STORIA

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE

NEL SECOLO XIX

STORIA

DEL

DIRITTO INTERNAZIONALE

NEL SECOLO XIX

DI

AUGUSTO PIERANTONI

PROFESSORE DELLA R. UNIVERSITA' DI NAPOLI
DEPUTATO AL PARLAMENTO
MEMBRO ORDINARIO
DELL' ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ECC.

NAPOLI
GIUSEPPE MARGHIERI EDITORE
Strada Monteoliveto, 37.
1876

CAPO I.

SOMMARIO.

1. Legge e giustizia internazionale — 2. Loro possibilità non disdetta dagli umori guerreschi. Dalle guerre si sprigiona il diritto internazionale — 3. Origine di questa scienza durante la Riforma. Primi scrittori — 4. Pierino Bello — 5. Alberigo Gentili — 6. Grotius — 7. Guerre del loro tempo — 8. Orrori di quella dei Trent'Anni — 9. Gustavo Adolfo e il diritto della guerra — 10. Giudizio sul Grotius — 11. Merito internazionale della Riforma — 12. L'equilibrio politico ed i disegni di Enrico IV. — 13. Inanità dell'equilibrio — 14. Contenuto delle idee del Sully — 15. Elementi di libertà nelle colonie americane — 16. Loro influenza nel secolo decimottavo — 17. Nuove guerre di equilibrio — 18. L'umanità nella letteratura del secolo. Fenelon e Saint-Pierre. Contenuto della pace perpetua. Deduzione del contratto sociale — 19. La sua utopia corrispondente alla cosmopolitia del secolo. Reynal e Volney — 20. Dottrine del Puffendorff, Wolf e Vattel. Cosmopolitia dell'ultimo — 21. Cosmopolitismo francese. La repubblica universale. Anacarsi de Cloots, altri scrittori — 22. Reazione dello spirito di nazionalità. Desmoulins e Grégoire — 23. Politica internazionale della rivoluzione francese — 24. La Costituente, difensiva — 25. La convenzione, conquistatrice. L'impero ritenta la follia della monarchia universale. Manca tuttora l'armonia tra le nazioni e la umanità.

1. Dalla fine delle due memorabili guerre combattute tra le Americhe del Nord e del Sud e la Francia e l'Alemagna un magnanimo zelo

si è ridestato tra gli uomini di Stato, i giuristi ed i filantropi di ogni contrada del mondo civile, per rannodare le fila interrotte dell'opera del rinnovamento del diritto delle genti, che già da più anni si va compiendo con gli abboccamenti della diplomazia, le assemblee parlamentari, le associazioni politiche e le opere sociali. Tra mezzo alle numerose proposte ed ai superbi ed ideali disegni, che con grande annegazione verso il bene comune sono consigliati come perfezionamenti del giure positivo delle nazioni e modi di conservare la buona e leale amicizia fra tutte le genti, due idee fanno cammino con maggiore agevolezza nella universalità degl'ingegni educati ed istruiti.

La prima è quella di riordinare e rinnovare il diritto positivo delle nazioni, che ora si mantiene frazionato e sparso in molteplici e parziali trattati, raccogliendolo in un solo ed universale al fine di far cessare quelle disparità, dipendenze e protezioni, le quali non sono fondate sopra la giustizia, l'autonomia, la parità e la carità delle genti, ma sopra privilegî derivati dalle varie contingenze de' vincitori con i vinti e dai danni inevitabili delle guerre e delle conquiste. Questo è il disegno, che comunemente si addomanda la CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

L'altra idea consiste nel possibile ordinamento di un potere giudiziario mondiale, che

sostituisca al sanguinoso ed incerto esperimento delle armi la giustizia dichiarata in nome della legge internazionale dopo gl' incruenti certami delle procedure giudiziarie. Questa è la proposta degli ARBITRATI INTERNAZIONALI, OVVERO DELL'ALTA CORTE INTERNAZIONALE, imperocchè molti diversamente pensando sono fautori della prima forma di giustizia, la quale suppone giudici eletti dalle parti e precedenti compromessi, ed altri stimano più conducente un tribunale universale con giudici permanenti e norme determinate di procedura.

Per l'amore ed il diletto, con i quali ho atteso a tali studî, mi sono proposto in questo speciale libriccino di esporre in un quadro generale lo svolgimento dei fatti più notevoli della scienza del diritto internazionale, che vanno preparando tanto salutari riforme e di far conoscere le nuove fonti nazionali e straniere del più recente movimento scientifico, le quali o sono ignote o sono divulgate in opere varie e speciali; finalmente mi sono proposto di ometterre la forma sistematica e dottrinale, che quasi sempre signoreggia negli scritti degli autori italiani e di por fuora uno scritto piano e persuasivo, che possa correre per le mani tanto de' profondi pensatori quanto per quelle degli uomini di cuore. Questo mi sembrò più conducente ad accrescere favore a molti disegni di riforme, le quali per trionfare hanno mestieri

dell' apparecchio della popolare opinione. Sarò lieto, se il mio lavoro basterà a vincere le ritrosie di molti ingegni preclari e diffidenti, se saprà rispondere a non dispregevoli obbiezioni e chiarire la origine dei due disegni della codificazione e della giustizia internazionale, informando parimenti il lettore intorno i segni luminosi della pubblica opinione favorevole al rinnovamento del giure internazionale.

2. Nessun concetto ardito, promettitore di rivolgimenti e di innovazioni nell'ordine morale, politico ed economico della società sfuggì sulle prime all'accusa di temerario e paradossastico. Imperocchè alla ignavia del maggior numero, alla prevalente ignoranza, agl' interessi presistenti ed alle inveterate consuetudini torna assai confacente di condannare con facile accusa di utopia qualunque invenzione o riforma, che si discosti dall'ordinario. Questo disprezzo non deve recare maraviglia, specialmente nel nostro tempo, in cui il reale vince l'ideale, e la speculazione e la scienza dell'intelletto cedono il cammino al facile oprare ed alla spedita azione. Una grande discrepanza di opinioni su questo peculiare oggetto della riforma del diritto internazionale riceve alimento dallo strano contrasto, che si osserva nel nostro tempo fra la crescente solidarietà internazionale e il rinfocolamento delle arti bellicose e si rafforza col discredito, in cui caddero molte altre proposte, le quali ve-

ramente erano difettive di ogni criterio pratico e somigliano alle stelle, che noi ammiriamo risplendenti e belle sotto l'immenso padiglione del firmamento, ma che nessun mortale mai potrebbe toccare (1).

Nè ci rechi maraviglia che moltissimi abbiano fede nella possibilità di un codice delle nazioni e di una giustizia internazionale, mentre l'assettamento politico di Europa è tuttora composto d'armi e di armati, e le terre sembrano ancora tinte d'immensi rivi di sangue sparsi in recenti battaglie. La storia del diritto delle genti ne apprende che questa scienza ebbe il suo nascimento e le sue età di progresso tra il rimutar degli stati, i tumulti, le male contentezze, le stragi e le sollevazioni, e che quanto maggiori furono gli sperimenti de' mali efferati della guerra più forti ed affannosi furono gli sforzi perdurati per il trionfo della giustizia sociale.

La quale cosa apertamente s'intende, sia che si consideri un fatto spontaneo della umana coscienza, la quale si fa più ardentemente a ricercare il bene, quando è più stimolata da mali sensibili, sia che ben si ponderi il rigore, onde procedono le concezioni scientifiche. Ogni scienza si compone di fatti e di idee. Quelli si sprigio-

---

(1) *Die Sterne, die begehrt man nicht,*
Man freut sic ihrer Pracht.
Goethe

nano da queste. E poichè la scienza del diritto internazionale ha per suoi massimi intendimenti di rimuovere gli ostacoli all'amicizia ed alla pace fra le genti per farle vivere nella comunanza del diritto, egli è chiaro che essa debba accrescere il suo zelo e cimentarsi vigorosa per ottenere maggiore padronanza del mondo, quando in questo la forza e l'arbitrio minacciano di prevalere alla ragione ed alla rettitudine.

3. Questa norma di esplicamento del pensiero giuridico internazionale è riaffermata incontrovertibilmente dagli annali della storia. Discrepanti e varie sono le sentenze degli scrittori intorno la origine prima della scienza del diritto internazionale. Nei brevi limiti di questa scrittura non possiamo fare una rassegna, fosse puranche compendiosa, degli opposti pensamenti.

I secoli e le civiltà passate ci presentarono monumenti di un ordinamento politico universale tra tutti i popoli, anzichè la ricognizione di un diritto internazionale. L'ideale del mondo antico era la monarchia universale avente a punti di sostegno la conquista e la forza. Il mondo antico aveva città più che nazioni, imperio più che libertà. L'idea del dominio universale romano, tenace proposito della gente latina, fu ereditata dalla Chiesa romana, la quale alla unità conseguita per le armi ed il giu-

re sostituì l'altra della teocrazia universale, fondata sopra la credenza nella unità del genere umano ed un sistema di esclusive discipline religiose. Laonde sino a quando il ciclo medioevale e religioso racchiuse la evoluzione scientifica, l'ideale della pace non si studiò nella coesistenza e libertà delle nazioni, ma negli arditi disegni di una monarchia universale, la quale avrebbe avuto il fine di ristaurare la giustizia sulla terra. La *Monarchia* di Dante, per far cenno di uno de'maggiori volumi della sapienza politica medioevale, non fu un originale e singolare concepimento della mente dell'altissimo poeta, ma un'applicazione derivata dall'ordinamento della cristianità, in cui l'imperatore, come vicario temporale del Cristo, avrebbe avuto il sommo ufficio di far regnare il diritto sopra l'orbe credente. Assai più tardi l'idea dell'impero cedette il luogo all'altra migliore dell'associazione (1).

---

(1) Il Prof. P. S. Mancini nel suo recente discorso dal titolo *Vocazione del Nostro Secolo per la Riforma e la Codificazione del Diritto delle Genti* letto per la inaugurazione degli studî nella R. Università di Roma il 2 novembre 1874, parlò del Trattato Dantesco *De Monarchia*, considerandolo come una teoria di *Diritto Pubblico esterno*, un sistema di relazioni internazionali, il disegno di una Costituzione mondiale degli Stati e una specie di Confederazione umanitaria fra tutte le nazioni della terra. Sotto questo nuovo aspetto egli ben dice che il libro dell'Alighieri appartiene più specialmente alla Storia della Scienza del

4. Simigliante progresso dipese dallo sfascio della corrotta unità mediovale e dallo svincolo della dottrina del gius naturale delle genti dalle pastoie della teologia e dei concetti teocratici. Queste opere si conseguirono dalla grande guerra, che nel principio del secolo XVII ebbe per fine di salvare con la diversità religiosa le varietà nazionali. La Riforma fu una rivoluzione politica e morale. Non insorsero solamente i laici contro il clero, ma tutte le schiatte della grande razza germanica contro la dominazione straniera. La lotta ferveva fra due opposti principî. Dall'un canto combatteva la casa d'Austria accusata di aspirare alla dominazione universale di concerto col papato. Dall'altro combattevano i collegati contro i discendenti di Carlo V. e contro l' idea assorbente del cattolicismo romano. Se il papa e l'imperatore avessero potuto debellare la riforma e restaurare la unità della fede religiosa, immediatamente avrebbero benanche tentata la restaurazione della unità politica. In mezzo a queste terribili vicessitudini dei destini del mondo segnò le sue prime orme la scienza del diritto internazionale per

---

Diritto delle Genti. Le opinioni espresse dal Professore dell'Ateneo di Roma potrebbero dare argomento a novelli studî sopra l'opera dantesca da parte degl'italiani, che ricercar volessero altri titoli di gloria per Dante oltre quello di essere stato il creatore della lingua e della poesia nazionale.

le opere degl'italiani, Pierino Bello ed Alberigo Gentili, e dell'olandese Ugon Grotius.

Il nome e l'opera di Pierino Bello da Alba erano da gran tempo dimenticati nella storia della scienza del diritto, dopo che il Passevino, il Menochio ed il Pancirolo lasciarono lodi sincere dell'opera di lui.

Il Professore Mancini li ritrasse dall'obblio sin dal giorno in cui inaugurò l'insegnamento del diritto internazionale in Torino. In una nóta apposta alla Prolusione inaugurale letta in quella occasione egli così parlò del pubblicista Piemontese (1).

« Pierino Bello di Alba, signore di Grinzano e di Bonvicino, fu personaggio di alto affare ne'suoi tempi. Nato nel 1502, nell'età di trentatre anni trovavasi auditore di guerra negli eserciti di Carlo V nella guerra combattuta in Italia contro Francesco I.; fu benanche Consigliere di guerra di Filippo II re di Spagna, avanti di essere adoperato dal suo proprio principe ne'più rilevanti ufficî dello Stato. Quando Solimano invitò Emanuel Filiberto Duca di Savoja a ricuperare il regno di Cipro, di cui per ereditario diritto portava il titolo, tra i consiglieri del Duca disposti ad accarezzare quella tentazione di vanità fu solo il Bello che con au-

(1) Vedi Diritto Internazionale. — Prelazione I. *La nazionalità come fondamento del diritto delle genti.* pag. 30. Marghieri 1871, Napoli.

stera franchezza tenne e fece prevalere un contrario avviso, mostrandosi egualmente circospetto delle cautele dello Stato, che tenace delle massime religiose onde allora la politica non poteva senza pericolo spogliarsi. In una contesa di confini tra Fiorentini, Modenesi, Lucchesi ed il Duca di Ferrara che stava per trascorrere ad una rottura di armi, essendo stato eletto arbitro Emanuel Filiberto, questi delegò in sua vece il Bello, che pronunziò la sentenza arbitrale e l'autorità del Duca di Savoja ebbe forza di piegare il Duca di Ferrara e le sue popolazioni a rispettarla. Il Bello morì nel 1575, lasciando un figlio Domenico, che fu poi Gran Cancelliere di Savoja sotto il Duca Carlo Emanuel I.° ».

Il trattato del Bello fu scritto nel 1558, trenta anni prima quello del Gentili e sessantasette anni innanzi l'altro del Grotius. Lo stesso Mancini scrisse che « per le materie trattate, per la loro disposizione, per quella forma logica di argomentazione che era a grado del suo secolo ed anche per la erudizione, di che non ha difetto, a prima vista si riconosce esser servito all'uno ed all'altro scrittore di guida. « Il Tiraboschi lasciò scritto che il Bello fu il *primo che per avventura estesamente applicasse la scienza delle leggi all'uso della guerra.*

E continuando a trascrivere l'anzidetta nota: « Il titolo del libro è il seguente: Petri Belli *Al-*

bensis jurisconsul. Incliti et Sermi Emanueli Philiberti Sabaudiae Ducis Consiliarii, De re militari et De Bello, Tractatus (1). L'autore dice di non occuparsi nè dell'arte della guerra, nè dell'architettura militare, ma che si propone di mostrare secondo i principî del diritto le ragioni, per le quali è giusta la guerra, i modi che si debbono tenere nelle alleanze nelle federazioni, negli assedi, nelle tregue e nelle paci, e gli ordini, che hanno da osservare i capi degli eserciti, i soldati e i provinciali, sia riguardo al principe cui obbediscono, sia tra loro medesimi, sia verso i nemici coi quali combattono. Il trattato è diviso in undici parti: vi s'incontra, come più tardi fino all'eccesso nel Gentile e nel Grozio, l'uso di esempî tratti dalla storia antica e moderna ed anche de'casi più notabili che all'autor stesso occorre di giudicare o trattare nel suo ufficio. Alcune delle gravi e delicate questioni proposte nel corso del libro si veggono risolute dall'autore con una coscienziosa ed anche ardita liberalità di principî che non è senza maraviglia nella posizione officiale che egli occupava, e fa splendido contrasto con la paurosa servilità di molti celebri scrittori dei secoli seguenti. Del rimanente il Possevino, il

(1) Fu stampato in Venezia dal Portonari nel 1563 e ristampato dopo venti anni da Francesco Ziletti nel volume XVI della grande raccolta *Tractatus Tractatuum Iuris*.

Menochio e il Pancirolo non tralasciarono di parlar con lode di quest'opera del Bello ».

Essa adunque per le cose discorse appare di alto pregio storico, perchè segna un grande progresso su gli scrittori anteriori di simili materie piuttosto teologici, cioè sopra Giovanni da Legnano Milanese e Martino Garato da Lodi, e sopra alcuno dei canonisti spagnuoli quali lo Scoto ed il D'Ayala, perchè fu studiata e consultata dagli altri due maggiori precursori, il Gentile ed il Grotius ed ancora più specialmente perchè segnò la prima divisione del giure internazionale dalla teologia e dall' arte militare (1).

Di Alberigo Gentili ricordarono mai sempre le opere e la vita quei sommi italiani, che nella storia del nazionale pensiero ricercarono la esistenza di una coscienza nazionale. Ma i tempi calamitosi, le varie sventure, le interne divisioni e la mancanza di libere istituzioni impedirono che il nome di lui fosse con monumenti celebrato, mentre le opere neppur correvano per le scuole e tra i patrî consorzî scientifici, ma solamente per le mani di solitarî studiosi. Il Romagnosi aveva già scritto che ad Alberigo Gentili si dovesse rendere giustizia dai suoi connazionali. Emerico Amari nel Libro:

---

(1) Sopra Pierino Bello leggi la mia storia degli studî del Diritto Internazionale in Italia, 1869. Epoca prima, pag. 35.

Critica di una scienza delle Legislazioni comparate ben a ragione dettava: « Gli italiani, i
« primi pensarono a raccogliere gli sparsi ele-
« menti... e formarne quasi in un corpo solo
« una scienza del diritto internazionale. Albe-
« rigo Gentili come padre ne deve essere rico-
« nosciuto pel suo famoso Trattato de *Jure Bel-*
« *li*... sebbene il titolo dell'opera di Gentili sia
« solamente *De Jure Belli* pure io dico avere
« fondato la scienza del diritto della guerra, e
« della pace sì perchè il libro III di quello tratta
« interamente delle paci, come perchè in altri
« due trattati l'uno De Legationibus e l'altro
« De Armis Romanis... copiosamente parla del
« *jus* delle genti della pace; laonde in queste
« tre opere tutto il diritto internazionale è com-
« preso. Lo stesso Grozio quantunque per de-
« bolezza di amor proprio d'autore ne abbassi
« il merito, pure per candore di scienziato
« confessa essersene non raramente giovato e
« chi confronti le opere di questi due grandi
« uomini vedrà che Grozio non esagerò gli ob-
« blighi suoi col nostro Gentili. Due celebri
« scozzesi Dugald Stewart e Mac-Intosh hanno
« ricordato i titoli del suo primato e fa dolore
« come un'illustre italiano il Carmignani, forse
« per eccesso d'imparzialità nazionale viva-
« mente glielo contesta. Gli Italiani hanno trop-
« pa ricchezza e sono però obliosi; ma ormai
« bisogna come voleva Romagnosi pensare a

« rendere a Gentili la giustizia, che sì lunga-
« mente gli si è negata ».

Il professore Mancini nelle sue lezioni di diritto internazionale valutò il merito delle opere del Gentili, paragonandole all'altra del Grotius e le apprezzò siccome quelle, le quali prima di ogni altro scrittore affermarono la scienza del diritto delle genti distinta e separata dalla teologia e dal diritto di natura. Nell'insegnamento da lui dato per molti anni nell'Ateneo subalpino rese adunque al Gentili l'atto di giustizia invocato dal Romagnosi.

Il corso del Mancini è tuttora inedito; ma le sue dotte e valorose prelezioni da me raccolte ed ordinate in volume contengono già notevoli cenni delle opere del Gentili.

Dal mio canto nella Storia degli studî del Diritto Internazionale in Italia, libro pubblicato in Modena nell'anno milleottocentosessantanove, non mancai, com'era mio debito, di parlare di Alberigo Gentili, di commentarne il merito scientifico, sia col riferire i giudizî nazionali e stranieri intorno le sue opere, sia appalesando il mio singolare pensamento.

La precipua e più bella gloria del nostro italiano, io scriveva, essere stata quella di aver fatto una esistenza a parte alla scienza del diritto internazionale e di avere arrecato in essa la medesima ardita innovazione fatta dal Mac-

chiavelli nella Politica, quando la separò dalle pastoie della teologia (1).

Vano sarebbe e fuor di misura per l'indole speciale di questa scrittura il discorrere lungamente del contenuto dell'opera maggiore del Gentili. Più conducente mi sembra dare memoria larga e compiuta della vita di lui e delle onoranze, che ora gli italiani hanno mente di tributargli, affinchè tra la gioventù devota alla scienza si accenda fiamma di amore per questa, ch'è bellissima parte dell'albero giuridico del diritto, e per i maggiori intelletti, che la professarono.

Fino al presente la maggior parte degli scrittori si tenne paga di riferire intorno la vita di Alberigo Gentili le notizie contenute in una orazione funebre profferita ad onore del fratello Scipione dal Piccart, le quali sono trascritte da tutti i dizionari bibliografici. Tuttavia non mancavano narrazioni fedeli e documenti esattissimi della vita del sommo giurista italiano.

L'abate Telesforo Benigni la narrò con amore e studio nell'opera importantissima del Colucci. *Le antichità Picene* (2). Questo elogio era

---

(1) Storia degli studi del Diritto Internazionale in Italia. Epoca 1.ª p. 21 e seguenti.

(2) Delle antiche Picene dell'abate Giuseppe Colucci. Patrizio Camerinese. Tomo VII. *Alberigo Gentili da San Ginesio ed altri illustri soggetti.*

stato preparato per stamparsi in Napoli dal Gravier nella Raccolta di tutte le opere Gentiliane (1). Il medesimo apprestò argomento al novello elogio fatto dal Professore della Università di Oxford Tommaso Eskine Holland, il dì 7 novembre 1874 in una lezione inaugurale sopra Alberigo Gentili (2). Ed io scrivendo dichiaro di seguire con speciale preferenza la narrazione del teologo italiano rinnovata dal giovane giurista inglese.

La famiglia Gentili fu chiarissima sin dal secolo XII per uomini valentî in pubblici ufficî tenuti a servizio della patria. Superò di gran lungo la gloria dei suoi antenati Matteo Gentili, da cui nacque Alberigo.

Matteo nato nell'anno 1517 in Sangenesio; studiò le lingue, la medicina e la filosofia (3) e compiuti gli studì menò a moglie nel 1549 Lucrezia Petrelli, sorella del chiarissimo giureconsulto Niccolò (4). Da queste nozze ebbe

---

(1) L'edizione fu interrotta per l'improvvisa morte del Gravier accaduta in Calabria, mentre inseguiva un suo debitore.

(2) *An inaugural lecture* Albericus on Gentilis delivered at all Souls college november 7, 1874 by Thomas Eskine Holland B. C. L. *Barrister-at-Law Chichele Professor of Internationat Law and Diplomacy in the University of Oxford and formerly Fellow of Exter College.*

(3) Ebbe a maestro in filosofia il Porzio, notissimo letterato napoletano.

(4) La famiglia Petrelli esiste tuttora in San Genesio.

sette figliuoli, maggiore dei quali fu Alberigo e penultimo Scipione (1).

Matteo fu abilissimo nel maneggio dei pubblici negozî, e diventò in breve tempo l'arbitro del paese. Nel 1552 per tema che non abbandonasse la patria i concittadini lo elessero a loro medico con generale piacere. Però per la fama grandissima, che corse del suo nome, fu appresso chiamato a prestare l'opera dell'arte salutare in Tolentino, San Sepolcro ed Ascoli.

In questo mentre ebbe pure ad insegnare la medicina al figliuolo Alberigo, ma poichè lo sperimentò più inclinato alla giurisprudenza lo fece andare a studio nella Università di Perugia, allora famosa per la scuola del diritto.

Alberigo fece prodigiosi progressi negli studì, onde si meritò l'amicizia di quanti erano celebri in quel tempo per dottrina e conseguì la laurea nell'anno ventesimo di sua vita. Preceduto da fama insolita a raggiungersi sulle panche della scuola fu subito eletto a giudice della città di Ascoli ed esercitò nobilmente questo ufficio per soli tre anni. Quindi fece ritorno nella patria, ove appena giunto fu eletto avvocato del Comune, e benchè fosse in giovanile età ebbe sempre affidato i negozî di maggiore importanza. Stabilitosi dal Generale Consiglio di riformare le leggi municipali, ebbe il mandato

(1) Gli altri figliuoli si chiamarono Manio, Matteo, Antonio, Vincenzo, Quinto e Nevidia.

di compiere questa difficilissima opera, alla quale attese con somma cura e riuscì con grandissima lode.

Attese in pari tempo a comporre opere pertinenti al diritto civile e specialmente un libro di Consulti, un altro di Pubbliche Questioni, un Commentario sopra l'Editto provinciale dell'Annona ed un Trattato *De Probationibus*. Quindi fu chiamato Podestà nella città di Ascoli.

Mentre Alberigo dava segni di tanta virtù il padre suo Matteo, eletto alla magistratura, regolava la cosa pubblica del comune con egregio accorgimento. Ma la invidia cittadinesca prese a perseguitare l'aumento della popolarità dei Gentili e le cittadinesche sedizioni, che avevano lacerato la terra di San Genesio, alimentarono questi dannosi livori. Fioriva in quei tempi una confraternita dei SS. Tommaso e Barnaba esente dalla giurisdizione vescovile. In essa si adunavano le persone più notevoli del paese. Appo la medesima Matteo insegnò i principî della riforma, la quale allora aveva seguaci in Modena, Ferrara, Venezia ed altre terre d' Italia. Moltissimi cittadini furono per questa accusa arrestati e citati innanzi il Tribunale della Inquisizione. Matteo decise di mettersi in salvo con la famiglia; ma essendo questa di tenerissima età non la potè menar seco, onde se ne partì con la sola compagnia di

Alberigo. Però pentito di aver lasciato il figliuolo Scipione all'amatissima consorte, commise agli amici di toglierlo dalle braccia materne per sorpresa, avendo scorto nell'ingegno del fanciullo quanto lume dovesse recare un giorno alle scienze. Questo rapimento ferì vivissimamente nel cuore la derelitta madre. Non sì tosto fu nota la precipitosa fuga, i ministri del governo condannarono Matteo alla galera in vita in contumacia e gli confiscarono tutti i beni. A simigliante pena furono condannati Alberigo, suo figlio, Pietro Gentili, suo cugino ed altri concittadini, che ad esempio di Matteo erano pure fuggiti dalla patria.

All'odio e furore ecclesiastico seguì quello conterraneo, imperciocchè nella confezione del nuovo bussolo di reggimento i Sangenesini esclusero Matteo Gentili e tutti gli aderenti, che per sfuggire alla Inquisizione erano andati in bando, e fecero nel 25 febbraio dell'anno 1580 emanar Decreto dall'Uditor Pico, col quale si prescriveva che i Gentili non potessero in avvenire sotto qualunque pretesto essere annoverati nel numero dei Priori e de'Consiglieri, pena la infamia e la privazione di tutti gli onori della patria a chi avesse ardito di riproporre in Consiglio la loro reintegrazione.

Ordinò il Decreto che i nomi dei Gentili e degli altri sfuggiti alle ree persecuzioni fossero cancellati da tutte le pubbliche scritture come

decaduti per sempre da qualunque dignità, grado e preminenza cittadinesca.

Matteo dalla terra di Lubiana inviò Alberigo in Inghilterra e Scipione a Tubinga, affinchè si perfezionassero nelle scienze, ch'eglino prediligevano. Più tardi ei lasciò la terra del primo rifugio, quando incominciò a sentir mormorare contro la sua fede ed un Editto pubblicato per ordine di Casa d'Austria comandò che negli Stati Ereditarî si dovesse professare la sola Religione Cattolica e che non vi potessero soggiornare persone sospette di altrà religione.

Alberigo nell'andare in Inghilterra visitò Tubinga, ove il Duca Ludovico di Vittemberg lo invitò a prendere stanza per dettare diritto nella Università; si condusse anche a visitàre il celebre Ateneo di Heidelberg, ove fu segno a moltissimi onori, ed ebbe simigliante invito scientifico.

Giunto in Londra intorno il 1580 acquistossi sollecitamente la protezione di Roberto Dudley, Conte di Leceister, Cancelliere della Università di Oxford. In quei tempi altri profughi italiani erano stati da questo Mecenate onorevolmente ricevuti, tra i quali l'Acontius, autore del Trattato *De Stratagematibus Satanae*, Giulio Borgarucci, fisico di nome e Battista Castiglioni, maestro di lingua italiana della regina Elisabetta.

Per commendatizie del Conte di Leicester Al-

berigo fu prima ricevuto e stipendiato nella facoltà di diritto di quella famosa Università, nell'anno seguente fu eletto professore nel collegio di S. Battista, ove trovavasi Giovanni Ottomanno, e quindi nel 1584, per atto della Regina ebbe conferita la cattedra del diritto nella Università in omaggio alla sua cresciuta rinomanza. Egli scrisse della sua onorata dimora queste parole: « *In crudeli hoc exilio; si est exilium potius quam beatitudo* ».

Da Oxford il Gentili incominciò la pubblicazione delle opere, che acquistarono maggiore rinomanza. Nell'anno 1585 fu consultato dal governo inglese insieme con l'Ottomano intorno la condotta che si dovesse tenere verso l'ambasciatore di Spagna. Francesco Trogmonton ed altri congiurati avevano provocata una sollevazione contro la regina. Si scoperse che in essa aveva avuto la massima parte Bernardino di Mendozza ambasciatore della Corona di Spagna. Il Parlamento voleva che si procedesse contro l'ambasciatore col rigore delle leggi britanniche. Provò Alberigo che i legati erano stati in ogni tempo inviolabili ed affermò il diritto della extraterritorialità, che in quel tempo non era generalmente riconosciuto. Questo parere dopo sei mesi fu largamente esposto in un libro dal Titolo *De Legationibus* dedicato a Sir Filippo Sidney.

Un anno dopo la promozione ottenuta ei pub-

blicò il primo libro *De Jure Belli*. Gli altri due libri furono pubblicati nell'anno 1589.

L'autore disse il diritto delle genti, tal come egli l'ordinava diviso dalle altre parti del diritto, *Partem juris nobilissimam ab aliis intractatam et plerisque omnibus minus sequor.*

Il Gentili pubblicò una lunghissima serie di altre opere minori, delle quali riferisce in appendice il Catalogo l' Holland. Altre scritture scientifiche si trovano inedite nella Biblioteca di Oxford. Quì possiamo rammentare tra quelle edite le *Hispanicae Advocationes*, le quali contengono i pareri da lui dati intorno molte controversie di diritto pubblico e privato composte amichevolmente tra la Spagna e la Gran Bretagna.

Salito al trono Giacomo I° e fatta la pace con le Province Unite, fu mandato Ambasciatore a Londra D. Pietro Zunica. Questi col consenso del Re Inglese fece nominare dal Governo Spagnuolo avvocato della Corona di Spagna e dei sudditi dimoranti in Inghilterra Alberigo Gentili, il quale per tre anni tenne con pubblica lode questo elettissimo ufficio.

Nel 1582 il Gentili pubblicò *sei Dialoghi* sopra gl'Interpreti del Diritto *De Juris Interpretibus Dialogi sex*. In questi discorsi prese a difendere la vecchia scuola dei Bartolisti contro gl'innovatori seguaci dell'Alciato e del Cujacio, che propugnando la critica e la storia

come lumi necessarî del diritto avevano aspramente vituperato i giuristi della scuola antica.

Certamente il Gentili non tenne una esatta misura in questa polemica, perchè parlò per ricevuta offesa e propugnò la negazione del progresso degli studî; ma per consenso dei dotti i suoi Dialoghi assicurano che possedeva in sommo grado la storia e la critica, e che le usava per risolvere intrigate controversie. Peraltro non a torto accusò di plagio il Cujacio, il Duareno e gli altri giureconsulti della scuola dell' Alciato.

Il Gentili da Oxford traeva spesso a Londra a visitare il padre suo, che viveva in singolare favore presso i grandi uomini del tempo. Corse voce calunniosa che ivi insieme col padre avesse avuto parte in una sollevazione contro la regina Elisabetta avvenuta nel 1599; ma questo sospetto non corrispondeva a verità, perchè egli ed il genitore erano stati grandemente beneficati dalla Regina e perchè Alberigo aveva sostenuto l'assoluta potestà dei Monarchi contro ogni diritto di ribellione. L'amicizia, che aveva col conte di Esse incolpato della congiura accreditò la voce; ma la Regina non perseguitò i Gentili. L'accusa sparsa in Germania ferì nel cuore Scipione, il quale in uno scritto *De maledictis in principem* difese l'onoratezza e la innocenza del fratello e del padre.

Il Gentili aveva sposato nell'anno 1589 Ester

de Peygny donzella di origine francese, dalla quale ebbe due figli. Ei cessò di vivere nel 1608 nella sola età di anni 58, cinque giorni dopo lo annunzio della morte del padre. Si dubitò del luogo della morte, se in Londra od Oxford: ora è certo che nel primo luogo ebbe onorata sepoltura.

La notizia della lettura fatta dal professore Holland in Oxford, la doverosa cura che hanno gl'italiani di rendere onore ai loro grandi perseguitati hanno fatto sorgere il pensiero di ergere in Italia un monumento ad Alberigo Gentili.

La piccola terra di Sangenesio ha scritto pubblico indirizzo di ringraziamento al professore inglese, giusta e civile espiazione delle colpe de'maggiori, che perseguitarono la famiglia Gentili. Cospicui italiani e stranieri hanno preso impegno di concorrere all'opera del monumento. Ma maggiore riparazione dell'ingiurie teocratiche contro il glorioso eretico di S. Genesio mi sembra quella pensata di voler ristampare le opere maggiori e ricercare la utilità che ne ritrassero gli scrittori posteriori, specialmente il Grotius, il quale scrisse ne'prolegomeni del suo Trattato: *Alberigus Gentilis cujus diligentia sicut alios adjuvari posseo et me adjutum profiteor* (1).

In Italia non mancano uomini capaci di que-

(1) De J. B. et P.

sto paziente e critico lavoro, che vuol essere condotto senza boria nazionale od eccesso di amore. E di queste scientifiche indagini già abbiamo i primi segni in una divergenza di opinioni espressa da due insigni giuristi italiani.

Il Varè limitandosi a voler onorare il Gentili solamente come scienziato scrisse in una sua lettera particolare quindi data alle stampe: « Alberigo Gentili non era un liberale e chi lo « vuole figurare come più liberale del Grozio fa « opera a mio credere contraria al vero. Albe- « rigo Gentili era in favore presso lord Pem- « brocke, presso lord Essex, difendeva il prin- « cipio monarchico assoluto, nei suoi libri di- « fendeva l'autenticità dei libri dei Maccabei « contro i protestanti, serviva il Governo di « Spagna, come suo avvocato in Inghilterra, « sotto il Governo di Filippo II » (1).

Ed il Mancini in confutazione:

« È grande errore quello di giudicare gli uo- « mini di altri secoli e di altre situazioni coi cri- « terii e colle idee dell'età moderna. Alberigo « Gentili come Lutero, come più tardi il grande « ed infelice Giannone, preoccupati della lotta « contro il Papa e il dispotismo teocratico, fa- « cevano assegnamento sui Principi protettori « del movimento riformatore, come in Inghil- « terra Arrigo VIII ed i continuatori nel suo si-

(1) Lettera al Prof. Sbarbaro, *Gazzetta d'Italia,* 18 aprile 1875, n. 108.

« stema, come in Germania i Principi elettori,
« come in Italia i governi monarchici anticleri-
« cali del secolo passato. Dante stesso appar-
« tiene alla schiera. Allora il problema dei di-
« ritti popolari contro il Principato non erasi
« ancora imposto alle menti dei pensatori; e nel
« secolo di Alberigo Gentili appena il *Barclai*
« e con ben timide restrizioni, sosteneva il di-
« ritto della resistenza popolare. Gentili anzi
« osò più degli altri e nel suo libro *De Jure Belli*
« ammise il diritto di resistere al Principe nelle
« Monarchie non dispotiche ed assolute addu-
« cendo ad esempio gli antichi Re di Sparta e gli
« Imperatori di Germania. Ammise la resisten-
« za da parte di chiunque esercitasse un pub-
« blico mandato qualsiasi, dichiarando lecito
« muovere guerra al Principe, non solo se voglia
« opprimere e violentare la libertà di coscienza,
« ma benanche come ultimo rimedio per ogni
« altra causa: *ut se defendere contra princi-*
« *pem in causa religionis etiam per bellum*
« *possit... et ultimo loco et pro remedio ultimo*
« *potest se et in aliis caussis bello tueri et quem*
« *non juvat ratio propter potentiam domini*
« *arma eum defendant*. (De jure belli, lib. I,
« cap. XI). E ciò concede anche al semplice pri-
« vato, *si ex privato in publicum sit*, il che,
« quando avvenga, spiega nel cap. XXV, *De*
« *honesta caussa belli inferendi*, cioè di quella
« che *ex nulla nostra privata caussa, sed com-*

« *muni ratione et pro aliis suscepta contra eos*
« *qui peccant evidenter contra leges naturae*
« *et hominum, nam hos coerceri bello posse a*
« *quolibet, ego puto.*

« Che dirò poi su tal proposito della dottrina
« del Grozio? Si legga l'intiero capo IV della
« sua grande opera che ha per titolo *De bello*
« *subditorum in superiorem* e si troveranno in-
« segnamenti conformi anzi assai meno liberali
« di quelli di Alberigo, perchè Grozio nega an-
« che ai rivestiti di pubblico mandato, come a
« coloro che sedevano nel Parlamento inglese il
« diritto di prendere le armi contro il Principe.
« *Inventi sunt nostro saeculo viri eruditi qui-*
« *dem, sed temporibus et locis minimum reve-*
« *rentes qui sibi primum, (ita enim credo),*
« *deinde aliis persuaderent, ea quae jam dicta*
« *sunt locum habere in privatis, non etiam in*
« *magistratis inferioribus, quibus jus esse pu-*
« *tant resistendi injuriis eius cujus summum*
« *est imperium, imo et peccare eos, ni id faciant:*
« QUAE OPINIO ADMITTENDA NON EST per la sin-
« golare ragione che costoro, ancorchè in fac-
« cia agli inferiori *sint publicae personae,* non-
« dimeno *superiores si considerentur, privati*
« *sunt* (lib. I, cap. IV, n. VI). Peggio ancora:
« il Grozio, figlio di una generosa nazione in-
« sorta contro Filippo II per la più scellerata
« oppressione religiosa, poco appresso (c. VII,
« n. 8) sembra negare ad un popolo cristiano il

« diritto di insorgere contro la tirannide reli-
« giosa: del che il suo illustre commentatore il
« Gronovio si mostra a ragione scandalizzato,
« così scrivendo: *Auctor questionem, an liceat*
« *Christianis pro religione adversus superio-*
« *res in ultimo discrimine bellare, ita tractat,*
« *ut negantem partem probare atque ita tot*
« *heroum quorum annis a Deo prosperatis li-*
« *bertatem conscientiae in Belgio, Germania,*
« *Gallia, debemus, causam damnare videatur.*
« *Cui sententiae subscribere non possumus, nec*
« *quae per ea proferuntur — tanti putamus,*
« *ut iis nos induci patiamur* » (1).

5. Il Grotius, continuatore del Gentili ed al pari di lui perseguitato dal furore teologico, tra i rumori e le ferocie dei campi di battaglia parlò alla coscienza dei principi e dei re la severa parola del diritto in epoche di grandi lotte e rovine, la cui memoria riempie l'animo di raccapriccio e terrore.

In questo tempo terribili guerre esterne e civili, atroci delitti facevano credere dileguato dal mondo ogni umano sentimento. Quanto a sedizioni la Francia era perturbata dalle agitazioni della Lega, l'Olanda dalle sanguinose controversie tra Arminiani e Goramisti; in Germania l'unione evangelica di Hall e la lega cattolica di Vürzburg erano i segni annunziatori

---

(1) Vedi *Gazzetta d'Italia*. Lo stesso numero.

della guerra dei Trent' anni; in Londra la congiura *delle polveri* indicava l'inizio della guerra civile. In Italia il secolo successore a quello terribile e glorioso del Machiavelli e dei Borgia registrava il supplizio di Giordano Bruno e del Vannini. Negli altri Stati il secolo andava contaminato dagli assassinî del Wallenstein, e di Gugliemo I. d'Orange, dal supplizio di Maria Stuart, dagli assassinî del duca e Cardinale di Guisa, di Re Errico III., dall'assassinio di Enrico IV. e dal supplizio di Barneveld.

I tristi annali della guerra prendevano nome dalle battaglie di Cutras, Ivry, Praga, Lutter, Lipsia, Lutzen, Nordlingue, Wiltstock, Rocroy, Friburg e Naseby con la presa di Ostenda, della Roccella, di Heidelberg, con la presa ed il saccheggio di Magdeburgo, mentre si combattevano la guerra tra la Olanda e la Spagna, quella per la successione al ducato di Mantova e l'altra tra la Svezia e la Danimarca (1).

6. Con la immanenza di questo flagello si accompagnavano i suoi modi feroci e struggitori. Gli storici della Guerra dei Trent' anni, iniziata nell' anno 1618, ci tramandarono le narrazioni degli orrori, che le milizie assoldate commettevano, sia pugnando per la riforma, sia per il prete di Roma. Gli ungheresi al comando di

(1) Vedi il catalogo di questi fatti posto dal Pradier Fodéré innanzi la sua Traduzione del Grotius. *Essai biographique et historique sur Grotius et son temps*, pag. XIX. vol. 1.

Dampierre ponevano a fuoco i villaggi, passavano a fil di spada gli abitanti; squarciavano le visceri alle donne incinte ed inchiodavano i fanciulli sulle porte delle case,

Simili al gufo che il villano inchioda
Per fugar non so quali malefici (1).

Ed eran queste le mirabili gesta dei difensori della fede. I soldati di Mansfield appiccavano il fuoco ad ogni rustico tugurio, profanavano le chiese, abbattevano gli altari, dispendevano i sacri arredi, facevan segno le donne ad ogni sfrenata lussuria, nè davano grazia ai fanciulli, vittime ricercate di raffinate sozzure. Non diversi erano i modi tenuti dai soldati del Tilly. Gioivano essi a mutilare in ogni sozza forma i nuovi ministri dell'evangelo, e recidevano i seni delle donne imbelli. Erano soltanto vinti in efferatezza dai Croati,

Di cui dolente ancor Milan ragiona.

I lutti della guerra diventavano maggiori dai modi di assoldamento. I condottieri non davano mercede alle loro schiere, ma le raccoglievano con le promesse delle taglie e del saccheggio. Il vincitore dava ogni più crudele tortura ai vinti per farsi consegnare qualunque ascosa ricchezza. La guerra furenda non distingueva inermi da armati, e i combattenti dai fanciulli, dalle donne e dai vegliardi. Fati

(1) Aleardi. I sette soldati.

inevitabili di tanto immane distruzione furono i morbi contagiosi e l'avida fàme. Nella Slesia le genti stremate si cibarono di pane fatto di ghiande e radici. Le tombe furono profanate per famelica rabbia. Ed orribile a dirsi! I testimoni narrano di una moglie, che prese a mangiar delle carni del marito, e di figli, che fecero pasto delle membra de'loro genitori. Vi furono padri che per risparmiare alle proli la orribile tortura della fame loro diedero morte (1).

7. Ma fra mezzo a questa tragedia sanguinosa Gustavo Adolfo ebbe il presentimento della umanità nella guerra. Ei tentò, precorrendo il suo secolo, di condurre la giustizia e il diritto tra i furori delle armi; ebbe l'opera del Grotius tra le sue letture predilette; inaugurò sopra i campi di battaglia il diritto delle genti, quale lo praticano i popoli moderni, fedele alla massima che comanda doversi fare al nemico solamente il puro male necessario (2). Ei non giunse a vincere la barbarie de' suoi coetanei; ma a quali bellissimi confronti non ne spinge la condotta gloriosa dello eroe della Svezia? Nell'inizio del secolo decimosettimo ei solo regolò la mente del guerriero alle norme del diritto sentenziate dal Grotius, il *Giurista del-*

---

(1) *Theatrum europeum*, p. 118, *Menzel*, *Geschichte der Deutschen*, vol. VII. pag. 304. *Hormayr*, *Taschenbuch*, 1849, pagina 311.

(2) *Geyer*, *Histoire de Suède*.

l'uman genere, come bellamente l'appellò il Vico. Dopo due secoli e mezzo, colà nella lontana America, non più solitario, ed unico il duce della guerra si raccoglie nella tenda, facendo origliere al suo capo del codice della umanità; ma ciascuno dei formidabili e liberi combattenti degli eserciti del Nord schierati a difesa della emancipazione degli schiavi e della unione della patria, porta seco nel saio del soldato con la parola scritta della Bibbia il diritto della guerra codificato dal Lieber (1). Il diritto è pas-

(1) All' inizio della guerra di secessione dell' America il Ministro per le armi Stanton sotto la Presidenza di Abramo Lincoln commise al professore Lieber di compilare *Le istruzioni per gli eserciti americani in campagna,* che servirono di norma ai belligeranti nell'uso della forza militare. Il professore Lieber era una delle più notevoli personalità, che nell'epoca moderna onorarono la scienza del diritto. Nato in Berlino nell'anno 1799 fu ferito a Waterloo combattendo tra i volontari sotto il comando di Blücher. Nell'anno 1820 fu proscritto per le sue opinioni liberali, che lo trassero a pugnare per la indipendenza della Grecia nel 1822. Nel mio libro sopra gli *arbitrati internazionali* pubblicai una sua lettera, nella quale scrivendo a me ricordava le memorie del suo viaggio in Italia quando dalla Grecia passò a visitare Roma prima di cercare asilo negli Stati-Uniti. L'America adottò per suo figlio questo valoroso sapiente che colà visse insegnando più di quaranta anni. Il professore Lieber pubblicò un gran numero di scritti giuridici, politici ed economici. Rimangono opere eccellenti le *Political Etichs* ed il trattato *on civil liberty and self Governement.* A ragione Edoardo Laboulaye scrisse che appartenendo il Lieber per gli eventi della vita a due popoli differenti ben avesse il diritto di lavorare al conseguimento della universalità delle relazioni tra le genti.

sato nella coscienza popolare. Non è più idea, scienza, o speculazione; è norma di onesto vivere, è precetto d'inflessibile legge.

8. Vana cosa sarebbe il ripetere le critiche divulgate intorno l' opera del Grotius. Dicasi pure ch' ei scrisse mosso dalla barbarie della guerra, talchè a fine precipuo nelle sue carte ebbe il desiderio d'imporre la giustizia e l'umanità alle battaglie, che nel suo tempo erano condotte all'antica. Il quale scopo limitato si appalesa dallo stesso titolo dell'opera, in cui il diritto della guerra precede l' altro più maestoso e vero della pace: *De jure belli, ac pacis.* Si osservi pure col Rousseau che il modo costante, onde ragionò il giurista olandese, fu sempre quello di stabilire il diritto sul fatto. I suoi dubbî e le sue incertezze appalesano la lotta tra il passato e l'avvenire. Il Grotius fu l'artefice di un ponte grandioso gettato tra le sponde di un profondo abisso. Coloro, che lo passeranno, incederanno coraggiosi alla esplorazione di nuove terre sconosciute, dimenticando forse il valoroso architetto (1).

Però l'iniziatore della scienza moderna, se

(1) Lo stesso professore Mancini nel loco citato scrive che il Grozio sinora ebbe numerosi e ciechi ammiratori, ma non un critico diligente ed imparziale. Il Burigny scrisse nel 1752 *la Vie de Grotius avec l'histoire de ses ouvrages*, 2 vol. il Canmont nel 1862 pubblicò *une Etude sur la vie et les travaux de Grotius.*

non vinse pienamente gli errori del suo tempo e non censurò ciascun fatto con la norma della severa ragione, ubbidì più alle condizioni della politica che ai dettami della sua mente.

9. La riforma, lo abbiam detto, sostituì l'indipendenza e la pluralità degli stati al concetto teocratico ed unitario, ma non comprese che il principio della solidarietà era necessario per creare un maggior vincolo giuridico tra le genti. Per simigliante difetto si appalesa il grande nesso, che stringe il diritto pubblico interno all'esterno. *Schiller*, poeta più che storico, si finse che il trattato di Westfalia avesse conseguito un grande ideale, cioè, riunito tutti i popoli in una grande famiglia, in seno della quale regnassero pace e libertà (1). I fatti non rispondevano a queste ipotesi della musa gentile. La pace di Westfalia fece della tolleranza una legge internazionale, non una condizione del governo civile. L'imperatore dichiarò che avrebbe sagrificato piuttosto corona e vita, anzichè dare la libertà di coscienza a sudditi protestanti (2). I diritti umani non si contrapposero ancora a quelli majestatici e statuali. Nè il diritto politico si ammodernò sollecitamente sulle basi contemporanee della

(1) *Schiller, Geschichte des dreissigjaehrigen, Krieges*. vol. 1, p. 2.

(2) *Schiller, Id.* vol. 2 pag. 2.

uguaglianza e della libertà personale. Lo stato ottenne la sua laicità; ma l'impero assoluto dei principi perdurò ancora nel destino politico della società civile. Invece, lo vedremo più appresso, l'emancipazione e la libertà degl'individui dai confini della patria recheranno il diritto e la libertà tra la famiglia dei popoli, essendo naturale che le nazioni, quali associazioni spontanee di individui, sieno rette dalle stesse regole, che governano gli uomini, salvo alcuna particolare specificazione.

10. In tali condizioni la forza e l'interesse restarono la legge suprema degli stati e delle relazioni internazionali in mancanza della spontaneità, della libertà e dell'associazione, e dalla forza e dall'interesse trassero origine quelle dottrine, se tali pur sono da dirsi, le quali divennero la norma delle relazioni tra i sovrani. Laonde tra la letteratura del risorgimento, che si rannodava alla filosofia antica ed allo stoicismo, ricordando la pace romana tanto entusiasticamente cantata dai poeti dello impero e riamata da Erasmo, Agrippa, Morus, Ariosto, Rabelais, Montaigne e Charron, il sistema dello *equilibrio politico* e i così detti *grandi disegni* di Errico IV rappresentarono la realtà e il dominio dei fatti da un canto, e il sogno e la speculazione dall'altro.

11. D'ordinario si crede che i fatti e le dottrine sieno tra di loro grandemente separati. Pure

quasi sempre le speculazioni ricevono intellettuale nutrimento dalla realtà delle cose. Quale fu la ragione necessaria dell'equilibrio politico? Un istinto di conservazione agita così la vita degl'individui come quella collettiva dei popoli. Esso fece nascere in ciascuno degli stati siffattamente disgregati l'amore di conservazione della propria esistenza. Lo istintivo sentimento, che muove i deboli a cercare nella unione la forza per resistere al prepotente diè credito a questo supposto modo di conseguire la pace. Perciò poco vale ricercarne i primi segni o nelle varie repubbliche, onde era divisa la Grecia, o nel pensiero de'grandi politici italiani del secolo XV (1). L'equilibrio nel suo valore scientifico fu la più aperta negazione della legge della unità nella varietà. Esso considerava gli stati in aperta rivalità, gli uni nemici degli altri; era contrario allo svolgimento della indipendenza delle nazioni e mancava di pratica realtà e di obbiettiva concretezza, imperocchè se fossero divisi i regni per potenza produttiva, per numero di popolazione e per gli altri elementi della loro composizione la disparità della potenza morale sarebbe sempre incalcolabile. Nei risultamenti il sistema fu inefficace e periglioso. Esso non impedì il ritorno di quei tentativi di dominazione universale, il cui ricordo si col-

(1) *Guicciardini. Storia d'Italia*, lib. I, cap. 1.

lega ai nomi di Carlo V, Luigi XIV e Napoleone I; non impedì lo smembramento della Polonia, gravissimo crimenlense de'forti contro i deboli; fece la più vile esperienza in Italia, ove i diversi stati sortiti dalla conquista, dalla usurpazione e dalla eredità ed equilibrati per la comune debolezza e la reciproca impotenza diventarono facilissima preda di facili conquistatori. Infine l'equilibrio politico ritardò lungamente lo svolgimento delle nazionalità, le quali sono i veri numeri dell'armonia nelle relazioni internazionali. La storia dirà che l'annosa prevalenza di questo ipocrito sistema fu argomento e cagione degli ultimi danni della Francia (1).

12. Pertanto due valorose idee erano annunziate nei disegni del Sully, attribuiti ad Enrico IV, dei quali i tratti precipui si trovano dispersi nelle *Memorie* del gran Ministro: la necessità di un rinnovamento nella ripartizione generale degli stati di Europa e il concetto di una società umana, che tutti li comprenda.

Il Sully aveva un vivissimo sentimento della solidarietà che stringe le nazioni in un solo consorzio. In un brano delle sue Memorie egli ac-

---

(1) Veggansi i discorsi del Signor Thiers e gli atti diplomatici del governo imperiale. Per la teorica dell'equilibrio politico il Thiers non voleva l'unità italiana e germanica e l'Impero ambiva compensi territoriali.

cennò alla naturale determinazione delle nazionalità. « Vi hanno diversi climi, regioni e contrade, che sembra Dio abbia voluto farle diversamente con date proprietà, commodità, derrate, materie, arti e mestieri speciali e particolari, i quali non sono punto comuni, affinchè mediante il traffico ed il commercio di queste cose, delle quali gli uni hanno abbondanza e gli altri carestia, la frequenza, la conversazione e la società umana sieno mantenute tra le nazioni ».

Ma questa legge economica e naturale dell'armonia degl'interessi non doveva informare le nuove ripartizioni territoriali, le quali erano invece ispirate dal concetto di sempre più umiliare la casa di Austria a vantaggio di quella di Francia.

Però la idea della confederazione europea, in cui par che si contenesse il germe dei moderni disegni degli *Stati Uniti di Europa*, era più la sant'alleanza dei principi che quella dei popoli. Pure essa avrebbe iniziato il riconoscimento delle nazionalità, imperocchè, secondo il disegno delle novelle divisioni territoriali che proponeva, la Boemia e la Ungheria sarebbero state restituite a loro stesse, e la nazione italiana avrebbe avuto una prima forma di esistenza indipendente. Per tal punto men che una utopia era un vaticinio di future promesse.

13. Questo grande fermento di idee si era de-

stato in un secolo, che quantunque agitato da continue guerre, segnò l'era di un rapido movimento nella emancipazione sociale e intellettuale. Lunge assai ne trarrebbe il discorrere del rinnovamento, ch'erasi operato nelle scienze, specialmente nell'astronomia, nella fisica e nella matematica: basta soltanto notare che si scorgeva nelle discipline morali una intima alleanza del genio inventore nelle scienze col genio riformatore in filosofia. Descartes, Pascal, Leibnitz e Newton erano in pari tempo geometri di primo ordine e grandi filosofi. Nè faremo lungo discorso della espansione della vita europea nelle colonie americane. Vogliam soltanto rammentare che verso la fine del secolo decimosettimo incominciò la floridezza della colonìa nell'America. Dai primi sventurati tentativi di Baleigh alle carte concedute alla compagnia di Londra, di cui erano capi Tommaso Gates, Giorgio Summers, e Riccardo Kakluyt del capitolo di Westminster, si posero, sotto Giacomo I, re di triste memoria, le prime fondamenta di quella grande federazione degli Stati Uniti, la quale nell' avvenire prenderà in mano la guida del destino del mondo (1).

La politica coloniale della Gran Bretagna, che fu un sistema di monopolio preso a prestito dalla Spagna, s'ispirò, durante più di un secolo,

(1) *Laboulaye, Histoire des États Unis.* Volume I.

mediante ventinove statuti del Parlamento, al principio dell'equilibrio politico, che isolava tutte le nazioni e le costituiva l'una nemica dell'altra, senza unirle con i vincoli economici dei mutui scambî. E quindi preparò quella resistenza, per cui le colonie come frutti maturi, che si staccano dall'albero, presero vita autonoma ed indipendente di Stati (1). Notevoli sono i nuovi elementi, con i quali sorge questa nuova società. Dalla Inghilterra eredita il sentimento della libertà e la base del governo a regime municipale. Però con la interdizione dei privilegî di primogenitura introduce nella famiglia, monade prima di ogni civile società, la eguaglianza vilipesa in Inghilterra. L'emigrazione fondò la comunione politica sopra l'elemento democratico, imperocchè tutti gli emigranti raccolti dalla consocievolezza dell'esilio vivevano consorti del lavoro su terre che non avevano feudalità, clero uffiziale e potestà monarchica. Nel secolo seguente questi germi recarono mirabili frutti e riconfermarono l'assioma che in politica la libertà è il più grande fattore della potenza degli stati.

14. Ma non ci basta di considerare il solo svolgimento interno della potenza degli Stati Uniti. Conviene innanzitutto por mente alla grande influenza, che l'accrescimento delle colonie

(1) *Gervinus*. Introduzione alla Storia del secolo XIX.

esercitò sopra le generali condizioni della Europa. Le relazioni commerciali stabilite fra i due emisferi accrebbero potentemente la pratica del navigare. Le classi medie trassero da questo ufficio i mezzi di aumento della loro potenza, perchè la loro operosità ebbe uno slancio prima ignorato. Le colonie diventarono le sorgenti principali della ricchezza nazionale e la maggiore preoccupazione della politica dei governi. Pure in rapido volgere di tempo la gelosia, ch'era stato il verme roditore del continente europeo, germinò tremende guerre marittime. Questi dissidî presero origine dal differente indirizzo, che la colonìa aveva avuto in Francia ed Inghilterra. La Francia sotto l'amministrazione di Colbert aveva sottomesso al grande accentramento ed alla suprema direzione dello Stato lo impulso di ogni attività personale con le ordinanze legislative, gli stabilimenti, i sussidî, le vie, ed i canali. L'Inghilterra, pur favorendo il proprio commercio con gli atti di navigazione e con ingegnosi espedienti legislativi, aveva meglio compreso che più potentemente opera e con maggiore proficuità lo zelo de'particolari interessi. Le disillusioni spinsero la Francia al disegno d' indebolire l' Inghilterra, provocando l'affrancamento delle sue colonie, siccome le idee, che la gente francese raccolse dalla libera terra di America affrettarono la rivoluzione contro i vizî di una decrepitezza po-

litica. Per questi fatti capitali il secolo decimottavo si compendia in questi grandiosi avvenimenti: esso rinnovò il diritto internazionale marittimo, che aveva bisogno di fatti, che gli avessero apprestata materia per dare segni di novella vita; consolidò le istituzioni parlamentari dell'Inghilterra, facendole discendere dall'aristocrazia alla classe industriale, la cui potenza sociale si era di molto accresciuta; emancipò l'America dalla sudditanza della madre patria, dando movimento alla rivoluzione francese, che edificò il monumento della nuova civiltà sopra l'antica monarchia de'Capeti.

15. Ma prima che suonasse questa nuova êra in nome dell'equilibrio politico si erano combattute novelle battaglie. La guerra, terminata con la pace di Utrecht, fu guerra d'equilibrio per impedire che le corone di Spagna e di Francia si fossero riunite sopra unico capo con la indivisibilità della casa d'Austria, la quale era ravvisata la sola idonea a raffrenare l'ambizione della casa de'Borboni. Le potenze marittime si addimostrarono favorevoli alla Prammatica Sanzione pubblicata da Carlo VI il 13 aprile 1713, il quale per conservare la unità e la indivisibilità della monarchia austriaca chiamava in mancanza di maschi le figlie alla successione sul trono preferendole a quelle dell' Imperatore Giuseppe I suo fratello. E questa seconda guerra di equilibrio terminò con la pace di Aix-

la-Chapelle. Fu parimenti guerra di bilancia politica quella dei sett'anni, che gl'Inglesi combatterono contro i Francesi. La medesima trasse la vera origine dalla gelosia Inglese paurosa che i francesi in breve tempo avessero ricostruita la loro marina distrutta nella guerra di successione per contrastare il dominio dei mari. Questa guerra tra le più sanguinose del mondo, giusta i calcoli di Federico di Prussia, cagionò la perdita di quasi un milione di uomini e non ebbe alcun risultamento concreto, poichè dopo tanto sangue versato ogni stato belligerante rimase per grandezza quale era allo inizio della guerra.

L'infame divisione della Polonia, fatta parimenti a nome dello equilibrio europeo, compì le gesta del principio monarchico assoluto in Europa. Il diritto internazionale era profondamente viziato in questo secolo, nel quale al dire del Pascal le querele dei re non erano quelle dei popoli.

16. Contro il forsennato abuso della guerra, ultimo vanto del regio potere, la letteratura civile di Europa si raccoglieva in sensi umanissimi, avendo a schifo e vergogna sì barbare opre.

Tacciamo delle cristiane contemplazioni del Fénelon, che nella sua *Betica* applicò alle relazioni internazionali l'esagerazione della carità cristiana contro la letteratura religiosa del ve-

scovo di Meaux, che citando la legge di Mosè giustificava ad uso del Delfino la guerra, la conquista, la schiavitù ed il servaggio: discorriamo brevemente del disegno di Pace Perpetua dell'abate di Saint-Pierre e delle nuove inchieste sul diritto internazionale contenute negli scritti del Puffendorf, del Wolf e del Vattel (1).

Il disegno della confederazione degli stati Europei, proposto seriamente da un uomo di cuore ai principi del suo tempo, non conteneva alcuna parte di nuovo: si rannodava, salvo lievi modificazioni, al grande disegno del Sully. Se non che la dottrina fondamentale, sulla quale il Saint-Pierre lo basò, fu il così detto stato di natura, o di guerra permanente „ interrotto solamente da brevissime tregue. Il diritto, al dire de' fautori del contratto sociale, è conservato tra gli uomini, mediante l' associazione. Per questa lo stato di guerra di tutti contro tutti finiva dal momento, che si stabilivano le società civili. Parimenti l'ordinamento di uno stato supremo sopra stati differenti e sovrani avrebbe rimossa la guerra tra le nazioni. Il riunire gli uomini in società e lasciare poi in uno stato di natura le nazioni sembrava al grande filantropo una sosta a mezzo il cammino dell'ordinamento

(1) Anteriore allo stesso Saint-Pierre è il disegno pubblicato ad Utrecht da Emery de la Croix nel 1713. Vedi il mio libro *Gli arbitrati Internazionali e il Trattato di Washington,* p. 54 e nota.

sociale. L'idea madre del Saint Pierre fu adunque quella di compiere l'opera dell'associazione, estendendola alle nazioni. Questo fondo comune di dottrina con il Contratto Sociale del Rousseau spiega la ragione, per la quale il Misantropo di Ginevra prese a rendere popolari le idee del Saint-Pièrre, traducendole e riassumendole nel suo classico stile. In quel tempo alla mente dello speculatore più non si affacciava la possibilità di una monarchia universale. I nuovi emisferi scoperti, le colonie fondate, la rivelata potenza della Prussia e della Russia lo costringevano ad abbandonare i disegni del pieno accentramento dell' universo. La idea dell' associazione era naturale e innovatrice e conteneva in sè stessa un evidente progresso.

Nullameno l'utopia maggiore del disegno del Saint-Pierre consisteva nel proporre la trasformazione della monarchia, volendo richiamarla dai campi e spezzarle la spada tra le mani. Un re potente sopra gli altri respinse l'ingenuo disegno colla puntura della sua fina ironia. Federigo di Prussia scrivendo al Voltaire, gli diceva: « L'abate di Saint-Pierre mi ha inviata « una bella opera sul modo di ristabilire la pace « in Europa e conservarla per sempre. La cosa « è praticabilissima: non mancano per farla riu- « scire che il consenso dell' Europa ed alcune « simiglianti bagattelle ».

Nel suo valore assoluto il disegno riposava sopra l'errato concetto di voler comporre la umanità ad unico Stato, distruggendo quella grande legge della natura, che vuole l' unità nella varietà. Mediante la pace perpetua del Saint-Pierre lo stesso diritto internazionale sarebbe stato annullato, avvegnachè il mondo sarebbe stato sottomesso ad un solo diritto pubblico federale.

17. Vuolsi intanto avvertire che la cosmopolitia del Saint-Pierre non fu il sogno solitario di un uomo dabbene, ma la manifestazione dell'ideale di quel secolo, il quale cedeva facilmente a speranze filantropiche ed umanitarie, dacchè l' umanità ne era la fede politica e filosofica.

Perciò le illusioni dell'abate trovarono accoglimento nel Leibnitz e nel Raynal. Il primo ne lodò il disegno, l'altro scriveva: « Perchè l'Eu-
« ropa tutta non sarà un giorno sottomessa
« alla stessa forma di governo dell' Allema-
« gna? Perchè non vi sarà il banco della Eu-
« ropa, come vi ha il banco dello impero? Per-
« chè i principi componenti un simile tribunale,
« la cui autorità sarebbe consentita e conser-
« vata da tutti, dalla universalità contro un solo
« ribelle, il bel sogno dell'abate di Saint-Pierre,
« non si farà reale? »

Ed il *Volney* profetizzava: « Si stabilirà da
« popolo a popolo un equilibrio di forze, che

« contenendoli tutti nel rispetto dei loro reci-
« proci diritti farà cessare i barbari usi della
« guerra e sottometterà a voci amichevoli il giu-
« dizio delle loro controversie; la specie intera
« diverrà una grande società, una stessa fami-
« glia, governata da un medesimo spirito e da
« leggi comuni.

Andiam, chè la via lunge ne sospinge, e tralasciamo altre riprove di questo divulgato sentimento di umanità.

18. L'istesso pensiero degli scrittori politici inconsciamente cedeva a questo fascino della cosmopolitia sociale. *Puffendorff*, *Wolf* e *Vattel* avevano atteso nel secolo decimottavo a ricercare una migliore base al diritto delle genti. Il Puffendorff negava la esistenza di un diritto delle genti positivo obbiettando non esservi legge positiva senza legislatore, ma riconosceva per lo contrario un diritto naturale. Il Wolff pur accettando le idee dell'Hobbes con alcuna modificazione definiva il diritto delle genti un diritto naturale da non confondersi col diritto naturale degl' individui e prendeva dal Leibnitz una idea feconda per lo stesso diritto delle genti, quella di una società naturale tra i popoli. Ma il *Vattel,* più contemporaneo degli altri, non ammetteva una società naturale tra i popoli, e negava che le società civili fossero una creazione della natura. Strana contraddizione davvero in uno scrittore, che volendo for-

molare le leggi naturali regolatrici degli stati esordiva col negar loro una esistenza naturale! La quale contraddizione si spiega soltanto per l'avvertenza che nessun uomo giunge ad isolarsi pienamente dai pensieri del suo tempo. Tralasciamo di ripetere le censure, che meritarono le opere di questi scrittori, i quali lungi dal prendere ispirazione dalla realtà dalla storia e dal progresso, si raccolsero in nude astrazioni, e sconobbero quasi sempre la efficacia di un diritto delle genti necessario, avvolgendolo nelle collisioni e negli attriti di un diritto volontario. Scarsa fu la influenza delle loro opere dettate men per il popolo e più per essere i manuali degli uomini di gabinetto.

19. Invece la rivoluzione francese, che minacciava troni ed altari, nembo struggitore di un olimpo pieno di corrotte divinità, inaugurò i suoi annali inneggiando a quei concetti di universalità, dei quali sinora discorremmo. Anacarsi Cloots, detto l'*oratore del genere umano*, fu il più esagerato rappresentante della cosmopolitia nella rivoluzione, di quella cosmopolitia che l'Herder aveva indicata come la legge del progresso, e il Condorcet bellamente saluta sul punto di ascendere il patibolo.

Anacarsi Cloots, l'ardito negatore di un Dio nelle pubbliche riunioni di piazza, credeva la idea di nazionalità un ostacolo alla universale liberazione degli uomini. « Noi non siamo libe-

« ri, egli diceva, se un ostacolo morale arresta
« il nostro cammino fisico sopra la totalità de-
« gli uomini. Una corporazione, che si dice so-
« vrana, ferisce grandemente la umanità » (1).
L'ostilità e la guerra sembravano a lui condizioni inseparabili dalla ripartizione della umanità in nazioni.

« Nemico e vicino sono sinonimi nelle lingue
« antiche. Un popolo è aristocratico verso un
« altro popolo. I popoli sono necessariamente
« cattivi, il genere umano è essenzialmente buo-
« no, perchè il suo egoismo dispotico non è in
« opposizione con alcuno egoismo straniero.
« La repubblica del genere umano non avrà
« giammai disputa con persona, perchè non vi
« ha ponte di comunicazione tra i pianeti (2) ».
Ei disdegnava il titolo di cittadino francese e voleva solamente quello di cittadino del mondo.

Queste esagerate antipatie contro ogni elemento individuale e questo ardentissimo ideale dell'affrancamento comune, mediante la repubblica cosmopolitica, dovevano menare senza fallo alla dominazione universale; la si nomi pure monarchia o repubblica: il nome non importa. *Tarlet* nel suo disegno di costituzione proclamava come fondamentale l'assioma dei

(1) *Anacharsis Cloots, la Republique universelle*, p. 165.
(2) *Bases constitutionnelles de la republique du genre humain.* (*Moniteur*, 30 aprile 1793).

filosofi del secolo decimottavo: *che le nazioni dovevano formare una sola famiglia.*

20. Purnullameno lo spirito di nazionalità per la voce e gli scritti di Camillo Desmoulins e del prete cristiano Grégoire reagiva contro l'accentramento di quella scuola democratica, che come estingueva le nazioni nella umanità, così assorbiva l'individuo nello stato. Il Desmoulins siffattamente scriveva il dì 1 dicembre 1792: « è la repubblica universale una idea « senza dubbio assai commovente e filantro- « pica, la quale non ha potuto nascere che in « un'anima sensibile. Ma questa dolce chime- « ra, questo sogno di un uomo dabbene, è im- « possibile a conseguire. Non si potranno ri- « durre tutti i popoli ad un solo governo, nè « tutte le lingue ad una sola. Certamente tutti « gli uomini sono fratelli tra di loro e conside- « rando la loro origine e destinazione non for- « mano che una sola ed unica famiglia; ma « come le famiglie dilatandosi sono forzate a « dividersi e far vita a parte, così le diverse « nazioni, che sono parti della grande fami- « glia, trovansi obbligate a formare stati parti- « colari. Il clima, le abitudini diverse sono per « questi grandi smembramenti del genere uma- « no cagioni irresistibili, le quali non offrono « quelle piccole ramificazioni della società che « hanno in generale gli stessi gusti e costumi « e che sembrano, per così dire, di essere

« state gettate nello stesso crogiulo » (1). E l'abate Grégoire, il promotore della ricusata Dichiarazione dei Diritti delle Nazioni presso l'Assemblea Costituente, la quale pure aveva dichiarato i *Diritti dell'uomo*, mentre vaticinava che il genio della libertà avrebbe abbracciato subito l'università delle regioni, era dubbioso del senso che dar si voleva alla espressione *repubblica universale* (2).

« Se s'intende che l'universo intero avrà le « stesse leggi, si deve considerare che i prin« cipii della natura e la dichiarazione dei diritti « sono comuni a tutti i luoghi e tutti i tempi, ma « che la loro applicazione è subordinata ad una « folla di circostanze locali, che rendono neces« sarie le modificazioni. Le immense varietà, « che risultano dai climi, dalle produzioni del « suolo e della industria, dallo idioma, dai co-

(1) *Camille Desmoulins*, *les Revolutions de France et de Brabant* n. 178, 1 dic. 1792, p. 489.

(2) L'abate Grégoire fece una prima proposta della dichiarazione del dritto delle genti composta di 21 articoli nell'anno 1795. Thouriot la giudicò sublime, Barrère la chiamò un sogno filantropico; l'assemblea passò all'ordine del giorno. Egli la ripropose nell'aprile del medesimo anno con l'aggiunta dei motivi. Ma la Convenzione la respinse dopo brevi osservazioni del Merlin. I principî enunziati dall'abate erano nella maggior parte esposti con molta inesattezza di linguaggio. Ma qualche massima più o meno con precisione esposta, benchè divulgata da un'Assemblea legislativa, non sarebbe stata sufficiente o rimuovere le gravi cagioni d'internazionali contese.

« stumi e dall'abitudine, respingono il disegno
« di condurre l'universo alla unità politica. Ci
« vuol dire che i popoli avendo differenti co-
« stituzioni, le fonderanno tutte sopra i prin-
« cipii della libertà, della eguaglianza e si ame-
« ranno da fratelli? È il caso di applicare il con-
« siglio di un ministro all'abate di Saint-Pierre:
« *Inviate preliminarmente missionarii per*
« *convertire il globo*...Si vuole infine a noi dire
« che i diversi stati del globo formeranno tra
« loro alleanze? Questa ipotesi appena si ap-
« plica a quelli che sono ravvicinati da rela-
« zioni commerciali; così che moltissimo tempo
« dovrà ancora trascorrere innanzi che i fran-
« cesi non sottoscrivano un tratto con gli Scon-
« di ed i Pêpys. Sotto questi diversi aspetti la
« Repubblica universale è in politica ciò, che
« la pietra filosofale è in fisica » (1).

21. Ed ora esaminiamo le norme, che diressero i fatti della grandiosa rivoluzione di Francia. Questa nel periodo defensivo resistendo ai re collegati non accennò a fare propaganda oltre i confini della patria: *i francesi non sono presi dalla mania di rendere alcuna nazione libera e felice, suo malgrado* (2). I repubblicani francesi ovunque proclamavano il rispetto dei diritti

(1) *Moniteur* del 28 novembre 1792.

(2) *Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Revolution française*, XXX, p. 317.

di tutte le nazioni, delle loro leggi, degli usi e delle opinioni. *Il territorio della Francia è il limite della sua rivoluzione e della esecuzione delle sue leggi* (1). La Costituente promise dapprima di voler diffondere nel mondo intero le idee di libertà, che la ispirarono, e poi la repubblica, che doveva addurre il trionfo sopra le violenze e le guerre. Ma la vittoria accese subitamente avide brame di conquista, talchè la Convenzione tosto ch'ebbe proclamata la dottrina della libera riunione di un popolo all'altro, cercò di ottenere grandi dilatamenti territoriali. Il Condorcet formulò la dottrina delle annessioni nel disegno della Costituzione; il Grégoire e il Carnot la esaminarono, l'uno a nome del Comitato della Costituzione e l'altro a nome del Comitato diplomatico (2). Per la maggioranza de' Girondini il Condorcet scriveva: « La « repubblica francese prende soltanto le armi « per il mantenimento della sua libertà, per la « conservazione del suo territerio e la difesa « dei suoi alleati. Essa rinunzia solennemente « a riunire al suo territorio contrade straniere, « se non dietro il voto liberamente emesso dalla « maggioranza degli abitanti e ne' soli casi, « ne' quali le contrade, che solleciteranno que- « sta unione, non saranno unite ed incorpo-

(1) *Moniteur* del 27 germinale, anno II.
(2) *Buchez e Roux, opera citata*, vol. XX. p. 384.

« rate ad un' altra nazione in virtù di un patto
« sociale espresso in una costituzione anteriore
« e liberamente consentita » (1).

22. Chi oserebbe dire che non fossero belle di eterna giovinezza queste massime fondamentali del rinnovato diritto interzionale le quali riconoscevano la libertà, l'eguaglianza e la indipendenza de' popoli, ripudiavano le conquiste, e recavano secoloro le promesse di una pace universale? Nullameno i fatti smentirono subitamente le parole. La Francia tornò in preda allo antico abominio della conquista tuttora raccogliendo dalla vecchia monarchia la ingiusta ambizione di conquistare le così dette frontiere naturali (2). La politica del Direttorio ne fece il conquisto con la spada del Buonaparte, che novello Cesare tentò soprapporsi a due secoli l'*un contro l'altro armato*. Il generale innalzato al potere dai suoi meriti di guerra usò tuttora ne' suoi proclami il frasario della rivoluzione, ma tenne altri modi tosto ch'ebbe tra le mani i fasci del consolato e la clamide imperiale. Sulle prime questo uomo di guerra si annunziò come il *Washington dell'universo*, ma tosto, cementato il suo potere

---

(1) *Moniteur*, 18 febb. 1793.

(2) Vedi il mio lavoro: *I fiumi e la Convenzione internazionale di Mannheim. Terza edizione — Dalla Rivista Europea, Firenze.*

di sangue e di armati, ambì solamente guerre ed imperi. Noi non lo seguiremo

Dalle Alpi alle Piramidi,
Dal Manzanare al Reno;

nè, immane pondo, oseremmo trascrivere le paci, che sottoscrisse, i trattati, cui ruppe fede, gli stati che immaginò sopra il territorio di Europa, fatto scacchiere de' suoi ludi di guerra. Invece limitiamoci a dire ch'ei ritentò il fugace sogno della monarchia universale e che perciò cadde soggiogato dalla santa battaglia dei popoli oppressi. La guerra d'indipendenza del 1813 fu incominciata in nome della indipendenza e della libertà. Gli alleati si annunziarono come i liberatori della Europa e fecero promessa di libertà e d'indipendenza ai principi ed ai popoli. Il loro annunzio era di rivendicare i diritti inalienabili dei popoli. Nel trattato di Chaumont sancirono di avere avuto a fine il salvare i *diritti della libertà di tutte le nazioni* (1).

---

(1) 1 marzo 1814. *Kluber*, *Akten des Wiener Congresses*, vol. 1, pag. 2.

CAPO II.

SOMMARIO

1. Il trattato del 1815. 2. Riparti territoriali violenti. Opinione del Thiers. 3. Clausole contro i Napoleonidi. 4. Conferenze diplomatiche periodiche. 5. Opinione dello Schoell. 6. Riconoscimento parziale de'principî della rivoluzione. Paradosso del Proudhon. 7. Progressi conseguiti col Trattato; regolamento diplomatico, libertà dei fiumi, abolizione della tratta dei negri. 8. Vaticinio di Napoleone. Disegni di riforma del Saint-Simon pubblicati dal Thierry. 9. Condizioni dell'Europa. Insurrezioni, congressi, interventi. 10. Indipendenza delle colonie spagnuole. La dottrina di Monroè. 11. L'Inghilterra contraria agl'interventi. Eccezioni per il Portogallo. L'Indipendenza del Brasile. 12. La Indipendenza della Grecia. 13. La qualità di belligeranti nelle guerre civili. 14. Le conferenze di Londra. Lesioni della sovranità greca. 15. Separazione del Belgio dall'Olanda. 16. Progressi conseguiti. 17. Errori commessi. 18. Ribellione del Pascià di Egitto. Integrità della Turchia. La successione nel Pascialato dell' Egitto. La chiusura dei Dardanelli. 19. Le Società della Pace. Loro origine. 20. La scienza del diritto internazionale inglese. 21. Scuola diplomatica americana. 22. Scuola aulica tedesca. 23. Voti e manifestazioni per la Pace. 24. Congressi internazionali per invocarla. Apprezzamento misurato delle loro speranze.

1. Sinora abbiam veduto che il diritto internazionale mancò costantemente della prima condizione di esistenza: ossia, del riconoscimento della pluralità delle nazioni, come tanti

membri della città dell'universo, e della loro coesistenza e spontaneità. Abbiamo veduto del pari che la coscienza umana aveva compreso essere le nazionalità condizioni prime e vere del generale riordinamento europeo. Spirito saggio e virtuoso de'nuovi tempi sarebbe stato il rialzare e rimettere in piedi le autonomie dei popoli e cancellare le sinistre memorie delle violenze napoleoniche, satisfacendo le inchieste de'popoli, imperocchè per essi, per le loro simpatie e per i loro diritti, mediante il loro sangue e le loro dovizie, i re avevano trionfato del furore nemico.

I principî della giuridica ricostituzione territoriale di Europa erano stati annunziati ne'manifesti; ma non mai i fatti risposero meno al proposito della ragione. Il congresso di Vienna mirò precipuamente a disporre dei paesi ritolti con la vittoria alla conquista dello impero. Gli uomini di stato delegati a quel supremo Sinedrio nulla più vollero sapere di nazionalità, valutarono gli stati per leghe quadrate e per il numero delle anime, come se i popoli fossero una nuova specie di armenti, che quelli abitassero. Fa ribrezzo la lettura delle istruzioni, che il principe di Metternich propose alla commissione di statistica delegata dal Congresso a chiarire le alte parti contraenti della divisione cui dovevano attendere: « La Commissione farà una de-
« terminazione precisa dei territorî conquistati

« contro l'imperatore ed i suoi alleati, li valuterà
« dal punto di vista della popolazione, ponendo
« mente in questa stima non soltanto alla *quan-*
« *tità*, ma benanche alla *specie* ed alla *qua-*
« *lità* » (1).

2. Laonde il Congresso in luogo di stabilire un ordine duraturo e legittimo lasciò accese le faville per nuovissimi incendii. I mutamenti territoriali europei furono oltremodo capricciosi. L'impero germanico non tornò ai confini fissati nel congresso di Westfalia; scomparve per sempre dalla faccia del globo. I trecentocinquanta stati furono ridotti al numero di trentacinque e stretti da una confederazione di principi, nella quale i popoli non avevano nè rappresentanza, nè libero diritto politico. La Sassonia fu dimezzata. Mancò poco che non fosse stata incorporata alla Prussia, e strano a dirsi! trovò un difensore convinto nel fedifrago Talleyrand. Venezia, che aveva durato quattordici secoli di gloriosa esistenza, fu bottino di guerra dell'Austria. Genova, che Napoleone aveva riunita alla Francia in grazia di un voto popolare poco sincero, non riebbe l'antica esistenza autonoma di circa nove secoli; ma fu annessa al reame di Sardegna. Annessione non dettata da pensiero di parziale ricostituzione di nazionalità, cui i grandi Potentati avessero pensato,

(1) *Actes du congrès de Vienne*, vol. II, p. 189.

imperocchè il Principe di Metternich parlò senza ambagi al Congresso dicendo: « L'Italia non « esser punto destinata a formare un corpo poli- « tico propriamente detto, poichè non rappre- « sentava che una riunione di stati indipendenti « compresi sotto la stessa *espressione geogra- « fica* (1). Lucca e parecchie città anseatiche fu- « rono cancellate dalla carta politica di Europa « con un tratto di penna; Gibilterra non fu resa « alla Spagna; Malta fu ritolta ai Cavalieri di Rodi; la Norvegia fu posta alla obbedienza della Svezia; la Finlandia fu incorporata alla Russia; le Isole Ionie e la Dalmazia mutarono padroni; la Polonia restò turpemente spartita. Infine quanto al Belgio il Congresso tradusse in atto il concetto del Pitt, che sin dall'anno 1805 vagheggiava di riunire le province belghe alla Olanda per fondare un regno, il quale fosse salda barriera contro della Francia. Il Belgio fu considerato come un paese conquistato e come una dipendenza della Olanda. Matrimonio coatto ed illegale, che un prossimo divorzio doveva spezzare!

Il Thiers siffattamente scrive dell'opera delle quattro maggiori potenze coalizzate contro la Francia nel Congresso di Vienna: « Tutto ciò « che non era delle quattro potenze o che non

---

(1) *Procès-verbal* du 13 novembre 1814. *Kluber*, opera citata, vol. VII, p. 703.

« le interessava direttamente fu diviso come
« bottino trovato in mezzo ad una città presa
« di assalto. Piccoli principati tedeschi, città li-
« bere, beni dell'ordine teutonico, beni dell'or-
« dine di Malta, principati ecclesiastici, antiche
« repubbliche furono ingoiati senza pietà per
« costituire il territorio dei vincitori o dei loro
« clienti (1) ».

3. Il Trattato stipulò grandi prevenzioni contro la Francia e le sue tendenze ad ingrandimenti territoriali e rivolgimenti politici. Le frontiere furono ricondotte nei limiti del 1794, salvo lievi modificazioni; con l'articolo II Napoleone Bonaparte e la sua famiglia furono esclusi in perpetuo dal potere supremo della Francia: le potenze contraenti s'impegnarono a tenere in pieno vigore questa esclusione con tutte le loro forze militari (2).

4. I Potentati stipularono ancora nell'articolo VI di tenere in epoche successive, sia sotto l'auspicio diretto dei sovrani, sia per mezzo dei loro rispettivi ministri, riunioni consacrate ai grandi interessi comuni ed all'esame dei provvedimenti, che in ciascuna di queste epoche fossero giudicati più salutari per il riposo e la prosperità dei popoli e per la conservazione della pace nella Europa. Questa vigilanza incompati-

(1) Histoire du Consulat et de l'Empire.
(2) Capefigue, Congrés de Vienne, par. II, p. 1637,

bile al tutto con la libertà naturale dei popoli sconosceva la condizione prima delle vere relazioni internazionali, imperocchè le maggiori potenze con la loro egemonia permanente e dittatoriale sopra l'Europa innalzavano a sistema generale l'intervento armato contro la libertà di ciascun popolo, il quale sprezzando le decisioni arbitrarie delle sue sorti avesse voluto un monarcato temperato e rappresentativo, non assoluto e divino. Così quei potentati intesero di porre in atto la cristiana fratellanza, che avevano patteggiata col consenso dei popoli, sembrando loro cosa evangelica perpetuare con ogni moto di armi il dominio assoluto de're (1).

5. Lo Schoell, autore di una storia dei Trattati, disse la stipulazione di queste conferenze tra le cinque corti maggiori di Europa l'inizio di una specie di consiglio anfizionico, ordinato a regolare i grandi interessi delle genti. Niun altro storico o pubblicista più gravemente vilipese quella classica istituzione, ch'ebbe tanta parte nella storia della Grecia. Le dodici razze affini che formavano l'assemblea anfizionica erano collegate da comunanza nazionale. Inviavano a quella i loro deputati con eguaglianza di voti, talchè le città di Atene, di Sparta e di Tebe non vi avevano preponderanza maggiore della più umile città jonia, dorica o beotica.

---

(1) *Mamiani*, Di un nuovo diritto pubblico europeo.

L'assemblea anfizionica fu nella origine un segno della fratellanza religiosa ed ebbe un fine puramente religioso; più tardi acquistò carattere misto, religioso e politico. Nell'epoca di maturità della Grecia esercitò azione più politica che religiosa. Se contro le tendenze particolari dell'indole greca avesse potuto diventare quella specie di *Commune Greciae Concilium*, qual Cicerone la nomò, il corso ultimo della storia greca avrebbe seguito altro cammino e, forse i re macedoni, come sapientemente avvertì lo storico Grote, sarebbero rimasti solamente rispettabili vicini; forse avrebbero adottato l'incivilimento greco e la Grecia avrebbe potuto difendere il suo territorio dalle legioni di Roma (1). Invece la Sant'Alleanza fu innaturale e violenta colleganza di principi contro le nazioni, nemica dell'aumento della vita e della libertà politica di Europa, armata a difendere le istituzioni monarchiche e l'autorità regia contro qualunque rinnovamento politico.

6. La restaurazione de'principi volle ricondurre l'Europa sulla via del passato, pur non toccò del cammino retrogrado la ultima estremità. Dalla generale decadenza di tutti i regnanti sorti dalla rivoluzione francese essa salvò il Bernadotte rimasto a capo della Svezia.

---

(1) Grote, Storia della Grecia, vol. 3. Consiglio anfizionico p. 153.

Quel generale seppe farsi riconoscere stipite di una nuova dinastia senza diritti di legittimità e, tolta la Norvegia alla Danimarca, trovò posto regale nel Congresso di Vienna come uno de'giudici delle sorti europee. I fautori della legittimità avevano ragione di addimandare perchè mai Gustavo IV non fosse ripristinato nel trono svedese come l'era stato Luigi XVIII su quello di Francia.

La Sant'Alleanza in alcuni punti non mancò di riconoscere il sistema costituzionale. Il Borbone *ottraiò* una costituzione modellata sulle istituzioni inglesi. Russia, Austria e Prussia nel confermare definitivamente la divisione della Polonia stipularono « che i Polacchi, sud« diti rispettivi della Russia, dell'Austria e della « Prussia, otterrebbero una rappresentanza ed « istituzioni nazionali ». Queste infide promesse e queste poche ed avare concessioni non permettevano al paradossastico ingegno del Proudhon di scrivere che il Trattato della Sant'Alleanza introdusse nel diritto pubblico europeo l'èra delle costituzioni politiche. Invece il proponimento di non permettere mutazioni negli ordini politici degli stati con frequenti interventi armate quasi distrusse il diritto internazionale, perchè gli negò la condizione precipua di essere: ossia, l'indipendenza degli Stati.

7. Sin quì non abbiamo apertamente risparmiata alcuna giusta censura a questo immane

trattato; ora diremo brevemente le virtù, che contenne nelle sue parti non incolpate.

La stipulazione di Vienna con i suoi protocolli annessi porge il primo esempio di un trattato generale, che abbraccia tutte le svariate parti del diritto delle genti, talchè dimostra la possibilità di un nuovo e più corretto trattato universale, che riunisca un giorno le disparate e molteplici disposizioni ora contenute da innumerevoli convenzioni internazionali. Essa fissò con generali regolamenti alcune parti fondamentali del diritto internazionale, le quali tuttora persistono e sono la norma positiva delle relazioni tra gli stati. Intendiamo dire: il regolamento generale intorno i gradi e le funzioni degli agenti diplomatici e i nove articoli dell'Atto Finale contenenti i principii generali sopra la libertà dei fiumi navigabili. Guglielmo Humboldt, Presidente di una Commissione a bella posta nominata, dottamente li compilò (1). Infine raccolse in una solenne dichiarazione del giorno 8 febbraio 1815 i divieti contro la tratta dei negri, *questo flagello, che sì lungo tempo aveva desolato l'Africa, degradata l'Europa ed afflitta l'umanità*. Flagello, che gli Stati Uniti del Nord di America avevano di già abolito, mentre sino all'anno 1713 gli uo-

(1) Vedi i fiumi e la Convenzione internazionale di Mannheim di Augusto Pierantoni.

mini di stato inglesi non avevano avuto vergogna di stipulare nella pace di Utrecht con la Spagna il diritto esclusivo per la loro patria d'importare durante un dato numero di anni parecchie migliaja di negri nelle colonie spagnuole. A queste parti generali del trattato faceva compimento il sistema della neutralità armata, oggetto della famosa dichiarazione della Russia del 28 febbraio 1780, che fu adottata dalla Danimarca, dalla Svezia, dalle Provincie Unite dei Paesi Bassi, dalla Prussia, dall'Austria, dal Portogallo e dalle Due Sicilie, specie di adesione ad un piccolo codice di diritto marittimo. Dal quale sistema sorse la prima idea della codificazione universale del diritto marittimo tra le nazioni, siccome ne dànno fede l'articolo 3 della convenzione tra la Russia e la Prussia del giorno 8 maggio 1781 e la memoria russa indirizzata alle potenze neutrali il mese di aprile dell'anno 1790. Ecco il testo dell'articolo 3 anzidetto: « Nell'epoca più o « meno lontana della pace tra le potenze belli- « geranti S. M. il Re di Prussia e S. M. l'Impe- « ratrice di tutte le Russie si adopreranno nel « modo più efficace per far ricevere e ricono- « scere universalmente in tutte le guerre ma- « rittime, che potranno sorgere in seguito di « tempo, il sistema della neutralità ed i princi- « pii stabiliti dal presente atto *serventi a for-*

« *mar la base di un codice marittimo univer-*
« *sale* » (1).

I detti fatti bastano a provare che la esecuzione scientifica e diplomatica della codificazione del diritto delle genti, come la intende al presente l'americano Davide Dudley Field, ebbe già il suo parziale esperimento al cader del secolo scorso ed all'inizio di quello, che ora volge.

8. Mentre il principio delle nazionalità era stato siffattamente sconosciuto negli atti del Congresso di Vienna, Napoleone dettando la sua apologia con rivelazioni, ch'erano il contrario della realtà de'fatti compiuti, confessava che la monarchia universale era una chimera e che l'avvenire appartenesse alle nazioni. Nel Memoriale di Sant'Elena si riscontrano queste notevoli parole: « L'agglomerazione dei popoli arri-

(1) La quale proposta della codificazione del diritto marittimo a motivo delle perdite sofferte dalla marina commerciale nella guerra tra l'America e le colonie americane fu vivamente discussa dalla stampa periodica e favoreggiata da parecchi governi; onde nel 1780 fu pubblicato in Lipsia con tali forme e per lo stesso fine un'opera intitolata: La *libertà della navigazione e del commercio*, e due anni appresso fu pubblicato un altro simigliante lavoro dal titolo speciale: *Saggio di un codice marittimo europeo per la conservazione della libertà della navigazione e del commercio delle nazioni neutrali in tempo di guerra. Versuch uber ein allgemeiner europaischer seerecht, zu Erhaltüng des seehandels neutraler Vôlker in Kriegszeizen*.

« verà presto o tardi per la forza delle cose, ed io
« penso che dopo la mia caduta e la scomparsa
« del mio sistema non vi sia in Europa altro
« grande equilibrio possibile, tranne l'agglo-
« merazione e la confederazione dei grandi po-
« poli (1) ».

Il Saint-Simon nell'anno 1814 pubblicava con la penna del suo discepolo Augusto Thierry un opuscolo dal titolo: *Riordinamento della società europea, necessità e mezzo di riunire i popoli di Europa in un solo corpo politico.* La cui idea era l'omogeneità delle nazioni mediante governi rappresentativi, le quali dovevano riconoscere la supremazia di un parlamento generale su tutti i governi, investito del potere di giudicare le loro controversie (2). Ei si affidava alla possibile unione parlamentare della Francia e dell'Inghilterra e cercava di non dispiacere ai diplomatici di Vienna. Infelici illusioni!

9. Riconducendo ora il discorso alle condizioni, che seguirono il trattato di Vienna, indichiamo lo stato politico, in cui pose la Europa.

Un cerchio di ferro stringeva i polsi de' popoli del continente, poichè l'Austria era ordinata a tenere a freno i popoli dell'Allemagna, la Russia a stringere sotto la sua autocrazia tutte le

(1) *Las Cases-Memoriale di Sant'Elena.*

(2) *Oeuvres choisies de Saint-Simon,* vol. II, p. 288 e seg. Sandoz e Fischbacher, 33, rue de la Seine.

genti di stirpe slava e la dinastia de' Borboni, riconoscente ai principî assoluti, che l'aveva ricondotta sul trono, pensava a mantener l'impegno di nulla concedere alle inchieste popolari. Per questo un sanguinoso conflitto si accese tra l'assolutismo regio e le aspirazioni nazionali. Nel luglio del 1820 una rivoluzione militare nel reame di Napoli costrinse il re Ferdinando I a promulgarvi la costituzione di Cadice, votata nel 1812 dalle Cortes spagnuole. Nel marzo 1821, un'altra rivoluzione scoppiò in Piemonte, innanzi alla quale Vittorio Emanuele I. pensò di abdicare, perchè non volle cedere al moto popolare, nè ebbe speranza di poterlo vincere. Nel congresso di Lubiana le Corti di Austria, di Prussia e di Russia deliberarono l'intervento armato nei regni di Napoli e di Piemonte e commisero allo esercito austriaco di spegnervi le trionfanti ribellioni. Nella dichiarazione pubblicata alla chiusura del congresso quei Sovrani bandivano (12 maggio 1821) *che il crimine si era dileguato innanzi la clava della giustizia.* La rivoluzione francese del 1830 incominciò a fare a brani il Trattato del 1815, perchè pose sul trono un principe del ramo cadetto dei Borboni in nome della sovranità popolare. Nuovi moti popolari si appalesarono poscia in Italia, e ne furono teatro nell'anno 1831 il Ducato di Modena e le vicine Romagne. Contro gl'insorti mossero rapidamente le schie-

re armate dell'Austria. Fuori d'Italia altri interventi furono eseguiti. La Spagna nell'anno 1820 con una insurrezione militare ripristinò la costituzione dell'anno 1812. Il Borbone di Francia pensò di dare aiuto ai Borboni di Spagna per resistere in nome della legittimità al trionfante diritto popolare. Nel congresso di Verona fu approvato l'inconsulto disegno. L'esercito francese passò la Bidassoa il 6 aprile 1823 sotto gli ordini del Duca di Angoulême. Entrò a Madrid il 24 maggio seguente. Le Cortes si ritrassero in Cadice, menando seco loro il re Ferdinando VII. il quale fu liberato il giorno 1 ottobre. La guarnigione di Cadice capitolò il 12 del medesimo mese innanzi le armi francesi. La costituzione giurata fu tosto abolita, e l'occupazione straniera prolungata sino al 1 gennaio dell'anno 1825.

10. Il Congresso di Verona tolse pure ad esame la questione delle colonie spagnuole, che lottavano da più anni per la loro emancipazione dalla Spagna. L'America con libera voce domandò il riconoscimento di quelle colonie come stati indipendenti, e respinse animosa il disegno di un congresso europeo. Dopo lunghi negoziati diplomatici il Presidente Monroë con messaggio del dicembre 1823 dichiarò che qualunque tentativo da parte delle potenze di Europa per estendere al continente di America il loro sistema politico sarebbe stato stimato pericoloso

per la pace e la sicurezza degli Stati Uniti. Questa dichiarazione prese in seguito il nome della dottrina di Monroë.

11. Contemporaneamente l'Inghilterra dichiarò di non voler prendere parte ad un congresso simigliante per lo scopo a quelli innanzi radunati. Con queste due dichiarazioni l'America e l'Inghilterra incominciarono a dare aiuto alla causa della indipendenza e della libertà dei popoli. Il gabinetto inglese ne'momenti più difficili della politica si era tenuto fedele alle tradizionali istituzioni rappresentative, tra le quali dominava la libera tribuna, voce eloquente e severa contro le oppressioni continentali. Il Principe reggente d'Inghilterra sin da quando aderì al Trattato della Sant'Alleanza dichiarò che le forme costituzionali del suo governo non gli permettavano di sottoscrivere alcun patto senza la firma di un ministro responsabile (1).

Nel Congresso di Verona il governo inglese si ritrasse dalla forsennata politica continentale dei sovrani assoluti, dichiarando inutile, pericoloso e reprensibile il principio dell'intervento (2) e stipulato per l'unica eccezione che alcun membro della famiglia napoleonica avesse tentato di riprendere il trono di Francia (3).

(1) Schoell, *Histoire des Traités*, vol. XI, p. 555.

(2) Istruzione di Canning al Duca di Wellington nel 27 settembre 1823.

(3) Dispaccio di Canning del 1823 a Sir Wellesley in Vienna.

Proclamò invece la massima del non intervento nelle faccende interiori de' popoli. E da questa massima si dipartì solamente per garentire la novella costituzione portoghese dalla violenza armata della Francia e per ottenere la separazione del Brasile dal Portogallo e la proclamazione di quello ad impero indipendente. Il Portogallo a modo della Spagna aveva pur esso nell'anno 1820 proclamata la costituzione di Cadice e quindi temeva a ragione che la guerra fatta dalla Francia contro la Spagna potesse essere spinta contro di sè. Allora si rivolse all'Inghilterra chiedendo nell'anno 1822 che gli avesse garentito l'ottenuta costituzione. Dopo poco questo Statuto fu abolito non per forza di armi straniere, ma da interno rivolgimento suscitato dal Principe Don Miguel, che a capo dell'esercito tentò di togliere la corona di regnante alla madre nel marzo del 1823. Quando l'usurpatore si diè alla fuga l'Inghilterra fu novellamente richiesta del suo aiuto, poichè il Portogallo era caduto in uno stato di grave anarchia. In questa occasione il gabinetto inglese spedì ajuto militare e con la sua mediazione fissò la indipendenza di fatto e la separazione del Brasile con un trattato del 29 agosto 1825 sottoscritto a Rio Janeiro. Il Brasile era stato innalzato a dignità di reame nell'anno 1815 con eguaglianza rimpetto al Portogallo. Nell' anno 1822 fu eretto ad impero e vi fu proclamato imperatore

Don Pedro. Con regio editto dell'anno 1825 il re di Portogallo Giovanni VI rinunziò in favore del figlio Don Pedro ai suoi diritti ereditarî.

12. L'intervento nel vero senso della parola è la immistione violenta di uno stato nelle faccende interiori di un altro. Mal si dice la parola intervento all'aiuto che gli stati apprestano a' popoli per spezzare i vincoli di una politica servitù. Sinora abbiamo enumerato i casi, ne' quali i sovrani della Sant'Alleanza contro i moti interni de' popoli tennero salvo il Trattato del 1815, fatta eccezione del cambiamento di sovranità nella Francia, ove al ramo primogenito dei Borboni era stato sostituito sul trono quello cadetto degli Orléans. Il sistema della Sant'Alleanza non si mantenne incrollabile contro tutti i moti che erano diretti ad acquistare l'indipendenza dallo straniero.

La Grecia nell'anno 1821 insorse contro il furore musulmano col disegno di acquistar l'esistenza di uno Stato indipendente. Grandi manifestazioni incominciarono nel mondo a favore dell'antica terra di Epaminonda e di Solone.

Il Presidente degli Stati Uniti nell'inaugurare la sessione legislativa il 3 dicembre dell'anno 1822 esprimeva « la profonda speranza degli « Stati Uniti di vedere il popolo greco ristabilire « la sua indipendenza e riprendere un grado « eguale alle altre nazioni del mondo ».

13. L'Inghilterra annunziò una nuova e sa-

lutare dottrina « essere il carattere di belligerante non tanto un principio quanto un fatto e che quando una massa di popolazione impegnata in una guerra civile acquistava un grado di forza e di consistenza avesse per tali titoli il diritto al riconoscimento di belligerante ». E si astenne dal prendere parte a proposte di conferenze, che avrebbero spinto agli abusati interventi.

14. Sull'esempio degl'inglesi la Francia, l'Austria e la Prussia limitarono la loro ingerenza alla sola offerta di una mediazione. Infine l'Austria contro la sua ordinaria politica, credendo di far cosa grata alla Russia, propose di riconoscere la indipendenza della nazione greca. L'imperatore Alessandro I° si mostrò poco proclive al disegno di dare la indipendenza a sudditi ribelli. La sua morte avvenuta nell'anno 1825, rimosse ogni ostacolo. Con la fine di quell'autocrate sembrò sciolta per l'avvenire l'associazione delle cinque potenze stabilita col trattato dell'anno 1815.

14. La Grecia ebbe soccorso dal Pascià di Egitto che discese in Morea con audaci e sanguinosi disegni di esterminio. Le forze navali della Francia, dell'Inghilterra e della Russia decisero di mettere fine con la battaglia di Navarrino ai lagrimevoli eccidî, e distrutta la flotta turca, imposero alle parti combattenti l'accettazione del trattato da loro conchiuso nel luglio 1827,

mediante il quale la sovranità della Turchia era conservata sopra la Grecia ed a questa era imposto il pagamento di un tributo all'antico signore.

La Conferenza di Londra, tralasciando queste stipulazioni, proclamò la indipendenza della Grecia, ma non per tutto il suo territorio nazionale. L'antica nazione fu riconosciuta come stato indipendente col pieno godimento di tutti i diritti politici, amministrativi e commerciali proprî di una completa autonomia. La Conferenza ordinò la Grecia a forma monarchica costituzionale di governo e vi mandò a regnare Ottone di Baviera senza che il popolo greco fosse consultato intorno la scelta di questo principe.

15. Contemporaneamente alla rivoluzione francese dell'anno 1830, ed ai moti repressi nelle Romagne ed in Modena il Belgio ruppe col furore delle armi la sua innaturale unione con la gente Olandese. Il nuovo governo francese impedì l'intervento delle potenze europee supplicato dal Re dei Paesi Bassi, essendo il rappresentante di uno stato limitrofo. All'abusata parola dei rispetti per i trattati si sostituì alla fine il diritto popolare e nazionale. L'esercito francese apprestò le sue armi in difesa dei Belgi. La Conferenza di Londra preparò le condizioni di un assetto diplomatico, e il trattato definitivo della separazione del Belgio dalla

Olanda fu stipulato dal re de'due paesi il 19 aprile 1839. Con esso si proclamò benanche la neutralità del Belgio in modo che non trova alcun esempio analogo nel diritto pubblico europeo. Una parte soltanto del Ducato di Lussemburgo fu ceduto al Belgio, onde si resero necessarî alcuni cambiamenti nelle relazioni della Confederazione germanica col re dei Paesi Bassi, il quale aveva grado e potestà di gran Duca sopra il Lussemburgo.

Non ajuto apprestato alla formazione di nuovo státo autonomo, nè intervento nelle faccende interiori di uno stato fu quello dato al Portogallo per la controversia della successione. Testè dicemmo che il Brasile era stato elevato alla dignità d'impero sotto la signoria di Don Pedro di Portogallo figlio, del re Giovanni VI. Venuto questi a morte, il figlio accettò la eredità della corona portoghese nel solo fine di dare al paese un reggimento costituzionale. Perciò unì in moglie la figlia maggiore con Don Miguel a patto che giurasse la costituzione del 26 aprile 1826. Questo giuramento fu prestato il 26 febbraio dell'anno 1828; ma il 1° marzo Don Miguel si fece acclamare re assoluto ed il giorno 14 dello stesso mese disciolse la Camera dei deputati.

Don Pedro abdicò la corona del Brasile e fece ritorno in Europa per riprendere i suoi diritti sul Portogallo. S'impegnò quindi una

contesa a mano armata per la successione al trono.

In Ispagna eguale contesa per la successione insorse nell'anno 1833, alla morte di Ferdinando VII. Questi, perchè privo di figli maschi, aveva revocata la legge salica per far passare la corona nella testa della figlia. Don Carlos protestò contro il nuovo ordine di successione, che poneva sul trono Donna Isabella sotto la reggenza della regina madre, Cristina.

Il 15 aprile dell'anno 1834, fu conchiuso a Londra un trattato fra l'Inghilterra, la Spagna ed il Portogallo, mediante il quale le due regine convennero di riunire le loro forze per espellere i due pretendenti e l'Inghilterra di spedire sue navi sulle coste portoghesi per appoggiare le operazioni militari.

La Francia aderì a questo trattato, che perciò prese nome dalla quadruplice alleanza. Esso trattato ebbe piena efficacia per il Portogallo, perchè Don Miguel inseguito, vinto e circondato dall'esercito spagnuolo capitolò ad Evona e s'impegnò di non riporre mai più il piede in Portogallo, mediante il pagamento di una pensione.

Per la Spagna le potenze non giudicarono conveniente un intervento armato, ma stabilirono rigorosa sorveglianza sopra i confini, apprestandole poderosi ajuti indiretti. Oltre alla

guerra dei carlisti sorsero dissidenti in seno del partito costituzionale, perchè molti preferivano la costituzione del 1812 allo statuto reale. Con la insurrezione del 1836 si proclamò di nuovo la costituzione del 1812.

La guerra civile accese nuove scintille in Portogallo, le quali furono spente dalla mediazione dell'Inghilterra, che con l'uso della forza costrinse gl'insorti ad accettare un protocollo stato prima preparato dalle quattro potenze. L'amnistia piena ed incondizionata, il ripristinamento delle Cortes e la scelta di un'amministrazione estranea ai partiti, ch'erano stati sino allora in armi, furono le maggiori stipulazioni di questo accordo diplomatico.

16. Abbiamo percorso rapidamente cinque lustri della storia della riforma del diritto internazionale, durante i quali grandi progressi si riscontrano nell'ordine dei fatti e dei princìpi.

La rivoluzione francese affermò il diritto della sovranità popolare e il principio di non intervento nelle faccende interiori delle nazioni; la guerra d'indipendenza della Grecia il diritto di belligeranti in favore dei ribelli e l'altro dell'autonomia nazionale. La guerra d'indipendenza delle colonie spagnuole affermò il diritto delle colonie a formare autonomie proprie e singolari quando per istituzioni e vitalità sentano di separarsi dalla antica metropoli e determinò la

dottrina di Monroë che si compone di due proposizioni. L'una annunziò non dover l'Europa prendere ingerimento alcuno nelle faccende americane; l'altra annunziò « come un principio, a cui sono collegati i diritti e gli interessi « degli Stati-Uniti che i continenti americani « per lo stato di libertà, che acquistarono e nel « quale si mantengono, non possano essere « considerati per l'avvenire suscettivi di essere « colonizzati da alcuna potenza europea » (1).

In Europa la naturale pluralità degli stati si accrebbe della Grecia e del Belgio; fuori di Europa acquistarono indipendenza le Americhe spagnuole ed il Brasile. La consociazione dei cinque sovrani assoluti si disciolse alla morte dello Czar Alessandro; aura di migliori giorni par che spirasse sull'orizzonte del secolo.

17. Notati questi importanti vantaggi, non taceremo gli errori commessi. Fu danno di gran momento che la diplomazia europea, agitandosi tra le idee vecchie ed i tempi nuovissimi, non avesse riconosciuta la indipendenza greca in tutta la sua integrità nazionale, altro danno che non avesse parimenti riconosciuta la piena autonomia di questo regno, imponendogli non eletto sovrano.

Quanto al Belgio esso neppure acquistò tutta la zona del suo nazionale territorio. Non fu

(1) Lesur, Annuaire, 1823, p. 756.

conforme al diritto internazionale la neutralità proclamata, la quale se non manca di relativi vantaggi è irta fuor di dubbio di grandi difficoltà ed è fonte di pericoli (1). Migliore sarebbe stata la sistemazione dell'ordine in Europa, se i diritti popolari e nazionali non fossero stati tanto inconsultamente dimezzati. La diplomazia educata alle massime della Sant'Alleanza si appalesò inferiore alla maestà degli eventi.

18. L'ordine della storia ci comanda di narrare gli altri errori, nei quali la medesima cadde negli anni susseguenti. Ricomposta la pace tra la Grecia e la Turchia, il Pascià di Egitto Mehemet-Alì, che avea tanto energicamente ajutato il sultano contro i Greci, offeso del forzoso ritiro da questa pugna, sorse in armi contro il suo signore e in breve tempo conquistò la Siria, mentre il figlio Ibrahim correva per l'Asia Minore, occupando da padrone Smirne e minacciando Costantinopoli. Mehemet-Alì aspirava a scuotere il giogo del Sultano ed a fondare in Egitto uno Stato indipendente. L'Europa avrebbe dovuto riconoscere il principio di non intervento nella guerra civile tra una metropoli e le sue colonie, come era stata costretta a fare nel tempo della guerra combattuta dalle colonie spagnuole. La indipendenza dell'Egitto dal punto del diritto non era da ostacolare, impe-

(1) Vedi Juste, Histoire du Congrés National en Belgique.

rocchè anormali ed eccezionali erano i legami tra l'Impero turco e gli Stati musulmani suoi vassalli, nè l'Europa cristiana poteva giustificarli dinnanzi la diversità della credenza religiosa. Ma la diplomazia pensò di salvare la integrità turca per impedire che l'Impero ottomano soverchiamente affievolito non cadesse totalmente sotto il predominio della Russia. Cedendo per altro alla forza fatale degli avvenimenti, pensò di assicurare una specie d'indipendenza parziale ed interiore al Pascialato di Egitto. Questi calcoli ispirati dal così detto equilibrio politico furono avvalorati dall'ajuto militare che la Russia apprestò alla Turchia, mentre proclamava il non intervento delle potenze occidentali nel pendente conflitto. La Russia e l'Inghilterra più di ogni altra potenza s'impegnarono a comporre questa guerra e garentire la conservazione della Turchia, perchè questa è senza dubbio il cammino, la porta, e la chiave dell'Asia, al dire del Guizot.

La Russia perchè diffidente della Francia, si strinse negl'intendimenti con l'Inghilterra. Di contro la Francia temendo di restare esclusa dal concerto europeo corrispose alle proposte della medesima. Si vide in questo caso il consenso degli animi prodotto da una mutua diffidenza. Il Pascià dell'Egitto fu costretto a rendere la flotta alla Turchia ed a sgombrare le altre terre conquistate. In cambio acquistò il

diritto di eredità nel suo Pascialato, al quale innanzi era stato chiamato per titolo d'investitura religiosa. Il protocollo del 10 luglio 1841, che pose fine alla questione dell'Egitto, riaffermò novellamente per la sicurezza dell'Impero Ottomano l'inibizione ai bastimenti da guerra delle potenze straniere di accedere negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

19. Se da questa enunciazione degli avvenimenti diplomatici passiamo alla ricerca dei progressi giuridici della riforma internazionale, non ne incontriamo nell'Europa continentale altri segni manifesti. Solamente l'America e l'Inghilterra, che avevano appagati i loro sentimenti nazionali rivelavano istinti di pace e di umanità contro l'opera struggitrice della guerra.

L'America all'ombra della sua grande Costituzione di carattere tutto razionale e naturale rivelava le vere condizioni di una schietta democrazia: il suffragio popolare, l'eguaglianza pienissima dei cittadini, e il potere illimitato del popolo nella espansione della vita federale. Verme roditore di tanto progresso era il barbaro istituto della schiavitù della razza nera. L'America e l'Inghilterra erano asilo e convito alle genti perseguitate. Entrambe queste nazioni che avevano fatto sforzi da giganti, la prima per vincere la minacciosa ostilità del Bonaparte e non perdere le resistenti colonie, l'altra

per vincere l'oppressore ed acquistare una patria libera ed indipendente, pensavano a rimarginare le ferite ancora sanguinose de' terribili certami combattuti, mediante il bello esperimento del diritto di riunione, che è regolo potentissimo di civiltà e lievito della pubblica opinione dominante ne'governi a base popolare.

Gli Stati Uniti, animati dallo spirito pacifico del Penn, da quello religioso dei *Pilgrims Fathers* e dai sensi di alta giustizia e filantropia loro tramandati da'Washington e da'Franklin, nelle relazioni diplomatiche internazionali seguivano costantemente la massima di non intervenire ne' casi di Europa, nè di permettere di rimando che questa s'ingerisse nelle faccende dell' America emancipata dal sistema politico europeo, giusta il consiglio dello stesso Washington; ambivano soltanto intervenzioni morali.

Sin dall'anno 1815, terminate appena le guerre dell'Impero, la setta dei Quaccheri fondò in Nuova York *La Società Americana degli amici della Pace* per divulgare quei mezzi, che Jefferson, Maddison e Washington avevano ravvisato come conducenti a diminuire i casi di guerra e che Samuel Adams aveva esposto ai rappresentanti del Massachusetts nel Congresso, siffattamente loro scrivendo: « Voi siete dele-
« gati ad impegnare il Congresso degli Stati U-
« niti che prenda in seria considerazione l'esa-

« me della quistione, se per la sua influenza so-
« pra le nazioni europee, con le quali noi abbia-
« mo trattati di commercio o di amicizia, si
« possa pervenire a comporre o regolare le
« divergenze internazionali senza ricorrere alla
« guerra, che troppo lungamente ha insan-
« guinato la terra per la sventura della uma-
« nità e la vergogna della nostra ragione e dei
« nostri governi ». Detta società ebbe ad organo
delle sue idee un giornale dal titolo l' *Harbinger of peace.* In Inghilterra nell'anno seguente
1816 si fondò parimenti una società per favoreggiare la pace universale, cui tuttora serve di
pubblicità il reputatissimo giornale L'*Herald of Peace.*

Questi generosi propositi mossi dallo spirito evangelico e dalla piena soddisfazione degl'interessi nazionali, politici ed economici, non trovavano neppure un'eco lontana nella maggioranza de'popoli continentali europei. Anzi, diremo meglio, facevano manifesto contrasto con le loro differenti aspirazioni. L'Inghilterra, mercantile e potente, avrebbe potuto vivere egoisticamente contenta del trattato di Vienna, che a lei assicurava vantaggi senza fine, e sciorre un eterno idillio alla età della pacificazione universale. L' America, asilo di tutti i profughi, accogliendo ne'suoi immensi contenenti le numerose emigrazioni europee, poteva giurar guerra alla guerra, vagheggiando le forme di

una giustizia internazionale sopra lo stampo della sua Corte federale. Invece i popoli di Europa smembrati, privi di omogeneità politica e morale, senza libertà, fatti balìa ed arbitrio del bizzarro caso della conquista e della forza, erano costretti ad ordinare associazioni segrete e sanguinose e sdegnando ogni pace ad affilar pugnali per salvare le patrie dalle innaturali e violente condizioni loro fatte. Per lungo tempo ancora gli animi dovevano rimaner divisi siccome gl'interessi, e dall'un canto stare i caldi favoreggiatori della pace senza condizioni, dall'altro i guerrieri ed i ribelli di tutte le ore.

20. Arduo più che mai è di raccorre in poche pagine le cose procedute nell'ultimo mezzo secolo. L'Inghilterra, divisa dal suolo francese per un piccolo stretto di mare, non ismarrì la sua quiete ordinaria, non iscemò le sue libertà, ma allestì una scienza del diritto internazionale tutta empirica e tradizionale, cementata sopra l'assoluto rispetto dei trattati senza badare alle invereconde usurpazioni, alle guerre ingiuste e feroci, che li scrissero a danno della violata libertà delle nazioni. In generale la scuola dei suoi giuristi è più inglese e diplomatica, che internazionale é scientifica e non brama di rannodare al filo dialettico della scienza le tradizioni passate e le nuove aspirazioni dei tempi. Alcune rare eccezioni soltanto si discostano dalle vestigia de' maggiori e dalle potenti e

sparse consuetudini affermate nei trattati per vagheggiare un giure universale e comune sopra l'idea della giustizia e della equità internazionale.

Riscontriamo queste eccezioni nelle pagine del Bentham, che rinnovò i disegni di Saint-Pierre e nelle proposte del Seebhome e del Lorimer. Questi l'anno scorso divulgò nella Rivista di Diritto internazionale di Gand uno studio per l'ordinamento di un Parlamento Internazionale (1).

21. L'America essa pure ereditò dalla eletta intelligenza di uno dei suoi maggiori diplomatici, che studiò lungamente in Europa, e vi tenne ufficio di ambasciatore, pregevoli volumi contenenti i canoni del diritto diplomatico; onde l'opera del Wheaton riceve diurni commenti (2), e sopra ogni altro signoreggia ne'consigli de'gabinetti. Vi ha solamente una parte del diritto internazionale, che sfugge alle pastoje diplomatiche e riceve vitale nutrimento dai civili scambî delle genti. E questa è la dottrina, che si addimanda *diritto civile internazionale privato.* La svariata vita degli stati federali, gli aumentati negozî commerciali, le frequenze de'conjugî, ogni altra svariata relazione tra le

(1) Anno 1873, *Proposition d'un congrès international basé sur le principe de facto.*

(2) *Dana e Lawrence,* commentari editi da pochi anni nella traduzione francese dal Brockaus di Lipsia.

persone e le cose dipendenti da diversi statuti, sollevando continui conflitti tra le singole leggi civili, traggono gli scrittori e i giureperiti a ricercare le soluzioni razionali nella correzione delle leggi esistenti e da una maggiore indagine dei diritti della umana persona.

22. La Germania essa pure ebbe la sua scienza diplomatica, aulica, statuale con l'opera principale del Consigliere Heffter. Onde questa disciplina bellissima tra le categorie del pensiero giuridico resta, a fronte di ogni altra, disordinata ed empirica senza che si appalesi punto esagerata una notissima sentenza del Rossi.

« Gli spiriti positivi non portano un giudizio
« favorevole sopra le diverse opere di diritto in-
« ternazionale, che sono generalmente consi-
« derate come classiche. L'erudizione del Gro-
« tius, le formole geometriche del Wolf, la sem-
« plicità troppo superficiale del Vattel, le co-
« gnizioni pratiche del Martens non sono state
« bastevoli per imprimere a questa parte co-
« tanto importante del diritto *tutti i caratteri*
« *di una scienza* regolarmente esposta; i prin-
« cipî non ne sono stati svolti; nè le conseguen-
« ze dedotte con quella nettezza e rigore che
« soddisfacciano l'intelligenza e comandino la
« convinzione. Si direbbe che nel diritto delle
« genti bisogna contentarsi del *presso a poco*;
« non vi ha principio che possa sostenere tutte
« le sue conseguenze, nè regola, che non si tro-

« vi soffogata sotto numerose eccezioni, nè dot-
« trina, che non sia forzata di transigere a dure
« condizioni con la opposta dottrina.

« Tutto pare *indeciso*, *arbitrario*, *mobile*;
« *come gli eventi*, come *gl' interessi*, come le
« *opinioni* e le *viste* di quelli, che presiedono
« alle transazioni politiche dei grandi stati. In
« una parola, il diritto delle genti è tuttora alle
« *miserie dello empirismo*. Se in alcune opere
« affetta forme scientifiche non ha che un' ap-
« parenza ingannatrice. Le formole generali
« non sono nella maggior parte che una tradu-
« zione civile dei fatti e delle gesta della *diplo-*
« *mazia dominante*, di quella, il cui successo
« ha coronato gli sforzi, quali che fossero, legit-
« timi, o pur no » (1). Così per quattro differenti
vie corse senza freno l'aumento di questa scien-
za: l'azione diplomatica, la scienza ossequien-
te, le riforme senza senso di possibilità, l'apo-
stolato ardente in favore della pace.

23. Questo apostolato si accresce e si fa sensi-
bile, man mano che la guerra e la insurrezione
scuotono i cardini dell'Europa del Metternich.
Nel 1836 la società degli amici della Pace dettò
una prima petizione in favore di un congresso
delle nazioni e la inviò alla legislatura del Mas-
sachussetts. Generosa idea, pur mancante del-
la sua obbiettiva realtà. Dove erano le nazioni

(1) *Nouvelle Revue française*.

nell'anno 1835? Spagna, Francia, Inghilterra ed America soltanto avevano vita autonoma ed indipendente, come astri maggiori tra minori satelliti. Dovunque gli altri popoli erano schiavi e divisi. Il Senato americano emise un voto favorevole, adottando due risoluzioni: dapprima decretò che convenisse cercare un mezzo di regolare pacificamente le controversie internazionali; in secondo che il governatore si ponesse in relazione col potere esecutivo degli altri stati dell'Unione per agire collettivamente ad un fine comune.

Nella sessione dell'anno 1837-1838 sopra una identica petizione indirizzata alla Camera dei rappresentanti del congresso, il signor Lagare presentò una relazione a nome del comitato degli affari stranieri, in cui si raccomandava l'arbitrato di una terza potenza come modo di amichevole composizione delle controversie internazionali. Nel continente europeo seguivano altre generose iniziative. Nel 1841 il conte di Sellon fondava a Ginevra la società della Pace, mentre a Parigi nel seno della società della morale cristiana si costituiva parimenti un comitato della Pace.

24. Queste associazioni nazionali fondate in paesi, ove le riunioni di ogni genere non erano sospettate, iniziarono nell'anno 1842 i congressi internazionali della Pace, di cui si ebbe una prima pruova in Londra nell'anno 1843. Il con-

gresso votò alla unanimità un indirizzo a tutti i governi civili per impegnarli di introdurre nei loro trattati una clausola, mediante la quale si dovesse ricorrere alla mediazione di una potenza amica prima di prendere le armi. Cobden propugnò la mediazione, F. Bounet e Buckingham preconizzarono il tribunale delle genti.

Difficile sarebbe di tentare il bilancio morale di questa opera collettiva de' filantropi de' due emisferi. La pace non è la meta unica e incondizionata della esistenza dei popoli. La ricognizione e la difesa degl'inviolabili diritti delle genti rendono necessario lo esperimento delle armi, nè vi ha pace, che possa durare perpetua tra l'oppressore e l'oppresso, non patto di tregua tra la servitù e la libertà.

CAPO III.

SOMMARIO

1. Cenno dei progressi conseguiti—Generali rivolgimenti. 2. La rivoluzione francese — Il congresso slavista. 3. I moti di Germania — Rinnovamento federale. 4. Antagonismo austriaco—Reazione. 5. I moti italiani—La guerra d' indipendenza. 6. La reazione e l' intervento francese. 7. La guerra del Sonderbund e la Costituzione federale rinnovata. 8. La sovranità prussiana sopra il Cantone di Neuchatel. 9. Cagioni delle sconfitte nazionali — Il secondo impero francese. 10. I congressi della Pace in Bruxelles, Parigi, Francfort e Londra. 11. La *Scienza della Pace* del Bara. 12. Saggio della Codificazione del Diritto Internazionale del Parodo. 13. Vaticinî di Carlo Cattaneo e di Victor Ugo intorno gli Stati-Uniti di Europa. 14. Rinnovamento del diritto internazionale in Piemonte. La scuola del Professore Mancini. 15. Obbiezioni poco serie al principio di nazionalità. 16. La guerra di Crimea. Sue cagioni. 17. Il Trattato di Parigi. Dichiarazione del Diritto Internazionale Marittimo. 18. Voto per la mediazione tra gli Stati. 19. Gli stati orientali ammessi al diritto internazionale europeo. 20. Riduzione delle forze navali russe nel Mar Nero. 21. Voto per la riforma giudiziaria dell' Egitto. 22. La questione polacca sollevata, ma non proposta al Congresso. 23. Fine della sovranità prussiana su Neuchatel. 24. Rinnovamento nel sistema delle alleanze europee. 25. Manifestazioni in favore della pace. Il Libro del Bonnet. 26. Il libro del Larroque. Esame e critica.

1. Insino a quì si è veduta la lotta formidabile e continua che i popoli sono andati suc-

cessivamente sostenendo per ragioni di slegamento e di separazione dagli ordini arbitrarî del Trattato dell'anno 1815, il quale pretese di porre in assetto pacifico l'intera Europa, ed invece apparecchiò grandi rivolgimenti politici per avere ritolto ai popoli i beni inestimabili della libertà e della indipendenza. La storia ci ha insegnato che ogni colonia è germe di nuova nazione, che ha per destino di crescere a grande provincia, diversificandosi sempre più dalla contrada nativa; che gli Stati non si compongono soltanto per sommissione a conquista od obbedienza a stipulazioni sottoscritte dai sovrani; e che invece dove la civiltà è adulta e l'età genesiaca di una nazione è passata, questa tende ad acquistare esistenza separata dallo stato o dalla federazione, con la quale visse in politica comunione.

I risorgimenti de'popoli innanzi ricordati avvennero con varietà di energia e di moto senza carattere universale. Per lo contrario l'anno milleottocentoquarantotto, a cui siamo giunti con la nostra narrazione, segnò l'epoca di una insurrezione generale e tenacissima per l'acquisto delle interne libertà e della esteriore indipendenza, val quanto dire per ottenere ciascuna nazione quell'esser proprio, a cui dalla natura e dalla storia è preordinata e quelle libertà che sono necessarie al naturale svolgimento della vita nazionale.

2. L'inizio delle insurrezioni incominciò dalla Sicilia, che come diè alla Italia la forma letteraria di quella nostra lingua soave ch'è speglio di nazionalità, così fu sempre indomita nelle lotte di libertà. L'eco della riscossa si ripetè per tutte le contrade di Europa. La Francia pose fine al regno di Luigi Filippo e proclamò la forma repubblicana di governo. Nel dettare una di quelle numerose costituzioni, che formano una specie di biblioteca politica dei suoi annali rivoluzionarî scrisse in fronte al suo Statuto un grande principio ristauratore del diritto internazionale europeo, che poi non seppe osservare. L'articolo V della Costituzione della Repubblica Francese del giorno 4 novembre 1848 recava nel suo dottrinario preambolo la seguente dichiarazione: *La repubblica rispetta le nazionalità straniere come intende di far rispettare la propria; non intraprende alcuna guerra per viste di conquista e non impiega giammai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.* E furono le schiere repubblicane di Francia che contro questa proclamazione solenne di non intervento spensero la repubblica romana!

In Praga con data coetanea alla rivoluzione francese si adunò nel mese di giugno un congresso slavista, il quale non si limitò a chiedere la rivendicazione dei diritti de' boemi ed altri slavi dell'impero austriaco, ma dichiarò do-

versi rendere giustizia a tutta la famiglia slava presso qualunque signoria se ne trovasse alcuna parte (1). Il principio dell'affinità e distinzione delle razze, in cui si ravvolge in gran parte quello della nazionalità, ispirò gli altri moti contemporanei.

3. In Germania il *Zollverein*, o lega doganale, aveva dall'anno 1817 all'anno 1830 coordinato su quel territorio diviso tra numerosi stati identici interessi commerciali. Il Zollverein non solamente cercava di stabilire relazioni commerciali tra gli stati della medesima patria, sopprimere le barriere doganali, ed ottenere unica legislazione doganale, ma stipulava benanche trattati con le nazioni straniere per mezzo della Prussia. Questo apparecchio economico servì potentemente al risveglio nazionale. Nel 1848 si chiese una novella unione germanica di tutti i popoli di nazionalità alemanna. Il dì 31 marzo ebbe luogo accanto alla Dieta federale una riunione in Francfort di deputati di tutti gli stati e degli uomini indicati dal favore popolare, la quale deliberò la convocazione di un Parlamento federale. Questa riunione prese il nome di *Vort Parlament*. Essa era stata preceduta il 5 marzo dalla riunione in Heidelberg di cinquanta cittadini della Prus-

(1) Annual Register, 1848, p. 410.

sia, della Baviera, del Wurtemberg, di Nassau e della Città di Francfort.

La dieta della confederazione tentò di corrispondere alle aspirazioni generali in favore della nazionalità e di precedere l'opera sospettata di un Parlamento improvviso; quindi adottò gli stemmi ed i colori dell'antico impero germanico; bandì l'ordine ai governi federali di preparare con leggi costituzionali la elezione dei rappresentanti della Germania, i quali nella sede della stessa Dieta avrebbero dovuto preparare la costituzione unificatrice dei governi e dei popoli (1).

Il discorso del Re di Prussia indicò lo scopo del rinnovamento federale: ei voleva che l'Allemagna, la quale formava una confederazione di stati, fosse trasformata in uno stato federativo avente un sistema generale di difesa con un capo federale, una marina alemanna, un tribunale federale, un diritto generale di naturalizzazione e un Zollverein completo con unità di pesi, misure e moneta e con la libertà della stampa. Dopo breve tempo si trovarono riuniti con crescente antagonismo di idee le due assemblee: la Dieta federale e l'assemblea costituente. L'una riformò la costituzione federale; l'altra dichiarò i dritti fondamentali del popolo

(1) Lesur, *Annuaire* 1848, p. 124.

germanico, che dovevano servir di base alle costituzioni particolari degli Stati. Il Parlamento di Francfort decise di conferire con diritto di eredità il titolo d'Imperatore di Germania ed a questa dignità proclamò per elezione il Sovrano di Prussia. L'Austria sdegnò di consentire ad una costituzione che fondata sul principio di nazionalità era incompatibile con le condizioni del suo impero. Ventotto stati accettarono la egemonia prussiana; l'Austria ed i re tedeschi la respinsero. Il governo prussiano non ravvisò che fosse bene assicurato nella novella costituzione il potere esecutivo del capo federale ed ebbe diffidenza di far causa comune con le idee della rivoluzione. Appena ebbe declinato l'alto onore, l'insurrezione levò la testa nell'Annover, nella Baviera ed in Sassonia. I moti popolari di Dresda e di Lipsia chiamarono le armi prussiane.

Gli stati deliberarono lo scioglimento dell'assemblea costituente, la cui costituzione fu quindi abbandonata. La Prussia, ottenuta l'unione di parecchi stati dell'Allemagna convocò in Erfurt un Parlamento ristretto per far adottare un disegno di costituzione federale. Quindi questa conferenza fu sostituita da un *Consiglio di Principi*, specie di potere esecutivo e consiglio irresponsabile dell'unione ristretta, che risiedeva in Berlino sotto la presidenza del re di Prussia.

4. L' Austria convocò in Francfort tutti i governi della confederazione. Due congressi rivali si trovarono in tal guisa adunati novellamente nello stesso tempo, l'uno in Berlino presieduto dal Re di Prussia, l'altro in Francfort, presieduto dall'Austria. Il primo aveva il proponimento di riconoscere per capo di una nuova federazione la Prussia; l' altro voleva conservare l' antica preminenza dell'Austria. Un intervento nelle controversie tra l' Elettore di Assel Cassia e la sua dieta diè argomento a dimostrazioni bellicose. La convenzione d' Olmutz del 29 novembre 1850 stipulata per rimuovere questi dissidî convocò la conferenza dei diversi stati della Germania in Dresda. L'Austria agognò di far accogliere tutti i suoi possedimenti stranieri nella Confederazione. La Prussia per rimuovere il pericolo di un ingrandimento della potenza austriaca nella federazione propose di lasciar fuori da questa le province della Prussia orientale ed occidentale e quella di Posen, che non avevano fatto parte della confederazione prima dell' anno 1848. Il risultamento di queste conferenze fu la restaurazione dell'antica Dieta di Francfort. L' idea unitaria fu vinta dall'antica forza dei principi; ma essa restò come una storica e naturale aspirazione di un grandissimo popolo.

L' Austria da questo rivolgimento politico e nazionale salvò i possedimenti del suo impero,

i quali rimasero distinti in due categorie, l'una composta del territorio ch'era parte della confederazione germanica e l'altra degli stati non tedeschi, che avevano diritto ad istituzioni speciali e ad un'amministrazione indipendente.

La Stiria, la Carinzia, la Carniola, il Tirolo, la Moravia, la Boemia, il regno di Ungheria, a cui appartenevano la Croazia, la Slavonia, e la Dalmazia, i confini militari e la Transilvania per diritti e privilegî erano variamente uniti all'impero della Casa di Absburgo. Regno distinto e separato dovevano comporre le province Veneto-Lombarde. Tutte queste distinte nazionalità insorsero per fini e sensi nazionali; solamente il regno di Polonia si agitò debolmente al contatto delle limitrofe insurrezioni.

5. Quanto all'Italia rammentiamo qual'era la sua condizione politica nell'anno 1848. Di tutti gli stati dell'Italia settentrionale il Piemonte soltanto aveva conservato la propria autonomia e la qualità di Stato sovrano al cospetto dell'Austria. Gli altri sovrani vivevano proni alla politica dell'Austria, alla quale erano uniti per vincoli di parentela ed obblighi di aiuto ricevuto. I congressi letterarî e scientifici avevano radunato il ceto scientifico e dirigente di ogni paese. Lungo apparecchio di idee era stato fatto dall'opera tradizionale delle sette, facili ad ordinarsi colà ove ogni manifestazione di pubblica vita è compressa.

Il conclave del 17 giugno 1846 pose sulla cattedra di S. Pietro un papa, che fomentò le speranze della parte liberale. La protesta papale contro l'occupazione di Ferrara da parte dell'Austria, i dissidî del Piemonte con la stessa per il commercio attivo de' sali con la Svizzera, i moti di Sicilia, la rivoluzione di Vienna, le cinque giornate di Milano, l'insurrezione di Venezia condussero tosto la politica dal terreno pacifico delle riforme su quello militare dell'azione, che doveva addurre il rinnovamento territoriale della penisola per il trionfo della nazionalità e della libertà. Tutti gli stati furono costretti a spedire le loro forze militari sopra i piani lombardi; ma il solo Piemonte restò agguerrito tra l'Adice ed il Mincio. L'opera della indipendenza nazionale andò presto tradita dai sovrani, che paurosi delle ardite riforme e delle idee unitarie, ritrassero le loro schiere dai campi della guerra, temendo di restare assorbiti nella egemonia unitaria sotto lo scettro di Carlo Alberto. Il Papa con la enciclica del 29 aprile disdisse la guerra d'indipendenza. Il Re di Napoli non seppe riacquistare sopra i campi lombardi la contesa corona di Sicilia. Il 15 maggio insanguinò le sue mani del sangue delle sue popolazioni, paventando gli animi ch'erano desiosi di aumentare le franchigie costituzionali, non ancora giurate. Gli ultimi aneliti della indipendenza italiana si

spensero nell'eroismo di Venezia e di Roma insorte nella idea repubblicana; mentre vanamente il partito conservatore pensava di poter salvare la libertà costituzionale sotto la forma di un patto federale, in cui avrebbero avuto preminenza maggiore il Papa e l'Imperatore.

6. Il Papa rifugiato in Gaeta fece appello ai sovrani cattolici chiamando novellamente gli stranieri sopra il suolo della patria. L'Austria, la Spagna e Napoli strinsero accordi per camminare su Roma e restaurare puramente e semplicemente l'autorità del papa. La Francia non volle restar da fuori dell'accordo degli stati assoluti. L'Assemblea nazionale che il 24 maggio 1848, aveva dichiarato e raccomandato un patto fraterno con l'Alemagna, la ricostruzione della Polonia e l'affrancamento dell'Italia, votò i crediti necessarî, perchè le armi repubblicane francesi contaminassero il suolo italiano.

L'intervento ebbe luogo dopo magnanima resistenza da parte di un popolo, che s'immolava da prode alla santità de' suoi conculcati diritti.

Cadute le fortune d'Italia, restarono immuni dal danno generale le libertà costituzionali salvate in Piemonte, appo il quale si appalesarono i primi segni di una lotta necessaria tra la Chiesa e la podestà secolare. Le riforme compiute dal governo subalpino, i sagrifizî fatti alla causa dell'indipendenza, l'asilo dato a tutti i

profughi delle altre parti della penisola prepararono quella egemonia, ch'è tanto necessaria ad ogni impresa di unificazione nazionale.

7. La Svizzera soltanto in questa memorabile epoca del generale insorgimento europeo raccolse dalle lotte intestine una novella costituzione, la quale favoriva con i principî liberali l'idea di nazionalità dopo aver vinta e sciolta con la esecuzione federale la lega di Sarnen e del Sonderbund formata dai sette cantoni cattolici e contraria all'articolo VI del patto federale del 1815. Essa adottò nel settembre del 1848 una novella costituzione, meglio corrispondente alla conservazione della unione federale.

8. Tuttavia con la rinnovata confederazione la Svizzera non ottenne lo svincolo del cantone di Neuchatel dalla signoria della Prussia. Anomala per quanto antica era l'anzidetta signoria. I dritti del re di Prussia su questo paese presero data dalla cessione che ne fece nell'anno 1707 Guglielmo di Orange a suo cugino Federigo, primo re di Prussia. Nel 1806 Neuchatel fu dato come principato sovrano al maresciallo Berthier, principe di Wagram. Le potenze dell'Europa occidentale riconobbero questa concessione napoleonica. L'articolo XXIII dell'atto finale di Vienna restituì Neuchatel al re di Prussia e fece in pari tempo di questo territorio e della contea di Valengen un

cantone della repubblica elvetica. Nell'anno 1848, questo cantone volle rompere ogni legame di signoria con il re di Prussia, ma le conferenze diplomatiche di Londra del 24 maggio 1852 fra le cinque grandi potenze europee rinnovarono un forzoso e non voluto patto di sovranità (1).

Così ebbe termine il generale movimento degli anni 1848-49, in cui pareva che l'Europa avesse compreso che l'armonia delle nazioni viventi nella umanità è il vero primo dell'ordine internazionale.

9. A questo grandioso periodo storico sopravvissero il sentimento dell'autonomia dei popoli, la brama di loro sovranità e l'aumentata coscienza delle idee di libertà e di nazionalità. Riassumendo le ragioni, per le quali alla generale vittoria popolare seguì sotto la sconfitta, diremo che danno precipuo per il rinnovamento europeo fu la mancanza di armonia tra i due diritti di libertà e nazionalità. Ce ne porsero esempî dolorosi la repubblica francese, che estinse a duro prezzo la romana ed il popolo ungherese, che sostenne contro l'Italia lo stanco braccio dell'Austria. Inoltre la maggior parte degl' Italiani dimenticò i due sommi intelletti italiani l'Alighieri ed il Machiavelli che in tempi differrenti e con opere diverse avevano segnato

(1) De Cussy, *Précis historique*, p. 421.

ai secoli futuri il sanguinoso nemico della nazionalità, il Papato, e si lasciarono sedurre dalle infide promesse di un Papa Mastai.

In Francia i movimenti dei socialisti fecero vacillare la repubblica democratica. La demagogia come sempre preparò l'assoluto potere di un tiranno o di un Cesare. Il popolo avido di benessere materiale abdicò la sovranità politica nelle mani dell' uomo astuto, che loro prometteva lavoro e prosperità. Nel mentre la Sant'Alleanza poteva gioire di avere coi suoi battaglioni manomesso ancora una volta le libertà de' popoli e il diritto delle nazionalità, l' esecrata fortuna di un delitto restituiva il trono di Francia al discendente della famiglia dei Napoleonidi, alla cui signoria aveva fatto divieto perpetuo, siccome innanzi dicemmo, il Congresso di Vienna.

10. Durante la breve mora, in cui la libertà passò agitata in Europa, l'azione degli amici della pace si distese per i due emisferi. In America la Società centrale della Pace presentò un indirizzo al Presidente degli Stati Uniti, il quale rispose che i governi popolari sono condotti alla pace per tendenza naturale. *Che il popolo sia istruito, e goda de' suoi diritti e domanderà la pace come indispensabile alla sua prosperità.* Verità questa inconcussa per popolo, ch' è sicuro da qualunque padronanza straniera. Le numerose società anglo-americane

bandirono quattro congressi, che successivamente si tennero dal 1848 al 1851 in Bruxelles, Parigi, Francfort e Londra. L'America inviò in Inghilterra Elihu Burrit, accolto festosamente da quella schiera di uomini generosi e sapienti, che capitanati dai Gobden e Bright lavoravano a conseguire la vittoria tra i popoli, mediante la solidarietà degl'interessi. Il congresso tenuto in Londra nell'anno 1851, mentre era aperta la esposizione universale, fu più di ogni altro importante. Vi concorsero membri del parlamento inglese, del francese e del Consiglio di Stato, corporazioni religiose e municipali, trentuno delegati delle società americane della pace. Vi si proclamò il dovere spettante ai ministri del culto ed ai precettori, agli scrittori e pubblicisti di propagare i principî di pace e svellere dal cuore degli uomini gli odì ereditarî, le gelosie politiche e commerciali, sorgenti abbondanti di guerre perigliose. L'arbitrato fu acclamato come la forma possibile della giustizia internazionale; il disarmare fu detta necessità morale ed economica degli Stati.

L'eco di queste decisioni si ripercosse in America. Nell'anno 1851, il Comitato degli affari stranieri degli Stati Uniti presieduto dal signor Foot emise un voto in favore dell'arbitrato internazionale. E nel mese di febbraio dell'anno 1853 il Senato medesimo sopra rapporto dell'Undervood decise che il Presidente avesse in-

serito in ogni futuro trattato la clausola dell'arbitrato per decidere le future controversie.

Gli amici della pace si fecero sentire nell'assemblea rappresentativa inglese. Il Buckingham il 16 gennaio dell'anno 1849 propose nella Camera de'Comuni di autorizzare il segretario di stato negli affari stranieri ad inserire in tutti i trattati futuri una clausola in favore dell'arbitrato.

L'indirizzo sopradetto fu presentato da delegati del Congresso al re Luigi Filippo, il quale rispose: « La pace è il bisogno di tutti i popoli « e grazie a Dio la guerra costa troppo oggidì « per impegnarvisi sovente. Io son persuaso « che verrà giorno nel quale non sarà più fatta « per il mondo incivilito » (1). I vaticinî ed i voti del re pacifico e borghese furono presto smentiti.

11. Il Congresso per la Pace in Bruxelles bandì un concorso sopra i mezzi più efficaci per conseguire l'abolizione della guerra. L'Accademia del Belgio assunse l'ufficio di giudicare le memorie dei concorrenti. Il premio fu decretato alla memoria di un giovane belga di Mons, Luigi, Adriano, Giuseppe Bara, che conchiudeva in contraddizione de'voti emessi dal Congresso i quali furono l'abolizione della guerra,

(1) Revue des Deux Mondes—septembre 1874. *Les Ligues de la Paix* par Jules Le Berquier.

l'arbitrato internazionale, un congresso europeo e il disarmo generale.

Il Bara, contemplando gli sterili risultamenti ottenuti dal 1816, epoca della fondazione della prima società degli amici della pace, che voleva conseguire, mediante l'ordinamento di una giustizia internazionale, i trionfi della umanità, appuntò la sua mente sagace a ricercare il metodo e la possibilità di una legge internazionale. « Io non sono, egli scriveva, partigiano « dell'arbitrato, nè del tribunale delle nazioni, « almeno per il momento. Ciò che invoco con « tutti i miei voti è un trattato, che garentisca « a tutti i popoli i loro diritti rispettivi, nonchè « le loro obbligazioni. Questo trattato potrà da « prima essere sottoscritto da due nazioni; una « terza verrà tosto ad aderirvi, quindi una quar« ta; ed il trattato farà subito il giro del mondo.

« Questa idea non è fatta per essere accolta « tutta di un seguito, forse perchè non si ha nel « pensiero una idea esatta di detti diritti ed ob« bligazioni, di questo gran trattato dimostra« tivo in modo chiaro de'principî, che debbono « reggere le relazioni de'popoli tra di loro. » (1) E quindi l'autore indicando saviamente i numerosi trattati scientifici e le numerose raccolte

(1) *La Science de la Paix, programme par Louis Bara, Memoire couronnè a Paris en 1849 par le congrès des sociétès anglo-Americaines des amis de la Paix* — stampata la prima volta nel 1872, p. 21.

dei trattati stipulati dal medio evo al suo tempo, che furono vere leggi positive consentite dai governi, scriveva. « La legge in ternazionale « è dunque una cosa passata da lungo tempo « nel dominio dei fatti e si ha torto di consi- « derare come cosa assai difficile lo stabilire « un codice internazionale, perchè esso è fatto « sino a un certo punto; il numero dei suoi arti- « coli è forse più grande di quel che non si pen- « si. Riflettiamo su questa idea, raccogliamo i « nostri ricordi, applichiamoli a questo pensie- « ro degno della più seria attenzione e ci dire- « mo: sì, la legge internazionale esiste; biso- « gnerebbe perfezionarla, renderla generale, « colmare le sue lacune, correggerla dagli er- « rori, che racchiude. » Convinto della necessità di creare la scienza del diritto delle genti, l'autore ne indicò il metodo. Propose che le società della Pace avessero preparato una collezione compiuta di tutte le opere di diritto e tratto alla luce un gran numero di libri sopra i diversi problemi del diritto delle genti, che ora restano ascosi tra la polvere delle biblioteche. Questa preliminare creazione della enciclopedia del diritto delle genti avrebbe dovuto servire a ciascheduno per gli studî speciali e quindi essere affidata ad una commissione speciale delegata a desumerne la scienza migliore. Come effetto immediato della sua formazione annunziava la compilazione di un regolamento sopra il diritto

della guerra; sicchè proponeva a coloro che gliene chiedevano l'abolizione, il disegno migliore di scriverne le leggi. Infine, mente salda ed elettissima, discorreva degli studî preliminari alla determinazione della indicata scienza, indicando le diverse specie di relazioni internazionali:

Il diritto civile dei popoli;
Il diritto commerciale dei popoli;
Il diritto penale dei popoli;
Il diritto politico dei popoli;
Il diritto amministrativo dei popoli;
Il Codice della procedura dei popoli col loro regolamento giudiziario, parti tutte che pur costituiscono il diritto pubblico interno e privato di ciascuno Stato e Nazione. Il Bara chiudeva la sua bella memoria col discorrere dei mezzi di azione conducenti a migliorare il diritto internazionale; e addimandava che fosse stato ovunque insegnato, che fossero sorte buone scuole di diplomazia e che si fosse formata sopra questi gravi problemi la pubblica ragione con ogni modo di pubblicità.

12. Ma farà maraviglia l'apprendere che innanzi ancora che fossero note queste opinioni del giovane pubblicista belga, a Torino un giurista genovese nel fiore degli anni, Augusto Parodo nel 1851 pubblicò un volume dal Titolo: SAGGIO DI CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNA-

ZIONALE diviso in due Parti (1). La prima comprende trenta sezioni, le quali contengono le ragioni dell' opera e sono quasi la motivazione delle parti del Codice, la seconda comprende un titolo preliminare e tre libri divisi in trenta titoli, i quali alla loro volta sono divisi in molte Sezioni. I tre libri prendono nome dalle *persone*, dalle *cose* e *proprietà*, dal *commercio* e dalla *navigazione*. Gli articoli di tutto il disegno sommano a cinquecentocinquantacinque.

A rendere il migliore concetto dell'opera pochissimo nota riferisco esattamente i sommarì delle materie. Sotto il titolo delle *persone* l'autore codifica il pieno godimento dei diritti civili degli uomini, la parità tra il nazionale e lo straniero, il divieto di qualunque ostacolo a tale godimento, che derivasse dalla diversità di religione e il riconoscimento all'estero de'corpi morali come altrettante persone civili. Le guarentigie personali della libertà individuale, della inviolabilità del domicilio, della proprietà, la libertà di domicilio e di transito, la libertà degli acquisti e delle contrattazioni sono pregevoli e libere sanzioni contenute nel primo Titolo. Nel secondo sono brevemente indicate le ragioni della privazione di questi diritti civili per il servizio del cittadino a governo straniero

(1) Torino, Tipografia degli Artisti A. Pons e Compagno 1851.

e per le condanne penali, che ne adducono la perdita.

Il Titolo I. del Libro secondo codifica nella I. Sezione l'eguaglianza ne' beni, nelle tasse e nelle imposizioni. La Sezione II. regola gli atti traslativi di proprietà, la loro forma estrinseca, la fede che hanno in giudizio le iscrizioni e trascrizioni. La Sezione III. dal titolo della *proprietà* regola l'acquisto ed il possesso dei beni. Il Titolo III. è dedicato alla proprietà delle opere scientifiche, artistiche e letterarie ed è diviso in sette sezioni, che non lasciano inconsiderata alcuna materia. È notevole che il Parodo dettava questo titolo precorrendo alcune delle disposizioni legislative, che la legge del 1865, assicurò non già al solo Piemonte, ma all'Italia unificata. Il Titolo III. governa l'ardua materia delle successioni. Due sezioni contengono la libera facoltà di testare e di ereditare, la parità nel diritto di successione tra stranieri e nazionali. Quivi è pure contemplato come pratica giudiziaria il necessario intervento del console nelle successioni degli stranieri. Il Titolo IV. innalza a regola internazionale in tre distinte Sezioni le ipoteche, legale, convenzionale e giudiziale. Il Titolo V. comprende le azioni in giudizio e le intimazioni all'estero; il Titolo VI. le commissioni o lettere rogatorie, il VII. la esecuzione delle sentenze. Notiamo che in questa parte è annunziata per tempo l'abolizione della

cauzione *judicatum solvi* ed altre vessatorie guarentigie contro gli stranieri. Il Titolo VIII. innalza ad ufficio internazionale la istituzione del patrocinio gratuito dei poveri. Il Titolo IX. regola la piena materia della diplomazia, degli ambasciatori e dei ministri in sette Sezioni, che riassumono i più retti principì di questa parte essenziale delle relazioni diplomatiche. Il Titolo X. in quattro Sezioni dà il codice della materia consolare quanto alla nomina, qualità e missione degli uffiziali consolari, pone le regole dell'*exequatur* delle attribuzioni, e della giurisdizione locale. Il Titolo XI. comprende il Diritto criminale internazionale in modo ampio e compiuto; il Titolo XII. contempla le pene relative, il XIII. la estradizione dei disertori; il XIV. la estradizione dei malfattori.

Il Libro III. del commercio e della navigazione è diviso in dodici Titoli. Il primo riconosce la universale libertà dei commerci di terra e di mare, il II. la importazione e la esportazione delle merci; il Titolo III. il sistema dei pesi e misure. Qui l'autore proponeva sin dall'anno 1851 l'universale adozione del sistema metrico decimale; nel Titolo IV. presentava in articoli di legge l'unità ed uniformità generale del sistema monetario, preferendo il sistema decimale espresso in lira e centesimi di lira. Le specie, il taglio, il peso, il diametro, il titolo, l'effigie ed il tipo erano armonicamente consi-

derati; il Titolo V. tratta dei dazî, e delle tariffe doganali. Il Parodo apparteneva a quella buona scuola della libertà economica e del libero scambio, che il Conte di Cavour doveva quindi introdurre in Piemonte. Il Titolo VI. contiene gli articoli sopra i diritti di ancoraggio, porto e navigazione; il Titolo VII. i Diritti sanitarî; l'VIII la portata dei bastimenti, il Titolo IX. le condizioni per accertare la nazionalità dei bastimenti; il Titolo X. gli avvenimenti in navigazione; il Titolo XI. i naufragi e le avarie. Chiude il volume il Titolo XII. contenente le disposizioni generali di politica internazionale. Così l'autore si piace d'intitolare la polizia interna dei bastimenti affidata ai consoli e i casi di rottura, guerra o blocco.

Queste disposizioni sancivano il rispetto del carico sotto bandiera neutrale, eccetto il caso di contrabbando di guerra in epoca anteriore al Trattato di Parigi, riducevano gli oggetti di contrabbando a quelli di uso immediato della guerra e limitavano i blocchi ai reali e notificati. Innovazioni certamente considerevoli, laddove si faccia stima del tempo, in cui furono proposte. Come ciascun vede, questo disegno di codice trasanda solamente la parte del diritto guerresco, che l'autore non tentò codificare. Per molti rincontri l'opera del Parodo rassomiglia a quella del Dudley-Field di cui a suo tempo diremo. Non solamente nel-

l'ordine tecnico del libro, ove ogni articolo rèca innanzi in carattere corsivo l'indice della materia: metodo questo abbracciato dal giurista americano ventuno anni dopo del Parodo: ma benanche nella trattazione dal punto di vista internazionale, delle navi, delle dogane, dei diritti di proprietà artistica e letteraria, delle monete, dei pesi, delle misure e dei segnali marittimi. Alle quali materie l'americano aggiunse per la cresciuta potenza dei tempi la materia dei telegrafi e de' cordoni marini, ed un maggiore corredo di elementi scientifici e di esperienza legislativa.

13. I moti insurrezionali di questi anni memorandissimi e le vittorie riportate dai popoli contro le tirannidi innalzarono gli animi di pensatori ed uomini di stato alla contemplazione ideale di consorzî e modelli repubblicani federativo, che credevano prossimi e che la storia della umanità non giungerà forse a instituire. Carlo Cattaneo scrivendo la storia della Insurrezione di Milano, della quale era stato precipuo autore vaticinava la federazione europea. « In mezzo ad una Europa tutta libera e « tutta amica, l'unità soldatesca potrà far luogo « alla *popolare libertà* e l'edifizio costrutto « potrà rifarsi sul *puro modello repubblicano*. « Il principio della nazionalità dissolverà i for- « tuiti imperi dell' Europa orientale e li tramu- « terà in *federazioni di popoli liberi*. Avremo

« pace vera quando avremo gli STATI UNITI DI « EUROPA ». Vittor Hugo, combattendo il 17 luglio 1852 nell'assemblea francese il disegno reazionario di modificare la costituzione repubblicana, avviò la fantasia sopra le ideali regioni degli Stati Uniti Europei. Ma la reazione ebbra trionfò per le piazze delle grandi capitali; l'unità soldatesca si ricompose per durar ancor lungo tempo e minacciosa. L'Europa tornò tutta schiava con grandi divisioni di animo fra le sue genti.

13. Coetanea a questo saggio di codificazione, di cui ho voluto legittimamente riscattare la priorità della idea ad un modesto italiano non per vana boria nazionale, ma per stretta ossèrvanza della storica verità, sorse in Italia per opera del Professore Mancini una scuola rinnovatrice della scienza del diritto internazionale fondata da lui sopra il principio della nazionalità. Abbiamo detto innanzi che il Piemonte preparò l'egemonia politica sulle altre provincie congeneri, unilingue e connaturali col rinnovamento politico. Ora diciamo ch'esso con sapiente accorgimento dispose alle riforme civili e militari l'instaurazione di nuovi studî sociali. Per legge del Parlamento fu fondata nell'Ateneo subalpino una cattedra di diritto internazionale, pubblico marittimo e civile nell'anno 1851 e ne fu affidato l'insegnamento al Mancini, che in quel tempo era

profugo per condanna politica del governo borbonico. Il governo piemontese ebbe il vanto di avere innalzata la prima cattedra di questa scienza in Italia, il Mancini di averla prima insegnata (1). Le Nazionalità, forme intermedie di società fra le città, gli stati ed il mondo, furono assunte dal Mancini come soggetti di capacità del giure internazionale. La nazione costituita da molteplici elementi naturali e storici ha per limite razionale del proprio diritto le altre nazioni, cosicchè il rispetto e la indipendenza di

(1) Vedi la mia Storia degli Studi del Diritto internazionale in Italia, Epoca IX.ª p. 113, ove più largamente espressi le medesime idee. L'egregio letterato il Signor Francesco Lattari in sua breve scrittura sopra Francesco Salfi pubblicata nell'anno 1873, sostenne che il Salfi e non il Mancini fu il primo che in Italia dettò dalla cattedra un corso completo di diritto internazionale e cercò di confutare l'asserzione contenuta nella mia storia. Il signor Lattari commise un errore, scusabile in lui non giurista.

In Milano col decreto del 15 novembre 1808 Eugenio Napoleone fondò una scuola di diritto pubblico e commerciale nei rapporti dello Stato con gli Stati esteri e l'insigne pubblicista calabrese, che fu chiamato a questo insegnamento, non pensò mai di convertirlo in un corso di diritto internazionale. Il sommario delle sue lezioni tuttora inedite e la ripartizione delle medesime annunziano un opera piena di etica, di diritto naturale e pubblico, la quale ricorda il metodo dell' Heinneccio, e non già un corso di diritto internazionale. Augurando che questo lavoro trovi un editore, avverto che si renderebbe un cattivo servizio all'autore ed alla verità se fosse pubblicato col titolo insussistente di Diritto internazionale.

ogni nazionalità sono il fine ultimo del diritto delle genti, la celebrazione della umanità (1).

Molteplici obbiezioni si sollevarono contro questa dottrina nell'ordine pratico. Taluni paventarono che il Prof. Mancini, ricercando le condizioni d'identità tra lo Stato e la Nazione volesse negare ogni capacità giuridica ed ogni possibilità di diritto tra Stati e Stati. Nessun dubbio fu mai più lontano dalla realtà delle cose. L'eloquente pubblicista riconobbe negli Stati costituiti con elementi di spontaneità e di perduranza un giusto titolo alla giuridica capacità di persone internazionali. Solamente egli volle distinguere l'autonomia dello Stato da quella maggiore della Nazione: la prima, opera della storia e del consenso, l'altra creazione della natura. Onde per virtù di una gerarchica dipendenza, i diritti delle volontarie associazioni sono armonizzati con quelli superiori dello Stato e la autonomia di questo non può sopprimere il prevalente diritto della nazionalità. Alla esistenza dello stato sopravvive il diritto della nazione, che non si può estinguere o sopprimere per volontà o potenza del primo. Nè il riconoscimento dell'autonomia e della indipendenza delle nazioni ed il loro graduale af-

(1) Vedi per il pieno intendimento del sistema il volume delle *Prelezioni* del Mancini da me raccolte ed edite in Napoli—e la mia *Storia degli studii del Diritto Internazionale in Italia*.

francamento debbono impedire la loro azione collettiva in pro dell'umano perfezionamento. Leciti e pienamente conformi alla libertà internazionale sono pertanto quei consorzî di popoli, che si compongono per l'azione del principio federativo (1).

La nazionalità, come fu definita dalla scuola italiana, non è riposta nel difettivo ed assurdo sistema de' confini naturali, non nella prevalenza dell'elemento etnografico o linguistico, ma è un risultamento del minore o maggiore concorso degli svariati elementi predisposti tutti sotto l'efficacia della coscienza della nazionalità.

Un insegnante italiano ci mosse accusa di aver fatto di un onorevole sentimento di cittadini un preteso principio organico della scienza internazionale (2). Niuna altra censura pote-

---

(1) Prelezione del Mancini: *La vita dei popoli nella umanità*, vol. citato.

(2) Il Padelletti in uno scritto stampato nella *Rivista di Diritto Internazionale e legislazione comparata* dal titolo *L'Alsace et la Loraine et le droit des gens* parlò della nazionalità e scrisse. « La théorie de nos publicistes sur ce point sans compter qu'elle est bien loin d'être unanime et uniforme est presque partout vague, inexacte, incertaine dans ses developpements et jamais pratique dans ces conclusions extrêmes. M. Pierantoni et tous les partitsans de la théorie de M. Mancini ne s'aperçoivent qu'elle n'est autre chose que le résultat éphémère des sentiments et des besoins politiques de l'époque ou elle a été concue ». 1873, p. 477.

va essere più di questa destituita di ogni valore scientifico. Fuori della scuola italiana molti altri scrittori ammettono e riconoscono il principio di nazionalità (1). I libri dottissimi del professore Laurent, che noi altamente pregiamo, mostrano attraverso il corso della umanità la evoluzione sociale del principio di nazionalità. Il libro erudito di Terenzio Mamiani fa comprendere la efficacia di un principio, che grandemente trionfò ne' moderni fatti della politica europea. Chi oserebbe negarlo? La nazionalità accese i belgi ed i greci alla pugna contro la Olanda e la Turchia; la nazionalità tenne distinti dagli slavi e dagli altri popoli confinanti gli antichi coloni romani della Dacia, i rumeni; la nazionalità redense Italia dalle tirannie indigene e straniere e la ricompose ad unità: la nazionalità costrinse la casa di Asburgo a scendere a patti con la Ungheria, e a perdurare seco lei in comunione politica, non più per giure d'imperio, ma col vincolo di eguaglianza detto *unione personale.* Per la prevalente coscienza delle nazionalità l'Inghilterra abdicò il repulso protettorato sopra le Isole Jonie; la tenacia dell' autonomia nazionale della celtica Erinni generò l'*home rule* e rese possibile che non ha guari nella Camera dei Comuni si di-

---

(1) Vedi il primo volume del Trattato di Diritto Costituzionale — Cap. III. La nazionalità.

scutesse la proposta di ridonare a quella terra dominata una piena autonomia rappresentativa. In nome della nazionalità la Polonia levò la testa dalla sua tomba quasi secolare per ricadervi affranta e calpesta. In nome della offesa nazionalità la Francia cercò impietosire l'Europa della forzosa cessione dell' Alsazia e della Lorena. In nome della tradita nazionalità Nizza si rivolse all'Italia durante la guerra francoalemanna. Infine la potenza della idea di nazionalità ci rese testimoni in meno di un lustro della terribile lotta interna; onde la Germania scacciò dal consorzio federale gli elementi eterogenei ed alla vieta rappresentanza dei principi sostituì quella più legittima dei popoli. Cozzo di nazionalità terribile e sanguinoso fu quello della guerra franco-alemanna, in cui scesero in campo il vecchio ed il nuovo diritto. Imperocchè con la Francia ritornava lo spettro delle guerre di equilibrio e col forte popolo di Allemagna stava il diritto di nazionalità resistente e vincitore. E quasi sotto le mentite simpatie del principio di nazionalità si tentò coonestare da alcuni governi di Europa l'aiuto fomentato ai ribelli del sud contro l'Unione Americana. Dicevasi allora il Nord ed il Sud essere due nazionalità distinte per differenza di climi, di razze, di religione e di storia, d'industria, di coltura e di fini; quasi che ogni anima onesta avesse potuto dimenticare che il Nord

pugnava innanzitutto per la causa degli schiavi e che non vi ha vera nazionalità, colà dove la schiavitù è un istituto politico. Onde questo scrittore, che non fece peculiare professione di questi elettissimi studi di diritto internazionale, intenderà di leggieri l'infondatezza e l'arbitrio della sua opinione.

16. Nel numero delle nazioni risorte a indipendenza abbiamo innanzi citato gli Stati Moldo-Valacchi. La loro parziale emancipazione fu ottenuta dalle maggiori potenze europee collegate con la Turchia contro la Russia per combattere la formidabile guerra, che prese nome dalla Crimea. La storia si mostra ancora perplessa nella ricerca della ragione plausibile di questa guerra, che tanto sangue e danaro costò alla Europa. L'intervento delle quattro potenze nell'anno 1840 nella guerra civile tra l'Impero Ottomano e il Vice-Reame di Egitto servì di proemio alla nuova ingerenza della Francia, dell'Inghilterra e della Sardegna nelle controversie tra la Russia e la Turchia. L'Impero del Nord fu sempre sospettato di ambire al conquisto di Costantinopoli ed alla distruzione della Turchia. Le ostilità furono decise dal proponimento di sostenere i trattati, i quali proteggevano le popolazioni cristiane viventi nella Turchia e dall'altro di conservare questo Stato siccome necessario all'equilibrio politico tra le nazioni europee. Una conferenza tenuta in

Vienna nel mese di luglio dell'anno 1853 non ricompose le discordie forte tra i Governi di Pietroburgo e di Costantinopoli. I dissidî si accrebbero tra gli alleati e la Russia in ragione delle differenti pretese che Parigi e Pietroburgo accamparono intorno i così detti luoghi santi, cioè quelli, nei quali ebbero luogo la nascita e gli avvenimenti della vita del Nazzareno (1). Sembrava che fosse tornato, per la Europa il fervor religioso del medio-evo. Ma questa volta i cattolici e i protestanti strinsero alleanza con i turchi contro un popolo europeo e cristiano. La musa epica di un secondo Torquato non avrebbe potuto cantare le armi pietose, che mossero a liberare il Gran Sepolcro di Cristo.

La guerra fu dichiarata dalla Turchia all'Imperatore di Russia il 4 ottobre 1853. Il trattato di alleanza fu sottoscritto dalla prima con la Francia e l'Inghilterra in Costantinopoli il 12 marzo 1854. La Sardegna aderì a questo trattato il 26 gennaio 1855 nello intento di combattere in Crimea *per conquistare il diritto di alzar la voce in favore dell' Italia.* Sebastopoli cadde il giorno 8 settembre 1855. Questa guerra, che fu chiamata la Iliade di una nuova Troja, giusta i calcoli pubblicati dal Leroy-

---

(1) Vedi Parliamentary Papers, 1854. *Correspondence respecting the righs and privileges of the latin and Greek Churches in Turkrey,* p. I. d. 173.

Beaulieu nel libro *Les guerres contemporaines* costò dieci bilioni e quasi ottocentomila uomini. L'esercito francese perdette 95,615 uomini, ne entrarono agli ospedali ed alle ambulanze 40,0036 Forse 100,000 ne tornarono in Francia storpî, malconcî, sfiniti.

L'Inghilterra perdette 22,182 uomini; i Piemontesi, ne lasciarono su i campi 2,194; i Turchi 35,000; i Russi 630,000; onde questa guerra divorò 784,991, soldati.

Le spese furono ripartite nelle seguenti proporzioni.

L'Inghilterra	spese un	1,855,761,700,	franchi,
La Francia	»	1,660,000,000,	»
Il Piemonte	»	52,907,586,	»
La Turchia	»	400,000,000,	»
	Totale	3 bilioni, 968	milioni.

La Russia spese quattro bilioni. La neutralità armata della Prussia e dell'Austria aumentò straordinariamente i carichi finanziarî di questi Stati.

17. Noi non osiamo dire che i vantaggi ottenuti da questa guerra furono proporzionati alle stipulazioni sancite nel trattato di pace di Parigi del 1856. Ma pensiamo enumerarli con semplicità di linguaggio.

La restituzione della nazionalità rumena, la fine della Pentarchia ordinata nel Trattato della Sant'Alleanza, le sopite secolari gelosie tra la Francia e l'Inghilterra, la dichiarazione del

16 aprile 1856 per regolare diversi punti di diritto marittimo internazionale e condannare barbare ed antiche pratiche dominanti nella guerra marittima, il voto espresso in favore della mediazione, quale mezzo per prevenire la guerra, nonchè l'ammissione della Turchia e degli Stati musulmani nella società internazionale furono i generali e benefici vantaggi conseguiti da quella pace.

18. La dichiarazione dei principî di diritto marittimo contiene le quattro seguenti proposizioni, le quali debbono essere di guida a maggiori progressi.

1. La corsa rimane abolita;

2. La bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, eccetto il contrabbando di guerra;

3. La mercanzia neutrale, tranne il contrabbando di guerra, non può essere sequestrata sotto bandiera nemica.

4. I blocchi per essere obbligatorî debbono essere effettivi, cioè, mantenuti da una forza sufficiente ad interdire realmente l'accesso del littorale nemico (1).

Questa dichiarazione sottoscritta il 16 aprile 1856 dai soli Plenipotenziari della Sardegna, dell'Austria, della Francia, della Gran Brettagna, della Prussia e della Porta Ottomana,

---

(1) Vedi Raccolta dei Trattati e delle convenzioni Commerciali in vigore tra l'Italia e gli Stati stranieri.

nell'anno 1858, aveva ottenuto la piena adesione degli Stati, di cui seguono i nomi: cioè, Amburgo, l'Hannover, le due Assie, Baden, la Baviera, il Belgio, il Brasile, il Ducato di Brunswick, il Chilì, la Confederazione Argentina, la Confederazione Germanica, la Danimarca, le Due Sicilie, la Repubblica dell'Equatore, Francoforte, la Grecia, Guatemala, Haïti, Lubecca, Mecklemburgo-Schwerin, Mecklemburg-Strelitz, Nassau, Oldenburgo, Parma, i Paesi Bassi, il Perù, il Portogallo, la Sassonia, Sassonia-Coburgo Gohta, Sassonia Meiningen, Sassonia-Weimar, gli Stati Romani, la Svezia e Norvegia, la Svizzera, la Toscana, ed il Wurtemberg, l'Uraguay. La Spagna senza accedere alla dichiarazione per il primo punto concernente l'abolizione della corsa, dichiarò che adottava gli tre altri punti. Il Messico fece la medesima risposta. Gli Stati Uniti si dissero pronti ad aderire, se all'enunciazione del divieto della corsa si fosse aggiunto che la proprietà privata dei sudditi o cittadini delle nazioni belligeranti non sarebbe sottoposta a sequestro su mare da parte delle rispettive marine militari.

18. Il voto per la mediazione fu espresso nel 23.° protocollo annesso al trattato ne' seguenti termini « che laddove fra alcuna delle parti « contraenti sorgessero in avvenire nuove ra- « gioni di dissidî si dovessero le medesime ri-

« mettere alla mediazione delle altre innanzi « di ricorrere alle armi. » Questo voto fu un trionfo parziale degli sforzi umanitarî fatti dalla Società della Pace di Londra, la quale spedì alla Conferenza diplomatica di Parigi una deputazione composta dai signori Hndley, Sturges ed Enrico Richard a chiedere la stipulazione nel Trattato di una clausola generale in favore degli Arbitrati Internazionali. Le opinioni non erano mature in favore di questa forma civilissima di giustizia internazionale, onde la diplomazia ammise il sistema della mediazione, che la storia delle guerre aveva rivelata non conducente a tutelare i diritti della pace (1). Tuttavia d'allora in poi fu dovere degli Stati firmatarî lo accogliere la mediazione in ogni futura contingenza politica, poichè l'avevano formalmente pattuita. E noi diremo in appresso che non ultima cagione delle immense sciagure della Francia nella guerra contro la Germania fu quella di non avere accettata la mediazione che l'era stata offerta dall'Inghilterra.

19. Innanzi la guerra di Crimea la base del diritto pubblico europeo riposava sopra i trattati del 1815, che prendevano nome dal Dio Cristiano. La esclusione degli Stati musulma-

---

(1) Carlo Lucas, Henry Bellaire, il de Barquier e non pochi altri scrittori francesi confusero l'*arbitrato* internazionale con la *mediazione*, i quali sono modi distinti di ricondurre gli Stati alle buone relazioni di amicizia.

ni dalla lega e dalle relazioni con gli Stati Cristiani era un errore dovuto al dannoso predominio della dottrina religiosa del medio evo sopra le scienze sociali. Dalla Riforma, che distrutta la unità cattolica, garentì la coesistenza della pluralità degli Stati sorse, come dicemmo, il diritto delle genti, il quale nei suoi primi tempi fu considerato più come una legge circoscritta a regolare le attinenze dei popoli componenti la grande società cristiana, che non quale una legge universale di giustizia dettata per tutti i popoli che compongono la umanità. Perciò antica era stata la disputa se i principi cristiani potessero stipulare trattati e fare alleanze con i Turchi e gli altri infedeli. Nè solamente i canonisti ed i teologi davano una decisione consigliata dalla intolleranza della fede religiosa; ma persino i fondatori della scienza del diritto delle genti proclamavano il principio generale del divieto, salvo rarissime eccezioni (1). La restaurazione, che seguì alla rivoluzione francese volle ricondurre l' Europa verso il medio-evo ed i principî religiosi. Quindi

---

(1) Vedi Petrini Belli, *De re militari et de bello*, pars lib. II, tit. 17. — « An christiano regi liceat auxilio uti in« fidelis principis ».

Alberigi Gentili *De jure Belli*, lib. III, cap. 19. — « Si foedus recte contrahitur cum diversae religionis hominibus ». L' autore sentenzia: « Foedus non probo regum Galliae cum Turcis ».

Grotius, *De jure Belli*, eu lib. II, cap. XV, § 8.

novellamente riacquistarono vigore le dottrine canoniche, nonchè il concetto della separazione del mondo cristiano dall'infedele. La guerra di Oriente, avendo condotto le potenze occidentali a stringere alleanza colla Porta Ottomana, pose fine a queste antiche esclusioni. Il trattato dichiarò per l'avvenire l'ammissione della Turchia nel così detto concerto europeo. Lo stesso trattato riducendo le forze della Russia nel Mar Nero ne lese la autonomia militare, poichè la podestà di armarsi senza limite imposto da straniera potenza è diritto di libertà e di indipendenza nazionale. La storia, questo grande *improvvisatore*, come la chiamava il Conte di Cavour, diè in non lungo giro di anni modo alla Russia di riacquistare la sua piena autonomia e il diritto inalienabile di ogni Stato di accrescere le sue forze; di che appresso terremo discorso.

20. Nelle conferenze di Parigi Alì Pascià chiese la revisione delle capitolazioni per renderle più conformi alle nuove condizioni del diritto internazionale. Il Conte di Cavour appoggiò la istanza dichiarando che nessuno Stato possedesse leggi commerciali con caratteri più liberali di quelle della Sublime Porta, e definì per anarchica la condizione delle transazioni degli Europei in Oriente (1). I Plenipotenziari rico-

(1) Verbale del 2 marzo.

nobbero unanimemente la necessità di questa revisione ed espressero un semplice voto che la si fosse fatta a pace conchiusa.

21. Nelle conferenze diplomatiche di Parigi la Francia e l'Inghilterra tentarono fra le condizioni della pace di costringere la Russia a riordinare la Polonia in regno separato, com'era pattuito nell'articolo 1°. del trattato di Vienna del 9 giugno 1815. Il Conte Orloff seppe schivare abilmente che la questione fosse proposta al Congresso, adducendo che le popolazioni russe l'avrebbero considerata siccome una pressione straniera fatta contro la potestà imperiale. Fece in pari tempo concepire buone speranze a favore dell'autonomia polacca. Il Conte Walevscki e Lord Palmerston lodarono la consentita riserva da parte de' loro diplomatici. Alessandro II. inaugurando il suo regno in Polonia col viaggio dell'anno 1856 in Varsavia smentì ogni promessa di autonomia per la Finlandria e la Polonia (1).

(1) Vedi i Documenti presentati al Senato francese il 15 marzo 1863 e i dispacci presentati al Parlamento inglese. Ecco le parole con le quali Alessandro II. si dichiarò contrario all'autonomia de' due popoli. « La Finlandria e la Polonia mi sono care tanto quanto tutte le « altre province del mio impero; ma bisogna che voi sappiate che per il bene della Polonia e degli stessi Polacchi essi debbono restare uniti per sempre alla grande « famiglia degl'Imperatori di Russia. Voi, signori, potete « facilitare il mio compito; credetemi io sono animato

L' idea di togliere la nazionalità a questi popoli provocò nuovi moti insurrezionali.

22. La questione di Neuchatel fu soltanto accennata nel medesimo Congresso; ma niun provvedimento fu decretato. Federigo Guglielmo IV. Re di Prussia, nell'anno seguente consentì a rendere al cantone di Neuchatel la propria autonomia. Con un trattato del 26 maggio 1857 sottoscritto con l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna e la Svizzera Neuchatel fu sciolta da ogni sudditanza verso la Prussia e rimase soltanto a far parte della Confederazione Svizzera. Il re prussiano rinunziò i suoi diritti di sovranità per rendere la libertà a quei cittadini, i quali per fedeltà giurata alla signoria prussiana erano andati prigioni.

24. Da ultimo la guerra di Crimea addusse un grande cambiamento nel sistema delle alleanze tra le Corti di Europa. Al primo annunzio delle voci di guerra l'Austria fu richiesta dell'alleanza dai Potentati di occidente e dalla Russia. Questa le ricordava i grandi servizî amichevolmente a lei resi quando nell'anno 1849 l'ajutò armata mano, a riconquistare la emancipata Ungheria. La Corte di Vienna volle maravigliare il mondo con la sua ingratitudine, e rimasta neutrale fra le formidabili parti con-

« dalle migliori intenzioni; ma ve lo ripeto, nè *sogni*, nè « *fantasticherie !* » (*Annuaire des Deux Mondes*, 1855-56. p. 666).

tendenti, lasciò guadagnare al Piemonte un grande predominio appo il governo russo e gli altri Potentati e ruppe l'antica alleanza col nordico imperatore. Sì madornali errori furono argomento di fortuna per la penisola italiana.

25. Pertanto i danni economici e le calamità cagionati da una guerra tanto straordinaria per numero di combattenti, per qualità di armi e per durata di tempo ridestarono il fervore delle società della Pace e delle altre associazioni di religione e filantropia. Gli apostoli della unione de' popoli rinnovarono i combattimenti del pensiero per condannare la effusione del sangue e sostituire alle prove guerresche le forme giudiziarie e di ragione. Francesco Bouvet prima della conchiusione della pace pubblicò un libro dal titolo *La guerre et la Civilisation*, nel quale, pur ammèttendo la parte principale che la guerra esercitò nella storia dell'umano incivilimento, raccomandava l'accoglimento di una giurisdizione internazionale. Questo autore non addimandò la sòppressione degli eserciti permanenti, ma la loro riduzione proporzionata a quella somma di armati, che *costituisce fisiologicamente la forza* e la *virilità degli Stati*, Il Bouvet riconobbe aver la guerra creato lo spirito nazionale, preparata la emancipazione delle classi inferiori, ritemprato i costumi, ravvivata l'energia delle popolazioni e soprattutto esaltato il sentimento dell'onore, talchè a suo

modo di argomentare la vita militare ha la sua radice negli elementi necessarî della formazione sociale.

26. Il comitato del Congresso della Pace esistente in Londra premiò tra molti manoscritti presentati ad un concorso bandito per ogni paese un libro del Larroque, antico rettore dell' accademia di Lione, avente per obbietto: *La guerra e gli eserciti permanenti.* Questo eruditissimo volume edito nell'anno 1856, si compone di tre parti. Nella prima l' autore mostra con la storia alla mano la graduale formazione e l'aumento degli eserciti permanenti dalla metà del decimoquinto secolo sino a quella del secolo decimonono, narrando di pari passo i danni e le calamità, che produssero col loro dilatarsi. Questa è parte piacevolissima alla lettura. La critica della storia e la naturale giustizia addimandavano che l'autore disvelando i mali della guerra, i suoi eccidî e le stragi avesse distinto le guerre inutili da quelle, che servirono ai popoli per conseguire l' esistenza, i diritti e le libertà, imperocchè se col cuore desideriamo un giorno, in cui sia possibile l'ottenere giustizia e libertà senza il riscatto di queste per l'uso incerto delle armi, cuore e mente insorgono contro qualunque dottrina, la quale per amore illimitato di pace consiglia ai popoli la servitù e l' oppressione. Nella seconda parte il Larroque con ricchezza di cifre

e di statistiche espone lo stato moderno degli armamenti, le grandi servitù, che arrecano alle terre, il disordine immenso delle finanze delle nazioni, i grandi capitali e le innumerevoli braccia ritolte al lavoro ed alla produzione. Ei con molta assennatezza studia quali ricchezze straordinarie potrebbero tornare nella circolazione se fossero tolti di mezzo gli eserciti permanenti. Nella terza parte l'autore espone i mali derivanti dalle istituzioni militari, onde per conchiusione, dopo di non avere intralasciata alcuna indagine diligente su questo gravoso quesito della guerra e degli eserciti permanenti, propone le seguenti riforme.

L'autore riconosce legittima la sola guerra difensiva, non osando negare alle nazioni il diritto di legittima difesa, ch'è naturale ad ogni uomo ed a ciascuno aggregato di uomini. L'inviolabilità delle nazioni è una maggiore ricognizione della inviolabilità della vita umana.

Lo scrittore propone l'istituto di un tribunale superiore per giudicare le contestazioni sorgenti fra gli Stati. Stante la indipendenza degli Stati niuna potestà superiore esiste su di loro. Da questa indipendenza, la quale genera la eguaglianza dei diritti trae la sua sorgente l'uso della guerra. Ad evitare la quale lo scrittore vagheggia una specie di federazione od unione spontanea degli Stati di Europa, che dovrebbe essere iniziata dalla Francia e dall'Inghilterra

e distendersi agli altri Stati Europei. Quindi appresso dai termini dell' Europa la grande associazïone si dilaterebbe agli altri continenti. Gli Stati consociati installerebbero il Tribunale supremo limitato all' esercizio del solo uffizio giudiziario con pochi giudici, chè l' Europa non mancherebbe di un centinaio di uomini tanto abili quanto virtuosi, dai quali sarebbero eletti dieci o quindici giusdicenti della umanità. Costoro non applicherebbero leggi positive, ma i principî dell'*eterna saggezza.* Questa magistratura rimunerata con una modesta indennità sarebbe la più grande maestà degna del secolo, a cui farebbero corteggio l'amore e la gratitudine dei popoli. Per conseguire questa giustizia internazionale l'associazione dei popoli dovrebbe vivere sotto quella forma di governo, che concedesse ai governati maggiore forza morale. La forma della monarchia rappresentativa è riconosciuta idonea per l' associazione dei popoli; ma generale tra costoro dovrebb' essere il riconoscimento di parecchie libertà fondamentali, cioè, la libertà religiosa, la libertà di stampa, la libertà degli scambî ed altre, il cui avveramento dipende dalla distruzione necessaria dello assolutismo. Ma supposta la società e dato il caso che i giudici abbiamo sentezionato giusta il codice della Dea Ragione, egli è possibile che uno Stato non osservi la sentenza, siccome nell'interno dei

reami e delle repubbliche senza forza coattiva non si sarebbe il pieno eseguimento delle cose giudicate. L'autore concede alle nazioni una qualche proroga di tempo per sottomettersi all'oracolo giudiziario, dopo il quale dà per pena alla nazione ricalcitrante l'isolamento dalla confederazione. Sarebbe obbligo di ogni confederato di spezzare qualunque relazione col membro dissidente. Se questa coazione indiretta non costringesse il contumace alla obbedienza, il Tribunale supremo comanderebbe che le forze federali si muovessero contro il perturbatore, o i perturbatori dell'ordine generale. E quì ogni addottrinato lettore vede dal breve cenno che ne ho dato che la riforma ideata dal Larroque si rannoda ai sogni della pace universale dei Saint-Pierre, Rousseau, Kant, Bentham, Saint-Simon ed altri spiriti magni e vagheggia il modello degli ordinamenti federativi e delle esecuzioni federali, le quali nella storia non rifulgono come forme assicuratrici di giustizia e di pace. Fuori della Svizzera, la quale ebbe nell'anno 1848, la sua perigliosa guerra di secessione, e della Germania, che visse agitata per cercare una base nazionale al suo federalismo autocratico, l'America sino a pochi anni scorsi era indicata siccome una immensa contrada, ove un potere giudiziario federale ricomponeva costantemente l'armonia politica fra quelli Stati numerosi e diversi per

lingue, razze, costumi, incivilimento, religione e ricchezza economica. Pure la recente storia di quella federazione lasciò dubbiosi i più sagaci intelletti illuminati dalla scienza del giure pubblico internazionale. La giustizia federale non impedì la insurrezione degli Stati del Sud e l'unione fu salvata a caro prezzo dopo una guerra durata cinque anni, la quale schierò in campo parecchi milioni di armati. L'unione federale si mantiene non più spontanea, ma come se il Nord tenesse per conquista le contrade del Sud.

Molto lungi ne andrei col discorso, se volessi dichiarare la vanità delle altre idee del Larroque. Cito, per esempio, il disegno di affidare al giudizio di un Consiglio di dieci o quindici persone ogni grave decisione sopra i diritti e gl' interessi degli Stati senza norma di legge e di procedura per condannare tutta la conchiusione del libro. Con questa ripulsa sento pertanto l'obbligo di dichiarare che le pagine dell' autore ora detto nella parte critica e storica meritano l'attenzione di ogni uomo di studio, perchè forniscono un abbondantissimo corredo di scienza e di verità. Anche le sue riforme comparate con gli altri superbi disegni di pace universale rivelano nello scrittore la mente di chi vorrebbe toccar sempre le sponde del reale e del possibile, dalle quali soverchia-

mente si allontana pur credendo di averle toccate alla fine.

Noi per l'indole storica del nostro libro non ci diffondiamo largamente nella critica delle molteplici riforme, delle quali andiamo discorrendo. Del rimanente chi ci è compagno nel cammino incontra di sovente la esposizione di quelle sole idee, che noi giudichiamo veramente possibili e giovevoli. Ei le deve avere in considerazione e discernerle dalle altre numerose, contro le quali facciamo uso di una critica serena e spassionata.

CAPO IV.

SOMMARIO

1. Condizioni della penisola italiana dopo le conferenze di Parigi. 2. La guerra d'indipendenza. 3. Il nuovo diritto pubblico europeo di Terenzio Mamiani. 4. Sua applicazione nella unità italiana. 5. Voti per il rispetto della proprietà privata nella guerra marittima. Errori e progressi guerreschi. 6. Danni della guerra. La Convenzione di Ginevra. 7. Precedenti scientifici. 8. Precedenti storici. 9. Voti dello Chamousset e del Peyrilhe. 10. Convenzione del Percy. 11. Precedenti spagnuoli. 13. L'umanità dopo le ultime guerre. 13. Proposte del Prof. Palasciano. La Società di utilità pubblica di Ginevra. 14. La Conferenza diplomatica ed il testo della Convenzione. 15. La guerra di separazione dell'America del Sud. 16. La elezione di Lincoln e la ribellione. 17. Atti della guerra notevoli. 18. Codificazione delle regole della guerra. 19. La questione del Trent. 20. L'abolizione della schiavitù. 21. La rivoluzione greca. 22. Fine del Protettorato inglese sopra le Isole Jonie. 23. L'insurrezione della Polonia. 24. Proposta di un Congresso europeo fallita. L'emancipazione dei servi in Polonia. 25. Intervento francese nel Messico. 26. La convenzione di Soledad. 27. Idee ed ambizioni imperiali. 28. Elezione di Massimiliano di Austria. Sua fine violenta. 29. Progressi internazionali e considerazioni. 30. Associazione Internazionale per il Progresso delle scienze sociali. 31. Fondazione e prima sessione in Gand. 32. Sessione tenuta in Amsterdam. 33. Altra sessione in Berna. 34. I congressi internazionali di statistica. 35. Convenzione internazionale monetaria.

1. Il mondo civile salutò con vivissima soddisfazione la pace fermata in Parigi. Ma un

senso di profonda tristezza prese a quello annunzio l'animo degl'italiani. Le balde speranze concepite a favore del rinnovamento negli ordini italiani furono seguite da letale sconforto. Il governo subalpino aveva durato grande fatica in Parlamento per far accettare il trattato di alleanza con gli stati combattenti contro la Russia. Il Conte di Cavour per vincere la opposizione aveva dovuto evocare le più antiche glorie e tradizioni del Piemonte in Oriente e presagire che un nuovo battesimo di prodezza aspettava l'esercito sardo sopra quelle terre, ove la Croce di Savoja aveva segnato luminose orme di valore. Non ostante la grandissima autorità dello statista e la fede comune nella sua audace politica il trattato fu accolto con debolissima maggioranza. Piacque poscia vedere il Piemonte nel Congresso con voto e grado uguali alle altre grandi potenze. Sembrò bello e stupendo che esso avesse ottenuta licenza di parlare in nome d'Italia, per i cui popoli contristati invocò urgenti riforme e tali che potessero salvare la penisola dal gettarsi in seno della rivoluzione. La fine dell'intervenzione austriaca nelle Romagne, la secolarizzazione del governo papale in quelle contrade e la denunzia del pessimo governo dei Borboni di Napoli furono giustissime inchieste. Ma i diplomatici si separarono senza prendere alcuna decisione; onde la libera stampa e la pubblica opinione addimandavano a che

fossero stati sagrificati duemila soldati ed otto milioni per il solo vanto di chiedere e non ottenere? Nella politica, quale si intende ne'tempi moderni, giova immensamente l'apparecchio della pubblica opinione per ottenere il trionfo di bramate riforme. I sovrani, che avevano permesso la discussione dei mali e delle sventure cagionati dai cattivi governi della penisola, potevano differire e non niegare i rimedî indicati dalla gravezza dei tempi. La salute della patria era da quel tempo affidata al senno, alla concordia ed al valore nazionale. Le recriminazioni velenose non avrebbero assicurata la vittoria.

Degno del suo destino non sarebbe stato quel popolo, che percosso da uno inaspettato disinganno avesse reclinato il capo e disperato della propria sorte. Le più belle pagine della storia della redenzione italica le scrisse il dolore. Questo raccolse in un fascio le forze, che in tempi di baldanza andarono disperse e distrutte.

L'atto magnanimo del governo subalpino che conquistò a caro prezzo il diritto di parlare alla diplomazia europea in nome della Italia, produsse la salutare alleanza della democrazia italiana con la monarchia rappresentativa. L'Europa antica restò attonita di questa diplomazia a cielo scoperto inaugurata dal Conte di Cavour, la quale si affidava al diritto nazionale e popolare. Da questo fatto si presentì non lontano il

giorno, in cui il diritto nazionale sarebbe venuto novellamente in lotta col diritto storico. Le audaci imprese di Sarpi e di Genova, il testamento politico di Felice Orsini, che l'Imperatore fece leggere e pubblicare tennero desta la sollevata questione italiana. La conferenza di Plombières segnò il manifesto della vicina guerra d'indipendenza. L'Italia libera sino all'Adriatico e la Francia ingrandita della Savoia furono i patti, che fermarono l'alleanza delle armi di Francia con l'esercito sardo.

2. L'Austria caduta in qualche sospetto di questi accordi ingrossò i suoi battaglioni presso i confini lombardi. Il Piemonte per ragione da difesa radunò le schiere de'volontarî della patria. L'animosa gioventù italiana accorreva di ogni angolo della penisola a porsi sotto gli ordini del grande guerriero popolare, il generale Garibaldi. L'Austria, ch'era stata la prima ad armare, servì con la sua mal cauta condotta alla politica nazionale. Abbandonando essa stessa il terreno dei trattati, sopra il quale costantemente si trincerava l'Europa della legittimità, osò ingerirsi nella vita interna del Piemonte e bandire una crociata contro l'Europa liberale, dicendo in un dispaccio: che la sventura d'Italia era la costituzione politica del Piemonte, e suprema la necessità d'impedire che le idee liberali si dilatassero nella rimanente penisola. Contro la caparbietà dell'Austria fallirono il

disegno dell'Inghilterra, la quale voleva tutelare la pace mediante il comune concerto delle grandi potenze, e la proposta di un Congresso europeo fatta dal governo russo. Il Gabinetto di Vienna sdegnando il congresso accettato dal Piemonte, e gli significò questo ultimatum: o il Piemonte disarmerà subito e solo, o la guerra comincerà. Mentre gli eserciti alleati vincevano nel Nord d'Italia avendo a precursori sopra i campi lombardi le legioni volontarie, la rivoluzione senza spargimento di sangue restaurava il diritto nazionale nella Italia media. L'armistizio di Villafranca fu nuovo affanno e lutto cittadinesco. Al primo annunzio sembrò sleale abbandono. La storia più tardi ne appalesò i gravosi motivi. Esso fu dettato dalle diffidenze del Napoleonide, il quale mal vedeva dalla potenza del sentimento nazionale turbati i disegni di Plombières. L'impero non voleva una Italia unita; aveva dato il placito sovrano ad un regno indipendente dell'Italia superiore. Lo assalivano in pari tempo le preoccupazioni di una guerra di assedio contro celebrate fortezze. A queste non lievi perplessità si aggiungeva il sospetto che l'Imperatore di Prussia geloso dell'accresciuta potenza francese, usando misericordia all'infido alleato del 1813 volesse pigliar le armi per la difesa dei trattati del 1815. Tra mezzo al grande conflitto suscitato negli spiriti per le tradite speranze di liberazione

della Venezia la Corte di Torino serbò fede alle promesse di nazionalità. Sottoscrisse il solo trattato, che sanzionava la cessione della Lombardia e sistemava le spese di guerra, e serbò la propria azione libera per l'avvenire. L'Austria e la Francia con pari data sottoscrissero un altro trattato, che riservando con poca fede il diritto al trono dei principi della media Italia poneva l'obbligo di favorire la formazione di una lega italiana sotto la presidenza del Papa. La condizione stessa apposta alle riserve in favore dei principi banditi ne appalesava la debole consistenza, perchè era escluso dal trattato che la loro restaurazione potesse aver luogo con la forza delle armi.

3. La guerra d'indipendenza era stata preceduta di poco dalla pubblicazione del libro di Terenzio Mamiani della Rovere: *Di un nuovo diritto pubblico europeo*, che riassumeva sotto classica forma le nuove massime di ragione politica iniziate contro i trattati del Congresso di Vienna. Alla potestà assoluta dei monarchi il sapiente scrittore contrapponeva la sovranità della ragione e della giustizia. Alla massima che identificava lo Stato nei monarchi sostituì come condizioni della legittimità del governo il consenso dei governati e la soddisfazione del fine progressivo sociale. La richiesta delle armi straniere contro i sudditi proprî fu detta iniqua ed oppressiva; non sofferente di ecce-

zione il principio del non intervento; le comunanze civili comporsi ed allargarsi giusta il diritto e il principio della spontaneità e della nazionalità; le conquiste perpetue non istare in giure, nè pigliare legittimità, se non quando i vinti e i vincitori non fondino una sola patria; la consultazione e lo assenso sincero degli abitanti indispensabili ad ogni permutazione o cessione di territorio; illegittimi le forme e i gradi di ogni dipendenza da popolo a popolo; la fede ai trattati, benchè piena ed irrevocabile, subordinata al rispetto dei dogmi eterni del retto e del giusto; eguale il suffragio degli stati nei trattati; riconosciuto il diritto ai popoli non aventi uffiziale rappresentazione di far udire i loro giusti richiami; necessaria la fine dei concordati; urgente la separazione dello Stato e della Chiesa (1).

4. Col risorgimento d'Italia la maggior parte di queste massime s'impose ne'consigli diplomatici. La sovranità popolare ebbe il suo pieno trionfo, mediante i plebisciti; il nuovo governo italiano si fondò sopra il consenso dei governati e la soddisfazione del fine sociale: il progresso e la libertà; il principio del non intervento fu osservato senza alcuna eccezione. Nè si deve dire che il Piemonte intervenne nel reame di Napoli. Gl'italiani di una parte della pe-

(1) Cap. XIX. *Delle principali conclusioni.*

nisola sorressero invece l'insorgimento dell'altra. Fu ajuto fraterno per comunanza di nazionalità e comune diritto d'indipendenza. La nuova società unitaria si compose con spontaneità e per nazionalità; il popolo italiano più non ebbe dipendenza da altro popolo; furono rotti quei trattati, che negavano giustizia e patria. L'Italia proclamata ruppe i preesistenti concordati; bandì la separazione dello Stato dalla Chiesa; ma questo principio restò immolato alle preoccupazioni della politica ed al grave problema dell'abolizione del potere temporale.

5. Nella guerra di Lombardia la Francia, il Piemonte e l'Austria riconobbero la ingiustizia dello *embargo*, perchè non ostante la guerra dichiarata autorizzarono l'uscita reciproca delle navi mercantili ch'erano ne'loro porti; e Francia ed Austria introdussero con l'articolo 3.° del Trattato di Zurigo questa stipulazione: « Per at-« tenuare i mali della guerra e derogando ecce-« zionalmente alla giurisprudenza ovunque « consacrata le navi austriache catturate, ma « non ancora state condannate dal Consiglio « delle Prede saranno restituite ». Questo patto accolto con molto favore dalla pubblica opinione provocò autorevoli manifestazioni a sostegno del rispetto della proprietà privata. Trecento commercianti congregati a Brema adottarono il 2 dicembre 1860 la seguente decisione: « L'in-

« violabilità delle persone e dei beni in tempo
« di guerra marittima, compresi pur quelli dei
« cittadini dello stato belligerante quando non
« si opponga assolutamente lo scopo della
« guerra, è imperiosamente voluto dalla co-
« scienza giuridica dell'epoca attuale ». Le Camere di Commercio dell'alta Baviera, i commercianti di Stettino, di Breslavia e di Bielfeld, e le Camere di Commercio di Marsiglia, di Bordeaux e di Gothembourg nella Svezia espressero simiglianti voti. Quindi una deputazione del commercio di Liverpool, Bristol, Manchester, Leeds, Hull, Belfast e Glocester si presentò a Lord Palmerston ad invocare il suo patrocinio per l'adozione di questa civilissima regola di giustizia. Ma quell'uomo eminente di Stato rispose il 3 febbraio 1860 che l'Inghilterra per conservare la sua preponderanza marittima non poteva abbandonare il diritto di catturare la proprietà privata del nemico ed imprigionare gli equipaggi delle navi mercantili. Notevoli sono questi segni dell'accresciuta forza della coscienza popolare, alla quale finiranno per cedere gli uomini di Stato del secolo.

Biasimevole fu da parte della Francia l'impiego sopra i campi lombardi di quelle selvagge truppe affricane, dalle quali il rispetto delle norme della guerra come si combatte tra gli stati civili non fu con pienezza osservato.

Quanto alle interne sollevazioni degli altri

stati italiani convien notare con grande segno di attenzione che il cattivo governo dei Borboni, il quale diè nome di *filibustieri* al manipolo dei prodi salpato da Quarto per recare ajuto al popolo siciliano insorgente, tosto gli riconobbe i diritti di belligerante dopo che a Calatafimi ed a Palermo ne provò l'indomito valore. Il 5 maggio 1860 le camice rosse erano partite sul vapore il Piemonte dalla ligure sponda sotto il comando dell' uomo, che aveva ridesta tra gli italiani la fede nell' antico valore. Il governo del Borbone cadde in quattro mesi innanzi l'impeto popolare. Il Conte di Cavour in nome dell' ordine, che doveva vincere la insurrezione democratica, passò la Cattolica e mandò l'esercito nazionale a combattere le raccogliticce milizie comandate dal Lamoricière. Per tali gesta si convocò il primo Parlamento, rappresentanza legale dell' Italia degl' Italiani, mentre Venezia rimaneva tuttora schiava dell' Austria e l'esercito francese custodiva il così detto *Patrimonium Petri,* ove con Roma era il cuore d' Italia.

La giovane nazione si era assuefatta all' ebbrezza della vittoria ed ai copiosi frutti di una audace politica; ma il dovere di assicurare così grandi conquisti la costrinse ad una necessaria sosta.

6. In questa nuova guerra non mancano statistiche dolorose dei caduti sul campo e dei

danni patiti. I morti, i feriti e dispersi furono

per l' Austria	38,650
per la Francia	17,775
per la Sardegna	6,575
Totale	63,000

Il numero dei morti fu calcolato per l' esercito francese a 15,000 e per i tre eserciti da 45, a 50,000.

Le spese straordinarie di guerra per l'Austria furono di 650 milioni di franchi. Il Piemonte spese 255 milioni senza contare l'aumento del 10 per 100 sopra tutte le imposte. Le spese delle tre potenze belligeranti furono di 1,280 milioni. Gli Stati della Germania posti in assetto di guerra spesero enormi somme, pur restando neutrali. Le stragi, gli orrori e le sofferenze, che addusse questa rapida guerra, dipesero dalla sua indole democratica e nazionale, dai forti eserciti schierati di fronte, dai grandi mezzi di concentramento delle forze combattenti, i telegrafi e le strade ferrate. La scienza dinnanzi questi sanguinosi dolori cercò trarre insegnamento dalla esperienza fatta sopra i campi di Crimea e di Lombardia e domandò la riforma degl' istituti di guerra.

La umanità già ne aveva grandemente temperato i rigori. Da due canoni fondamentali aveva derivato immensi beneficii: dalla limitazione dello stato di guerra ai soli eserciti combattenti, e dalla esclusione delle armi nocive ed

atte a recare morte immanchevole o supplizii dolorosi. Oggidì le macchine infernali, l'olio di vetriolo, l'acqua bollente, la calce, le carogne, la caristia, la peste, le armi avvelenate ed ogni mezzo, che condurrebbe a ferite inguaribili, sono respinti con orrore dai popoli civili. I soldati onorati si astengono fuori del campo di battaglia da ogni offesa alle persone ed alla proprietà. Oggi non siamo più nel caso, in cui si trovò Mario, che, disfatti i Teutoni, fu costretto in nome del diritto della guerra a negare la salvezza del pudore alle donne de' barbari, perchè come duce non aveva potestà di privare i soldati di un godimento acquistato a rischio della loro vita. Se non che, esaminando la tattica delle guerre moderne l'anima non si acqueta all'effetto di quegli urti mostruosi di masse, il cui segreto si riduce ad una formola di meccanica, *la massa moltiplicata dalla velocità*. Gettar stuoli di cavalleria, di fanteria e di artiglieria gli uni sopra gli altri e carpir la vittoria con lo spavento della ecatombe fu questa negli ultimi anni l'arte somma di Napoleone, il quale incomparabile come strategico, fu un tattico di second' ordine.

Questo deviamento della guerra prese data dalla preponderanza sempre più crescente dell'arma da fuoco sopra l'arma bianca e si ripresentò più sensibile nella guerra di Crimea

per il numero poderoso degli alleati ed i progressi della balistica.

Le armi rigate introdotte dai francesi con la palla conica a base vuota resero grandemente inguaribili e dilanianti i ferimenti. A tanto scempio si deve la stipulazione della convenzione di Ginevra del 24 settembre 1864, la quale assicurò la neutralità dei feriti e del corpo sanitario.

7. Riepiloghiamo in brevissime pagine la storia di questo istituto internazionale. Nell'ordine delle idee la scienza del diritto internazionale non ci presenta grandiosi documenti di proposte per la riforma degli usi e delle tradizioni nel modo di condurre le guerre. Scrittori ed uomini di cuore non mancarono sovente di biasimare gli eccessi guerreschi. Potremmo citare ferventi voti in favore della umanità e grandi massime affermative di un diritto della guerra, ma non sforzi internazionali e collettivi per diminuirne i mali. Il Montesquieu nella *Ragione delle leggi* bellamente annunziò « essere il diritto delle genti « fondato sopra il principio che le nazioni deb« bono farsi nella pace il maggior bene e nella « guerra il minor male possibile » (1). Il Portalis saggiamente scriveva: « la guerra essere « oramai considerata come una relazione da

(1) *Esprit des lois*, liv. I, ch. III.

« Stato a Stato e non da individuo ad individuo
« di guisa che i soli eserciti, che sono gl' istru-
« menti, dei quali lo Stato si serve per soste-
« nere le sue pretese, ne debbano soffrire le
« conseguenze » (1). In altre cospicue pagine di reputati autori sono costantemente raccomandati il rispetto della vita e dell' onore del soldato, la limitazione dei danni della guerra alla stretta e severa legge della necessità, nonchè il rispetto della morale e del diritto di natura. E la moderazione e l'umanità non di rado trionfarono sopra i campi di guerra.

8. Anche fuori dell' ordine intellettuale la storia diplomatica e militare non manca di atti, i quali possono sembrare i preliminari remoti della detta Convenzione.

Il più antico documento prende data dall'anno 1743. Nella guerra della successione di Austria, poco tempo innanzi che le sorti della guerra fossero decise sopra i campi di Dettingen, il dì 27 giugno dell' anno medesimo fu stipulato un trattato in Asciaffenburgo tra l'esercito austro-annoverese comandato dal conto di Stair e lo esercito francese sotto gli ordini del Maresciallo di Noailles per rispettare e proteggere reciprocamente gli ospedali (2).

Il 6 febbraio dell' anno 1759 nella Fiandra e

(1) Discours du B. floreal, an VIII.

(2) Gama, *Esquisse historique du service de santé militaire*, 273.

propriamente ad Ecluse fu sottoscritto un trattato fra il re di Francia rappresentato dal Marchese du Barrail, comandante di quella provincia, ed il re d'Inghilterra rappresentato da Enrico Seymour Conway, e contenente gli articoli, che seguono, a favore dei feriti, dei malati e degl' infermieri.

Art. 22. Il prevosto generale, i suoi luogotenenti ed altri uffiziali e guardie della Connestabilità, l'auditore generale, il suo luogotenente, l' uditore e gli altri dipendenti, i direttori, segretarî e cancellieri delle Cancellerie di guerra, i segretarî dei generali ed intendenti, dei tesorieri, del commissariato generale ed altri segretarî; i cappellani, i ministri dei culti, i postiglioni capi, i loro commessi e postiglioni, *medici, chirurgi, farmacisti, direttori ed altri uffiziali che servono negli ospedali* o negli eserciti gli scudieri, i padroni di albergo, camerieri e tutti gli altri domestici non saranno punto soggetti ad essere fatti prigionieri di guerra e saranno restituiti il più presto possibile.

Art. 26. Si avrà cura dei feriti dell' una parte e dell' altra; si pagheranno i medici ed il loro nutrimento; le spese saranno rimborsate dall' una parte e dall' altra; sarà permesso d' inviar loro chirurgi e domestici con passaporti dei generali; e tutto al più quelli che saranno stati fatti prigionieri, nonchè quelli che non lo fossero stati saranno rinviati sotto la salva-

guardia dei generali con la libertà di essere trasportati per acqua e per terra, secondo la più grande comodità e convenienza dei luoghi, ne' quali si troveranno, e per il più breve cammino a condizione per altro che quelli, che sono stati fatti prigionieri, non serviranno se non sieno scambiati o sottomessi a riscatto.

Art. 27. Che i malati dell' una e dell' altra parte non saranno fatti prigionieri; che potranno restare con sicurezza negli ospedali, ne' quali ciascuna delle parti belligeranti ed ausiliarie avrà libertà di lasciare loro una guardia, la quale insieme con i malati sarà rinviata sotto i passaporti rispettivi dei generali per la via più breve e senza poter essere molestata ed arrestata.

Sarà lo stesso dei commissarî di guerra, cappellani, medici, chirurgi, farmacisti, servi infermieri, servitori ed altre persone addette al servizio dei malati, che non potranno essere fatti prigionieri e che saranno parimenti rinviati.

Una simigliante convenzione fu sottoscritta il giorno 1 settembre 1759 a Brandeburgo tra il marchese de Rougé, maresciallo di campo degli eserciti del re di Francia ed il barone di Buddenbrock, generale in capo del re di Prussia, la quale fu ratificata da re Federigo nello stesso giorno e da Luigi XV il 19 settembre (1).

(1) Gama, opera citata, p. 273.

Queste convenzioni caddero nell' obblio non appena cessarono le guerre, per le quali erano state fatte.

9. Alcuni voti umanitarî si raccolgono nelle opere dello Chamousset e del Peyrilhe (1). Lo Chamousset nell' anno 1764 scrisse: « Io credo « di dovere all' umanità in generale una rifles- « sione sopra il rispetto che le nazioni dovreb- « bero accordare a questi sacri asili, ne' quali « il virtuoso difensore della patria va a cercare « la guarigione di una ferita, di cui tanto è la « causa. Vi hanno paesi, nei quali i delinquenti « trovano un rifugio sicuro nei templi; e i più « crudeli nemici si soccorrono quando sono fe- « riti. La politica assicura la libertà a quelle « truppe, che sono destinate a conservare la « polizia e il buon ordine negli eserciti e i feriti « sono obbligati a fuggire un nemico, che non « dovrebbe più vedere in essi che uomini fra- « telli, perchè fuori di ogni difesa!...

« Non si dovrebbe adunque considerare gli « ospedali come conquiste ed i malati, che con-

(1) Claudio Umberto Piarron de Chamousset nato nel 1717 si distinse per la pubblicazione di molte opere e disegni intorno la carità dei poveri e malati. Nominato nel 1761, intendente generale degli ospedali sedentarî dell'esercito del Re di Francia dal Duca di Choiseul diresse con grande onore per undici mesi gli ospedali francesi, che erano stati fondati in Germania. Il Peyrilhe fu Professore di Chimica al Collegio Reale di Parigi.

« tengono, come prigionieri. A quante migliaia
« di malati o di feriti la paura di cadere in po-
« destà del nemico non costò la vita! Gli sgom-
« bri fanno perire un numero infinito di infelici,
« che sarebbero stati, salvati se fossero restati
« nel luogo in cui dapprima erano stati deposti.
« Come è mai possibile che le nazioni civili non
« abbiano ancora convenuto di considerare gli
« ospedali come templi della umanità che deb-
« bono essere rispettati e protetti dal vincitore?
« La voce di una politica inquieta dovrebbe vin-
« cerla sopra il grido della sensibilità, che re-
« clama sacri diritti? In un secolo in cui tanto
« si guadagnò nella ragione e della scienza non
« si dovrebbe addimostrare che nulla si è per-
« duto dal lato del cuore e dei sentimenti, e il
« momento non sarebbe venuto di stabilire tra
« le nazioni una convenzione richiesta dalla
« umanità (1) »?

Ed il Peyrilhe scrisse nel 1780: « Oggidì che
« l' umanità riprende i suoi diritti lungo tempo
« reclamati, che i Sovrani conoscono meglio il
« prezzo del sangue dei loro sudditi e non per-
« mettono che a malincuore di versarlo per la
« difesa della patria, perchè non è meno espo-
« sta di altre volte alle grandi rivoluzioni; oggi,
« io dico, i Sovrani lasciando agire la loro sen-
« sibilità naturale, perfettamente di accordo con

(1) Oeuvres complètes de M. de Chamousset, II, 15.

« i loro veri interessi e con quelli dei loro sud-
« diti non dovrebbero consentire tra loro con
« una legge non meno sacra di quella di pren-
« dere cura dei malati nemici fatti prigionieri,
« che gli *ospedali militari fossero dall' una*
« *parte e dall' altra asili inviolabili per i ma-*
« *lati e per quelli che li servono;* che fossero
« considerati come santuarî, ai quali non è per-
« messo di accostarsi con le armi alla mano;
« infine che quelli, i quali li abitano non fos-
« sero reputati prigionieri da entrare nella bi-
« lancia degli scambî (1) ».

10. Durante le sanguinose guerre dell'impero francese il Percy, chirurgo in capo degli eserciti francesi del tempo della Repubblica, del Consolato e dell' Impero, uomo sperimentato in tutti i cimenti dell'epoca, scosso dalle grandi rovine della guerra compilò nell' anno 1800 un disegno di convenzione, e lo fece accettare dal suo capo il generale Moreau, il quale lo trasmise al suo avversario il generale Kray, comandante dello esercito austriaco.

Gli articoli della convenzione erano i seguenti:

Art. 1. Gli ospedali militari saranno considerati come altrettanti asili inviolabili, in cui il valore infelice sarà rispettato, soccorso, e resterà sempre libero, quale che sia l' esercito

(1) Peyrilhe, Histoire de la chirurgie, II, 404.

al quale questi ospedali appartengono e sopra qualunque terreno sieno stabiliti.

Art. 2. La presenza di questi ospedali sarà indicata mediante cartelli posti sopra le vie, che vi menano, affinchè le truppe non vi si accostino e passandovi facciano silenzio e facciano cessare il rumore dei tamburi e degli istrumenti.

Art. 3. Ciascun esercito resterà incaricato del mantenimento degli ospedali dopo aver perduto il paese, in cui esistono, come se fosse ancora in suo potere. Gli effetti continueranno ad appartenergli; le spese saranno a suo conto; nulla sarà cambiato nel regime di questi stabilimenti e la consegna data per la salvaguardia sarà combinata tra i capi del servizio ed il comandante del posto straniero.

Art. 4. Gli eserciti favoreggeranno reciprocamente il servizio degli ospedali militari situati nei paesi, che occupa ciascuno. Essi faranno fornire dagli abitanti o forniranno essi medesimi tutti gli oggetti necessarî ai feriti ed agli ospedalieri, salvo a farsene rimborsare il montare, od anche a ritenere ostaggi od effetti sino a quando il pagamento delle anticipazioni non sarà effettuato.

Art. 5. I militari guariti dalle loro ferite saranno rinviati ai loro eserciti rispettivi con una scorta che loro farà somministrare nel viaggio viveri e vetture e li accompagnerà sino agli av-

vamposti dell'esercito, al quale si restituiranno. Sarà anche conceduta una scorta per proteggere nell'evacuazione completa dell'ospedale i convogli delle vetture sopra le quali saranno caricati gli effetti, che non saranno stati ritenuti per garentire il pagamento delle spese fatte per il detto ospedale.

La presente convenzione, applicabile soltanto ai militari feriti, sarà pubblicata all'ordine del giorno dei due eserciti e letta in ciascuno corpo due volte per mese. L'esecuzione di questi articoli sarà raccomandata alla lealtà ed alla umanità di tutti i prodi ed ogni esercito promette di far punire esemplarmente chiunque la violerà (1).

11. Il Landa rammenta alcuni tentativi isolati per conseguire la neutralità dei feriti, che si fecero in Ispagna durante le guerre di Napoleone I. I generali, che dirigevano le operazioni militari in Catalogna stipularono una convenzione, per la quale i due eserciti potevano lasciare sotto la protezione delle autorità locali i malati ed i feriti, che restavano liberi di raggiungere i loro corpi dopo la guarigione.

In un articolo della capitolazione di Gerona del 10 dicembre 1809 furono dichiarati liberi come non combattenti gl'impiegati dell'amministrazione della guerra, nella quale cate-

(1) Moynier, Etude sur la convention de Genève, 1870.

goria furono compresi gl'intendenti, i commissarî di guerra, gl'impiegati degli ospedali e delle sussistenze, nonchè i medici ed i chirurgi dell'esercito (1).

Tuttavia questi sono atti singolari, che non hanno relazione tra di loro e che appalesano piuttosto la diligente ricerca dello storico, anzichè la forza di una opinione e di un concetto pubblico prevalenti. Infatti per un mezzo secolo dopo le immani guerre della rivoluzione francese niuno pensò di proporre correzioni alle sue regole.

12. Il sentimento di temperarne gli abusi e le calamità si ridestò e si fece prepotente innanzi allo spettacolo delle sanguinose guerre di Crimea e d'Italia, nelle quali più che per lo innanzi si appalesò insufficiente agli eserciti combattenti del servizio sopra i campi, il personale sanitario addettovi.

A lenire le gravi sofferenze degli alleati di occidente, ed a porre riparo alla cattiva amministrazione sanitaria dell'Inghilterra sopra i campi d'Oriente partì seguìta da valorose campagne Miss Fiorenza Nichtingale, che nata da genitori inglesi nella patria di Dante, aveva preso il nome dalla bella città dell'Arno. Questa eroina del cuore e della carità commise prodigî di valore e di umanità, innanzi ai quali diven-

(1) Landa. El derecho de la guerra p. 128, 120.

tano vecchi ed avvizziti gli allori de' più reputati guerrieri. Ella rivelò quel che possa la donna in tempo di guerra e tutta una nuova scienza soave e benefica del servizio degli ospedali militari.

Mággiore movimento degli animi civili sorse dalle sventure della guerra di Lombardia. Questa, perchè combattuta in regione più centrale e per cagioni popolari e nazionali, apprestò maggiore materia agli studî dei filantropi, i quali narrarono con vivacissima penna i patimenti sofferti dai soldati della campagna d' Italia e l' insufficienza del personale sanitario, per cui più grande si fece la strage (1).

La storia di queste sciagure commosse un nostro italiano, che aveva mente e cuore per sentirne l' orrore e studiarne il rinnovamento nell' avvenire.

13. Ferdinando Palasciano, uomo celebratissimo nella chirurgia moderna, propose il primo in un discorso letto all' Accademia Pontaniana di Napoli il dì 28 aprile 1861, il concetto della neutralità del corpo sanitario siccome una istituzione di diritto internazionale. Ei s' ispirò ai dolorosi esperimenti fatti di sua persona nella campagna dell' Italia meridionale nell' anno

---

(1) A Milano dopo la battaglia di Solferino 280 assistenti civili furono addetti agli ospedali, perchè era impossibile allontanare dalle ambulanze un solo medico militare.

1860, condotta dal Generale Garibaldi ed alle relazioni scritte intorno le altre guerre (1).

La idea tosto divulgata dall'Arrault francese e dal Dunant ginevrino fu raccolta dalla Società di utilità pubblica di Ginevra. Questa vigorosa e benemerita associazione nominò una commissione internazionale per lo studio della proposta.

La Commissione convocò dal giorno 26 al 29 ottobre 1863, una conferenza speciale, che accolse i principî da lei propugnati e riassunti in due fini principali: il soccorso delle associazioni nazionali ai feriti degli eserciti combattenti e l'adozione di un nuovo diritto delle genti quanto ai medesimi da parte dei Governi.

La carità non uffiziale addimandava di essere riconosciuta sopra i campi di guerra. La neutralità dei feriti del corpo sanitario, delle

(1) Vedi la sua Memoria *De la neutralisation des blessés en temps de guerre et de ses conséquences therapeutiques* letta al Congresso medico di Lione il 1 ottobre 1864. Ivi si legge a p. 6. « Il chirurgo Bilguer in un libro famoso pubblicato in Berlino nel 1761 contava 618 feriti trattati senza amputazione, di cui 653 morti, 213 invalidi, 193 veterani e 5,657 guariti. Con la invenzione delle ambulanze volanti nei primi eserciti di questo secolo la più gran perdita degli amputati fu di 5 per 100 e nelle battaglie navali di Aboufffir, di Brest, Nouvelle Orleans e Navarrino la cifra più elevata degli amputati morti è di 24 per 100 mentre che nelle guerre di questi ultimi anni, in Crimea ed in Italia si vede la cifra degli amputati morti salire sino a 77 per 100.

ambulanze e degli ospedali incontrò non lievi ripugnanze nell'assoluto comando militare per il timore che i soldati non mossi da saldo amor di patria potessero preferire la condizione di prigionieri a quella di combattenti, o procurandosi o simulando lievi ferite.

Il Comitato ginervino incoraggiò la formazione dei Comitati nazionali; diè la più estesa pubblicità alle decisioni della conferenza per vincere le ritrosie ed accattivarsi il consenso delle anime e delle intelligenze superiori (1). Da ultimo esplorò gli animi dei governi per conoscere se fossero disposti ad una Conferenza diplomatica che doveva riconoscere la neutralità dei feriti.

14. La bontà della causa arrise all'opera generosa. Parecchi governi ebbero diretta corrispondenza col Comitato ginevrino, il quale non aveva alcun carattere officiale. Il Governo imperiale francese prese l'iniziativa della Conferenza, lasciando al Comitato la scelta del luogo e dell'epoca. Il Consiglio Federale svizzero pose la conferenza sotto la sua egida. I governi di Baden, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia, dell'Assia Granducale, del-

---

(1) Compte rendu de la Conference internationale réunie a Genève du 26 au 29 octobre 1863, pour étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne, (152 p. in 8.°).

l'Italia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Prussia, della Svizzera e del Wurtemberg inviarono i loro delegati alla Conferenza. Costoro in conformità delle istruzioni ricevute dai governi presero a base delle loro decisioni il disegno di Convenzione elaborato dal Comitato e l'adottarono in tutte le principali determinazioni (1).

Eccone ora il testo composto di dieci articoli.

I. Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutri e come tali protetti e rispettati dai belligeranti per tutto quel tempo, durante il quale vi si troveranno malati o feriti.

La neutralità cesserebbe se tali ambulanze od ospedali fossero custoditi da forza militare.

II. Il personale degli ospedali e delle ambulanze, compresi l'intendenza, i servizî di sanità; di amministrazione, di trasporto dei feriti, nonchè i cappellani, parteciperà al benefizio della neutralità quando sarà in azione e sino a quando vi saranno feriti da raccogliere o da soccorrere.

III. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno, anche dopo la occupazione del nemico, continuare ad adempiere ai loro ufficî nell'ospedale o nell'ambulanza, cui sono addette, oppure potranno ritirarsi per raggiun-

(1) Note sur les travaux du Comité international fondateur de l'association des secours aux militaires blessés, lue à la Conférence internationale de Berlin le 27 avril 1869 par Gustave Moynier, Président du Comité international.

gere il corpo, al quale appartengono. In queste circostanze quando tali persone cesseranno dai loro ufficî saranno consegnate agli avamposti nemici a cura dell'esercito occupante.

IV. Il materiale degli ospedali militari rimanendo sottoposto alle leggi della guerra, le persone ai medesimi addette non potranno trasportare nel ritirarsi che i soli oggetti di loro particolare proprietà. Nelle stesse circostanze l'ambulanza conserverà invece il suo materiale.

V. Gli abitanti del paese che arrecheranno soccorso ai feriti saranno rispettati e rimaranno liberi. I generali delle potenze belligeranti avranno la missione di prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità e della neutralità, che ne sarà la conseguenza. Ogni ferito raccolto e curato in una casa sarà di salvaguardia alla medesima. L'abitante che avrà raccolto in sua casa feriti sarà dispensato dall'alloggiamento delle truppe, nonchè da una parte delle contribuzioni di guerra, che saranno imposte.

VI. I militari feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione appartengono. I Comandanti in capo avranno la facoltà di rimettere immediatamente agli avamposti i militari feriti durante il combattimento, quando le circostanze lo permetteranno e col consenso delle due parti. Saranno rinviati ai loro paesi

coloro, che dopo la guarigione saranno riconosciuti inabili a servire.

Gli altri potranno essere egualmente rimandati a condizione di non riprendere le armi durante la guerra. Gli sgombri col personale, che li dirige, saranno protetti da una neutralità assoluta.

VII. Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, per le ambulanze e per gli sgombri. Dovrà in ogni caso essere accompagnata dalla bandiera nazionale. Un bracciale sarà parimenti ammesso per il personale neutralizzato, ma il rilasciarlo spetterà all'autorità militare. Le bandiere ed il bracciale porteranno la croce rossa in campo bianco.

VIII. I particolari di esecuzione della presente convenzione saranno regolati dai comandanti in capo degli eserciti belligeranti secondo le istruzioni de' loro rispettivi Governi ed in conformità de' principî generali enunziati in questa convenzione.

IX. Le alte Potenze contraenti convengono di comunicare la presente Convenzione ai governi, che non hanno potuto inviare plenipotenziarî alla Conferenza internazionale di Ginevra, invitandoli ad accedervi; il protocollo a tal fine sarà lasciato aperto.

X. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Berna nello

spazio di quattro mesi, e possibilmente più presto (1).

15. Mentre l'Italia aveva operata la risoluzione di più stati in una comune e libera patria gli Stati Uniti minacciavano di spezzare quella unione federativa ch'era stata l'opera grandiosa di Washington, Francklin e Madisson.

Ardui e mal definiti nella scienza del diritto internazionale sono i pronunziati intorno i legami federali. Essi possono apparire diversi per gradi e sotto molteplici forme mutabili e transitorie. Questo solo sembra predicato con unanime consenso dagli scrittori: che stati indipendenti, i quali con libertà e spontaneità convengono di vivere congiunti sotto la forza di un patto federativo, stringono consorzio perpetuo ed irrevocabile da non poter essere sciolto per nuda volontà di ciascuno. La storia rafforza questo assioma politico, che pertanto potrà ricevere correzione o smentita, quando gli stati non più composti per bellici eventi, eredità e successioni, ma ridotti ad essere la creazione di elementi storici e naturali, giungeranno ad ottenere il riconoscimento della libertà di unione e di associazione. Questo diritto individuale

(1) Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni conchiuse fra il Regno d'Italia ed i Governi esteri fino al gennaio 1865. Torino, Tipografia G. B. Paravia e comp. 1865.

dell'uomo perchè non dovrebbe addiventare eguale diritto degli stati e delle nazioni?

L'unione americana era parimenti ordinata sotto il divieto della separazione. Ma la comunanza politica americana che per somma bontà d'istituti liberali sembra la più invidiabile del secolo conteneva nel suo grembo i germi di gravissimi dissidî sino dalle origini della sua fondazione.

Tra le undici colonie, che formarono la prima unione federale, la Carolina del sud fu la sola che dalla sua origine istituì la coltivazione servile, perchè da tempo si notò che l'ària calda ed umida di quella contrada convenisse al negro, mentre invece l'operaio bianco vi era distrutto dalla febbre. Le altre colonie benchè impiegassero l'operaio bianco, pure ricevevano gli schiavi, ch'erano appo loro importati. Vano sarebbe il ricordare le immani e scellerate leggi, con le quali era regolata la schiavitù nella Carolina. Il Codice nero e le sue pagine di sangue svolti dalla musa cristiana e civile di Enrichetta Becker-Stowe contenevano la più severa condanna della servitù.

Quando le idee di fraternità non agitavano i cuori ed era sconosciuto il senso della parola *umanità* la tratta dei negri fu considerata persino come una opera pia, imperocchè si diceva che ritogliesse gl'infelici dalla idolatria e li ammettesse col battesimo alla grazia divina. Ma

dopo che l'Europa e l'Inghilterra si gloriarono della emancipazione dei servi con la civilissima riforma, della quale presero l'iniziativa il Romelly, il Wilberforce ed il Clarkson l'America doveva sentire rossore di un istituto, che faceva l'uomo più abbietto di qualunque vile giumento e che smentiva i principî di eguaglianza proclamati dai fondatori della indipendenza americana.

Con l'andar degli anni l'aumento della schiavitù nel Sud e l'avversione per essa nel Nord, che non ne aveva mestieri per il suo industre lavoro, avevano delineata l'America come due società distinte, benchè affermate sopra il medesimo suolo: l'una del Nord onnipotente, attiva, vigilante, l'altra del Sud debole, disunita, corrotta. Taluni paventavano il risveglio della coscienza umana in questa razza dominata ed oppressa e stragi simiglianti a quelle, di cui San Domingo era stato teatro. Un grande partito si andava ordinando per metter fine a questa cangrena della libertà. Noi non diremo per minuto gli avvenimenti di questa riforma, di cui abbondano le narrazioni. Diciamo brevemente dei dissidî che sollevò e delle calamità, alle quali spinse. La schiavitù era istituzione di diritto privato interno, onde si negava dagli Stati schiavisti la competenza della Legislatura federale ad emendare le leggi particolari di ciascuno Stato. Il potere giudiziario, che giusta la

Costituzione doveva pronunziare in ultimo grado sopra la costituzionalità degli atti e delle leggi del governo federale, avrebbe mantenuta illesa l'autonomia legislativa ne'limiti, onde era riconosciuta ai singoli Stati. Altri opinavano che nel silenzio della Costituzione, la quale non aveva nè ammessa, nè proibita la schiavitù, il Congresso federale fosse competente ad interdirla. Ma sopra l'esempio della maggior parte degli Stati di Europa, i quali nelle loro colonie o abolivano, o andavano preparando l'abolizione della schiavitù, gli Stati del Nord della Unione, che formavano la maggioranza, andavano studiando con l'animo di non provocare dissidî alcun sistema, il quale senza toccare i principî costituzionali spezzasse la tirannide e la bassezza del servaggio. Intanto incominciò per prevalere la opinione che il Congresso aveva il diritto d'impedire la maggiore dilatazione della schiavitù e di ordinare i modi, per i quali dovesse finire.

Nell'anno 1849 il Congresso federale decretò di vietare non già la schiavitù, ma l'introduzione di altri schiavi, ossia il loro commercio. Più tardi il Missouri diventò Stato da schiavitù, benchè per la sua postura geografica appartenesse più al Nord che al Sud. Il Congresso dichiarò che per l'avvenire la schiavitù non sarebbe più autorizzata oltre il 36.° grado di longitudine.

I capi del partito schiavista con assidua agitazione giunsero ad ottenère una maggioranza nel Congresso, il quale quindi riaffermò contro i suoi precedenti il principio delle sovranità locali.

16. Questo regresso dell'incivilimento moderno verso i canoni dell'antichità pagana, la quale teneva per cosa legittima la schiavitù, quest'onta continua ai principî del cristianesimo, ch'erano le fondamenta della Unione Americana, accesero gagliardissima gara tra le due parti, le quali nella elezione del Presidente tentavano d'innalzare alla suprema dignità uomini, che avessero rappresentato o la conservazione, o la riforma del mercato e del possesso della umana persona. Nel 1856 Buchanan l'uomo del Sud trionfò contro Lincoln, l'uomo del Nord filantropo e cristiano. Nell'anno 1859 questa candidatura già altra volta mancata fu novellamente posta contro i candidati suddisti, Douglas e Breckinridge. Lincoln questa volta fu eletto (1). Buchanan dovè assistere alla installazione del successore, e proclamarne ufficialmente la regolare elezione. Nel manifesto divulgò le preoccupazioni, dalle quali era preso il partito, che con lui era stato vinto. Osò bandire che il Sud era minacciato, che gli si do-

(1) Lincoln, sa vie, son oeuvre et sa mort par F. Bungener p. 69.

vessero compensi e guarentigie, i quali sarebbero stati presi con popolare insurrezione in caso di rifiuto. Due giorni dopo la elezione di Lincoln la Carolina del Sud diè il segnale del movimento di separazione, che era stato da lunga mano preparato. Una convenzione fu convocata per il 17 dicembre: essa dichiarò che la Carolina del Sud si ritraeva dalla Unione. Parecchi altri Stati, il Mississipì, l'Alabama, la Florida, la Luigiana ed il Texas la seguirono. Il 4 febbraio 1861 una convenzione del Sud si adunò a Montgomery e promulgò una costituzione provvisoria, nominando il Davis presidente della Confederazione (1).

Abramo Lincon nel discorso d'insediamento rinnovò il suo programma di non voler ledere l'autonomia legislativa degli Stati. Quanto alla secessione dichiarò che per i principî della Costituzione l'unione federale era perpetua, talchè egli avrebbe adempiuto al suo dovere di *conservare, occupare e possedere le proprietà ed i punti di territorio, che appartenevano al governo.* Gli Stati Confederati usando come potenza straniera osarono inviare Commissarî presso il Presidente per essere accreditati. Il Segretario di Stato, il Seward, sdegnò di riceverli dichiarando loro che la separazione era possibile solamente col consenso del popolo

(1) Moore's *Rebellion Record* 1860–61, p. 2.

riunito in convenzione, onde gli Stati Confederati non potevano assumere il carattere di potenza straniera e stabilire con l' Unione regolari relazioni diplomatiche. I ribelli tentarono di impadronirsi di tutte le forze e degli arsenali ch' erano siti ne' loro Stati. Il loro attacco contro il forte Sumner nel pòrto di Charleston, città principale della Carolina del Sud, nel giorno 12 aprile 1861, fu l' inizio di quella guerra gigantesca, che durò cinque anni, e nel qual tempo circa quattro milioni di uomini furono armati dalle duė parti belligeranti.

17. Gli atti di questa guerra, che sono degni di attenzione per il loro valore internazionale, sono i seguenti. I separatisti mancando di una regolare forza marittima votarono su proposta del Presidente Jefferson Davis una legge per concedere ai privati, che ne facevano domanda, la facoltà di armare in corsa (1). Allora i federali sentirono il dolore di non poter fruire del vantaggio dell' abolizione dellà corsa sanzionata nel Congresso di Parigi, avendo posto per condizione *sine qua non* della loro adesione il principio del rispetto della proprietà privata del popolo belligerante e tentarono sollecitamente di riparare al fatalissimo indugio.

Il Seward, Segretario di Stato, il 24 aprile 1861 indirizzò ai rappresentanti degli Stati Uniti in

(1) *Archives diplomatiques*, année 1861, p. 219.

Europa una nota circolare, con la quale faceva istanza ai gabinetti europei di assicurare all'Unione Americana i benefizî della dichiarazione del 16 aprile 1856, poichè non poteva aspettarsi sollecita la maggior riforma del rispetto della proprietà privata. I governi di Londra e di Parigi con due note dei 28 agosto e 9 settembre 1861 risposero che nell'aprire i negoziati su questo obbietto non intendevano di obbligarsi a considerare siccome piratiche le navi armate in corsa dagli Stati separatisti, poichè non intendevano impegnarsi in alcun modo nella guerra, che si combatteva tra le due parti. Questa dichiarazione ruppe ogni negoziato ed impedì che il principio dell'abolizione della corsa trionfasse benanche nell'America. Gravi danni ne seguirono. Gli Stati Uniti non rilasciarono alcuna lettera di marca per non dar segno di aver riconosciuto come belligeranti i ribelli. Invece gli Stati del Sud spinsero con molta alacrità gli armamenti in corsa e cagionarono grande rovina al commercio americano ed europeo. I gabinetti di Londra e di Parigi si condussero siffattamente per le ree loro simpatie in favore del Sud, animati dal desiderio di veder divisa in due federazioni la grande Unione Americana. Queste due nazioni espiarono i falli della loro politica verso l'America, perchè l'Impero francese si lasciò condurre alla forsennata spedizione del Messico e l'Inghilterra diè ar-

gomento alla questione che prese nome dall'Alabama: dei quali avvenimenti più appresso diremo.

18. Ancora una fiata il diritto di guerra fu applicato a favore dei ribelli, anzi il governo di Washington lasciò codificare in un regolamento di centocinquantasette articoli gli usi e le regole della guerra. Il Professore Lieber fu l'autore di questo regolamento intitolato: *Istruzioni per gli eserciti degli Stati Uniti di America durante la guerra* (1). Il regolamento si compone di dieci sezioni. La prima sezione contiene le seguenti materie: Legge Marziale; Giurisdizione Marziale; esigenze della guerra; rappresaglie. La seconda contiene i principî relativi alle proprietà pubbliche e private, alla protezione delle persone, della religione, delle arti e delle scienze, e le punizioni dei delitti commessi a danno degli abitanti del paese nemico. Le sezione III.ª fissa il trattamento dei disertori, dei prigionieri di guerra, degli ostaggi e regola il bottino di guerra. La Sezione IV.ª contempla la sorte giuridica dei conduttori di avventurieri, o partigiani, dei nemici armati, che non appartengono allo esercito nemico propiamente detto, degli esploratori, vagabondi e ribelli. La sezione V.ª ha per oggetto i salvocondotti, le spie, i traditori, i messaggieri

(1) Vedi la nota a p. 32.

catturati, e l'abuso della bandiera parlamentaria; la sezione VI.ª il cambio dei prigionieri, le bandiere parlamentarie; la VII.ª le bandiere di protezione; la sezione VIII.ª gli armistizî e le capitolazioni; la Sezione IX.ª sotto il titolo dell'assassinio vieta di mettere fuori della legge chi fa parte dello esercito o alcun cittadino dello stesso nemico. Infine la sezione X.ª regola le norme convenienti a sedare la insurrezione; la guerra civile e la ribellione. Questo lavoro del Lieber affermò uno dei più grandi progressi nel dritto internazionale moderno e diventò oggetto di studî e di maggiori proposte di riforme. Esso fu possibile in un paese che per la giovinezza dei suoi ordinamenti politici non aveva un ceto militare, nè eserciti stanziali.

19. All'inizio della guerra gli Stati separatisti spedirono in Europa alcuni loro agenti a fin di ottenere la ricognizione della loro esistenza come Stato indipendente. Costoro furono catturati sopra una nave inglese, che aveva nome il *Trent*, dai vascelli dell'America del Nord. L'Inghilterra reclamò contro la violazione del principio della extraterritorialità della nave e propugnò i diritti di ambasciata siccome pertinenti ad uno Stato belligerante in rivoluzione, la cui indipendenza non è stata ancora riconosciuta dall' antico governo. Il governo di Washington sdegnava di rendere sudditi, che per lui erano ribelli. La controversia finì col trionfo

dei reclami inglesi. Ma questa decisione irritò la coscienza del popolo americano contro la politica inglese accusata siccome notoriamente parziale per la sciagurata causa del Sud.

Qui vuolsi notare che la pubblica opinione intervenne operosissima sul terreno internazionale affine d'impedire una lotta fra i due maggiori popoli del ramo etnografico anglosassone. La scienza, vinte le soglie delle Università e le silenti camere dello studio, divulgò i suoi avvisi imparziali e civili. Questo ufficio di paciera e di compositrice le appartiene in questo secolo di ordini liberi, e di giustizia popolare.

20. La guerra volse alla fine nell'anno 1865. Gli americani del Nord fedeli alla loro politica non patirono ingerenza straniera. I buoni uffici e la mediazione offerti dalla Russia e dalla Francia non diedero alcun risultamento, avvegnachè il governo federale dal primo inizio delle ostilità aveva dichiarato che non avrebbe accolta alcuna proposta, la quale avesse considerata la controversia diversamente da una ribellione interna e quindi ritolta ad ogni straniero intervento. L'unione fu ricomposta. Il Congresso, il 18 dicembre 1865, votò l'emendamento, che aboliva la schiavitù. La ratificazione degli stati non mancò, imperocchè sette di essi non essendo stati ancora riconosciuti come membri della unione, non ebbero il di-

ritto di voto, e la maggioranza dei votanti rimase perciò abolizionista. Nell'anno 1866 il Congresso votò un altro emendamento che conferiva ai negri il diritto di suffragio; ma i dieci stati già separatisti tornati nella Unione lo respinsero all'unanimità. A quest'atto il congresso sottopose gli stati ricalcitranti al regime militare. Questa distruzione dell'autonomia politica degli stati del sud produsse novelle asprezze negli animi dei vinti, talchè oggi le idee contrarie alla emancipazione civile degli schiavi hanno avuto un predominio nelle elezioni parlamentari. Il Nord per conservare la indipendenza e la eguaglianza degli schiavi emancipati sarà forse un giorno costretto a prendere novelli rigori contra le genti bianche del sud. Difficile è l'arte del profetare, specialmente in politica; ma il riordinamento sincero e spontaneo della Unione americana passerà in tempo non lontano per altri dolorosi sperimenti.

21. Tornando con la guida del filo cronologico alla narrazione degli eventi accaduti nel continente europeo la Grecia ci presenta fatti politici, che si prestano allo studio del diritto internazionale. Nell'ottobre dell'anno 1862 una rivoluzione mandò in bando la dinastia bavarese. Il governo provvisorio proclamò di voler conservar la forma monarchica di governo. Il sentimento popolare propose con grande fa-

vore la candidatura del principe Alfredo, figlio secondogenito della Regina Vittoria d' Inghilterra. Non mancò un partito, che avendo simpatie per la Russia, vagheggiava la candidatura del Duca di Leuchtenberg. Le potenze protettrici della Grecia riconobbero nella conferenza di Londra convocata il 22 maggio 1863, che il protocollo di Londra del febbraio 1830, il quale escludeva dal trono della Grecia i membri appartenenti alle dinastie, che avevano regno nei maggiori stati di Europa, dubbiosamente si potesse applicare alla condizione presente delle cose. Solamente la Inghilterra e la Russia dietro proposta della Francia si promisero una reciproca rinunzia, se per caso la elezione dell'assemblea greca fosse caduta sopra uno dei due principi indicati. I sovrani protettori raccomandarono la candidatura del giovine principe danese Guglielmo Giorgio, figlio secondogenito del principe Cristiano, il quale fu proclamato sovrano costituzionale dall'assemblea nazionale greca il 31 marzo dell'anno 1863. La Conferenza di Londra affrettò il consenso paterno all'accettazione della dignità regia da parte dello eletto. Un trattato di accettazione fu stipulato tra il principe danese e le tre potenze protettrici il 31 luglio 1863. Il novello sovrano doveva assumere il titolo di Giorgio I, re dei Greci, appresso mutato nell'altro di re degli Elleni.

22. Durante i negoziati diplomatici l'Inghilterra aveva manifestata la prudente intenzione di rinunziare al protettorato delle Isole Jonie in favore della Grecia. Nello inaugurare la sessione parlamentare in ottobre 1863 il Lord, Alto-Commissario, annunziò nel suo discorso questo deliberato proponimento del governo, di cui era rappresentante. L'assemblea jonica votò il giorno 4 dello stesso mese che le isole di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Patos e le loro dipendenze si riunirebbero al regno di Grecia per far parte integrante in perpetuo di uno Stato unico e indivisibile sotto lo scettro costituzionale di re Giorgio I, e de' suoi successori. Con trattato del 14 novembre 1863, la Francia, la Prussia, la Russia e l'Austria accettarono da parte dell'Inghilterra l'abbandono del protettorato e riconobbero la unione delle isole anzidette col regno degli Elleni. Le condizioni, che si leggono in questo trattato, sono le seguenti: le isole Jonie sono dichiarate neutrali; niuno esercito od armata potrà essere radunato o potrà stazionare nel territorio, o nelle acque delle isole fuori del numero strettamente necessario per la conservazione dell'ordine pubblico e la riscossione delle imposte; le fortificazioni costruite dall'Inghilterra durante la sua protezione in Corfù e nelle altre isole furono demolite. Un finale trattato fu da ultimo stipulato in Londra il 29 marzo tra le medesime potenze pro-

tettrici e il re degli Elleni, mediante il quale la cessione della Grecia fu accettata dal suo re e garantita dalle dette potenze.

23. In questo medesimo tempo, in cui la nazionalità greca riceveva una novella reintegrazione per un atto spontaneo del governo d'Inghilterra, il quale lo compì per omaggio alle nuove idee del diritto pubblico internazionale e pe'vincoli di parentela esistenti tra la famiglia regnante e la sposa del giovane re di Grecia, la Polonia rinnovava con grande ardimento e coraggio le sue lotte di affrancamento. Innanzi riferimmo gli accenti austeri, con i quali Alessandro II tentò di spegnere qualunque speranza di speciale autonomia. Il Polacco fece proponimento di combattere l'ostinato divieto. I primi segni della ribellione divamparono il 25 febbraio 1861, anniversario della battaglia di Grochow e il 27 dello stesso mese, lugubre anniversario della morte di alcuni patrioti impiccati pochi anni avanti dai Russi. Ma la ribellione prese le sue forme palesi, quando nell'anno 1863 il governo di Pietroburgo inflisse un reclutamento straordinario ai polacchi, ed eccitò i contadini contro i nobili esentando ad arte le campagne ed aggravando con preferenza le città. Il comitato centrale della rivoluzione si dichiarò nel maggio del medesimo anno un governo provvisorio. La invisibile autorità di questo governo operò nel segreto con singolare regolarità. In

Parigi si fondò un Comitato centrale per la causa polacca, il quale chiese per petizione al Senato che il governo francese avesse fatto accordare agl'insorti i diritti di belligeranti. La decisione fu negativa, poichè al cospetto di tutti i precedenti ricordati nel rapporto del relatore era mestieri dichiarare che i Polacchi non possedevano le condizioni necessarie per la qualità di belligeranti. « I Polacchi in verità non avevano governo, neppure un governo di fatto, perchè tal non si può dire la riunione di alcuni uomini, il cui nome è un mistero e la cui residenza è ignorata. Non è neppure possibile di considerare come un esercito bande, o partiti che si battono ora sopra un punto, ora sopra un altro, sempre con coraggio, ma senza direzione comune e sotto capi diversi, che non riconoscono unico superiore. Quanto al territorio si può dire che gl' infelici Polacchi non posseggano che quello, in cui momentaneamente si trovano, cambiandolo ciascun giorno con i movimenti che sono costretti di fare per cercare o sfuggire il nemico (1) ».

24. Le aule parlamentari di Londra e di Parigi echeggiarono di eloquenti discorsi in favore della nazionalità polacca; ma i governi espressero continuamente sensi di riguardo per il governo imperiale dello Czar. Lord John

(1) Rapporto del Senatore Staurm. Le Nord 14 febb. 1864.

Russell il 26 marzo 1862, annunziò dalla tribuna che niun uomo di Stato inglese aveva mai pensato di dare un' assistenza materiale alla Polonia. Lord Palmerston soggiunse che benchè l' Inghilterra avesse il diritto d' invocare il trattato del 1815 che non avevano giudicato conveniente di sostenerlo. L' Imperatore Napoleone, tributando lodi al Ministro Billaut, gli scriveva: « Voi avete saputo conciliare la « espressione delle nostre simpatie per una « causa cara alla Francia con i riguardi dovuti « a sovrani e governi stranieri » (1).

Questa politica di pompose simpatie e di vacillante protezione accresceva le speranze dei poveri insorti e dall'altro canto aizzava il sentimento di vendetta del sovrano ferito nelle sue idee di assoluto dominio. Meglio sarebbe stato il silenzio in luogo di un aiuto impotente e quindi dannoso. Volsero lunghi mesi tra i negoziati diplomatici, durante i quali le potenze non convenivano in una energica e collettiva azione ed il governo della Russia schivava ogni patto di richieste concessioni. Alla fine l' Imperatore Napoleone nel discorso inaugurate della sessione legislativa dell' anno 1864, propose di definire la questione della Polonia ad un congresso europeo. E con lettera del 4 novembre 1863, aveva scritto ai sovrani di Eu-

(1) Le Nord, 23 marzo 1865.

ropa: « Se si considera attentamente la situa-
« zione dei differenti paesi è impossibile di non
« riconoscere che quasi su tutti i punti, i trat-
« tati di Vienna sono distrutti, modificati, sco-
« nosciuti, o minacciati. Da ciò doveri senza
« regola, diritti senza titolo, pretese senza freni.
« Non aspettiamo per prendere un partito che
« avvenimenti impreveduti e irresistibili tur-
« bino il nostro giudizio e ci traggano nostro
« malgrado per contrarie direzioni. Sono adun-
« que a proporvi di regolare il presente e di
« assicurare l'avvenire in un Congresso ». Non
ostante le cortesi adesioni della Italia, della
Svizzera, della Svezia, della Danimarca, della
Turchia, del Belgio, del Portogallo, e della
Spagna, le condizioni e le riserve delle altre
maggiori potenze fecero fallire la imperiale pro-
posta. La ribellione severissimamente combat-
tuta ebbe fine con i decreti imperiali del 2 marzo
1864, i quali in nome della umanità trassero a
grande rovina il partito, ch' era stato l'autore
della lotta per la indipendenza polacca. I de-
creti dichiararono « che le terre di cui i conta-
« dini avevano l'usufrutto, e ch'erano parte
« di beni privati o di maggioraschi, o quelli
« appartenenti a fondazioni od alla corona, di-
« ventavano piena e totale proprietà dei conta-
« dini, che n'erano detentori ». Lo Stato s'im-
pegnava di pagare una indennità ai proprie-
tarî in cambio delle prestazioni abolite, che i

contadini loro pagavano. Un altro decreto della medesima data abolì la giurisdizione patrimoniale e stabilì la partecipazione dei contadini alle faccende dell'amministrazione comunale.

Il governo russo con queste riforme, che spezzavano i vincoli della feudalità, si faceva propizio l'animo dei contadini, degli uomini della gleba contro il ceto aristocratico, le cui aspirazioni alla nazionalità non trovavano ausilio nelle genti serve ed avvilite. E da questi procedimenti politici lo storico trova larga ragione per meditare sopra il fato di quei popoli, appo i quali la libertà e la eguaglianza non sono forza di coesistenza nazionale. Invano essi possono sperare un'autonomia nazionale fondata sopra il sagrifizio della libertà e dei diritti naturali del maggior numero.

25. In questo medesimo tempo l'Impero francese aveva tentato di dilatare in più lontane contrade quel maestrato politico, che aveva voluto affermare sopra l'Europa. L'Imperatore era stato condotto ad intraprendere la spedizione militare del Messico, che doveva recargli sventure e vergogna. Convien che non manchi in questa narrazione un cenno quantunque breve dei pretesi fini della spedizione.

La Spagna, la Francia e l'Inghilterra avevano patito antiche offese dal Messico per mancato rispetto ai diritti de'loro sudditi quando vi facevano residenza per ragione di commercio. I

governi di queste nazioni sottoscrissero il 31 ottobre 1861 una convenzione, per richiedere a mano armata una protezione più efficace delle persone e delle proprietà dei loro cittadini e lo adempimento delle obbligazioni del governo messicano.

La convenzione permetteva la occupazione delle fortezze e di altre stazioni del territorio messicano; dava diritto ai comandanti delle navi di fare altre operazioni per assicurare la residenza pacifica degli stranieri; vietava la conquista di qualunque parte del territorio del Messico ed alcuna lesione dei diritti della nazione messicana. In un articolo era stipulata la nomina di una Commissione, che doveva decidere sovranamente ogni questione e ripartire le somme, che sarebbero state riscosse dal Messico. L'America fu invitata ad essere parte nella convenzione. Il governo degli Stati Uniti rispose a questo invito seguendo la sua tradizionale politica, che respinge qualunque intervento degli Stati Europei. Non disdisse il diritto delle potenze ad una giusta riparazione; rammentò il dovere di non conquistare alcuna parte delle contrade messicane; ma non giudicò prudente di associare le sue forze a quest'azione collettiva. Invece annunziò che durante la spedizione europea una flotta americana avrebbe fatta stazione nel golfo del Messico per proteggere i sudditi americani. Da ultimo propose che gli

Stati Uniti avrebbero provvisto una somma di undici milioni di piastre per pagare i debiti stranieri al Messico, il quale avrebbe dato per ipoteca del prestito i beni del clero non ancora venduti e le terre non occupate.

Il Messico e le potenze europee respinsero questa offerta, perchè l'uno paventò il predominio americano e le altre risposero che i loro reclami non si limitavano al solo pagamento di debiti; che avevano diritto ad ottenere una riparazione per le offese fatte ai loro sudditi da agenti del governo messicano.

26. Frattanto che il governo di Juarez sdegnava con grande coraggio l'ingerenza straniera nelle sorti politiche della sua patria i potentati di Spagna, di Francia e d'Inghilterra erano caduti in disaccordo sul valore de'crediti vantati dai loro sudditi; e l'Inghilterra sospettava le idee francesi intorno il riordinamento interno del governo messicano.

L'azione militare collettiva intrapresa non procedeva con felici auspicî per la inclemenza de' luoghi, ove gli eserciti operanti dovevano stanziare.

Per queste ragioni i commissarî degli alleati stipularono la convenzione di Soledad del 19 febbraio 1862, col generale Doblado, per la quale riconoscendo che il governo messicano possedeva elementi bastevoli di forza e di opinione per la sua conservazione e per l'adempimento dei

suoi obblighi si dichiarava potersi per via di trattati regolare i reclami dei rispettivi governi. Il governo messicano permise agli alleati la ricerca di più salubri accampamenti sopra gli alti piani del Messico a Cordova, Orizaba e Tehuaca sôtto la condizione che le milizie europee dovessero ripassare la catena fortificata del Chiquihuita in caso di rottura diplomatica. La bandiera americana doveva di nuovo essere inalberata in Vera-Cruz ed in San Giovanni di Ulloa. I francesi avanzarono sopra Tehuaca; gli Spagnuoli occuparono Orizaba e gl'inglesi ripresero le navi, che stanziavano innanzi Vera-Cruz.

Il trattato di Soledad fu accettato senza osservazioni dal governo inglese; con increscimento dalla Spagna; ma non fu ratificato dall'Imperatore di Francia. Così rotta la lega, questi rimase solo a sostenere la grave responsabilità della spedizione del Messico.

27. Quali erano le viste dell'Imperatore nel persistere in una difficilissima intrapresa, contro la quale si accampavano il sentimento d'indipendenza del popolo messicano, le gelosie dell'America, la cui politica non tollerava interventi europei in quelle contrade difficili per la mancanza di una vera base ad operazioni militari? Chi lesse le istruzioni date all'ammiraglio Jurien de la Gravière, la lettera dell'Imperatore al Generale Forey e il libro dello Cheva-

lier scritto per celebrare lo sciagurato disegno imperiale trovò ripetuta ad ogni pagina la celebre promessa della *rigenerazione del Messico*.

Nel libro dello Chevalier si legge: « Due mo-
« tivi di politica generale possono essere asse-
« gnati alla spedizione. L'uno è d'interesse eu-
« ropeo universale: opporre una barriera alla
« imminente invasione della totalità del conti-
« nente americano da parte degli Stati-Uniti ».
Questo concetto riposava sulla credenza, in cui erano in quel tempo molti statisti di Francia e d'Inghilterra che se due confederazioni si fossero formate in America, esse si sarebbero diviso il territorio messicano. « L'altro motivo,
« desunto dalla politica francese, sarebbe stato
« di garentire da una irreparabile rovina non
« solamente il Messico, ma benanche tutto il
« ramo spagnuolo della civiltà latina nel Nuovo
« Mondo (1) ».

A questi fini di superlativa impossibilità, ma di apparente disinteresse, altro occulto se ne aggiungeva. La Francia ambiva di togliere alla Confederazione americana del Sud il possedimento del Texas ed avere una colonia, dalla quale trarre il cotone e far concorrenza in tal guisa ai prodotti cotoniferi, che l'Inghilterra otteneva dall'India.

28. Il generale Forey entrò in Messico il 10

(1) Le Mexique.

giugno 1863, e vi proclamò una giunta di trentacinque notabili, ch'erano stati indicati dal Ministro di Francia. Costoro erano partigiani forsennati, che avevano supplicato la intervenzione delle armi straniere nel seno della loro patria. La giunta nominò un triumvirato per esercitare il potere esecutivo e convocare una nuova assemblea di dugentoquindici notabili, la quale doveva scegliere la forma definitiva del governo. Questa menzognera rappresentanza del Messico chiamò al trono l'arciduca Massimiliano di Austria e i suoi discendenti e commise alla benevolenza dell'Imperatore francese d'indicare un altro principe cattolico come candidato alla corona messicana nel caso di rifiuto del principe austriaco. Il 10 aprile 1864 Massimiliano d'Austria accettò un trono non puntellato dal consenso popolare, poichè il suo impero non era stato consacrato dal plebiscito nazionale. Nel giorno stesso della sovrana accettazione sottoscrisse una convenzione con la Francia, in cui si obbligò di pagare al governo francese 270 milioni a titolo di spese per la spedizione sino al primo giorno di luglio. Da questo dì le truppe di occupazione sarebbero state ridotte a venticinquemila uomini e in appressò richiamate a piccoli distaccamenti, man mano che il nuovo sovrano avrebbe ordinato un esercitò indigeno. L'Imperatore e l'Imperatrice arrivarono nel Messico il 28 maggio e fecero

pubblico ingresso nella capitale il 12 giugno 1864.

Il governo americano aveva di già giudicato questo effimero impero. Il Seward ne aveva scritto: « Il Presidente crede esser suo dovere « di esporre agli alleati con benevolenza e fran- « chezza la opinione che un governo monar- « chico stabilito nel Messico in presenza di flotta « ed eserciti stranieri occupanti il suolo e le « acque del Messico non ha alcuna prospettiva « di sicurezza; in secondo luogo che la instabi- « lità di una simigliante monarchia sarebbe « accresciuta, se il trono fosse assegnato a « persona straniera al Messico. Per queste cir- « costanze il governo cadrebbe sollecitamen- « te ammenochè non fosse sorretto dalle al- « leanze europee, le quali sarebbero in fatto « il principio di una politica permanente d'in- « tervento armato dell' Europa monarchica, « tanto dannosa quanto ostile al governo gene- « ralmente ammesso sopra il continente ame- « ricano.

« Questo stato di cose sarebbe piuttosto il prin- « cipio che la fine della rivoluzione del Messico ».

In questo documento fu riaffermata la politica americana riposta nella dottrina del Monroë.

Tutti gli altri governi riconobbero il nuovo impero. Il 4 aprile 1864 la Camera dei rappresentanti di Washington deliberò alla unanimità la seguente dichiarazione: « Il congresso degli

« Stati-Uniti non vuole col suo silenzio lasciare
« le nazioni del mondo nella idea che rimanga
« spettatore indifferente degli avvenimenti di-
« plomatici che al presente si compiono nel
« Messico. Giudica quindi conveniente dichia-
« rare che non torna al popolo degli Stati-Uniti
« di riconoscere un governo monarchico innal-
« zato sopra le rovine di un governo repubbli-
« cano in America sotto gli auspicî di una po-
« tenza europea qualunque ».

Intanto la guerra tra il Nord ed il Sud era per volgere al suo termine.

Nell'aprile del 1865, gli eserciti federati capitolarono, e tosto il governo di Washington rivolse con maggiore sicurezza e decisione il suo pensiero alla politica straniera, facendo intendere alla Francia la necessità di ritrarsi dal Messico. Il governo imperiale, umile dopo i giorni di spensierata albagia, si disse parato al richiamo delle sue milizie sol che gli Stati-Uniti fossero stati disposti a sentimenti se non di amicizia, almeno di tolleranza per l'Impero del Messico. Il governo americano non diè argomento ad illusioni ed appalesò il fermo proposito di veder cessata la straniera intervenzione nel Messico reputando con giusto fondamento di ragione che la forza straniera aveva dato l'impero a Massimiliano e che senza di essa quello impero tosto sarebbe rovesciato. A trarsi alla fine da grave imbarazzo il governo francese magnificò la consolidazione

del trono innalzato nel Messico e, simulando la esistenza di un governo regolare, annunziò il richiamo dell'esercito di occupazione quale un atto di spontanea determinazione. Nullameno l'obbligo dello sgombro fu preso diplomaticamente dall'Imperatore col Presidente degli Stati Uniti, il quale ne parlò nel messaggio del 3 dicembre 1866. Dopo nuovi indugî e novelle istanze finalmente i francesi lasciarono il suolo del Messico il 13 marzo 1866. L'appoggio diplomatico americano aveva ravvivata la resistenza dei messicani. L'Impero straniero senza il puntello delle baionette francesi era ridotto ad una sovranità anelante. Con l'intendimento di perdurare nella lotta Massimiliano aveva negato di riconoscere la qualità di belligeranti a coloro che pugnavano per la indipendenza della patria. Questa violazione di una norma progressiva del diritto delle genti fu cagione di sanguinosa rappresaglia. Il 15 maggio Massimiliano cadea prigioniero a Quaretaro. Un consiglio di guerra lo giudicò e condannò a morte. La sentenza fu eseguita il 19 giugno 1866.

La competenza del tribunale diè luogo a grandi obbiezioni. Qui non è il luogo di discutere questa controversia di ragione pubblica e priva di carattere internazionale. Terminiamo col trascrivere quel che il rappresentante dell'Austria nel Messico scrisse sopra il luttuoso caso. « Il punto, il quale oltre la usurpazione

« del potere supremo e la guerra civile figura
« in primo luogo nell'accusa è la sanzione
« data alla legge del 30 ottobre 1864, (la legge
« che rifiutava ai repubblicani il carattere di
« belligeranti) in osservanza della quale, al dire
« delle notabilità liberali, 40,000 persone sareb-
» bero state trucidate » (1). Vogliamo supporre
esagerata questa statistica di sangue. Ma chi
può maravigliarsi che il conquistatore abbia
scontato con la sua vita i falli di un' ebbra con-
quista?

29. Abbiamo finora narrato di guerre d'in-
dipendenza, e di rivoluzioni, di guerre civili e
d'interventi, che seguirono nello spazio di sei
anni su due grandi continenti del mondo. In-
nanzi di procedere ad altra narrazione fermia-
moci a riassumere i progressi ottenuti nel di-
ritto internazionale. L'indipendenza e la unità
d'Italia, la neutralità dei feriti, l'abolizione
della schiavitù, la emancipazione dei negri
in America e dei servi nella Russia, la mag-
giore reintegrazione dell'autonomia nazionale
della Grecia e la ricuperata autonomia del Mes-
sico, la cui vittoria riaffermò non soltanto il
diritto, ma la utilità del principio di non-inter-
vento, sono incontrastati progressi dei diritti
dell' uomo e delle nazioni. Anche la libera ele-

---

(1) *Archives diplomatiques*, 1868, tom. III p. 998. Il Barone de Lago al Barone de Beust 25 giugno 1867.

zione del sovrano conceduta alla Grecia fu atto notevole della progredita coscienza del diritto. Oggidì Re o Presidente vuol dire Magistrato supremo, ereditario od elettivo nello Stato. Re e Presidenti debbono essere accetti alla nazionale volontà. La storia ha insegnato quanto pernicioso errore sia quello di imporre ai popoli un re straniero e quando sia difficile ne' tempi presenti fondare novelle dinastìe. L'innalzamento al trono di principi stranieri pone un terribile antagonismo tra il Principe ed il Sovrano. Il principe straniero introduce nella patria il predominio d'interessi stranieri. Se si vuol dare il trono principesco a famiglia benemerita per servizi resi alla patria, il pomo della discordia si getta tra i maggiori cittadini, che mal sopportano lo innalzamento al principato di uomini, che loro furono eguali. Tal volta il desìo di mantenere il sommo potere acquistato spinge il regnante a guerre civili ed a colpi di Stato.

Noi che amiamo il popolo senza adularlo non prenderemo conclusioni su questo argomento. Felice quella patria, che può amare i proprî sovrani e che consegue ottimi vantaggi dal governo esistente! Prepotenti e vaneggiatori sono coloro che vogliono governare piuttosto ad un modo che ad un altro senza rispettare il volere del più gran numero. Sciagurato è colui che conduce le sorti della patria a

rovina e che persiste a voler dominare con ogni mal' arte contro il pubblico consenso.

Innanzi deplorai che la Polonia perdè il bene supremo della indipendenza. Vedemmo poco avanti che nuova lotta per la indipendenza si combattè da una parte di quel popolo. Non fu atto di giustizia per la Russia il ridurlo ad ubbedienza. Ma sembrami legittimo il chiedere se la emancipazione dei servi non era da preferire al risorgimento polacco. Gli studiosi della storia e della etnografia non mancarono di avvertire che i popoli slavi a differenza delle altre popolazioni dell'occidente di Europa mancano dei poderosi elementi, che costituiscono la borghesia, la quale è forza e ceto predominante nella moderna società. I polacchi divisi e conquistati quando la idea di patria era ancora offuscata dal sentimento religioso e dalla feodalità non pensarono ad ispirare l'odio contro lo straniero alle classi de' coloni in servitù, non pensarono di far migliore la loro sorte e di associarli al proponimento di ricomporre l'autonomia della patria. Per questo l'Imperatore di Russia affrancandoli dalla servitù ha potuto in nome dei diritti dell'uomo soffocare il grido di nazionalità. Lo Chevalier giustamente lamentava nel libro sopra il Messico la decadenza delle razze cattoliche e latine. Da due secoli le nazioni cattoliche vanno cedendo il possesso del pianeta alle nazioni cristiane, che si chia-

mano dissidenti o protestanti. Dugento anni or sono la Russia non aveva alcuna potenza nei destini del mondo. Oggi Alessandro II svolge il suo impero e pone le propagini di una grande civiltà dalle rive del Niemen all'imboccatura del fiume Amour. Dugento anni or sono la Spagna, benchè declinante, era ancora una delle maggiori potenze del mondo; allora la Prussia aveva soltanto il grado di stato secondario. Ora la Spagna si consuma nelle angosce della guerra civile; la Prussia sta a capo della Germania, ed è la prima potenza del continente europeo. Fuori dell'Europa l'America cresce e si dilata sotto l'azione del genio del protestantismo. Cento anni or sono era divisa in moltissime colonie ed era una modesta dipendenza dell' Inghilterra. Dopo la fine della guerra, come inferma uscita da gravissima crisi, rivelò straordinarie forze di vita e soggiogò aspramente gli stati di elemento cattolico e spagnuolo. Le piccole repubbliche spagnuole sono guaste e corrotte dal predominio del clericalismo romano. Il Brasile, che pur sembra di essere governato onestamente e liberamente da intelligente sovrano, contiene nel suo ordinamento sociale un vizio irreparabile: la schiavitù dei negri, istituto vergognoso, che presto o tardi mina le basi di ogni stato civile.

La rigenerazione del Messico non si sarebbe ottenuta da principe straniero e dalle spade di

Francia. La virtù del Principe non poteva far dimenticare la sua ingrata nazionalità. Massimiliano era rampollo di quella casa d'Austria, che prese a governare la Spagna florida e che l'abbandonò umiliata e miserabile dopo avervi instaurato il doppio despotismo, religioso e politico. La sua fede di cattolico-apostolico-romano e la necessità di essere sorretto dal pontefice e dalla gerarchia cattolica lo ponevano in antagonismo con la tendenza del secolo e con le idee moderne.

La Francia sotto l'impero mal si arrogava la dittatura morale dei popoli latini. La grande analogia tra gl' idiomi della Spagna, della Francia e dell'Italia, un fondo comune di tradizioni non sono condizioni atte a fondare una medesima unità politica, nè ragioni generatrici del predominio francese.

L'Italia trova maggiori simpatie appo i popoli, che meno ne intendono la lingua e che più ne rispettano i novelli destini. La redenzione dei popoli cattolici sarà possibile, se sapranno procedere ad un rinnovamento del pensiero religioso e difendersi dai ceppi del clericalismo papale. Ma egli è ben difficile che da loro si comprenda questa suprema ragione di salvezza.

30. Ed ora accanto alla narrazione delle riforme ottenute dall'azione dei governi e dal terribile ludo della guerra discorriamo delle civili opere di riforme tentate dalla spontanea azione de'popoli, mediante libere associazioni.

Mentre dalle libere balze della Svizzera, dalle incantate rive del Lemano erasi divulgata una riforma tanto piena di umanità e di sensi civili, *la neutralità dei feriti e del corpo sanitario,* da un altro stato neutrale dell'Europa, dal Belgio, s'iniziava un'altra opera, che pur sembrava destinata a recare grandissimo giovamento ai progressi dell'umanità col ravvicinare i popoli e proteggere lo svolgimento de' loro interessi materiali e morali. Parlo dell'Associazione Internazionale per il Progresso delle Scienze sociali, la cui origine ed i cui lavori sono degni di onorato ricordo.

Il Belgio da parecchi anni era il teatro di numerosi congressi, ai quali si recavano da ogni contrada gli uomini animati delle migliori intenzioni. I congressi d'igiene, di statistica, per la riforma dei sistemi penitenziarî, per la proprietà letteraria ed artistica, per la beneficenza e per lo svolgimento della economia politica si seguirono con breve distanza di tempo.

Da uno di questi congressi adunati nell'anno 1856 era sorta un' associazione internazionale per le riforme doganali, la quale non ebbe vita rigogliosa. In Inghilterra invece prospera con assiduo lavoro l' associazione nazionale per il progresso della scienza sociale, di cui fu l'anima maggiore l' illustre lord Brougham.

In una delle sessioni di questo degnissimo corpo scientifico tenuta a Dublino, appo il

quale sono chiamati gli stranieri più distinti per scienza, alcuni membri dell' associazione doganale proposero di costituire sotto nuovissima forma una federazione di tutti i congressi sino allora convocati nel Belgio e di darle un carattere permanente a fine di stabilire il ritorno periodico di grandi assemblee internazionali degli scienziati di ogni contrada. Piacque l'ardimentosa proposta, e fu condotta in atto, sgombra da qualunque animo di parte e di propaganda militante.

Un Comitato fondatore pose le basi dell' associazione e ne dettò gli statuti provvisori. « L'associazione, esso diceva, ha per fine di « sviluppare lo studio delle scienze sociali; di « guidare l' opinione pubblica verso i mezzi « più pratici per migliorare le leggi civili e cri- « minali; di perfezionare e generalizzare l'istru- « zione; di estendere e determinare la missione « delle lettere e delle arti nelle società moderne; « di aumentare la somma delle ricchezze pub- « bliche e di assicurare la loro buona distribu- « zione; di migliorare la condizione fisica e mo- « rale delle classi lavoratrici; di ajutare infine « la diffusione di tutti i principi, che fanno la « forza e la dignità delle nazioni.

« A questo uopo l'associazione raccoglie a sè « d' intorno tutte le società e tutti gl' individui, « che si applicano allo esame di queste quistioni « e senza ingerirsi nei loro sforzi particolari

« cerca di sprigionare la verità dall'errore; di
« dissipare i dubbî; riaccostare le opinioni dis-
« sidenti e di offrire infine a tutte le convinzioni
« ed a tutte le ricerche un terreno neutrale per
« lo scambio d'informazioni e di studî serî so-
« pra tutti i grandi problemi sociali della nostra
« epoca ».

L'ordinamento dell'associazione fu modellato su quello dell'associazione inglese ora citata. I mezzi di azione, che prescelse, furono la riunione di assemblee internazionali, annue, di otto giorni, circolanti nelle maggiori città di Europa; la pubblicazione dei suoi lavori, e premî da conferire mediante concorsi alle opere più adatte a secondare l'azione delle assemblee annuali.

31. La prima sessione fu inaugurata il dì 22 settembre dell'anno 1862, nel Palazzo Municipale della Città di Gand. L'Alemagna, l'Inghilterra, la Spagna, gli Stati Uniti, la Francia, l'Italia, i Paesi-Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Russia, e la Svizzera ebbero liberi e competenti rappresentanti allo scientifico convegno. Il Congresso si divise in cinque sezioni: la prima assegnata alla legislazione comparata; la seconda alla educazione ed istruzione; la terza all'arte ed alla letteratura; la quarta alla beneficenza ed igiene pubblica; la quinta all'economia politica.

Grandi ed importantissimi argomenti furono

discussi durante sette giorni di assidui lavori. Sarebbe opera superflua di enumerarli qui tutti, potendo ciascuno studiarli negli annali pubblicati con diligente cura.

Citerò solamente quei temi, che si distinguono per il loro carattere internazionale. La prima sezione fece uno studio comparato dei differenti sistemi di legislazione europea sopra la stampa e studiò le norme per il riconoscimento internazionale delle società anonime stabilite all'estero. La terza sezione studiò la uniformità di stabili principî nelle leggi relative al commercio, alla navigazione, alle assicurazioni ed al regolamento delle avarie, la influenza dei prezzi di trasporto sopra i prodotti commerciali, i risultamenti delle tariffe doganali nei diversi paesi.

L'associazione tenne la seconda sessione nell'anno seguente in Gand dal giorno 14 al 19 settembre. Tra mezzo i numerosi argomenti, che furono oggetto di discussione, la sezione prima fece uno studio delle garentie, delle condizioni e delle formalità da stabilire nelle leggi politiche e nei trattati per dare esecuzione negli Stati alle sentenze pronunziate allo straniero ed esaminò le basi atte a stabilire una legislazione internazionale intorno la lettera di cambio.

Il Sig. Ippolito Peut di Parigi riprodusse all'associazione internazionale una sua me-

moria per lo stabilimento di una lingua universale, che aveva già presentata nell' anno 1849 in Parigi, nell' anno 1851 in Londra al Congresso degli Amici della Pace, e nel 1855 in Parigi al Congresso internazionale di statistica.

Il titolo pomposo ed eccentrico farebbe sospettare sulle prime che il proponente vagheggiasse quella lingua universale annunziata dal poeta della Satira italiana nel suo canto: *Gli Umanitari:*

Finirà, se Dio lo vuole,
Questa guerra di parole,
Guerra da pettegoli.
Finirà: sarà parlata
Una lingua mescolata
Tutta frasi aeree.
E già, già da certi tali
Nei poemi e nei giornali
Si comincia a scrivere.

Ma il Sig. Peut non caldeggiava l' idea della creazione di una lingua nuova, non l' impiego di una lingua morta; chiedeva soltanto che tutte le nazioni civili fossero convenute in un congresso ad esaminare con pienezza e profondità le lingue viventi, ricercando quella che meglio si addicesse all' ufficio di lingua internazionale ed universale e quindi l' avessero proclamata

tale con voti segreti ed a maggioranza. Questa proclamazione costituiva un dovere per gli Stati di farla insegnare immediatamente in concorso della lingua nazionale, mediante l'aiuto delle opere classiche pubblicate nelle due lingue, in tutte le università, i licei, i collegi, infine in tutte le scuole di ciascun paese.

Con questa proposta dopo una generazione tutti gli uomini sarebbero stati in grado di leggere, di scrivere e di parlare una lingua comune. A me non occorre di confutare questa inane proposta. Lo studio delle lingue viventi è oggidì una necessità della educazione nazionale. Imporne una sola per contrattati internazionali sarebbe un atto sconveniente e poco pratico (1).

---

(1) È sorprendente l'immenso vantaggio che l'autore sperava dalla sua proposta:

« Les peuples ne sont divisés entre eux que parce qu'ils ne s'entendent pas, que parce que la confusion de cent langages divers les empêche de se communiquer reciproquement leurs idées et leurs aspirations, de s'éclairer mutuellement sur leurs besoins et leurs interêts. Qu'ils puissent se comprendre et les frontières disparaissent, les rivalités s'apaisent, les haines s'éteignent, les prejugès s'évanouissent, l'émulation féconde remplace l'antagonisme toujours stèrile, quand il n'engendre pas la destruction et le deuil; la guerre, ce sanglant fléau, reste déplorable de la sauvagerie des premieres âges, devient impossible et toutes les nations civilisées du globe, réunies dans une pensée commune, animées d'un même principe de vie intellectuelle et morale marchent ensemble d'un pas ferme et non interrompu vers ces grandes

La quinta sezione esaminò il tema dei brevetti d'invenzione e discusse la necessità di una legislazione uniforme per tutti i paesi sopra la materia.

32. La terza sessione del congresso fu inaugurata in Amsterdam dal 26 settembre al 1.° ottobre 1864.

La prima sezione vi discusse questo tema: se lo sviluppo delle relazioni commerciali non reclami un codice di commercio unico e commune a tutte le nazioni. In caso affermativo se il codice di commercio germanico non risponda a questo bisogno.

La quarta sezione discusse i provvedimenti necessari per ordinare gli elementi di assistenza in caso di naufragio e quelli conducenti su questa materia alla uniformità internazionale, facendo stima degli ordinamenti adottati sopra le coste d'Inghilterra, di Fiandra, di Olanda e di Francia; discusse del pari il quesito della possibilità di abolire senza inconvenienti le quarantene nei porti di Europa.

La quinta sezione ricercò il modo conducente alla desiderata unità nel sistema dei pesi, delle misure e delle monete. Opinò per un congresso uffiziale internazionale, le cui de-

---

et misterieuses destinées que la civilisation chretienne ouvre au monde moderne ». E tutto ciò quando i popoli saranno bilingui, Corbezzoli!

cisioni dovrebbero essere tradotte in leggi proprie per ciascuno Stato. Nominò parimenti una commissione d' inchiesta per coordinare lo stato di cose appo ciascuna nazione. Esaminò pure il quesito, se il principio della libertà delle banche di emissione dovess' essere introdotto nelle differenti legislazioni. Infine discusse nella ipotesi dell' abolizione delle dogane i provvedimenti da seguire per riscuotere le imposte indirette, o sostituirle con altre pubbliche rendite.

Gli annali di questa grandiosa Istituzione si chiusero con l'ultimo Congresso tenuto a Berna dai 28 agosto ai 2 settembre 1865. I temi di ragione internazionale, che vi si discussero, furono i seguenti.

La quarta Sezione esaminò se i comitati di soccorsi volontarî per i feriti in tempo di guerra potessero aiutare in quello di pace le popolazioni nei casi di epidemia e d'inondazione, ecc. Ma opinò di non estendere i fini di questi comitati, i quali pur troppo per le condizioni moderne delle relazioni internazionali non sembra che debbano restare lungo tempo inoperosi. La quinta Sezione discusse pienamente la relazione sopra la uniformità delle misure, dei pesi e delle monete presentata dalla Commissione, ch'era stata eletta nel precedente congresso, nonchè i diversi sistemi di ordinamento militare e il loro valore relativo quanto ai principî

della economia politica e della forza difensiva delle nazioni.

Il Congresso compilò l'elenco delle questioni da porre a studio per la futura sessione dell'anno 1866, tra le quali erano compresi lo studio delle regole da seguire nelle controversie di diritto internazionale privato verso gli stranieri nella materia delle successioni e delle obbligazioni, lo studio de'modi migliori per propagare l'idea e preparare la costituzione di un arbitrato internazionale per evitare i conflitti tra i popoli, e l'altro delle modificazioni occorrenti alla legislazione sanitaria della Europa stante la minaccia delle invasioni del colèra e della febbre gialla. Torino fu il loco scelto per la novella riunione dell'associazione internazionale.

La guerra sorta tra l'Italia e la Prussia contro l'Austria fece rinviare la convocazione del Congresso a tempi migliori. Questi tempi più non spuntarono sopra il quadrante del secolo. I grandi avvenimenti, dei quali fu teatro l'Europa, le profonde vivacità, che si accesero tra l'elemento latino ed il germanico, furono forse non ultima cagione del dissociamento di una istituzione, la quale studiata nei suoi annali attesta il fatto di una comunione umana destinata alla ricerca del vero e del bene, e l'altro di una grande omogeneità d'incivilimento tra l'America e l'Europa, dalla quale sorgono identiche questioni

sociali. Dai suoi atti si raccoglie il convincimento della possibilità non remota di maggiore assimilazione negl'istituti civili e politici vigenti presso le diverse regioni dei due grandi continenti.

33. Una istituzione, la cui esistenza sembra assicurata dal sussidio dei governi, è quella dei Congressi statistici internazionali, la quale pur ebbe i suoi natali nel Belgio per opera d'illustri scienziati.

Un veterano della scienza statistica e delle sue dottrine, il professore Schubert espresse all'assemblea dei Germanisti adunata in Lubecca nell'anno 1847 la prima idea di fondare per la statistica un'associazione di uomini specialmente competenti, i quali le potessero dare una direzione più conforme al suo fine.

La idea dello Schubert fu messa in atto nell'anno 1851, dall'antico maestro di questa scienza il Quetelet, che per lunghi anni fu presidente della Commissione centrale belga di Statistica.

La prima assemblea del congresso di statistica ebbe luogo nell'autunno del 1855. Altre quattro assemblee svolsero i germi allora sparsi. In queste intervennero successivamente i delegati ed i commissarî dei diversi Stati di Europa per il fine di dare un movimento uniforme alle statistiche uffiziali e per ottenere mediante un metodo veramente scientifico l'osservazione esatta dei fatti politici, economici e sociali.

Queste riunioni di sapienti, le quali sono indirizzate dall' azione dotta e necessaria dei governi, furono man mano invitate appo le maggiori capitali di Europa e fatte segno ad onorifiche dimostrazioni: a Parigi nel 1855, a Vienna nel 1857, a Londra nel 1860, ed a Berlino nell'anno 1863. I congressi si divisero in otto sezioni, ciascuna delle quali ebbe affidato lo studio di una serie, più o meno numerosa, di quistioni omogenee.

La Prima Sezione si occupa della *Teoria o Tecnologia della Statistica;* la seconda della *Topografia;* la terza della *Statistica agraria;* la quarta della *statistica comunale;* la quinta della *statistica della circolazione monetaria e fiduciaria;* la sesta della *statistica morale e giudiziaria;* la settima dello *Stato Militare,* e la ottava della *Educazione.*

La stima ed il confronto dei fatti di ogni contrada civile del mondo presentati ragionalmente, con uniformità di classificazione e di nomenclatura, producono un immenso vantaggio alla azione degli uomini di Stato; agevolano i progressi della umanità, i quali trovano la loro affermazione sopra la base sicura dei fatti ed i risultamenti della esperienza, e sfuggono alla mutabilità delle passioni ed alla facile instabilità di vane speculazioni. Il concorso degli uomini sciolti da impegni col governo consolida la fede da prestarsi alla espressione delle vere

condizioni sociali, la quale ritolta alla ispezione pubblica dei sapienti sarebbe considerata come arma insidiosa e foggiata dai governi a sostegno dei loro errori ed eccessi. Questi congressi ravvicinarono tra di loro popoli e governi e vanno preparando in pari tempo una inchiesta perenne ed esattissima per una maggiore assimilazione degl'istituti legislativi delle contrade di Europa.

34. Si deve attribuire in gran parte alla sapiente àzione di questi Congressi il conseguimento parziale della unità dell'istrumento monetario. La convenzione internazionale del 23 dicembre 1865, fu sottoscritta dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera e dal Belgio. Questi stati, avendo adottato col sistema decimale lo stesso sistema di monetazione, che ravvisa nel franco la unità monetaria, giudicarono utile di rendere legale il corso di questa moneta, battuta nell'uno o nell'altro dei quattro paesi. Le parti contraenti nel costituire l'unione monetaria si obbligarono di fabbricare la moneta di oro sopra i soli tipi di 100 franchi, di 50 franchi, di 20 franchi, di 10 franchi e di 5 franchi determinati nel peso, nel titolo, nella tolleranza e nel diametro in un quadro acchiuso alla convenzione (art. 11). Un altro tipo fu fissato per le monete di 5 franchi di argento (art. III.°), ed ancora un altro tipo per la fabbrica dei pezzi da due franchi, di 1 franco, di 0,50 centesimi e di 0,20 cente-

simi. La quantità di queste ultime monete fu fermata a franchi 32,000,000 per il Belgio a 239,000,000 per la Francia, a 141,000,000 per l'Italia e a 17,000,000 per la Svizzera sino al 1 gennaio 1880; epoca in cui cessar doveva l'efficacia del Trattato. L'unità del sistema monetario assicurata in quattro stati, che rappresentano una popolazione di più che settanta milioni di uomini nel centro della Europa, doveva spingere necessariamente gli altri Stati, quali l'Inghilterra, la Germania e l'America, retti da diversi sistemi, a riaccostare il loro tipo monetario ad un sistema universale per conseguire l'utilità di un unico istrumento del cambio (1).

L'ideale scientifico dell'unità tipica di tutte le monete circolanti nel mondo, severa conseguenza dell'adozione di un sistema unico di pesi e misure, non ostante le gravi difficoltà, che deve vincere, sarà raggiunto dall'umanità in tempo non lontano, poichè gli stati si vanno persuadendo del dovere di sagrificare alcuna parte degli ordini loro antichi e inveterati ai molteplici vantaggi di una moneta internazionale, idonea ad agevolare i negozî tra gli agenti di ogni nazione e contrada del mondo.

Se non che vuolsi avvertire che vizio manifesto della indicata convenzione fu lo ammettere

(1) Vedi Raccolta dei Trattati e Convenzioni, volume II, Torino 1869, p. 118.

una doppia unità monetaria, cioè, il franco d'oro e d'argento, ossia, decretare come fisso un rapporto variabile e come permanente un fatto passaggiero. Vedremo appresso le obbiezioni fatte su questo punto essenzialissimo. Ora mettiamo termine a questo novello capitolo della nostra storica narrazione.

CAPO V.

SOMMARIO

1. Guerra contro la Danimarca, preludio del rinnovamento tedesco. 2. Gelosie contro le vittorie sardo-francesi. 3. Missioni storiche delle dinastie sabauda e prussiana. 4. Antagonismi con l'Austria. 5. Manifestazioni patriottiche tedesche. 6. Storia della quistione dei Ducati sino al 1852. 7. Sèguito sino alla esecuzione federale. 8. Le pretese di successione. 9. Il Memorandum di Bismarck e la guerra. 10. La conferenza di Londra. 11. La pace. 12. L'idea nazionale e l' embargo. 13. La Convenzione di Gastein. 14. La nuova federazione senza l' Austria. 15. Armamenti degli Stati secondarî. 16. Proposta di un Congresso europeo. 17. La Prussia e l' Italia alleate. 18. L' ingerenza francese e la pace di Nicolsburgo. 19. Il plebiscito e l' articolo V. del Trattato. 20. Progressi conseguiti dalla Germania e dall' Italia. 21. Primo esperimento della convenzione di Ginevra. 22. Il rispetto della proprietà privata sul mare. 23. Danni e spese di guerra. 24. Riconoscimento della sovranità rumena. 25. I dritti storici dell' Ungheria. 26. La questione del Lussemburgo e la Conferenza di Londra. 27. Manifestazioni pacifiche. 28. Nuovo intervento francese in Roma. Ragioni italiane alla rivendicazione di Roma. La Convenzione di Ginevra a Mentana. 29. La conferenza internazionale monetaria di Parigi. 30. La lega internazionale e permanente della Pace in Parigi. 31. La Lega internazionale della Pace e della Libertà nella Svizzera. Manifesto degli Stati Uniti di Europa.

1. Mentre ferveva l'opera di pace e di progresso indicata nel precedente capitolo, e l'eco-

nomia politica internazionale riceveva così numerose applicazioni rivolte ad aumentare la solidarietà degli stati, al Nord di Europa fu intrapresa una guerra, per cui una nuova civiltà doveva sorgere, affermarsi ed espandersi. Intendo dire della guerra austro-prussiana contro la Danimarca, che fu il prologo della grandiosa tragedia del secolo, per cui la Germania, che già aveva tolto alla Francia la egemonia intellettuale, le tolse quella politica internazionale e militare, affermando la sua nazionalità, e l'Italia integrò la unità peninsulare con l'acquisto di Venezia e di Roma, mentre l'Austria fu costretta a cercare lo scampo da secura rovina nel rinnovamento politico tanto ostinatamente e per lungo tempo dinegato.

Noi non dobbiamo scrivere la storia particolareggiata di questi grandiosi avvenimenti; ma dobbiamo ricercarvi dentro le innovazioni, che arrecarono nel diritto internazionale moderno.

L'Italia, come già dicemmo, negli ordini della scienza e della politica aveva proclamato le nuove regole del diritto internazionale rispondenti alle nuove idee del tempo. Contro le antiche idee dell'equilibrio politico, che accozzava i popoli sotto signorie straniere, e ne assorbiva la vita e il movimento, aveva proclamato l'eguaglianza giuridica delle nazioni in faccia all'umanità, così come il Diritto pubblico

aveva affermato l'eguaglianza degl'individui dentro lo Stato.

L'uguaglianza internazionale era da conseguire nell'unità nazionale, forma più compatta del principio di nazionalità.

La guerra d'indipendenza dell'anno 1859 aveva specialmente rivelata questa nuova base giuridica delle relazioni tra le genti, per cui l'interesse nazionale si armonizza con quello della umanità. Ma la parte maggiore, che la Francia ebbe nella guerra di Lombardia, le sue idee tradizionali di ostilità contro l'Austria, l'ambizione imperiale alla egemonia politica sopra la Europa, e le voglie d'ingrandimento territoriale facevano disconoscere il valore dei principî della politica internazionale italiana e sospettare i risultamenti delle vittorie franco-italiane. Le quali ridestarono antiche gelosie nella Prussia e nel suo sovrano: la prima ancora avvinta nelle pastoje del feudalismo e dominata dallo spirito castale dell'aristocrazia, l'altro proclamante la grazia ed il diritto divino, ch'erano stati negati da un Imperatore sorto dal suffragio universale.

Gli elementi feudali e l'antagonismo nazionale per poco non trassero il discendente di Federigo il Grande a sguainare la spada e scendere in guerra contro gli eserciti alleati per garentire alla Casa di Asburgo i possedimenti italiani di Lombardia e di Venezia, i quali, mal

grado la insistente richiesta, non le erano stati assicurati, perchè non erano parti integranti del territorio della confederazione germanica. Durante queste velleità feudali ed assolutiste il Principe di Bismarck pubblicò una lettera, poscia diventata famosa, nella quale era tracciato il programma nazionale dell'anno 1866. Il paese non prestò fede alle promesse di un diplomatico, di cui rammentava l'ardore legittimista nell'anno 1848. Esso non pensò ad una conversione politica simile in certa guisa a quella del Conte di Cavour.

2. Tuttavia il funesto disegno di combattere in Italia non fu eseguito. Una impresa simigliante avrebbe rinnovata la politica del medio evo, quandó l'Allemagna stendeva sovente la sua mano di ferro sopra l'Italia e più tardi la Francia, diventata alla sua volta conquistatrice, tentava soggiogare i popoli tedeschi. L'inconsulto ajuto avrebbe disdetta la tradizionale politica della monarchia prussiana, che per diversità di caratteri e d'interessi fu quasi sempre opposta a quella di Casa d'Austria. Imperocchè la prima è essenzialmente protestante, contraria al papato, armigera, nazionale e progressiva; l'altra fu cattolica, papalina, conservatrice ed ispirata dalla malvagia setta dei gesuiti. Questo antagonismo tra le due dinastie si appalesò durante la guerra dei Trent'anni, quando per la mancata discendenza maschile

negli Absburghesi la dinastia prussiana aspirò alla successione austriaca, si fece ancora più potente e prese carattere di antagonismo storico e nazionale quando nella guerra dei sette anni l'Austria stretta in alleanza con la Francia e la Russia tentò debellare Federigo II. Il quale ridotto sovente a passi disperati uscì alla fine dal cimento senza perdita alcuna dei territorî dello Stato ed accresciuto invece nella stima politica e nella fama del valore militare. Rare volte la storia mostra la Prussia collegata dell'Austria. Andarono unite nello spartimento della Polonia e nelle guerre contro la rivoluzione e l'impero; ma tornarono rivali dopo la vittoria di Waterloo in seno della confederazione germanica, presso la quale l'Austria rappresentava il principio divino, ereditario e di autorità, e la Prussia la lusingatrice delle speranze a nazionalità del popolo tedesco.

3. Gli storici riscontrarono grandi analogie tra la condizione del Piemonte rimpetto gli Stati della penisola italiana e le condizioni della Prussia a confronto degli Stati tedeschi. Queste analogie formarono argomento a vaticinio d'identiche imprese nazionali. La Casa di Savoja, più antica di quattro secoli di quella degli Hohenzollern, la quale acquistò dominî considerevoli soltanto nel secolo decimoquinto, ebbe al pari della stirpe sabauda la sovranità su due paesi distinti per nazionalità. La dina-

stia di Savoia regnò sul Piemonte e la terra, da cui prese nome. Gli Hohenzollern tennero signoria sulla Prussia, più slava che tedesca, e sopra il Mandeburgo, paese essenzialmente tedesco. Entrambe le due stirpi al principio del secolo decimoquinto entrarono nell'equilibrio europeo con nuovi titoli di sovranità. Nel 1416 la Casa di Savoia prese il titolo ducale; un anno più tardi quella di Brandeburgo il titolo elettorale. Nel 1610 Carlo Emmanuele di Savoia conchiuse con Errico IV di Francia il Trattato di Brosolo per debellare le due case di Austria. La Prussia unita al Brandeburgo sotto la dinastia regnante sorse in armi contro l'Austria nella guerra dei Trent'anni. All'inizio del secolo decimottavo le due stirpi eguali per forze assunsero il titolo regio durante la guerra della successione di Spagna. Entrambe uscirono illese, dopo gravissime prove, dalle guerre contro la repubblica e l'impero. La Casa di Savoja acquistò per forzosa annessione l'antica repubblica di Genova; la dinastia prussiana aumentò la sua potenza militare e politica. Per questi precedenti il Conte di Cavour ne'giorni più belli ed audaci della sua vita politica disse all'ambasciatore di Prussia: che un giorno questa ne avrebbe imitata la politica. Il vaticinio si avverò dopo pochi anni.

4. Ma invano si poteva aspettare che il governo di Berlino avesse imitato esattamente

il governo di Torino, il quale proclamò la unione delle genti italiane sotto unico governo in nome del diritto di nazionalità. Il carattere del monarca prussiano di coscienza timorosa ed educato alle idee di legittimità, la monarchia burocratica e militare, il particolarismo politico dominante in Germania, il possesso di terre non nazionali, e la condizione speciale del ceto borghese separato dalla piccola e dalla grande nobiltà, nonchè altre molteplici ragioni condussero i grandi avvenimenti germanici, che costituiscono una delle più grandi rivoluzioni della storia, a presentarsi sotto la forma della tutela degl' interessi dinastici, della osservanza de' trattati internazionali e della legalità del patto federale, mentre nella sostanza furono l'applicazione del diritto moderno, ed ebbero un carattere essenzialmente rivoluzionario, essendo stati il conseguimento delle aspirazioni nazionali lungamente ritardate. Bisogna riconoscere questa contraddizione apparente tra la forma e la sostanza nello esame del rinnovamento nazionale tedesco. Ben lo avvertì per tempo l' Hillebrand scrivendo: « Egli è certo, « che si è andato nello Schleswig per farvi « trionfare il principio delle nazionalità; ma che « per entrarvi si son voluto prevalere delle sti- « pulazioni dei trattati. In realtà si è posto da « banda il principe di Augustenburgo, perchè « l'interesse nazionale dell'Allemagna lo richie-

« deva, ma si è preteso di respingerlo, perchè
« i sindaci della Corona di Prussia avevano
« scoperto diritti di successione della casa di
« Hohenzollern. Si è sciolta la Dieta, perchè
« questa istituzione decrepita ostacolava lo svi-
« luppo nazionale; ma per farlo si è tolto a pre-
« testo la trasgressione da parte della mag-
« gioranza dei diritti, che le accordava il patto
« fondamentale. Si son fatte le annessioni del-
« l'Annover, dell'Assia e di Nassau in virtù del
« principio rivoluzionario e nazionale; ma non
« s'invoca che il diritto delle genti, il quale in
« fatto autorizza da Hugo Grozio e Vattel sino
« ai Signori Zachariae e Bluntschli l'annessio-
« ne di un territorio pienamente conquistato e
« che non ha più *locus regni*, nè un governo
« per trattare (1) ».

5. La Prussia volle tenere nascosto il nuovo diritto nelle pieghe della vecchia bandiera; ma si fece con arditezza la rappresentante dello spirito nazionale moderno il quale fece resistenza ai timori momentanei del sovrano ed alle velleità parlamentari in favore dell'Austria. Al cospetto delle fortune italiane il popolo tedesco rinnovò le sue patriottiche aspirazioni, e persuaso alla fine che una nazione non si forma con i belli discorsi e gli articoli di giornali, discese dal suo mondo ideale e senza più ubbria-

(1) La Prusse contemporaine.

carsi di parole e di teorie, accettò l'egemonia della Macedonia prussiana, che lentamente ma con tenacia si avanzava incontro al suo fine ridendo nel silenzio delle verbose opposizioni de'dottrinarî e de'particolaristi. Il 17 luglio dell'anno 1859 una riunione de'capi del partito democratico e del partito costituzionale tenuta in Eisenach propose la revisione degli statuti della confederazione germanica. Altre assemblee popolari adunate in Coburgo e Tubinga rinnovarono i medesimi voti. In queste patriottiche riunioni furono gettate le prime fondamenta dell'associazione politica, che aveva per fine l'unità dell'Allemagna, l'egemonia della Prussia e la espulsione dell'Austria: associazione conosciuta sotto il nome di *National-Verein*. Gli Stati secondarî per paralizzare le tendenze unitarie e garantire la loro particolare autonomia tentarono di far proprie alcune idee di riforma e d'indebolire il partito unitario; ma questo movimento di resistenza fu arrestato dalla guerra dell'Holstein, che per essere stato il preludio del rinnovamento nazionale tedesco dev'essere narrata con esattezza nelle sue cagioni e nelle sue date, che sono tra le più complicate nella storia diplomatica moderna.

6. La controversia dei Ducati comprendeva due punti: l'uno consistente nelle relazioni dei Ducati dello Schleswig ed Holstein con la Da-

nimarca e la confederazione germanica; l'altro nella successione alla loro sovranità.

I trattati del 1815 avevano stabilita la duplice unione dell'Holstein con la confederazione germanica e con lo Schleswig. Nel 1864 il re di Danimarca pubblicò lettere patenti per regolare con la medesima legge la successione sopra il regno danese ed il Ducato di Schleswig, il quale è danese per nazionalità. La confederazione germanica prese a sostenere i reclami di alcuni principi pretendenti alla successione. Duravano le negoziazioni diplomatiche, quando i moti del 1848 accesero faville rivoluzionarie nelle terre dei due paesi. Un governo provvisorio decretò la incorporazione dei Ducati alla federazione germanica. La Prussia propugnò questo voto presso la Dieta di Francfort. Le truppe danesi occuparono lo Schleswig in nome del diritto di nazionalità su questa terra. La trionfante reazione, la mediazione inglese seguita da un armistizio ed altri numerosi negoziati condussero ad un accordo, per cui, secondo ne scrisse il Martens: « Le po-
« tenze alemanne fecero entrare i paesi occu-
« pati dalle loro truppe sotto l'autorità del re
« di Danimarca come principe della Confede-
« razione e promisero nel medesimo tempo di
« sottoscrivere di accordo con le altre potenze
« un trattato per sostituire all'antica succes-
« sione legittima della Danimarca e dei Ducati

« una nuova legge di successione destinata a
« conservare l'integrità della monarchia da-
« nese. Nello stesso tempo concedettero la se-
« parazione amministrativa e costituzionale
« del Ducato dello Schleswig da quello di Hol-
« stein. Dal suo canto la Danimarca s'impe-
« gnò a non incorporare il Ducato dello Schle-
« swig al reame danese ed a conservare i legami
« delle relazioni non politiche, che univano il
« Ducato dello Schleswig a quello di Holstein.
« L'ordinamento della monarchia danese sa-
« rebbe stato tale che alcuna parte di questa
« monarchia non sarebbe subordinata all'altra;
« questo ordinamento si sarebbe fatto con il
« concorso degli Stati del Ducato di Schleswig,
« di Holstein, di Lauenbourg e delle camere
« del regno di Danimarca; i ducati di Schleswig
« ed Holstein avrebbero avuto ministeri parti-
« colari per la giustizia, il culto e l'istruzione
« pubblica, l'amministrazione interna dei de-
« manî e delle imposte, del commercio e della
« industria. I ministeri dello Schleswig e del-
« l'Holstein sarebbero stati considerati come
« i ministeri dell'interno di questi ducati; gli
« affari stranieri, la forza armata, le finanze ed
« il Consiglio di Stato sarebbero stati comuni
« ai ducati ed al reame di Danimarca; gli Stati
« dei Ducati avrebbero avuto una voce decisiva
« per tutte le leggi relative alle imposte ed ai
« diritti della persona e della proprietà; una

« rappresentanza comune per tutta la monar-
« chia con voce decisiva non avrebbe potuto
« essere formata in pregiudizio della compe-
« tenza delle assemblee particolari; le naziona-
« lità danese e tedesca sarebbero state egual-
« mente protette nel Ducato dello Schleswig » (1).

La Confederazione approvò questo accordo il 29 luglio 1852. Nel fermarlo la Russia e l' Austria con un protocollo segreto s' impegnarono di sottoscrivere insieme con le altre potenze un trattato per regolare in miglior modo l' antica successione danese.

7. Nell' ottobre 1855 la Danimarca mise in vigore nei Ducati due novelle costituzioni per le quali non fu ascoltato il voto delle assemblee provinciali de' due paesi (2).

La Prussia e l'Austria rivendicarono per loro stesse e per i ducati tedeschi il diritto di essere consultate sopra le costituzioni, la cui promulgazione offendeva la convenzione del 1850 (3). La Dieta di Francfort il 25 febbraio inibì alla sovranità danese ogni mutazione nelle leggi e di-

---

(1) Martens, Nouveau Recueil général de traités, vol. XV. p. 325.

(2) Commentaire sur les éléments du Droit international, sur l' histoire des Progrés du Droit des gens, de Henry Wheaton, par William Beach-Lawrence — Tome second. *Question* du Schleswig-Holstein, 1-86.

(3) La Costituzione dello Schleswig era stata promulgata il 15 febbraio 1854 e l' altra per l' Holstein l' 11 giugno dello stesso anno.

chiarò che fosse sospesa la esecuzione delle costituzioni sotto la minaccia di una intervenzione federale armata. Non senza grande perplessità ed indugio, dopo lo scambio di molte note tra i governi, il 6 novembre 1858 il re di Danimarca pubblicò le ordinanze, che revocavano quelle costituzioni. La Dieta di Francfort dichiarò che avrebbe desistito dalla esecuzione, se la Danimarca rispettando le promesse fatte nel 1852 si fosse obbligata a non pubblicare alcuna legge comune pe' due ducati senza prima ottenere l'approvazione delle loro assemblee provinciali. Il governo danese protestò contro l'ingerenza della confederazione tedesca negli affari dello Schleswig, il quale essendo parte della monarchia danese doveva andar esente dall'azione del diritto federale (1). Nelle sue risposte il governo federale, pur consentendo al principio che la federazione non si dovesse ingerire negli interni negozî della Danimarca, nè in quelli dello Schleswig, aggiungeva di spettarle pertanto il diritto di pretendere una garentia per la esecuzione degl'impegni internazionali (2). Quindi la Dieta con decisione del 7 febbraio 1861, dichiarò doversi considerare per illegali la patente danese del 25 ottobre 1859, che regolava la quota dell' Holstein nelle spese co-

(1) Annuaire des Deux Mondes, 1860, p. 360.
(2) Risposta del M. Schleinitz del 29 giugno 1860.

muni degli anni 1860 e 1862 e la legge finanziaria del luglio 1866, perchè non erano state pubblicate col consenso degli stati provinciali danesi, e quindi concesse alla Danimarca un termine di sei settimane per eseguire questa decisione, pena in caso contrario la esecuzione federale sopra l' Holstein. Il governo danese tentò ogni modo per impedire l' uso della forza e si disse pronto alla obbedienza per l' Holstein; sostenne però che non essendo lo Schleswig paese tedesco, la Confederazione non dovesse pretendere su di esso a straniera ingerenza. In questo l' Austria e la Prussia con note identiche del 14 febbraio 1862 dichiararono che « le relazioni del ducato « di Schleswig col regno di Danimarca erano « state fermate nel 1851 e 1852 con una stipu- « lazione internazionale tra l' Austria e la Prus- « sia rappresentanti la Confederazione germa- « nica da una parte e la Danimarca dall' altra, « stipulazione che fu sanzionata dalla Confe- « derazione; e che non era permesso di alterare « legalmente con atti legislativi unilaterali, sotto « qualunque forma si producevano, stipulazioni « basate sopra accomodamenti di un carattere « internazionale ». La Danimarca rispose il 12 marzo di non poter fare maggiori concessioni (1). Allora l' Inghilterra propose per evitare la guerra una composizione amichevole, che

(1) Le Nord 19 e 20 marzo 1862.

piacque ai governi prussiano ed austriaco, perchè riconosceva l'autonomia dello Schleswig e divideva gli oneri finanziarî tra questo Ducato, l'Holstein e la Danimarca.

Il governo danese dal suo canto, mentre faceva mostra di aderire, benchè con qualche riserva, alle proposte concilianti del Ministero inglese, il 30 maggio dell'anno 1863 pubblicò una ordinanza per regolare la condizione costituzionale dell'Holstein e del Lauenburgo. Per questo atto la Dieta germanica si decise ad estremi provvedimenti. I governi prussiano ed austriaco rivendicarono in nome della confederazione e per loro conto particolare tutti i diritti contenuti nelle convenzioni dell'anno 1852. La Dieta tedesca il giorno 9 luglio decretò la esecuzione federale sopra i Ducati di Holstein e Lauenburgo per impedire la esecuzione dell'anzidetta ordinanza, ed invitò la Danimarca a studiare un disegno di costituzione, che riunisse insieme con legami della medesima natura i tre Ducati.

Il governo danese protestò contro una esecuzione federale che avrebbe colpito l'Holstein, e credendosi sicuro dello aiuto della Svezia e della Inghilterra, avvisò che questa eventualità non potess'essere altrimenti considerata che dal punto di vista internazionale. Il governo inglese richiamò la Dieta germanica al rispetto della integrità e della indipendenza della Da-

nimarca, dichiarando di non poter riconoscere per una esecuzione federale la occupazione dell' Holstein; propose la mediazione degli Stati europei per risolvere il litigio.

8. La morte del re Federico VII avvenuta il 16 novembre accrebbe le difficoltà che già esistevano, imperocchè preceduta da quella del Principe Federico, zio, ridestò in Germania le pretese all'antico diritto di successione sopra i Ducati, per il quale si sarebbe posto un termine alla loro unione col regno danese propriamente detto; unione che doveva finire con la estinzione della linea mascolina di Federico III, se il dì 8 maggio 1852 il trattato non avesse altrimenti fermato.

Il *Rigsraad* danese tre giorni innanzi la morte del re aveva votata una novella costituzione, che doveva sostituire quella del 2 ottobre 1855 ed incorporare l'Holstein al territorio del regno. Il principe Cristiano nello assumere la dignità regia fece giuramento di conservare la costituzione del regno del 5 giugno 1849 e quella ora detta del 2 ottobre 1855.

Nel giorno della morte del re Federico il principe Federico di Augustenburgo dal suo canto annunziò che avrebbe assunto il governo dei ducati dello Schleswig-Holstein come duca legittimo dei medesimi. Questa dichiarazione motivò numerose proteste da parte degli Stati, che pretendevano di aver diritto alla stessa suc-

cessione. Gli Stati di Lauenburgo riuniti a Ratzburgo il giorno 23 dicembre votarono con la maggioranza di nove voti contro otto la ricognizione incondizionata di Cristiano IX, per loro sovrano.

9. L'Austria e la Prussia se ne appellarono alla rigorosa esecuzione del trattato del 1852 stipulato in Londra, e ricusarono di ricevere l'inviato danese, che doveva annunziare l'assunzione del nuovo principe al trono. Nella perplessità e discordia degli Stati tedeschi, parte dei quali riconobbe per sovrano dei ducati il principe di Augustenburgo, ed altra parte dissentiva intorno il carattere, che dovesse avere la sua presa di possesso i due governi decisero senza maggiore indugio di condurre ad effetto la esecuzione federale, che loro era stata commessa dalla Dieta. Un memorandum redatto dal Conte di Bismarck riepilogò i diritti tedeschi.

Al primo armeggìo austro-prussiano la Danimarca richiamò le sue truppe dietro le sponde dell'Eider, perchè a consiglio della Inghilterra e della Francia credeva, obbedendo alla esecuzione federale e non resistendo allo ingresso delle truppe federali nello Holstein tedesco, di salvare i diritti danesi sopra lo Schleswig, i quali altrimenti sarebbero stati conculcati per sempre dalla conquista e dalla occupazione militare. Le truppe federali entrarono il 23 dicembre nell'Holstein. Il 27 dello stesso mese il po-

polo di Schleswig-Holstein proclamò il principe di Augustenburgo sovrano del paese sotto il nome di Federico VIII. Questa proclamazione fu fatta in Einborn in pieno campo secondo gli antichi costumi del paese. Il principe prestò giuramento per la osservanza della costituzione dell'anno 1848 come duca di Holstein e di Schleswig.

10. In questo mentre l'Inghilterra e la Francia proponevano con grande insistenza alle corti alemanne ed alle maggiori corti di Europa una conferenza per ricomporre la pace. Il re Cristiano offrì di convocare il Rigsraad nel termine di sei settimane per abrogare la costituzione promulgata in novembre 1863.

Durante queste ed altre differenti proposte il feld-maresciallo Barone di Wrangel, comandante in capo dell'esercito unito di Prussia e di Austria, notificò il giorno 30 gennaio al capo dell'esercito danese l'ordine ricevuto di occupare lo Schleswig. Invano il re danese invocò il 5 febbraio dalla Francia, dalla Russia e dalla Svezia un'assistenza a mano armata. La proposta della conferenza fatta dall'Inghilterra ed accettata da ogni altro stato fu respinta dalla Danimarca, il cui governo, sdegnando offerte di armistizio e di mediazioni, decise di resistere ad oltranza. La Conferenza si aprì in Londra il giorno 20 aprile e votò il 9 maggio la sospensione delle ostilità per un mese. Il governo

danese eseguì siffatta decisione. I plenipotenziarî si trovarono di fronte a parecchi pretendenti, tra i quali il gran duca di Oldenburgo ed il principe di Assia.

11. Lunghe furono le discussioni, che si prolungarono sino al 26 giugno 1864, giorno, in cui, spirato l'armistizio, furono riprese le ostilità. La Danimarca esaurì le sue ultime forze nell'attacco di Alsen il giorno 14 luglio. Un armistizio fu sottoscritto il 19 dello stesso mese e il 1° agosto i preliminari di pace furono fermati in Vienna. Con questi accordi e col trattato diffinitivo del 30 ottobre 1864, il re di Danimarca « rinunziò a tutti i suoi diritti sopra i ducati di Schleswig, di Holstein e di Lauenburgo in favore « dell'imperatore d'Austria e del re di Prussia, « impegnandosi a riconoscere le disposizioni « che le dette Maestà prenderebbero rispetto ai « ducati ». Niuno dei plenipotenziarî della Confederazione prese parte ai negoziati, onde il trattato non fu comunicato all'assemblea generale.

Malagevole torna il discorrere delle ragioni di questa guerra, ch'ebbe tanta influenza nei destini della Germania e della Europa. Essa sorse per idea di nazionalità, poichè l'Holstein era territorio essenzialmente tedesco, e la Germania mal comportava che fosse incorporato alla Danimarca. I diritti di nazionalità furono rivendicati sopra l'antica base dei trattati, i

quali, fatta secura la nazionalità tedesca, conculcavano la danese, impedendo che la parte de' ducati etnograficamente danese fosse con maggiore solidità unita al regno di Danimarca. Invano in tutta la storia di questa annosa controversia risorse il diritto di successione, che risvegliava tutte le antiche idee sopra gli Stati patrimoniali. Fu questa una prova della tradizionale politica della Prussia, che preferisce di associare al così detto diritto storico le nuove dottrine ed i nuovi postulati politici.

Quanto ai modi, onde la guerra fu condotta, bisogna notare che la Dieta germanica, la quale invitò tutti i governi federali a mettere l'*embargo* sopra le navi danesi dimoranti nelle acque alemanne tosto che la Danimarca bloccò i porti germanici e gli sbocchi della costa orientale dei ducati dello Schleswig e dell'Holstein, concesse alle navi nemiche un termine di sei settimane per prendere il mare, sotto la condizione della reciprocità (1). Questo termine larghissimo valse in qualche modo ad impedire le dannose conseguenze di un uso barbarissimo ed altamente infesto alla proprietà ed al commercio dei privati.

13. Il condominio sopra i ducati conquistato dalle due parti belligeranti vincitrici riaccese con maggiore veemenza lo antico antagonismo.

(1) *Le Nord*, 29 febb. 1864.

La Prussia come stato contermine ai Ducati chiedeva la cessione del porto di Kiel, la costruzione sotto la propria direzione di un canale dal Baltico al mare del Nord, la incorporazione di tutti i marinai dei ducati nell'armata prussiana, l'ordinamento dei ducati sotto il comando di generali prussiani e l'ingresso dei ducati nello Zollverein. A queste condizioni accettava la candidatura del duca di Augustenburgo.

I due stati rivali con la convenzione di Gastein del 14 agosto 1865 pensarono di comporre temporaneamente le loro rivalità. L'Austria prese l'amministrazione dell'Holstein e la Prussia quella dello Schleswig. I due contraenti si impegnarono di proporre alla Dieta la creazione di una flotta tedesca; ma la polizia ed il comando dei porti rimasero temporaneamente alla Prussia col diritto di costruire forticazioni. Le parti stipulanti s'impegnarono ancora di proporre alla Dieta che Meudsburgo fosse innalzata a fortezza federale. L'Austria consentì l'ingresso spontaneo dei ducati nello *Zollverein,* il canale dal mare Baltico al Nord, e abbandonò per la somma di due milioni e cinquecentomila talleri danesi il Lauenburgo alla Prussia.

14. I principî di questa convenzione sconoscevano tutte le ragioni, per le quali la guerra era stata combattuta. Essa non ristabiliva le stipulazioni degli antichi trattati, non ricono-

sceva i diritti di successione, che si erano voluti riservare, perchè in vece di rendere i Ducati all'erede li divideva fra i due vincitori; non rispettava la sovranità dei ducati, imperocchè loro era imposta una indissolubile *unione*. La diplomazia dell'impero francese gelosa degl'ingrandimenti territoriali tedeschi deplorò questa convenzione, stigmatizzandola nei seguenti termini:

« Sopra quale principio riposa la combina-
« zione austro-prussiana? Noi deploriamo di
« non trovarvi altro fondamento fuori della for-
« za, non altra giustificazione, tranne la reci-
« proca convenienza de' due compartecipanti.
« È questa una pratica a cui l'Europa moderna
« era di già disabituata e bisogna cercarne i
« precedenti nell'età più funeste della storia.
« La violenza e la conquista pervertono la no-
« zione del diritto e la coscienza dei popoli. So-
« stituite ai principî, che regolano la vita delle
« società moderne, sono un elemento di dissidio
« e dissoluzione e non possono che sconvolgere
« l'ordine antico senza edificare solidamente
« alcun altro ordine nuovo (1) ».

Siffattamente parlava quel governo, che sei anni appresso doveva dichiarare senza niuna buona ragione la guerra alla Germania per la

(1) Circolare di Drouyn de Lhuys agli agenti diplomatici francesi, 29 agosto 1865.

conquista delle sponde del Reno! Anche l'Inghilterra protestò contro questa convenzione, che annullava i trattati, non riconosceva i sentimenti popolari dell'Alemagna, non i voti delle popolazioni dei ducati, nè l'opinione della maggioranza della Dieta riaffermata nelle conferenze di Londra (1).

14. La Convenzione di Gastein gettò nella più grande anarchia la Dieta di Francfort, la quale credè di poter ancora esercitare la propria autorità sopra la Prussia vincitrice. Nella seduta del 4 novembre 1865 i governi della Baviera, della Sassonia e dell'Assia-Darmstadt proposero che i governi di Prussia e di Austria fossero invitati a convocare sollecitamente una rappresentanza generale del Ducato di Holstein per cooperare alla soluzione diffinitiva delle questioni pendenti, e specialmente alla decisione dello ingresso del Ducato di Schleswig nella Confederazione germanica. In questo mentre i generali austriaco e prussiano seguivano nei Ducati una politica opposta. La Prussia faceva punire severamente ogni manifestazione popolare contraria al trattato di Gastein; l'Austria temendo che la sua rivale non ambisse il conquisto dell' Holstein, favoriva la sovranità del Duca di Augustenburgo. Il governo prussiano aveva

(1) Circolare del Conte Russel agli agenti diplomatici del 14 settembre 1865.

desunto antichi documenti per stabilire i diritti di successione a favore della casa di Brandeburgo, e non ostante che avesse sottoscritto il trattato di Londra e sostenuto i diritti del Duca di Augustenburgo, incaricò i sindaci della corona di dare un parere sopra i diritti, che gli spettavano. Costoro dichiararono estinta ogni ragione successoria per ciascuno dei pretendenti al possesso dei ducati acquistato per guerra dalle due rivali dinastie di Prussia e di Austria.

Il governo prussiano prese argomento dalle simpatie austriache verso il debole pretendente per mettere in atto i disegni ambiziosi di rinnovamento nazionale ed egemonico. Con lettera circolare del 24 marzo 1866, accusò l'Austria di voler violare la convenzione di Gastein col rimettere senza il suo consenso l'Holstein al principe di Augustenburgo, e il 9 aprile presentò alla Dieta la seguente mozione: « Sarà convo-
« cato in un giorno da determinarsi ulterior-
« mente un'assemblea formata da libere ele-
« zioni e dal suffragio universale dell'intera na-
« zione, la quale si occuperà delle proposte dei
« governi alemanni intorno una riforma fede-
« rale e delibererà sopra le medesime ».

Speciose furono le ragioni, che decisero questa proposta. La Prussia scriveva che al cospetto degli armamenti minacciosi dell'Austria il governo reale si era visto rinviato dagli altri

governi tedeschi all'articolo XI dell'atto federale, cioè, ad una mozione che avrebbe dovuta essere presentata alla Dieta; ma che durante le deliberazioni, alle quali avrebbe dato luogo, gli armamenti e gli apparecchi di guerra avrebbero avuto il loro corso e innanzi che la risoluzione della Dieta fosse stata presa avrebbero raggiunto tali proporzioni da spingere immediatamente alla guerra (1).

15. In seguito di questa circolare gli stati secondarî tedeschi, pur dichiarandosi pronti alla riforma federale, si riunirono in Monaco e decisero di schierarsi contro quella delle due grandi potenze, che la prima avesse aggredita l'altra. Intanto l'Austria per allontanare la bufera minacciosa si appoggiava agli Stati tedeschi sostenendo che il re di Prussia doveva permettere che la questione dei Ducati dell'Elba fosse proposta alla Dieta come un dissidio esclusivamente alemanno. La Sassonia dal suo canto armava dichiarando di stare su la difensiva. In vista di questi armamenti il rappresentante della Prussia presso la Dieta le chiese d'invitare l'Austria e la Sassonia a sospendere immediatamente gli armamenti ostili al proprio governo, chè nel caso contrario la Prussia consultando i proprî interessi avrebbe agito per la propria sicurezza senza sentirsi più obbligata

(1) *Mémorial diplomatique* 1866, p. 235, 260.

ad una federazione, che metteva in pericolo la pace de'suoi membri. Il 18 maggio l'Austria dichiarò di essersi impegnata con gli Stati secondarî a non aprire ulteriori negoziati con la Prussia intorno ai Ducati dell'Elba. La Dieta nella conferenza di Bamberga il 24 dello stesso mese adottò all'unanimità la proposta di un disarmo generale.

16. Nello stesso giorno la Francia, l'Inghilterra e la Russia proposero un congresso europeo per comporre amichevolmente e nell'interesse della pace la questione danese e la italiana, nonchè per decidere le riforme necessarie alla federazione in quanto impegnassero l'equilibrio europeo.

L'Austria, che si sentiva secura del sostegno degli Stati secondarî, si perturbò grandemente della proposta di un congresso, che poneva nel suo manifesto la questione italiana. Finalmente la Prussia aveva compreso che per rinnovare la Germania bisognava scacciarne l'Austria, la quale non se ne sarebbe andata senza una guerra. La Prussia e l'Italia avevano stretta un'alleanza voluta da identici interessi nazionali. Quindi l'Austria rispose di accettare lo invito, dichiarando pertanto che quest'accettazione non potesse alterare la sua posizione a fronte del governo italiano. La risposta fatta in detti termini equivaleva ad un rifiuto. Gli altri Stati, tra i quali l'Italia, aderirono

al Congresso senza alcuna condizione. La Prussia rompendo ogni indugio indirizzò il 10 giugno una circolare ai governi tedeschi, nella quale svolgeva il disegno di una nuova costituzione federale composta dei medesimi Stati, eccetto le province austriache e neerlandesi, e trasmise immantinente l'ordine al generale Manteuffel di occupare il Ducato di Holstein per garantire i diritti del sovrano. A quest'atto l'Austria chiese alla Dieta germanica la mobilizzazione dell'esercito federale.

17. Prima che questa proposta fosse stata votata con nove voti contro sei, il rappresentante dichiarò sciolta la Prussia dai vincoli e dalla costituzione federale. Il governo prussiano propose sollecitamente alla Sassonia di riporre le sue forze militari sul piede di pace, di aderire alla convocazione del parlamento alemanno, ordinando a tal'fine le elezioni, e di rimanere estranea alle ostilità, premio la garentia al re sassone del territorio e dei diritti di sovrano. Il re di Sassonia rispose di voler essere fedele ai suoi doveri di principe federato ed entrò deciso nella guerra. Il governo prussiano offrì eguali proposte agli altri governi tedeschi. Fallito il tentativo d'isolare l'Austria, gli eventi si succedettero con prodigiosa rapidità. Il 16 giugno un esercito prussiano occupò la capitale dell'Annover; il giorno seguente Dresda fu occupata dalle

schiere prussiane; il 23 dello stesso mese il re di Assia fu chiuso prigioniero nella propria capitale, il dì 29 l'esercito annoverese si arrese a discrezione e il 3 luglio fu combattuta la formidabile giornata di Sadowa, che decise delle sorti della guerra. L' esercito italiano alleato non ebbe per sè la vittoria sopra i campi della Venezia. L'arduo terreno delle fortezze e la imperizia de' capi non fece bella la giornata, che prese nome da Custoza. Sopra le adriatiche acque la presagita imperizia di un ammiraglio fece andare a male l'attacco contro la flotta austriaca. L'Italia non ebbe a far rimprovero al valore dei suoi figli. La Prussia ebbe assicurate le sue colossali vittorie dal concorso dell'esercito italiano, il quale tenne lontane dalla guerra di Boemia le maggiori e più elette schiere dello impero di Austria, le quali se fossero state su quel campo di guerra potevano rendere difficile, o ritogliere la vittoria al poderoso esercito di Prussia.

18. Il 5 luglio la gazzetta del governo uffiziale francese con maraviglia universale annunziò che l'Imperatore di Austria cedeva la Venezia allo Imperatore dei francesi, il quale assumeva la mediazione per stipulare la pace con i belligeranti. L'Imperatore Napoleone, commesso l'infausto errore di prendere nominalmente la Venezia, si rivolse immediatamente ai re di

Prussia e d'Italia per ottenere un armistizio (1).

I preliminari di pace e l'armistizio furono sottoscritti il giorno 26 luglio nel castello di Nicolsburgo e il trattato definitivo fu stipulato tra la Prussia e l'Austria a Praga il 23 agosto. A questo annunzio il giorno seguente la Dieta, che all'inizio della breve guerra si era raccolta in Augsburgo, si disciolse.

Le condizioni poste per la pace furono le seguenti. L'Austria riconobbe giusta la consegna della Venezia fatta dalla Francia all'Italia; sanzionò la dissoluzione della Confederazione germanica; diè il proprio consenso ad un novello ordinamento dell'Alemagna senza la sua partecipazione; promise di riconoscere la novella confederazione del Nord limitata alla linea del Meno, e dichiarò di consentire che gli Stati del Sud posti oltre questa linea formassero una associazione con esistenza nazionale indipendente, salvo ad essa di regolare nello avvenire la unione nazionale con la federazione del Nord. La Sassonia non fu smembrata; ma s'impegnò di pagare con speciale trattato la quota delle spese di guerra e di regolare la sua futura posizione nella confederazione del Nord. La Prussia ritenne per annessione l'Annover, il Nassau, Cassel e Francfort, e le provincie dell'Elba.

(1) *Moniteur Universel*, 5 luglio 1866.

19. L'articolo V. del Trattato così recava: « Sua Maestà l'Imperatore di Austria trasferi- « sce in sua Maestà il Re di Prussia tutti i suoi « diritti acquistati nella pace di Vienna del 30 « ottobre 1864 sopra i ducati di Holstein e di « Schleswig con la riserva che se le *popolazioni* « *dei distretti settentrionali dello Schleswig* « *esprimano con libero suffragio il desiderio* « *di appartenere alla Danimarca dovranno* « *essere cedute a questo Stato* ». Il trattato fra l'Austria e l'Italia fu stipulato il giorno 3 ottobre 1866.

Ed ora facciamoci a giudicare le conseguenze immediate ed i vantaggi recati dalla guerra di questo anno, che tosto addusse maggiore guerra e più decisive mutazioni nell'ordinamento internazionale europeo. Dal giorno in cui Lutero proclamò le sue credenze sulla piazza di Vittemberg non erano avvenuti in Germania fatti che più di questi la rinnovassero e commovessero. La Prussia gettò alla fine il suo guanto di sfida alla lega di quei principi, che sempre osteggiarono il rinnovamento nazionale. Vinse e fu ventura! A torto la guerra che indisse all'Austria si nomina da taluni una *guerra di gabinetto*, perchè essa diè nascimento alla ricostituzione della grande nazionalità tedesca. La Prussia fece guerra alla Danimarca per riunire la popolazione alemanna dello Schleswig alla patria comune; incorporò per

diritto di conquista, ossia per antica norma di guerra, il regno di Annover, l'Elettorato di Assia, il Ducato di Nassau e la città libera di Francfort; ma in verità li conseguì per diritto di nazionalità. Il messaggio reale nello annunziare queste annessioni avvisava la guerra come un giudizio di Dio. « Essi hanno presa « una parte attiva alla guerra contro la Prussia « e fatto appello per sè medesimi ed i loro paesi « alla decisione delle armi. *Secondo i dise- « gni di Dio, questa decisione sta contro di « loro* » (1). La fine di queste secolari frazioni del territorio tedesco fu invece una reintegrazione nazionale presto assentita dalla coscienza popolare. Il popolo tedesco sentiva il fastidio di quelle interne divisioni, che avevano permesso alla ironica penna di Enrico Heine di scrivere che un viaggiatore in Germania si porterebbe facilmente attaccato al tallone del proprio stivale un Ducato del sacro Impero tanto il territorio della patria era sminuzzato fra signorie e principati. La Germania godeva la maggiore libertà di pensiero, che una nazione possa ambire; aveva ancora una grande libertà di stampa; l'insegnamento universitario le aveva assicurato un predominio morale nel mondo; l'istruzione era mirabilmente diffusa; gli scambî

(1) Messaggio alla Camera dei deputati per la legge di annessione, *Mèmorial diplomatique*, 1866, p. 521, 537.

commerciali erano bene assicurati; ma non ostante che il sentimento nazionale si fosse fortemente ridestato, la Germania non aveva voce ascoltata, perchè le mancava l'organo della sua potenza ed autorità. La Confederazione del Nord pose l'egemonia politica e militare della Prussia sopra la rimanente parte della Germania. La popolazione della Confederazione crebbe a ventinove milioni, 220,862 anime, di cui 23 milioni e 590,000 erano comprese nel regno di Prussia. Invece otto milioni, 524,460 abitanti componevano gli Stati del Sud. La Prussia sconosciuta sino a quel tempo tra le potenze navali del mondo, mediante i novelli acquisti dello Schleswig-Holstein e dello Annover e la sua stretta alleanza con gli Stati Alemanni del Baltico e del Mare del Nord, prese immediatamente il grado tra le prime nazioni marittime, essendo oggi il secondo Stato marittimo dell'Europa e il terzo nel mondo. I suoi consigli incominciarono ad essere rispettati nel mondo dopo che la patria di Federigo il Grande aveva dimostrato che cinquanta e più anni di pace non ammolliscono un popolo e non lo fanno inetto al valore della guerra, quando esso non affida le sue sorti ad un ceto militare, ma fa del servizio delle armi un dovere nazionale comune, sorretto dall'amore della patria, delle leggi nazionali, dei costumi, della razza e della lingua. L'*Allgemeine Schulepflicht* e l'*Allgemeine Wehrpflicht* sono

le due forze vitali, che rinnovarono la patria tedesca.

L'articolo V del' trattato di Nicolsburgo, sottomettendo la questione dello Schleswig al libero voto delle popolazioni, applicava il plebiscito come un espediente politico utilissimo per riconoscere in una provincia la vera nazionalità di popoli appartenenti per etnografia a due nazioni distinte ed utilissimo per tracciare i confini tra gli stati, che le dette nazionalità rappresentano. Questo appello alla coscienza nazionale di popoli, che non hanno un organismo nazionale completo, è certamente da preferire alle antiche pretese del diritto patrimoniale, ereditario e feudale ed alla conquista, che non è un vero diritto, ma il trionfo della forza. Il voto libero delle popolazioni deve riaffermare, ma non distruggere la nazionalità. E così fosse piaciuto all' Alemagna di eseguire questo articolo del Trattato, dichiarando che unico prezzo delle sue vittorie era quello di regolare i patrî negozî con il consenso dei tedeschi senza reclamare terre non nazionali.

L' Italia dal conquisto di Venezia vide riconsolidato il regno e l' unità nazionale. Le sue sorti non liete e la imperizia diplomatica le fecero mancare il Tirolo e Trieste, di che ella ha ben donde per dolersi, imperocchè non possiede appieno quei confini di granito, che natu-

ra mirabilmente le compose con le Alpi e che i poeti nazionali stupendamente cantarono:

. . . . *Italia il bel paese,*
Che Appennin parte il mar circonda e l'Alpi.
. . . . *Quarnaro*
Che Italia chiude e i suoi termini bagna.

L'alleanza prusso-italiana fondata sopra legittimi diritti ed identici interessi dev'essere apparecchio di una maggiore alleanza tra il popolo germanico e l'italiano, i quali hanno un nemico comune da combattere: il Papato.

20. La condotta della guerra non mancò di nobili ammaestramenti per il progresso del diritto internazionale. La guerra austriaca, alemanno-italiana servì al primo felice esperimento dello istituto internazionale della neutralità dei feriti, per cui si provò che gli stati, i quali per viete preferenze ad ordini militari corrotti non vollero aderire alla Convenzione di Ginevra pagarono il fio della loro ostinazione con la rapida sconfitta dei loro eserciti. Infatti l'Austria, la Sassonia e la Baviera, che rifiutarono allo inizio della guerra di accettare i principî della Convenzione, la cui adozione era stata proposta dalla Prussia, videro aumentati i danni della sconfitta di Sadowa, imperocchè i medici militari, che non erano protetti dalla neutralità sanzionata in questa Convenzione

non rimasero sopra i campi a curare i feriti e si ritrassero con i loro reggimenti per non andare prigionieri. La sanguinosa lezione vinse la resistenza degli Stati suddetti, i quali inviarono numerosi rappresentanti alle posteriori conferenze tenute per correggere e migliorare la istituzione filantropica. I danni della mancanza di un corpo sanitario proporzionato al grande ed insolito numero di feriti sarebbero stati incalcolabili, se l'esercito prussiano, ch'è la nazione in armi, non avesse aggiunto alla disciplina, al coraggio ed al forte sentimento religioso una carità ardente e spassionata, per il vinto, cui apprestò le maggiori cure con amore fraterno (1).

21. La guerra marittima fu parimenti condotta senza offesa degli acquistati progressi. L'Italia un anno innanzi la guerra aveva rinnovata la sua legislazione civile. L'articolo 211, del Codice di marina mercantile dispone così: « La cattura e la preda di navi mercantili di « nazione nemica per parte delle navi da guerra

(1) L'Hillebrand nel suo pregevole libro: *la Prusse contemporaine et ses institutions* ricorda le corrispondenze del Times sopra i soldati prussiani e la loro condotta in Boemia, nelle quali si narrava ch'essi facevano da governanti de' bambini nelle famiglie ove ponevano gli alloggiamenti e ch' erano suore di carità per i feriti. Una inchiesta ordinata dall' Austria confermò per vero tutto quello ch'era stato scritto intorno la condotta esemplare ed umana dei soldati prussiani nel paese nemico.

« dello Stato saranno abolite in via di recipro-
« cità verso quelle potenze, che adotteranno
« eguale trattamento a favore della marina
« mercantile nazionale. Il trattamento di reci-
« procità deve risultare da leggi locali, da con-
« venzioni diplomatiche e da dichiarazioni fatte
« dal nemico prima delle ostilità ».

E l'articolo 212, dello stesso Codice prescrive: « Sono escluse dal disposto dell'arti-
« colo precedente la cattura e la confisca per
« contrabbando di guerra, nel qual caso la nave
« in contravvenzione sarà assoggettata al trat-
« tamento delle navi neutrali, che infrangono
« la neutralità. Sono pure escluse dal disposto,
« di cui sopra, la cattura o confisca per rottura
« di blocco effettivo o dichiarato ». Queste progressive disposizioni furono eseguite dal governo, poichè l'Austria accolse la proposta di rispettare la libertà di commercio. Alle medesime furono conformi le istruzioni date dai Ministri della Marina alle flotte delle parti belligeranti.

22. Le perdite di questa guerra per quanto approssimative furono calcolate come appresso:

	Morti	*feriti*	*scomparsi*	*Totale*
Da parte dell'Austria	10,994	29,310	43,747	84,051
Da parte della Prussia	10,887	16,177	———	27,064

Il Leroy-Beaulieu impugna l'esattezza di queste cifre e crede che il numero dei morti

debba essere calcolato da 20 a 25,000 per l' Austria ed a 15,000 per la Prussia.

Quanto alle perdite sofferte dagli Stati dell' Alemagna del Sud e dalla Italia si calcolano con approssimazione a 4000 per i primi, a 6000 per l'altra (1). Lo stesso Leroy-Beaulieu calcola le spese di questa guerra nel seguente modo:

Austria . . . . fr. 600 milioni, non comprese le contribuzioni pagate alla Prussia.

Prussia . . . . 400 milioni da dedurre le contribuzioni ricevute.

Italia . . . . 400 milioni.

I piccoli Stati della Germania.... 250 milioni senza contare le contribuzioni pagate.

Totale: fr. 1650 milioni, che comparato alla cifra di 40,000 morti darebbe 41 $^{1}/_{2}$ milione per 1000,uomini uccisi. Ma in questi calcoli contrarî sovente alla realtà non possono essere compresi tutti gli altri danni, che soffre la ricchezza domestica e privata, perchè il saccheggio, il furto, i guasti, l'incendio sono triste coorte delle armi e le famiglie restano orbate di uomini atti al lavoro, prive del pàne securo e necessario pe' loro congiunti; le industrie ed i campi de' più forti e validi artigiani ed operai. Gli amici della pace e della umanità mossero grandissimo lamento di questa guerra tanto breve,

---

(1) Du Pasquier, *Le crime de la guerre denoncé à l' humanité.*

quanto sanguinosa. Ma vana fu di certo ogni pomposa declamazione contro i cannoni e le sue stragi, e contro il grande uomo di Stato, che ne accese le micce. L'Alemagna doveva svolgere la sua vita nazionale, rinnovare la sua costituzione, unificare il suo territorio. Ella nol poteva con l'Austria e questa non sarebbe uscita dalla confederazione senza l'uso delle armi. L'Italia senza Venezia e Roma era divenuta simile alla inferma di Dante:

Che non può trovar posa in sulle piume;
Ma con dar volta il suo dolore scherma.

La Germania sparse molto sangue, ma uscì dal pigro sonno politico e cessò dal *russare* sotto la guardia dei suoi trentasei monarchi, come cantò il poeta prima del 1848.

L'Italia dagli umori pacifici e dalle pendici fiorite di olivo e di arancio non ripose le armi fino a quando le sue terre non furono monde dallo straniero. La dotta Alemagna ora è libera e forte e la penisola non è più la tomba dei morti. Osanna alla pace nella libertà e nella redenzione, nella vita e nel fasto del pensiero; non già nei silenzî della schiavitù e della ignavia! Tuttavia guardiamo pensosi al futuro; nè dimentichiamo le violate frontiere!

23. Mentre la Germania si apparecchiava dalle fatiche de' campi e il Principe di Bismark inva-

so dal genio dell'amor di patria lavorava a creare un casus belli fra la Prussia e la sua odiata rivale, all'Oriente della Europa erano divampate nuove controversie diplomatiche cagionate da moti insurrezionali.

La Rumenia nel febbraio dell'anno 1866 aveva deposto dalla dignità sovrana il principe Couza, che vi era stato chiamato per i meriti suoi patriottici col consenso delle potenze protettrici.

La diplomazia in omaggio alla sovranità popolare e per riconoscimento della maggiore autonomia de' Principati Moldo-Valacchi permise che l' assemblea composta del Senato e della Camera dei deputati scegliesse un novello sovrano secondo il suo cuore. Questa acclamò alla unanimità signore della Rumenia il Conte Filippo di Fiandra sotto il nome di Filippo I. Ma il Re de' Belgi nel ricevere onorevolmente il 6 aprile 1866 la deputazione rumena recatasi in Bruxelles per offrire la corona al figlio rispose che questi per sua irrevocabile decisione non poteva accettare il fardello del potere, di cui faceva aperta rinunzia. Il governo di Costantinopoli fondandosi sopra i protocolli degli anni 1856 e 1861, si rivolse alle potenze garanti per chiedere la convocazione di Camere distinte a Bucarest e Jassy e la elezione di un principe per ciascuno dei due Principati. La questione era indubbiamente di ragione internazionale stante la speciale condizione de' due Stati

in Europa, e perciò una conferenza diplomatica delle potenze garanti del trattato del 1856 fu sollecitamente adunata in Parigi. Durante la sua riunione i Rumeni derogando ai trattati, che ne restringevano l'autonomia, col libero suffragio di 682,000 voti contro 240 proclamavano per loro principe Carlo Hohenzollern-Sommaringen, la cui candidatura era stata proposta dal governo provvisorio. Il novello sovrano accettò il regno e prestò giuramento il 10 maggio del medesimo anno. Al cospetto di questi solleciti e decisivi avvenimenti la Conferenza di Parigi, pur riconoscendo la illegalità della elezione dell' Hohenzollern, non giudicò opportuna la intervenzione in Rumenia della Turchia, la quale dopo lunghi negoziati finì per riconoscere il nuovo Principe a Sovrano dei Principati con diritto ereditario per i suoi discendenti in linea diretta. E questo fu atto conforme alla novella ragione internazionale, che vuole rispettata ed integra l'autonomia di un popolo, di cui è parte maggiore la sovranità elettorale.

24. In questo medesimo tempo il popolo ungherese ottenne nella forma della *Unione Personale* con l'Impero austriaco una parziale ricognizione dei suoi diritti di nazionalità, per i quali aveva nell'anno 1848 tanto valorosamente combattuto.

Gl'italiani avevano da lunga stagione pen-

sato di associare al loro movimento nazionale quello del popolo ungarico. Anche ne'prodromi della guerra dell'anno 1866, eranvi stati maneggi diplomatici e patriottici per far insorgere gli ungheresi contro l'Austria discesa in guerra. Fallita quest'azione belligera e contemporanea, l'Ungheria raccolse tuttavia beneficî dalle vittorie italiane e prussiane nelle due guerre combattute negli anni 1859 e 1866 contro l'Austria. Dopo che la casa di Absburgo ebbe perduta la Lombardia, gli uomini politici di Vienna pensarono di salvare la integrità del rimanente territorio cotanto vario per etnografia col sistema dell'accentramento costituzionale. Il Ministro de Schmerling pensò di costringere le differenti nazionalità a soffrire il predominio della razza tedesca inferiore per numero e per forza. Un liberalismo parlamentare più apparente che reale, la lingua tedesca imposta per tutto l'Impero, un Parlamento posto sotto l'influenza di Vienna, le leggi del dispotismo rimaste non modificate servirono al difettoso programma. La guerra austro-prussiana, che stremò le forze del governo imperiale, rese vieppiù difficile il predominio della razza tedesca sopra le altre. Secondo il censimento dell'anno 1867, ecco la ripartizione de'popoli sottomessi al dominio di Vienna. Nella Stiria si hanno 640,806 tedeschi contro 369,246 slavi, nella Carinzia 231,558 te-

deschi contro 92,967 slavi e nel Tirolo 525,092 tedeschi contro 339,913 Romani (1).

L'Impero è composto di 12 milioni, 802,944 anime, delle quali soltanto 7 milioni e 401,124 sono di razza tedesca. Le genti magiare più delle altre nazionalità avevano indomitamente resistito al disegno di accentramento. Per appagare le loro brame di nazionalità senza più scompaginare il territorio dell' Impero il De Beust succeduto nel potere al De Schmerling propugnò quel sistema detto del dualismo, che senza instaurare propriamente l' *Unione Personale* dell'Ungheria con l'Austria, istituì sotto lo scettro comune degli Absburgo due Stati il più possibilmente tra loro indipendenti. L'Impero fu diviso in due regni, cisleitano e transleitano, i quali sono preponderanti sopra il mosaico austriaco. Il Deack ottenne il riconoscimento dell'autonomia della sua patria, la quale aveva sempre ricordato i privilegî e le istituzioni, che le erano stati garantiti dalla *Bolla d'oro*, che porta il nome di Andrea II.

L'Ungheria non ostante la secolare fedeltà alla casa d' Austria li aveva voluto sempre rivendicare sino a quando nell' anno 1848 tentò separarsene con formidabile insurrezione, a vincere la quale occorse il sussidio armato

---

(1) Censimento riferito da Beach-Lawrence — *Comentaire de Wheaton.*

della Russia. Revocata la costituzione attivata il 4 marzo 1849,con le ordinanze reazionarie del 31 dicembre 1851, il governo austriaco man mano che fu istruito dall'avversa fortuna delle guerre pensò alla ricostituzione del suo impero. La Ungheria e le altre minori nazionalità si opposero all'ordinamento politico della monarchia, che in nome della perfetta eguaglianza tra le parti dello impero tendeva al centralismo. Al cospetto di questa resistenza con i rescritti del 1° settembre 1865, e del 3 marzo 1866, l'Imperatore dichiarò di volèr riconoscere e restaurare l'autonomia costituzionale del popolo ungherese, cui mantenne le sovrane promesse con rescritto del 17 febbraio 1867. La Dieta Ungherese accettò la novella costituzione nello aprile seguente. Il dì 8 giugno l'Imperatore fu incoronato con le antiche formole re dell' Ungheria in Buda. L'Ungheria ottenne una rappresentanza nazionale a parte, un ministero speciale distinto da quello dello impero. Gli affari stranieri sono per competenza comuni al ministero imperiale.

Vano sarebbe di esporre più specificatamente la novella costituzione ungherese. Solamente diciamo che due corone sopra la testa di un unico sovrano mal perdurano salde; chè la unione personale è forma transeunta e non piena, della indipendenza nazionale; chè la fede certissima nel principio di nazionalità, gli an-

tagonismi possibili tra la Ungheria, la Dalmazia e la Transilvania, e nuove e future difficili prove serbate allo impero austriaco addurranno in tempo non lontano nuovissimi mutamenti nel suo presente ordinamento politico. L'Austria non potrà comprimere gl'istinti di nazionalità degli altri popoli. La Galizia e la Boemia già espressero voti di autonomia, ed ottenuta una repulsa, si ritrassero dal Parlamento; il Tirolo prese lo stesso partito; la Dieta di Dalmazia, che doveva inviare i suoi delegati a Pest, si fece ricevere incostituzionalmente a Vienna. L'Austria ha trovato alcun riposo nella scissura dei Boemi, divisi in vecchi Tzechi e giovani Tzechi, perchè gli ultimi decisero di abbandonare la politica di astensione e di prendere possesso de'loro ufficî parlamentari; ma la tregua non è vera pace, e la casa di Absburgo dovrà alla fine sperimentare francamente il sistema federale e far del suo vastissimo impero una *Svizzera imperiale, o reale,* secondo la frase del Firschof, per salvarsi da immancabile rovina.

25. Altre innovazioni ebbero luogo in Europa in seguito allo scioglimento della Confederazione germanica nel 1866, ed alla rinnovata nazionalità tedesca. Sembra che il gabinetto di Berlino per escludere l'intervento francese nella guerra contro l'Austria avesse fatto concepire al Sovrano di quel popolo, a Napoleone III,

la speranza di compensi territoriali per bilanciare l'aumento della potenza prussiana. Imprudenti rivelazioni diplomatiche dissero compromessa ne'convegni de'due Imperatori e dei loro uomini di Stato la futura indipendenza del Belgio e dell'Olanda e che si fosse fatta promessa di qualche zolla di terre tedesche. Egli è certo per altro che negoziati si erano aperti tra la Francia e la Prussia per la cessione del Lussemburgo, e che dopo la guerra la Prussia continuò ad occupare la fortezza del Ducato. La gelosia francese e il diniego tedesco minacciavano una grossa guerra, che fu soltanto ritardata. Una conferenza diplomatica inaugurata in Londra estinse le vivissime faville di incendio e conservò ancora per breve tempo la pace.

Il giorno 11 marzo 1867 un trattato fu conchiuso tra i Paesi-Bassi, la Gran Brettagna, l'Austria, il Belgio e la Francia, l'Italia, la Prussia e la Russia, col quale il Gran-Ducato fu posto sotto la garentia collettiva delle potenze signatarie, tranne la garentia del Belgio, perchè stato neutrale (1).

La scienza del diritto internazionale non può giudicare con favore questo sciagurato litigio. La Francia non aveva diritto, su cui fondare un reclamo pel Lussemburgo, perchè la Prus-

(1) *Mèmorial diplomatique*, 1867, p. 704, *Archives diplomatiques*, 1867, vol. II, p. 770.

sia non si era obbligata a cederlo. Un trattato di cessione sarebbe stato un deplorevole baratto di quel popolo.

Durante la guerra di separazione del Belgio dalla Olanda, il Belgio reclamò vivissimamente il Gran Ducato di Lussemburgo ed il Limburgo. Invece n'ebbe alcune parti soltanto. Quelle rimaste nel dominio della Olanda entrarono nella confederazione germanica, sciolta la quale, il Belgio e la Olanda e non la Francia avrebbero potuto ambire la reintegrazione del territorio dei due Stati, secondo il voto delle popolazioni, che non sono gregge da farne vendita.

26. Come d'ordinario accade, riposte appena le armi, si risvegliarono nella coscienza popolare le brame per le opere del progresso e della pace. In Firenze nell'anno medesimo 1867, si adunò il Congresso internazionale di Statistica. A Parigi s'inaugurò la esposizione internazionale, appo la quale ebbe luogo una novella conferenza internazionale monetaria. Nello stesso tempo all'Havre il Santellier fondò l'*Unione della Pace*, ed altri filantropi e pubblicisti fondarono in Parigi la Lega internazionale e permanente della Pace. In un congresso della pace tenuto in Ginevra nacque parimenti la *Lega internazionale della pace e della libertà.*

Nel capitolo precedente abbiamo indicato i lavori del Congresso internazionale di Stati-

stica di Firenze, che avevano un valore internazionale.

27. Ricordiamo che gli ultimi discorsi di questo scientifico convenio furono agitati dalla notizia di una iniziativa popolare, che la gioventù italiana sotto il comando del generale Garibaldi andava ad intraprendere per la liberazione di Roma.

Le condizioni, sotto le quali essa s'imprendeva, erano quasi le medesime, di quelle esistenti, allora quando si operò lo sbarco di Marsala. La pace di Vienna, siccome quella di Villafranca, aveva lasciato insoddisfatte le brame nazionali degl' italiani. La infelice guerra dell'anno 1866 al pari dell'altra vittoriosa guerra del 1859 richiamava ai patrî focolari una gioventù avida di prove di valore, scontenta delle durate fatiche, e ritrosa a deporre le armi. La Convenzione del settembre dell'anno 1864, aveva sancita la fine dell'occupazione francese in Roma. Alla bandiera di Francia protettrice del Papato eransi sostituite orde raccogliticce di mercenarî e legittimisti. Il partito nazionale o di azione non paventava ostacolo internazionale nel patto della Convenzione, che impegnava l'Italia *a non attaccare lo Stato Pontificio e ad impedire anche con la forza ogni attacco, che dall' esterno venisse contro quel territorio.*

La Convenzione era stata nella discussione parlamentare interpretata come l'applicazione

a Roma del principio di *non intervento*, e quindi adottata siccome un atto internazionale, mediante il quale si volle porre il Papato temporale nella condizione comune a tutti gli altri Stati che non trovano titolo di legittimità nel presidio di eserciti stranieri, ed obbligarlo a sperimentare le sue intime condizioni di validità, che dovevano essere la libera accettazione e l'obbedienza de' suoi popoli. Con l'articolo anzidetto l'Italia intendeva di avere allontanato la presenza di eserciti stranieri da Roma e l'ingerenza delle potenze cattoliche in una quistione essenzialmente italiana; con la creazione di un' armata papale pensò d' interdire qualunque sussidio armato, palese o mascherato, di altra potenza.

La rappresentanza nazionale non avrebbe accettato alcun atto internazionale, che avesse potuto contenere una rinunzia delle aspirazioni nazionali e pregiudicare i plebisciti italiani ed i voti parlamentari del 27 marzo e dell' 11 dicembre 1861, che avevano dichiarato Roma e Venezia parti integranti del territorio italiano. Nè il governo del Re aveva potuto smentire questi diritti, chè anzi nel tempo, in cui la Convenzione era posta sotto gli occhi del Parlamento italiano, mentre si discuteva il disegno di legge per le spese occorrenti al trasporto della capitale da Torino a Firenze, ebbe cagione e dovere di riaffermarli.

Ed in vero, sopraggiunto un dispaccio del Ministro francese Drouyn de Lhuys, in data del 30 ottobre 1864 diretto al Ministro francese in Italia Barone di Mallaret in forma di schiarimenti sopra altra nota scritta dal Nigra al Ministro degli affari Esteri, in cui si era accennato rispetto a Roma a *diritti della nazione italiana e ad aspirazioni nazionali*, il generale La Marmora ricusò di accogliere una proposizione di quel dispaccio così concepita: *Le sole aspirazioni, che la Corte di Torino considera come legittime, sono quelle, che hanno per oggetto la conciliazione dell' Italia col Papato*. Ed invece rispose nella nota diretta al Ministero italiano in Parigi il 7 novembre dello stesso anno che il Governo del Re si vedeva nella impossibilità di seguire il Ministro straniero nella pretesa di definire e precisare le aspirazioni nazionali d' Italia, perchè: « *Le aspirazioni di un paese sono un fatto che appartiene alla coscienza nazionale e che non può a nostro avviso divenire per qualunque titolo il soggetto di discussione fra due governi, qualunque siano i legami, che li uniscono* ». Questi sensi altamente dignitosi rincuorarono il Parlamento e la Nazione. Oltre allo scopo così limitato della convenzione, il partito nazionale faceva stima delle violazioni della convenzione operate dalla Francia e delle provocanti dichiarazioni fatte alla tribuna fran-

cese contro il diritto nazionale italiano, per le quali l' Italia era svincolata dal rispetto di quella stipulazione internazionale. Il *Giammai* del Rouher, la formazione della legione di Antibo e l'ispezione del generale Dumont; i libretti di massa dei soldati francesi trovati sopra i Zuavi pontifici feriti a Mentana rivelarono che il governo francese con forma indiretta accordava la protezione di una forza armata al governo papale, quando questo doveva da sè e non con forze straniere comporsi un esercito. Infine i patrioti ripensavano che se impotente conato ad arrestare le annessioni delle Marche, della Toscana, dei Ducati e dell' Umbria era stato il trattato di Zurigo, scritto dalla Francia all'alba delle più grandi vittorie sino allora conseguite, del pari impotente conato ad impedire la reintegrazione nazionale doveva riescire la convenzione dell'anno 1864, quando la Germania aveva con la vittoria di Sadowa messo in forse il primato militare francese ed accettato il nuovo diritto internazionale inaugurato dall' Italia. Il nuovo intervento francese consumato nella funesta giornata di Mentana accentuò più sensibilmente il dualismo già esistente tra la Francia da una parte e l' Italia e la Germania dall'altra, la prima ostinata nelle idee di equilibrio politico e diffidente di vedersi sorgere accanto novelle nazioni, le altre spinte a conseguire il possesso della loro nazionalità secondo le ri-

spettive forme unitarie e federali, consone col genio storico proprio a ciascuna di esse.

Fu doloroso vedere colui che aveva combattuto a Magenta ed a Solferino e che dalla gioventù aveva congiunto il suo nome alle iniziative d'indipendenza italiana tingere di sangue italico le terre nostre, oppresse tuttora da armi straniere e mercenarie. Come debole raggio di luce fra tanta tenebrosa procella, notiamo che l'esercito francese e le schiere mercenarie raccolte sotto il vessillo delle due Chiavi applicarono i principî della Convenzione sanitaria di Ginevra verso le schiere dei volontarî italiani.

28. La Conferenza internazionale monetaria di Parigi si adunò nel mese di giugno dell'anno 1869. Essa adottò con unanimità di voti (tranne quello del delegato dei Paesi Bassi) il principio del tipo unico di oro come base dell'unità monetaria futura, salvo la libertà per ciascuno Stato di conservare transitoriamente il campione di argento.

Questo medesimo voto fu adottato dal Congresso degli economisti tedeschi riunito dopo poco ad Amburgo, e dal Congresso del commercio tedesco adunato in Berlino nel mese di ottobre dell'anno 1869.

Le altre manifestazioni della pubblica opinione non furono guari favorevoli a questa deliberazione. Lo Chevalier fra gli altri economisti censurò l'anzidetta decisione, avvertendo

qualmente fosse dannoso di accettare l'unità arbitraria del franco di oro, di cui è impossibile descrivere il peso con un numero limitato di cifre, perchè è di 0 grammi 32257, ecc. Egli invece propugnò quale moneta unitaria universale il pezzo di oro di dieci grammi con un decimo di lega e con pezzi di 5 e 2 grammi per suddivisioni sopra la verità inconcussa che la moneta riceve il suo valore reale dal peso del metallo prezioso, che contiene.

29. La fondazione della lega internazionale e permanente della pace fu proposta dall'egregio econòmista Federico Passy. Essa si costituì nel 3 maggio e dalla sua origine adottò i procedimenti della Società della pace di Londra. Tra la lista dei suoi fondatori figurarono i nomi di Michele Chevalier, di Arlès Dufour, del padre Giacinto e di altri.

La scienza della economia politica più di ogni altra si tiene d'appresso alla scienza del diritto internazionale, poichè essa addimostra la grande solidarietà degl'interessi tra i popoli. Anzi vi ha una parte speciale della economia politica, che ben sì può chiamare l'economia internazionale.

Il Passy con infaticabile zelo moltiplica conferenze, diffonde piccoli opuscoli, che secondo il suo dire *fanno la guerra alla guerra.*

Per le condizioni speciali della società francese l'influenza di questo comizio permanente

di uomini dabbene non si è diffusa oltre di una parte piuttosto ristretta della borghesia. Il suo avvenire trova benanche ostacolo nelle leggi francesi, che sempre sotto i varî governi istaurati in quel paese o contrariarono o restrinsero il diritto di riunione.

30. La Lega internazionale della Pace e della libertà fu ordinata da un piccolo gruppo di democratici francesi e svizzeri. Il Comitato internazionale di ordinamento raccolse Adamo Goegg, antico ministro delle Finanze del governo republicano di Baden, F. Barnì il traduttore delle opere di Kant, Iollissaint, membro del consiglio svizzero degli Stati e il generale Bossak-Hawhe. Ebbe le prime adesioni di Luigi Blanc, Victor Hugo, Quinet, di Favre, e Pelletan, del Mittermayer, del Littrè, dello Stuart-Mill; inaugurò il suo primo congresso sotto la presidenza onoraria del generale Garibaldi. Tra le sue principali deliberazioni votò l'istituzione di un Comitato centrale permanente e la fondazione di un giornale franco-tedesco sotto il titolo: *Gli Stati-Uniti di Europa.*

Il 5 gennaio 1868, il giornale sotto la direzione di M. G. Vogt incominciò ad essere pubblicato ciascuna domenica in Berna in due edizioni, l'una francese e l'altra tedesca.

Vedremo in appresso le amplificazioni date dalla Lega al suo programma riformatore. Intanto noi crediamo di dover notare a questo

punto la erroneità dei principî, ch'essa assume di propagare. La Lega vuole instaurare la federazione europea con forme repubblicane di governo. La storia ha rivelato le leggi di formazione dei sistemi federali. Questi sorgono dallo abbandono che parecchi Stati fanno ad un potere centrale di una certa somma della loro autonomia particolare, alloraquando si sottraggono a despotismi stranieri e nella mutua colleganza si assicurano esistenza e libertà. Il genio particolare di alcune popolazioni, la loro storia e postura geografica determinano la prevalenza della forma unitaria o federale di governo. Così noi incontriamo nella storia gli Stati Uniti de' Paesi Bassi resistenti alla dominazione spagnuola, la prima federazione svizzera fondata per combattere la tirannia austriaca e la federazione americana ordinata contro il giogo inglese.

In Europa mancano queste ragioni per vedere limitata l'indipendenza speciale degli Stati, che la compongono. Nè si può presagire siccome possibile la simultanea adozione di unica forma repubblicana di governo. Inoltre la Lega, che vagheggia la pace e la libertà, non dovrebbe disconoscere che l'èra della pace sarebbe di lungo tempo ritardata, se un'azione cosmopolita dovesse ovunque propagare i principî repubblicani e spingere le popolazioni a guerre civili per farli trionfare; non dovrebbe

negare che i diritti umani e politici ed una grande somma di libertà sono benanche conseguibili con la forma ben intesa del governo rappresentativo monarchico.

I propugnatori degli Stati Uniti di Europa attribuiscono questa superlativa idea alla fatidica mente del poeta Victor Hugo. Essi narrano, che il giorno 17 luglio 1852, alloraquando si discuteva nell'assemblea legislativa di Francia la proposta insidiosa della revisione della Costituzione il gran poeta nel presagio dell'avvenire uscisse in questi detti: « Sì, il po-
« polo francese ha tagliato in un granito indi-
« struttibile e posto in mezzo del vecchio con-
« tinente monarchico la prima assisa di questo
« immenso edifizio che si chiamerà un giorno
« gli STATI-UNITI di Europa! »

Ma noi già abbiamo ricordato che prima ancora che il poeta francese avesse divulgato dalla tribuna questo vaticinio, un illustre statista italiano, la cui vita si associò alle più grandi imprese nazionali, aveva annunziata la medesima idea. Carlo Cattaneo nella Istoria della Insurrezione di Milano pubblicata in Parigi nell' agosto dell' anno 1851 scrisse a pagina 215. « In mezzo a un' Europa tutta libera e tutta
« amica l' unità soldatesca potrà far luogo alla
« popolare libertà e l' edifizio costrutto potrà
« rifarsi sul puro modello repubblicano. Il prin-
« cipio della nazionalità disolverà i fortuiti im-

« peri dell' Europa orientale e li tramuterà in
« federazione di popoli liberi. Avremo pace
« vera quando avremo gli Stati-Uniti di Eu-
« ropa ».

La lenta formazione delle moderne nazionalità è lavoro di parecchi secoli di storia. Il sistema sociale si è gradatamente svolto dalle famiglie, alle tribù, ai comuni, agli stati ed alle nazioni. La scienza moderna siccome ha respinto la possibilità e la utilità delle federazioni etnografiche, così non riconosce titoli giuridici alla cosmopolitia federale europea. La celebrazione della umanità si consegue nella umanità delle nazioni e nella loro reciproca indipendenza.

Con questo rapido cenno delle manifestazioni a favore della pace e del riordinamento politico europeo ponghiam termine a questo novello capitolo della nostra storica narrazione.

CAPO VI.

SOMMARIO

1. Decadimento degli Stati maomettani. 2. Insurrezione cretese. Politica incerta degli Stati. Simpatie americane. 3. Ultimatum turco e rappresaglie. 4. La conferenza di Parigi. La Grecia non vi ottenne voto deliberativo. 5. Decisioni ingiuste. 6. Come imposte alla Grecia. 7. Critica della Conferenza. Violazione del diritto di nazionalità. Arbitrio di sentenziare delle sorti greche. 8. Competenza non giustificata dal Protocollo XXIII del Trattato di Parigi. Reminiscenze odiose della Pentarchia. 9. Principî di neutralità contenuti nelle decisioni. Giurisdizione de'tribunali nazionali per danni recati a stranieri. 10. Intervenzione in Rumenia a favore degl'Israeliti. Giustificata per eccezione. 11. Cenno del sistema coloniale moderno. 12. Le colonie ora esistenti e gli stati colonizzatori. 13. Progressi notevoli. 14. Intervento diplomatico nel Giappone. Riparazione ottenuta. 14. Trattato fra gli Stati-Uniti e la Cina. 15. Spedizione militare in Abissinia. 16. Diritto di proprietà degli stranieri in Turchia. 17. Regolamento internazionale del Debito pubblico tunisino. 18. Trattato fra gli Stati-Uniti e il Nigaragua. Convenzione di Mannheim per la navigazione del Reno. 19. Questione dell'Alabama. Reiezione del Trattato Johnson. 20. Proposta Aegidi per la protezione della proprietà privata nella guerra marittima. 21. Conferenza in Pietroburgo per la soppressione delle palle esplodenti. 22. Seconda conferenza in Berlino per la revisione della Convenzione di Ginevra. 23. Conferenze per i telegrafi sottomarini. 24. Manifestazioni della Lega internazionale della Pace.

1. Dell'Oriente rare volte abbiamo parlato nel corso di questa storia, perchè rimase lunga-

mente fuori il diritto internazionale europeo. La gelosia dei potentati spesse volte menò l'Europa ad ingerirsi nelle contese tra la Russia e la Turchia, la quale era creduta un antimurale necessario contro il colosso slavo. Questa maledetta gelosia impedì il ritardo della liberazione della Grecia e lasciò i cristiani lungo tempo gementi sotto il furore musulmano. Invano la Turchia fu ammessa col trattato del 1856 al concerto europeo. Il mondo maomettano è in una continua decadenza, nè vi ha farmaco efficace per guarire il malato di Costantinopoli. L'islamismo ha perduto in Asia l'antica forza di espansione come il Cristianesimo in Europa, ma mentre lo Stato va acquistando in questa regione sempre più quella forza, che ha perduta la Chiesa, questa e lo Stato invece incessantemente van decadendo nell'Asia. Gl'imperi maomettani sono soggetti ad una continua scorreria di popoli rozzi e rapaci. Costoro fondano regni dispotici ed immersi in tutte le voluttà della terra, mentre le provincie sono inesorabilmente dissanguate da satrapi feroci. Soltanto alcuni piccoli popoli si mantengono indipendenti sopra le montagne vivendo in continua ribellione. La protezione accordata alla Turchia dal trattato del 1856 non rimosse i pericoli, che la minacciano, solamente li ritardò. Le condizioni dei cristiani nella Bosnia e nella Erzegovina sono oltremodo deplorevoli. Il Montenegro

e la Serbia sosterranno un giorno l'odio cristiano contro il furore musulmano e la giustizia sarà resa a quei popoli, che ora sono immolati a stolide gelosie di dominazione.

2. La storia contemporanea deve intanto registrare il sagrifizio dei diritti umani e nazionali fatto diurnamente a questa politica, ch'è una grandissima vergogna per la Europa, millantatrice della sua civiltà. Innanzi indicammo le condizioni straordinarie, per le quali risorse la Grecia. Dimezzata nella sua nazionalità, come gli altri Stati confinanti con la Turchia, ma sovente costretta a sentire il grido di dolore de'popoli fratelli ed a frenare lo slancio nazionale e le intime simpatie per rispettare trattati imposti da una politica di odî e di diffidenze, dovè sopportare una dolorosa tortura dall'anno 1866 all'anno 1869.

Ricordammo in un precedente capitolo che nell'anno 1830 l'isola di Candia, la quale si era grandemente segnalata per devozione alla causa nazionale, fu condannata dalla Pentarchia europea a rimanere sotto il giogo musulmano. La povera tradita più volte insorse contro l'amaro servaggio e nell'anno 1866 innalzò novellamente la bandiera della riscossa nazionale. La lotta prese proporzioni grandissime tra feroci ed insolite violenze. L'Europa popolare se ne commosse e rinnovò quell'opera di soccorso, che nel 1827 fu animata dal principio cristiano ed

ora da quello delle nazionalità. I gabinetti europei sottoscrittori del trattato del 1856 credettero di trovare in esso una legittima ragione di intervento; ma sin dalle prime agirono a ritroso dei diritti della indipendenza cretese. Napoleone III non più bandiva il principio delle nazionalità, che altra volta era stata l'idea favorita della sua politica straniera. Nel discorso inaugurale della sessione legislativa dell'anno 1867 raccomandò che le grandi potenze si fossero intese per una decisione, che avesse soddisfatto i voti legittimi delle popolazioni cristiane, e riservando i diritti del sultàno, prevenuto pericolose complicazioni. Più tardi l'Italia, la Francia, l'Austria, la Prussia e la Svizzera mostrarono di voler appagare quegl'istinti di razza e di religione, che spingevano vivissimamente i Cretesi in braccio della Grecia. Queste nazioni domandarono alla Porta la cessione dell'isola alla Grecia, ma finirono per piegare a meno giusto consiglio al cospetto di un perentorio rifiuto da parte del governo ottomano. Il Congresso di Washington, vedendo compromessa la sorte della insurrezione cretese, adottò nel luglio del medesimo anno con voto concorde delle due Camere la seguente deliberazione proposta dal Sumner, Presidente del Comitato degli affari stranieri: « che la religione, la civiltà e la « umanità domandavano che la lotta esistente « tra la Grecia terminasse con l'azione amiche-

delle autorità locali; che un solo albanese autore dello assassinio di un soldato turco era stato processato; ma che il medesimo aveva cercato securo scampo sopra il suolo di Creta; e che infine l'unica potenza, la quale non rispettava i trattati era la Sublime Porta, poichè non aveva eseguita due convenzioni stipulate nel volgere di dieci anni per reprimere il brigantaggio tra i confini dei due Stati. Il governo greco conchiudeva denunziando ai popoli civili l'esorbitante minaccia della espulsione dei sudditi greci e della chiusura dei porti. Il governo turco a questa risposta richiamò il suo ambasciatore ed eseguì i rigori minacciati contro la temuta rivale. La quale, pur richiamando il proprio ambasciatore, non si abbandonò ad atti di barbarica rappresaglia.

La Russia riprovò i rigori ottomani scrivendo al proprio ambasciatore in Londra « che la « Turchia essendo entrata col trattato del 1856, « nel concerto europeo, aveva assunto obblighi « verso l'Europa, e che non era nel diritto di « obbedire ad ispirazioni di collera e di violenza « con atti, che non riguardavano i soli suoi in- « teressi ». Avvisava « che in nessun caso la « Turchia fosse autorizzata ad adottare verso i « sudditi greci provvedimenti ispirati dalle tra- « dizioni del medio-evo e che erano in opposi- « zione con la sollecitudine la quale durante gli « ultimi conflitti tutti gli Stati civili avevano

« avuto per gl'interessi privati come una regola
« di condotta ».

Nello stesso giorno il governo di Pietroburgo rispondendo a lord Clarendon, che consigliava alla Grecia l'accoglimento dell'ultimatum per base dei negoziati diplomatici, propose che l'Austria, la Prussia, l'Italia, la Francia e l'Inghilterra avessero seco lui esaminati i reclami di entrambe le parti con ponderatezza ed imparzialità. Di contro la Francia e l'Inghilterra facevano trasparire nelle loro Note diplomatiche il premeditato disegno di dare torto alla Grecia. E questo pensiero vieppiù l'appalesavano ne'loro atti presso il teatro della lotta, perchè negarono la loro protezione ai sudditi greci dimoranti nella Turchia il giorno che la richiese l'ambasciatore elleno sul partire da Costantinopoli. Il signor de Lavalette chiamato al Ministero degli affari esteri di Francia ottenne a mala pena che la Porta avesse prorogato di altri quindici giorni il termine assegnato per la espulsione de' sudditi greci e adottato alcuni temperamenti nella esecuzione della chiusura de'suoi porti alle navi greche. In questa condizione di cose mancò poco che non si passasse agli estremi. Il 15 dicembre l'ammiraglio turco Hobbart Pascià inseguì l'*Enosis*, che era al servizio del comitato cretese, sino innanzi il porto di Syra, e sostenendo che questa nave avesse risposto al suo invito con un colpo di

cannone, addimandò che gli fosse consegnata siccome naviglio pirata. Per tutta risposta il governo greco spedì la fregata Hellas con l'ordine d'imporre all'ammiraglio turco la partenza dal porto ed in caso di rifiuto di attaccarlo e calarlo a fondo, ovvero di farlo saltare in aria. Il Ministro di Francia dimorante in Atene inviò a Syra il naviglio per nome il *Forbin*, il quale giuntovi più velocemente dell'Hellas piegò Hobbart Pascià al rispetto del diritto internazionale, cioè, lo persuase ad uscire dal porto ed a fare rimostranza per l'incidente dell'Enosis, che non era un vascello pirata, ma una nave ellena inseguita nelle proprie acque greche e rifugiata in un porto del medesimo paese.

4. L'emozione cagionata da questo fatto sollecitò la riunione della conferenza in Parigi, che innanzi di ogni altro capo esaminò sotto quale condizione la Grecia vi dovess'essere ammessa. La Francia tra i contrarî pareri avvisò che la si dovesse ricevere col puro diritto a voto consultivo. La Prussia, che sulle prime aveva propugnato il diritto di eguaglianza per la Grecia, e lord Clarendon, che dapprima riconosceva che una volta ammessa la Turchia sarebbe stato difficile di escludere la Grecia, convennero alla fine nel pensiero del governo francese. La Russia solamente non si ritrasse dall'osservare che la grande Europa, la quale si costituiva ad

arbitra tra le due parti contendenti, avrebbe dovuto rendere eguale la loro posizione.

Un altro punto parimenti principale e controverso fu quello di fissare l'oggetto della conferenza. Ad iniziativa dello stesso governo francese gli Stati convocati convennero in questo: che la conferenza avrebbe avuto per unico e preciso oggetto il ricercare sino a qual punto si dovesse far diritto ai reclami formulati dal governo ottomano nel suo *ultimatum*. La questione cretese ed ogni altra quistione involgente una ingerenza straniera nelle relazioni del Sultano con i suoi sudditi sarebbero assolutamente evitate.

La conferenza si riunì a Parigi il 9 gennaio dell'anno 1869 sotto la presidenza del Ministro degli affari stranieri di Francia. Il Ministro della Grecia il signor Rangabè annunziò al signor de La Valette che non era autorizzato di assistere alla conferenza in una condizione inferiore a quella conceduta all'ambasciatore della Turchia e dichiarò di ritrarsi dall'adunanza, leggendo innanzi le istruzioni ricevute dal proprio governo, in cui era detto: « Se delle due potenze « in litigio l'una è chiamata a sedere nella con- « ferenza a titolo di grande potenza, la Grecia, « senza voler insistere su questo apprezza- « mento, non può ammettere che soltanto le « grandi potenze abbiano il diritto di avere in

« cause loro proprie una voce che sarebbe ri-
« flutata alle loro avversarie ».

« Se la Turchia vi è stata ricevuta a titolo di
« sottoscrittrice del Trattato del 1856, e se la
« Grecia n'è esclusa, io debbo far osservare che
« l'incidente speciale, a cui la conferenza limita
« i suoi lavori, è totalmente straniera alle sti-
« pulazioni di questo trattato, ch'essendo stato
« preso per base della composizione della con-
« ferenza à il grande inconveniente di fare una
« parte disuguale alle due parti egualmente in-
« teressate, le quali mettono innanzi mutui re-
« clami. Sia che la conferenza abbia in vista una
« opera di arbitrato, o sia di conciliazione, la
« Grecia non deve altrimenti nell'uno caso e nel-
« l' altro assistervi che con titolo eguale alla
« Turchia ». I plenipotenziarî biasimarono la
forma di questa comunicazione siccome tar-
diva. Il solo plenipotenziario russo la disse con-
forme a giustizia. Il Presidente obbiettò che es-
sendo la conferenza convocata tra le potenze
signatarie del trattato di Parigi, secondo la ra-
gione del protocollo del 14 aprile 1856, la Gre-
cia esclusa dal diritto di voto, perchè non era
stata parte contraente, non era punto pregiudi-
cata nella sua dignità e nei suoi diritti.

6. La Conferenza durò per tre altre adunanze
convocate ne' giorni 12, 14 e 15 gennaio 1869, e
terminò con l'adottare la seguente dichiarazione

redatta dal plenipotenziario francese e lievemente modificata:

« Le Potenze sottoscrittrici del trattato del 1856
« giustamente preoccupate dei pericoli, che po-
« tevano sorgere dalla rottura delle relazioni
« tra la Turchia e la Grecia, si sono accordate
« per spianare la controversia sorta tra i due
« Stati ed hanno a tal fine autorizzato i loro
« rappresentanti presso S. M. l'Imperatore dei
« Francesi a costituirsi in conferenza ».

« Dopo uno studio attentò de' documenti scam-
« biati tra i due governi, i plenipotenziarî si sono
« intesi per deplorare che la Grecia cedendo a
« trasporti, ai quali l'ha potuto impegnare il suo
« patriottismo, abbia dato luogo ai reclami arti-
« colati dalla Porta Ottomana nell' *ultimatum*
« presentato il dì 11 dicembre 1868 al Ministro
« degli affari stranieri di S. M. il Re degli Elleni.
« Costa in fatto che i principî del diritto delle
« genti obbligano la Grecia come tutte le altre
« nazioni a non permettere che bande si recluti-
« no sopra il suo territorio, nè che si armino ba-
« stimenti nei suoi porti per attaccare uno stato
« vicino ».

« Persuasi d'altronde che il gabinetto di Atene
« non saprebbe disconoscere il pensiero, che
« ispira questo apprezzamento alle tre corti pro-
« tettrici della Grecia, come a tutte le altre po-
« tenze sottoscrittrici del trattato del 1856, la
« conferenza dichiara che il governo ellenico

« era tenuto ad osservare nelle sue relazioni
« con la Turchia le regole di condotta comuni a
« tutti i governi e di soddisfare così ai reclami
« formulati dalla Sublime Porta per il passato,
« rassicurandola nello stesso tempo per l'av-
« venire ».

« La Grecia dovrà dunque d'ora innanzi aste-
« nersi dal favorire o tollerare: 1. la formazione
« sopra il suo territorio di ogni banda reclutata
« in vista di un' aggressione contro la Tur-
« chia ».

« 2. L'equipaggiamento nei suoi porti di basti-
« menti armati destinati a soccorrere sotto qua-
« lunque forma ogni tentativo d'insurrezione
« nei possedimenti di S. M. il Sultano ».

« Quanto alle domande della Porta relative
« al ritorno in patria dei Cretesi emigrati sopra
« il territorio ellenico, la conferenza prende atto
« delle dichiarazioni fatte dal gabinetto di Atene
« e rimane convinta che si presterà a facilitare,
« per quanto da lui dipende, la partenza delle
« famiglie candiote, che desiderassero rientrare
« nella loro patria ».

« Quando ai danni privati sofferti da sudditi
« ottomani non avendo il governo ellenico nul-
« lamente contrastato il diritto della Turchia di
« chiedere per via giudiziaria le riparazioni,
« che potessero esser dovute, ed accettando la
« Turchia dal suo canto la giurisdizione dei tri-
« bunali greci, i plenipotenziari non credono

« dover entrare nello esame de' fatti ed avvisano
« che il gabinetto di Atene non debba negligere
« alcuna delle vie legali affinchè l' opera della
« giustizia segua il suo corso regolare ».

« La Conferenza non saprebbe dubitare che
« innanzi l'unanime espressione della opinione
« dei plenipotenziarî sopra questioni sottoposte
« al loro esame, il governo ellenico non fosse
« sollecito di conformare i suoi atti ai principî
« che sono stati ricordati e che per tal guisa i
« reclami esposti nell' *ultimatum* della Porta
« non si trovassero dal fatto stesso definitiva-
« mente sopiti ».

« Questa dichiarazione sarà senza indugio
« fatta conoscere al gabinetto di Atene ed i ple-
« nipotenziarî hanno la convinzione che la Su-
« blime Porta rinunzierà a dar seguito ai prov-
« vedimenti annunziati siccome la conseguenza
« della rottura delle relazioni diplomatiche, se
« per comunicazione notificata alla Conferenza
« il governo ellenico sarà deferente alla opi-
« nione da lei data ».

« I plenipotenziarî facendo da ora appello
« agli stessi sentimenti di conciliazione e di pace
« che animano le Corti, di cui sono rappresen-
« tanti, esprimono la speranza che i due governi
« non esiteranno a rannodare le loro relazioni ed
« a cancellare in tal guisa nell'interesse comune
« dei loro sudditi ogni traccia del dissenso, che
« ha motivato la riunione della conferenza ».

« Rimane ad ottenere questa adesione ».

6. La Turchia poteva essere grandemente soddisfatta del vittorioso giudizio ottenuto. Grave doveva essere al cuore della Grecia il fare obbedienza a questa decisione inappellabile e il sagrificare le sue aspirazioni nazionali. Ella non piegò umiliata la testa; ma con abili memorie confutò i capi della dichiarazione, che tanto gravemente la danneggiavano.

Ritorse contro la Turchia l'accusa di aver violato i trattati ed i doveri internazionali, formulò una serie di domande riconvenzionali per i danni sofferti dai sudditi greci dallo sconoscimento dei trattati di commercio, dalla mancata osservanza delle convenzioni intorno la repressione del brigantaggio e dai provvedimenti violenti, che avevano accompagnato l'*ultimatum*. Infine con altra nota domandò una inchiesta perchè si conoscessero i voti dei Cretesi. La Conferenza respinse queste giuste domande, dicendole estranee al suo manifesto. Atto, che richiama il dir di Dante al nocchier della livida palude:

. . . . Caron non ti crucciare:
Vuolsi così, colà dove si puote
Ciò che si vuole e più non dimandare.

Il governo francese forte con i deboli non tollerò un più lungo indugio. Il Walewski giunse in Atene il 28 del mese con lettera autografa

dell'Imperatore per il Re de'Greci. Il 3 febbraio il Ministero rassegnò il potere, e il 6 dello stesso mese un nuovo ministero fece nota a Parigi la adesione « ai principî generali di giurisprudenza internazionale contenuti nella dichiarazione; » e nello stesso giorno con manifesto pieno di dignità espose al popolo elleno la storia dei fatti e la necessità di accettarli. Creta novellamente si piegò al giogo della mezzaluna, ma la sua non fu sentenza di morte, imperocchè la morte violenta delle nazioni non si ottiene per sentenza, come quella capitale contro gl' individui.

7. Certamente se la giustizia e la umanità scrivessero i patti de'forti contro i deboli, l'Europa non avrebbe condannata con la Grecia i diritti innati dell'Isola di Creta. Oggi per cresciuta coscienza di diritto è dichiarato illecito ogni mercato dei diritti cardinali dei popoli, ed assai di leggieri s' intende che la libertà e la indipendenza politica sono beni e diritti sovrani e inalienabili.

I trattati, che danno alla Turchia il dominio sopra i popoli cristiani dell' Europa, appartengono alle età barbariche, non ai tempi civili ed al presente diritto. Il vinto non può soffrire dal vincitore la contaminazione de' talami ed ogni simigliante turpezza, di cui la ferocia e la lussuria musulmana opprimono le genti cristiane. La storia insegna che la parte offesa annullò

sempre i trattati di conquista ognora che n'ebbe la forza.

Duolmi che a siffatto convegno di potentati avesse trovato posto l'Italia, come erede di quel Piemonte, che si assise tra i maggiori governi per parlare de'diritti d'Italia. La quale non ambì un seggio nei consigli diplomatici per combattere all'ombra di patti ed accordi antichi la libertà e la indipendenza dei popoli, ma per propugnarli con libera voce. Creta aveva la facoltà di ricuperare il suo dominio dal giogo musulmano, siccome i belgi dalla Olanda, i rumeni dalla Turchia, gl'italiani dagli Austriaci e le isole Jonie dall'Inghilterra avevano salvato il loro proprio. Scellerati sono quei governi che per qualche secolo perdurano a volere in rea condizione di sudditanza i popoli, che religione, lingua, storia, civiltà e costumi pongono in continua condizione di rivoltosi e ribelli. Alla ragione universale, che dichiara inalienabili i diritti di ciascuna nazione, si accoppiava la ragione positiva contro la conferenza di Parigi, la quale non aveva competenza di sentenziare tra i turchi e gli elleni.

Il trattato di Parigi, come tutti gli altri trattati, non obbliga che le sole parti contraenti. Quindi la Grecia non era tenuta a riconoscere la competenza formale delle sei potenze, che si raccolsero in Parigi, perchè non era stata di quel trattato sottoscrittrice.

8. Il protocollo N.° XXIII del 14 aprile 1856, neppure giustificava l'azione collettiva degli Stati anzidetti. Esso contiene un voto enunziato in questi termini:

« I signori plenipotenziarî non esitano ad es-
« primere il voto in nome dei loro governi che
« gli Stati, tra i quali sorgesse un serio dissidio,
« prima di ricorrere alle armi avessero ricorso
« per quanto le circostanze l'ammettessero, ai
« buoni ufficî di una potenza amica. I signori
« plenipotenziarî sperano che i governi non
« rappresentati nel Congresso si associeranno
« al pensiero, che ha inspirato il voto conse-
« gnato al presente protocollo ». Questo voto proposto dal Clarendon era una estensione dello articolo 8 del Trattato, che così reca:

Art. 8. « Se sorgesse tra la Sublime Porta ed
« una o parecchie altre potenze segnatarie un
« dissenso minacciante la conservazione delle
« loro relazioni, la Sublime Porta e ciascuna
« delle dette potenze, innanzi di ricorrere all'im-
« piego della forza, porranno le altre parti con-
« traenti in grado di prevenire questo estremo
« con la loro azione mediatrice ».

La Grecia, che non era parte contraente, non era tenuta all' osservanza di questo articolo, il quale per altro sanzionava una specie di conciliazione preliminare e non già l'ordinamento di una vera giustizia internazionale. Il significato del voto e i limiti del trattato furono quindi

fraintesi e dilatati contro la vera giustizia. La diplomazia risuscitò le perniciose tradizioni del trattato della Sant' Alleanza quando i sovrani maggiori di Europa si credevano competenti a dichiarare un diritto diplomatico contro la reale manifestazione del diritto delle genti e la coscienza europea.

La conferenza, che si era innalzata ad una specie di consiglio anfizionico, per virtù dello stesso trattato di Parigi non ammise la Turchia come grande potenza, ma come *parte interessata*, dandole il voto deliberativo negato all'altra parte contendente. Ma la Grecia non era essa pure una parte interessata? La Conferenza di Parigi fu meno liberale della stessa Sant' Alleanza, la quale nel 1818 col Protocollo di Aix-la-Chapelle prevedendo che si dovesse adunare per decidere le faccende di Europa riservò espressamente i diritti degli stati interessati a partecipare alle proprie riunioni, o direttamente, o per voce de' suoi rappresentanti. Nè l'esempio del 1831, quando fu decisa la sorte del Belgio senza il proprio voto, poteva essere un precedente autorevole contro della Grecia. Imperocchè in quel tempo le cinque potenze, che costituivano la Pentarchia, decisero da sole, ma esclusero in egual tempo la Olanda ed il Belgio, che reggeva le proprie sorti con un governo provvisorio. Questa duplice esclusione di due stati secondarî si capiva quan-

do dominavano le regole del Trattato di Vienna. Ma l'arbitrio diplomatico in pieno progresso di civiltà e dopo la condanna di quei trattati abbominevoli fu una violazione del diritto di eguaglianza degli stati e della ragione naturale tradotta nelle leggi di procedura, li quali vogliono eguale la potestà di difesa tra le due parti contendenti.

9. I principî di diritto internazionale sopra la neutralità proclamati dalla conferenza di Parigi non erano nuovi. Lo Stato neutrale non deve permettere sopra il suo territorio l'ordinamento di bande armate che debbono muovere contro uno Stato straniero, nè l'equipaggiamento di navigli armati. Procedendo altrimenti, esso più non goderebbe dei vantaggi della neutralità e rimarrebbe esposta ad una guerra, senza paventare per altro la giurisdizione collettiva delle altre nazioni, perchè non vi ha una giustizia internazionale punitiva sopra le nazioni giusta l'adagio: *par in parem non habet imperium.*

Intendiamo i grandi vantaggi che si ottengono dalla conservazione della pace; ma non è pace duratura quella ch'è patteggiata col baratto e l'annullamento di alcun diritto fondamentale della sovranità. La storia è il vero tribunale della reità e della enormezza di queste decisioni.

Dove erano andati nell'anno 1870 quei diplo-

matici francesi e quel governo imperiale, che si erano arrogati il diritto di comandare ai deboli e di non avere per sacro ed intangibile il titolo di autonomia e di nazionalità così degl'italiani, come dei cretesi e de'greci? Il governo imperiale di Francia assunse innanzi la storia la maggiore responsabilità delle condannate decisioni di questa Conferenza, di cui fu il massimo autore.

Degna soltanto di nota si appalesò in questa sciagurata controversia la dichiarazione, che costrinse la Turchia ad accettare la giurisdizione dei tribunali greci per la ristorazione dei danni patiti dai proprî sudditi, imperocchè riconosceva un principio che le grandi potenze avevano sovente sconosciuto nelle loro relazioni con gli Stati meno forti.

Ora è manifesto che per il trionfo della giustizia in Oriente occorre la cessazione della dittatura delle maggiori potenze su quegli stati, che si vanno sottraendo dal dominio della mezzaluna i quali, essendo strumenti di novella civiltà, hanno precipuo diritto ad una completa indipendenza politica. La diplomazia deve riconoscere che negl'imperi ove sono più popoli nemici e più patrie distinte il sentimento nazionale, che spezza le congiunzioni non naturali e ricompone spontaneamente gli stati con omogeneità morale e politica, si va poco a poco svolgendo. Con questi tramutamenti debbono

cessare tutte quelle dipendenze, che hanno nome di vassallaggi, di tributi, di alte protezioni e di mezze sovranità. Con simiglianti innovazioni l'ordinamento di Europa si andrà accostando sempre più alla esemplarità del novello diritto internazionale.

10. Frattanto in nome del diritto internazionale positivo, che pone in balìa dei protettori il popolo protetto un altro intervento aveva luogo ne' Principati Moldo-Valacchi in favore degli ebrei. E vedi flagrante contraddizione! Par che le potenze cristiane fossero amorevoli dello Islamismo e del giudaismo più che della fede loro propria, imperocchè mentre la carità e la comunanza cristiana non trovavano ausilio in Grecia contro l' odio religioso de' musulmani, per la vece gl'israeliti erano protetti nelle terre di Rumenia. Contro questo popolo intelligente e sventurato, cui si mosse accusa dell'impossibile reato di deicidio, a Bakou la plebe aveva ferocemente insolentita. La rappresentanza nazionale rumena intendeva con un disegno di legge di sottomettere ad insolito rigore gl'israeliti, che erano invisi alla cittadinanza. I divieti di abitare nelle campagne, di comprare o di locare proprietà, di associarsi con i cristiani e di esercitare alcune industrie erano il suggerimento della intolleranza religiosa e della violazione della libertà di coscienza. Contro uno stato pienamente sovrano ogni intervenzione

per impedire una legge simigliante sarebbe stata senza dubbio riprovevole. L'azione di uno stato straniero poteva limitarsi solamente ad una rottura di relazioni diplomatiche. In virtù di questo principio i governi di Francia e d'Inghilterra richiamarono i loro ambasciatori dal reame di Napoli, quando il governo del Borbone, che aveva meritato il nome di governo *negazione* di Dio, si pose con ogni mal'arte di signoria al bando della Europa civile. Da un altro lato gli Stati, che non hanno piena indipendenza, debbono ascoltare le giuste richieste dei sovrani, dai quali per ordinamento di fatto dipendono. Le potenze, che garentirono la integrità della Rumenia, la costrinsero con azione diplomatica a smettere il disegno di legge enunziato ed a punire le autorità, che non avevano impedito le offese fatte agl'Israeliti. A Bakou, luogo de' maggiori disordini, il prefetto fu destituito, la guardia nazionale disciolta ed i principali colpevoli furono fatti prigioni. Il ministero, cui la Camera aveva dato ragione con voto motivato, fu costretto suo malgrado a lasciare il potere. Questa intervenzione va dunque spiegata per la condizione eccezionale, in cui vive diplomaticamente la Rumenia, perchè non s'intenderebbe altrimenti la gravezza straniera contro una sovranità legislativa, che sconosca con i suoi atti i principî di eguaglianza e di libertà per differenza religiosa.

11. Penetrando più innanzi nello esame delle relazioni dell'occidente con l'oriente non si scorgono lontani i segni forieri di un'aurora di giustizia e di progresso. Le tradizioni dell'antica politica ispirata dall'odio religioso ed animata dalla forza non facilmente si cancellano in tempo brevissimo. Consultiamo la storia. Dal secolo XV tutti i popoli marittimi di Europa si erano dedicati al gran lavoro della colonizzazione secondo la misura delle proprie forze e la opportunità delle circostanze. Solamente l'Italia non associò il suo nome ad alcun tentativo di colonìa transatlantica, perchè quando il movimento colonizzatore incominciava a svolgersi, le repubbliche italiane andavano decadendo dalla loro potenza, essendo turbate da lotte intestine e preda di straniere ed indigene tirannie. La Spagna, il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Danimarca e la Svezia ambirono smodati possedimenti fuori di Europa. La schiavitù, i vincoli ristrettivi, le più grandi ingiustizie furono il ferale corteggio di questa avidità commerciale; la guerra ed il baratto gli espedienti per riuscire. Colà dove la conquista non poneva la sua bandiera, gli europei esercitavano il loro commercio protetti dalle capitolazioni, che loro garantivano giurisdizione e legge nazionale sopra suolo straniero. Con la colonìa e con questi privilegî due civiltà stavano di fronte

l'una dall'altra ben distinte e separate, siccome la vincitrice rimane separata dalla vinta.

12. Benchè le colonie si sieno andate successivamente emancipando, questo sistema perdura tuttora. Così la Spagna che nel XVI secolo poneva due vice-re alla direzione de' suoi possedimenti americani, il Messico ed il Perù, oggi a mala pena conserva in preda alcuni avanzi de' suoi antichi dominî: nell' Oceania le Filippine, nelle Antille Porto-Rico e Cuba, combattente contro gli abusi di un'amministrazione cupida e sciagurata. Il Portogallo conserva ancora i segni della sua prisca grandezza coloniale. Dopo la proclamazione della indipendenza del Brasile non possiede più colonie in America. In Africa le isole Azzorre e di Madera sono piuttosto province, che direttamente dipendono dalla metropoli. Stazioni marittime, capitanerie, fattorie di commercio, anzichè colonie nel vero senso della parola, sono in Africa il governo del Capo Verde, che comprende oltre dell'arcipelago di questo nome le isole di San Tomè e del Principe, gli stabilimenti di Bissao, di Cacheu, ecc, e al sud del Golfo di Guinea la capitaneria generale d'Angola e di Benguela, e sopra la costa orientale la capitaneria generale di Monzambico. In Asia, sopra le coste indiane Diu, Goa, Dannan; al sud della Cina la penisola di Macao; nell' Oceania al sud delle Molucche una parte dell'isola di Timoa.

L' Olanda, che dopo la scoperta del Capo di Buona Speranza a metà del secolo XVII dominava nei paraggi dell' India, di Ceyland, della Sonda e della Malesia ed aveva posto il piede sopra il continente americano possedendovi per alcun tempo al nord una parte del territorio, che oggi forma lo Stato di Nuova York ed al sud parecchie province del Brasile ed una parte della Guiana, oggi conserva ancora nell'Oceania tutta l'isola di Giava con le isole, che la circondano e delle quali la principale è Madura, l'isola di Sumatra, eccetto l'estremità nord-ovest, su cui si trova lo stato indipendente di Achin, e le isole vicine, tra cui Banca è celebre per le sue miniere di stagno, l'isola di Cibele, le isole Molucche, la costa ovest della Novella Guinea e le isole vicine. In America sopra il continente possiede la Guiana, la colonia di Surinam con la capitale Paramaribo; tra le Antille le isole di Curaçao, di Oruba di Buenairo, di Sant'Eustachio, di Saba e un terzo dell' isola di San Martino, di cui gli altri due terzi appartengono alla Francia. In Africa la Olanda possedeva or sono alcuni anni parecchi stabilimenti sopra la costa occidentale, tra i quali principale era la fattoria di San Giorgio di Elmira; ma li ha ceduti recentemente all'Inghilterra in cambio de' suoi diritti di sovranità sopra alcune tribù indigene dell' isola della Sonda. La Danimarca, che pure ebbe l'ambizione di esten-

dere il suo impero nell' Oriente, era giunta nel corso del secolo decimosettimo a fondare stabilimenti coloniali in Africa e sulle rive del golfo di Guinea. Ora non ritiene che tre sole piccole colonie, le quali sono piccole isole nell'arcipelago delle Antille: San Tommaso, San Giovanni e Santa Croce acquistata dalla Francia nel 1733.

La Svezia che aveva ambìto una corporazione commerciale nelle Indie e che per mezzo dei suoi emigranti era giunta a stabilirsi in quella contrada, la quale forma oggi lo Stato della Nuova Jersey nella Unione Americana, ora non possiede altra colonia oltre la piccola isola di San Bartolomeo, una delle Antille acquistata dalla Francia nel 1784.

La Francia, che nell'anno 1789 possedeva non le più vaste, almeno le più fiorenti e produttive colonie, per un concorso di straordinarie circostanze, la prima delle quali fu il danno delle sue guerre continentali, ha perduto la maggior parte dei suoi possedimenti i quali sono caduti sotto l' impero della sua antica rivale, l' Inghilterra. Ella, che aveva posseduta una grande parte del Nord dell'America, non pose più il suo piede da quel lato. L'Inghilterra le ha tolto il Canadà, l'Accadia (Nuova Scozia, Nuovo Brunswick, ecc.) e l'isola di Terra Nuova. Nel 1804 fu costretta di vendere agli Stati-Uniti la Luigiana. Conserva soltanto al nord ovest i due isolotti di San Pie-

tro e di Miquelon, che sono punti di riposo per i marinari dedicati alla pesca del merluzzo.

Nel mare delle Antille, ove la bandiera di Francia sventolava su quasi tutte le isole dell'arcipelago, fatta eccezione di Cuba, San Domingo è diventata la repubblica di Hayti. La Giammaica appartiene all'Inghilterra e la Francia vi possiede soltanto la Martinicca e la Guadalupa con le sue dipendenze: le Sante, Maria Galante, la Desiderata e San Martino, di cui un terzo è degli Olandesi.

Nell'America del sud la Francia si è ritirata innanzi alle invasioni periodiche degli Olandesi, degl' Inglesi e dei Portoghesi ed ha solamente conservato lo stabilimento di Caienna e la Guiana francese tra la Guiana Olandese ed il Brasile.

Nell' India gli antichi avanzi della preponderanza francese sono Pondichery e Karifkal sopra la costa di Caromandel; Mahè sopra la costa di di Malabar; Yanaon sopra la costa di Orisse e Chandernagor nella presidenza del Bengala. La Francia prese per conquista dal 1858 al 1862 la Bassa Cocincina, parte dell' impero di Annam, posta tra la Cina e l'Indostan. Sul continente africano al Nord possiede dal 1830 la reggenza di Algeri, sopra la costa occidentale il Senegal, la sua più antica possessione e sopra la Costa d'Oro gli stabilimenti di grande Bassain, di Assinia, di Dabon e di Gabon; al sud-

est dentro il mare le isole della Riunione di Mayotte, di Nossi-Bè, e di Santa Maria di Madagascar. Nell'Oceania dal 1843,prese sotto la sua protezione le isole della Società ed estese la sua sovranità sopra le isole Marchesi e la Novella Caledonia.

L' Inghilterra è diventata la prima potenza coloniale del mondo. Stende la sua dominazione di là dai mari in guisa che comprende la decima parte del globo terrestre e la sesta dei suoi abitanti. Tien soggetti 160 milioni di uomini sparsi sopra una superficie di venti milioni di chilometri quadrati. La sola India inglese comprende più di 150 milioni d'anime. Pur tuttavia ella perdè le tredici colonie, che formarono il nocciuolo della Unione americana.

Al presente nel Nord di America ha il Canadà con le appendici del Nuovo. Brunswick, della Nuova Scozia, le isole del Capo Bretone, del Principe Edoardo e di Terra Nuova. Dal Canadà si distese da un lato sino ai mari polari per i territorî detti della Compagnia di Hudson e dall'altro lato sino all'Oceano Pacifico per la Columbia britannica e l' isola di Vancouver. Domina sul maggior numero delle Antille, poichè nel 1763 prese alla Francia la Dominica, la Grenada, San Vincenzo e Tabago, nel 1797 la Trinità, nel 1803 Santa Lucia, nel 1655, agli Spagnuoli la Giammaica, e dal 1606 al 1666 colonizzò le isole d'Antigua, di Barbada, di Mons-

serrat, di Nevis e di San Cristoforo e le isole Vergini, Bermude, e Lucaye. Fecesi inoltre cedere dagli stessi Spagnuoli lo stabilimento di Belise sul continente nella baja di Honduras. Nell'America del Sud possiede una parte della Guiana e la colonia di Demerara staccata dal 1803 dallo stabilimento olandese di Surinam. Nell'Atlantico inalberò la sua bandiera sopra le isole Maluineo Falkland all' est dello stretto di Magellan, delle quali la Repubblica Argentina reclama il diritto di proprietà. In Africa ha in possesso sopra la costa occidentale le colonie di Sierra-Leone, di Gambia, della Costa di Oro, di Lagos, la fattoria di San Giorgio di Elmina ceduta dagli Olandesi, l'isola di Sant'Elena e l'Ascensione pur da quelli cedute; al Sud del continente la colonia del Capo di Buona Speranza tolta agli Olandesi nel 1806, quella di Natale; sopra la costa orientale l'isola di Francia o Maurizio. I dominî asiatici della Inghilterra si compongono nella maggior parte di frammenti delle possessioni francesi, olandesi e danesi, quali l' Indostan e l' isola di Ceylan. Nel 1842 conquistò per guerra combattuta con i Cinesi l'isola di Hong-Kong alla foce del fiume di Canton e s'impossessò in pochi anni del porto arabo di Aden sopra il mar Rosso per meglio essere sicura del sentiero verso l'India. Colonizzò infine l'Australia scoperta da navigatori Olandesi.

13. Ponendo mente alle date, nelle quali ebbero fondamento queste colonie, il nostro secolo segna un grande progresso sopra i secoli decimosesto, decimosettimo e decimottavo, imperocchè dalla pace di Vienna sottoscritta nel 1815 andò fermata la potenza di ciascuno Stato Europeo quanto ai dominî oltre i mari. La storia registra come eccezioni la conquista da parte della Francia della Concincina, dell'Algeria e della Nuova Caledonia e i pochi aumenti coloniali da parte degl' Inglesi. Un altro progresso notevole del tempo presente sta nel fatto che oggidì le nazioni non intendono di estendere i loro dominî, ma di consolidarne la durata con riforme legislative ed economiche, le quali aumentino soprattutto la popolazione ed il lavoro. Alla febbre di colonìa governativa si va sostituendo il fenomeno moderno della emigrazione spontanea come atto individuale determinato da personali considerazioni. La benignità del clima rimpetto a cieli inclementi, la sete dell'oro da ricercare, lo spirito avventuriero, le persecuzioni religiose, i dissidî politici, il pauperismo, l'amore della proprietà, il desiderio di sottrarsi al servizio militare e ad ineguaglianze sociali sono tra molte altre le cagioni della emigrazione moderna. Potremmo indicare ancora la contumacia penale, il malcontento e le sventure.

Le correnti della emigrazione si dirigono più

facilmente verso i paesi, ne'quali gli emigranti ritrovano affinità di razza, di nazionalità, di religione e d'istituzioni e là dove li guida la speranza del conseguimento de' proprî bisogni.

S'intende di leggieri le promesse, che sono contenute per l'avvenire in questi fatti degnissimi della maggiore attenzione dello statista. Le colonie dirozzate, spinte nella via del progresso, o finiranno per far vita comune con la metropoli, o mature alla civiltà se ne staccheranno come i frutti dall' albero, che li crebbe. L'emigrazione darà nascimento a nuovi stati, eredi delle idee e dello incivilimento europeo. Il vapore, i telegrafi, i tagli degl' istmi, i cordoni sottomarini addurranno più rapido scambio d'idee, maggiore solidarietà d'interessi, più benintesa unità morale tra le razze, che popolano la terra. Però tanta pienezza di trasformazione politica e sociale, ch'è possibile in grandi continenti, annunzia in pari tempo il manifesto di moltissimi altri argomenti, che ora sono appena tracciati nella scienza del diritto internazionale.

14. Riconducendo ora il discorso ai fatti speciali, che attestano la progredita coscienza moderna la quale non considera più come nemici i popoli non cristiani e che rivelano gli sforzi fatti dall'occidente per vincere le diffidenze e le gelosie delle popolazioni orientali e chiamarle agli scambî del commercio universale, indichia-

« politica di guerra e di conquista e della sosti-
« tuzione ad essa di una politica fraterna e be-
« nevola » (1). Il trattato ratificato il 20 luglio dal Senato americano sancisce i seguenti principî: Art. 1.° Le concessioni fatte agli stranieri a causa di residenza e di commercio non ledono il diritto di sovranità assoluta dello Imperatore; art. 2.° I punti di commercio e navigazione non regolati da trattati restano sottomessi alla discrezione dello impero cinese; l'articolo 3.° conferisce all'Imperatore il diritto di nominare consoli negli Stati-Uniti con gli stessi privilegî dati a quelli delle altre nazioni; l'articolo 4.° riconosce la libertà di coscienza e dei culti sopra il suolo cinese; il 5.° ammette il diritto di emigrazione volontaria; il 6.° la parità di diritto per i cittadini delle due nazioni al godimento di tutti i diritti e di tutte le immunità conceduti alle più favorite nazioni; l'articolo 7.° proclama la necessità di stabilire un sistema comune di monete, di pesi e di misure; l'articolo 8.° ordina l' ammissione de' sudditi chinesi in tutte le scuole degli Stati-Uniti e concede ai sudditi americani di fondarne nei luoghi ove è permesso agli stranieri di fare dimora; per l' articolo 9.° gli Stati-Uniti promettono di non avere ingerenza nelle faccende interiori dello Impero

(1) Pierantoni—Storia degli studî del Diritto Internazionale in Italia p. 301.

e specialmente nelle cose riguardanti le linee ferroviarie e telegrafiche.

La spedizione degl'Inglesi contro il regno di Abissinia non corrispose alle speranze concepite a favore della pace e de' mutui scambî tra le genti; ma questa operazione di guerra ebbe grande importanza nel diritto internazionale, perchè fu diretta al solo fine di ottenere il rispetto de'sudditi inglesi senza voglia di conquista e senza eccesso ne'modi.

Al sud dell'Egitto nelle contrade alpestri dell'Africa di contro alla montuosa Arabia posa questo impero, la cui storia si compendia in una narrazione di ribellioni, tradimenti, assassinî e cambiamenti di sovrani. L'antichissima dinastia dei Negus regna sul paese ed essa fa risalire la sua antichità a Menilek, preteso figlio di Salomone e della regina Saba. Il clero vi è cupido, intrigante e semipagano; il popolo abita in capanne luride oltre modo; i costumi sono eccessivamente barbari; l'arte della guerra vi domina fuor di modo feroce. L'imperatore vi regna appena di nome; la somma delle cose è nelle mani dei luogotenenti (Ras), che annualmente, ponendosi alla testa di un esercito, riscuotono imposte, tributi e rubano schiavi da vendere sul mercato. Di contro a queste guerre interiori sorgono assai frequentemente guerre esteriori mosse dai Gallas, negri poderosi, armati tuttora a modo dei Romani e vestiti di to-

ga. L'Abissinia era stata divisa in due parti, cadendo sotto la signoria di differenti tiranni. Nell'Abissinia del Nord sorse nell'anno 1852 dalla stirpe salomoniana il riformatore Kasa, che, vinti prossimi nemici, si fece incoronare Negus sotto il nome di Teodoro I. Questi mostrò il pensiero di strappare la patria dalla barbarie favoreggiando l'industria e vietando il commercio degli schiavi. Nell'Abissinia del Sud gl'Inglesi furono accolti la prima volta nell'anno 1841 allora quando v'inviarono per stabilire relazioni commerciali il diplomatico Harris. I desiderì di dilatare il commercio furono sempre frenati dall'odio e dal sospetto contro gli europei, che cercavano di divulgare il vangelo. L'Imperatore temeva fortissimo il sorgere di dissidî nel seno della Chiesa nazionale. Con queste pericolose disposizioni di animo, nell'anno, di cui narriamo, furono fatti prigioni per assoluto ed ingiusto comando del Sovrano il Console inglese Cameron, l'inviato Rassam e i suoi compagni. L'Inghilterra era nel pieno diritto di far rispettare i suoi rappresentanti e di correre a liberarli, perchè erano stati imprigionati contro ogni legge internazionale. Eseguì l'atto di giustizia con sollecitudine e misura. Il quattordici aprile i prigionieri furono liberati; nel seguente giugno i soldati inglesi più non accampavano in quella contrada. Teodoro cadde estinto sul campo di guerra, difendendo nel suo

selvaggio furore il suolo violato dall'orma straniera.

Mentre il valore delle armi d' Inghilterra rivendicava il diritto degli stranieri alla sicurezza personale, il Governo Ottomano pattuiva con convenzioni internazionali le condizioni, mediante le quali gli stranieri potevano dal 1868 in appresso acquistare la proprietà immobiliare delle sue terre. Queste convenzioni svolsero più largamente i principî già contenuti nell'Hatti-Humayum del 18 febbraio 1856, e rinnovati il 6 giugno 1867. Esse meritano una seria attenzione e per la loro importanza e per la loro forma. Per il principio religioso del Corano il sultano è considerato come il proprietario del suolo dello Impero, talchè quando l' Egitto fu conquistato dai Turchi gli antichi possessori incominciarono ad essere considerati come semplici usufruttuarî. In appresso notevoli modificazioni furono fatte sopra il regime della proprietà, specialmente nell' Egitto. I beni furono divisi in più classi; furono create differenti classi di proprietarî, però le terre rimasero sempre sottoposte al dominio diretto dello Stato e gl' infedeli esclusi dal diritto di proprietà. In questo tempo il governo musulmano restrinse vieppiù quelle cagioni di esclusione, che già erano state ridotte con gli atti sopra ricordati. Si noti che queste innovazioni non furono fatte per atto sovrano di legislatore, ma per stipu-

lazioni internazionali con gli Stati europei. Questo modo riformatore, contrario al principio comunissimo di diritto pubblico, il quale riconosce ovunque che spetta alla legislazione locale lo stabilire in quali modi gli stranieri acquisteranno proprietà, immobiliare in un paese, s'intende per le eccezionali condizioni della Turchia. La quale aperta alle influenze straniere e sottoposta al sistema delle capitolazioni svolge per accordi internazionali quegli istituti, che altrove sono innovati normalmente dal potere legislativo. Con questi rinnovamenti, che accostarono il diritto pubblico musulmano all'europeo, gli uomini di Stato della Turchia cercavano di acquistare l'adesione dei governi Europei al disegno di modificare, o abolire le capitolazioni.

In questo medesimo tempo Nubar Pascià giunse a far accogliere il disegno di una Conferenza internazionale da convocare in Cairo per correggerle e modificarle.

16. In epoca a questa contemporanea si risolveva amichevolmente un intrigato conflitto sorto tra il governo del Bey di Tunisi ed alcuni governi di Europa. Parecchi negozianti europei, specialmente francesi, avevano confidato non lievi capitali al Bey di Tunisi. Costoro erano diffidenti e paventavano di perdere i loro capitali in vista delle non prospere condizioni dello erario di quel sovrano. Quindi invocarono l'aiuto di-

plomatico per la malleveria dei loro crediti. Il Bey, essendosi impegnato con verbali promesse verso il console di Francia a restituire i capitali ai cittadini francesi, destò il risentimento da parte degli agenti de'governi inglese ed italiano, i quali ragionevolmente domandavano un eguale trattamento per i creditori della loro nazionalità. Fra mezzo a queste sollecite richieste il Bey fu minacciato dalle armi francesi, quando con lo intento di non dare preferenze fece dubitare il console di Francia che non volesse far onore alla data parola. A rimuovere questi dissidî, che minacciavano di diventare grandissimi, consentì che una commissione internazionale mista avesse regolato i crediti di ciascuna persona. Con questa concessione si ripristinarono le relazioni diplomatiche interrotte per brevi momenti.

Ora conviene apprezzare questo fatto diplomatico con la guida dei principî internazionali. Il diritto di ricorrere al credito pubblico e di contrarre debiti appartiene senza dubbio allo Stato come persona morale (1), essendo un atto di esercizio della sovranità nazionale. Possono usar credito allo Stato i sudditi proprî e quelli appartenenti alle altre nazioni. Nei paesi retti dal sistema costituzionale il debito pubbli-

(1) Pierantoni. Trattato di Diritto Costituzionale. Vol. I. Cap. IX. pag.

co è garentito e il pagamento degl' interessi e l'ammortimento del capitale del debito si fanno con l' annua votazione dei bilanci, la quale si ottiene per libera e regolare azione del potere legislativo. La indipendenza di questo potere è parte essenziale della sovranità internazionale, perchè la sovranità e la indipendenza dello Stato sono la prima base giuridica del diritto internazionale. Da ciò segue che la politica finanziaria di uno Stato siccome atto autonomo della sovranità legislativa non potrebbe far lecita la intervenzione straniera se offendesse con gl'interessi de'sudditi locali quelli dei creditori stranieri. I quali non hanno maggiore garentia oltre l'interesse che lo Stato, il quale ricorre al credito, ha di non comprometterlo con leggi spogliatrici. E questa è la regola generale. Altrimenti sarebbe da pensare se lo Stato debitore, regolando il suo debito pubblico, prendesse sistematicamente a favorire alcuni creditori a detrimento degli altri. In questo caso gli Stati stranieri avrebbero il diritto di proteggere i proprî sudditi contro questi atti aventi carattere incontrovertibile di danno e di offesa. Ei non sembra che i provvedimenti del Bey di Tunisi ne' casi ricordati recassero un così odioso carattere. Quindi l'ingerenza diplomatica dei governi europei non è incensurabile sotto la stregua delle dottrine del diritto internazionale. Ma dessa si comprende facilmente, laddove si con-

sideri il discredito, nel quale vivono alcuni governi di oriente, la loro ostinata barbarie, la prevalenza degl' interessi economici appresso le nazioni e il facile predominio della forza contro i deboli. Vuolsi tuttavia concedere che questa materia del credito pubblico dello Stato nelle sue attinenze col diritto pubblico internazionale reclama nell' epoca nostra più ampio lavoro di esame e di studî. Quanto ai suoi pratici risultamenti l' assestamento de' crediti per azione diplomatica riuscì a proteggere quella buona fede, ch'è l' anima delle contrattazioni private e pubbliche, ed a conservare illesi quegli scambî e quelle relazioni esistenti tra gli europei ed i governi orientali.

18. Col trattato conchiuso nel mese di settembre dell'anno 1869, gli Stati-Uniti di America e la repubblica del Nicaragua intesero di aumentare lo scambio rapido e fecondo delle idee e de'prodotti, stipulando il disegno gigantesco da lungo tempo divulgato di aprire una grande via marittima conducente dall'oceano atlantico all'oceano Pacifico attraverso uno degl'istmi dell' America centrale. Con questo trattato il governo del Nicaragua non solamente garentì agli Stati-Uniti il transito tra i due oceani sopra qualunque via, *naturale ed artificiale, per terra o per mare, esistente o da costruire;* ma entrambe le parti contraenti se ne garentirono il pacifico uso e la neutralità. Non ha guari si

conducevano con vigorìa gli studî, i quali prepareranno così copioso accrescimento delle vie del cammino mondiale.

Pochi mesi innanzi la stipulazione di questo trattato la convenzione internazionale di Mannheim sottoscritta il dì 18 ottobre 1868, aveva assicurata la libera navigazione del Reno, e risoluto conflitti diplomatici ch'erano durati cinquant'anni. I fiumi furono sempre un grande argomento del diritto internazionale, e richiamarono l'attenzione dei pubblicisti e degli uomini di Stato, sin da quando erano erroneamente creduti i confini naturali tra le nazioni. Furono oggetto diligentissimo di studio come vie minori della umanità, le quali traggono al mare, il grande cammino del mondo. La proclamazione della libertà della loro navigazione fu una logica conseguenza del riconoscimento della libertà dei mari. Verso la fine dell'ultimo secolo la quistione della libera navigazione dei fiumi fu sollevata la prima volta in Europa a cagione delle memorabili controversie sorte per la libera navigazione della Schelda tra l'Austria e le Province Unite. Col Trattato di Vienna il diritto pubblico europeo accettò il principio della libertà della navigazione di quei fiumi, che o servono per divisione tra gli Stati, o ne bagnano i territorî prima di gettarsi nel mare. Oggi la scienza è giunta a reclamare la libertà di navigazione anche per i fiumi interni, ossia scor-

renti sopra il territorio di un unico Stato (1). È inutile che io ricordi le antiche dottrine e i differenti principî, che dominarono sopra la materia. Feci questa esposizione in uno studio speciale (2). Qui li accennerò solamente per sommi capi. La universalità dei principî proclamati dal diritto romano perdurò attraverso i secoli e fu accolta nella legislazione moderna. Per il diritto romano la pubblicità di un fiume non dipendeva dall'essere o non essere navigabile; ma dalla perennità delle sue acque. Lo Stato conservava su queste un dominio limitato ad un alto diritto di polizia, riconosciuto per garentire a tutti l'uso comune di queste vie naturali. Nel medio evo alla dottrina romana si contrappose quella, che fece dei fiumi una regalia imperiale, la *proprietas principis*. Nei secoli decimosesto e decimosettimo la gara era vivissima fra le due dottrine, onde le opinioni espresse da Grozio e dai suoi seguaci risentirono di questo conflitto. La rivoluzione francese restaurò nel suo grandissimo valore i principî del diritto romano. I diplomatici della Sant'Alleanza accettarono la libera navigazione dei fiumi e la stipularono non solamente per gli Stati confinanti con le rive ma per tutti gli

(1) Bluntschli. Das moderne Volkerrecht. Einleitung — §. 28.

(2) I fiumi e la Convenzione internazionale di Mannheim. Firenze 1870.

Stati. Il merito della innovazione si deve nella massima parte a Guglielmo di Humboldt, fratello dell'autore del Cosmos. Da quest'epoca il principio della libertà della navigazione si andò successivamente propagando in ogni contrada. Il Danubio, che serve di comunicazione tra lo oriente e l'occidente, fu l'ultimo ad essere governato dai principî del congresso di Vienna. Il Reno era stato l'oggetto di molte regole legislative e di parecchie convenzioni internazionali dal dominio dei Romani per quello franco, sino al Trattato di Vienna. Il Trattato di Parigi del 30 maggio 1814 stipulò la libertà del Reno. Il congresso di Vienna la riaffermò mediante il regolamento fluviale di trentadue articoli, che fu riconosciuto parte integrante dell'Atto finale di Vienna. È uopo riprodurre da questo documento le principali disposizioni. Proclamata la piena libertà del fiume, con l'articolo primo il regolamento dichiarò l'obbligo a qualunque navigante di sottostare ai regolamenti, che dovevano essere redatti in modo uniforme per tutte le nazioni. Quindi fu sanzionato il sistèma di tariffa col numero degli ufficî occorrenti per la riscossione. Ogni Stato confinante ebbe imposto l'obbligo di mantenere le vie di alaggio; i vincoli fiscali furono generalmente aboliti. La neutralità del fiume fu dichiarata per i casi di guerra; una commissione centrale fu ordinata, affinchè presiedesse alla rigorosa osservanza

del regolamento. La medesima commissione ebbe affidato l'incarico di regolare minutamente le tariffe, la magistratura e la procedura per la polizia della navigazione. I piccoli Stati indugiarono a dare esecuzione a queste clausole. E quando assai tardi la commissione incominciò ad adunarsi, sorsero repentinamente resistenze imprevedute. La Olanda reclamò il diritto d'imporre tassazioni sopra il commercio fatto agli sbocchi del Reno, ch'erano sopra il suo territorio, sostenendo che la espressione *sino al mare* usata nei trattati di Parigi e di Vienna non fosse punto sinonima dell'altra *nel mare.* Invece le potenze interessate osservavano che il diritto di navigare in un fiume dal punto *in cui diventa navigabile sino al mare* implicava necessariamente il diritto di usar di tutte le acque, che al mare medesimo conducono. Falliti varî tentativi di conciliazione, la disputa fu riproposta nel Congresso di Verona, dal quale uscì dopo lunghe discussioni la convenzione del giorno 31 maggio 1831. La quale conteneva un numero di disposizioni addizionali, restrittive del principio di libertà, imperocchè riconosceva il diritto di navigare ai soli sudditi degli Stati confinanti col fiume. I mutamenti avvenuti in Germania per la guerra del 1866 decisero l'Olanda a consentire alla riforma degli antiquati statuti ed a smettere i vincoli fiscali ed amministrativi contrarî allo sviluppo gigante-

sco del commercio moderno ed alla concorrenza, che le strade ferrate hanno destata tra le vie fluviali e le terrestri. Il consenso della Olanda a questa riforma liberale fu decisa ancora dal sistema interiore di libertà da lei inaugurato sin dall'anno 1850 con l'abolizione dei diritti di navigazione e di transito sul Reno neerlandese, cioè, fluente sopra il suo territorio. Tutte le vie navigabili, che uniscono il Reno al mare, furono aperte alla navigazione degli Stati confinanti. L'eventualità della difesa nazionale fù garantita con assimilare questo caso all'altro degli ostacoli nascenti da cause naturali. Però la convenzione restrinse il principio della libertà stipulato con l'articolo quinto del trattato di Parigi del 1814, e dell'articolo 109 dell'atto finale del Congresso di Vienna, perchè ammise alla navigazione i soli navigli, che avessero il diritto di portare la bandiera di uno degli Stati confinanti e che giustificassero il medesimo diritto con una patente rilasciata dalla competente autorità. Per ottenere questa patente non fu per altro dichiarata necessaria la qualità di suddito, ma la semplice elezione di domicilio in uno degli Stati confinanti. I pedaggi furono pienamente soppressi per generale richiesta del ceto commerciale.

La Convenzione conservò una giurisdizione speciale per le azioni civili e penali nascenti dal fatto della navigazione, e sottomise l'ap-

pello ad una commissione internazionale. Regolò con articoli speciali la procedura da osservarsi in prima istanza ed in appello.

Valorosi giureconsulti, tra i quali l'Asser ed il Godefroi, censurarono i limiti posti col restringere la libertà di navigazione agli Stati limitrofi e con l' imporre l'obbligo della elezione di domicilio, agli stranieri che volessero inalberare le bandiere ammesse alla navigazione. Giustamente avvertirono che il solo diritto, il quale compete agli Stati confinanti con le acque fluviali, è quello di polizia per la sicurezza nazionale. Censurarono la concessione di funzioni giudiziarie ad una commissione composta di ufficiali governativi, perchè contraria al principio della separazione dei poteri, cardine principale dei liberi Governi. Questo collegio di Commissarî non offre serie guarentigie d'indipendenza. Tuttavia la Convenzione fu annoverata tra gli atti internazionali di vera importanza innovatrice. Le critiche fatte possono prepararne la revisione in tempo non remoto; ma conviene riconoscere ch'essa pose termine a lunghi dissidî ed agevolò gli scambî ed il commercio tra il mare del Nord, la Germania e la Svizzera, la Francia e gli altri Stati di Europa.

19. Non a miti consigli, nè a speranze di vicina composizione amichevole accennavano in tempo a questo prossimo le trattative diplomatiche per risolvere il dissidio anglo-americano

conosciuto, come innanzi dicemmo, sotto il nome dell'Alabama. La data memoranda, che questa controversia prese nella storia, il grande movimento in favore degli arbitrati, a cui diè luogo, l'esito pacifico, col quale terminò, impongono una esposizione fedele dei suoi particolari, perchè è nobile ufficio della storia il tramandare ai posteri quei fatti, che possono valutarsi come i grandi giubilei della umanità.

Durante la guerra civile, che insanguinò la America per la combattuta secessione degli Stati del Sud, la Gran Bretagna e le sue colonie apprestarono grande ausilio agli Stati confederati, permettendo loro di commettere navigli corsari a costruttori inglesi, e poi di armarli ne' porti inglesi, approvigionarli ed ospitarli in essi. Terminata la guerra, il popolo americano ed il suo governo si mostrarono grandemente indegnati contro il governo di Londra, e lo accusarono di essere stato in certo modo l'arsenale marittimo e militare, nonchè il tesoro dei confederati. Popolo e governo dicevano che senza l' aiuto inglese i confederati non avrebbero potuto distruggere in grande parte la marina mercantile ed il commercio del Nord; che senza questo aiuto la guerra non avrebbe assunto quelle proporzioni gigantesche, che la fecero tanto perigliosa per entrambe le parti combattenti. L'opinione pubblica ravvisava un atto di ostilità anche nel ri-

conoscimento dei diritti di belligeranti ai federati, perchè fu creduto intempestivo e parziale. Il governo di Washington nell'insieme di questi fatti riscontrò una mancanza del rispetto dei doveri di neutralità da parte del governo inglese. Durante la guerra il Ministro americano residente in Londra aveva in nome del suo governo formulato più volte reclami e chiesto provvedimenti di repressione, nonchè una conveniente riparazione. Fuori di una più circospetta vigilanza le altre domande erano rimaste insoddisfatte.

Terminata la guerra col Sud, l'America non mancava di forze proporzionate ad una sollecita azione guerresca. Numerosissimi erano i navigli armati; sterminati i veterani di cento battaglie, perigliosamente seducenti le promesse di nuova guerra per un popolo, che sol da poco si era cinto de' sanguinosi allori di Marte. Pure l'America preferì di riprendere i negoziati diplomatici con la coscienza che il buon diritto, su cui si fondavano i suoi reclami, avrebbe condotto ad amichevole composizione. Uno di quei cambiamenti ministeriali, che sovente nei governi rappresentativi salvono gli Stati da rischiose condizioni e da compromettenti circostanze, giunse a spianare la via che doveva condurre a questa opera di pace. Lord Russel rassegnò il potere nelle mani di Lord Stanley, ora conte di Derby. Questi e il suo successore, il

Conte di Clarendon, piegarono l'animo a meno ostinati consigli. Sin dalle prime fu posta innanzi l'idea di un arbitrato internazionale, la quale fu propugnata da autorevoli giuristi (1). Con questo apparecchio della pubblica coscienza i due governi condussero i loro negoziati. Il giorno 15 gennaio 1870 il Presidente degli Stati Uniti in esecuzione dell'articolo II, sezione 2, della Costituzione, che vuole necessario il consenso del Senato alla stipulazione dei trattati, almeno con la votazione de'due terzi de'Senatori presenti, inviò a questo supremo Consesso le copie di tre trattati sottoscritti a Londra tra il signor Reverdy Jhonson, plenipotenziario degli Stati-Uniti e lord Clarendon, ministro degli affari stranieri della Gran Bretagna.

Il primo di questi trattati, che aveva la forma di un protocollo, risolveva questioni di naturalizzazione pendenti tra i due paesi; il secondo poneva termine ad una controversia che verteva intorno la deliminazione dell'isola di San Juan; il terzo stipulava un compromesso, per cui tutti i reclami sorti per la condotta dell'Inghilterra durante la guerra sarebbero stati deferiti ad una commissione di quattro membri, scelti due per ciascun governo.

Questa Commissione doveva adunarsi in

(1) Lieber, Westlake e Bluntschli.
Io la propugnai nella Storia degli studi del Diritto Internazionale in Italia.

Washington e decidere a maggioranza di voti. In caso di divisione doveva scegliere un arbitro. Se la scelta non poteva essere fatta per accordo comune, ciascuna parte avrebbe dovuto nominare l'arbitro proprio, e la sorte avrebbe deciso per ogni singolo caso a quale delle due parti sarebbe spettato decidere. Fu parimenti stipulato che i commissarî potevano giudicare conveniente di scegliere un sovrano di nazione amica arbitro di alcuna contestazione particolare. In questo caso i commissarî avrebbero indirizzato un rapporto ai loro governi, che fra sei mesi dovevano accordarsi sopra la scelta dell'arbitro sovrano. Le parti contraenti si obbligavano a considerare queste decisioni come definitive e tali da precludere la via ad ulteriori reclami per fatti non denunziati in tempo opportuno.

I due primi trattati furono ratificati senza alcuna opposizione; ma la discussione del terzo fissata per il 13 aprile terminò con la sua reiezione. Gli Stati-Uniti ed il mondo se ne dolsero, quasi credendo certa la guerra. Il Senatore Sumner, Presidente del Comitato degli affari stranieri, espose in un memorando discorso le ragioni, per le quali il Senato doveva respingere il Trattato. Egli osservava che i diplomatici avevano dimenticato il grande senso morale delle riparazioni chieste dall'America e che lo avevano abbandonato in cambio dell'acco-

glimento fatto ad alcune particolari lagnanze. L'eloquente oratore formulò i capi di accusa dell'America contro l'Inghilterra consistenti: nella concessione del diritto di belligeranti sopra il mare a ribelli, che per tale atto ebbero una bandiera sopra l'oceano, nonchè cantieri, fonderie, manifatture per uso e commissioni; nell'ordinamento di spedizioni ostili, che furono una vera guerra da pirati contro gli Stati Uniti, essendo l'Inghilterra la base delle loro operazioni; e nella ospitalità e nella somministrazione di vettovaglie ed equipaggiamenti ai corsari nei porti britannici.

Il Sumner espose la curiosa istoria dell'Alabama, che costruito a Liverpool e pubblicamente indicato siccome di spettanza degl'insorti, uscì da quel porto tra i concerti musicali, stanziò in porti inglesi a vista degl'incrociatori inglesi, fece provvista di vettovaglie in Kingston della Giammaica e non fu molestato per un solo momento, non ostante gli avvertimenti del Ministro americano accompagnati da un parere del Collier, eminente giurista inglese, il quale esponeva che in virtù delle leggi inglesi il governo della Regina aveva il dovere di catturare quella nave.

Con queste criminose tolleranze l'Inghilterra aveva sorretta la causa della schiavitù, onde animoso l'oratore siffattamente conchiudeva: « Io non ho voluta questa discussione. L'accetto mio

malgrado, perchè mi forza a criticare un potentato straniero, col quale io mi augurerei ancor più della pace, la concordia. Ma è impossibile di evitarla. La verità dev'essere detta senza collera, ma con tristezza. L'Inghilterra ha recato agli Stati-Uniti una offesa difficile a valutare, perchè considerando quel, ch'essa fece e con quali complici, la sua condotta è veramente incomprensibile. In una grande epoca della storia non meno importante di quella della rivoluzione francese e della riforma quando la civiltà combatteva contro la schiavitù la sua ultima battaglia, l'Inghilterra ha dato il suo nome, la sua influenza, i suoi mezzi materiali alla cattiva causa; essa ha gettata la sua spada nella bilancia in favore della schiavitù. Quale prodigioso errore! E come? Il paese di Wilberforce dopo avere speso milioni per la emancipazione, dopo aver proclamato la libertà per ogni dove, e dopo aver camminato a capo del sublime movimento per l'universale abolizione della schiavitù, ha potuto fare una cosa somigliante? Come ogni allontanamento dalla regola della giustizia e della buona vicinanza, la sua condotta è stata perniciosa in proporzione della larghezza delle sue operazioni lesive degl'individui, delle corporazioni, delle comunità e della medesima nazione? E frattanto sino ad ora niuna confessione de'suoi torti, non una parola! Una espressione generosa in questo senso sarebbe il prin-

cipio di una giusta composizione e la migliore sicurtà di quell'armonia, che tutti debbono invocare con i loro voti tra le due grandi nazioni sorelle ». Il trattato ottenne un solo voto favorevole. Cinquantaquattro altri voti furono contrarî.

Al cospetto di così formidabile opposizione da parte del corpo rappresentativo di un popolo, appo il quale la opinione pubblica è dominante, sembrava che la causa della pace fosse irremediabilmente perduta. Invece fu assicurata dall'arbitrato, che ha suscitata tanta gara di riforme. Non affrettiamo la narrazione di questo grandioso avvenimento. Quì facciamoci invece a considerare che quella Inghilterra, la quale fu tanto restìa a riconoscere le commesse violazioni della neutralità per la peggiore delle cause, era stata nel numero di quelle sconsigliate nazioni, le quali avevano in nome de'rispetti della neutralità impedito alla Grecia di soccorrere i cretesi valorosamente combattenti per la propria indipendenza, ch'è diritto caro e sacro ad ogni nazione barbara o civile. Egli era da scrivere: *Giusto giudizio dalle stelle caggia.*

20. Le perplessità sollevate da questo gravoso incidente diplomatico non ispensero l'ardore degli uomini devoti all'opera della riforma del diritto internazionale.

Il 18 aprile 1869 il Dottore Aegidì deputato alla Dieta federale della Germania del Nord, pre-

sentò una proposta sottoscritta da altri sedici deputati del partito conservatore liberale, con la quale: « Il Cancelliere federale era invitato a profittare delle relazioni amichevoli con le potenze straniere per provocare negoziati nel fine d'innalzare mediante convenzioni da Stato a Stato la libertà della proprietà privata su mare in tempo di guerra all'altezza di un principio riconosciuto nel diritto internazionale ». L'autore di questa proposta aveva pubblicato tre anni innanzi col tilolo « Libera nave sotto bandiera di pace (*Frei schiff unter Friedes Flagge)* » un libro stampato sotto gli auspicî della Camera di Commercio di Brema. Questo volume conteneva la storia documentata di tutti gli sforzi fatti dall' anno 1856, per lo sviluppo del diritto marittimo. La proposta fu studiata da due relatori, che l'esaminarono con piena larghezza. Il signor Lesse di Danzica fece la esposizione storica della riforma dal giorno in cui Franklin la scrisse in un trattato stipulato con Federico il Grande (1785) sino al codice italiano del 1866, ed alla ricognizione che ne fu fatta nella guerra del 1866. Il secondo relatore, il Dottore Schleiden di Altona, antico ministro a Washington, dimostrò il principio razionale della proposta e confutò le obbiezioni.

Le loro conclusioni favorevoli non trovarono oratori, che le combattessero. Il signor Meier di Brema parlò, come uno de' promotori della

dichiarazione, per dimostrare il vantaggio, che ne raccoglievano il commercio e la navigazione. Il signor Delbruck, presidente della Cancelleria federale, assicurò che il governo si sarebbe conservato fedele alle tradizioni di Federico il Grande ed accennò alla necessità di non retrocedere, ma di progredire nelle conquiste fatte al Congresso di Parigi.

La Dieta procedè ai voti con la quasi unanimità, perchè il generale Vogel von Falkenstein diè il solo voto contrario. Poco tempo innanzi questa decisione parlamentare il signor Drouin de Lhuys in una lettura all'accademia delle scienze morali e politiche di Parigi aveva esposto i progressi che la guerra di Oriente e il trattato di Parigi avevano fatto conseguire quanto al rispetto della proprietà dei neutrali in tempo di guerra (1).

21. In questo medesimo anno altri rinnovamenti internazionali si fecero per azione governativa, i quali furono accompagnati da solenni manifestazioni della pubblica opinione in favore della pace. Il principe di Gortchakoff il 21 maggio dell'anno 1868 indirizzò a nome del governo imperiale una circolare diplomatica, con la quale l'Imperatore invitava gli Stati ad una conferenza convocata sulla proposta di de-

(1) Questo lavoro fu pubblicato il 5 aprile nel *Moniteur Universel* col titolo: *Les neutres pendant la guerre d'Orient*.

cretare l'abolizione delle palle esplodenti. Il grande diplomatico russo scriveva in questo notevole documento: « Il nostro augusto signore considera come un dovere dei governi, sino a quando lo stato di guerra sussisterà come una inevitabile eventualità, di prendere a diminuirne le calamità per quel che da loro dipende e di rimuovere per questo fine tutto quel che potrebbe aggravarlo senza una necessità assoluta. Un gran numero di governi accettò l'invito e la Commissione internazionale riunita nel novembre dell'anno 1868 in Pietroburgo diè opera alla notissima convenzione, per la quale una civilissima riforma fu acquisita nel diritto internazionale positivo guerresco. In un tempo, in cui i progressi della balistica e della meccanica aumentano tanto spaventosamente i progressi dell'arte guerresca e de' suoi orrendi modi di distruzione è degna di lode questa iniziativa ispirata dalla regola trionfante nel diritto internazionale e innanzi già da me ricordata: che la guerra tende più a paralizzare che a distruggere il nemico e che perciò sono giuste quelle armi, che piuttosto feriscono anzi che irremissibilmente arrechino morte. Lunga sarebbe la storia delle armi usate in guerra e di quelle ricusate, perchè contrarie alla finalità medesima della guerra. Narrasi di un generale che in un combattimento di mare ordinò una provvisione

di vipere custodite dentro bottiglie e le fece gettare dai suoi soldati sopra la nave nemica, cercando di sgominare i resistenti e di prenderli col naviglio che li conteneva. Invece un re di Francia accordò una pensione allo inventore di una macchina infernale con la condizione che non ne rivelasse ad alcuno il segreto. Bajardo deplorava l'archibugio, per l'uso del quale un uomo di gran cuore può cadere estinto sotto il colpo omicida di un codardo. L'uso dell'arma da fuoco fu senza dubbio una necessità dei nuovi tempi, in cui al coraggio personale si sostituì quello collettivo del numero; ma saranno sempre benemeriti quei sovrani, che lasceranno alla guerra il carattere della energia, della prodezza e dell'astuzia, se vuolsi; che ne faranno un duello cavalleresco tra due nazioni, durante il quale l'umanità non mancherà di oprare. La vittoria sia la promessa del più prode; ma non si applichi al campo di guerra l'inumana espressione di Danton, che alloraquando si vide sbalzato dall'astuzia del Robespierre esclamò: nella rivoluzione il trionfo è sempre del più scellerato!

22. Contemporaneamente a questa conferenza di Pietroburgo la Convenzione di Ginevra riceveva maggiore svolgimento e più utili applicazioni, mediante la novella conferenza tenuta parimenti in Ginevra nell'ottobre dell'anno 1868 e per la conferenza internazionale adunata

in Berlino nell'aprile 1869. Registriamo questi notevoli progressi, riassumendoli per sommi capi. Dopo la stipulazione del primo atto internazionale dichiarativo della neutralità dei feriti le guerre combattute in America, in Danimarca, in Italia e Germania avevano destato un vivissimo sentimento in favore di questo istituto. Una nuova letteratura erasi formata su questa materia; numerose pubblicazioni periodiche si davano fuori dai Comitati esistenti. I congressi e i Parlamenti echeggiavano di generosi consigli e di virtuose proposte. Nella esposizione universale di Parigi dell'anno 1867, in quella grande mostra, in cui ogni ramo d'industria, di scienze e di arti addimostrò gli ottenuti progressi, tra mezzo a quella festa del pensiero universale e della cresciuta solidarietà dell'incivilimento umano si tennero due mostre singolari, che più specialmente conferirono alla riforma del diritto internazionale. Con una mostra di tutti i sistemi e di tutte le specie di monete esistenti nel mondo si accoppiò una mostra degli utensili componenti le ambulanze e di tutti gli altri modi di ajuto prodigati per cura dell'associazione internazionale dei Comitati di Soccorso. I delegati di questi Comitati deliberarono a Parigi di promuovere una nuova conferenza per studiare la possibilità di estendere la Convenzione alle guerre marittime e stipu-

lare gli emendamenti necessarî dopo l'esperimento nella guerra dell'anno 1866.

Il disegno di applicare la convenzione ai combattimenti di mare certamente provvedeva a colmare una deplorata lacuna. Nè su questo punto potevansi dimentare le differenze, che passano tra la guerra terrestre e la marittima, le quali si sperimentano sopra i seguenti punti: il teatro dell'azione, la estensione e mobilità, la natura delle forze, le conseguenze di una sconfitta. Nelle guerre continentali i soldati posti fuori combattimento possono subito ricevere un soccorso, perchè restano su terre abitate. Invece l'assistenza su mare riesce assai difcile; essa giunge per lo più tardi, specialmente per i naufraghi. Anche i modi di far segnale sono di una grande difficoltà. In tempo di pace un colpo di cannone basta per chiamare a salvezza, e in tempo di notte un razzo rompendo le tenebre chiama al soccorso gli abitanti del mare. Questi segnali sono inefficaci durante la guerra. Rimane la bandiera, il cui colore non sempre è visibile tra le nebbie marine ed il fumo del continuo trarre di cannone. I bastimenti di soccorso non possono muoversi in prossimità del campo di battaglia e sono costretti di restare ad una rispettosa distanza di sette od otto leghe; perchè ad un lieve ed involontario urto del nemico si sprofonderebbero negli abissi del

mare. Non mancò chi tenendo conto di queste difficoltà, delle ingenti spese necessarie e delle difficoltà tecniche pensò inutile tale soccorso nella guerra marittima, poggiando questo parere benanche sopra la mitezza delle perdite, che si enumerano nelle battaglie navali. Ed infatti, per quanto furono inauditi nella storia delle guerre gli sforzi fatti dall'America nella sua guerra di secessione durata cinque anni, le perdite furono relativamente assai miti. È noto che al principio delle ostilità la flotta americana quasi non esisteva, ma che dal mese di maggio 1861, al dicembre 1864 essa crebbe a 203 vascelli di guerra montati da 40,000 uomini e 1000 uffiziali con l'armamento di 1631 cannoni con la forza di 249,974 tonnellate. Questa flotta ebbe 62 corazzate di una forza non ancora sorpassata, con Monitors casamattati, con batterie galleggianti armate di bocche da fuoco di 10, 12 o 15 pollici, secondo i sistemi di Dalgreen o di Rodman. La sua creazione costò all'America 314 milioni di dollari. I confederati non avevano mezzi per creare una flotta da stare alla pari con questa indicata, e perciò non furono combattute grandi battaglie navali. Essi impiegarono le loro navi a sorreggere le operazioni de'loro eserciti. Infinitamente tenui furono le perdite delle forze marittime. Tra gli atti di valore compiuti la presa della baja di Mobile il 5 agosto 1864 fu l' atto più eroico, di cui si vanti l' alloro dello

ammiraglio Ferragut. Anzi fu l'atto di una estrema audacia. Eppure la perdita per esso sofferta dalla flotta americana fu di 41 morti e di 88 feriti. La presa di Mobile fu decisiva per la guerra, perchè Mobile era il solo porto, per il quale i Confederati erano ancora in relazione con l' Europa.

Si deve ricordare la mischia, ch'ebbe luogo a Cherbourg il 19 luglio 1864 tra la fregata federale il Kearsage e la fregata confederata l'Alabama. Fu uno straordinario combattimento, de' cui particolari andò piena per lungo tempo la stampa europea. L'Alabama fu colata a fondo; ma la sua nemica che aveva ricevuto 30 colpi di cannone, non contava che un morto e tre feriti!

Nella battaglia di Helgoland del 9 maggio 1864, sopra mille uomini esposti al fuoco le fregate austriache la Schwarzenberg e la Radetzki ebbero 25 morti e 45 feriti.

Nella battaglia di Lissa la flotta austriaca numerosa di 7000 uomini ebbe 19 morti, 45 uomini gravemente feriti, 35 leggermente, e quindi nel totale meno di 100 uomini fuori combattimento.

La flotta italiana, fuori delle perdite sofferte per il Re d'Italia, che andò a fondo e per la Palestro che saltò in aria, ebbe 4 morti e 39 feriti.

Questi risultamenti sono indubitabili; ma si riferiscono al primo uso di una nuova tattica e di nuove navi, quando le due parti combattenti

non si equilibravano per forza ed esperienza. Forse potrebbe venire giorno, nel quale a queste perdite lievissime seguiranno quelle totali delle forze marittime. Nell' un caso e nell' altro i soccorsi non saranno inutili, perchè la storia delle guerre navali prova un altro fatto, che decide in favore della utilità dei soccorsi. Tutte le battaglie navali da Abukir e Trafalgar a Lissa sono state sempre combattute in luoghi prossimi alle coste, nei porti, o nell' imboccatura dei fiumi. La stessa cosa sarà forse delle flotte moderne, la cui costruzione loro impedisce di andare incontro a combattimenti in alto mare. Forse le flotte faranno l' ufficio di fortezze galleggianti assegnate ad attaccare i porti nemici e le loro opere di difesa, o ad aspettare una battaglia decisiva presso i porti.

In queste evenienze la importanza dei soccorsi volontarî per guerra marittima è incontestabile. Pertanto la Convenzione di Ginevra provvide ai soccorsi officiali e doverosi da parte de'governi, che assumono di combattere guerre marittime.

Se vi era controversia sull'apprezzamento dei fatti derivati dalla guerra marittima, invece tutti gli Stati si persuasero della necessità di una nuova Conferenza, che sancisse i miglioramenti consigliati dalla guerra del 1866. Oltre del caso già innanzi citato dell' adesione ai principî della neutralità dei feriti fatta dal caduto governo pa-

pale, che pur essendo contraria ad ogni innovazione, dovè piegarsi alle sollecite domande della umanità, altri governi più giovani e desiosi di progresso riconobbero i vantaggi della istituzione internazionale.

Dopo la prima conferenza di Ginevra oltre del governo papale l'Austria, la Russia e gli Stati-Uniti avevano rifiutato la loro adesione al protocollo. I due imperi militari giustificarono il loro rifiuto sotto il pretesto che il servizio delle loro amministrazioni militari era proporzionato alle necessità della guerra. Passati due anni, quando gli eserciti prussiani occuparono la Boemia, un corpo di servienti volontarî radunato fra la gioventù di Breslavia incontrò sopra un crocivio in un bosco non lontano da Konisberga un'ambulanza abbandonata, in cui da due giorni mille austriaci erano agonizzanti senza soccorsi e senza medici, perchè, rimasta l'Austria estranea alla Convenzione di Ginevra, i suoi chirurgi militari avevano dovuto seguire i loro corpi nella ritirata per timore di non essere dichiarati disertori (1).

Terribile espiazione e non la sola di un ingiusto diniego! D'allora in poi la Russia e l'Austria corressero il loro errore ed aderirono alla convenzione.

---

(1) Desarmer ou Èchoir, Essai sur les rélations internationales par le Comte E. Goblet d'Alviella — Chap. II. *Les attènuations de la guerre.*

L'opinione pubblica si commosse di queste sventure imputabili alla caparbietà militare e numerose voci di scrittori e di filantropi domandarono vivissimamente la revisione e lo svolgimento del sistema della neutralità de' feriti e de'soccorsi volontarî. Ed è titolo di onore che la scienza e la diplomazia italiana affrettarono la seconda Conferenza di Ginevra, che diè esecuzione a questa riforma. Qui debbo ancora una volta ricordare con segni di meritata lode il nome di Ferdinando Palasciano, il quale presentò al Congresso Internazionale di Statistica adunato in Firenze una proposta di studiati provvedimenti per rimediare alla insufficienza del servizio sanitario in tempo di guerra. In una breve memoria stampata negli Atti del Congresso incominciò dallo esporre i risultamenti delle statistiche sopra le amputazioni in tempo di guerra, le quali dimostrano:

1. Che lesioni violente, le quali avrebbero potuto essere guarite senz' amputazione in tempo di pace, reclamarono questa operazione in tempo di guerra;

2. Che l'amputazione è cagione di morte più frequente in tempo di guerra che non la sia in quello di pace;

3. Che ultimamente questa mortalità prese proporzioni spaventevoli, avvegnachè nei primi anni del secolo la più grande perdita degli amputati fu di 51 per 100, mentre che nelle guerre

degli ultimi anni in Crimea ed Italia la somma dei morti per patita amputazione s'innalzò sino al 77 per 100. Tra le numerose cagioni di questi dolorosi risultamenti egli adduceva:

1. I trasporti più lunghi e violenti ai quali sono costretti i feriti per la rapidità delle guerre moderne;

2. L'ingombro dei feriti nelle ambulanze e negli ospedali;

3. La più grande potenza de'mezzi di distruzione posti in uso oggidì.

Quindi propose che fossero indirizzati voti ai governi, affinchè decidessero che *il medico in capo di un esercito, che entra in campagna, debba avere a sua disposizione il personale ed i mezzi necessarî per curare regolarmente lungi dalle città tutti i feriti e malati gravi per la durata presumibile della guerra.*

Per apprestare un personale sanitario abbondante sopra i campi di guerra consigliò che negli eserciti formati da reclutamento tornerebbe utile senza essere dispendioso l'esentare dal servizio tutti gl'iniziati alla professione medica, a condizione che fossero iscritti nel quadro della riserva del servizio sanitario per l'esercito in tempo di guerra. La quale cosa è ancora meno difficile quando tutta la nazione costituisce l'esercito senza reclutamento. Per gli eserciti, che sono formati da arruolamenti volontarî, sarebbe

più facile e meno dispendioso il preparare per il servizio sanitario un quadro di riserva in tempo di pace, anzichè aspettare l'imminenza della guerra.

Si potrebbe con maggiore sicurezza sperare nella efficacia di questi provvedimenti, se una legge obbligasse tutti i medici ad un tirocinio di alcuni mesi presso gli ospedali militari prima di ricevere il loro diploma.

Poichè la neutralità dispensa gl'infermieri dall'essere armati, questi potrebbero andar reclutati tra gli uomini di bassa statura: se ne avrebbero più del numero sufficiente (1).

Il Congresso non ebbe agio di prendere ad esame queste sapienti riforme, le quali a mio modo di credere finiranno per trionfare nei consigli governativi e ne' rinnovamenti legislativi.

Ora stanno parati contro queste salutari innovazioni l'ostinato spirito di corpo delle gerarchie militari, le quali mal consentirebbero che al personale sanitario militare fosse predominante per numero e per scienza il grande consorzio dei medici cittadineschi, e la poca competenza delle assemblee politiche a comprendere e giudicare di questi nuovi ordinamenti della civiltà.

---

(1) **Compte—rendu des Travaux de la VI Session du Congrés International de Statistique. Florence, Imprimerie Barbera, Avril 1868, p. 230.**

Chiuso il congresso di statistica, il governo italiano a sollecitazione del chiarissimo professore napoletano consigliò e propose alla Svizzera la revisione della Convenzione di Ginevra. Il Governo federale istigato energicamente dal Comitato internazionale di Ginevra convocò una nuova conferenza diplomatica. Questa diè per risultamento l' atto addizionale alla Convenzione, del 20 ottobre 1868, ch' è il seguente.

Art. 1. Il personale indicato nell' articolo 2.° della Convenzione continuerà dopo l'occupazione del nemico, nel limite della necessità, le sue cure ai malati e feriti dell'ambulanza o dell'ospedale, cui serve. Quando chiederà di ritirarsi, il comandante delle truppe occupanti fisserà il momento di questa partenza, ma non potrà tuttavia differirlo che per breve durata, in caso di necessità militari.

Art. 2.° Disposizioni dovranno essere prese dalle Potenze belligeranti per assicurare al personale neutralizzato caduto tra le mani dell'esercito nemico il godimento integrale del suo trattamento.

Art. 3.° Nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della Convenzione, la denominazione di *ambulanza* si applica agli ospedali di campagna ed agli altri stabilimenti temporanei che seguono le truppe sopra i campi di battaglia per ricevervi malati e feriti.

Art. 4.° In conformità dello spirito dell'art. 5

della Convenzione e delle riserve menzionate nel Protocollo del 1864 è inteso che per la ripartizione dei carichi relativi all' alloggio delle truppe ed alle contribuzioni di guerra sarà tenuto conto nella misura della equità dello zelo caritatevole spiegato dagli abitanti.

Art. 5.° Per la significazione dell'art. 6 della Convenzione è stipulato che salvo la riserva degli uffiziali, il cui possesso importerebbe alla sorte delle armi e nei limiti fissati dal secondo paragrafo di questo articolo, i feriti caduti tra le mani del nemico quand'anche non fossero riconosciuti incapaci di servire, dovranno essere rinviati nel loro paese dopo la loro guarigione al più presto possibile con la condizione di non riprendere le armi durante la guerra.

ARTICOLI CONCERNENTI LA MARINA.

Art. 6. Le imbarcazioni, che a loro rischio e pericolo durante o dopo il combattimento raccolgono o che avendo raccolto naufraghi o feriti li porteranno a bordo di una nave sia neutrale sia da ospedale godranno sino all'adempimento della loro missione della parte di neutralità che le circostanze del combattimento e la situazione delle navi in conflitto permetteranno di applicar ad esse.

L'apprezzamento di queste circostanze è confidato all'umanità di tutti i combattenti.

I naufraghi ed i feriti così raccolti e salvati non potranno servire durante la guerra.

Art. 7. Il personale medico e religioso dell'ospedale di ciascun bastimento catturato è dichiarato neutrale. Seco porterà, lasciando il naviglio, gli oggetti e gl'istrumenti di chirurgia che sono sua proprietà particolare.

Art. 8. Il personale indicato nell'articolo precedente deve continuare ad adiempiere gli uffici sopra il bastimento catturato, deve concorrere a la cura dei feriti fatti dal vincitore, deve essere poi libero di raggiungere il suo paese in conformità del secondo paragrafo del primo articolo sopra addizionale.

Le stipulazioni del secondo articolo addizionale sono applicabili al trattamento di questo personale.

Art. 9. I bastimenti ospedali-militari restano sottoposti alle leggi della guerra in ciò che concerne il loro materiale; diventano proprietà del catturante; ma questi non potrà ritoglierli dalla loro destinazione speciale durante la guerra.

Art. 10. Ogni nave di commercio, a qualunque nazione appartenga, carica esclusivamente di malati e feriti, de' quali opera il salvamento è protetta dalla neutralità, ma il fatto solo della visita notificata sopra il giornale di bordo da un incrociatore nemico, rende i feriti ed i malati incapaci di servire durante la guerra. L'incrociatore avrà anche il diritto di mettere a bor-

do un commissario per accompagnare il convoglio e verificare in tal guisa la buona fede dell'operazione.

Se anche la nave di commercio contenesse un carico, la neutralità lo coprirebbe tutte volte che non fosse di tal natura da poter essere confiscato dal belligerante.

I belligeranti conservano il diritto d'interdire alle navi neutrali ogni comunicazione e direzione, che giudicheranno dannose al segreto delle loro operazioni.

Nei casi urgenti convenzioni particolari potranno essere fatte tra i comandanti in capo per neutralizzare momentaneamente in un modo speciale le navi destinate all'istante alla salvezza dei feriti e malati.

Art. 11. I marinai ed i militari imbarcati, feriti o malati, a qualunque nazione appartengano, saranno protetti e curati dai catturanti.

Il loro rimpatriamento è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 6 della Convenzione e dell'articolo 5 addizionale.

Art. 12. La bandiera distintiva da aggiungere a quella nazionale per indicare una nave o qualunque imbarcazione, che reclami il beneficio della neutralità in virtù dei principî di questa Convenzione, è la bandiera bianca con croce rossa.

I belligeranti eserciteranno su questo punto ogni verifica, che giudicheranno necessaria.

I bastimenti ospedali-militari saranno distinti da una dipintura esteriore bianca con batteria verde.

Art. 13. Le navi ospedali equipaggiate a spese delle società di soccorso, riconosciute dai Governi sottoscrittori di questa Convinzione, provviste di commissione emanata dal Sovrano, che avrà data espressa autorizzazione al loro armamento e di un documento dell'autorità marittima competente, il quale affermi che sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e nella partenza finale e ch'erano allora unicamente apparecchiate per il fine della loro missione, saranno considerate come neutrali con tutto il loro personale. Esse saranno rispettate e protette dai belligeranti e si faranno riconoscere issando con la loro bandiera nazionale la bandiera bianca con croce rossa. Il segno distintivo del loro personale nell'esercizio delle funzioni sarà un bracciale degli stessi colori; la loro dipintura esteriore sarà bianca con batteria rossa.

Queste navi porteranno soccorso ed assistenza ai feriti e naufraghi dei belligeranti senza distinzione di nazionalità. Esse non dovranno in alcun modo imbarazzare i movimenti dei combattenti.

Durante e dopo il combattimento agiranno a loro rischio e pericolo.

I belligeranti avranno su di esse il diritto di

controllo e di visita; potranno ricusare il loro soccorso, ingiunger loro di allontanarsi e detenerle, se la gravità delle circostanze lo richiederà.

I feriti ed i naufraghi raccolti da questi navigli non potranno essere reclamati da alcuno dei combattenti e loro sarà imposto di non servire durante la guerra.

Art. 14. Nelle guerre marittime qualunque forte presunzione che uno dei belligeranti profitti del beneficio della neutralità per un interesse differente da quello dei feriti e malati permetterà all'altro belligerante, sino a prova del contrario, di sospendere verso il primo la Convenzione.

Se questa presunzione diventa una certezza, la Convenzione può essere denunziata benanche per tutta la durata della guerra.

Art. 15. Il presente atto sarà redatto in un solo esemplare originale che sarà depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera.

Una copia autentica di questo atto sarà rilasciata con l'invito di aderirvi a ciascuna delle Potenze firmatarie della Convenzione del 22 agosto 1864, nonchè alle altre, che successivamente vi aderiranno ».

La Conferenza Internazionale di Berlino fu inaugurata il giorno 22 aprile e terminò il giorno 27; adunò i rappresentanti de'governi sottoscrittori della Convenzione e i delegati delle so-

cietà e delle associazioni di soccorso ai militari feriti e malati. De' governi invitati mancarono la Danimarca, la Francia, il Governo Pontificio, il Portogallo, la Spagna e gli Stati-Uniti.

Ciascuno di questi governi spiegò la ragione della sua assenza e formulò voti di ardente simpatia. Fra le società e le associazioni nazionali mancarono quelle del Portogallo e degli Stati Uniti del Nord. Il Governo imperiale francese spiegò la ragione della sua assenza con l'avvertire che non si era neppure fatto rappresentare a simigliante conferenza convocata in Parigi nell'anno 1867. Gli Stati-Uniti di America avvertirono di non avere accettato i principî della Convenzione.

La Conferenza si aprì sotto la presidenza del sig. de Sydow, Presidente della Società Prussiana. Il Moynier svizzero e il Conte Serurier francese furono nominati vice-presidenti. I lavori furono diretti con ordine e scienza; le discussioni furono importanti e ben ragionate, talchè dopo cinque adunanze tutte le deliberazioni prese furono redatte nell'ordine seguente. Relativamente alle guerre terrestri fu deciso.

1. Le società di soccorso eviteranno in principio tutto ciò che potrà impegnare i loro membri in una lotta e quindi si asterranno ordinariamente dal creare ambulanze di combattimento.

2. Esse ordineranno e manterranno ospedali in regola generale solamente nell'interno dei loro paesi.

3. Sopra il teatro della guerra in paese straniero il servizio sanitario dell'esercito sarà personalmente e materialmente ajutato dalle società:

a) sopra i campi di battaglia dopo il combattimento;

b) per il trasporto dei feriti e dei malati;

c) negli ospedali.

4. Per l'assistenza materiale si stabiliranno nell'interno del paese dello straniero depositi centrali e locali del materiale sanitario.

5. I doni del materiale saranno sottomessi prima del lòro invio sul teatro della guerra ad uno stretto esame.

6. Il materiale per il servizio sanitario sarà acquistato possibilmente conforme ai modelli adottati dallo Stato.

7. Le Società agiranno sotto tutti i rapporti in conformità dei regolamenti dell'esercito e seguiranno a tal fine un piano preliminarmente stabilito.

8. L'assistenza ai militari feriti e malati in ogni paese sarà sottomessa, per quanto sarà possibile, ad una direzione centrale.

9. È da desiderare che in ciascun paese ed in ciascuna unione di paesi, le relazioni tra le società di soccorso e le autorità militari durante

la guerra sieno determinate da un regolamento e che questi regolamenti sieno possibilmente uniformi.

10. Per quel che concerne il servizio sopra il teatro della guerra, si cercherà di stabilire buone relazioni ed un'azione comune con le società di soccorsi esistenti nel paese.

11. Provvedimenti preventivi contro qualunque abuso del segno internazionale della neutralità sono considerati come necessarî.

12. Si riconosce che una polizia rigorosa dev'essere esercitata sopra i campi di battaglia per proteggere dopo il combattimento i morti ed i feriti contro il saccheggio ed i cattivi trattamenti.

13. Le prescrizioni igieniche relative al sotterramento dei morti debbono essere diligentemente osservate.

14. Bisogna trovare modi convenienti che permettano di stabilire con facilità l'identità dei morti e dei feriti.

15. Bisogna diffondere nel maggior modo possibile, specialmente fra i soldati la conoscenza degli articoli della Convenzione di Ginevra.

16. È da desiderare che le compagnie di strade ferrate consentano di trasportare gratuitamente o ad un prezzo ridottissimo il personale inviato a soccorso dei feriti dalle Società ed il materiale fornito da esse.

17. Una pensione dovrà essere assicurata alle

persone, che apprestando cure ai feriti durante la guerra, saranno diventate incapaci di guadagnar la loro vita, nonchè alle famiglie di coloro, che saranno morte nelle stesse circostanze.

18. I Governi, che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra, sono pregati di mettersi di accordo sopra la proposizione seguente:

« In caso di guerra le Potenze non belligeranti saranno invitate a mettere a disposizione delle parti combattenti per curare i feriti negli ospedali, i medici dei loro eserciti, de'quali non avranno bisogno per il servizio ordinario.

« Questi medici delegati saranno posti sotto gli ordini dei medici in capo dell'esercito belligerante, al quale saranno addetti ».

19. La Conferenza esprime il voto: « che gli alti Governi vorranno in tempo di guerra concedere ai feriti e malati che si troveranno negli stabilimenti di acqua termale i privilegî spettanti ai militari feriti e caduti malati in campagna ed agli stabilimenti i privilegî, di cui godono gli ospedali di un esercito in campagna ».

20. La prossima Conferenza internazionale esaminerà: se ed in qual modo i delegati delle società di soccorsi potranno seguire i grandi quartieri generali con un piccolo convoglio di materiale e di personale;

b) in qual modo la corrispondenza tanto indispensabile con le Società di soccorsi dell'esercito nemico potrà essere stabilita e

c) con quali mezzi le popolazioni saranno più efficacemente incoraggiate ad aiutare le società di soccorsi nella loro opera sopra il teatro della guerra.

II. Relativamente ai soccorsi volontarî in una guerra marittima.

1. Le società di soccorsi s'intenderanno con le « società per il salvataggio dei naufraghi » affinchè queste nel caso di una guerra navale e mediante un premio o una rimunerazione più forte dell'ordinario pongano a loro disposizione i loro battelli di salvataggio con i loro equipaggi e noleggino inoltre un numero sufficiente di imbarcazioni.

2. Prima di noleggiare i bastimenti destinati ai soccorsi dei naufraghi in una guerra marittima bisognerà risolvere la questione di sapere chi sopporterà le spese occorrenti per le avarie o per la distruzione di questi bastimenti.

A questo fine le società di assicurazioni saranno interrogate per sapere, se s' impegneranno di assicurarli mediante un premio elevato.

3. I bastimenti di soccorso funzioneranno durante e dopo il combattimento. Seguiranno le flotte belligeranti e saranno agli ordini degli ammiragli comandanti.

4. Dovranno durante il combattimento ed appena che il segnale d'infortunio sarà issato andare al soccorso di ogni bastimento, sia qualunque la sua nazionalità.

5. Le potenze, che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra, saranno dunque pregate di mettersi di accordo sopra la scelta di questo segnale d'infortunio *(bandiera gialla?)* indicante il naufragio o l'incendio di una nave.

6. I bastimenti di soccorso dovranno immediatamente dopo il combattimento indicare con un segnale che vogliono e possono raccogliere feriti e malati.

7. Per conseguenza si deve desiderare che le potenze sopramenzionate facciano scelta di un *segnale* speciale per il caso sopra indicato. *(Bandiera gialla con croce rossa?)*

8. Per i bastimenti di soccorso si sceglieranno battelli a vapore che posseggano una certa velocità, che possano sufficientemente tenere il mare e sieno capaci di manovrare ed abbiano vasta ed elevata stiva.

9. I preparativi concernenti il *personale*, l'*allestimento* e l'organamento dei bastimenti di soccorso dovranno esser fatti in tempo di pace ed essere in relazione con l'ordinamento militare de'diversi Stati.

10. Si sceglieranno in preferenza per comandanti de'bastimenti di soccorso antichi uffiziali, o nostromi e piloti usciti dalla marina di guerra, ai quali sarà assicurata una pensione, e della cui famiglia si avrà cura in caso di bisogno.

11. Le Società di soccorso invieranno a bordo *delegati*, le cui prescrizioni per quel che con-

cernerà la destinazione ed il fine del bastimento dovranno essere osservate dal comandante.

12. Non è necessario che il rimanente del personale dei bastimenti di soccorso sia designato durante la pace. Basterà l'ingaggio innanzi la apertura delle ostilità.

13. Il personale (num. 10 e 12) sarà scelto di preferenza dalle Società di soccorso stabilite nelle città marittime.

14. Il materiale necessario ai bastimenti di soccorso dovrà essere determinato da uno Stato speciale. In tempo di pace si procureranno modelli e si prenderà nota delle fabbriche e dei luoghi di produzione.

15. Questo materiale sarà, per quanto lo permetterà la sua destinazione, acquistato giusta le regole, e costruito sopra i modelli della marina da guerra.

16. Le Società di soccorso, che vorranno e potranno offrire il loro concorso nelle guerre marittime, si conformeranno alle precedenti prescrizioni, dalle quali tuttavia non sono legate.

17. È desiderevole che nella città, in cui si terrà la prossima Conferenza internazionale, si organizzi una esposizione del materiale sanitario ad uso dei feriti della marina.

III. Relativamente all'azione delle Società di soccorso durante la pace.

1. Per rendere il più possibile efficaci i soccorsi volontarî bisogna, per quanto lo permet-

tano le circostanze, prendere durante la pace provvedimenti proprî a favorire l'azione delle società in tempo di guerra e tener con essi desto l'interesse per l'opera di umanità, che cercano di compiere.

2. Siffatti provvedimenti debbono tendere specialmente:

a) ad organizzare le società di soccorso e regolare i loro rapporti con le autorità per il servizio medico dell'armata.

b) preparare e tener disponibili i mezzi di soccorso più efficaci, e

c) impiegare infine questi mezzi ed esercitarsi alla loro applicazione in un modo che risponda al principio delle Società di soccorso.

In applicazione di queste idee la Conferenza raccomandò una lunga serie di provvedimenti, che vana cosa sarebbe qui ripetere. Aggiunse la indicazione delle norme conducenti a determinare le relazioni del Comitato Internazionale esistente in Ginevra con i comitati internazionali di soccorso degli altri paesi; deliberò la ripetizione periodica delle conferenze internazionali, scegliendo Vienna per sede della conferenza, che doveva esser tenuta nell'anno 1871. Infine il Comitato centrale prussiano bandì un concorso scientifico, promettendo cento federighi di oro all'autore della migliore memoria sopra il seguente tema formulato in parecchie questioni:

« In quali circostanze, sotto quale forma e con quale successo la carità privata ha preso parte agli sforzi sinora fatti in tempo di guerra marittima per salvare i naufraghi e prender cura dei feriti e dei malati delle flotte belligeranti? »

« In qual'estensione e con quali condizioni le società di soccorso potranno intraprendere questo ufficio con probabilità di successo »?

« Quali disposizioni dovranno essere prese in tempo di pace per ottenere un risultamento che risponda alle idee di umanità sopra la materia »?

« Il conseguimento di queste idee sarà affrettato o assicurato, se i comitati perpetui di soccorso, i cui doveri consistono nell'aiutare in tempo di guerra il servizio di sanità delle armate, si porranno in relazione con le Società per il salvataggio de' naufraghi, le quali di già esistono? »

Le memorie che potevano essere scritte in lingua tedesca, inglese o francese, dovevano essere inviate al Comitato centrale prussiano innanzi il 1° maggio dell'anno 1870.

La conferenza prima di sciogliersi votò un indirizzo di ringraziamento al Re della Prussia sopra proposta del delegato francese il Conte di Sérurier. Re Guglielmo nel riceverlo con grato animo rispose: « Le vostre conferenze regolarizzando questa opera importante le daranno un

nuovo sviluppo. Essa associa realmente alla grande opera della neutralità degli ospedali e del servizio sanitario la liber' azione dei soccorsi volontarî; essa dirige generosi sforzi contro grandi calamità, che in tempo di pace possono colpire il paese; essa infine vuol giungere a preparare durante la pace le forze, il cui uso è reso necessario nella guerra ».

« Io rinnovo la speranza che l'opera veramente grande ed umanitaria, alla quale noi tutti egualmente c' interessiamo, non sarà posta in pratica per lunghissimo tempo, ma che sin da ora sarà dovunque riconosciuta come un legame internazionale ».

La diplomazia con i suoi inconsulti errori doveva sollecitamente smentire l' augurio sovrano!

Un resoconto uffiziale dei lavori della Conferenza internazionale pubblicato con sollecitudine dal Comitato berlinese rimane storia fedele degli atti, ed è fonte preziosa per studî novelli sopra questo Istituto. Il quale è un segno speciale della eccentricità del carattere del secolo, in cui l'opera della guerra si alterna con quelle gigantesche della pace e dei commerci e par che la umanità possa incedere secura sopra i campi insanguinati da Marte.

23. Altri notevoli segni dell'accresciuta solidarietà degl'interessi delle nazioni e delle aspirazioni pacifiche del tempo o accompagna-

rono o seguirono questa memoranda conferenza. Il 3 marzo 1869 il Senato degli Stati Uniti di America adottò una legge per autorizzare le società straniere a stabilire i fili elettrici sottomarini tra l'Europa e l'America. La Svizzera accettò il sussidio della Prussia, dell'Italia e del Gran Ducato di Baden per la costruzione di una strada ferrata, che attraversando il centro della Svizzera, aprirà una grande via internazionale ai popoli ed ai loro negozii (1). Gli Stati Uniti di Colombia (*Nuova Granata*) concessero agli Stati-Uniti di America il diritto di costruire un canale interoceanico attraverso l'istmo di Darien nel sito che giudicheranno idoneo, concedendo ad essi sei miglia di terra da ciascun lato del canale, il quale sarebbe posto sotto il sindacato degli Stati Uniti. Il Congresso americano fisserebbe il diritto di pedaggio.

24. La Lega internazionale della pace e della libertà con i suoi annuali congressi adottava radicali decisioni sopra gli ordinamenti internazionali e sopra le maggiori questioni del secolo. Nel secondo congresso adunato a Berna nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 settembre dell'anno 1868 proclamò giusta la sola guerra per legittima difesa e gli eserciti permanenti ostacolo assoluto

(1) Vedi la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 15 ottobre 1869.

alla pace ed alla libertà dei popoli. E riconoscendo la Lega della Pace impossibile la loro abolizione sino a quando la volontà popolare non sarà arbitra governatrice dello Stato, convenne in queste eccentriche e pericolose risoluzioni: l'obbligo ai suoi membri di astenersi da qualunque guerra riprovata dalla Lega, l'incoraggiamento dell'ordinazione militare di un *esercito della pace.* Sopra la questione sociale affermò vagamente l'efficacia del principio di libertà come pietra angolare della riforma sociale. Per la separazione delle Chiese dallo Stato deliberò di chiedere la soppressione di qualunque riconoscimento uffiziale dei culti, l'annullamento di qualunque concordato e de'bilanci dei culti, l'interdizione di qualunque insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Protestò contro qualsivoglia intervenzione straniera a sostegno del dominio temporale dei papi. Raccomandò le relazioni federali tra i popoli, proclamando incompatibile con la loro pace e libertà il sistema degli Stati monarchici. Bandì la emancipazione della donna ponendo a studio i mezzi di conseguirla. Espresse per la Polonia vivissime simpatie, dicendola ingiustamente schiava contro il diritto di autonomia dei popoli di straniera dominazione.

Nel suo terzo congresso adunato a Losanna nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 1869 affermò unico mezzo di fondare la pace in Europa l'or-

dinamento di una federazione di popoli sotto il nome di Stati-Uniti di Europa. Intorno le controversie indicate col nome di questioni d'Oriente avvisò che dovessero essere risolute praticamente con la più larga applicazione del principio generale dell'autonomia de'popoli. E questo fu consiglio di prudenza e di giustizia. Disse modi conducenti a distruggere ogni antagonismo economico e sociale fra i cittadini: il governo repubblicano federativo; le leggi votate direttamente dal popolo; l'insegnamento laico e gratuito per tutti i gradi e per i due sessi; l'abolizione degli eserciti permanenti sostituiti da milizie; l'abolizione della pena capitale sotto tutte le forme; l'abolizione di tutte le imposte indirette; la introduzione dell'imposta diretta e progressiva; infine la elezione de' magistrati a suffragio universale. La Conferenza della Lega proclamò dovere della società di occuparsi incessantemente del miglioramento delle condizioni generali del lavoro e dello scambio per rimediare agl'innumerevoli abusi che ingombrano la società presente, tuttavia senza recare lesione alla libertà dell'individuo (1). Le quali enunciazioni senza alcun commento si

---

(1) Vedi Bulletin Officiel du Sixieme Congrès de la Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté, Genève — Imprimerie cooperative, Rue du Conseil-Général, 8-1872— Résolutions notées par les six premiers congrés p. 202 a pag. 209.

appalesano per loro medesime al lettore gravissime e tali che mostrano ne' loro autori un desiderio smisurato di restaurare dalle fondamenta l'ordinamento sociale senza la prudente osservanza delle forme storiche della vita dei popoli e senza il rispetto del progresso graduale e temperato nelle innovazioni sociali. I discorsi degli oratori, che propugnarono queste formidabili novità, non arrecano grande chiarezza alle loro affermazioni generali, perchè i Congressi hanno questo vizio di origine. Sono per lo più associazioni di uomini ardenti, collegati per comune fede di opinioni, i quali senza la contraddizione di opposti pareri vagheggiano, poeti della umanità, sistemi a priori, rinnovando l'audacia di quello Alfonso di Castiglia, il quale osò dire che il disegno della creazione sarebbe stato più corretto, se Dio l'avesse chiamato a consiglio nell'epoca della genesi.

CAPO VII.

SOMMARIO

1. Riconoscimento della sovranità interna degli Stati—La rivoluzione spagnuola. 2. L'insurrezione di Cuba e le simpatie americane. 3. Il Diritto internazionale codificato del Bluntschli. 4. Aspirazioni pacifiche ne' Parlamenti—L'Impero liberale. 5. L'inaugurazione del canale nell'istmo di Suez. 6. La candidatura del Principe di Hohenzollern e l'intervento francese. 7. La guerra franco-alemanna. Sue cagioni. 8. Violazioni del diritto di guerra terrestre. 9. Il diritto di guerra marittima. 10. La Conferenza della Lega Internazionale della Pace e della Libertà. 11. La elezione a Re di Amedeo di Savoia 12. Il compimento dell' unità italiana in Roma. 13. Revisione del Trattato di Parigi pel Trattato di Londra. 14. La fine della guerra e la Pace di Versailles. 15. La cessione dell' Alsazia e della Lorena innanzi il diritto internazionale. 16. La ricostituzione dell' Impero germanico. 17. Il Papato nella società internazionale. 18. Trattato di Washington del dì 8 maggio 1871. 19. Congresso internazionale marittimo in Napoli—Esame delle sue decisioni. 20. Trattato della Cina col Giappone. 21. Nuova proposta del Moynier intorno la Convenzione di Ginevra. 22. Proposta di un Congresso internazionale sul principio *de facto* del Lorimer. 23. Quinto Congresso della Lega Internazionale in Losanna. 24. Il Tribunale arbitrale in Ginevra. 25. Università nella Cina 26. Progetto di una ferrovia tra l'Europa e l'India. 27. Premio del Signor Marcourtu. 28. Letteratura di diritto Internazionale — Mancini, De Laveleye, Lucas, Pierantoni. 29. Giudizio arbitrale pronunziato in Ginevra.

1. Io mi sono ingegnato a restringere in sommi capi la narrazione de' grandi avvenimenti e

delle sollecite trasformazioni politiche, delle quali la storia moderna è autrice. L'aumento de'casi degni di esame non consente di esporli con metodica ripartizione. Epperciò per mio giudicio ora reputo preferibile l'ordine cronologico più che il desiderio di una classificazione. E con tale intenzione l'incominciamento di un nuovo capitolo dell'opera è piuttosto voluto dal necessario riposo che dalla divisione storica o giuridica delle materie, che vi sono esposte. Ora continuando a narrare i grandi fatti, che figurarono nella storia politica internazionale degli anni 1868 e 1869, e che hanno apprestata più larga materia all' ultima parte del precedente capitolo, dobbiam richiamare alla memoria la rivoluzione spagnuola e quella di Cuba, nelle quali la sovranità interna degli Stati non fu disconosciuta. È canone moderno del diritto internazionale che i potentati stranieri non debbono vincolare i movimenti interiori de'popoli. I quali quando compiono alcun rivolgimento per cercare nuove forme di libertà, o per ritogliere l'impero ad alcun sovrano incorreggibile, non ledono la pace e l'autonomia degli altri Stati, e perciò non sono riprensibili per azione di forze militari straniere.

La esperienza e la ragione hanno protestato continuamente contro quelle facili interventi zioni straniere, per le quali i sovrani venuti in lotta con le proprie genti cercavano di met-

ter puntello ai loro troni. Condizione legittima e necessaria di qualunque forma di governo o signoria è questa: che trovi ragione di esistenza nel tacito consenso e nella spontanea obbedienza de' governati. Commettono opera altamente nociva alla pubblica cosa ed alla prosperità della patria quei partiti, che desiosi di continue novità non hanno rispetto di sorta per le tradizioni e non lasciano di agognare al progresso con moti violenti, invece che per l'uso assennato de'modi legali. Ma questi vizî e queste tendenze anarchiche mal si correggono con le dittature militari, ovvero con l'aiuto di forze straniere. Tra i popoli, che maggiormente corsero con alterna vicenda dalle inconsulte orgie della rivoluzione alla severe repressioni militari, la storia deve dare il primato in Europa alla Spagna, la quale sembra rivaleggiare con la sua superba vicina, la Francia. Essa manca di una virtù modesta ed affatto borghese, che non ha nulla di eroico e di leggendario, ma è condizione indispensabile di ogni forma di libertà e di governo: il rispetto della legalità. In quarantacinque anni di vita politica scrisse ne'suoi annali parecchie rivoluzioni, foggiò molteplici costituzioni, ma non riuscì ad assicurarsi il libero svolgimento del governo rappresentativo. Isabella II, la figlia di Ferdinando VII, ritenuta dalla paura del carlismo, ch' era chiamata a combattere, sembrava veramente desti-

nata ad essere una regina costituzionale. Per combattere le pretese di un re assoluto e di un sistema teocratico, che trovano rifugio e tradizioni secolari nelle montagne della Navarra e della Biscaglia, fu costretta di prendere i colori della libertà dovendo opporre principio a principio. Ma poco appresso timorosa per istinto di razza de'progressi liberali si abbandonò, quasi disperando di poter vivere coll'uso legale del costituzionalismo, nelle braccia della reazione. L'intolleranza religiosa, l'arbitrio contro le leggi, la censura e le leggi preventive, il compiacimento negl'intrighi di reggia contro la stabilità dei poteri parlamentarmente determinati fecero cessare ogni fiducia nel reggimento costituzionale. Tra queste violenze e corruzioni l'esercito per danno funesto della libertà diventò il primo e maggiore strumento delle resistenze e delle novità politiche.

I suoi capi trovarono il loro vantaggio a fare pronunciamenti, dai quali conseguivano promozioni e guadagni. La Spagna è un grande pensionato di generali, che basterebbero a tutta l'Europa in armi: ve ne ha uno per 300 soldati. Anche la rivoluzione dell'anno 1868, fu gloria bugiarda di soldati insorti contro il dovere della severa disciplina. L'abile orditore di questa trama fu il generale Prim, che era stato esiliato da più di due anni. Egli fece suoi complici gli stessi generali, che gli avevano

combattuto contro per la salvezza della dinastia. Il segno del *pronunciamento* fu dato questa volta dall'ammiraglio Topete e dalla marina, che sino allora erano rimasti estranei alle sedizioni militari. La regina Isabella per questa defezione si vide strema di ogni sostegno. Difesa debolmente da amici non sinceri, fu vinta nel combattimento di Alcolea e costretta a valicar la frontiera de'Pirenei per lanciare dal castello di Pau il solito cartello di protesta, che le dinastie cadute hanno bello e scritto nel momento del loro bando. I vincitori di Cadice e di Alcolea fondarono un governo provvisorio, che riconosceva il trionfo della coalizione di tre partiti: quello della unione liberale, dei progressisti e il terzo dei democratici, i quali erano stati i sobillatori della insurrezione.

Le Cortes il 18 giugno 1869 proclamarono reggente del regno il generale Serrano, Duca della Torre, capo dell'*unione liberale*. Prim, capo de' progressisti, si pose alla testa di un ministero, amalgama de'differenti partiti.

L'Europa riconobbe questo nuovo governo, il quale per voler rimanere fedele al principio monarchico rappresentativo tra le altre difficoltà doveva vincere quella grandissima di trovare un sovrano; imperocchè i monarchici di convinzione erano grandemente divisi sopra la qualità e le condizioni del regnante. Alcuni avrebbero preferito una magistratura regia na-

zionale e vitalizia e volgevano lo sguardo al vecchio duca della Vittoria. Una frazione della unione liberale, che si era astenuta dal prendere parte alla rivoluzione di settembre, sotto la direzione del signor Canovas del Castillo parteggiava per il re legittimo rappresentato dal figlio d'Isabella, il giovane principe Alfonso. Altri personaggi di grande autorità, tra i quali il reggente e l'ammiraglio Topete, inclinavano a voler sostituire il ramo cadetto a quello primogenito dei Borboni. Tra queste differenti tendenze di parte, le quali erano esiziali alla Spagna, perchè è malagevole il monarcato quando per un solo trono vi sono più pretendenti, l'Europa faceva il dover suo, astenendosi da ogni intervenzione e prestando ricognizione alla sovranità interna dello Stato spagnuolo.

2. Cuba, traendo profitto dalle divisioni spagnuole, che rendevano debole l'azione del governo della metropoli sopra la colonia, ravvivava la sua lotta per la indipendenza. E l'America incoraggiava clandestinamente con armi e sussidî i combattenti, nè mancava per via di deliberazioni del suo Congresso legislativo di esprimere vivissime simpatie per i Cubani. Certamente questi voti autorevoli non restavano ne' stretti limiti della neutralità, perchè erano incoraggiamento alla pugna. Tuttavia convien ricordare che il governo di Washington di accordo col Senato federale negò il 15 dicembre

1869 di riconoscere per belligeranti gl'insorti, non ostante che una petizione di settantadue mila cittadini dello Stato di Nuova York la chiedesse. Il governo rimaneva fedele al principio che per esservi diritto al riconoscimento deve sorgere il caso non soltanto delle armi imbrandite, ma quello dell'ordinamento di un governo di fatto. Invece il Chilì ed il Perù con altre repubbliche ispano-americane riconobbero come belligeranti gl'insorti. Il messaggio del Presidente Grant del 6 dicembre 1869 all'apertura della sessione del Congresso esprimeva le simpatie americane per il popolo di Cuba, ma testimoniava la mancanza del suo diritto alla ricognizione di belligerante, perchè *la lotta non aveva mai preso le proporzioni di una guerra nel senso della legge internazionale, o di una lotta, che avesse addimostrata l'esistenza* de facto *di un ordinamento politico da parte degli insorti e sufficiente per giustificare il loro riconoscimento come belligeranti.* Questa correttissima condotta e la conseguente repressione de'numerosi tentativi, che si facevano negli Stati-Uniti per mandare volontarî e munizioni a Cuba, erano consigliate dalla prudente idea di non creare precedenti a favore dell'Inghilterra nella pendenza della questione dell'Alabama.

3. In questa condizione di cose non è da maravigliare se le aspirazioni pacifiche si appa-

lesarono potenti così nelle opere della scienza come nelle regioni ufficiali. Nell' anno 1869, il Professore Bluntschli, reputatissimo giurista tedesco di origine svizzera, noto per egregie opere di diritto pubblico, dava alle stampe il *Diritto Internazionale Codificato.* In questo volume il professore di Eidelberga dilatava l'opera, che il Parodo sin dal 1851 aveva primamente ideata, che il Lieber aveva ripetuta per la parte della guerra e che Alfonso de Domin-Petrusswecz aveva tentata l' anno 1861. Il libro del Bluntschli già tradotto negli idiomi francese e spagnuolo rimane come il migliore riassunto sotto la forma severa e corretta di un testo di legge della scienza del diritto internazionale moderno, positivo e consuetudinario.

Forse è contestabile l' utilità dell' aggiunta, che l'autore fece nella seconda edizione, di alcune massime, che o sono proprie del federalismo tedesco, o sono una transazione politica tra la Germania del Nord e i sovrani degli Stati del Sud. Le quali norme perciò sembrano destituite di due caratteri proprî a determinare il loro valore internazionale: la universalità e la immanenza. L' ossequio e la sincera amicizia, che ci stringono al venerando giurista, non ci dovevano imporre il silenzio su questo nostro pensare.

4. Accompagnarono la pubblicazione di questo libro, che attesta la fede nella umanità di

un diritto, la cui maggiore sanzione sta nella coscienza giuridica delle genti, solenni manifestazioni uffiziali in favore della pace. Lord Clarendon proclamava a Watford nel giorno 27 settembre 1869 « che giammai dopo tre anni noi avevamo avuta una migliore prospettiva del mantenimento della pace, inestimabile benefizio ».

In Ungheria nel novembre del medesimo anno la legge del reclutamento era votata con 198 voti contro 128, e la minoranza protestava energicamente contro gli oneri militari.

In Austria nel Reichsrath cisleitano il deputato Mayrhofer invitò il 23 marzo 1870 nella discussione del bilancio della guerra il governo a chiedere ai potentati un disarmo generale. E questa proposta fu respinta con 64 voti contro 53. Nel regno di Sassonia la prima e seconda Camera adottarono successivamente nel gennaio dell' anno 1870 una simigliante proposta, la quale si ripetè con maggiore o minore risultamento nella Dieta della confederazione del Nord dell' Alemagna e nella seconda Camera del Wurtemberg (1).

La Francia stessa faceva le viste di voler correggere l' Impero autoritario e di allargare le nazionali istituzioni. Le elezioni dell'anno 1869, la sciagurata guerra del Messico, la trasfor-

(1) Vedi Revue de Droit International—Anno II, p. 124.

mazione liberale avvenuta in molti Stati di Europa consigliarono all'Imperatore un cambiamento di ministero, l'alleanza con uomini nuovi, un Senato-Consulto, che modificò la Costituzione del 14 gennaio 1852, ed un plebiscito popolare per chiedere l'adesione a questo allargamento di libertà. Il quale era contenuto nella concessione della responsabilità de' ministri, della iniziativa parlamentare, del diritto di petizione e del diritto d'interpellanza. Emilio Ollivier, Prevost-Paradol, Edoardo Laboulaye si raccostarono al cesarismo del Bonaparte, che prendeva nome d'Impero liberale. Questi pubblicisti credevano possibile l'alleanza della libertà con l'Impero.

5. In questo anno il secolo registrava uno dei fatti più memorabili fra i molti, che formeranno la maraviglia delle future generazioni. Il canale dell'Istmo di Suez avvicinò l'oriente all'occidente, congiunse tra loro il Mediterraneo, il Golfo Arabico ed il Mar delle Indie. Questa impresa mirabile, a cui Ferdinando Lesseps consacrò le forze della sua vasta mente, della sua imperturbabile costanza e della sua febbrile attività, era stata tentata dai secoli più remoti dell'antichità. Si narra che sotto il regno di Rames II fu tentata la prima costruzione del canale oggi chiamato di Suez e che poi ebbe principio soltanto per volere di Necos II seicento anni prima dell'êra cristiana. Questo re lo inter-

ruppe, impaurito delle predizioni di un oracolo, il quale minacciava la dominazione straniera, se il Mediterraneo con le sue acque avesse baciato il Mar Rosso. Dario I, re di Persia, successore di Cambise, condusse a termine il Canale, che muovendo dalla presente spiaggia di Suez andava ad unirsi con uno de' rami del Nilo (1).

L'antichità del disegno non sorprende, perchè la provvida natura aveva segnato essa medesima il passaggio, che doveva servire alle relazioni dell'Oriente con l'Occidente, tra l'Egitto, la Siria e le contrade bagnate dall'Eritreo. In questo luogo, ove ora è aperto il canale, erano sempre convenuti i mercanti delle tre parti del mondo antico. La storia rivela una irresistibile tendenza, che sospinge il commercio europeo verso l'Oriente. Pare all'occhio dell'indagatore che una forza di attrazione abbia costantemente spinto i popoli occidentali verso il centro della loro origine e del loro incivilimento. Gl'Italiani, memori delle loro glorie antiche, non possono dimenticare i tempi de'floridissimi commerci e della potenza marittima delle Repubbliche italiche, quando con la signoria del Mediterraneo la patria nostra aveva il monopolio dei commerci con le estreme parti del-

(1) Erodoto, Lib. II delle Istorie, p. 293 della Traduzione del Mustoxidi.

l'Oriente. Le Crociate furono di grande vantaggio agl' Italiani per istaurare queste relazioni commerciali, le quali dopo di essere cresciute a straordinaria grandezza caddero in rovina non soltanto per la scoperta del Capo di Buona Speranza e dell'America, ma per cagioni interne ed esterne, quali, le discordie intestine, il servizio de' mercenarî e le guerre esterne mosse da rapaci conquistatori.

Il Mediterraneo cessò di essere sin d'allora il grand' emporio delle spezierie, dei tessuti e delle altre derrate preziose dell' India e della Cina. La via dell'Oceano supplì all'abbandono del Mediterraneo. Ora dopo lunghi disegni di conquista e di livellazione (1) il Canale di Suez riconduce la maggior parte de' commerci tra l'Asia e l'Europa nel bacino del Mediterraneo, e permette il passaggio ai navigli della maggiore grandezza, apprestati dall' arte navale moderna. Il progresso è immenso. Il dorso del cammello ha ceduto l'ufficio di trasbordo alla macchina a vapore. Ma non è questo il solo vantaggio. Altre opere insigni andranno a collegarsi con l' apertura del nuovo Bosforo egiziano. Le grandi ferrovie, che si costruiscono nell'India e nella Cina e quella lungo il Pacifico fanno possibile il percorrere in pochi mesi lo

(1) Sono noti i disegni di Leibnitz, quelli di Napoleone I e del Leplère.

duta regina Isabella era l'unica soluzione conveniente alla politica imperiale; ma il proporla era una cosa assurda. Intanto il governo imperiale pur protestando di riconoscere il pieno diritto, che spettava alla Spagna, di regolare a suo modo le cose interiori, affettava un'aria di riserva e teneva quel contegno che si costuma indicare con la espressione di una *malevola neutralità*. Alla fine il Signor Salazar y Mazarredo, per ambir la gloria di dare un re al suo paese, pubblicò un opuscolo, in cui sosteneva che il principe Leopoldo di Hohenzollern riuniva tutte le condizioni di un re eccellente per la patria di Cervantes. La diplomazia imperiale provò gelosia di questa nuovissima proposta e subito cercò di ottenere parola dalla Prussia che non avrebbe data licenza a questo pretendente di accettar la corona. Pure un bel giorno l'Europa fu sorpresa dalla notizia della imprevista accettazione, quando echeggiò per ogni angolo il grido madrileno: *ya tenemos rey! Alla fine abbiamo un re!* ». La candidatura del Principe Leopoldo fu come un fulmine scoppiato per accendere un vasto incendio, e che dopo lo scroscio passa e non lascia che rovine. La notizia dell' accettazione destò una vivissima irritazione nel popolo parigino. Fu giudicata un intrigo della Prussia ambiziosa di restaurare l'impero di Carlo V. Povera storia! Una domanda d'inter-

pellanza fu presentata al Signor Duca di Gramont, ministro degli affari stranieri dal deputato Signor Cochery. Il ministro audacemente dichiarò a nome del governo: « che il rispetto « dei diritti di un popolo vicino non l'obbli- « gava a soffrire che una potenza straniera « ponendo uno de' suoi principi sopra il trono « di Carlo Quinto potesse sconvolgere a detri- « mento francese l'equilibrio attuale delle forze « di Europa e mettere in pericolo gl' interessi e « l'onore della Francia. Questa eventualità, ne « aveva la ferma speranza, non si sarebbe avve- « rata. Per impedirla contava ad una volta sopra « la saggezza del popolo tedesco e sopra l'ami- « cizia del popolo spagnuolo. Se fosse altrimenti « conchiudeva l'improvvido oratore fra gli ap- « plausi tempestosi del corpo legislativo, il vo- « stro appoggio, signori, e quello della nazione « ci sapranno far adempiere al nostro dovere « senza esitazione e senza debolezza ». Il Segretario di Stato della Prussia rispose alle rimostranze dell' incaricato di affari di Francia che il governo prussiano era affatto estraneo all' ottenut' accettazione. Dal suo canto il gabinetto madrileno indirizzò il giorno 7 luglio una circolare ai suoi agenti diplomatici per chiarire che il governo spagnuolo aveva agito con piena libertà di azione intendendosela col principe di Hohenzollern senza aver pensato per il proprio onore di transigere con la in-

fluenza di un governo straniero. Aggiungeva che trattavasi di un principe maggiorenne, padrone assoluto delle sue azioni, unito con legami di parentela con la più gran parte delle famiglie regnanti di Europa, che non era chiamato alla successione di alcun trono di queste stirpi. La quale cosa escludeva ogni idea di ostilità verso chicchessia.

Il giorno 9 dello stesso mese l'ambasciatore di Francia si recò presso il Re di Prussia nelle acque di Ems. Ricevuto benignamente, osò pretendere che il Re avesse interdetto al Principe Leopoldo l'accettazione della corona di Spagna; ma Guglielmo respinse la temeraria domanda; non ricusò pertanto di porsi in relazione col principe per ottenere una volontaria rinunzia. La quale fu rassegnata il giorno 12 dello stesso mese, talchè il vivissimo incidente diplomatico sembrava esaurito. A ridestarlo nello stesso giorno sorse nuova e fatale circostanza. Il Duca di Gramont in un colloquio avuto con l'ambasciatore della Confederazione del Nord osò pretendere che il re di Prussia avesse scritta una lettera di scuse all'Imperatore e che si fosse associato alla dichiarazione di rinunzia del principe Leopoldo. Il re si oppose a questa richiesta, ed avuta la domanda di una nuova udienza da parte del signor Benedetti, gli fè dire che considerava la questione siccome terminata. Nella tornata parlamentare del giorno 15

luglio i signori Gramont e Ollivier riferirono i fatti con molta inesattezza al Corpo legislativo, facendo accusa al re di Prussia di non aver voluto promettere che avrebbe impedito per l'avvenire il rinnovamento della stessa candidatura. Tra l'ardente entusiasmo dell'assemblea dichiararono che gli armamenti erano già incominciati in Prussia e che ogni altro tentativo di conciliazione sarebbe stato un oblìo della dignità ed una imprudenza. Questi sciagurati diplomatici sostennero contro verità che per dispaccio officialmente comunicato ai gabinetti di Europa si era data notizia del rifiuto di re Guglielmo a ricevere l'ambasciatore francese, nè vollero cedere alle richieste della opposizione parlamentare, la quale domandava con buon diritto la presentazione de'documenti officiali. Il 19 luglio il governo francese notificò al Conte di Bismark la dichiarazione di guerra (1).

---

(1) Eccola. Il sottoscritto incaricato di affari di Francia conformandosi agli ordini del suo governo ha l'onore di portare la comunicazione seguente a cognizione di S. E. il Ministro degli affari stranieri di S. M. il re di Prussia. Il governo di S. M. l'imperatore dei Francesi non potendo considerare il disegno d'innalzare al trono di Spagna un principe prussiano che come una intrapresa diretta contro la sicurezza territoriale della Francia si è visto nella necessità di chiedere a S. M. il re di Prussia l'assicurazione che una somigliante combinazione non potrebbe più effettuarsi col suo consenso. Siccome S. M. il Re di Prussia ha rifiutato di dare questa assicurazione

Così l'eccidio di due grandissime nazioni incominciò per una guerra, che non aveva alcuna ragione di essere negli annali del diritto.

Com'è noto, l'impero ruppe guerra alla Prussia per prevenire la possibilità del rinnovamento della candidatura del Principe Leopoldo al trono di Spagna e per salvare l'equilibrio europeo. Sotto quest' insani pretesti si ascondeva in verità il manifesto della conquista delle celebri frontiere naturali. Niuno di questi motivi era cagione plausibile di guerra. Le guerre di prevenzione sono inammessibili nel diritto internazionale. L' uso della forza tra nazioni può esser legittimo soltanto per estrema necessità e per doverosa riparazione di un diritto gravemente violato. L' equilibrio euro-

---

e per lo contrario ha dichiarato all' ambasciatore di S. M. l' Imperatore dei Francesi che per questa eventualità come per ogni altra intendeva riservarsi la possibilità di consultare le circostanze, il governo imperiale ha dovuto vedere in questa dichiarazione un atto minacciante la Francia e l'equilibrio europeo. Il quale si è ancora aggravato con la notificazione fatta ai gabinetti del rifiuto di ricevere l'ambasciatore e di entrar con lui in novelle spiegazioni. Per conseguenza il governo francese ha giudicato aver il dovere di provvedere senza ritardo alla difesa della sua dignità e de'suoi interessi offesi ed ha deciso di prendere a questo fine tutti i provvedimenti comandati dalla situazione a lui creata e si considera da questo momento come in istato di guerra con la Prussia. Il sottoscritto ha l'onore, ecc. Berlino 19 luglio 1870, sottoscritto Le Sourd.

peo è oggidì un non senso. Nè la Francia si poteva dire la legittima e naturale custode di questo preteso equilibrio. Questa nazione da lungo tempo era avvezza ad esercitare una specie di supremazia sopra gli affari del continente, la quale compensava a quel popolo bellicoso la mancanza della libertà nell'interno. Le sue idee tradizionali di supremazia e di protezionismo erano state vivissimamente scosse dal rinnovamento politico dell'Italia e della Germania. La Francia si sentiva addolorata del rinnovamento del diritto internazionale per cui alla condizione territoriale di uno Stato forte e riverito, circondato da Stati minori e da nazioni divise in parecchi governi, seguiva la eguaglianza giuridica di nazioni circostanti, degnissime e libere, forti e progressive. Perciò l'Impero ruppe una guerra, che doveva impedire lo svolgimento delle nazionalità vicine. La Germania sarebbe stata privata delle sponde del Reno. L'Italia rimaneva ancora occupata dalle armi straniere. La diplomazia napoleonica sperava sopra la neutralità degli stati del Sud, i cui sovrani soltanto quattro anni prima erano scesi in campo contro la Macedonia prussiana. Invece la Baviera, il Wurtemberg, il Gran Ducato di Baden e il Gran Ducato di Assia scorsero nei trattati di alleanza difensiva ed offensiva già stipulati con la Germania del Nord un *casus foederis*. Nè si poteva dubitarne, perchè

il suolo della grande patria tedesca era violato dall'orma straniera di uno nemico storico e irreconciliabile. Bello esempio di politica moralità, che sopito ogni risentimento, fece prevalere i doveri e la carità di patria alle querele politiche. Invece i principi spodestati d'Italia erano scesi sotto la divisa austriaca a combattere contro gli Stati ed i popoli, tra i quali erano nati.

8. Noi non dobbiamo uscir di carreggiata a narrare vittorie e sconfitte tanto grandi quanto insolite. Dobbiamo invece fare un cenno delle operazioni di guerra, che violarono il diritto delle genti e la umana coscienza del secolo.

Grandi rimproveri corsero dalle due parti combattenti sopra il modo onde fu condotta la guerra. La Francia vinta gridò barbara e crudele la vincitrice. Una letteratura piena di odî e di recriminazioni renderà perplesso lo storico futuro(1). Noi contemporanei dobbiamo comandare ai sentimenti di pietà e di simpatia per il vinto ed il vincitore e usando della prosperosa condizione, in cui ci pone la condizione di scrittore pertinente a nazione neutrale, dobbiamo

(1) La cronaca del nostro egregio amico Rolin-Jacquemyns rimarrà come un pregevolissimo documento storico dettato da coscienza di verità e giustizia. Lo troverà il lettore nei volumi II e III della Revue de Droit International et de Législation comparée.

ispirarci alla sola ragione della verità e della giustizia. La Francia mosse lamento che gli eserciti tedeschi avessero violata la convenzione di Pietroburgo de' 29 novembre ed 11 dicembre 1868; ma quest' accusa non fu provata, anzi fu categoricamente smentita.

Dall' una parte e dall' altra i combattenti si rimproverarono l' inutile bombardamento di città ed il guasto di pubblici monumenti.

Il diritto internazionale interdice il bombardamento delle città aperte e non difese, e quindi l'esercito francese contro il diritto della guerra aveva bombardato Saarbruck, città aperta nel giorno 2 agosto.

Invece Strasburgo e Verdun erano città fortificate. I danni recati alla cattedrale ed alle abitazioni, l' incendio della biblioteca furono imprevedibili fatalità della guerra. Forse le autorità locali di Strasburgo meritano di esser riprese dalla storia per non aver posto in salvo la pinacoteca ed i libri. Vuolsi che gli assediati avessero fatto un osservatorio, dal quale studiavano impunemente i movimenti degli assedianti, e perciò anche questo capo di accusa non trova un giudice, che possa accettarlo.

I tedeschi si lamentarono dell'uso delle truppe africane nella guerra, perchè il diritto internazionale respinge le schiere selvagge, che non conoscono le leggi dell'onore e della umanità. I Turcos furono condotti la prima volta

sul continente europeo nella guerra d'Italia. La leggenda militare, la matita del pittore, il quaderno del corrispondente s' impossessarono delle loro gesta sanguinose, de' loro costumi e del loro valore selvaggio. La vittoria, che arrise alle armi sardo-francesi, non diè tempo alla critica di appalesare la sua riprovazione. Per questo precedente il governo francese è giustificato.

Il diritto di una nazione invasa a sollevarsi compatta contro lo straniero invasore, e quindi la leva in massa più che un diritto è un dovere. La Francia riconobbe la necessità di ordinare tutti gl' uomini idonei al mestiere delle armi in truppe atte alle esigenze della guerra, adottando benanche una divisa militare. Invece il governo prussiano obbiettava che ad una certa distanza non fosse possibile discernere le guardie mobili dal vestire dei contadini francesi ed annunziò di voler tradurre innanzi le corti marziali tutti coloro, che uccidendo o ferendo Prussiani, non potessero essere riconosciuti per soldati ad una data distanza.

Questa minaccia che diè luogo a dolorose rappresaglie, non era fondata in diritto. Egli è vero che nelle guerre moderne gli Stati e non gl'individui figurano come belligeranti, e quindi la guerra è limitata ai soli eserciti combattenti.

Ma questa regola generale e civile non volle escludere il diritto della guerra a favore di co-

loro, che spinti dall'amor di patria prendono le armi, o spontaneamente, o per comando sovrano, quando la invasione straniera è flagrante. Costoro hanno diritto di essere trattati come prigionieri senza che l'invasore si possa permettere di ricercare da chi, come, e quando ebbero la potestà di combattere.

La occupazione militare adduce con sè le leggi marziali e il diritto da parte dell'occupante d'imporre la sottomissione ai vinti. La severità della comminazione delle pene è condizione indispensabile di questa obbedienza, contro la quale insorge e cospira ogni sentimento naturale. Però i proclami dei generali tedeschi furono meritevoli di riprovazione per due ingiustificabili violenze: per quella, con la quale impedirono ai giudici militari di sentenziare non altrimenti che con la pena capitale, e per l'altra, con la quale imposero un'ammenda collettiva ed uniforme al comune di origine del colpevole ed a quello, su cui il crimine militare era stato commesso. La responsabilità penale è individuale, nè fu giusta cosa il pretendere che i comuni avessero impedita la ribellione contro lo straniero.

L'uso degli ostaggi fu una violazione del progresso del diritto moderno, che riduce la guerra a lotta di uno Stato contro l'altro. Ma più grave violazione fu l'espediente escogitato di porre sopra le locomotive, le quali erano non di rado

attaccate dai franchi-tiratori, i cittadini più ragguardevoli dei paesi occupati. E speriamo che niuna altra guerra futura ripeterà questa violenza che espone i cittadini migliori ed innocenti ad un trattamento peggiore degli ostaggi, perchè questi vedono almeno impegnata la sola libertà, i primi invece compromessa la vita. Esiziale è questo espediente nel nostro tempo, in cui domina un certo sensibile antagonismo tra le classi sociali.

La espulsione de'tedeschi dediti ai commercî da Parigi e dalla Francia fu una derogazione del diritto di guerra tanto più riprovevole, perchè fu ordinata alle prime intimazioni dell'apertura delle ostilità quando le sconfitte non avevano ridotto alla disperazione i soldati e gli eredi de' vincitori di Jena. La storia celebrerà il nome del Pelletan, che protestò nel Corpo legislativo contro il decreto d' immediata espulsione. Nè sarà scusato il Ministro che parlò della necessità di una soddisfazione da dare alla opinione pubblica. L'Impero per lunghi anni non aveva più creduto a questo oracolo non sempre onesto, e la morale pubblica ed il diritto biasimarono simiglianti concessioni fatte ad inconsulte passioni. Ma in quell'anno sciagurato ogni norma di diritto era stata pretermessa dal governo imperiale. Napoleone III aveva osato rispondere al Presidente del Corpo legislativo questa frase minacciosa e

struggitrice di ogni diritto delle genti: *una guerra è legittima quando si fa col consenso del paese e con l'approvazione de' suoi rappresentanti!*

Il diritto della guerra sempre in omaggio al teorema, che distingue i combattenti dai non combattenti, riconobbe la facoltà al comandante delle fortezze assediate di chiedere l'uscita delle persone inermi. Questa facoltà fu riconosciuta per lo assedio di Strasburgo e negata per Parigi, per la immensa città, che diè un esempio straordinario di pazienza, di energia e di coraggio. I tedeschi si giustificarono nell'aspettativa del *momento psicologico,* in cui la pietà per le donne ed i fanciulli avrebbe imposto ai combattenti la capitolazione verso il vincitore. Il pensiero di non voler diminuire le bocche consumatrici delle provvigioni di Parigi non permetteva di essere crudeli contro gl'inermi.

Gli straordinarî mezzi di attacco e di resistenza offrirono casi nuovi al diritto internazionale. Cito per esempio i messaggieri uscenti sul pallone. Costoro, anzichè essere giudicabili dai tribunali di guerra, dovevano esser trattati come prigionieri, essendo messaggieri che cercavano di attraversare le linee nemiche, fidati alle insecure vie de'venti.

Tralasciamo di prendere ad esame un'altra lunga serie di reciproche accuse di violazioni del diritto delle genti.

Certamente nella lotta per la vita tra due grandi nazioni e in supremi momenti, ne'mali l'istinto di conservazione fa crudele l'uomo più mansueto, molti atti deplorevolissimi saranno avvenuti. La severa ragione li può condannare; ma le nazioni anzi che protestare contro queste singolari derogazioni al diritto delle genti dovrebbero educarsi a vincere le loro passioni e a non provocare guerre inutili, facinorose, ingiuste. E certamente grande biasimo merita il governo imperiale per aver derogato a quella dichiarazione del Protocollo del Trattato di Parigi dell'anno 1856, col quale si era obbligato a dar luogo alla mediazione degli altri Stati. Rammenti il lettore quanto scrivemmo innanzi al numero 18° del Capitolo III.° Solamente per le lamentate violazioni della Convenzione di Ginevra occorre avvertire che essa faceva il primo suo grandioso esperimento e che i soldati e i condottieri non erano ancora educati alla presenza della carità collettiva fra le stragi e gli orrori.

9. Chiuderemo questo paragrafo relativo alle azioni della guerra franco-alemanna facendo un breve cenno della condotta della guerra marittima. All'inizio delle operazioni militari il Re di Prussia pubblicò un'ordinanza federale con la data del giorno 18 luglio, per proclamare che la sua flotta avrebbe rispettato la proprietà privata del nemico sotto la bandiera nemica senza

apporre la condizione della reciprocità. Il governo francese, che aveva la marina militare assai più forte della prussiana, interpretò questa progressiva determinazione siccome dettata dal solo calcolo e dall'interesse, e perciò non si volle discostare dalle stipulazioni del trattato di Parigi. Ciò facendo, era nel suo diritto, ma la storia deve registrare con segni di lode la dichiarata abolizione della pirateria officiale da parte di uno dei belligeranti, per quanto il divieto che la Prussia s'impose di non molestare la marina mercantile francese, non la privasse di sensibili risultamenti. Nella guerra del 1866 l'Italia e la Prussia proclamarono l'abolizione della confisca sotto condizione di reciprocità. Dopo quattro anni la Prussia diè l'esempio dell'abolizione unilaterale e incondizionata. Il 12 gennaio dell'anno 1870 il Conte di Bismark indirizzò ai rappresentanti degli Stati neutri una circolare per dichiarare che il procedere della Francia verso la marina mercantile tedesca obbligava il governo federale a revocare la dichiarazione fra quattro settimane. Però prima della fine di questo termine la pace era stata conchiusa, e così la proprietà privata fu rispettata durante tutto il corso delle ostilità. D'altro canto non vogliamo omettere che la Francia fece pur essa una liberale concessione a favore degli Stati-Uniti e della Spagna. Queste nazioni che non avevano, come non àn-

no aderito alla dichiarazione del diritto internazionale marittimo di Parigi, avrebbero potuto in base al diritto positivo vigente soffrire il sequestro della merce nemica navigante sopra le loro navi mercantili. Ma il governo francese dichiarò spontaneamente all'esordio della guerra che avrebbe invece rispettata la regola dell'anno 1856 anche verso di loro.

Umana e giusta fu del pari la condotta del governo francese verso le navi tedesche di commercio, che si trovavano ne'porti francesi quando scoppiò la guerra, perchè un decreto imperiale del giorno 21 luglio concesse loro un termine di trenta giorni per riprendere il mare. Quel governo permise pure alle navi, che avevano fatto carichi ne'porti nemici o neutrali con destinazione per la Francia prima della dichiarazione della guerra, di sbarcarli liberamente ne'porti dell'impero.

Durante il corso di questa spaventosa guerra, guardata attonita dal mondo per le sue proporzioni gigantesche e per le immense catastrofi che produsse, due volte vi furono trattative di armistizio; la prima volta il 20 settembre 1870 tra il Conte di Bismark e il signor Giulio Favre, un'altra volta tra lo stesso Cancelliere federale ed il signor Thiers. Nel primo tentativo si mosse dubbiezza intorno il potere con il quale il vincitore doveva stipulare l'armistizio. Napoleone III era prigioniero; la Francia

obbediva al governo della difesa nazionale, che non era stato riconosciuto dai governi tedeschi, ma ch'era entrato in relazione con i rappresentanti de'governi neutrali.

10. In questo stato di cose il diritto internazionale bene applicato non permetteva incertezze. Un sovrano prigioniero, di cui il popolo ha proclamata la decadenza, non avrebbe avuto nè titolo di rappresentare la Francia, nè la libertà di consenso per obbligarla su questa gravissima materia. Il governo della Reggenza era stato mandato in bando dal suolo francese. Il solo governo rappresentante della Francia e capace di obbligarla allo straniero era quello della difesa nazionale. Il principio annunziato nella circolare diplomatica del Favre del giorno 17 settembre, in cui egli scrisse: « Si obietta che il governo, che la Francia si è dato, sia senza potere legale per rappresentarla e noi riconoscendo ciò lealmente convochiamo con sollecitudine un'assemblea liberamente eletta » non è corretto secondo i canoni del diritto internazionale. A cospetto dello straniero è sempre legittimo quel governo, che nel fatto è in possesso della sovranità territoriale. L'assemblea rappresentante della Francia era indispensabile per i principî costituzionali sopra la validità de' trattati, i quali, perchè recano variazione al territorio dello Stato ed onere alle finanze, debbono essere sanzionati dal potere le-

gislativo per essere costituzionalmente efficaci (1).

Invece gli armistizî non furono stipulati, perchè il governo, che io chiamerei della disperazione patriottica, aveva formulato il suo manifesto di resistenza nelle audaci parole: *nè un pollice del nostro territorio, nè una pietra delle nostre fortezze.* Le magnanime decisioni si spezzarono innanzi i rovesci militari, i quali posero questo fatale dilemma: o una guerra indefinita e la dissoluzione sociale della Francia, o la necessità di stipulare la pace con un potere atto ad osservarla. A questo fine il 28 gennaio 1871 un armistizio fu stipulato con le seguenti condizioni. Parigi ebbe la potestà di provvedere alle sue vittovaglie; le fortificazioni di Parigi e il loro materiale furono consegnati al nemico. La maggior parte della guarnigione di

(1) Il Prof. Esperson in un pregevole opuscolo: *Le gouvernement de la défense nationale a-t-il le droit de conclure la Paix avec la Prusse au nom de la France?* esaminò la quistione e rispose affermativamente. Il Rolin-Jacquemyns nella sua dotta Cronaca al volume II della *Revue* credè di completare la teorica del diritto internazionale aggiungendo che non basta la esistenza di fatto del governo; ma che occorre che tal governo possa ripromettersi che le stipulazioni, alle quali dà il consenso, saranno accettate dalla nazione che rappresenta. Non credo esatta questa idea. Un governo può stipulare e il trattato può essere respinto dal potere legislativo senza porsi in dubbio il diritto del governo.

Parigi e delle sue fortezze si diè prigioniera di guerra. Durante l'armistizio il governo dovè convocare un'assemblea liberamente eletta, cui spettava decidere o la continuazione della guerra, o le condizioni, con le quali la pace doveva essere fatta. L'armistizio fu prorogato sino al giorno 12 marzo, e innanzi che fosse spirato i preliminari della pace furono sottoscritti e ratificati.

10. Prima d'intraprendere lo esame delle maggiori condizioni di questa pace, che l'umanità invocava, registriamo gli avvenimenti, che seguirono, mentre la Francia era fiaccata dalla sua altera vincitrice. Il quinto Congresso della Lega internazionale della Pace e della Libertà, che doveva adunarsi a Zurigo il 12 settembre 1870, si raccolse invece il 12 luglio dello stesso anno in Basilea. Al cospetto della guerra, che mieteva innumerevoli vite, pubblicò un appello ai popoli dell'Europa, nel quale dichiarando che quella guerra non era fatta per l'affrancamento de' popoli, ma per soddisfare ambizioni dinastiche, chiamava i popoli a giurare per la conquista delle libere forme di governo, dalle quali uscir dovevano gli Stati-Uniti di Europa, la sola possibile guarentigia contro tali guerre fratricide. In verità si può dire che il Buonaparte mosse la guerra per interesse dinastico. Sgomentato de' risultamenti del plebiscito, pensoso degl'ingrandimenti territoriali della Ger-

mania, nonchè geloso delle sue formidabili vittorie, che avevano offuscata la storia militare di sua famiglia, pensò alle conquiste delle frontiere del Reno per riaffermare la signoria della sua stirpe. Ma perchè rimpicciolire contro verità il valore della guerra inditta? Il governo imperiale appagava le voglie delle aquile francesi, che volevano libero il volo sopra il Reno. Con questa brama era il rappresentante genuino delle aspirazioni invaditrici della Francia, che avrebbe voluto impedire le trasformazioni sociali e politiche della Germania e dell'Italia, e la loro ricostituzione nazionale.

11. L'Italia durante la guerra franco-alemanna ebbe l'agio di sviluppare la sua politica internazionale basata sul principio che ogni popolo deve esser padrone in casa sua. Sciolta dalle perplessità, che la parte governante attingeva nell'ossequio al governo imperiale, accettò la Corona di Spagna offerta ad uno dei suoi principi reali. Il giorno 16 novembre 1870 le Cortes spagnuole si adunarono per acclamare un sovrano. Dai risultamenti dello scrutinio Amedeo di Savoia fu proclamato Re della Spagna con voti 191, contro 63 voti dati alla repubblica, 27 al duca di Montpensier, 1 alla duchessa, 8 al duca della Vittoria, 2 al principe Alfonso di Borbone e 19 bollettini bianchi. Il 26 dicembre la nave recante l'eletto dagli eletti prese il mare. Evento specioso! Un discendente

di Emanuele Filiberto andava ad ascendere il trono di Carlo V, e quella Spagna, che aveva mandato numerosi vice-re agli Stati della penisola italiana, chiamava per mezzo de' suoi rappresentanti un principe italiano alla sua signoria. Molti sognavano un' era di saggezza politica e di libertà novella per l'Esperia. Altri glorificavano la preponderanza italiana in Europa, sperando nell' assetto del nuovo regno spagnuolo.

Il solo interesse italiano, passaggiero, non assoluto, potè consigliare un atto sì ardito. Esso prevalse sopra le obbiezioni di una sapiente preveggenza. L' Italia doveva occupar Roma. Vana cosa era lo sperare nella rassegnazione del Papa. Il quale nell' ascendente della Prussia vittoriosa e nel decadimento della Francia umiliata poteva fare appello alle sole potenze cattoliche rimaste neutrali, l'Austria e la Spagna. L' Austria era paralizzata dal predominio politico della Germania; per la Spagna sembrò utile tener sopra il suo trono un principe italiano, che non avrebbe tradita la voce del proprio sangue, nè dimenticato la terra natale. A questo consiglio della ragione di Stato, ben si opponevano la impôtenza della Spagna, affievolita da guerre intestine e la impossibilità di assodare una nuova dinastia per quel popolo cavalleresco ed orgoglioso. Molti credevano inutile il sagrifizio di un giovane principe, il

cui breve regno di due anni se fu pieno di dolori e di abnegazione, fu nobile ancora per esempî di coraggio e di lealtà. I problemi della politica moderna non si possono sciogliere da giovani cadetti, che ignorano gli uomini ed il mondo, la politica e le sue resistenze. I ministri, che consigliarono il gravissimo passo, non avrebbero dovuto ignorare che lo stesso merito costituzionale del giovane principe, la professata neutralità sopra i partiti, nonchè il rispetto scrupoloso delle istituzioni parlamentari erano una virtù ignota e quindi non apprezzata tra le passioni spagnuole e i suoi tradizionali modi di governo militare (1). Anzi questa virtù del dovere costituzionale è politicamente incapace a fondare una dinastia, la quale non contrariando i parti, non ne aggioga nessuno alle sorti del trono. Il fato storico fu meno grave dell'errore commesso, perchè Amedeo di Savoia lasciò il suolo della Spagna il 17 febbraio 1873 senza macchia e senza paura.

12. La sollecitudine, con la quale gli uomini di Stato italiani si piegarono a far accettare la corona offerta da una debole maggioranza parlamentare, faceva stranissimo e doloroso contrasto con i loro indugî ad integrare l'unità nazionale con l'occupazione di Roma. A Sédan era caduto non pure l'Impero, ma anche

(1) Vedi Victor Cherbuliez: *La Spagna politica.*

la Francia. L'Italia ed il Papato erano gli estremi termini di una inconciliabile contraddizione. Con la nazionalità tedesca, che rivendicava province avulse dai suoi confini, ben doveva reintegrarsi la nazionalità italiana, che reclamava il suo centro, la sua capitale. L'Italia aveva diritto alla stessa unità, cui meno spontaneamente si erano composte la Francia, la Spagna e l'Inghilterra. La guerra franco-alemanna aveva costretto il governo francese a richiamare l'esercito di occupazione da Roma. Una marcia militare dell'esercito italiano su Roma avrebbe fugato dalla patria degli Scipioni e dei Bruti le onde raccogliticce de' mercenarî stranieri. Le coscienze italiane non potevano sentire titubanza di combattere il re di Roma sopra il trono de' Pontefici, perchè i Papi con le loro tirannie, i loro anatemi e le loro corruzioni avevano tolta la religione all'Italia, e l'avevano resa indifferente. La Teocrazia romana non poteva esser difesa dalle nazioni riformate. I popoli di Lutero e di Enrico VIII non potevano avvolgersi nel mantello del gesuita. La Russia scismatica non si poteva opporre alle aspirazioni nazionali italiane. Essa cercava in quel mentre di profittare degli eventi per ottenere una giusta riparazione di offese non antiche, chiedendo la revisione del Trattato di Parigi. La opposizione parlamentare italiana usando del diritto di interpellanza, stimolava, benemerita della pa-

tria, la grave mora ministeriale (1). I ministri del Re tornarono a rinnovare la protesta che lo andare a Roma con la forza non si poteva, perchè lo vietava la convenzione stipulata con l'Impero francese. Finalmente compresero la necessità di non più oltre differire lo scioglimento della questione vitale per l' Italia. Pure nel risolverla tentarono cosa impossibile e tennero una forma antiquata, affatto contraria all'indole del tempo ed alla prosperità degli avvenimenti. Il Conte di Cavour fugò le armi del Lamoricière e integrò le Marche all'Italia, annunziando la necessità di restaurare l'ordine monarchico contro la trionfante democrazia. I suoi poveri eredi ne copiarono fuor di tempo il frasario diplomatico, e dichiararono le armi papaline insufficienti a reprimere qualche interna tumultuazione in Roma, annunziando al Papa indispensabile prima che altra bandiera fosse inalberata in Campidoglio il portarvi quella italiana a difesa della sedia apostolica e del regno italiano (2). Spedirono quindi a Roma il Conte Ponza di San Martino, annunziatore di questa tortuosa cavillazione politica (3). Il Papa rispose di non volere per suoi difensori gl'Italia-

(1) Vedi i discorsi Parlamentari del Mancini sopra la Questione Romana raccolti ed ordinati in un volume.

(2) Vedi Ranalli—L'Italia dopo il 1860.

(3) Il Senatore fu ricevuto in Vaticano, perchè aveva un fratello Gesuita.

ni, i quali andavano in Roma con altri intendimenti; si disse securo del popolo romano, che non avrebbe fatto movimento alcuno per abbattere il suo governo, se non fosse stato sobillato. La dignità nazionale e la vigoria dei tempi novelli avrebbero voluto che si fosse varcato il confine ed occupato Roma in nome della nazionalità trionfante nella proclamata unità della patria. Ma parole ambigue e simulate, povere escogitazioni di arzicogoli diplomatici dovevano essere il necessario linguaggio di quella parte politica, che dalla forza degli avvenimenti e dallo amore del potere era stata spinta alla fine a convertire i suoi celebrati *mezzi morali* in cannonate ed assalti.

Era troppo il pretendere un linguaggio più conforme alla dignità nazionale in quei giorni, in cui il ministero italiano aveva smarrito il sentimento de'patrî diritti e doveri. Alfonso Thiers, lo storico illustre, che fautore delle vecchie dottrine dell'equilibrio politico e del protezionismo economico, aveva più apertamente di ogni altro francese vituperato l'Impero per aver data licenza al rinnovamento nazionale d'Italia e per non avere ostacolata la Germania nelle sue mutazioni politiche e territoriali dell'anno 1866, viaggiava in quel mentre per le Corti di Europa, che all'incominciar della guerra avevano dichiarate di voler rimanere neutrali, tentando di ottenere se non davvero un

aiuto militare sul campo, almeno una intervenzione diplomatica per temperare le gravissime condizioni di pace volute dal vincitore. Tutti gli Stati rimasero fedeli agli uffici della neutralità incompatibili con un'azione parziale. Invece il gabinetto italiano si permise discutere con serietà la richiesta di un soccorso militare, obbliando la gravezza delle condizioni, che quest' atto forsennato avrebbe imposto alla patria. La vittoria difficilissima della Francia ci avrebbe umiliati per il rimorso di aver combattuto contro l'alleata dell'anno 1866, per l'aiuto della quale ottenemmo la Venezia. Ci avrebbe rincalzato sul collo l'arroganza politica dell' Impero e il dominio sacerdotale. Noi col nostro sangue, con le nostre forze avremmo negato quel nuovo diritto internazionale, che la Germania aveva appreso da noi medesimi. La vittoria più certa della Germania avrebbe ribadita la nostra servitù verso il Papato e forse distrutta la nostra indipendenza, perchè dalla rottura della neutralità avremmo dovuto patire danno proporzionato alla gravissima offesa recata al vincitore.

Il pensiero si smarrisce meditando su questa ipotesi di una insensata politica. Invece la politica della nazionalità e dell' interesse italiano la vinse sopra la ignoranza di pochi. E l'Italia si avanzò su Roma, grazie al valore di quei medesimi eserciti, che stringendo di assedio Pa-

rigi lasciarono al governo italiano piena libertà di azione. Ricordando quei giorni di ansie febbrili e di tremenda responsabilità non dobbiamo dimenticare il nome e l'atto del chiarissimo giureconsulto francese il Sénard, il quale vincendo ogni passione patriottica, disdisse in nome del governo della difesa nazionale, di cui era il rappresentante presso la Corte di Firenze, la infausta convenzione del settembre 1864, che i francesi avevano già distrutta col ritorno in Roma dopo l' eccidio di Mentana (1).

13. Mentre infieriva più sanguinosa la guerra contro la Francia, la Russia si fece a chiedere la revisione del Trattato di Parigi del 1856 nelle clausole relative alla navigazione del Mar Nero e del Danubio. La reciproca gelosia delle grandi potenze aveva consigliato nell'anno 1856 di assicurare con guarentigie efficaci e reciproche l' indipendenza e l' integrità dell' Impero Ottomano contro la prevalenza russa. Perciò i vincitori di Sebastopoli stipulando la pace di Parigi chiesero sanzioni lesive dell' autonomia e della dignità di quell' impero. Dopo gli articoli 11, 13, e 14 del Trattato che sanzio-

(1) Il Sénard fu aspramente rimproverato di quest' atto giustissimo. La sua impopolarità fu grande, talchè soltanto dopo alcuni anni fu rieletto rappresentante del popolo. Il Favre nel libro giustificativo del suo governo non osò assumere la responsabilità dell'atto compiuto dal suo inviato. Ne tacque.

narono la neutralizzazione del Mar Nero, la convenzione tra la Russia e la Turchia annessa stipulò l'obbligo delle due parti contraenti di non mantenere in quel mare più di sei bastimenti a vapore di un tonnellaggio massimo di 800 tonnellate e più di quattro bastimenti leggieri a vapore d'un tonnellaggio massimo di duecento tonnellate. La forma della stipulazione bilaterale sembrava che dovesse salvare ogni suscettibilità della Russia. Però le clausole erano tutte a suo esclusivo disfavore perchè possedendo la maggior parte delle rive del mare doveva soffrire la interdizione dello aumento delle forze navali, che ogni Stato marittimo può liberamente fare nello esercizio della sua sovranità. Invece la Turchia rimaneva libera di possedere quanti vascelli voleva nell'arcipelago, nel Bosforo e nei Dardanelli. La convenzione addizionale del 28 marzo 1856, chiudeva poi gli stretti de'Dardanelli ed il Bosforo ai bastimenti da guerra stranieri nel tempo di pace. Nel caso di guerra le squadre aventi stazioni nel Mediterraneo potevano forzare il passaggio. Incresciosi erano questi vincoli di non apprestare navigli ne' proprî mari, di non fondare arsenali, nè costruire cantieri, siccome imposti dalla forza. Imperocchè lo svolgimento delle forze militari e una limitazione della sovranità dello Stato. Io pensai contro l'altrui opinione che la riduzione di questo

diritto di armamento fosse una violazione della sovranità dello Stato, specialmente se stipulata con trattato che segue ad una guerra; ora non debbo correggere la mia convinzione (1). Era naturale che il governo russo pensasse di sciogliersi da queste umilianti sanzioni. Il tempo, in cui si fece a pretendere la correzione del Trattato, gli era al certo favorevole. L'Europa era sgomentata dalla guerra, che si combatteva. La Prussia intendeva dare qualche compenso al suo fidatissimo vicino, nel 1866 che aveva fatto conservare la neutralità alla Francia contro l'Austria. L'Inghilterra non avrebbe osato d'involgere l'Europa in altri casi di guerra. La Francia era stretta da un cerchio di ferro. L'Italia, com' erede del Piemonte, non poteva difendere quel Trattato di Parigi, a cui il Piemonte aveva lavorato per acquistare diritto a riforme nazionali. Il Principe Gortchakoff fondava la sua domanda sopra altre derogazioni, ch'erano state fatte al trattato. Citava l' unione dei Principati di Moldavia e di Valachia, e la elezione al trono di un principe straniero.

La giustizia della sua domanda era innegabile, ma la forma, onde l'aveva annunziata sem-

(1) Vedi il mio articolo: La Revisione del Trattato di Parigi nella Rivista Europea e l'esame che ne fece il Rolin nel 1.° fascicolo degli *Archives Diplomatiques*.

brava soverchiante. Il trattato di Parigi era stato stipulato con la clausola della perpetuità, quindi niuna delle parti contraenti poteva dirsi sciolta da tutte le sue clausole, o da alcuna di esse senza il consenso delle altre parti sottoscrittrici. I governi di Londra e di Vienna respinsero con grande vivacità la forma enunziativa della domanda, ma si dissero parate a correggere di comune accordo il trattato nelle sue parti gravose. Il Conte di Bismark da Versailles propose che una Conferenza si adunasse in Londra per questo fine e vi fece invitare la Francia dall'Inghilterra. Il governo della difesa nazionale tentò di ottenere l'armistizio, traendo argomento da questo invito. Obbiettò sulle prime che la Francia non poteva essere liberamente rappresentata durante le ostilità; alla fine l'incaricato di affari dichiarò senz'altro che il Ministro degli affari stranieri, il signor Favre, avrebbe rappresentata la propria nazione. L'apertura della Conferenza era fissata per il giorno 3 gennaio 1871; ma novelle difficoltà sorsero intorno il salvocondotto necessario all'uomo di Stato francese per passare attraverso le linee di assedio.

Il governo tedesco volle che il Favre lo avesse chiesto; e poi lo riprovò di non essersi indirizzato al comandante degli eserciti assedianti; ma invece al Cancelliere federale. Il rappresentante della Francia giunse a Londra, quando

già i negoziati erano in corso. La Conferenza raggiunse il suo fine. Col trattato del 13 marzo 1871, furono abrogati gli articoli XI, XIII e XIV, del Trattato di Parigi, e per nuova guarentigia fu dato al Sultano il diritto di aprire gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo anche in tempo di pace ai navigli da guerra delle potenze amiche ed alleate per tutelare la esecuzione delle clausole del trattato di Parigi. Il trattato prorogò per dodici anni la commissione *europea* per il Danubio stabilita dall'articolo XVI; adottò parecchie altre disposizioni intorno la libera navigazione del Danubio. La scienza del diritto internazionale deve accogliere con parole di lode l'opera della Conferenza di Londra, la quale riaffermò i principî della libertà degli stretti e il diritto comune degli armamenti e della navigazione, i quali avevano sofferto alcun detrimento nell'anno 1856. Gli Stati hanno ragione di ripetere nel diritto internazionale il *pacta servanda* del Pretore romano. Ma in pari tempo non debbono imporre stipulazioni contrarie ai diritti essenziali degli Stati ed alla loro dignità. Altrimenti i trattati, lungi dall'essere l'affermazione positiva del diritto, saranno tregue di guerra ed argomento a novelli dissidî.

14. L'assemblea di Bordeaux eletta per ratificare la pace, la votò il 1° marzo con una maggioranza di 546 voti contro 107. I negoziati definitivi furono ritardati dalla forsennata insur-

rezione di Parigi, talchè la pace definitiva fu sottoscritta il 10 maggio 1871. L'assemblea nazionale di Versailles la ratificò il giorno 18 con voti 440 contro 98. Per l'articolo 11 della Costituzione tedesca l'Imperatore di Germania da solo può fare la pace a nome dell'Impero. Ma siccome la guerra era incominciata prima della promulgazione della Costituzione federale così gli Stati del Sud, la Baviera, il Wurtemberg e il Gran Ducato di Baden furono considerati come alleati della Prussia e quindi invitati ad aderire al trattato per atto de'loro sovrani.

È notevole che la pace fu conchiusa senza la mediazione di alcuna potenza neutrale, e che non vi fu la proposta di un Congresso internazionale, in cui gli Stati europei sarebbero stati chiamati ad esprimere le loro opinioni intorno la giustizia delle condizioni imposte dal vincitore al vinto. La mancanza di simigliante proposta è un segno del periodo di transizione, in cui si trova la società internazionale.

La Pentarchia del 1815, e il così detto concerto europeo vigente all'epoca del Trattato di Parigi erano stati la espressione di un equilibrio fattizio, incompatibile col libero svolgimento delle nazionalità, e quindi non erano più corrispondenti alle mutate sorti del diritto internazionale moderno. Il momento storico delle presenti relazioni tra le genti non offre ancora le condizioni favorevoli ad un novello riordina-

mento della società internazionale, mediante Congressi, che potrebbero giudicare de'vicendevoli diritti e doveri delle nazioni. Onde il Rolin-Jacquemyns scrisse bellamente su questo punto che la dottrina del *lasciar fare* è passata, per una reazione giusta nel suo principio, dalla politica interna alla esteriore, contro errori tradizionali (1).

15. Il trattato di pace sollevò grandissime discussioni che diventarono violente per gli odî e gli amori provocati dalle vicende della guerra: fu soprattutto posta in forse la giustizia intrinseca delle due maggiori sue clausole: cioè l'indennità di guerra e la cessione dell'Alsazia e della Lorena. Una letteratura abbondantissima si è formata su questo tema, la quale è ricca di contrarî pareri. Gli scrittori appartenenti alle due parti nemiche non giunsero a vincere i loro sentimenti patriottici. Gli stessi pubblicisti di nazionalità neutrali presero la penna e scesero nella polemica col cuore e la mente agitati. Noi vogliamo esaminare partitamente i loro pensieri con la speranza di non cadere in errore. E per procedere con metodo scorgiamo innanzi tutto la necessità di riassumere lo stato del diritto internazionale su questa materia delle cessioni territoriali a guerra finita. La teorica antica, figlia del diritto feudale, patri-

(1) Vedi il volume des Archives Dipl. 55. XXXI.

moniale e divino, è quella della conquista. Quando il vincitore ha debellato il vinto gl'impone, inumanissimo patto! la cessione di alcuna parte del territorio del suo stato, impero, o regno. Questo è il prezzo di una resistenza necessaria e della vittoria. Ci dispiace il dirlo: la scuola francese propugnava tuttora questa dottrina antiquata con la penna de'suoi più liberali pubblicisti quando sorse la guerra. Il Dufraisse nella storia del Diritto della Guerra e della Pace dal 1789 al 1815 aveva scritto in tempo recente: « La conquista non sarebbe stato che il giusto prezzo di una resistenza necessaria e della vittoria, l'indennità regolare ed equa dei sagrifizî, che la santa difesa del suolo e della rivoluzione ci eran costati, la riparazione dovuta alla Francia da iniqui aggressori. Questo punto di storia e di diritto pubblico è stato nettamente e fermamente statuito dal mio eccellente amico il sig. Victor Chauffer. L'Europa, avendo respinto il diritto delle genti che la Costituente aveva voluto inaugurare rispetto della indipendenza dei popoli, e rinunzia alla conquista, la Repubblica francese era autorizzata secondo le antiche regole del diritto internazionale a reclamare un ingrandimento territoriale come compenso dello argento che aveva speso e del sangue, che aveva perduto. Questo era il riscatto moderato e legittimo dei re congiurati e vinti, la corre-

zione meritata dei loro insulti e delle loro cospirazioni contro la Francia. E di più, l'indipendenza del popolo francese essendo stata minacciata da un abuso odioso della forza e compromessa dalla debolezza delle sue frontiere, il bisogno della propria sicurezza l'autorizzava a rinforzarle con la conquista. La legge di conservazione comandava che la Francia s'ingrandisse di territorî, il cui possesso le sembrava necessario per respingere novelle aggressioni. Il pericolo corso apriva alla Repubblica vittoriosa il diritto di prenderli non come un vano trionfo della fortuna delle sue armi, ma come una guarentigia della sua sicurezza, della sua integrità, del rispetto della sua costituzione e delle sue leggi (1) ».

(1) Vedi il Capitolo VII. *Le riunioni di territorio* nel 1793, p. 257; in cui proseguendo si legge: « Poichè l'Austria aveva violata la nostra frontiera per conquistare l'Alsazia e la Lorena, la Repubblica poteva impadronirsi giustamente delle terre dell'Austria nei Paesi-Bassi. Poichè il re di Sardegna ci aveva attaccati senza cagione, senza motivo, per ridurre la Bresse e il Busey al suo dominio di Savoja, la Repubblica francese era perciò autorizzata a riunire il ducato di Savoja e la Contea di Nizza alle nostre terre francesi agognate dal suo vicino ed a spingere i nostri confini sino alle Alpi. Queste riunioni di territorî non altro sarebbero state che le rappresaglie legittime della nostra guerra sacra contro una guerra empia. E frattanto la Convenzione se ne astenne alla prima ora. Io credo anche che se fosse rimasta padrona de'suoi atti, la grande assemblea avrebbe persistita deliberatamente in questa politica diventata generosa e rimasta saggia ».

Invece il diritto moderno intende a proscrivere la conquista per introdurre due altri principî non ancora generalmente accettati e l'un l'altro oppugnanti. Il primo, che le cessioni territoriali non si possono fare senza il consenso de'popoli, che dovrebbero passare da un governo all'altro, il secondo che la inviolabilità delle nazioni rende illegittimo ogni smembramento territoriale. Imperocchè il divellere alcun membro di nazione dalla terra nazionale equivale nel diritto internazionale alla mutilazione ed all'omicidio contro l'individuo nella società politica. Ad esempio della teorica, che subordina la cessione de' territorî al consenso popolare, gli scrittori ricordano più di sovente il plebiscito di Nizza e i plebisciti, con i quali le varie popolazioni d' Italia, fuori, della Lombardia, espressero il loro desiderio di vivere sotto unico regno nella integrità del territorio nazionale. Ricordano parimente l' ineseguito articolo 5 del Trattato di Nocolsburgo stipulante il voto popolare, cui dovevano essere chiamate le popolazioni de' Ducati. I plebisciti internazionali fatti dall' Italia non furono ordinati *pro forma,* come opinava il celebre giurista Lieber in un notevole articolo pubblicato sopra la Rivista Internazionale (1). Furono in-

---

(1) De la valeur des plébiscites dans le droit international, vol. III, 1871, p. 139.

vece l'applicazione del principio di nazionalità siccome è largamente inteso dalla scuola italiana e dagli uomini di Stato, che furono a guida del risorgimento italiano. Onde non era lecito ad un professore italiano di dileggiarli, con poca carità di patria e con nessun ossequio di verità giuridica, nel medesimo giornale (1).

I fautori italiani del principio di nazionalità lo riconobbero nell'armonico consenso de'molteplici elementi della razza, della lingua, della storia, de'confini naturali, del sentimento religioso, delle tradizioni, delle arti e delle scienze, e subordinarono tutti questi elementi all'altro massimo e determinante della coscienza della nazionalità. Quindi la votazione successiva dei popoli, ne'quali era smembrata l'Italia, per dichiarare che ambivano di vivere in uno Stato comune ebbe questo grande valore giuridico: affermò l'esistenza della coscienza popolare della nazionalità italiana, ed escluse il dubbio che il governo piemontese avesse fatto illegittime conquiste.

Per Nizza il plebiscito fu ispirato dallo stesso principio, anzi doveva avere un più immediato risultamento.

Per quanto una nazione sia bene affermata nei suoi fattori ed elementi, e sia fortemente de-

(1) Guido Padelletti L'Alsace et la Loraine et le droit des gens. Id. p. 464.

terminata nella sua estensione geografica, pure accade non di rado che presso ai suoi confini, ove s' incontra con genti pertinenti a differente nazionalità, i varî elementi della lingua, della razza e della storia possano essere grandemente incerti e confusi. In questo caso la possibile esistenza di subnazionalità lascia incerto a quale delle due nazioni più veramente spetti una frazione di Stato o un nucleo di popolo. Sempre in omaggio al principio che la coscienza della nazionalità debba essere l'elemento massimo e determinatore della nazionalità il plebiscito di Nizza fu imposto come condizione indispensabile a determinare la coscienza di nazionalità de'Nizzardi, e quindi la esecuzione, o il rigetto del Trattato di cessione di quel territorio alla Francia. Nessun italiano, che che ne pensi il Professor Padelletti, sostenne che i popoli avessero la libera disposizione di loro medesimi, talchè dal loro oracolo potesse dipendere la mutazione della loro nazionalità. Nessuno sostenne che la maggioranza di un solo voto, o di più centinaia, od anche di migliaia di voti, possa essere arbitra e giudice della nazionalità di un popolo. Una generazione, che vive in un dato momento, non può esser chiamata a decidere che gl' Italiani diventino francesi, tedeschi, o svizzeri, nè a dare licenza che una provincia italiana, non ostante tutti gli elementi di nazionalità appartenga allo straniero, od al con-

quistatore. Un plebiscito *annessionista,* si conceda la parola, non cancellerebbe la nazionalità, ch'è scritta a caratteri indelebili. Quindi coloro, i quali si fecero a sostenere che gli Alsaziani e i Lorenesi dovessero col loro voto sanzionare o respingere la loro cessione alla Germania per omaggio al principio del libero consenso il quale volevano regola decisiva della mutazione di sovranità, andarono largamente errati. La votazione di quelle genti poteva essere necessaria per conoscere la loro coscienza di nazionalità, se gli altri elementi nazionali fossero stati incerti; ma non poteva provvedere ad altro ufficio, od avere un fine differente. Invece la Germania, pur sapendo di trovar ribelle la volontà degli Alsaziani e Lorenesi a fare governo con lei, pretese di rivendicare in nome della nazionalità tedesca quelle due provincie avulse dalla conquista all'antica madre patria. Nessuno può negare che per più secoli l'Alsazia e la Lorena costituirono nel medio-evo una parte integrante del territorio dello impero germanico, il quale perdette questi suoi territorî a cagione della debolezza del suo ordinamento politico e della disunione de' suoi principi, per la politica egoistica della casa d'Austria e per la forza profittante dello Stato unitario francese, che da Luigi XI in poi affacciò l'idea ambiziosa d'impossessarsi di tutte le terre tedesche sino alle sponde del Reno. La storia ricorda che l'idea

della rivendicazione di queste province fu affacciata durante le stipulazioni del trattato dell'anno 1815. La lingua tedesca, grande espressione della nazionalità, si conserva tuttora vivissima nelle popolazioni delle campagne e delle piccole città. La lingua francese e le idee francesi furono importate invece nelle grandi città industriali. Se la storia militare della Francia trasse da queste terre di ceppo tedesco Klebere Ney; la grande patria tedesca ricorda invece che Goehte studiò nella Università di Strasburgo.

Ciò posto, è un tropo il dire che l'Alemagna riconquistando le due province si creò una Venezia francese ai suoi confini. Ei convien confessare che questa rivendicazione nazionale, che non sarebbe stata consentita dalla maggioranza della popolazione rivendicata, non si può assimilare ad un vero caso di conquista di territorî novissimi, nè ritenersi come un esempio pernicioso nella storia, perchè al cospetto di altri fatti moderni fu piuttosto un atto di evidente progresso. L'America, per esempio, ha cinque volte accresciuto il suo territorio per mezzo di trattati senza pensare a plebisciti od al rispetto della nazionalità. Fece l'annessione del Texas, ch'era uno Stato indipendente; acquistò con la forza della conquista la California; vinse il Messico e si fece cedere l'alta California, acquistò il Nuovo Messico con la forma della compra-vendita. Un Bonaparte nel 1803, le vendette per

quindici milioni di dollari la Luigiana. Gli Americani del Nord richiamarono alla sudditanza i ribelli del Sud senza far diritto alla loro volontà di formare un governo separato. Invece la Germania non rinnovò l'antiquata dottrina della conquista, nè sostenne la sola efficacia de'trattati imposti dalla forza. Restrinse la questione al caso singolare di una rivendicazione storica, da cui avrebbe conseguito anche il vantaggio di premunirsi contro l'ostinata idea francese di una rivincita.

Alcuni scrittori hanno avuto il torto di voler formulare dottrine generali per inquadrare questo caso singolare ne' principî generali del diritto e giustificare con lustre scientifiche il fatto diplomaticamente compiuto. Il medesimo Padelletti negando la libertà de' popoli e l'entità della nazione come principio fondamentale del diritto delle genti annunziò il vecchio principio della libertà e della indipendenza della sovranità dello Stato, e quindi della sua responsabilità, per cui la cessione di una provincia sarebbe un atto legittimo, se stipulato con trattati internazionali. La forza, che li impone, per questo giovane scrittore è l'alfa e l'omega del diritto internazionale. Non vale la pena di confutare questa pretesa dottrina nell'ordine giuridico. Lo scrittore risuscita idee morte e detestate in una materia, a cui non applicò l'eletto suo ingegno.

Il Marselli parlò del principio di nazionalità; ma lo volle modificato dal *principio della conservazione*, il quale significa il diritto di punire colla limitazione e colla soppressione della indipendenza la irrefrenabile licenza di una nazione (1).

La Francia voleva ad ogni costo le sponde del Reno, e la Germania per la sua conservazione le tolse Alsazia e Lorena con qualche bricciolo di terra. Ecco la conservazione, che rode la nazionalità. Meglio avrebbe fatto l'autore di parlar di una grossa rappresaglia; perchè il diritto di punire tra nazioni eguali o indipendenti è un non senso scusabile per uomini di guerra, *quibus permissum est jus ignorare*. Lo scienziato italiano non ha per altro il merito della novità, perchè prima di lui il Professore F. De Holtzendorff aveva espresso lo stesso pensiero sotto la formola della *necessità della conquista difensiva come provvedimento di sicurezza contro la recidiva della guerra* (2). Tante e disparate opinioni appalesano intanto l'importanza e la gravità della controversia. Noi vogliamo le nazioni inviolabili e indipendenti! Ma se imprendono a combattere guerra ingiusta ed aggressiva pagheranno solamente le spese e le indennità del danno cagionato, o

(1) Vedi il libro: Gli avvenimenti dell'anno 1870-1871.
(2) Vedi l'articolo intitolato: Le droit de difénse. p. 256.

avranno altro danno e nocumento? La occupazione militare sarà lecita soltanto per ottenere l'adempimento delle prestazioni stipulate nella pace, ovvero convien riconoscere qualche altro costringimento? Il tema è degno del maggiore studio. La soluzione giusta e vera scaturirà dal novello assetto, che l'ordinamento della società internazionale riceverà nell'avvenire. La nazione arbitrariamente offesa ed attaccata deve avere da quella vinta una necessaria riparazione. La società internazionale dovrà imporla con giustizia e tutela del diritto generale. Il pagamento delle spese, grave che sia, non è tutto. Si avrà diritto ad una guarentigia, ad un compenso! E quindi aspettiamo innanzi tutto che venga l'epoca dell'ordinamento di un potere giudiziario internazionale. Il disarmo forzoso garentito dalle potenze neutrali, un tributo pecuniario da pagarsi per lunghi anni, la occupazione di alcuni punti militari, le fortezze diroccate potranno rappresentare la restrizione della libertà della nazione minacciosa, irrequieta ed avida di dominio, e la sicurezza dell'avvenire garentita alla nazione offesa e vincitrice senza smembramenti territoriali e senza illecite conquiste. Accenniamo teoremi, che addimanderebbero larghissima trattazione.

La indennità di cinque bilioni, che sembrò enorme, non fu invece la rigorosa riparazione degl' immensi sagrifizî imposti alla Germania,

la cui vittoria fu il premio dell'abnegazione, del coraggio e del genio stretti insieme nel fine patriottico di respingere l'attacco nemico. Infatti la Francia mena vanto dell' immenso credito, che trovò sul mercato finanziario. La Germania dopo la guerra ha sofferto una grave crisi economica, la quale ha disdetto le accuse esagerate mosse dalla stampa francese.

16. La Francia con la perdita delle due province fu diminuita della popolazione di un milione e seicentomila abitanti e di un territorio di circa quindicimila chilometri quadrati, cioè, quasi della estensione territoriale dell' isola di Sardegna. L' Impero germanico fu ricostituito siccome l'affermazione della nazionalità tedesca. La pace di Nicolsburgo aveva dato nascimento ad una nuova Germania, che comprendeva due confederazioni, l'una al nord del Meno, l' altra degli Stati del Sud, da cui l'Austria era stata esclusa. Dopo quattro anni la pace di Praga era già dimenticata e con la pace di Parigi si affermava il nuovo impero tedesco. I trattati internazionali, ch'esistevano tra il Nord ed il Sud per fermare le alleanze offensive e difensive, furono sostituiti dall'unione costituzionale federale.

Nel mese di ottobre i rappresentanti dei quattro Stati del sud si raccolsero in Versailles per discutere le basi del patto federale. Il giorno 8 dicembre i rappresentanti dell'Alemagna del

Nord, della Baviera e del Wurtemberg, di Baden e di Assia acconsentirono ai differenti atti, che costituiscono la novella federazione (1). Essa non fu una creazione politica di primo getto; ma la estensione della Costituzione federale del Nord agli Stati del Sud, salvo lievi emendamenti.

I parlamenti degli Stati federali non mancarono di dare il loro consenso alla Costituzione stipulata dai loro rispettivi governi.

I Parlamenti dell'Assia, di Baden e del Wurtemberg la votarono nel mese di decembre dell'anno 1870; la Camera de' deputati della Baviera il 21 gennaio dell'anno 1871. La nuova federazione fu posta parimenti sotto il *praesidium* del re di Prussia, il quale ebbe il diritto di rappresentare l'intera nazione tedesca nelle relazioni internazionali. Il re di Baviera pro-

---

(1) Vedi 1. il Protocollo stipulato a Versailles il 15 novembre 1870 tra la Confederazione del Nord, il Gran Ducato di Baden, il Gran Ducato di Assia sopra l'accordo per la formazione della Confederazione tedesca e l'accettazione della Costituzione federale; 2. il Trattato conchiuso a Berlino il 25 novembre 1870 tra la Confederazione dell'Alemagna del Nord, il regno del Wurtemberg e i Grandi Ducati di Baden ed Assia, 3. la Convenzione militare de' 21-25 novembre 1870 tra la Confederazione dell' Alemagna del Nord e il Wurtemberg, 4; il Trattato conchiuso a Versailles il 23 novembre 1870 tra la Confederazione dell'Alemagna del Nord e la Baviera, 5; la Costituzione dell'impero alemanno del 16 aprile 1871.

pose agli altri principi ed alle città libere della Confederazione di ripristinare l'antico *Reich* ed il *Kaiser* alemanno. Una deputazione di trenta deputati del Parlamento federale del Nord recò questo voto nazionale al re di Prussia, che accampava tuttora nella Reggia di Versailles. La rimembranza storica di queste denominazioni imperiali e le passioni della politica lasciarono scrivere a parecchi pubblicisti che la Germania aveva voluto restaurare il sacro–Romano–Impero. Questi sogni ambiziosi del medio–evo non potevano essere la ispirazione de' novelli destini della nazione tedesca. L'idea dell'impero fu un legato dell'antichità pagana. Roma ambiziosa di essere la sovrana del mondo aveva aspirato alla monarchia universale. I barbari sorpresi dalla magnificenza dell'unità romana cercarono di conseguirla a loro vantaggio. Il cristianesimo senza dominare l'indole guerriera e conquistatrice dell'impero, innestò al sistema antico una idea novella. Il Papa diè per missione a Carlomagno di proteggere la Santa Sede e la Chiesa. Per questa unione di fini l'impero prese la doppia denominazione di *romano* e di *santo*. Quando l'impero di occidente si sfasciò per la morte di Carlomagno e la Germania si separò dalla Gallia-franca e dall'unità carlovingia, il papa diè la corona a principi italiani, i quali, ombre d'imperadori, non ebbero la volontà di proteggere la Chiesa. Al-

lora il Papa cercò un più forte sostegno nei sovrani di oltremonti. La razza sassone occupava il trono di Alemagna; Ottone passò le Alpi e pervenne ad unire la corona imperiale alla dignità regia tedesca. L'impero ricostituito riposò sopra il possesso dell'Italia. Allora gl'imperatori padroni dell'Italia si credettero eredi dell'impero, di cui la città eterna era la sede.

L'unione dell'Italia con la Germania, innaturale per la differenza delle razze, che un ostacolo più grande delle montagne frapposte tra i due popoli, fu cagione di perpetua debolezza per quegli imperatori. La corona d'Italia conferiva un titolo acquistato a prezzo di lotte incessanti. Basta ripensare la storia delle tremende guerre, che desolarono le due nazioni. La tragica morte dell'ultimo degli Hohenstaufen pose fine alle aspirazioni tedesche alla monarchia universale. Oggi l'unità del medioevo è infranta; il risorgimento delle nazionalità rende impossibile la conquista. Il nuovo Impero non prende più il nome di santo e di romano, nè il nuovo imperatore presume di essere l'erede di Cesare e il capo della cristianità. Egli torna a lottare contro il Papato per la tutela delle ragioni moderne del diritto contro le antiche pretese della Chiesa alla dominazione universale. Il Papato soltanto è immutabile nelle sue ambizioni. L'impero invece è umano, nazionale, civile.

Re Guglielmo annunziò la grande trasformazione politica della sua nazione nell'atto, in cui assumeva il titolo d'imperatore. Scrivendo al re di Sassonia il giorno 14 gennaio 1871, espresse tali sentimenti: « Io accetto questo titolo non nel senso di pretensioni dominatrici, per il cui conseguimento la potenza dell'Alemagna è stata nelle epoche più gloriose di sua storia compromessa a danno del suo svolgimento interiore, ma con il fermo proponimento, se Dio me ne fa la grazia, di essere, quale principe tedesco, il fedele protettore di tutti i diritti e di consacrare la spada della Germania a loro difesa. L'Alemagna forte per la unità de' suoi principi e delle sue tribù ha riconquistato il posto nel consiglio delle nazioni, ed il popolo alemanno non sente il bisogno, nè la tentazione di ottenere di là dalle sue frontiere altra cosa all'infuori di relazioni internazionali amichevoli, fondate sopra il rispetto della indipendenza reciproca e sopra il progresso del benessere di tutti ». Nè sinora la sua politica internazionale ha smentito queste promesse. Io non credo per la competenza di questa storia di fare un esame particolareggiato della confederazione tedesca. Ne indicherò il carattere speciale, ricordando le sue maggiori disposizioni. La scienza del diritto internazionale distingue la confederazione degli Stati dallo Stato federale propriamente detto. La scuola tedesca

ha due parole composte per indicare quelle due specie di relazioni federali: lo *Staatenbund* e il *Bundenstaat*. Il novello Impero si accosta piuttosto a questa seconda specie di federazione, perchè il concetto superiore della unità alemanna si estrinseca mediante la fondazione di uno Stato federale, che comprende tutti gli altri Stati federati. La nuova Costituzione non sancisce un ordinamento simmetrico di tutte le parti della federazione, che anzi quasi riaffermando l'antico genio germanico contrario alle livellazioni sagrifica la uniformità e la simmetria alla maggiore o minore importanza di alcuni Stati federali. Queste ineguaglianze spiccano nella competenza legislativa della Confederazione sopra alcune materie, quali l'amministrazione delle strade ferrate, delle poste e dei telegrafi, l'attribuzione e la riscossione di alcune imposte, e l'ordinamento militare della Baviera e del Wurtemberg. Tutti gli Stati hanno ceduto a beneficio del potere centrale alcuni dei loro diritti di sovranità; ma non hanno perduto il diritto d'inviare e di ricevere ambasciatori e consoli stranieri e di dare a questi ultimi l'*exequatur*. Gli Stati possono inviarsi reciprocamente i consoli; ma non possono stabilire consolati in paesi non tedeschi, quando il consiglio federale avrà detto sufficienti alla tutela degl'interessi tedeschi di ciascuno Stato i consolati generali. Gli

Stati hanno tuttora la potestà a stipulare trattati, ma soltanto per le singolari materie lasciate alla loro competenza.

Quanto alle relazioni internazionali l'Imperatore solamente rappresenta l'impero allo straniero; accredita e riceve gli ambasciatori in nome dell'Impero; conchiude la pace; ferma le alleanze e stipula gli altri trattati con gli Stati stranieri. Il Consiglio federale contiene nel suo seno un comitato per gli affari stranieri, nel quale la Baviera, la Sassonia ed il Wurtemberg sono rappresentati per diritto, accanto a due delegati nominati dal Consiglio medesimo. L'ufficio della Presidenza è stipulato a vantaggio della Baviera. Il Consiglio federale ha il diritto di autorizzare l'Imperatore a procedere all'esecuzioni federali, nonchè il diritto di autorizzarlo a dichiarare la guerra, salvo il caso di un attacco contro il territorio, o il littorale della Confederazione.

Se addimandiamo quale sarà la durata di questo ordinamento politico della Germania, nè difficile, nè ardito sembra il rispondere che mostra nella sua speciale architettura le linee di una trasformazione nazionale non compiuta. La egemonia evidentissima della Prussia, il *Reichstag,* o Parlamento federale, i cui membri sono eletti, non come prussiani, bavaresi o sassoni, ma come tedeschi di una sola patria, la competenza legislativa più estesa di quella

del Congresso degli Stati-Uniti e dell'Assemblea federale svizzera sono la espressione del sentimento della unità nazionale, che l'avvenire con più sicurezza affermerà per emendate istituzioni politiche. Il consolidamento de' legami federali e la maggiore dilatazione del potere federale vanno preparando una trasformazione politica deffinitiva, promessa dall'azione del principio di nazionalità. L'inerzia e la complicazione della macchina federale potranno essere la occasione che determinerà una nuova evoluzione politica.

17. La soluzione poco giuridica e liberale, che il governo e il Parlamento italiano diedero al problema delle relazioni dell'Italia col Papato corrisponde alla trasformazione non ancora compiuta della vita nazionale tedesca. Nè il governo, nè la maggioranza del Parlamento italiano ebbero idee nette e fede intera nel nostro diritto e nella nostra libertà nazionale. Credettero che tutta la grandezza dell'Italia fosse riposta nello stare in Roma, nè pensarono di combattere quella teocrazia romana, a cui lo Stato laico e la società moderna debbono dare la morte per la lotta della vita. Dimenticarono che il Papato fu l'acerrimo nemico della monarchia meridionale e della unità nazionale e che la Chiesa di Roma aveva da poco compiuta l'ultima evoluzione politica, cui possa pervenire una potenza dominatrice,

imperocchè la Chiesa dopo aver rivestita la forma democratica, e dopo essersi trasformata in aristocrazia di vescovi, si era con l'infallibilità di Pio IX affermata a monarcato assoluto. A sentire i proponimenti ei pareva che lo Stato italiano volesse pagare alla storia delle sue sventure secolari ed alla umanità un gran debito, ritornando la Chiesa alle origini antiche, distaccandola dalla potestà civile per farla vivere, come nacque, separata dallo Stato. Invece l'annunciata separazione, che dir doveva la cancellazione di ogni protezione data dallo Stato alla Chiesa, finì per essere il riconoscimento di esorbitanti privilegî sanzionati in nome del rispetto, che dicevano doversi avere per il mondo cattolico. I governanti poco preoccupati della loro coscienza di uomini liberi pensavano diurnamente a tranquillare *la coscienza dei cattolici*, perchè in verità essi medesimi non avevano coscienza tranquilla. Nel timore che la impresa non fosse stata troppo ardita e che un acquisto fatto con la forza non mettesse a repentaglio il rimanente, che pareva assicurato, intendevano di non provocare gl'impeti degli arrabbiati del Parlamento di Versailles, ai quali il governo prudente del Thiers dava la burlevole soddisfazione di tenere nelle acque di Civitavecchia un naviglio pronto ad accogliere il Pontefice, ove gli fosse piaciuto di partirsi di Roma. I governanti titubarono persino ad ab-

battere tutta la dominazione regia de'Pontefici, perchè pensarono sulle prime di lasciare sotto il governo teocratico quella parte della città di Roma, che comunemente si chiama città leonina. I ministri spedirono a governo della città posta al cuore d'Italia il generale Lamarmora, uomo conosciuto contrario alla occupazione, il quale fu esecutore prudentissimo di deboli proponimenti. I ministri fecero passare un lungo tempo senza che il Re si recasse in Roma; impedirono l'ingresso trionfale come era stato fatto nelle altre metropoli italiane; presero occasione per l'andata del Sovrano che le acque del Tevere allagassero la città, onde Vittorio Emanuele si recò a soccorrere ai danneggiati con opere di misericordia maggiori di quelle fatte dal Vaticano. Il plebiscito del 2 ottobre 1870 ordinato sopra l'esempio delle altre città diede occasione ai Romani di deliberare per suffragio pubblico che Roma fosse posta sotto lo scettro del Re Italiano. La relazione anteposta al Decreto per lo scioglimento della Camera dei Deputati gettò le basi di quella legge, che prese nome dalle guarentigie papali.

La legge reca la data del 13 maggio 1871 e si compone di due titoli, il primo che ha per obbietto *le Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede,* l'altro, che si propone di determinare la *relazione dello Stato con la Chiesa.* La prima parte più specialmente si appar-

tiene per il suo contenuto al diritto internazionale. Gl' Italiani avevano il dovere di offrire al Pontefice cattolico la facoltà di esercitare pienamente i suoi officî religiosi. Invece questa legge con grande detrimento del diritto pubblico italiano e de' principî del diritto internazionale largì grandissimi privilegî e immunità.

Col primo articolo dichiarò la persona del Pontefice sacra e inviolabile allo stesso modo che lo Statuto costituzionale dichiara la persona del Re. La grandezza di questa prerogativa s'intende sol che si consideri la qualità del papa dopo la caduta del potere temporale e la estensione del territorio, su cui la inviolabilità deve imperare. Il Papa come sovrano temporale di Roma aveva goduto della inviolabilità personale su piccolo territorio. Rimasto ministro supremo di una religione non aveva più diritto a prerogative inerenti alla dignità regia. Inoltre la inviolabilità de'principi costituzionali ha per correttivo la responsabilità dei ministri e consiglieri. La inviolabilità pontificia fu introdotta quasi ad imitazione de'governi assoluti. La inviolabilità, di cui il Re di Roma godeva prima della sua caduta dal Trono temporale aveva impero sopra un angusto raggio di terra. Invece quest'alto e maraviglioso privilegio conceduto si estende sopra l'intero territorio della penisola. Molti oppugnavano la coesistenza in un medesimo regno di due sovrani irreconciliabili.

Il rimanente dell' articolo assimilò la persona del Pontefice a quella del Re nella repressione degli attentati e degli oltraggi contro di loro. Il pubblico ministero farà punire per azione pubblica un protestante, o un libero pensatore, un turco, od un giudeo, che ingiuriasse non solamente il vecchio, che ora vive in Vaticano, ma un successore, che potrebbe essere turbolento quanto un Gregorio XIII. E questa è la millantata separazione della Chiesa dallo Stato. Oltre dell'inviolabilità personale l'art. 20 della legge sancisce una larga assimilazione esteriore del Papa con i veri Sovrani per tutte le onorificenze, preeminenze e testimonianze di rispetto e di ossequio. Le pompe, di cui il re di Roma godeva nel territorio romano, si rinnoverebbero a detrimento della libertà italiana per tutta la penisola, se il vecchio abitatore del Vaticano si decidesse a uscire dal suo dorato ritiro. Queste concessioni non corrispondono al rispetto de'principî cristiani e forse riuscirebbero intollerabili per la grande maggioranza degl'italiani, se un nuovo Pontefice salito sul trono papale ne volesse continuamente fruire. I nostri governanti vietano oggidì le pompe e le processioni religiose per la tutela dell' ordine pubblico. Chi sa dire a quale uso smodato i nemici della patria nostra convenuti da ogni paese piegherebbero queste disposizioni legislative?

Il sommo Pontefice ha una guardia speciale per la custodia della sua persona e de'suoi palazzi, la quale si raduna tra'mercenarî stranieri; ha una dotazione annua di tre milioni e dugentoventicinquemila lire sotto forma di rendita pubblica, la quale non ancora riscuote, e ch'è la conservazione della sua lista civile di Sovrano, e gode la esenzione da ogni tassa. Vedi potenza della separazione della Chiesa dallo Stato! Il Papa continua a fruire dei Palazzi Apostolici Vaticani e Lateranense, della Villa di Castel Gandolfo e de'luoghi terreni e giardini annessi. In questi luoghi è fatto divieto di accedere agli ufficiali della pubblica autorità ed agli agenti della forza pubblica (art.° 7). Ecco il tetro diritto di asilo rinnovato nel secolo decimonono! Questa immunità è data anche alle adunanze del Conclave e del Concilio Ecumenico. Il Vaticano può diventare impunemente conciliabolo di nemici spietati. L'art.° 8 vieta di poter procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte e documenti, di libri, o registri negli uffizî e nelle congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali (1). L'articolo 9, dà libertà al Papa di far affiggere gli atti del suo ministero alle porte delle basiliche e chiese di Roma. Gli ecclesiastici che hanno parte a questi atti non

(1) Vedi nel mio libro. *La Chiesa cattolica nel diritto Comune* la descrizione di tutti gli istituti e di tutte le congregazioni ecclesiastiche.

sono soggetti a sindacato o ad investigazione dell'autorità pubblica (art. 10).

Al Papa fu mantenuto il diritto di legazione *attivo* e *passivo*. Ei riceve e manda ambasciatori col godimento di tutte le immunità e di tutti i privilegî conceduti dal diritto internazionale. Non si arriva a comprendere la ragione della permanenza di ambasciatori secolari accanto al maggior sacerdote della religione cattolica. Non si comprende la impunità dei sillabi, che insultano alla maestà de' poteri costituiti, alle leggi, ed alla patria. O si doveva dare illimitata libertà di opinioni a tutti i partiti, ovvero infrenare le bestemmie di una gente, che vive di odî e di esecrazioni, la quale è possente ovunque ànno regno la superstizione e l'ignoranza. Parecchi governi ànno dato ragione ai voti che io feci ispirati ad una soluzione chiara, libera e razionale della questione del Pontefice (1). L'articolo 12 dà balìa al Papa di ergere telegrafi, uffizî di posta in Vaticano; gli dà l'uso delle poste e dei telegrafi italiani; pareggia i corrieri spediti dal Vaticano nel regno ai corrieri di gabinetto dei governi stranieri. Tutti questi privilegî servono per far corrispondere liberamente il sommo Pontefice con l'Episcopato e con tutto il *mondo cattolico*. A mio modo di credere bastava a que-

(1) Già parecchi governi abolirono le loro ambascerie papali.

sta corrispondenza il diritto comune, che garentisce il segreto delle lettere. E questa iperbole del *mondo cattolico* non pare scritta nella legge per confondere la geografia fisica del globo? Dov'è il Colombo che l'ha scoperto? Chi è il geografo, che descrive le regioni di questo mondo di cattolici?

Per l'articolo 13 le autorità scolastiche non hanno alcuna ingerenza negl' istituti cattolici fondati per la *educazione* e *coltura degli ecclesiastici*. E quale costume e quale educazione ricevono numerose coorti di giovani, che sperdono ogni senso di patria carità, ogni energia della mente, ogni gaiezza del cuore con libri e maestri, per i quali la scienza è un peccato, la civiltà un misfatto? E da questi seminarî e collegi escono poi i pastori delle anime, i ministri della religione! L'Italia officiale raccoglierà un giorno i frutti de'semi, che ha diffusi, i mostruosi risultamenti di una legge protettrice della cospirazione e della reazione.

Il secondo titolo della legge abolì tutte le preminenze dello stato nella polizia esteriore della Chiesa. Ricordo ancora con fastidio il facile disprezzo, che uomini incompetenti sentivano contro questi diritti secolari spettati alla sovranità civile per tener distinta la sua potestà dalle oppressioni della Chiesa Cattolica. Rimasero per la legge solamente soggetti allo *exequatur* ed al *placet* gli atti delle autorità ec-

clesiastiche relativi alla destinazione dei benefici ecclesiastici ed alla provvista dei benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. L'appello *per abuso* fu abolito; non fu più riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta agli atti delle autorità ecclesiastiche; fu delegata alla giurisdizione civile la cognizione degli effetti giuridici di detti atti, i quali rimangono sottoposti alle leggi dello Stato, se costituiscono reato e sono privi di effetto, se contrarî ad ogni altra legge.

Questa per sommi capi è la esposizione di una legge, che non resiste alla inesorabilità della ragione e della critica. Io non ho il costume di dar forma alle ombre; ma la calma riflessiva mi fa pensare che in tempo non lontano gl'Italiani sentiranno la necessità di porre argine alle intemperanze clericali, se vogliono prosperare nel rinnovamento nazionale. Il governo e il Parlamento vollero con senno politico provvedere da soli alla sistemazione del Papato, dicendola una questione puramente italiana, e furono giustamente gelosi della indipendenza nazionale. Ma il governo e il Parlamento non possono dimenticare che il Papa da che cessò di essere un Sovrano temporale esposto alla responsabilità che ogni principe incontra con le provocazioni internazionali, può esporre la patria nostra a controversie e risentimenti inter-

nazionali per la pericolosa e sconfinata impunità data a lui con legge nostrana. Ne'tempi andati i sovrani avevano il diritto di fare guerra ai Pontefici nemici de' loro troni. La storia narra le occupazioni straniere di Roma. Ora se uno Stato dovesse trarre vendetta di una provocazione papale, a quale modo si appiglierebbe? Da nemico non potrebbe camminare contro il Vaticano, perchè dovrebbe offendere il nostro territorio, e invano invocherebbe il rigore delle nostre leggi nazionali, che sono disadatte a correggere l'ira sacerdotale. Unica ragione resterebbe la responsabilità internazionale della Italia per quanto di pernicioso contro lo straniero si contiene nella legge delle guarentigie. Abbiamo la forza di dire a noi stessi la verità e di riprendere l'antica energia contro la teocrazia romana! La politica è la scienza delle transazioni: gridano non di rado i governanti. È vero, ma non è la scienza della negazione. La debolezza della tutela dei proprî diritti accresce le pretensioni nemiche, e crea la necessità di maggiori transazioni.

Noi fummo deboli nello istaurare il diritto nazionale in Roma, e non sedammo i vecchi rancori e lunghi odî. Per l'Europa l'Italia è un fatto compiuto, che bisogna rispettare. Per le genti oltramontane è una terra, che dovrebb'essere ricalcata da sovrani bacchettoni e di nuovo dominata dalla teocrazia romana. Se il Papato

non potrà ricondurci alla servitù politica, impedirà la felice età de'nobili costumi, della obbedienza alla patria, delle dottrine benefiche e liberali.

Un giorno gl'Italiani per volontà interiore di riforme e per stimolo di straniere complicazioni ritorneranno sopra l'istituto delle guarentigie papali e riaffermeranno la sicurezza della patria con maggiore tutela degli ordini politici, imperocchè la Curia Romana, che impunemente impera sopra la intelligenza popolare e l'alimenta di odî e di sdegni contro la società civile, prepara un doloroso decadimento alle nazioni, che ne soffrono il giogo.

18. Le condizioni politiche, che si erano appalesate in Europa durante la guerra tra la Francia e la Germania, condussero il ministero inglese a dare composizione ai dissidî con gli Stati-Uniti. Lord Granville si preoccupò giustamente delle conseguenze, che potevano derivare in caso di complicazioni internazionali dalla esistenza del risentimento di un popolo potentissimo. Egli inviò a Washington un uomo di grande riputazione il signor Jhon Rose che riprese i negoziati, proponendo la nomina di un' alta Commissione mista di delegati dei due governi con il mandato di regolare tutte le controversie esistenti. Detta Commissione terminò il giorno 8 maggio 1871, un trattato sollecitamente approvato dai due Stati, il quale

rimarrà nella storia della giurisprudenza internazionale e della diplomazia come un atto monumentale degno della stima della umanità (1). Il trattato in quarantatrè articoli assestò cinque diverse materie di dissidî, due de' quali erano europei o imperiali, tre americani o coloniali ed altre di tale natura che avevano messo in pericolo la pace preziosa di due nazioni, parlanti la medesima lingua. Il trattato dall' articolo I all' XI provvide al regolamento di un arbitrato per decidere sopra i danni sofferti dagli Stati-Uniti per l' armamento e l' equipaggiamento ne' porti britannici delle navi corsare federate assegnate alla guerra contro l' Unione; dall' articolo XII al XVII ordinò una commissione mista per liquidare le perdite sofferte dai sudditi de'due governi durante la guerra civile; dall'articolo XVIII al XXV regolò definitivamente le questioni sopra la pesca e le spiagge atlantiche degli Stati-Uniti e delle Province Inglesi di Quèber, della Nuova Scozia e del Nuovo Brunswik, nonchè della Colonia dell'Isola del Principe Edoardo (compresa la Terra Nuova, art. XXX); dall'articolo XXVI al XXXIII stipulò la libera navigazione di alcuni fiumi, tra

(1) Consulta per la piena cognizione di questo trattato l'opera di Cabel Cushing. *Le traitè de Washington, sa negotiation et les discussions aux quelles il a donnè lieu*, Paris 1874. Vedi pure il mio libro; *Gli arbitrati internazionali e il Trattato di Washington*, 1870.

i quali il San Lorenzo, e l'uso comune di alcuni canali del Canadà e degli Stati-Uniti, la libera navigazione del lago Michigan, e il reciproco e libero passaggio sopra il territorio degli Stati-Uniti e il territorio Canadese. Infine il trattato dall'articolo XXXIV al XLIII sottopose ad un arbitrato la determinazione della frontiera tra l'isola di Vancouver e il continente.

Il Tribunale arbitrale, che doveva decidere la questione dell'Alabama, era composto di cinque arbitri nominati nel modo seguente: un arbitro dal Presidente degli Stati-Uniti, un secondo arbitro dalla Regina d'Inghilterra, gli altri tre arbitri dal Re d'Italia, dal Presidente della Confederazione Svizzera e dall'Imperatore del Brasile. Il luogo di riunione doveva essere Ginevra. Gli arbitri nella decisione delle controversie dovevano applicare alcune regole di diritto delle genti ammesse dalle parti contraenti, le quali furono le seguenti:

« Un governo neutrale è obbligato: Primamente di usare la dovuta diligenza (*due diligence*) per impedire l'armamento e l'equipaggiamento nella propria giurisdizione di qualunque naviglio, che abbia sufficienti ragioni di credere destinato ad incrociare od a fare la guerra contro una Potenza, con la quale è in pace; ed anche di vigilare con eguale cura a prevenire la partenza di ogni naviglio destinato ad incrociare, od a fare la guerra, come so-

pra è detto, o ridotto in tutto od in parte ne' limiti della sua giurisdizione ad uso di guerra.
« Secondariamente, è obbligato a non permettere, o non tollerare che un belligerante si serva de' suoi porti e delle sue acque, come base di operazioni navali contro l'altro o per il fine di rinnovare od aumentare il materiale militare, o le armi, o per operare un reclutamento.

In terzo luogo, ad usare la diligenza richiesta ne'suoi porti e nelle sue acque, nonchè su tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione, per impedire qualunque violazione delle obbligazioni e dei doveri sopra enunziati ».

La Gran Bretagna dichiarò che non riconosceva queste regole come esistenti nell'epoca, in cui sorsero le contestazioni; ma che le accettava nel desiderio di rimuovere i dissidî sorti. Entrambe le parti contraenti stipularono inoltre che avrebbero osservato i detti principî nell'avvenire e che le avrebbero recate a conoscimento delle altre Potenze marittime con invito di adottarle. Il Trattato regolava puranco la procedura, che il Tribunale doveva osservare. Le parti contraenti avevano il diritto di nominare ciascuna un proprio rappresentante, che avrebbe assistito alle sedute del Tribunale; di stampare con i documenti la corrispondenza officiale e la esposizione delle quistioni. Un termine di quattro mesi era conceduto dalla presentazione di questa esposizione, perchè le

parti avversarie potessero compilare, stampare e rassegnare una confutazione di essa e nuovi documenti. Due mesi dopo lo scambio di queste confutazioni l'agente di ciascuna delle due parti poteva presentare agli arbitri una Difesa scritta o stampata. Il Tribunale riconosceva agli arbitri la facoltà di ammettere avvocati a discutere in iscritto, od a voce, alcun punto dei reclami. In questo caso il diritto della confutazione scritta od orale spettava all'altra parte. Il Tribunale doveva decidere caso per caso intorno i danni cagionati da ciascuna delle navi corsare e dare possibilmente sentenza dentro tre mesi dalla fine delle difese delle due parti. Il Trattato dava potestà ai giudici nel caso di danni assicurati di assegnare una somma complessiva, che sarebbe stata pagata nel termine di dodici mesi dalla data della decisione. Dopo l'attribuzione di questa somma a favore dell'America, doveva essere nominata una Commissione di tre assessori nominati, uno dalla Gran Bretagna, un altro dagli Stati-Uniti ed il terzo dal rappresentante dell'Italia a Washington per liquidare i danni cagionati ai sudditi dell'Inghilterra durante la guerra civile. Terminato il giudizio arbitrale e quello della Commissione degli assessori le parti non avrebbero avuto più controversie da risolvere essendosi impegnate a considerarle tutte definitivamente sistemate. Il mondo civile salutò con immenso

giubilo questo maestoso trattato, che tendeva a ricomporre gli animi agitati di due grandi popoli ed a rimuovere la cagione di una grossa guerra non più con consigli diplomatici ispirati da interessi sovente contradittorî; ma per l'opera di un consesso giudiziario decidente con norme e regole di diritto. Più innanzi prenderemo ad esame le decisioni del Tribunale arbitrale di Ginevra, il cui avvenimento ridestò le speranze di un ordinamento internazionale giudiziario e voti ardentissimi in favore della pace.

19. Seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, che sono la prova del progresso del diritto internazionale, dobbiamo in questo luogo rammentare le decisioni del congresso internazionale marittimo adunato in Napoli nel mese di giugno del medesimo anno, le quali meritarono l'esame di reputati pubblicisti. Ne parleremo brevemente per il merito speciale, che hanno nella storia del diritto internazionale.

Questo congresso fu ordinato dal Ministero di Agricoltura e Commercio con il terzo congresso delle Camere di Commercio del Regno ed una esposizione industriale marittima. Il vivo zelo di dare opera al risorgimento civile d'Italia dopo la risurrezione nazionale fece credere alla utilità di un'assemblea internazionale, che riunendo uomini di ogni paese nella patria di Mario Pagano di Gaetano Filangieri

e di Antonio Genovesi, prendesse ad esame ardui quesiti di quel diritto, che Ferdinando Galiani aumentò. Ben a ragione il congresso di diritto internazionale andò ordinato insieme col congresso commerciale, imperocchè il commercio vive di pace e il diritto internazionale n'è il precipuo istauratore. Il Decreto del 1° settembre 1870, che bandì il Congresso, indicava l'alto divisamento di volervisi agitare le proposte di riforma del giure internazionale marittimo, principalmente nelle parti, che riguardano gli scambî internazionali. Il manifesto annunziava quattro sezioni riguardanti quattro speciali materie: la prima del diritto internazionale marittimo, la seconda del commercio internazionale, la terza sopra la marina mercantile e la quarta intorno le pesche litoranee e internazionali. I temi di diritto marittimo internazionale posti a discussione in forma di quesiti furono quattro.

1.° Il principio, che riconosce nella nave una continuazione di territorio della nazione, di cui porta la bandiera, deve comprendere, sì il naviglio militare e sì il naviglio commerciale tanto se questi si trovano nelle acque del mare prossimo e negli stessi porti delle nazionalità straniere?

2.° I navigli della privata mercatura delle nazioni guerreggianti debbono essere rispettati

ed esenti da ogni molestia, come son quelli delle nazioni neutrali?

3.° I porti commerciali delle nazioni guerreggianti, i quali non costituiscono piazze forti quando non sieno altresì assediati da parte di terra ferma potranno essere soggettati a blocco legittimo ed obbligatorio?

4.° Nel caso di carico composto di lecito e d' illecito commercio, confiscandosi gli oggetti del commercio illecito, debbe essere rispettato insieme con gli oggetti del commercio lecito anco il naviglio?

Sul primo tema il Congresso espresse il desiderio che si diffonda sempre più il principio il quale vuole rispettata la giurisdizione dello stato e fece voto perchè la estraterritorialità, che gli usi consentono a'navigli da guerra, non si estenda a'navigli mercantili nelle acque territoriali di altro Stato. La discussione fu breve, e la risoluzione incontrò un solo oppositore. A dirla apertamente il quesito non mi sembra essere stato degno della gravità di un'assemblea internazionale, imperocchè gli esageratori del principio della estraterritorialità della nave mercantile non sono così numerosi nella scienza del diritto internazionale da piegare i governi all' esame pratico dell' accettazione di questa riforma nel diritto positivo delle genti. L'America, la Germania, l'Inghilterra, l'Italia

ammettono senza contrasto la piena giurisdizione dello Stato sulla nave che si trova nelle acque territoriali, nè si può dire che la Francia, ove parecchi scrittori sostengono l'opposto principio, discordi da questo principio consuetudinario tuttora dominante.

Intorno il secondo quesito la consuetudine elevata a diritto, che la nave nemica e il carico di persone appartenenti allo Stato nemico possano essere confiscati, non trovò difensori. Il Congresso emise il voto che i navigli della privata mercatura delle nazioni belligeranti e il loro carico sieno esenti da cattura e confisca, come sono quelli delle nazioni neutrali, ad eccezione del contrabbando di guerra, purchè questa esenzione non si estenda ai navigli ed ai carichi, che tendano di entrare in un porto bloccato dalle forze navali di uno dei belligeranti.

Sopra il terzo tema si pronunciò energica divergenza di opinioni. Unanime fu l'accordo sulla esenzione da confisca delle merci lecite facenti parte del carico misto. Tutta la discussione versò intorno la confiscabilità della nave.

Furono proposti tre ordini del giorno. L'uno formulava il voto assoluto: *che insieme col rispetto degli oggetti leciti fosse rispettato anche il naviglio;* l'altro il voto: *che la nave fosse trattenuta in linea di punizione e come ga-*

renzia delle spese occorrenti pel trasporto delle merci lecite al loro destino; e il terzo propose la seguente risoluzione: *che nel caso di carico composto di lecito ed illecito commercio venga sequestrata la merce illecita rimanendo salva quella del commercio lecito e il naviglio vada rispettato solo quando la spedizione marittima non offra per sè stessa il carattere di intendimento ostile.*

Il Congresso li respinse tutti e tre. Adottò invece a maggioranza di voti il seguente ordine del giorno proposto dal chiarissimo Professore Persico, insegnante di diritto amministrativo nell'Università Napoletana: *Il Congresso desiderando che il commercio dei neutri si tenga strettamente nei limiti de' suoi pacifici diritti e non alimenti col suo concorso la guerra fa voti perchè nel caso di carico lecito ed illecito, salve sempre le merci innocue, siano dichiarate confiscabili insieme col carico illecito i bastimenti presi in flagrante delitto di proprio e diretto contrabbando di guerra, salvo agl'interessati sulla nave la dimostrazione di buona fede.*

La dottrina formulata in questa dichiarazione non rappresenta il progresso della scienza moderna del diritto, onde ben a ragione un illustre professore avvisò che se fosse sancita in una legge o stipulata in un trattato farebbe retrogradare di circa tre secoli il giure pubblico delle

genti (1). Ed invero per la insequestrabilità della nave tengono eminenti pubblicisti dal Klüber fino a Pinereiro Ferreira all'Ortolan, al Massé, al Marquarden, all'Hautefeuille, al Cauchy ed ai nostri italiani, Galiani, Lampredi, Azuni, Romagnosi. I pubblicisti, quali il Bello, il Moseley, il Pratt, il Traver-Ivvis, il Phillimore ed il Kent ammettono la confisca, ma con molte restrizioni. Il Prof. Persico mosse da un erroneo concetto: considerò il caricatore del contrabbando come un delinquente e riconobbe all'incrociatore il diritto di punirlo. La scienza aveva da lungo tempo ripreso l' errore originario di questa dottrina fondata sulla legge romana, che per diritto doganale interno assoggettava alla confisca il carico e la nave. Le regole del diritto doganale interno viziosamente furono innalzate a norma del diritto internazionale marittimo (2). Il Prof. Alianelli con forma elettissima, con ragione economica e con scelta erudizione propugnò la dottrina della insequestrabilità

(1) Vedi l'opera: Diritto pubblico marittimo. Della confisca del contrabbando da guerra per Giovanni de Gioannis Giaquinto, Lucca, Tipografia Giusti. L'egregio professore esamina con grande dottrina le discussioni del Congresso intorno il tema 4.° e riprende con ragione quasi tutti gli oratori che vi presero parte.

(2) L'autore innanzi citato dedica una grande parte della sua monografia a questa dimostrazione. Per l' indole del mio lavoro non mi è lecito diffondermi sopra ogni singola dottrina.

della nave. Studiò a rinvenire nelle fonti del diritto romano la prova che la confisca della merce vietata non trascina seco la nave (1); esaminò la regola de'tempi di mezzo, e determinò nella ordinanza francese dell'anno 1861, la prima adozione della regola della confisca; propugnò da emerito cultore degli studi di diritto commerciale gl'interessi del commercio nell'avanzato secolo nostro. In questo discorso, che superò tutti gli altri, invano si cerca la enunciazione del punto fondamentale della quistione, cioè, la inapplicabilità dei principî di diritto penale interno alle relazioni internazionali.

Il terzo tema fu abbandonato a consiglio del Ministro di agricoltura e commercio, il quale avvisando alla brevità del congresso raccomandò con preferenza l'esame de' soli temi, che eventi non remoti avevano resi più urgenti, tra i quali disse precipui i problemi di diritto interzionale marittimo concernenti le sorti riservate alla proprietà privata nei tempi calamitosi della guerra (2).

Il Prof. Ferdinando Palasciano non mancò

(1) *Scevola* f. 61 *Loc. cond.* XIX, 2. Vedi il discorso del Prof. Alianelli e le osservazioni del Prof. De Giovanni a p. 404, opera citata.

(2) Vedi gli Atti del primo Congresso internazionale marittimo inaugurato a Napoli il 30 giugno 1871 raccolti e pubblicati per cura di Alessandro Betocchi, segretario generale del Congresso.

di cogliere questa novella occasione per ottenere un voto a favore della più larga incolumità dei feriti e degl'infermi neutralizzati. Ottenne che il Congresso adottasse un tema aggiunto, di cui fu nominato relatore. Dopo avere brevemente riassunta la origine della Convenzione di Ginevra, l'esperimento fatto nella guerra dell'anno 1870, che da poco era terminata, ricordò il disegno d'allargamento della convenzione deliberato dal Congresso di Berlino, il quale contiene nove articoli relativi alla guerra marittima. Da questi articoli prese ad esame alcune disposizioni. L'articolo del disegno prescrive che le navi ospedali-militari restino sottoposte alle leggi della guerra quanto a materiale, onde diventano proprietà del catturatore, il quale non potrà stornarle dal loro destino speciale per tutta la durata della guerra. L'oratore osservando che gravi pericoli corrono i feriti quando il comandante della nave tende di sfuggire alla cattura propose di chiedersi la incolumità delle navi ospedali-militari.

L'articolo 6.° del disegno impone una singolare condizione che non esiste per le ambulanze terrestri; prescrive che i naufraghi ed i feriti soccorsi dalle navi volontarie non possono prestare ulteriori servigi durante la guerra. In terra il ferito che non è fatto prigioniero può tornare tra le fila dei combattenti: questo diritto o dovere è sempre interdetto nelle guerre

marittime. L'unico scopo di simigliante differenza potrebb'essere quello di evitare le frodi, che un astuto capitano di naviglio potrebbe fare fingendo per trarre i suoi connazionali combattenti da una pericolosa situazione di soccorrerli siccome feriti (1). Il Prof. Palasciano chiese che i raccolti sotto la bandiera della neutralità rimangano liberi ed immuni da qualunque soggezione verso il nemico belligerante. Finalmente considerando che niuna sanzione penale è scritta nelle leggi militari contro i violatori dei principî della neutralità de'feriti, imperocchè la sospensione o la denunzia della convenzione medesima con le confische e le prede non è una pena propriamente detta, propose di rammentare agli Stati contraenti la introduzione nelle rispettive legislazioni di pene severissime corrispondenti alle trasgressioni dei doveri imposti dalla convenzione di Ginevra. Nessun oratore sorse a combattere questi voti che bene diceva il Palasciano sarebbero stati benedetti dall'intera umanità. La deliberazione votata all'unanimità è la seguente: Il Congresso emette un voto, perchè gli articoli aggiunti nel 1868

(1) Il Moynier, plenipotenziario svizzero alla formazione di questi articoli, suppone nel suo scritto *Etude sur la Convention de Génève pour l'amélioration du sort des militaires, blessés dans les armées en campagne* (Paris, 1870, pag. 254) che la interdizione dell'articolo 6 sia stato introdotto per difetto di redazione.

alla Convenzione di Ginevra, prima della ratifica, vengano emendati nel senso più favorevole all' incolumità delle navi ospedali-militari ed agl'interessi dei feriti ed infermi neutralizzati, raccomandandosi inoltre agli Stati contraenti d'introdurre nelle rispettive legislazioni pene severissime e corrispondenti alle trasgressioni dei doveri imposti dalla neutralità dei feriti».

Che cosa dobbiamo noi dire di questo placito internazionale tenuto a breve distanza dalla pace riaffermata in Europa? La utilità di queste pacifiche conferenze, nelle quali agli amministratori si uniscono i dilettanti della scienza e della politica, non mi sembra indiscutibile. Sovente l' empirismo e la mediocrità dello studio favoriti dal numero trionfano sopra la scienza appurata e competente in queste assemblee. I congressi debbono far molto e in breve tempo e la fretta è la più cruda nemica delle serie risoluzioni. Annunziati come le libere assise del pensiero e della coscienza universale, in realtà riescono il trionfo delle dottrine dominanti nel paese, ove si adunano, perchè questo fornisce il maggior numero de'componenti. Tali inconvenienti hanno sinora impedito che detti Congressi siano normalmente ordinati. Tuttavia dubitando de'pratici risultamenti di queste manifestazioni internazionali debbo riconoscere che sono la espressione della cresciuta solidarietà degli interessi e

degl'istituti giuridici internazionali; esprimono parimenti la necessità che le riforme legislative sieno apparecchiate dalla opinione generale.

20. Della solidarietà, di cui ora abbiamo discorso, ci diè un segno notevole dopo brevissimo tempo dalla chiusura del Congresso internazionale marittimo un trattato di pace e di amicizia stipulato tra la Cina ed il Giappone. Questi due Stati per riaffermare la vicendovole amicizia composta da lunghi anni lo stipularono il giorno 30 agosto 1871 in nome dei loro sovrani con 18 articoli, ne'quali si contengono tra le altre convenzioni: la mutua assistenza in caso di questioni internazionali, la protezione legislativa ai commercianti che sono rispettivamente loro sudditi, la residenza officiale e la libertà di viaggio ai loro rappresentanti diplomatici, la classificazione de'loro gradi, e l'uso de'patrî idiomi nella corrispondenza officiale, il diritto di residenza de'consoli ne'porti reciprocamente aperti al loro commercio con giurisdizione sopra i proprî sudditi, il diritto di consegna de'contumaci, il giudizio misto del console e delle autorità locali contro i sudditi dei due paesi colpevoli di reati, la libertà alle forze militari marittime de'due sovrani di accedere nei porti aperti al commercio, salvo il caso di avaria, in cui è permessa benanche l'entrata ne'porti rimasti chiusi al commercio,

il divieto ai consoli di esercitare la mercatura, e il mutuo diritto di libera circolazione e di libera vendita de'prodotti letterarî di ciascuno de'paesi nell'altro. Queste clausole rivelano la crescente assimilazione del diritto internazionale dell'Oriente con gl'istituti giuridici occidentali od europei. Il Giappone il primo gennaio dell'anno 1872, adottò il calendario europeo, talchè la data del trattato corrisponde al 29.° giorno, 7.° mese, 4.° anno Meiji e li 1.° gennaio 1872, al 1.° giorno e 1.° mese del sesto anno Meiji.

21. Il Moynier, perseverante negli studi sopra il perfezionamento della convenzione internazionale di Ginevra, avvisò di sottoporre all' esame di parecchi giuristi un suo disegno proposto per assicurare una sanzione positiva alla osservanza de' doveri in quella stipulati. Agli esempî delle violazioni commesse durante la guerra franco-alemanna pensò di poter impedire simiglianti casi per il futuro con l'ordinamento di una giurisdizione internazionale. Egli evidentemente s'ispirò al tribunale degli arbitri, che in quel tempo discuteva la questione dell'Alabama nella sua patria, Ginevra. Il Moynier ripudiò la opinione che aveva già propugnata insieme col Prof. Palasciano, che, cioè, gli Stati potessero con le loro legislazioni interne punire i violatori della convenzione della neutralità de'feriti, e secondo il testo del suo disegno compilato in dieci articoli, avrebbe vo-

luto conferire il diritto di giudicare ad un'autorità neutrale o mista, e rimettere la esecuzione de' giudicati ai governi interessati, riconoscendo con la impossibilità dell'uso della forza e l'azione salutare della forza morale dell'opinione pubblica. Con le pene necessarie avrebbe voluto attribuire al tribunale il diritto di pronunziare sopra i danni e gl'interessi, poichè non credeva giusta cosa che gl'individui lesi fossero vittime de'colpevoli, per i quali dovevano essere responsabili i governi che sono cagione precipua de' mali della guerra. Il Lieber non diede una opinione favorevole a questo disegno, perchè si era pronunziato contrario alla idea di un'alta Corte internazionale (1).

L'Holtzendorff neppure approvò questo disegno. Il criminalista tedesco osservò che gli Stati, i quali si ricusano in tempo di pace a consegnare i sudditi colpevoli ai tribunali dei paesi amici, non si sarebbero creduti obbligati in tempo di guerra a consegnare i proprî combattenti ad una giustizia straniera. Propose invece una revisione della convenzione di Ginevra per aggiungervi tre clausole complementari; l'una per legittimare la condizione di coloro, che arrecano soccorso volontario in tempo di guerra, volendo che questi meriti fossero riconosciuti da una ispezione interna-

(1) Vedi l'opuscolo che reca il titolo *Political Ethics*.

zionale; l'altra per introdurre all'inizio della guerra l'uso di un manifesto speciale indirizzato alle truppe combattenti per indicar loro i principî della Convenzione e le punizioni relative sanzionate ne'loro codici militari; la terza per raccogliere mediante una *commissione d' inchiesta* composta di tre membri appartenenti ai neutrali ed ai belligeranti ed assegnati presso ciascuno degli eserciti combattenti i casi di violazione, che sopravvenissero. Il Westlake obbiettò la impossibilità di recare testimonianze innanzi la corte internazionale. Solamente il Morin adottò le idee del filantropo svizzero (1). Quanto a me, poichè fui richiesto del mio giudizio sopra il testo del disegno, m'incontrai con il pensiero del Lieber e con le obbiezioni pratiche del Westlake, ed avvisai che la sola sanzione positiva, che si potesse cercare per i principî della Convenzione, era da conseguire mediante la correzione e la compiutezza degli statuti penali militari (2).

22. Proposte più larghe e quindi meno possibili formulò in epoca quasi contemporanea il Professore Lorimer di Edimburgo sotto il titolo della *proposta* di un congresso internazio-

(1) Vedi la Revue de Droit International, anno 1871.

(2) Questo mio parere non andò pubblicato nella Revue de Droit International, anno II, insieme con le opinioni de' Colleghi Lieber, Holtzendorff e Westlake, perchè non giunse a tempo.

nale basato sopra il principio *de facto*. Il giurista scozzese non vagheggia soltanto una giurisdizione internazionale per una speciale materia, come opinava il Moynier, ma la costituzione di un Parlamento internazionale rivestito di una potestà esecutiva, in altri termini l'ordinamento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario per utilità di tutti gli Stati sopra le seguenti basi. Le riunioni dovevano essere annuali e tenute nella stagione di autunno per non recare impedimento alle sessioni delle differenti legislature nazionali. Il Belgio e la Svizzera potevano dare ospitalità a questo Parlamento universale. Ogni Stato sarebbe stato rappresentato da due deputati, di cui, secondo una idea del Bentham, uno solo avrebbe avuto il diritto di parlare e votare. Il Lorimer vorrebbe proporzionare questo diritto di voto calcolando la importanza relativa di ogni Stato sopra la base della popolazione, della rendita netta, fatta prima la deduzione dell'interesse del debito nazionale e delle esportazioni ed importazioni, e calcolando come elemento morale la proporzione degli abitanti letterati. Ogni Stato avrebbe il diritto di far discutere ogni specie di questione politica internazionale, alla quale fosse interessato. Ciascuno Stato sarebbe tenuto a dare un contingente proporzionato al numero dei propri voti di uomini e l'equivalente in danaro per mandare ad esecuzione,

occorrendo con le armi, le decisioni del Congresso. I rappresentanti di uno Stato, che avesse promossa una guerra senza la sanzione del Congresso, sarebbe escluso dalla riunione successiva e la sua condotta sarebbe giudicata senza la intervenzione dei proprî rappresentanti, salvo il diritto d'una memoria scritta e dell'audizione di un difensore. Le quistioni nazionali non sarebbero di pertinenza del Congresso, il quale avrebbe avuto la potestà di decidere della sua competenza nella qualità di tribunale supremo. Si doveva costituire una Corte giudiziaria, alla quale si dovevano rimettere tutte le materie richiedenti una decisione giudiziaria. Questo tribunale poteva essere chiamato innanzi al Parlamento a modo di ciò che segue innanzi la Camera de'Signori per le decisioni delle Corti supreme inglesi. Il Congresso doveva nominare i giudici secondo la proporzione dei voti. I Presidenti sarebbero eletti in ciascuna delle sessioni. I presidenti, i giudici e gli altri officiali del Congresso sarebbero stipendiati in tal modo da potersi chiamare a tali dignità le più grandi autorità giudiziarie del mondo. Il Congresso farebbe tali spese con una tassa internazionale ripartita proporzionalmente per ciascuno Stato a misura de' proprî voti. La proposta del Lorimer si rannoda ai disegni di ordinamento federale innanzi ricordati.

23. Il quinto Congresso della Lega internazionale della Pace e della Libertà si adunò a Losanna dal giorno 25 al 29 di settembre dell'anno 1871. Prese moltiplici decisioni sopra il problema sociale, esaminò le quistioni dell'Oriente e della Polonia, l'ordinamento di una commissione, che dovesse riunire tutti gli uomini eminenti del partito democratico di questi paesi per gettare le basi di una costituzione delle genti sparse dall'Oriente e dal Mare Baltico al mar Nero sopra il principio delle nazionalità; adottò molte regole di diritto internazionale, che per altri non rispondono alla scienza più generalmente ricevuta, poichè dichiarò il diritto delle popolazioni a disporre di loro stesse come superiore alla loro nazionalità, dichiarò l'annessione dell'Alsazia e della Lorena una conquista pura e semplice; e che il diritto delle popolazioni a disporre di loro medesime, se compresso dalla forza persistente riviva appena la forza cessa dall'imperare. Consultando gli atti di questa associazione si raccoglie che i suoi congressi si vanno annualmente assottigliando. La ragione di questa debolezza è riposta nella svariata mole degli argomenti, che assume di studiare e nell'indole radicale delle sue decisioni (1).

(1) Vedi Bulletin officiel du sixième Congrés. Resolutions votées par les six prémiers congrés.

Il Congresso si sciolse riprovando in nome della umanità le carnificine commesse a Parigi da ciascuna delle due parti, che avevano combattuta la immane guerra civile seguìta alla gravissima sventura nazionale della guerra straniera.

24. Presso la fine dell'anno 1871, il mondo civile si allietò di vedere raccolto in Ginevra il Tribunale degli arbitri per la esecuzione del Trattato di Washington. Gli Stati-Uniti nominarono arbitro Carlo Francis Adams, la Gran Bretagna elesse per suo arbitro Sir Carlo Cockburn, il re d'Italia il Conte Federico Sclopis; il Presidente della Confederazione Svizzera il signor Jacob Staempfli e l' Imperatore del Brasile il Barone d' Itajuba. Il signor Bancroft Davis fu nominato Agente degli Stati-Uniti e Lord Tenderden Agente della Gran Bretagna. Il Tribunale si adunò la prima volta il 15 dicembre e su proposta del signor Adams chiamò all' onore della Presidenza l' arbitro Italiano. Il Collegio fece questa elezione in omaggio alla età più avanzata del Conte Sclopis. I risultamenti dell' arbitrato fecero più tardi comprendere, scrive il Custhing, che le attitudini personali rendevano l' uomo di Stato italiano eminentemente adatto all' ufficio di Presidente, perchè di condizione sociale elevatissima ed egualmente notabile come lettera-

to, giurista ed uomo politico (1). Gli arbitri delle parti contendenti presentarono le loro memorie. Il Tribunale in esecuzione del Trattato fissò il giorno 15 aprile per la presentazione delle contro-memorie. Una grande agitazione si destò fra gl'inglesi tosto che furono conosciuti i reclami dell'America. La stampa di Londra e molti uomini di Stato presero a sostenere che il Governo americano, secondo la stipulazione del trattato, non aveva il diritto di pretendere alcune riparazioni, che s'indicarono sotto il titolo « di reclami indiretti ». Con questa espressione poco esatta volevano dire che l'America dovesse chiedere il solo rimborso dei danni direttamente cagionati dalle navi corsare, ma non già i grandissimi danni derivati dall'azione delle navi corsare, tra i quali p. e. la maggiore durata della guerra. Il testo del Trattato e la corrispondenza diplomatica non permettevano di dubitare della competenza del Tribunale a giudicare di tutti i danni recati tanto ai particolari quanto al Governo.

Le perdite e i danni cagionati dalla cattura di una nave dello Stato non furono egualmente una cagione di perdita e di danno pubblico? La ragione vera del grandissimo risentimento popolare sorto in Inghilterra era riposta nella previsione del pericolo che la Gran Bretagna

(1) Opera indicata p. 11.

potess' essere condannata a pagare questa indennità con un numero grandissimo di milioni. Innanzi il pubblico perturbamento il Ministro di America in Inghilterra telegrafò al signor Fisch: « I giornali di Londra domandano che gli Stati-Uniti ritirino il loro reclamo per i danni indiretti, il quale a loro modo di credere non è conforme allo spirito del Trattato. *Il Ministero è allarmato.* E il Ministro americano rispondeva: « Noi nulla dobbiamo revocare. Il nostro avvocato discuterà la memoria come fu presentata ammeno che non si dieno al Governo ragioni sufficienti, perchè sia cambiato. L'allarme, di cui parlate, non ci prende. Noi siamo perfettamente calmi ed aspettiamo il giudizio con fiducia non potendo prevedere che il Trattato possa essere ripudiato da una parte o dall'altra ». Però la opinione dominante nella Inghilterra era per la denunzia del Trattato. Il Governo aveva un còmpito difficile; doveva andare contro la corrente della volontà popolare scossa nelle sue previsioni ed offesa nella stima de' suoi interessi; tollerò che durante le trattative su questo incidente uno de'Commissari, il quale aveva stipulato il Trattato, uscisse dalla riserva a lui imposta dall'ufficio esercitato e facesse pubblico commento del Trattato. Il Professore Montague-Bernard diè una conferenza nella Università di Oxford per dimostrare che a termini di quel testo i danni indiretti erano

esclusi. Il ministero per le libere istituzioni della patria non potè, nè pensò d'impedire manifestazioni ostili al Trattato. Così parecchi uomini di Stato pronunziarono discorsi atti ad eccitare maggiormente l'avversione popolare alla sua esecuzione. Ma il conte di Grey, che era al potere, conducendosi con una dignità ammirevole, espresse la intenzione di dominare le difficoltà e di serbar fede ad una convenzione internazionale, che doveva addurre l'immenso vantaggio di rimuovere la cagione di una guerra funestissima per i due popoli. Con questo intendimento iniziò le trattative diplomatiche, mentre ferveva vivacissima la pubblica discussione del delicato incidente e lasciò giungere l'epoca, in cui le contro-memorie dovevano essere presentate.

25. Mentre duravano le incertezze sopra l'avvenire dell'arbitrato, la cronaca del diritto internazionale registrava fatti rivelanti il progresso delle idee d'incivilimento nelle relazioni esterne. Nella Cina fu fondata una Università degli studî, in cui la scienza del diritto internazionale incominciò ad esser insegnata dall' americano signor Martin. Questo professore tradusse in lingua cinese il diritto internazionale del Wheaton (1) e incoraggiò nel-

(1) Il Martin annunziò che nel 1871 l'Università aveva circa cento studenti tutti sussidiati dal Governo, cinque pro-

l'anno 1871 l'idea della fondazione di un collegio americano a Pechino per il fine di educare ed istruire interpreti atti al servizio diplomatico consolare e commerciale tra le due nazioni, per accrescere lo studio della letteratura, della geografia e della storia naturale nella Cina e per lo sviluppo delle scuole industriali, nelle quali si doveva apprendere il modo di coltivare le ricchezze minerali e le altre ricchezze naturali del paese. Gli Stati-Uniti destinavano a questa impresa la somma di danaro indicata con la denominazione « della indennità cinese ». Per intendere questa espressione conviene avvertire che durante l'ultima guerra combattuta contro la Cina dall'Inghilterra e dalla Francia gl'indigeni distrussero il quartiere europeo a Canton. Conchiusa la pace, il console americano Reed chiese per indennità de'danni recati ai proprî concittadini 525,00 taels. I Cinesi consentirono di pagare per amichevole composizione taels 500,000, ossia, circa 3,500,009 lire, e poichè la Commissione nominata dal Governo americano per liquidare il valore de'danni anzidetti rigettò la maggior parte delle domande come non giustificate, così essendo avanzato un capitale di più di un milione e dugentomila lire,

---

fessori di lingue, una classe di matematica. Era aspettato dalla Germania un astronomo e si era per nominare un professore di anatomia e patologia. Revue de Droit International, Anno IV, pag. 363.

con un pensiero equo e morale convenne d'impiegarle all' aumento della istruzione e degli scambî tra i due popoli. Così la grande razza mongolla,o gialla, la più numerosa sopra la terra, che vive in un impero di quattrocento milioni di abitanti, incivilita da quattromila anni, ricca di una splendida storia e di un'abbondante letteratura, conoscitrice della stampa, della carta, della polvere e del compasso prima ancora degli Europei, va smettendo l'istinto d'isolamento, che la trasse ad evitare ogni commercio con le altre razze e s'inizia alle idee ed all'incivilimento della razza bianca, la quale profitterà più largamente della raffinata agricoltura e delle industrie dell'altra. Il Giappone, affine per molti rispetti alla Cina, più rapidamente si dischiuse al libero commercio con gli stranieri e s'iniziò alle idee europee. Prima di ogni altro Saverio Francesco lo dischiuse, apostolo dell'Asia, agli Europei. Dopo la persecuzione del 1638 gli olandesi soltanto ebbero licenza di sbarcarvi con un solo legno e di commerciare in un solo porto nel 1743. Gli americani a viva forza con la squadra inviata a Yeddo sotto gli ordini del Commodoro Perry costrinsero nel 1853, il Segoun a contrattare un trattato di commercio. L'ambasciata a Washington giunse nell'anno 1866. Da questa sorprendente innovazione prese data un'operosa trasformazione politica. Nel febbraio dell'anno medesimo quel Governo no-

minò una commissione di tre giureconsulti europei, un francese, un tedesco ed un inglese, per compilare un Codice modellato sopra il Codice napoleonico. Una legislazione di simigliante stampo segnerebbe una grande assimilazione di diritto fra l'occidente e l'oriente.

26. Per recare velocemente con le idee le merci ed ogni altro prodotto di Europa, per proteggere lo svolgimento degli scambî internazionali fu pure in questo tempo studiato l'ardito disegno di una strada ferrata tra l'Europa e l'India. Il genio delle grandi invenzioni moderne dopo i trionfi sopra l'Istmo di Suez indirizzò i suoi sforzi ad aprire una rapida via anche per la terra ferma. I servizî, che il progresso delle scienze meccaniche ha reso negli ultimi anni allo sviluppo del diritto internazionale, non sono stati ancora studiati con esattezza: vincendo il tempo e le distanze l'umanità vince le gelosie e gli odî nazionali.

Le varietà degli Stati e delle genti strette in comunanza d'interessi e d'idee compongono l'unità mentale del genere umano.

27. Coloro, che per l'esempio di questi molteplici avvenimenti credono possibile la istituzione di un ordinamento federale dell'universo e di una legislazione internazionale dettata dal concilio politico di tutti i legislatori della terra, non mancarono d'incoraggiare lo studio di problemi così ardui per la ragione umana. Il signor

Marcoartu, gentiluomo spagnuolo, benemerito banditore di idee di pace e di libertà, diede alla Società Nazionale per la diffusione delle scienze sociali di Londra la somma di trecento lire sterline (franchi settecentocinquanta) da tributarsi in premio allo scrittore, che meglio avesse risoluto il seguente quesito: « Come dev'essere costituita un'assemblea internazionale incaricata di compilare un Codice di Diritto delle Genti e quali debbono essere i principî fondamentali, su cui un tale Codice dev'essere compilato. » Per me ho sempre pensato che i Parlamenti legislativi di tutti gli Stati potrebbero delegare per elezione due o più de' maggiori giuristi dei rispettivi paesi, i quali raccolti in comitato scientifico e permanente in alcuna città centrale di Europa e sussidiati dai rispettivi Governi potrebbero con lavoro di parecchi anni preparare un disegno di unificazione de' molteplici trattati, che ora compongono il diritto internazionale positivo. Questa unificazione potrebbe preparare il disegno di un Codice del diritto delle genti come regola uniforme e comune delle relazioni straniere. Convenzioni speciali potrebbero stipulare quelle modalità del diritto singolare e storico, che alcuni Stati per loro peculiari condizioni dovessero ancora osservare com'eccezione al diritto universale. Or qui rifletta il lettore qualmente la idea del modesto ed ignoto genovese, il Parodo, che

io ritrassi dall'oblìo dopo molti anni, fu divulgata in Europa e diventò degna di diligente studio. L'amore di patria non fece velo alla mia mente, nè mi trasse a disconoscere l'opera di coloro, che svilupparono la medesima proposta: innanzi ricordai il merito spettante su quest'obbietto ai signori Bara, Lieber e Bluntschli.

Il tema posto a concorso dal signor Marcoartu poteva essere scritto nelle lingue, francese, tedesca, inglese, spagnuola e italiana. Il 1.° gennaio 1874 fu il termine ultimo assegnato per la presentazione de' manoscritti.

28. La letteratura del diritto internazionale in questo volgere di tempo si arricchì di varie e pregevoli opere. La convenzione di Ginevra fu oggetto di studio in grazia degli esperimenti della guerra franco-alemanna, e tra i parecchi scritti pubblicati sopra l' argomento debbo ricordare con pensiero di elogio il *Giornale di una infermiera* della Baronessa di Kombrugghe, donna da poco rapita alle più elette opere dello studio e della filantropia (1) La società degli amici della Pace incoraggiò abondanti pubblicazioni; Enrico Bellaire di Parigi iniziò una biblioteca di opere atte a divulgare tra le nazioni i sentimenti della libertà e del diritto. Il fatto di un Tribunale di arbitri, sedente nella più bella

(1) Questa egregia signora tradusse le due grandi opere economico-storiche di Max Wirth.

delle città della Svizzera per risolvere con pronunziato giuridico una quistione, che aveva messa in forse la pace di due de'maggiori popoli del mondo, infervorò moltissimi pubblicisti a divulgare novelli studî di diritto internazionale. Il Mancini, inaugurando nella Università di Roma il pubblico insegnamento della scienza del medesimo diritto, lesse un'applaudita orazione dal titolo: *La vita dei popoli nella umanità* (1). Egli enumerò l'ampia e progressiva applicazione, che il principio di nazionalità aveva ricevuto negli ordini ideali della scienza e nell'ordine storico de'fatti; determinò il doppio soggetto giuridico della scienza rinnovata del diritto delle genti, *la nazionalità* e *l' umanità;* rispose alle obbiezioni, ch'erano state fatte alle sue dottrine, le quali sulle basi della indipendenza e dell'eguaglianza giuridica delle nazioni permettono di conseguire il perenne perfezionamento della umanità; delineò infine i progressi consèguiti negli ordini internazionali. Emilio de Lavelye, uno de'più competenti e simpatici scrittori del secolo, in un libro di eletta forma fece la fisiologia delle cagioni presenti delle guerre in Europa, esaminando gli interessi e le passioni di ciascuno Stato euro-

(1) Vedi il volume delle Prelezioni di Diritto Internazionale del Mancini edite a mia cura dal Marghieri in Napoli, 1871.

peo e degli Stati-Uniti. Chiuse la sua erudita esposizione con l'indicare le tendenze pacifiche, che rendono possibile la riduzione de'casi di guerra e la possibilità giuridica di un Codice delle nazioni, nonchè di una Corte internazionale (1). Questa forma di giustizia forse potrà essere il coronamento dell' edificio dell' umanità. Nell'ordine presente delle istituzioni internazionali l' arbitrato è reputato efficacissimo a rimuovere quelle cagioni di dissidî, nei quali non sono impegnati gl' interessi vitali de'contendenti.

L'opinione pubblica, che esercita grande impero sopra gl' individui e gli Stati, affrettava intanto con ansia lo scioglimento della questione dell' Alabama per opera del Consiglio arbitrale ed animava con i voti per la pace moltissimi pubblicisti a dettar scritture non di stretto rigore giuridico, ma informate a proponimento di sincera umanità. A questa specie di scritture appartengono diversi opuscoli di quel vecchio banditore di civili riforme sociali il signor Carlo Lucas. In esse la idea dell'arbitrato si vede confusa con l' altra dell'alta Corte delle nazioni e l'autore tenta rivendicare alla letteratura politica della Francia il disegno degli arbitrati, anteriore di molto ai disegni del Sully nell' ordine pratico e scientifico. Questi ap-

(1) Des causes actuelles de guerre en Enrope.

punti d'inesattezza si dimenticano leggendo quelle pagine piene di voti ferventissimi per la pace e la solidarietà degli umani diritti. Io non credo di tacere i modesti servigî, che cercai di rendere con assiduità allo sviluppo del diritto internazionale rinnovato. Nell'anno 1869 feci l'applicazione degli studî di diritto internazionale alla grave questione insorta sotto il titolo dell'Alabama. Io ero titubante di dire sentenza in una questione tanto difficile; ma alla fine mi decisi di seguire l'esempio di altri studiosi del diritto (1), e dal mio coscienzioso lavoro raccolsi onor grande e non agognato, poichè lo vidi citato nelle difese americane presentate al Collegio degli Arbitri (2). L'accoglimento fatto a questo primo scritto e lo sprone di autorevole invito mi consigliarono a lumeggiare con la dottrina del diritto la questione della dedotta incompetenza del Tribunale a conoscere del reclamo de' danni indiretti. Con questo intendimento, gareggiando con egregi colleghi e reputati pubblicisti, sviluppai nel libro intitolato gli Arbitrati internazionali e il Trattato di Washington la storia, la utilità e le regole di questa forma di giustizia internazio-

(1) Lieber, Bluntschli, Rolin-Iacquemyns Esperson e Pradier-Fodéré.

(2) Vedi il 6° volume. *Claims of U. S. against Great Britain*, il volume dell'*Alabama Claims*, il volume *sur les dommages indirects* fra i numerosi documenti pubblicati dal Governo degli Stati-Uniti.

nale, e cercai di risolvere le contraddizioni e le divergenze de'moderni autori, esaminando liberamente il quesito: se le eccezioni d'incompetenza fossero proponibili innanzi i collegî arbitrali. Non cade dubbio che le decisioni arbitrali debbono rimanere ne'limiti del compromesso, talchè, dato il caso di eccesso di potere, la decisione sarebbe nulla ed inefficace. Ma le eccezioni d'incompetenza non sono proponibili nel diritto internazionale, perchè sopra simiglianti collegî di arbitri non vi ha giurisdizione giudiziaria, che possa decidere. Il vantaggio pratico di non impedire la pronunzia della sentenza e di riservare alla fine il diritto di dedurre la nullità delle sentenze tralignanti dai limiti del compromesso si raccoglie dal considerare che, specialmente quando le questioni sono complesse, la sentenza può contenere un giudizio ché sia fondato sopra l'equità e che dia reciproche compensazioni alle parti, talchè alla fine non trovino difficoltà di accettarlo. La inammessibilità della domanda, contro cui si accampava la eccezione d'incompetenza pronunziata, rimuove il dissidio ed assicura l'effetto all'arbitrato. Le mie conclusioni furono avvalorate dagli avvenimenti, che seguirono.

29. Io dissi innanzi al paragrafo ventesimoquarto che i Governi de'due grandi popoli, i quali avevano stipulato il giudizio arbitrale trassero i negoziati diplomatici sino all'epoca

assegnata per la presentazione delle contromemorie. E il Tribunale radunato di nuovo si attenne ad un partito, che salvò la pace tra le due genti. Senza decidere preliminarmente se la categoria de'danni indiretti fosse o pur no compresa nel Trattato deliberò che *dette spese erano di tale natura da non poter essere distinte dalle spese generali della guerra fatta dagli Stati-Uniti* e perciò le eliminò dalla decisione arbitrale. Dopo ciò prese a decidere delle perdite particolari, premettendo nella sentenza il dovere di attenersi alle tre regole riconosciute nel Trattato ch'erano applicabili nella specie ed a quei principî di diritto internazionale non discordanti dalle regole indicate, e facendo la seguente dichiarazione preliminare.

1.° « Le espressioni « *due diligence* », di cui è parlato nella terza delle dette Regole, debbono essere impiegate dai Governi neutri in ragione diretta de'danni, che potrebbero risultare per l'uno o per l'altro dei belligeranti e del difetto di osservanza dei doveri della neutralità da parte loro ».

2.° « Le circostanze, tra le quali si produssero i fatti, che formano il soggetto della causa, erano di tal natura da svegliare ogni sollecitudine del Governo di Sua Maestà Britannica quanto ai diritti e ai doveri della neutralità proclamata dalla Regina il 13 maggio 1861 ».

3.° « Le conseguenze della violazione della

neutralità commessa per la costruzione, per l'equipaggiamento e l'armamento di una nave non si dileguano col fatto di una commissione governativa, che il belligerante, a vantaggio del quale la neutralità è stata violata, avesse quindi conceduta a detta nave. Non è infatti da ammettere che la cagione ultima del delitto diventi il motivo dell'assoluzione del delinquente e che dall'opera della frode compiuta sorga il mezzo per far ritenere innocente il frodatore ».

4.° « Il privilegio di extraterritorialità conceduto alle navi da guerra è stato introdotto nel diritto pubblico non come un diritto assoluto; ma solamente come un atto di cortesia e deferenza tra le differenti nazioni e non dovrebb'essere invocato per coprire atti contrarî alla neutralità ».

5.° « La mancanza di avviso preliminare non può essere considerato come una mancanza ai riguardi comandati dal diritto delle genti nel caso, in cui la nave reca con sè stessa la cagione di condanna.

6.° « Per attribuire all'approvigionamento di carbone un carattere contrario alla seconda regola concernente il divieto per un porto e per le acque neutrali di servir di base alle operazioni navali di un belligerante bisogna che detti approvigionamenti sieno congiunti a circostanze particolari di tempo, di persone e di luoghi, le quali concorrano a conferire tal carattere.

Applicando tali norme a ciascuna delle navi crociere dei federati del Sud, il Tribunale degli Arbitri decise che il Governo inglese mancò ai suoi doveri di neutralità verso le navi *Alabama, Florida* originariamente detta *Oreto, Shenandoah,* prima detta *Sea King* (1). Per la *Tuscolosa,* nave ausiliatrice dell'*Alabama* per la *Clarence* la *Tacony* e l'*Archer,* navi ausiliatrici della *Florida,* decise ch'essendo accessorie alle prime dovessero forzosamente seguire la sorte delle navi principali e sottostare alle medesime decisioni.

Per le altre navi accusate e specialmente per la *Retribution,* la *Georgia,* il *Sumter,* il *Nashville,* il *Tallahassee* e il *Chickamanga* il Tribunale decise che « la Gran Bretagna non mancò, nè per azione, nè per omissione ai doveri annunziati nelle tre Regole dell'articolo VI del Trattato di Washington, o riconosciuti dai principî del diritto delle genti, che non sono incompatibili con dette regole ». Così fu risoluta la questione della responsabilità legale dell'Inghilterra. Rimaneva la questione della somma da darsi agli Stati-Uniti come indennità. Il Tribunale decise: « 1.° Che i profitti eventuali non dovessero essere l'oggetto di alcun compenso, perchè si trattava di cose future ed incerte »; « 2.° Che per fissare un giusto compenso dei

(1) Vedi l'opera del Custhing, p. 380.

danni sofferti bisognava porre in disparte i *reclami duplicati* ed ammettere solamente quelli che rappresentassero il valore netto; 3. È giusto e ragionevole di concedere gl'interessi in equa proporzione ». Quindi il Tribunale, avvisando che secondo i termini e l'intenzione del Trattato era preferibile il sistema di aggiudicare una somma totale, anzichè rimettere la ripartizione della indennità al Consiglio degli Assessori, sentenziò come appresso:

« Facendo uso del potere conferito dall'arti-
« colo VII. del detto Trattato, il Tribunale con
« la maggioranza di quattro voti contro uno
« aggiudica agli Stati-Uniti la somma totale di
« quindici milioni e cinquecentomila dollari in
« oro a titolo d' indennità, i quali la Gran Bret-
« tagna dovrà pagare per tutti i reclami deferiti
« al Tribunale in conformità delle prescrizioni
« dell'articolo VII. del detto Trattato ». « A nor-
« ma dell'articolo VI. del Trattato il Tribunale
« dichiara intieramente, assolutamente e defi-
« nitivamente regolati tutti i reclami menzio-
« nati nel Trattato e sottoposti al Tribunale. Di-
« chiara inoltre che ciascuno dei detti reclami,
« o fatto non fatto, presentato o sottomesso,
« rimane definitivamente annullato e d'ora in-
« nanzi inammessibile ». L' arbitro britannico, che aveva votato in favore del proprio governo, ricusò di sottoscrivere la decisione. Non

possiamo giustificare questo diniego, poichè la sentenza esponeva la divergenza delle opinioni, che si era palesata nel collegio giudicante, e la sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i giudici, anche di coloro, che rappresentano le opinioni della minoranza dei votanti, è forma essenziale di legalità.

Da questa esposizione del giudicato si vede che la ragione fu riconosciuta stare a presidio degli Stati-Uniti, i quali ricevettero una indennità non a loro vantaggio; ma per compensare i danni patiti dai proprî cittadini per gli atti e per la negligenza del governo Britannico. La ripartizione della somma rappresentante questi danni era delegata al governo americano, a cui rimaneva interdetta la facoltà di chiedere maggiore somma nel caso che questa non fosse stata sufficiente al fine assegnato. Facendo una stima precisa del valore giuridico dell'arbitrato vi si scorge un'azione ammessa per danni patiti e liquidata *arbitrio boni viri;* onde il Trattato di Washington con le sue regole e con la sua decisione non segnò l'éra di una nuova politica di neutralità, nè creò diritti o doveri prima sconosciuti. Ma valutando i vantaggi per esso ottenuti in particolare dall'America e in generale dalla comunione internazionale i beneficî conseguiti sono di un inestimabile valore.

Il governo degli Stati-Uniti, a dirla con uno dei suoi autorevoli uomini di Stato, ottenne il

riconoscimento de' suoi diritti come governo, la riparazione del danno cagionato ai proprî cittadini e maggiore prestigio politico in Europa ed in America; fece prevalere i proprî diritti contro un potentissimo Stato, le massime del diritto e della giustizia, pose termine ad un'antica cagione di dissidio e di guerra, e guadagnò autorità morale per aver conseguito questi grandi risultamenti senza ostilità, mediante modi pacifici e facendo richiamo alla coscienza ed alla ragione pubblica di un Arbitrato internazionale.

L'umanità scrisse nella sua storia l'anno ed il giorno benedetto, in cui un Tribunale di equità rifermò ne' foderi le spade impazienti di uscirne. No, certamente con la sentenza del Tribunale di Ginevra la guerra non fu per sempre bandita dal mondo. Le ambizioni e gli odî nazionali, il conflitto degl'interessi dinastici, i superbi disegni di conquista internazionale ed altre cagioni profonde di miseria, di scontento e di perfidia tra i popoli potranno ricondurre ancora questo flagello sanguinoso. Ma se finora la giustizia internazionale non si è sostituita alla guerra, l'esempio del Tribunale di Ginevra addimostrò che una controversia difficilissima, perchè vi era impegnato l'onore di un grande popolo, potè essere composta con forma amichevole di giustizia, e rimarrà un grande fatto storico feracissimo di utili insegnamenti.

Nell'avvenire i popoli potranno gridare ai loro governi: *Discite justitiam moniti*, e chiedere l'imitazione del nobilissimo esempio. Numerosi sono gli esempî, ne'quali i popoli cercarono di comporre i loro dissidî con modi amichevoli, anzichè con l'uso della forza. L' arbitrato riposa sopra il mutuo consenso delle parti e sopra la imparzialità di un giudice eletto non perchè potente, ma perchè neutrale. Il Custing, ch'è lo storico più bene informato dell'Arbitrato di Ginevra, così narra la solennità del giorno 14 settembre 1870.

« Sabato 14 sett. il Tribunale si adunò all'ora indicata, a mezzogiorno. La sala delle Conferenze era piena per la presenza degli Arbitri, delle persone addette all'Arbitrato, delle donne loro e delle famiglie, dei membri del Governo Cantonale, dei rappresentanti della stampa della Svizzera, degli Stati-Uniti, della Gran Bretagna, di uomini e donne appartenenti alle più onorevoli famiglie di Ginevra. La giornata era bella, la scena imponente. Ma l'Arbitro Britannico Sir Alessandro Cockburn rimaneva inesplicabilmente assente e la curiosità si cambiava in impazienza, in apprensione, quando alla fine dopo l'ora indicata l'Arbitro inglese comparve. L'azione ufficiale della Conferenza cominciò con le formalità di uso. Quindi il Presidente presentò l'atto della Decisione del Tribunale ed ordinò al segretario di leggerlo in

inglese, il che fu fatto. Appresso gli originali in parecchi esemplari furono sottoscritti dal signor Adams, dal Conte Federigo Sclopis, dal Signor Staempfli e dal visconte d'Itajuba ed un esemplare fu rimesso a ciascuno agente de'due governi. Un altro originale fu sottoscritto nello stesso modo per essere deposto con gli Archivî del Tribunale negli Archivî del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra.

Sir Alessandro Cockburn ricusando come Arbitro di approvare la Decisione presentò una esposizione delle sue « Ragioni », di cui il Tribunale senza darne lettura, ordinò l'accoglimento e la registrazione. Allora con un discorso appropriato alla circostanza il Conte Sclopis dichiarò terminati i lavori degli Arbitri e il Tribunale sciolto. L'allocuzione del Conte Sclopis fu immediatamente seguita da salve di artiglieria tratte dal vicino luogo della *Treille* per ordine del Governo Cantonale e le bandiere di Ginevra e della Svizzera furono inalberate tra quelle degli Stati-Uniti e della Gran Bretagna. Egli è impossibile che un testimone di questo avvenimento possa dimenticare giammai l'impressione della grandezza morale della scena, in cui la pubblicazione del giudizio arbitrale sopra i reclami degli Stati-Uuiti contro la Gran Brettagna attestò la magnanimità generosa mostrata da due delle più grandi nazioni del mondo, le quali ricorsero alla pacifica ragione

come all'arbitra di grandi controversie nazionali, invece di compiacersi di un risentimento funesto, o di una volgare ambizione di guerra. Questa emozione fu visibile sopra tutti i volti e si manifestò nello scambio di amichevoli saluti motivati dalla separazione di tante persone, che durante mesi erano state sedute accanto come membri del Tribunale Agenti e Consultori dei due governi (1) ». Auguriamo che simiglianti giornate prendano posto negli annali della storia invece di quelle ch'ebbero nome da Jena, Waterloo, Sadowa, Gravellotte e Sédan. Osanna ai popoli nella pace!

(1) Cabel Cushing, opera citata p. 172-73.

CAPO VIII.

SOMMARIO

1. Apprezzamento dell' arbitrato come forma di giustizia internazionale. 2. Ragione della sua frequenza nell'èra moderna. 3. Altri esempî di arbitrati. La Commissione arbitrale per la liquidazione de'danni cagionati agli stranieri durante la guerra civile in America. 4. Arbitrato per la liquidazione de'danni sofferti da americani e messicani. 5. L'arbitrato dell'Imperatore di Germania nella questione dell'Isola San Giovanni. 6. Arbitrato per i reclami americani sopra i danni sofferti nell'isola di Cuba. 7. Arbitrato tra il Perù ed il Giappone per la questione della nave Maria-Luz. 8. Arbitrato ispano-americano per la quistione del Virginius. 9. Trattati di commercio e di amicizia. 10. Rinnovamento dei trattati di estradizione. 11. Il codice internazionale del Dudley-Field. 12. La missione del Miles in Europa e la proposta del Congresso di Brusselle. 13. La proposta di un Istituto internazionale. 14. Sua origine. 15. Conferenza di Gand. Discorso inaugurale. 16. Esposizione del Rolin Jaequemyns. 17. Discorso del Mancini. 18. Manifesto della Conferenza. 19. Testo degli Statuti. 20. Lista dei socii effettivi. Considerazioni. 21. Ginevra scelta a sede della prima sessione. Temi della futura conferenza. Loro importanza. 22. La conferenza di Brusselle. 23. Ordine del giorno: codificazione e giustizia internazionale. 24. Possibilità della codificazione. 25. Vaticinii superlativi del Presidente Grant. 26. Possibile consenso legislativo delle nazioni ad un codice. 27. Impossibilità di un'alta Corte internazionale. 28. Discussione sopra l'arbitrato. Prevenzioni nazionali. 29. La Conferenza di Brusselle si costituisce ad associazione permanente. Sue relazioni con l'Istituto. 30. Prossime sessioni dell'una e dell'altro.

1. L'esempio dell'arbitrato di Ginevra diè argomento alla stampa ed ai pubblicisti di ogni

contrada di sottoporre a novello studio il quesito della possibilità di una giustizia internazionale. Molti credettero di scorgere in questo precedente la formola generale del conseguimento della giustizia tra le nazioni ed una preziosa conquista della civiltà moderna; altri calcolando il grave sagrifizio di amor proprio fatto dall'Inghilterra dubitarono dell'avvenire degli arbitrati, giudicandoli quasi una diminuzione della indipendenza nazionale. Non mancarono di coloro, i quali bandirono la necessità di un potere giudiziario permanente tra le nazioni. Fra tanto disparate opinioni conviene enunziar quella, ch' è più conforme alla verità. Errano altamente coloro che stimano l' arbitrato una forma moderna di giustizia internazionale. Questo modo di risolvere i litigî tra le genti è antico, poichè il desiderio di ricomporre i dissidî con il giudizio di persone elette e di fiducia sorse alloraquando la società non era ancora pienamente ordinata e le parti sentivano la necessità istintiva di un giudice. La spontaneità dell' uso dell' arbitrato rivela in pari tempo la razionalità della natura umana, che preferisce confidare al parere disinteressato e conscienzioso del vicino la decisione de'dubbî sopra i proprî diritti. Perciò in tutte le epoche della storia i popoli siccome conservarono lo arbitrato nelle loro istituzioni giudiziarie, così per tempo dal terreno del diritto giudiziario in-

terno lo trapiantarono in quello delle relazioni internazionali. Questo dilatamento dell'azione degli arbitrati si operò per effetto di politica necessità non essendo possibile tra popoli naturalmente eguali e indipendenti altra forma di giudizî fuori quella di giudici amichevoli, fiduciosamente scelti e voluti. Per ragione di questo carattere di necessità derivante dal principio d'indipendenza si osserva nel corso della storia che ogni qualvolta, i popoli smettono la naturale indipendenza e la libertà, l'uso degli arbitrati o cessa, o diminuisce. Così la storia greca è più ricca di casi di arbitrati, perchè in Grecia più varia e indipendente fu la vita degli Stati. I *compromessi* erano raccomandati dagli storici e dai politici greci. In Roma gli arbitrati furono più rari; ma i Romani nel godimento della loro supremazia politica sovente furono chiamati a farla da arbitri per gli altri popoli. La civiltà de'tempi di mezzo, quando eran grandi il disordine e la dissoluzione sociale, con le sue storie ne insegna che frequenti arbitrati restituirono la pace alle repubbliche municipali. Ma non appena l'Europa si ricompose ad unità sotto la forza del papato religioso e politico gli arbitrati perdettero il loro carattere di spontaneità, imperocchè il vescovo di Roma vantando di aver ricevuto dal cielo il potere di ricomporre le inimistà tra i popoli cristiani rivendicò una giurisdizione divina e ne-

cessaria. Rotta appena la unità teocratica, gli arbitrati dovevano riprendere la loro azione; ma il Grozio, che riferisce le condizioni de'suoi tempi, indicò la ragione del loro disuso con queste parole: *i grandi trascurano ordinariamente questo modo di por termine alle controversie*. I sovrani assoluti preferivano i terribili ludi della guerra. E quando col trattato della Sant'Alleanza sognarono di essere diventati i regoli delle controversie internazionali e si arrogarono il vanto, contro la indipendenza delle nazioni, di imporre con la forza i loro placiti ambiziosi, seguì per necessità la dissuetudine della giustizia per arbitrati, perchè le formavano ostacolo la prevalenza e la generalità degli ordini militari nella società europea e il sistema dell'intervento.

2. Solamente l'America, libera, estranea alle guerre europee, man mano che andava stipulando trattati con gli Stati vicini e con le nazioni del continente europeo, raccomandò la introduzione della clausola degli arbitrati per risolvere le controversie, che sorgessero, amichevolmente e senza l'uso delle armi. E tra i numerosi casi di arbitrati, che la storia diplomatica registra, due altre volte durante un breve periodo di tempo gli Stati-Uniti e la Gran Bretagna porsero l'esempio della elezione di commissioni miste per liquidare i reclami di cittadini o sudditi di un paese contro il gover-

no dell'altro, cioè, con i trattati dei 25 luglio 1853 e del 1 luglio 1863. E nel corso del nostro secolo numerosi avanzarono gli esempî degli arbitrati internazionali; esempî che andarono per lo più dimenticati, perchè l'Europa era continuamente agitata dal rumore delle armi. Il trattato di Washington doveva con la sua opera benefica imporsi all'attenzione di tutto il mondo civile, perchè diè vita ad un giudizio arbitrale maggiore di ogni altro. La eccellenza dell'arbitrato internazionale di Ginevra è riposta in circostanze, alcune intrinseche, ed altre esteriori. Nel suo valore obbiettivo quel giudicato è importantissimo, vuoi per le quistioni di violata neutralità, vuoi per l'immensa grandezza della guerra civile, in cui le violazioni erano avvenute. Le condizioni estrinseche, che lo rendono importantissimo furono: l'epoca, in cui ebbe luogo, il deciso carattere d'internazionalità, che lo distingue, la grande trasformazione, che si è compiuta nella politica e nell'ordinamento dell'Europa, la profonda mutazione moderna degli ordini militari e politici, imperocchè il ceto militare ora si è confuso col corpo nazionale e le forme rappresentative di governo ovunque vanno trionfando. Per queste ed altre ragioni il Trattato di Washington va considerato come il trionfo dell'arbitrato nella giurisprudenza del diritto internazionale, e come la forma di giustizia prevalente negli ordi-

ni diplomatici; esso segnò l'èra di un grande risveglio della coscienza giuridica delle nazioni. Dall'un canto la scienza ha ripreso a studiare questo istituto, ch'era stato grandemente obliato dagli autori, dall'altro canto i governi si appigliano con maggiore frequenza all'esperimento del sistema. Accompagnano questi generosi avvenimenti imperiose manifestazioni parlamentari, che rivelano il crescente desiderio della umanità a voler preferire la ragione e la giustizia alla forza, e l' ordinato lavoro dei governi e de' giuristi a rinnovare il diritto positivo e la scienza di quel diritto internazionale, che Emerico Amari giustamente salutava siccome « la maraviglia della umanità, poichè ha « la missione e fino a un certo punto la fortuna « di imporre inerme e senza sanzione o gua- « rentigia regolata, le sue leggi, non già ad in- « dividui; ma a nazioni, non più alla calma « della ragione; ma alle passioni più sbrigliate, « non alla pace, ma alla guerra, che rompe ogni « freno e si ride di ogni ragione umana e divi- « na ». Subbietto di questo novello capo della presente storia è la esposizione di questi fatti degnissimi di memoria.

3. La Commissione mista anglo-americana, che aveva il mandato di decidere sopra i reciproci reclami de'cittadini de'due governi per i danni cagionati alle persone ed alle proprietà dal 17 aprile 1861 al 9 aprile 1865, inaugurò i suoi

lavori il giorno 26 settembre 1871 e li terminò il 25 settembre dell'anno 1873. Essa decise che il governo degli Stati-Uniti dovesse pagare nel termine di dodici mesi a quello della Gran Bretagna la somma di un milione, 929,819 dollari in oro. I reclami oltre questa somma presentati per circa 93,000,000, di dollari furono rejetti. La stampa lodò l'accorgimento e la scienza del Conte Corti, rappresentante dell'Italia in America, il quale fu il terzo commissario scelto per la esecuzione delle clausole del Trattato relative a simigliante liquidazione.

Il Presidente degli Stati-Uniti col suo messaggio del 1 dicembre 1870 raccomandò al Congresso di ordinare un tribunale speciale di tre giudici per decidere sopra i reclami de'cittadini delle altre nazioni, puranco relativi ai danni cagionati dalla guerra civile. Una legge a tale uopo fu presentata al Congresso. Gli Stati-Uniti assegnarono a questo Tribunale anche la competenza di conoscere dei reclami inglesi per i danni sofferti dopo il 9 aprile 1865. Questo procedimento del governo americano indica la prevalenza del principio della responsabilità internazionale degli Stati a ristorare i danni cagionati agli stranieri, il quale principio aspetta più maturo studio e svolgimento nella scienza del diritto internazionale.

4. In questo stesso tempo un'altra Commissione arbitrale decise l'annosa controversia dei

reclami de'cittadini americani e messicani per i danni sofferti durante la guerra combattuta tra i loro governi. Questi stipularono la liquidazione amichevole di detti reclami, che sommavano a 1975 (958 de'quali erano del Messico contro gli Stati-Uniti e 1017 degli Stati-Uniti contro il Messico) mediante la convenzione dei 4 luglio 1868, ratificata il 1 febbraio 1869, dopo che la pace fu ricomposta con il trattato di Guadalupa-Hidalgo dei 2 febbraio 1848.

Una legge del 7 aprile 1869 votata dal Congresso regolò il modo, col quale detto trattato doveva essere eseguito.

Gli arbitri si adunarono il 31 luglio 1869. Novelle convenzioni prorogarono al 31 gennaio 1875 il termine assegnato alla loro decisione (1).

5. L'Imperatore di Germania con sentenza arbitrale dei 21 ottobre 1872 decise la controversia esistente tra gli Stati-Uniti e la Gran Bretagna, relativa alla frontiera marittima che separa il territorio di Washington dall'isola Vancouver, la quale dagli articoli del Trattato

---

(1) Consulta sopra i lavori e le dottrine professate dalla Commissione un opuscolo del Signor Ignacio Rodriguez: *La comision mixta de reclamaciones mexicanas y americanas, establecida conforme el tratado de 4 Julio 1868 entre Mexico y los Estatos-Unidos-Historia de sus trabajos y procedimientos en exposicion metodica de los principios establecidos, casus decisiones,* e le pubblicazioni ufficiali del governo americano.

di Washington stipulati dal numero XXXIV al XLII era stata deferita o alla cognizione degli arbitri di Ginevra o all'Arbitrato del Sovrano tedesco. La storia di questo litigio rimonta alla guerra tra gli Stati-Uniti e la Gran Bretagna e trova la sua lontana origine nella primitiva colonìa dell'America del Nord fatta dagli Europei. Chi voglia conoscerla in tutte le sue circostanze la rinverrà narrata nell'opera del Cushing. L'Imperatore commise il rapporto della questione a tre de'suoi illustri giuristi e scienziati, il Grimm, il Kiepert e il Goldschmidt, e statuì che la domanda degli Stati-Uniti di avere la frontiera a mezzo il canale di Haro e non a mezzo il Canale di Rosario era la più conforme alla vera interpretazione del trattato conchiuso il dì 15 giugno 1846 tra la Gran Bretagna e gli Stati-Uniti. Questo arbitrato è conosciuto benanche sotto il nome di questione dell'isola di San Giovanni.

6. Il 12 febbraio 1871 la Spagna e gli Stati-Uniti mediante una convenzione stipularono di voler comporre per arbitrato tutti i reclami fatti dai cittadini degli Stati-Uniti contro il governo spagnuolo per danni sofferti nell'isola di Cuba e nelle sue acque territoriali dal cominciamento della presente insurrezione. Crediamo opportuno di riferire una clausola di questa convenzione arbitrale per la specialità eccezionale del principio, che introdusse. « Le

« decisioni dei tribunali di Cuba concernenti i
« cittadini degli Stati-Uniti pronunziate nel-
« l'assenza delle parti o in violazione del diritto
« internazionale o delle garentie e delle forme
« stipulate con il trattato dei 27 ottobre 1795 tra
« gli Stati-Uniti e la Spagna possono essere ri-
« vedute dagli arbitri, che decideranno sopra
« ciascun caso secondo la loro coscienza ». I la-
vori furono iniziati il 31 maggio 1871 e non era-
no ancora terminati nell' aprile dell'anno 1874.

7. Un'altra convenzione stipulata tra il Giap-
pone ed il Perù il 19 giugno 1873 commise ad
una commissione arbitrale di risolvere la con-
troversia che prese nome dalla barca Maria-
Luz. Questa nave peruviana partita il 28 mag-
gio 1872 da Macao per Callao, recava dugento-
venticinque coolis cinesi. Il cattivo tempo la
costrinse ad approdare nel porto cinese di Ka-
nagawa il giorno 10 luglio. A richiesta dell'in-
viato britannico l'autorità cinese trattenne il
naviglio ed ordinò una inchiesta per conoscere
la natura del carico vivente, che trasportava. I
coolis furono tratti a terra come testimoni, e
poichè ricusarono di tornare a bordo, il gover-
no non istimò di costringerli con la forza. Il
capitano convenne gl'infelici innanzi il tribu-
nale giapponese, il quale sentenziò in favore
dei Cinesi, dichiarando nullo il loro contratto
di prestazione di opera. Il governo peruviano
pensò di scorgere in questi atti una ingiustizia

commessa contro i suoi cittadini ed una violazione dei principî del diritto internazionale. Dopo lunghi negoziati diplomatici i due governi stipularono di rimettere la controversia alla decisione arbitrale dell'Imperatore di Russia.

8. Infine un trattato dei 29 novembre 1873 pose le regole, secondo le quali doveva comporsi la quistione del *Virginius*. La stampa si occupò singolarmente di questo dissidio, che sorto tra gli Stati-Uniti e la Spagna sembrava un argomento offerto al governo americano per accorrere a sostegno della insurrezione cubana. Giova ricordare sommariamente i fatti, che motivarono i reclami dell'America. Il 13 ottobre 1873 lo steamer Virginius, che navigava in alto mare sotto bandiera americana, fu inseguito e catturato dalla cannoniera spagnuola Tomado, che lo menò nel porto di Santiago di Cuba, ove cinquantatrè passeggieri ed uomini dell'equipaggio furono malmenati orribilmente e quindi tratti a morte senza alcuna procedura regolare. Fra questi sventurati vi erano parecchi cittadini americani. Il 26 settembre 1870 la nave era stata registrata nel porto di Nuova-York siccome appartenente alla marina degli Stati-Uniti. Il governo americano, poggiandosi sul principio che in alto mare ogni nave rimane sotto la giurisdizione del paese, a cui appartiene e di cui inalbera la bandiera, ravvisò nella

cattura del Virginius e nella violenta fine dei cittadini arrestati a bordo una offesa alla sovranità degli Stati. Chiese quindi con la restituzione della nave e de'superstiti una soddisfazione alla bandiera e la punizione delle autorità colpevoli di atti arbitrarî e violenti. Il governo spagnuolo di rimando sosteneva che il Virginius inalberava la bandiera americana nel momento della cattura senza diritto alcuno, poichè fraudolentemente e contro le leggi americane aveva ottenuto le carte di bordo. Le parti convennero in queste stipulazioni: che se fosse provato questo fatto, gli Stati-Uniti avrebbero rinunziato all'ossequio verso la bandiera e si sarebbero contentati di una semplice dichiarazione della Spagna che non ebbe intenzione di offendere, lasciando a lei il diritto di promuovere una regolare azione punitiva contro la nave e tutte le persone, che avessero violato la legge. La decisione fu in massima parte favorevole agli Stati-Uniti, imperocchè, ammesso che altri era il proprietario della nave allor che fu registrata, si decise che non spettasse alla Spagna il diritto di cattura. Dopo l'arbitrato di Ginevra la questione del Virginius fu la controversia di maggiore momento composta pacificamente e contro la generale previsione che l'America ne volesse trarre vantaggio per acquistare l'isola di Cuba.

9. Insieme con questi casi di arbitrato dal-

l'anno 1871 all'anno 1873 il diritto diplomatico positivo offre una lunga serie di trattati concernenti svariate materie, tra le quali indicheremo i più importanti: il trattato di commercio e di navigazione tra gli Stati-Uniti e l'Italia stipulato il 26 febbraio 1871; un medesimo trattato fra la Spagna e la Svezia del giorno 28 febbraio dello stesso anno; un medesimo trattato fra la Spagna e i Paesi-Bassi del 18 novembre 1871; la convenzione consolare degli 11 dicembre 1871, tra la Germania e gli Stati-Uniti; altre simiglianti convenzioni tra la Germania e la Spagna, l'Italia e il Portogallo dei 12 gennaio, 7 febbraio e 2 marzo 1872; il trattato di amicizia tra la Francia e la Birmania de'24 gennaio 1873, ed ancora più notevoli, il trattato fra l'Inghilterra ed il Sultano di Zanzibar per la soppressione del commercio degli schiavi, stipulato il 5 giugno 1873, nonchè il trattato degli 11 giugno del medesimo anno per l'amicizia, il commercio e la navigazione tra l'Alemagna ed il Perù.

Il giurista, che si dedica all'esame comparato di questi documenti del rinnovato diritto internazionale, scorge visibilissime le prove della uniformità delle regole dominanti su ciascuna materia e si persuade della possibilità di unificare in un solo testo gli svariati atti delle relazioni internazionali positive.

10. Così parimenti dall'anno 1871 al 1873 la materia della estradizione si scorge frequente-

mente riconosciuta in pregevoli trattati internazionali. Il 31 ottobre 1871, l'Alemagna stipulò le regole e i casi di estradizione con l'Italia; il 14 maggio 1872 con la Gran Bretagna; il 31 luglio 1872 un trattato sul medesimo obbietto fu stipulato tra la Gran Bretagna ed il Belgio; il 4 settembre 1872 la Russia sottoscrisse del pari un trattato di estradizione col Belgio, il quale fermò benanche una convenzione con il Lussemburgo il 23 ottobre 1872. Il 12 novembre 1872 è la data del trattato di estradizione fra il Brasile e l'Italia, e il 19 luglio 1873 quella della convenzione tra la medesima Italia e la Danimarca. Le convenzioni di estradizione tra la Russia e la Svizzera e tra il Belgio ed il Brasile recano le date dei 5 e 9 novembre 1873. Queste stipulazioni dirette a proteggere l'ordine sociale collettivo ed a rendere efficace l'azione della giustizia punitiva di ciascuno Stato nel mondo affermano la cresciuta solidarietà tra le genti e la progredita coscienza giuridica della umanità, la quale fra la varietà degli ordini politici e le divisioni territoriali degli Stati sente che il diritto di reprimere il reato s'impone generalmente oltre i limiti della patria. Lo studio de' numerosi trattati sopra riferiti appalesa benanche un progresso di assimilazione su questo obbietto, in cui conviene ricercare un punto di confronto tra i differenti statuti penali delle parti stipulanti.

11. Questa è l'opera diligente ed assidua compiuta dai governi in favore dell'incivilimento e dell'ordine internazionale. Ricordiamo ora le iniziative generose e sapienti dei giuristi e dei riformatori fatte fuori l'ingerenza e l'azione dei governi.

Testè indicavamo che ne' trattati di diritto internazionale si appalesa un lavoro di coordinazione generale del diritto delle genti, il quale è necessaria preparazione della sua codificazione. Posta una idea, non mancano gli ardenti iniziatori, che precorrono alle civili riforme. Nel novembre dell'anno 1872 il giurista americano, il Signor Davide Dudley-Field pubblicò l'opera da me tradotta (1), il disegno di un codice internazionale, il quale, secondo il pensiero dell'autore, dopo un'accurata revisione di un comitato di giuristi, dovrebb' essere presentato ai governi per ricevere una sanzione uffiziale. L'eminente legislatore dello Stato di Nuova York sulle prime fu trepidante ad assumere da solo un così difficile lavoro, e ne affidò la esecuzione ad uno dei maggiori corpi scientifici della Europa, all'*Associazione Inglese per il Progresso della scienza sociale* (2). Nell'annuale

(1) Vedi: Prime linee di un Codice Internazionale, Nicola Jovene, editore, Napoli 1874.

(2) Altri italiani ambirono di pubblicare opera simigliante. Il signor Aurelio Turcotti pubblicò una introduzione

riunione di questo Istituto scientifico, avvenuta in Manchester nell'autunno dell'anno 1866, ei sostenne la sua proposta, che ratto fu accolta, e presentò un piano generale comprendente le divisioni e suddivisioni dell' opera, facendo ripartire fra differenti commissarii all'uopo nominati il tema di uno o più capitoli del codice (1). La commissione intraprese la sua opera con zelo e buona volontà a segno che nell'anno 1869 pubblicò un primo frammento della codificazione contenente il Libro I° relativo allo stato delle persone, ai diritti personali degli stranieri, ai mobili od immobili acquistati, all'acquisto e trasferimento della proprietà, all'acquisto per causa di morte e ai naufragi. Questo frammento, embrione di codice, trasmesso alla Società di legislazione comparata di Parigi, meritò una bella relazione del signor Helbrouner, avvocato della Corte imperiale di Parigi, dopo la quale la società medesima de-

---

ad un Codice di Diritto delle Genti. Torino, Tipografia de Rossi. Ma non darà fuori il rimanente disegno, perchè confessò di essere più filosofo politico, che dottore di leggi e di essersi accorto che non potrebbe mai far bene un lavoro che pochi dotti giureconsulti intraprenderebbero da soli. Il signor avv. Farnese pubblicò anche la Introduzione al Codice Internazionale.

(1) Vedi *The New York Dayly* TRANSCRIPT *Triday*, october, 29, 1869, in cui si legge un discorso del Dudley Field alla *Social Science association*, dal quale raccolsi dette notizie.

liberò che una commissione fosse nominata per lo studio del testo. L'evento della guerra franco-alemanna interruppe il lavoro (1). Se non che gl'inconvenienti di una elaborazione commessa a giuristi divisi da grandi distanze spinsero il Dudley-Field a compiere da sè un' opera, a cui dedicò sette anni d' intelligenti e valorose fatiche.

12. Non sì tosto l'ebbe data alle stampe, valendosi della forte influenza ch' esercita sopra i giuristi del suo paese, iniziò una conferenza nazionale per raccomandare a valoroso papatrocinio il disegno della codificazione. Ei pensò di convocare un' assemblea di quaranta o cinquanta de'maggiori giuristi dei due emisferi al fine di determinare i principii di una legge internazionale, dai quali sarebbe sorto un Codice degno dell' approvazione dei governi e dei popoli. A Boston la Società americana della Pace, di cui era segretario il Miles, ed altre società sorelle arrisero al concetto del Dudley-Field, talchè seco lui si riunirono con eminenti giuristi e magistrati componenti l'associazione giuridica americana per decidere intorno i modi migliori di raggiungere lo intento. E questi sembrarono: 1.° il costituire in una città di alcuno degli Stati neutrali di Eu-

(1) *Bulletin de la societè de Lègislation Comparèe de Paris*, marzo, 1869.

ropa sotto il nome di Senato dei Giuristi una commissione, che in parecchi anni avrebbe studiato e compilato il disegno di un codice internazionale. 2.° il pensiero di sottoporre tale disegno alla discussione ed approvazione di un Parlamento mondiale, che formato da delegati di ogni nazione avrebbe preso l'impegno di far accettare questa legge universale alla società delle nazioni, salvo i necessarii emendamenti addimandati dal punto di vista della opportunità dai governi costituiti. La conferenza delegò il reverendo Giacomo Miles, eloquente ed ispirato pastore della Chiesa riformata, uno di quegli uomini non rari presso i popoli anglo-sassoni, che, anima e corpo, si sacrificano al trionfo di una riforma, a fare un viaggio per le maggiori nazioni di Europa al fine di raccogliere le adesioni dei più reputati scrittori di diritto e di molti uomini di Stato al disegno della codificazione. Il Miles con fervido zelo nel febbraio e nel marzo dell'anno 1873, visitò rapidamente Londra, Parigi, Torino, Roma, Napoli, Eidelberga, Berlino, Bruxelles, Gand e l'Aja e raccolse le adesioni del Westlake, reputato giurista inglese, del De Parieu, e di Carlo Lucas, membri dell'Istituto di Francia, del Drouyn de Louys, del Calvo, distintissimo scrittore di diritto internazionale, dell'Holtzendorff, Professore a Monaco, del Bluntschli, professore di Eidelberga,

del conte Sclopis, già presidente del Tribunale Arbitrale di Ginevra, del Professore Mancini dell'Ateneo di Roma, del professore Pierantoni della Università di Napoli, dell' Asser della Università di Amsterdam, del Rolin Jacquemyns di Gand, direttore e fondatore della reputata Rivista di Diritto internazionale e del Visconte d'Itajuba, ministro del Brasile e membro del Tribunale Arbitrale di Ginevra. Il Miles esordì coll' annunziare lo scopo del suo viaggio alla Società degli Amici della Pace in Londra e prima di sciorre le vele per far ritorno in America, rese conto de' risultamenti del suo viaggio alla Società degli Amici della *Pace* di *Parigi* (1).

In casa Field a Nuova York il 15 maggio rinnovò la relazione del suo viaggio innanzi una elettissima adunanza, onde venticinque giureconsulti, e membri del Clero e delle Società della Pace, ed uomini politici e di commercio adottarono le seguenti risoluzioni. « Che avevano ascoltato con grande soddisfazione il racconto della missione del reverendo Miles in Europa in favore della giustizia internazionale e ch'eglino esprimevano la ferma convinzione della sapienza dei principii e della ragionevolezza

---

(1) *Bulletin de la Societè des Amis de la Paix. 2. Serie, N. 2 mars et avril, 1873.*

del piano comunicato; « Che il movimento degli affari, gli studii degli uomini di scienza, le tendenze della pubblica opinione reclamavano una nuova e migliore considerazione degli usi del diritto delle genti, specialmente riguardo alla guerra, ed un nuovo codice internazionale sopra l'arbitrato; « Che nella opinione di quell'adunanza la redazione di un codice internazionale contenente tra le disposizioni il riconoscimento dell' arbitrato come modo di risolvere le controversie internazionali era un oggetto del più alto interesse e della maggiore importanza.

13. Mentre Giacomo Miles col fervore di un apostolo correva l'Europa propugnando la possibilità della legge e della giustizia internazionale, per altri belli e più severi intendimenti si muoveva uno dei maggiori giuristi del Belgio, Gustavo Rolin Jacquemyns da Gand non è tra quegli uomini di legge, che sono diventati segnalati e famosi nel mondo per abilità provata nei cancelli del foro. Egli indirizzò i suoi dotti studii al più eletto ufficio della filosofia politica del giure delle genti. All' uopo promosse nell'anno 1869 la fondazione in Gand di una Rivista di diritto internazionale e di legislazione comparata, che dalle prime si acquistò le simpatie del mondo scientifico e diventò la palestra di tutte le scuole giuridiche

straniere ed un centro del movimento giuridico internazionale. Non ha guari fondò insieme con altri giuristi una pubblicazione periodica: *Gli Archivii Diplomatici.* Molteplici sono le pubblicazioni da lui date alle stampe. Tra l'altro lavorò a formare una letteratura fiamminga popolare. Ingegno sodo nella scienza, operoso ed alieno da ideali vaneggiamenti, venne fuori da ultimo a proporre un suo disegno ordinato a bellissimi fini. Nel mese di marzo dell'anno indirizzò a molti tra i più noti scrittori di diritto internazionale, al Calvo, all'Holtzendorf, al Moynier, al Cauchy, all' Hautefeuille, al Massé, al Bluntschli, al Lorimier, allo Sclopis. al Mancini, al Pierantoni, al Westlake, al Woolsey, al Neuman, all'Asser, al Besobrasoff, e ad alquanti altri giuristi una sua nota confidenziale per sapere, se con sano e speciale giudizio credessero di poter secolui fondare nel centro di Europa un'Accademia od un Istituto di Diritto Internazionale, la cui maggiore impresa sarebbe stata di risolvere le dubbiezze e le contraddizioni delle scuole ed apprestare in tal modo copiosa materia alla futura codificazione del diritto delle genti. Invitava quindi gli stessi ad una conferenza internazionale.

14. L' iniziativa individuale del benemerito Rolin Jacquemyns, siccome egli medesimo appalesò in un pregevolissimo articolo della Ri-

vista Internazionale (1), sorse da parecchie comunicazioni, che gli fecero il Lieber dall'America ed il Moynier da Ginevra. Il Lieber nel mese di settembre del 1871 (2) gli scriveva: « Da lungo tempo una delle mie idee favorite « è quella di un Congresso, che si comporreb- « be de' principali giuristi internazionali, non « uffiziali, ma arditamente pubblico ed inter- « zionale. Il Congresso si riunirebbe col fine « di decidere alcuni punti importanti ed an- « cora dubbii, di esprimere la opinione della « razza ciscaucasiana in un manifesto sopra « l'arbitrato ecc., specie di concilio ecumenico, « senza papa e senza infallibilità. Questa idea « ha fatto sorridere una o parecchie persone, « pur nullameno io ho continuato a preser- » varvi. La cosa sarebbe risibile senza dub- » bio, se si trattasse di far delegare i giuristi « dai governi; ma se parecchi giuristi trat-

(1) *Revue de droit international et de législation comparée*, 5 *année, 1873. N. 111. De la nécessité d' organiser une institution scientifique permanente pour favoriser l'étude et le progrès du droit international p. 763.*

(2) Il Lieber morì il 4 ottobre 1872. Nel mio libro: *Gli Arbitrati Internazionali e il Trattato di Washington* ho pubblicato alcuni cenni biografici di lui ed una tra le importantissime lettere a me dirette. Vedi nella Prefazione del Laboulaye alla 1.ª edizione della traduzione francese del *Diritto Internazionale codificato* del Bluntschli la esposizione di maggiori fatti della vita di questo illustre giurista.

« tino insieme alcuni obbietti non vi ha nulla
« che sia più ridicolo del vedere uno scrit-
« tore isolato trattare gli stessi argomenti.
» Ugon Grotius è stato citato al Congresso di
« Vienna. Il diritto romano consiste quasi in-
« teramente in citazioni, decisioni ed opinioni
individuali, ed i lavori di un simile Congresso
sarebbero inefficaci? »

In pari tempo Gustavo Moynier, il presidente del Comitato de'soccorsi ai militari feriti in Ginevra, caldeggiava la medesima idea raccolta da lui da un articolo di Eduardo Tallichet sopra l' *avvenire della istruzione superiore nella Svizzera,* in cui lo scrittore riferiva alcuni brani originalissimi di un articolo di Costantino Frantz, publicato nello agosto 1867 dal giornale il CHRONICLE. A proposito della pace il Frantz mostrava dapprima che il diritto internazionale non può trovare sanzione che nelle idee morali. Se si volesse ricorrere alla forza per conservare la pace si riuscirebbe alla guerra pur volendola evitare. Ma come costituire una opinione pubblica chiarissima ed assai illuminata per imporre a tutti gli Stati il rispetto del diritto? Nel medio-evo questa funzione era adempita dalla Chiesa, che riuniva l'Europa intera in un grande impero teocratico, e la cui influenza era sì decisiva anche ne'negozii temporali che tutte le quistioni internazionali dell'epoca erano risolute dalla sua

autorità, oggidì questa autorità è scomparsa; si tratta di surrogarla, lo che non potrà essere, se i popoli non avranno idee comuni. Grandi progressi sono stati già compiuti; le principali opere letterarie in una lingua sono tosto tradotte in tutte le altre, le relazioni tra i popoli sono vieppiù frequenti, le società ed i congressi scientifici soprattutto operano un ravvicinamento intellettuale di un grande valore. *Ma a questi progressi incontrastabili manca un centro, un punto di appoggio, che ad essi permetta di dare una espressione distinta, accetta, e di svolgerli vieppiù.* « Questo mezzo di costituzione, diceva la Gazzetta inglese, è riposto nella creazione di *un'Accademia internazionale delle scienze istoriche e politiche tra le più importanti per stabilire e perfezionare il diritto internazionale* ». Ed appresso: « È urgente di trovare un mezzo per sottrarre « le scienze politiche all'azione delle lotte dei « partiti e degl'interessi nazionali, e ciò si ot- « terrebbe mediante una istituzione interna- « zionale, la quale se esistesse, diverrebbe col « tempo un'autorità morale in Europa. Ed al- « lora potrebbe dare un giudizio scientifico su « molti de' pubblici conflitti o dirigere per tal « modo la pubblica opinione. Un potere morale « sarebbe stato costituito, capace di risolvere « difficoltà e prevenire esplosioni violente. Ciò « che dimandano i partigiani della pace univer-

« sale, lo stabilimento di un tribunale interna-
« zionale sarebbe stato ottenuto *in una data*
« *misura*. Non sarebbe punto necessario di
« cambiare l'attuale sistema degli Stati come
« nel piano di Enrico IV, e del Sully per la co-
« stituzione di una repubblica europea; tutto
« quel che occorre è un concentramento di forze
« morali che dia alla pubblica opinione un
« punto di solido appoggio...»

« Quanto alla condizione ed all'ordinamento
« interno di una simigliante accademia, la
« prima e più importante condizione è quella
« di essere pienamente indipendente da tutti i
« poteri politici dell' Europa; dovrebb' essere
« un'associazione libera, non differente dalle
« altre associazioni, che per il fine e per il suo
« carattere internazionale, si porrebbe sotto
« la protezione di quel diritto internazionale,
« al cui studio innanzi tutto si consacrerebbe.
« Essa sarebbe sostenuta da contribuzioni vo-
« lontarie e da sussidii regolari delle asso-
« ciazioni scientifiche de' diversi paesi, che
« avrebbero con essa comunicazioni dirette e
« regolari. Per sua sede dovrebbe sciegliere un
« territorio neutrale. Paesi come l'Inghilterra o
« la Francia non converrebbero in modo alcuno,
« e sopratutti nè Londra o Parigi, perchè queste
« città sono centri di gelosie internazionali, di
« interessi nazionali, di partiti politici, le cui
« influenze sono tanto potenti, che niuno po-

« trebbe interamente sottrarvisi. Esse dareb-
« bero alla istituzione, non sarebbe da dubi-
« tarne, un carattere nazionale accentuato, che
« ne distruggerebbe tutto il senso e la utilità.
« Ciò avverrebbe del pari di tutti i grandi paesi
« e di tutte le grandi città » (1).

Per queste prime linee e valorose esortazioni sì autorevolmente fatte ed esposte il Rolin Jacquemyns, studiando la condizione presente del diritto internazionale, il quale si manifesta formato in due diversi modi: dall'*azione diplomatica*, ossia le corrispondenze, le convenzioni, i trattati od i congressi di rappresentanti officialmente accreditati da alcune nazioni, e dall'*azione scientifica intellettuale*, ovvero dagli scritti, ch'esprimono sotto una forma precisa, metodica e ragionata tutte le regole o parte di quelle che l'autore pensa doversi os-

(1) Articolo del Rolin citato, p. 484 del fascicolo. Il Frantz estendeva la sua Accademia benanche alle scienze storiche e politiche per ritorle dalle influenze dell'orgoglio nazionale. Egli scriveva: « Quando la storia dell'Inghilterra « è scritta da un punto di vista inglese la storia francese « da un punto di vista francese quale ne dev'essere la « conseguenza? La gioventù n'è nudrita, l'opinione pub- « blica vi si appoggia, le passioni ed i pregiudizii nazio- « nali ne sono fortificati ed è per questo modo che s'in- « nalzano ostacoli formidabili allo stabilimento di una « pace durevole. La maggior parte degli scritti politici « sono opere di parte, nelle quali la ricerca della verità « tiene un luogo secondario ».

servare nelle relazioni internazionali; avvisò di creare un terzo e maggior fattore del diritto internazionale, *l'azione scientifica collettiva*. I suoi costanti lavori furono coronati da lietissimi risultamenti. Il giorno 8 settembre la conferenza internazionale da lui promossa si adunò in Gand e fu ricevuta dal Borgomastro della città, il Conte di Kercove de Denterghem (1) nella magnifica sala dell' Arsenale da poco restaurata secondo lo stile del tempo. In presenza di una eletta schiera di rappresentanti del Parlamento, della magistratura, della scienza, del foro e del commercio il Borgomastro pronunziò il seguente discorso: « Signori, in nome della città di Gand ho il piacere e l'onore di augurarvi il benvenuto in questo recinto. I miei cittadini ed io sappiamo con quale nobile devozione per la scienza e l'umanità voi vi prendeste il fastidio di venire dai più lontani paesi, non per conquistare una nuova illustrazione, di cui ciascuno di voi non ha bisogno, ma per consacrare mediante la imponente unione delle vostre forze intellettuali l'impero del diritto nelle relazioni internazionali. Tutti facciam voti ardentissimi che il successo coroni la vostra generosa impresa. Oramai, a mò di dire, la città di Gand vi è perso-

(1) Il De Kercove è padre dell'autore del pregiatissimo libro intorno: *La Responsabilità dei ministri.*

nalmente impegnata, imperocchè i promotori della conferenza han voluto designarla sede delle loro importanti deliberazioni. Un giorno, ne siam convinti, la nostra antica città potrà inorgoglire di essere stata la culla di una istituzione internazionale permanente, chiamata a diventare l'organo della coscienza giuridica del mondo incivilito. Se questa speranza si farà realtà, avremo un altro fatto da aggiungere a due altri avvenimenti, de'quali si glorifica la nostra storia locale. Nel 1576 la pacificazione di Gand univa, per pochissimo tempo, contro la dominazione spagnuola le province del Nord e del mezzogiorno dei Paesi-Bassi e conteneva in germe l'affermazione del duplice principio: l'indipendenza nazionale e la libertà religiosa. Nel 1814 il trattato di Gand suggellava una riconciliazione, che felicemente doveva essere di lunga durata, fra i due rami della grande famiglia anglo-sassone. Possano i vostri lavori contribuire ad un risultamento analogo per tutti i rami della famiglia umana! Possiate almeno, se bisogna considerare la guerra tuttora come un flagello inevitabile, tracciarne i limiti in modo da far rispettare la umanità sino tra i furori de'combattenti. Possa infine questa antica sala dell'Arsenale, ove i nostri padri venivano ad armarsi per la difesa delle loro franchigie comunali, diventare alla dimane della sua restaurazione un nuovo arse-

nale di armi altrettanto potenti e meno perigliose, ossia i principii e le regole tutelari, che servono a riconoscere i doveri ed a difendere i diritti e le libertà di tutti i popoli.

14. Il Rolin rispose a questo assennato e nobile discorso nei termini seguenti: « Signor Borgomastro, Voi l'avete detto con ragione: bisogna tanto più saper grado agl'illustri stranieri, che han voluto in persona prendere parte a questa conferenza, in quanto che la loro presenza è evidentemente ispirata dall'amore della scienza e dalla fede nel successo de' nostri sforzi. Io aggiungo che questa fede medesima è di già una ragione, perchè il risultamento sia conforme alle nostre speranze. Non si tratta infatti per essi di convenire ad una di quelle splendide assemblee, nelle quali l'oratore eloquente riceve negli applausi di un pubblico numeroso immediata ricompensa. I membri presenti prendono parte ad una conferenza interamente privata e confidenziale per giungere ad un ordinamento serio e durevole dell'azione scientifica collettiva. Ora qui non è il numero, ma la qualità riconosciuta, l'autorità dei membri ed aderenti della conferenza, che bisogna considerare. Bisogna meno contare, ma più pesare i suffragi. Permettete dunque, signor Borgomastro, di farvi conoscere e di far conoscere all'uditorio distinto, che ci circonda, i nomi degli uomini eminenti, la cui presenza

ci sostiene, o che materialmente impediti di qui venire, han voluto frattanto aderire al principio di questa conferenza e riconoscerne la utilità. Li classerò per paese ed enumerandoli seguirò l'ordine alfabetico. In Alemagna noi abbiamo il signor Bluntschli, professore nella Università di Eidelberga, l'autore del *Diritto Internazionale Codificato* e nello stesso tempo uno de'primi promotori di questa conferenza, e noi abbiamo la ventura di averlo tra noi in questo momento; il signor Heffter, professore nella Università di Berlino, il decano della nostra scienza, il cui trattato del diritto delle genti è diventato oggidì classico; il signor De Holtzendorff, l'infaticabile lavoratore, che una grave malattia di uno de'figli ha impedito di venire; il signor Goldschmidt, il sapiente commentatore del diritto commerciale, trattenuto a Lipsia dai suoi ufficii di membro della Corte Suprema commerciale dell'impero alemanno.

Dall'America del Nord noi abbiamo ricevuto le più calorose adesioni da quattro uomini, i cui lavori di diritto internazionale ne hanno da lungo tempo fatto conoscere i nomi in Europa; il signor Beach-Lawrence, l'autore de' *Commentarii sopra il Wheaton*, che sino all'ultimo momento sperava di poter rendersi tra noi; il signor Dudley-Field, l'autore delle *Draft-outlines of an international code*, di cui avremo domani qui la persona; il signor Wharton

di Filadelfia, autore di un eccellente trattato sopra il diritto internazionale privato; infine il Presidente Woolsey, autore di un trattato classico sopra il diritto delle genti.

L'America del Sud è qui rappresentata da uno de'suoi antichi uomini di Stato e de'più eminenti giureconsulti, il signor Carlos Calvo, autore del *trattato di diritto internazionale teorico e pratico*. In Belgio mi basterà nominare i signori Laurent e De Laveleye per provarvi che abbiamo tra noi due delle nostre più considerevoli autorità. Il signor De Laveleye è qui. Il signor Laurent è sventuratamente trattenuto nel Lussemburgo da imperiosa necessità di riposo. In Francia abbiamo avuto la ventura di raccogliere le adesioni degli uomini che han reso, mediante i loro lavori scientifici o i loro atti diplomatici, importantissimi servigii al diritto internazionale: il Signor Drouyn De Lhuys, ai cui sforzi è dovuta in gran parte la riforma sanzionata nel diritto marittimo dal trattato di Parigi del 1856; il signor Esquirou de Parieu, l'autore dei principii della scienza politica; il Signor De Hautefeuille, tanto conosciuto per i suoi lavori sopra il diritto marittimo; il signor Carlo Lucas, lo zelante promotore di tutte le riforme generose; il signor Carlo Vergé, il sapiente commentatore del Martens. Non vi è alcuno di questi uomini, la cui approvazione non sia una forza. Sventuratamente

cagioni diverse, indipendenti dalla loro volontà loro impediscono di eseguire il desiderio manifestato di prendere parte ai nostri lavori. Abbiamo qui sotto gli occhi lettere, con le quali han voluto farci palese il loro vivo rincrescimento in termini, ai quali siamo profondamente sensibili. Nella Gran Bretagna il signor Montague-Bernard, professore nella Università di Oxford, uno dei negoziatori del recente trattato di Washington, e Vernon-Harcourt, membro del Parlamento, professore nella Università di Cambridge, han manifestata la opinione che questa conferenza sarebbe utile e deplorano di non potervi prendere parte. Il signor Lorimer, professore nella Università di Edimburgo, autore degl' *Institutes of Law*, è qui, attestando con la sua presenza la piena fiducia nello avvenire dei nostri lavori. Questa fiducia non è certamente minore da parte del sapiente amico il signor Westlake, uno de'direttori della *Rivista di diritto internazionale*, che, or sono alcuni giorni, sventuratamente cadde malato.

In Italia il conte Sclopis, illustre presidente del Tribunale arbitrale di Ginevra, i signori Esperson e Vidari, professori nella Università di Pavia ed autori di notevoli scritti sopra il diritto delle genti sono de'nostri. Siamo fieri di vedere assiso accanto a noi il signor Mancini, l'eloquente deputato del Parlamento italiano, professore nella Università di Roma, uno tra

gli uomini, che mediante la parola e gli scritti han più contribuito a fondare la splendida scuola italiana moderna e con lui il suo degno concittadino il Professore Pierantoni, lo storico degli studii del diritto internazionale in Italia, pubblicista tanto attivo quanto autorevole. Dai Paesi-Bassi il signor Asser, professore di diritto ad Amsterdam, è venuto del pari a prender parte ai nostri lavori. Non starebbe bene ch'io dicessi quel che penso del mio collega nella Direzione della Rivista di diritto internazionale. Ma ciascuno riconoscerà indubbiamente che niuno aveva migliori titoli di lui per rappresentare la patria di Grotius in una riunione che ha per obbietto il diritto internazionale. In Isvezia due autorevoli pubblicisti, i signori Naumann e d'Olivecrona, consiglieri nella Corte Suprema, si congiungono a noi dal fondo del cuore. La Svizzera non potrebbe essere meglio rappresentata in una conferenza, ove si tratta di umanizzare il diritto delle genti che da uno degli autori e dallo storico della convenzione di Ginevra, dal Signor Moynier, presidente dell'Associazione internazionale dei soccorsi ai militari feriti in tempo di guerra. Infine venne dalla Russia il signor Besobrasoff, membro dell'Accademia delle scienze di Pietroburgo a recarci il concorso di quella mente chiara e liberale, che rifulge ne'suoi scritti.

Io non aggiungo nulla, signor Borgomastro,

a questa enumerazione, che mostrerà a voi ed a'nostri cari concittadini quale debba essere il valore morale di questa conferenza a giudicarne da quello degli uomini, de'quali chi parla ebbe l'onore di essere il modesto mediatore ».

15. Il Mancini ebbe invito di rispondere a questi cortesi discorsi in nome de'colleghi presenti. Ed egli improvvisò nell'idioma francese la seguente risposta. « Signor Borgomastro, per devozione ed obbedienza alla volontà degl'illustri sapienti, che mi circondano, oso prendere a parlare per rispondervi poche parole in loro nome, dolente di non poter compiere convenevolmente questo dovere in una lingua straniera. Permettete innanzi tutto di rendermi l'interprete fedele dei nostri unanimi sentimenti di profonda riconoscenza al cospetto della onorevole accoglienza e della benevola ospitalità, che voi con il fiore della città di Gand ci concedete. Noi vi scorgiamo una preziosa testimonianza della vostra simpatia per il fine della nostra riunione. Desso è grande e seducente per tutte le menti use a riflettere sopra le calamità ed i pericoli, ai quali l'imperfezione delle relazioni e degli ufficî giuridici esistenti nella società internazionale espone la specie umana. Sinora in vero il solo mezzo, che si conosce, per assicurare l'adempimento de'mutui doveri fra gli Stati, consiste nel ricorrere alla forza brutale ed agli orrori sanguinosi

della guerra. In questi ultimi tempi un grido della coscienza umana si è innalzato con forza novella. Si addimanda alla scienza ed alla politica, ai popoli ed ai governi di non disperare della perfettibilità delle istituzioni, che fanno la gloria della civiltà. Si vuole con istudii perseveranti e sforzi coraggiosi favoreggiare il progresso del diritto delle genti e preparare al mondo il beneficio di una codificazione e di una giustizia internazionale.

Quanto a noi, posti ad eguale distanza dagli utopisti virtuosi, che sperano l'abolizione immediata e durabile della guerra, la pace perpetua, e menti timide senza fede nel progresso morale della umanità, colpiti da uno stato di cose, che credono quasi inerente alla natura delle società umane, noi veniamo da differenti paesi con una modesta fiducia nelle nostre forze, ma con una fede ardente ed una volontà decisa a non retrocedere, nè a fermarci dinanzi ad alcuna specie di ostacolo. Noi ci proponiamo di mettere in comune le meditazioni dei sapienti ed i voti della pubblica opinione e di ricercare i mezzi più proprî ad ordinare l'azione collettiva della scienza. Il nostro fine è di assicurarle la legittima influenza sopra i governi ed i popoli e di far accettare e consacrare legislativamente i principî di eterna giustizia nelle relazioni internazionali. Noi aspiriamo a codificare se non tutte, almeno in parte le re-

gole obligatorie applicabili a queste relazioni ed a sostituire, almeno nella maggior parte dei casi, a'ciechi rischi della forza ed alla inutile prodigalità del sangue umano un sistema di giudizio conforme al diritto. Noi abbiamo fiducia per questo rispetto nella istituzione dell'arbitrato internazionale, che testè riceveva per esempio recente una portentosa e pratica consacrazione, grazie alla grandezza di anima di due grandi popoli, che han posto il loro orgoglio a ricercare trionfi decretati dalla ragione più che vittorie carpite dalla forza.

La impresa che assumiamo, è aspra e difficilissima, ben lo sappiamo. Ma allontanando dai nostri lavori ogni animo di parte, ogni prevenzione favorevole più ad una che ad altra nazione e prendendo per divisa: *Verità e giustizia a tutti, Indipendenza di tutti i popoli* e soprattutto, *Guarentigia de'deboli contro gli abusi della forza*, abbiamo la certezza che la simpatia ed il concorso di tutti i cuori onesti e di tutte le intelligenze chiaroveggenti ci saranno assicurate e guideranno i nostri passi in un sentiero irto di spine e di ostacoli.

Se noi abbiamo scelta Gand per incominciare i nostri lavori, non è soltanto in considerazione de'grandi ricordi storici, che a giusto titolo l' hanno resa celebre, ma perchè questa nobile città, ove nacque uno dei più formidabili guerrieri e conquistatori di Europa, è stata in

ogni tempo un focolare di libertà religiosa e politica, di resistenza patriottica agli eccessi della potenza, perchè oggi ancora tra le grandi città di Europa è una scuola ammirevole di lavoro e d'istruzione popolare; infine, perchè appartiene ad uno Stato, in cui un popolo saggio e liberale ed un re leale ed illuminato offrono al mondo il più consolante spettacolo. Noi siamo infatti in un paese, ove le libertà costituzionali riposano sopra basi solide ed indistruttibili, ove sono protette dal rispetto di Europa e dalla possanza del diritto ancor più che dalle legioni armate, paese senza ambizione, senza guerra ed al sicuro dalle devastazioni, che ne sono la inevitabile conseguenza. Che il Belgio, modello dei paesi liberi, sia benedetto da una prosperità sempre crescente, e che serva di esempio a tutti i popoli dominati dalla nobile ambizione, la sola legittima, della libertà e della pace: questo è il voto di tutti i nostri cuori, col quale rispondiamo alla vostra ospitale accoglienza ».

16. Dopo questi discorsi vivamente applauditi, la conferenza si raccolse in una riunione non pubblica, quale conveniva a convegno di giureconsulti collegati per istudiare l'ordinamento di uno Istituto nuovo per idea e per forma. Innanzi tutto si procedette alla elezione di un presidente e di un segretario e risultarono eletti il Mancini-Presidente, il Rolin Segretario

Quindi, dopo cinque giorni di lavoro assiduo e diligente, abilmente diretto sulle orme di due disegni già preparati dal Rolin e dal Bluntschli la Conferenza pose termine con felici risultamenti ai suoi lavori.

17. Gli statuti compilati, il manifesto, che li rese pubblici, sono qui appresso trascritti. Dessi, meglio della nostra disadorna parola, rendono conto dei fini e dei mezzi contemplati e scelti per fondare in Europa un Istituto, che potrà rendere segnalati servigi alla scienza ed alla umanità, se sarà sorretto dal favore dei ceti onesti ed intelligenti.

PREAMBOLO E TESTO DEGLI STATUTI.

I grandi avvenimenti, dei quali l'America e l'Europa sono state recentemente il teatro, ànno fatto nascere ovunque il sentimento profondo della imperfezione del diritto internazionale. A misura che le relazioni de'popoli tra loro diventano più frequenti, più intime e fraterne, questa imperfezione turba ed allarma vieppiù gl'interessi e provoca tra le nazioni civili una aspirazione sempre più viva verso una situazione più armonizzante con i progressi compiuti dagli altri rami delle scienze giuridiche. Si deplora che non esistano regole chiare, precise e generalmente accolte, le quali permettano, per esempio, discernere il carattere ingiu-

sto di una aggressione, determinare la legittimità degli atti dei belligeranti durante la lotta e dopo la vittoria, e fissare i doveri e i diritti dei neutrali. I recenti conflitti hanno rivelata una deplorevole incertezza del diritto nelle più gravi questioni e spesso anche una piena ignoranza del diritto da parte di coloro, che sono destinati ad applicarlo. Il modo brusco ed inatteso, onde scoppiò l'ultima guerra, ha risvegliato l'ardente desiderio di vedere rafforzati i mezzi, che se non rendono impossibili simiglianti collisioni, almeno impongano alle parti il tempo della riflessione e gli obblighi di accettare una pacifica mediazione. Ognuno lo proclama: le relazioni dei popoli debbono essere sottomesse, al pari di quelle degl'individui, alle leggi della giustizia; ma nell'ordine delle relazioni internazionali la giustizia non ancora ha un organo, che possa ricercarne le prescrizioni per proporle all'adozione degli Stati civili. Questa incertezza del diritto internazionale è una costante minaccia per la pace, e si ha da temere che non aggravi benanche i danni, che accompagnano inevitabilmente il cozzo degli eserciti.

Sinora il progresso del diritto delle genti si ottenne in due modi: in prima, con l'azione diplomatica, ossia, con le relazioni, la corrispondenza, o i congressi dei rappresentanti officiali accreditati da alcuni governi; in secondo, con

l'azione scientifica individuale, ossia, con gli scritti aventi per fine di formulare, interamente o in parte, regole, che l'autore considera come osservate o da osservare nelle relazioni di popolo con popolo.

Ma questi due mezzi per far progredire il diritto internazionale agiscono lentissimamente, non giungono facilmente a discernere e a formulare regole assolute di diritto, perchè i diplomatici non possono dimenticare nè le istruzioni dei sovrani che rappresentano, nè l'interesse particolare delle nazioni, che hanno la missione di difendere. D' altra parte i lavori individuali dei giuristi, quali che siano i loro meriti e la loro reputazione, non s'impongono agli Stati con sufficiente autorità per dominare le passioni e trionfare dei pregiudizii. Ma accanto all'azione diplomatica ed a quella de'sapienti isolati vi ha luogo per una nuova influenza: l'azione scientifica collettiva. Costituire un corpo permanente senza alcun carattere officiale, composto di uomini speciali appartenenti, per quanto sia possibile, ai diversi Stati, che si sforzino di scoprire e precisare le regole di giustizia, di morale e di fraternità, che riconoscano dover essere la base delle relazioni dei popoli tra loro: questo è sembrato il mezzo di far contribuire la scienza collettiva al progresso del diritto delle genti e per questo fine si è fondato il nostro Istituto.

Il quale non può nè domandare, nè accettare l'appoggio dei governi, perchè bisogna lasciare alla scienza l'intera indipendenza de'suoi apprezzamenti nelle discussioni, che toccano direttamente gl'interessi più gravi dei differenti popoli. L'Istituto non può aprire i suoi posti a tutte le persone, che gli sono simpatiche: ha dovuto restringere il numero dei suoi membri effettivi, perchè lo studio profondo di quistioni, sovente assai difficili, di diritto internazionale addimanda cognizioni speciali e non può essere l'opera di un'associazione soverchiamente numerosa.

Il nostro fine principale è di giungere con la libera azione di un gruppo limitato di giuristi eminenti ad affermare in modo certo, tanto quanto è possibile, l'opinione giuridica del mondo civile e a darle una espressione chiarissima ed esattissima, onde possa essere accolta dagli Stati diversi come regola delle loro relazioni esteriori. L'Istituto in tal guisa, mediante un lavoro graduale, preparerebbe quella codificazione del diritto internazionale che si reclama in questo momento con tutta insistenza, e della quale alcuni de'nostri membri hanno già fatto il saggio nei libri generalmente conosciuti e spesso citati come valenti autorità. Se sorgerà una divergenza tra due Stati sopra l'interpretazione di una regola del diritto delle genti, la nostra associazione potrà farne l'og-

getto di un esame serio ed emettere su questo punto un parere motivato. Anche oggidì quando questo caso si presenta, gli Stati si prevalgono anticipatamente delle opinioni de' sapienti.

Vi ha dunque da presumere che avranno in maggior pregio il parere di un corpo scientifico, ch'essendo composto di membri di differenti Stati, sarà posto sopra le influenze dello spirito esclusivo della nazionalità o della scuola, ed avrebbe così tutta la probabilità di giungere ad una decisione imparziale, conforme alla giustizia universale. Si può del pari sperare che la nostra associazione aiuterà a rendere generale l'uso dell'arbitrato ne' conflitti fra gli Stati, e con ciò contribuirà benanche ad effettuire un progresso, di cui sempre più si sente la necessità. Egli è certo che detta questione s'impone, per modo di dire, alla immediata attenzione dello Istituto, ed ai principii di umanità, che hanno presieduto alla sua fondazione, sono una guarentigia dello zelo, col quale ne cercherà la soluzione. L'attività dello Istituto non sarà concentrata unicamente nel suo seno. Vorrà pure incoraggiare in ogni modo lo studio del diritto internazionale, così pubblico che privato, favoreggiare la conoscenza e la diffusione de'suoi principii, ed infine dare il suo concorso ad ogni serio tentativo di codificazione generale, o parziale. Se la nostra isti-

tuzione pervenisse un giorno ad ottenere l'adesione della pubblica opinione e dei governi, forse si troverebbe in questa semplice emanazione della iniziativa privata una immagine antica dello Areopago internazionale, di cui le grandi anime ed i cuori generosi intravedono la creazione come l'ultimo termine del progresso nell'ordinamento giudiziario del mondo.

Ogni cosa fa a noi sperare che l'Istituto riceverà una favorevole accoglienza. L'idea n'è sorta da diverse bande in una volta. Appena annunziata à incontrato adesioni numerose e sollecite. L'opinione pubblica, senza l'appoggio della quale anche la unanimità degli uomini di scienza sarebbe inefficace, è ammirevolmente disposta ad accettare questo nuovo organo del diritto internazionale, e fatti recenti provano che la diplomazia non gli è meno favorevole. Quando si trattò di questioni tecniche o filantropiche, la cui soluzione ha aperto la via alla nostra presente intrapresa, si videro governi indirizzarsi essi medesimi a persone competenti, delle quali non fecero poi che sanzionare le risoluzioni. Si tenne questo modo per la convenzione di Ginevra, per le convenzioni monetarie, telegrafiche e postali, e l'anno scorso ancora sedeva a Parigi la commissione internazionale del metro. Il crescente sentimento della solidarietà, che rende possibile questo accordo de'popoli su alcuni

punti, reclama oggidì un accordo sopra un interesse altrimenti grave, ossia, sopra il diritto della pace e della guerra, da cui dipende in grande parte il progresso della civiltà. Questa disposizione si è soprattutto manifestata nello entusiasmo generale, con il quale è stata accolta la soluzione, mediante arbitrato, della controversia anglo-americana e più di recente nell'accoglimento, che ottenne nel Parlamento inglese la mozione del signor Errico Richard.

Noi non ignoriamo le grandi difficoltà, che ci aspettano nello adempimento del nostro ufficio. Sappiamo essere un medesimo pericolo l'andar presi da un eccesso di ottimismo, o da una esagerata prudenza. Ma se la nostra istituzione dovesse un dì abbandonarsi ad uno di questi sentimenti, avrebbe smarrito quello spirito scientifico, che sopra ogni altra cosa le deve dare carattere. La vera scienza del diritto insegna di tener conto della legge del progresso e delle imperfezioni inerenti alla natura umana. Dessa ha una modesta fiducia nelle proprie forze; animata dallo spirito della riforma, non dimentica le lezioni della storia e della esperienza. Tenendo conto di ciò ch'è, ossia, delle relazioni presenti fra gli uomini, cerca di conseguire quel che dovrebb' essere. Essa non chiede questo conseguimento, nè ad un'autorità positiva, che non si può arrogare, nè ad

una pretesa superiorità collettiva sopra le opinioni, o sopra i lavori individuali. Quanto a noi, lunge dal sognare di spegnere, o diminuire alcuna delle forze, che già contribuiscono al progresso della scienza, cercheremo invece di trarne vantaggio per la creazione di una nuova forza nello interesse del diritto e della umanità. Spetta ora al pubblico di tutti i paesi di sostenere l'opera nostra e di renderla efficace. Noi speriamo di non ingannarci contando sopra questo sostegno, perchè le idee giuste trovano un'eco in tutti i cuori onesti. Parecchie riunioni assegnate a fermare, definire le regole fondamentali dell' Istituto a prendere i primi provvedimenti di esecuzione ed a regolare l'ordine dei nostri lavori ci fecero convinti della possibilità per gli uomini di buona fede d'intendersi sopra i più delicitati punti in una confidenziale discussione. Noi siamo convinti che la medesima cosa accade di un gran numero di questioni essenzialmente strette alla conservazione della giustizia e della pace fra i popoli. Ed in vero non si tratta di fare il diritto, ma di cercarlo in quel sentimento di equità, che costituisce la coscienza comune di tutti gli uomini. Possa assisterci questa coscienza universale, a cui domanderemo la sanzione dei nostri lavori». Gand, 11 settembre, 1873. *I membri fondatori dell'Istituto:*

Asser, (Amsterdam).—Besobrasoff W. (Pie-

troburgo),—Bluntschli, (Eidelberga),—Carlos Calvo, (Buenos Ayres),—Em. de Laveleye (Liegi),—J. Lorimer (Edimburgo).—P. S. Mancini (Roma),—G. Moynier (Ginevra),—Aug. Pierantoni (Napoli),—Rolin-Jaequemins (Gand).

STATUTI.

19. Art. 1. L'Istituto di diritto internazionale è un' associazione esclusivamente scientifica e senza carattere officiale.

Ha per fine:

1. Di favoreggiare il progresso del diritto internazionale, sforzandosi di diventare l'organo della coscienza giuridica del mondo civile;

2. Di formulare i principii generali della scienza, nonchè le regole che ne derivano e diffonderne la conoscenza;

3. Di dare il suo concorso ad ogni serio tentativo di codificazione graduale e progressiva del diritto internazionale;

4. Di conseguire la consacrazione officiale dei principii, che saranno stati riconosciuti di essere in armonia con i bisogni delle società moderne;

5. Di lavorare, ne'limiti della sua competenza, sia alla conservazione della pace, sia alla osservanza delle leggi della guerra;

6. Di esaminare le difficoltà, che si producessero nella interpretazione, o nell'applicazio-

ne del diritto, e di emettere all'uopo pareri giuridici motivati ne'casi dubbii o controversi;

7. Di contribuire con le pubblicazioni e l'insegnamento pubblico e con ogni altro mezzo al trionfo dei principii di giustizia e di umanità, che debbono reggere le relazioni de'popoli tra loro.

Art. 2. In regola generale vi sarà una sessione all'anno. In ognuna di queste sessioni l'Istituto indica il luogo e l'epoca della seguente sessione.

Art. 3. L'Istituto sceglie liberamente i suoi membri effettivi fra gli uomini di diverse nazioni, che hanno reso al diritto internazionale servigi eminenti del dominio della teoria, o della pratica.

Art. 4. Il numero totale dei membri effettivi non può eccedere i cinquanta; ma non deve necessariamente raggiungere questa cifra.

Art. 5. Non può essere attribuito con una nuova elezione agli appartenenti ad un medesimo Stato o ad una confederazione di Stati un numero di posti, che sorpassi il quinto del numero totale de'membri effettivi esistenti al momento della detta elezione.

Art. 6. I diplomatici in servizio attivo non possono essere nominati membri dello Istituto.

Quando un membro entra nel servizio diplomatico attivo di uno Stato, il suo diritto di voto

in seno allo Istituto è sospeso durante tutto il tempo, che passa in detto servizio.

Art. 7. I membri ausiliarii sono scelti dai membri effettivi fra le persone, le cui speciali cognizioni possono essere utili allo Istituto. Il loro numero è illimitato e le disposizioni dello articolo 5 non sono a loro applicabili. Essi assistono alle adunanze con voto puramente consultivo.

Art. 8. Il titolo di membro onorario è conferito ad ogni persona, associazione, o municipio, o corpo morale qualunque, che faccia all'Istituto un dono di tremila franchi al minimum.

I membri onorarii ricevono le pubblicazioni dello Istituto.

Art. 9. I membri effettivi di accordo con i membri ausiliarii in ciascuno Stato possono costituire comitati composti di persone dedicate allo studio delle scienze sociali e politiche per secondare gli sforzi dello Istituto fra i loro compatrioti.

Art. 10. Nell'apertura di ciascuna sessione ordinaria si procede alla elezione di un presidente e di due vice-presidenti, i quali entrano immediatamente in funzioni.

Art. 11. L'Istituto nomina fra i suoi membri effettivi un Segretario generale per il termine di sei anni.

Il Segretario generale è rieliggibile.

Egli è incaricato della redazione de'processi verbali delle adunanze, della corrispondenza per il servizio ordinario dello Istituto e della esecuzione delle sue decisioni, salvo i casi, nei quali l'Istituto stesso vi avrà altrimenti provveduto. Egli ha la custodia del sigillo e degli Archivii. Il suo domicilio è considerato come la sede dello Istituto. In ogni sessione ordinaria presenta un riassunto degli ultimi lavori dello Istituto.

Art. 12. L'Istituto può su proposta del Segretario Generale nominare uno, o parecchi segretarii incaricati di ajutarlo nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di momentaneo impedimento. Questi Segretari, se non sono già membri dello Istituto, acquistano per il solo fatto della loro nomina il titolo di membri ausiliarii.

Il mandato dei segretari spira di diritto con quello del Segretario Generale, salvo il caso della morte dell'ultimo, o di qualunque altro motivo, per cui sia necessaria la sostituzione temporanea sino alla elezione del suo successore.

Art. 13. L'Istituto nomina per il termine di tre anni un tesoriere incaricato della gestione finanziaria e della tenuta dei conti, come pure una commissione di sorveglianza incaricata della revisione e della ispezione delle spese e delle riscossioni. Il Tesoriere e la Commissione

di sorveglianza possono essere scelti fra le persone competenti, residenti in prossimità della sede dello Istituto, quand'anche non sieno membri.

In ogni sessione ordinaria il Tesoriere presenta una relazione finanziaria.

Art. 14. In regola generale nelle adunanze dello Istituto i voti sopra le risoluzioni da prendere sono dati oralmente e dopo discussioni.

Le elezioni si fanno a scrutinio segreto e i membri presenti soltanto sono ammessi a votare. Tuttavia per la elezione dei nuovi membri gli assenti sono ammessi ad inviare il loro voto per iscritto sotto plico sigillato.

Art. 15. Per eccezione e ne'casi speciali, nei quali il Presidente e i Vice-Presidenti lo giudichino unanimemente utile, i voti degli assenti possono essere raccolti per mezzo della corrispondenza.

Art. 16. Quando si tratta di quistioni controverse tra due o parecchi Stati, i membri dello Istituto appartenenti ai medesimi sono ammessi ad esprimere ed a svolgere la loro opinione, ma debbono astenersi dal votare.

Art. 17. L'Istituto nomina fra i suoi membri effettivi ed ausiliari relatori, o costituisce nel suo seno commissioni per lo studio preparatorio delle questioni, che debbono essere sottoposte alle sue deliberazioni.

Nello intervallo delle sessioni la stessa pre-

rogativa appartiene all'Ufficio, ed in casó di urgenza il Segretario generale prepara egli stesso relazioni e conclusioni.

Art. 18. L'Istituto pubblica annualmente un Bullettino de'suoi lavori ed indica una o parecchie Riviste per ricevere le sue comunicazioni pubbliche.

Art. 19. Le spese dello Istituto sono coperte:

1. Da contribuzioni regolari de'suoi membri effettivi;

2. Dai versamenti de'suoi membri onorari;

3. Da fondazioni, od altre liberalità.

Si provvederà alla formazione progressiva di un fondo, le cui rendite bastino per sostenere le spese del Segretario, delle sessioni e degli altri servizii regolari dello Istituto.

Art. 20. Un regolamento sarà preparato a cura di una Commissione, di cui farà parte il Segretario Generale, per la esecuzione de'presenti Statuti. Diventerà effettivo, quando sarà approvato dallo Istituto nella sua prossima sessione.

Art. 21. I presenti statuti saranno riveduti interamente, o in parte, a domanda di sei membri effettivi.

20. I membri fondatori dopo aver gettate le basi dell'associazione con questo patto statutale, che la stampa europea ed americana lodò per la concisione ed il pratico valore, proce-

dettero a nominare gli altri membri effettivi dello Istituto.

I nomi contenuti nella seguente lista per ordine alfabetico attestano due cose: il rigore, onde si studiarono di eleggere severamente e senza facili concessioni uomini, che davvero avevano le condizioni richieste dallo articolo terzo, e la poca frequenza degli studi di diritto internazionale in Europa, imperocchè non pochi sono gli Stati che, o non hanno alcuna rappresentanza nello Istituto, ovvero sono rappresentati da unica persona. I membri effettivi eletti dai fondatori dell'Istituto furono:

L'Ahrens (D. H.) professore nella università di Lipsia.

Asser (T. M. C.) avvocato e professore di diritto ad Amsterdam.

Besobrasoff (Wladimiro) membro dell'accademia delle scienze a Pietroburgo.

Bernard (Montague), già professore nella università di Oxford.

Bluntschli (Dr. C.) consigliere intimo del Gran Duca di Baden, professore nella università di Eidelberga, *vice-presidente dell' Istituto.*

Calvo (Carlos), antico ministro della Repubblica Argentina in Parigi.

Chauchy (Eugenio) membro dell'Istituto di Francia in Parigi.

Drouyn de Lhuys (Edoardo) membro dell'Istituto di Francia in Parigi.

Esperson (Avv. Cav. Pietro) professore di diritto internazionale nella università di Pavia.

Field (Davide Dudley) avvocato in Nuova-York.

Goldschmidt (Dr. L.), consigliere della Corte commerciale suprema dell'Impero Tedesco in Lipsia.

Harcourt (Vernon) M. P. professore della università di Cambridge.

Hautefeuille, antico avvocato nel Consiglio di Stato e nella Corte di cassazione in Parigi.

Heffter (A. G.) professore nella Università di Berlino.

Holtzendorff (F. de) professore nella università di Monaco.

Landa (Nicasio) medico militare in Pamplona.

Laveleye (Emilio de) professore nella università di Liegi.

Laurent (Francesco) professore nella università di Gand.

Lawrence (W. B.) antico ministro degli Stati-Uniti in Londra, Newport, R. I., Stati-Uniti.

Lorimer (Giacomo) professore nella università di Edimburgo.

Lucas (Charlo) membro dell'Istituto di Francia in Parigi.

Mancini (Comm. P. S.) deputato al parlamento Italiano, professore nella università di

Roma, *presidente dell'Istituto di diritto internazionale.*

Massé (Gabriele) consigliere della corte di cassazione di Parigi.

Moynier (G.) presidente del comitato internazionale dei soccorsi ai militari feriti in Ginevra.

Naumann (Dr. Cristiano) membro della Corte suprema di Stoccolma.

Olivecrona (Dr. K. d') membro della Corte suprema di Stoccolma.

Parieu (F. Esquirou de) membro dell'Istituto di Francia in Parigi, *vice-presidente dell'Istituto di diritto internazionale.*

Pierantoni (Cav. Augusto) professore on. di diritto internazionale e professore ordinario di diritto costituzionale in Napoli.

Rolin-Jacquemyns (G.) redattore in capo della Rivista di diritto internazionale e di legislazione comparata in Gand, *Segretario generale dello Istituto di diritto internazionale.*

Sclopis (Conte Federigo) senatore del regno d'Italia, in Torino.

Stein (Cav. Lorenzo) professore nella università di Vienna.

Vergé (Charlo) membro dell'Istituto di Francia in Parigi.

Vidari (Ercole) Professore della università di Pavia.

Washburn (Emerico) professore nella uni-

versità di Harvad, Cambridge, Ma. Stati-Uniti.

Westlake (J.) Barrister-at-Lavv Lincoln's Inn, in Londra.

Wharton (Francesco) LL. D. in Filadelfia, Pa. Stati Uniti.

Woolsey (Teodoro) ex presidente del Collegio del Yale, Co. Stati-Uniti.

21. Quindi i fondatori dello Istituto scelsero i temi da discutere nella futura riunione annuale bandita per il 31 agosto del seguente anno in Ginevra. La scelta fu un giusto omaggio reso a quella libera terra, che in breve volgere di anni, quando ovunque ferveva minacciosa la rovina della guerra, vide due nobili riforme internazionali: la convenzione per la neutralità de feriti sopradiscorsa e la sentenza arbitrale per la controversia dell'Alabama.

I temi scelti furono i seguenti:

1. *Gli arbitrati internazionali.—Disegno di regolamento delle forme da seguire nel loro impiego.*

Commissione di studio. Signori: *Dudley-Field, Goldschmidt, Vernon-Harcourt, De Laveleye, Pierantoni;* relatore, *Goldschmidt.*

2. *Esame delle tre regole di diritto internazionale marittimo proposte nel trattato di Washington.*

Commissione di studio. Signori: *Bluntschli, Carlos Calvo, Hautefeuille e Rolin-Jacquemyns.*

Membri consulenti, che appartengono ai due stati segnatarii del trattato di Washington: per l'Inghilterra il signor *Lorimer*; per gli Stati-Uniti il signor *Woolsey;* relatore, *Bluntschli*.

Utilità di rendere obbligatorio per tutti gli Stati sotto la forma di uno o più trattati internazionali un dato numero di regole generali del diritto internazionale privato per assicurare la decisione uniforme dei conflitti tra le differenti legislazioni civili e criminali.

Commissione di studio. Signori: *Asser*, *Bluntschli*, *Beach-Lawrence*, *Mancini*, *Massé*, *Westlake;* relatori, *Asser* e *Mancini*.

La utilità di questi temi prescelti si appalesava evidentissima. La sentenza arbitrale di Ginevra aveva destato speranze forse esagerate in favore della pace, la mozione Richard aveva invitato i Parlamenti a reclamare gli arbitrati. Sembrò utile di studiarli per affermarne i limiti, le procedure e la competenza. Le posteriori manifestazioni dei parlamenti italiano, olandese e svedese, di cui appresso faremo parola, assicurarono a questo tema nuovissimo valore. Le regole di diritto internazionale marittimo contenute nell'articolo VI del Trattato di Washington non sono ancora pienamente accolte. Applicate al caso speciale dell'Alabama dovrebbero far parte del diritto positivo internazionale moderno. Ma le parti contraenti non convengono sulla estensione delle medesime.

Vi ha dubbio che le altre potenze vogliano accettarle senza condizioni. L'Istituto di Gand in nome della scienza pensò dileguare le retrosie ispirate dalla prevalenza degl' interessi nazionali.

Infine il terzo tema rispondeva ad uno dei fini dello Istituto: la *codificazione graduale e progressiva.* La materia dei conflitti delle leggi civili e il diritto penale internazionale sono estranei alle passioni della politica ed alle gelosie de' popoli. I cresciuti scambii tra le genti, i vantaggi della mutua sicurezza nazionale consigliano progressi ed emendamenti degli statuti legislativi esistenti ne' rapporti civili e commerciali. I governi intendono tali necessità. Il Prof. Mancini fece nota in una memoranda discussione parlamentare la missione, conferitagli dal Ministero Rattazzi nel 1867 appo le corti di Francia, del Belgio e della Germania, per impegnare quei governi alla stipulazione di un trattato di diritto internazionale privato e penale, atto a risolvere i conflitti nascenti dalle diverse legislazioni. I felici risultamenti ottenuti furono interrotti dalle sventure italiche per il tentato riscatto di Roma, mediante l'iniziativa popolare vinta a Mentana. La idea del trattato discesa nel terreno diplomatico ora è in parte caldeggiata dal governo olandese, il quale recentemente propose di determinare con regole generali le norme e le pro-

cedure da seguire per la esecuzione de' giudicati allo straniero. Degno adunque era lo studio dell'Associazione internazionale su questo tema, studio che potrà rendere facile e spedita l' opera diplomatica (1).

Le future relazioni dell' Istituto con la Conferenza americana furono regolate nei modi seguenti. Già quattro dei principali componenti del Comitato americano promotore della Conferenza di Brusselle erano stati aggregati all' Istituto. Questo aveva in parte accettata l'idea della codificazione, dichiarando di voler dare il suo concorso ad ogni serio tentativo di codificazione graduale e progressiva del diritto delle genti. Per la competenza delle persone scelte a far parte dell' Istituto, si poteva dir conseguito quell' ideale del *Senato dei giuristi*, di cui il Miles si era fatto il banditore in Europa. (2) Anche gli argomenti messi allo studio accennavano alla codificazione ed alla giusti-

(1) Vedi la Circolare dell'Uffizio di Presidenza dello Istituto sopra la materia. Della formazione dello Istituto riferirono il Lorimer alla inaugurazione annuale della Università di Edimburgo, il Besobrasoff all'Accademia Imperiale di scienze di Pietroburgo. Io ne riferii alla Società degli Economisti a Parigi nella riunione del mese di ottobre (vedi *Journal des Economistes* nel 1873) Il Professore Bluntschli pubblicò un articolo relativo all' Istituto sul *Gegenwart*.

(2) Il Miles è morto nel mese di febbraio. L'*Hèrald of peace* del mese di febbraio ne recò un cenno necrologico.

zia internazionale ne' limiti del possibile. Ma i fondatori dell' Istituto di Gand avevano due doveri da compiere verso la conferenza di Brusselle, i quali erano la espressione di una viva simpatia per i promotori di riforme affini e degnissime: dare una schietta cooperazione al suo lavoro ed impedire uno sperpero di forze riconosciute utili al felice risultamento della riforma del diritto delle genti. A tale uopo otto membri dell' Istituto furono delegati a rappresentarlo a Brusselle.

22. La conferenza fu inaugurata la mattina del 10 ottobre nelle maestose sale del Palazzo di Città, ove il Borgomastro e il corpo degli Scabini fecero onorata accoglienza ai convenuti da ogni parte del mondo. Noi vi notammo uomini di alto valore: Seldon Amos, professore della Università di Londra; Bachiene, consigliere di stato dell'Aja, e Bredius avvocato a Dordrect, l'uno e l'altro membri della società olandese della Pace; Montague-Bernard, professore della Università di Oxford e membro dell'Istituto di diritto internazionale, il Conte Goblet d'Alviella, Prins, avvocato a Brusselle, Jencken di Londra; Marcoartu, ex deputato alle Cortes di Spagna, Massé, consigliere alla Corte di Francia e membro dell'Istituto di Diritto Internazionale, Federico Passy, professore di economia politica e Presidente della Società degli amici della Pace di Parigi, Enrico

Richard, membro del Parlamento inglese e segretario della Società della Pace,—Thompson, pubblicista americano dimorante a Berlino, Sir Travers Twiss, antico avvocato della Regina e professore. Tra i delegati dello Istituto di Diritto Internazionale erano presenti Carlos Calvo, il de Laveleye, e il Rolin Jacquemyns. Il Mancini ed il Bluntschli giunsero la dimane. Assistettero ai lavori della conferenza il Couvreur e il Rogier, membri della Camera belga dei deputati, Arntz e Rivier, professori della libera Università di Bruxelle. Tenne l'ufficio della Presidenza Augusto Wischers (1) che spese la sua vita a servizio della filantropia e della umanità.

23. L'ordine del giorno era fermato per due ampie quistioni: la codificazione del diritto delle genti e l'arbitrato internazionale.

Della possibilità della codificazione niuno, o pochi dubitarono, imperocchè non sembra impossibile di ordinare con paziente lavoro in un solo corpo la grande mole del diritto internazionale, che sotto la forma di un trattato dovrebbe ottenere, non già l'adozione immediata e contemporanea di tutte le nazioni, ma l'adozione successiva e graduale. Esempii di questo procedimento pienamente conforme agli usi diplomatici ce lo porsero in meno di

(1) Il Wischers morì il 3 giugno 1874.

venti anni il trattato di Parigi e la Convenzione di Ginevra. I protocolli del primo trattato di Parigi ebbero le adesioni de' quarantacinque Stati, che da ultimo l'avevano sottoscritto. I conoscitori della storia del diritto delle genti sanno che l'America tra le altre potenze non volle aderire all'abolizione della corsa, se non si fosse anche proclamato il rispetto della proprietà privata sopra le navi nemiche. Non pertanto ai primi segni della guerra di secessione voleva dare il consenso a questa riforma universalmente reclamata. L'Austria nell'anno 1866 non si era uniformata alla Convenzione di Ginevra. Impero, che soggioga parecchie nazionalità repellenti la signoria degli Asburgo, temeva e teme tuttora che la soverchia cura dei feriti e la operosa umanità verso di loro non pieghassero i combattenti, che non hanno altro stimolo all'infuori della disciplina, a preferire alle fatiche de' campi gli ozi vergognosi della prigionia. Pure alla conferenza di Berlino, tenuta dal giorno 22 ai 27 aprile 1869 dai delegati de' governi sottoscrittori della convenzione di Ginevra, dalle società ed associazioni di soccorso, inviò nove delegati, sorpassando ogni altro governo quanto al numero dei suoi rappresentanti. (1) Onde questa istituzione che

(1) Vedi il volume: Actes des *delègués des gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associations de secours aux militaires blessés et malades.*

alla fine dell'anno 1864 annoverava soltanto dieci Stati, nell'anno 1874 dopo 10 anni di esistenza ne contava ventidue; imperocchè per i rinnovamenti territoriali avvenuti nell'Alemagna i comitati dello Schwerin, di Amburgo e di Oldenburgo avevano riconosciuto la supremazia del Comitato centrale di Berlino. Nè la santa istituzione se ne ristà dallo ambire a maggiori ed oneste conquiste. Tenta di vincere la indifferenza della Ungheria, della Serbia, della Rumenia e della Grecia, dopo che la Croce Rossa nella fine dell'anno 1873 aveva toccato i confini della Cina e del Turkestan e raggiunta l'Africa col Comitato di Algeri. Egli è certo che sarà piantata nella America del sud e nel Brasile, quando persino nell'Oceania, a Batavia sventolò all'aria il suo orifiamma consolatore.

24. L'opera della codificazione sarebbe ancora più facile a conseguirsi, se si ponesse in pratica il sistema determinato dal Dudley Field, il quale, dopo la generale adozione del Codice da parte degli Stati, lascerebbe a qualcuno di essi la libertà di accettare solamente alcune sezioni del Codice, o di modificarne alcune disposizioni con particolari e temporanee convenzioni, a norma delle interne necessità imposte dalle patrie condizioni delle leggi, dei costumi e della politica.

25. Questa nostra fede, temperata dal rispetto

del reale e del possibile, è vinta fuor di misura dai vaticinii umanitarii del Presidente Grant, che nel suo messaggio dell'anno 1873, con un linguaggio nuovo sopra il labbro di un uomo di Stato e di guerra così scrisse: « Siccome il com-
« mercio, la educazione ed il trasporto rapido
« del pensiero e della materia mediante l'elet-
« trico ed il vapore hanno mutato tutte le cose,
« io sono disposto a credere che l'autore dello
« universo prepari questo mondo a divenire
« una sola nazione parlante una medesima lin-
« gua: la quale cosa renderà d'ora innanzi su-
« perflui eserciti e marine ».

26. La codificazione consentita in forma di trattato distruggerebbe la necessità di quelle costituenti umanitarie, di quei parlamenti mondiali, i cui disegni furono rinnovati dal Lorimer e dal Turcotti, mentre il signor Marcoartu, uno dei pochi apostoli della pace e della libertà, che non vive della nuda povertà dell'Evengelo, consegnò alla *Società nazionale per la diffusione delle scienze sociali* di Londra la somma di 300 lire sterline (7500 lire) per chi avesse sciolto meglio il seguente quesito: *come dev' essere costituita un' Assemblea internazionale incaricata di compilare un Codice di diritto delle genti e quali debbono essere i principî fondamentali sui quali un tal Codice dev'essere compilato* ».

Nè si obbietti che col sistema dei trattati

il consenso legislativo popolare mancherebbe al futuro Codice delle genti. Oggidì il governo rappresentativo è quasi generalmente diffuso tra i popoli di razza ciascaucasica e la materia dei trattati, per gli ordini costituzionali vigenti raramente è abbandonata in tutto al potere esecutivo; più generalmente dipende, o dallo assentimento del potere legislativo, ovvero in moltissime costituzioni è riconosciuta al potere esecutivo una facoltà non piena di stipulare trattati, che rechino un onere alle finanze e mutazione nel territorio dello Stato. Ciò posto, egli è chiaro che le disposizioni numerosissime di un Codice non possono sfuggire alla categoria di questi ultimi trattati, quindi l'adesione singolare di ogni Stato dovrebbe esser perfezionata e ratificata con leggi debitamente discusse e sanzionate. I parlamenti delle nazioni sarebbero quindi in questa bisogna tante distinte sezioni del voluto parlamento della Umanità senza necessità di universali ordinamenti politici.

27. La discussione intorno gli arbitrati fu mare grosso, se non tempestoso. Un'assemblea, che poneva di fronte ai giuristi di speciale competenza negli studii i filantropi entusiasti dalle convinzioni generose, ma poco analizzate, mi dava segno di quel contrasto naturale della ragione, quando viene a lotta con la fede. Parecchi con la legge internazionale volevano la

giustizia internazionale debitamente ordinata. A rigore di logica la giustizia ovunque si compone di una legge, che dispone, ordina, statuisce, e prescrive, del potere giudiziario che l'applica ad un caso particolare, del potere esecutivo, che costringe le parti a rispettare il giudicato. Questi tre elementi, la legge, il giudice ed il potere esecutivo formano una giustizia completa. Non vi ha regolare ordinamento giudiziario, che non addimandi questa divisione di lavoro. Ciò posto, se noi abbiamo riconosciuta la possibilità di un legislatore universale nelle singolari azioni dei Parlamenti e dei governi, che adottino un unico Codice internazionale, dottamente e lentamente elaborato, non stimiamo possibile l'ordinamento di un potere giudiziario con giudici permanenti. I fautori delle *Alte Corti* si contenterebbero di un Tribunale unico per tutto il mondo. Quanta semplicità per tanta mole d'interessi! Nello Stato noi abbiamo pluralità di competenze, di giurisdizioni, appelli, e cassazione, procedure ed altre numerose forme di giustizia. Abbiamo conciliatori, giudici di mandamenti, di tribunali. E quasi non bastassero, non mancano in Italia speciali fautori di una terza istanza come giurisdizione ordinaria (1). Eppure noi, uomini di legge, quando abbiamo

(1) Vedi gli atti del Primo Congresso giuridico italiano.

esaurito in annosi processi ogni espediente giudiziario, talvolta ponderando l'intrinseca ingiustizia di una irreparabile sentenza, siamo costretti a ripetere: *res judicata pro veritate accipitur*. I maggiori interessi e i diritti de'popoli potrebbero essere balìa di pochi giudici senza divisione di materie, di competenze, senza appelli, e senza i rimedi della revocazioni e della cassazione? La leggenda di un areopago smentita dalla storia trae per non leggiero non poca gente a sognare gl'interessi di tutti i popoli in balìa di pochi giusdicenti, che se pure avessero la mente universale quanto il creato, non sarebbero competenti per decidere ogni singola materia di piati internazionali.

Ho chiarito largamente in un libro speciale intorno gli *arbitrati internazionali* (1) la impossibilità di maggiori forme giudiziarie per la società delle nazioni, nè la traduzione, che io feci dell'opera del Dudley Field, nella quale questi propone lo stabilimento di un'alta Corte di Giustizia, mi impegna in alcun modo a rifare i miei pensamenti sopra l'oggetto. Piacemi nullameno di attestare che i fautori dell'Alta Corte internazionale si ritrassero facilmente nelle discussioni di Brusselle dal combattimento, come difensori d'una trincea debolmente munita.

28. Per la vece, ancor sinistre mi suonano

(1) Napoli—Tipografia de Angelis.

nell'anima le opposizioni da tedeschi ed inglesi sollevate contro la obbligatorietà degli arbitrati. Ei mi sembrava in quelle gravi discussioni che l'amore, od il patrio risentimento facesse velo al criterio scientifico. Mancando ancora la pubblicazione uffiziale di quei dibattimenti scientifici trascrivo il brano di una corrispondenza di reputata gazzetta italiana (1), che a ben ricordare mi sembra fedele pubblicazione di verità. Quel corrispondente scriveva: « La conferenza adunata a Brusselle ha « preso tre deliberazioni:

. . . .

« Con la terza, dopo una importante discus- « sione ha emesso alla *unanimità* una dichia- « razione che riconosce gli *arbitrati interna-* « *zionali* come un mezzo *essenzialmente giu-* « *sto, ragionevole, ed anche obbligatorio per* « *gli stati, di risolvere* le controversie inter- « nazionali non senza ammettere ch'esistano « casi ben rari d'*eccezione*, a cui codesto mezzo « apparisca inapplicabile, e nei quali tuttavia « non mancano altre precauzioni atte a rendere « sempre più rare e difficili le guerre con le « calamità, che ne sono la conseguenza inevita- « bile. La primordiale compilazione di questa risoluzione fu opera dell' inglese *Montague-Bernard*, professore di diritto delle genti nella

(1) L'Opinione

Università di Oxford, il quale ebbe parte, come uno dei rappresentanti del governo inglese nell'arbitrato di Ginevra sulla questione dell'Alabama. « I membri italiani della Conferenza, cioè, i Professori Mancini e Pierantoni, furono i soli che tentarono d'imprimere un carattere rigorosamente scientifico alla formola del giurista inglese, che ne difettava. Egli aveva qualificato nella sua proposta l'arbitrato come il mezzo *più giusto*, e questa espressione il Mancini fece emendare nell'*altra essenzialmente giusto*, che lo stesso proponente accettò, ripugnando un concetto di gradazione all'idea assoluta del *giusto*. Quanto alle eccezioni alla regola generale, il professore Pierantoni proponeva di determinarle escludendo dalla materia degli arbitrati le sole quistioni, che implicassero i diritti assoluti e fondamentali degli Stati, cioè, quelli dell' *esistenza*, *indipendenza ed integrità nazionale*, i quali non essendo alienabili non sono in commercio. Il Professore de Laveleye di Liegi accostavasi a questa formola. Insorte difficoltà, il Mancini, approvando la sostanza della proposta e volendo rimuoverle senza pregiudicarla, suggeriva di eccettuare genericamente i soli *diritti per loro natura non suscettivi di formar materia di valide convenzioni internazionali*, riposando l'arbitramento sulla convenzione di un compromesso. Allora si elevò una dotta, ma

pericolosa disputa sulla efficacia giuridica delle *conquiste territoriali* e de' *trattati* di pace che le sanciscono, secondo i principii di giustizia internazionale, sul conflitto che in proposito si agita tra il diritto delle genti consuetudinario, tradizionale e storico ed il diritto delle genti razionale, che consacra i diritti delle nazionalità. Ognun comprende che una conferenza, di cui facevano parte giureconsulti tedeschi e francesi, non poteva in questi momenti discutere con calma e decidere con imparzialità codesto genere di questioni. Ma il Mancini con un discorso, che fu molto applaudito, ed in cui accanto agli studii ed alle convinzioni teoriche del professore rivelò il tatto del politico positivo, fatte le sue riserve, ritirò e fece ritirare da'colleghi le varie proposte, contentandosi che si adottasse con eloquente *unanimità* la formola del Montague-Bernard, noto come poco propenso fautore degli arbitrati internazionali, e che in essi si espresse *la sola somma rarità* de'casi di eccezione, ancorchè senza definirli, e la necessità anche in essi di far procedere ad ogni rottura di ostilità una *esatta e precisa determinazione dell'oggetto del litigio e delle rispettive ragioni delle parti, un adeguato termine di aspettativa,* e l'esaurimento di tutte le possibili trattative pacifiche per evitare il supremo ed esiziale disastro di una guerra, eccettuando, ben inteso, il diritto di

immediata difesa per resistere ad una *aggressione*. Insistè tuttavia il Mancini in un altro de'suoi emendamenti e riuscì a farlo trionfare. Egli sostenne e dimostrò che uno stato collocato nell'alternativa di far la guerra per la riparazione de'suoi diritti, e di accettare un *arbitrato* al cospetto della legge internazionale, ha un vero *obbligo* di anteporre nelle materie, che ne sono suscettive, questo ultimo mezzo, il quale perciò non è solamente da qualificarsi *essenzialmente giusto e ragionevole*, ma ben anche in tal senso *obbligatorio* per gli Stati. La proposta vivamente appoggiata con un eloquente discorso dal celebre Richard, autore della mozione fatta nel Parlamento inglese diede luogo ad una questione secondaria, se tale obbligazione degli Stati fosse semplicemente *morale* ed *etica*, o di natura *giuridica*, come sostenne il Mancini, dissentendo in ciò da lui due soli dei votanti; e quindi finì per essere *adottata*, astenendosi il solo Montague-Bernard. Tutti riconobbero che la risoluzione così emendata acquistava un valore ed una importanza maggiore ». Questi profondi dissensi si appalesarono tra gli scrittori di diritto, la prima volta congregati.

29. Infine le relazioni tra l'Istituto di Gand e la Conferenza di Brusselle, che tendeva a diventare una Istituzione permanente, meritarono un diligente studio e furono l'oggetto di op-

portune decisioni. L'Istituto di Gand aveva da lodarsi della energia della coscienza pubblica a favore della riforma del diritto delle genti; era persuaso che niuna efficace riforma si possa ottenere senza il concorso degli uomini illuminati di ogni paese. Tuttavia doveva desiderare che dal concorso di elementi varî e poco omogenei non si denaturasse il suo originale carattere: la libera associazione di uomini competenti negli studii di diritto internazionale per conseguire l'azione collettiva della scienza. Per queste ragioni la Conferenza di Brusselle nominò dal suo inizio una Commissione di sette persone: tre, ch'erano membri dello Istituto e quattro della Conferenza per proporre decisioni atte a rimuovere confusioni od antagonismi. Dopo una relazione fatta dal chiarissimo economista Federico Passy, la Conferenza votò le seguenti decisioni:

« La Conferenza internazionale per la riforma e la codificazione del diritto delle genti, convocata a Brusselle il 10 ottobre 1873 a cura del Comitato Americano per il Codice Internazionale, considerando:

« Che l'Istituto di diritto internazionale fondato a Gand il 10 settembre 1873 è un'associazione esclusivamente scientifica e che il suo fine è di favoreggiare il progresso del diritto internazionale, di formulare i principii gene-

rali e dare il suo concorso ad ogni serio tentativo di codificazione graduale e progressiva del diritto internazionale;

« Che conformemente a questo fine l'Istituto ha già preso a studiare i seguenti argomenti: *l'arbitrato, le tre regole di Washington e la possibilità della codificazione del diritto internazionale privato;*

« Che la maggior parte dei giuristi di diritto internazionale, che sono invitati dal comitato Americano, fa parte dello Istituto di Gand;

« Che il comitato promotore della Conferenza di Bruselle non si compone soltanto di giuristi, ma benanche di uomini distinti, quali politici, pubblicisti, filantropi, e che il suo fine è di favoreggiare il progresso del Diritto Internazionale nella pratica applicazione e nella pubblica opinione;

Dichiara:

1. Che agli occhi suoi è conforme al fine ed allo interesse delle due associazioni, pur conservando ciascuna la pienezza della sua indipendenza, di mutuamente aiutarsi;

2. Che per la sua natura e la sua composizione, l'Istituto di diritto internazionale sembra avere le condizioni necessarie per funzionare come un Senato di giuristi eminentemente atto a fare i lavori preparatorii indispensabili allo accoglimento ed alla promul-

gazione di un Codice di diritto internazionale e che vi ha luogo a secondarlo nello adempimento di questo ufficio;

3. Che dal suo canto la Conferenza si riserva di esaminare da tutti i suoi punti di vista, politico, economico e sociale, i risultamenti di questi lavori come pure di dedicarsi, evitando per quanto sia possibile, le duplici occupazioni a tutti i lavori che giudicherà necessarii, e si riserva di agire, sia dopo lo esame dei lavori dello Istituto, sia dedicandosi a questo esame nel modo che le sembrerà più favorevole per lo svolgimento delle relazioni pacifiche tra i popoli e per il progresso della civiltà internazionale.

La conferenza a proposta del Pierantoni deliberò un indirizzo di simpatia ad Enrico Richard per il trionfo parlamentare conseguito e per la civile propaganda. Infine la Conferenza si dichiarò permanente sotto il titolo di *associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti* e costituì il suo ufficio direttivo per l'anno seguente come appresso: Presidente onorario, *David Dudley Field,* Presidente effettivo, *Augusto Visschers*; Vice-Presidenti, *Montague-Bernard*, *Bluntschli*, *Giraud*, *Mancini*, Segretarii generali, *Laveleye*, *Miles*, *Jencken*. Al quale ufficio direttivo furono quindi aggregati *Errico Richard*, *Federico Passy*, ed *Adolfo Prins*. Con tali nor-

me si affermò una divisione di lavoro utile e ben determinata, che dev'essere costantemente conservata per il sociale vantaggio.

30. Sinora pare che le due associazioni procedano sopra le due sfere di azione, che si assegnarono.

L'Istituto fermò d'inaugurare la sessione dell'anno 1874 in Ginevra dai 31 agosto ai primi giorni di settembre con un ordine del giorno pienamente conforme ai suoi statuti (1).

L'associazione permanente scelse pure Ginevra per luogo della riunione e l'epoca prossima alla fine de' lavori dello Istituto cioè al 7 settembre, per associare a sè l'opera de'giuristi presenti alla sessione dello Istituto.

L'ordine del giorno fu composto delle seguenti materie:

I brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica e la proprietà letteraria.

(*Questioni proposte dal signor Webster*)

---

(1) 1. Elezione del Presidente e di due Vice-Presidenti, (art. 10. degli statuti) 2. Elezioni di nuovi membri effettivi, di membri ausiliatori e de'segretarii. 3. Relazione del segretario generale sopra i lavori dello Istituto. 4. Relazione sopra la situazione finanziaria. 5. Discussione de'tempi scelti. 6. Resoconto ed esame de'fatti, delle convenzioni e degli atti internazionali avvenuti nell'anno 1874. 7. Discussione e voto di un regolamento definitivo per la esecuzione degli statuti. 8. Scelta degli argomenti della nuova Sessione, Commissioni e relatori. Luogo di riunione della nuova sessione.

Gl'istrumenti di credito;

(*Questioni proposte dal signor Jenckens*)

La moneta internazionale;

Le tasse postali (*Questioni proposte dal Passy*);

L'arbitrato internazionale (*Quistione proposta dal signor de Marcoartu* (1).

Se ne togli l'arbitrato internazionale non vi era materia, sopra la quale i lavori delle due distinte associazioni si confondevano e si facevano cumulativi.

Se non che vuolsi avvertire che la precedenza della riunione dello Istituto rendeva possibile all'associazione permanente di prendere ad esame i lavori dello Istituto su questa materia (2).

Questi erano gli ordinamenti internazionali, che verso la fine dell'anno 1873 uscirono composti da due conferenze bene accolte dalla pubblica opinione e distinte dagli altri congressi per la specialità degli uomini, che li composero, per l'indole loro spoglia da pompe esterne e non accompagnata da pubblici clamori, per i loro fini bene determinati e discussi.

---

(1) Il signor Jencken con lettera del 30 luglio in nome del Comitato delegò l'autore di questa scrittura a leggere una informazione sopra l'arbitrato internazionale alla Conferenza. Il Pierantoni fece parte della commissione dello Istituto sopra il medesimo tema.

(2) Bullettin, 5 1874, *Société des amis de la paix. Paris.*

CAPO IX.

SOMMARIO

1. Voto del congresso degli scienziati italiani in favore dell'arbitrato. 2. La mozione Richard alla Camera de'Comuni. 3. La mozione Mancini per gli arbitrati e la codificazione del diritto internazionale privato. 4. Le proposte umanitarie del deputato Morelli. 5. La mozione Jonasson nella Dieta Svedese. 6. Mozione votata dal Congresso e dal Senato americano. 7. Mozione della seconda Camera degli Stati Generali di Olanda 8. La guerra olandese con Atchin. 9. La società Berlinese per la pace; sua petizione. 10. La Società degli amici della Pace di Parigi. Novello manifesto. La rivendicazione pacifica del l'Alsazia e della Lorena. Vaticinio. 11. Il legato di Carlo Sumner. 12. Comitati italiano e francese in favore della codificazione. 13. La conferenza sanitaria di Vienna. Il congresso penitenziario internazionale. 14. La conferenza di Brusselle per la codificazione del diritto della guerra. 15. Sospetti ed obbiezioni. 16. Testo del disegno di codificazione. 17. Cenno de'pregi, che contiene. 18. Necessaria riforma de' codici penali militari. 19. Sessione annuale dell'Istituto in Ginevra. Discorsi inaugurali. Relazioni dei signori Rolin, De Parieu, Holzendorff, Pierantoni, Martens, Mancini e Bluntschli. 20. Discussione della procedura arbitrale. 21. Relazioni e discussione sopra le tre regole di Washington. 22. Relazione del Mancini sopra la codificazione del diritto internazionale privato. Proposizioni adottate. 23. Relazione dell'Asser sopra la esecuzione de' giudicati. 24. Nuovo ordine del giorno. Dell' applicabilità del diritto internazionale europeo all'Oriente. 25. La questione tra la Cina ed il Giappone per l'isola Formosa. Pace assicurata. 26. Popolarità dell'Istituto. Difficoltà. 27. Sessione dell'Associazione per la riforma e la codificazione del Diritto delle genti. 28. Assemblea della Lega della Pace e della Libertà.

1. I congressi di Brusselle e le cordiali relazioni tra l'America e l'Inghilterra riaffermate

mediante l'arbitrato aumentarono le generali speranze che un giorno alla iniqua definizione de'litigî per via delle armi potesse sottentrare la sentenza dettata da arbitri. Associazioni e Parlamenti diventarono la voce autorevole di questa umana fiducia. Il Congresso degli Scienziati italiani radunato in Roma nel settembre dell'anno 1875 per riprendere le tradizioni gloriose spezzate dai moti degli anni 1847 e 1848, fece con voto unanime pubblica adesione al disegno di un arbitrato internazionale. L'illustre filosofo ed uomo di Stato, il Conte Terenzio Mamiani della Rovere era il presidente di questo consesso di dotti. Simigliante manifestazione corrispondeva con le idee ed i sentimenti nazionali. Gli italiani hanno con varia fortuna brandite le armi per restaurare la loro conculcata nazionalità. La guerra fu per essi un'assoluta necessità di rivendicazione, l'esercizio del naturale diritto di legittima difesa contro lo straniero dominio e le corrotte signorie vassalle dell'Austria; ma la coscienza nazionale non anela a conquiste e vuole essere una pacifica forza di civiltà : a questo sincero sentimento si deve il concorde saluto che generali legislatori, patrizî e scienziati inviarono ad Enrico Richard, gratulandolo dell'eloquente discorso pronunziato nella Camera de'Comuni.

2. Lo energico segretario della Società degli Amici della Pace il dì 4 luglio 1873, svolse una

mozione, che fu adottata con voti novantotto di maggioranza contro voti ottantotto. Questa giornata parlamentare merita di essere rammentata nella storia.

Il Richard esordì ricordando la mozione fatta ventiquattr'anni prima dal Cobden; invocò il favore che lo incoraggiava da ogni parte e da ogni ceto di persone, dal continente e dagli Stati Uniti, da tutte le assemblee religiose e dagli operai inglesi. Lamentò il danno generale degli stati, che spendono le maggiori ricchezze in apparecchi di guerra, mentre i popoli domandano pane in vece di palle, una educazione proficua invece degli esercizî militari, abitazioni salubri, e non già la vita spiacevole delle caserme; deplorò gli erramenti della scienza, la quale, ei disse, si è venduta al demonio il giorno, in cui si è fatta a svolgere tutta la sua abilità per conseguire invenzioni fatali, che ratto sono sorpassate da maggiori arti inventive di distruzione. Chiuse questo argomento col dimostrare che tutti gli uomini di Stato dell'Europa giocano come fanciulli al giuoco ridicolo « della battaglia ». Procedendo innanzi richiamò i precedenti favorevoli all'arbitrato e rese elogi al Conte di Granville, ai signori Disraeli a Calfax per la loro condotta durante i negoziati di Ginevra. Complimentò il Times per l'acume, col quale aveva propugnato l'arbitrato, si fermò nell'ultima parte del suo discorso a dimo-

strare la ragionevolezza e la possibilità pratica di una legge e di una giustizia internazionale, e pose termine al suo valoroso discorso con una perorazione, che rapì la maggioranza dei deputati. Il Richard espresse la convinzione che se l'Inghilterra avesse fatto il primo passo per l'ordinamento della pace in Europa, avrebbe trovato un'eco grandiosa nel mondo; rivendicò la gloria di questa missione alla sua patria siccome quella, che sa dov'abbian sede il vero onore e la vera gloria.

Il Ministro Gladstone sorse a confutare l'oratore. Benchè appalesasse una profonda simpatia per i fini umanitarî del Richard, eccitò la Camera a respingere la mozione, dubitando che nella condizione de'tempi un voto affrettato avesse potuto compromettere una grandissima causa. Non ostante la forte autorità del Gladstone, il governo fu battuto con dieci voti di minoranza. Ecco il testo della mozione: « La « Camera ha deciso che un rispettoso indirizzo « sia presentato a S. Maestà la Regina pregan- « dola di voler dare istituzioni al suo primo se- « gretario di Stato per gli affari esteri, affin- « chè si ponga in relazione con le potenze stra- « niere nel fine di perfezionare le leggi inter- « nazionali e di condurre allo stabilimento di « un sistema generale e permanente di arbi- « trato internazionale ».

Nella seduta del mattino più di cinquanta

deputati avevano rassegnato alla Camera numerose petizioni in favore dell'arbitrato (1).

Dopo questo solenne voto parlamentare il Richard viaggiò per il Belgio, l'Austria, l'Ungheria, l'Alemagna, l'Olanda e l'Italia, facendo ovunque una fervorosa propaganda in favore degli arbitrati. Il suo zelo fu compensato da lieti risultamenti.

3. Il 24 novembre del medesimo anno la Camera dei deputati italiana adottò una mozione sugli arbitrati internazionali proposta dal Mancini con consenso unanime di voti, e con l'adesione del Ministro degli affari esteri e della Commissione del bilancio. L'oratore ottenne in pari tempo un voto favorevole alla codificazione, mediante trattato, delle regole essenziali del Diritto Internazionale Privato. Ricordiamo succintamente le ragioni, con le quali il Mancini ottenne il voto unanime della Camera elettiva. Egli esordì ricordando che l'arbitrato era materia assolutamente estranea ai conflitti dei partiti politici ed un omaggio ai principî di moralità e di giustizia, a cui popoli ed assemblee non debbono ricusare il loro culto senza derogare al loro onore ed alla loro dignità. Rifece una breve storia degli arbitrati, il cui

(1) Nel Bullettino della Società degli amici della Pace, agosto 1873, vi è la traduzione dell'intero discorso del Richard.

uso risale all'infanzia del genere umano, rammentando le onorate tradizioni delle Università italiane de'tempi di mezzo su questa materia. Indicò la cagione vera e maggiore del rinnovato sentimento pubblico a favore degli arbitrati internazionali, l'orrore del flagello della guerra; disse esempio salutare all'esperimento diplomatico di questa forma di giustizia l'arbitrato di Ginevra; fece un cenno de'congressi di Gand e di Brusselle; richiamò i precedenti parlamentari in favore degli arbitrati. Nel domandare l'accoglimento della sua proposta sentì il dovere di circoscriverne i confini con criterî di pratica applicabilità. Avvertì che il propugnare siffatto principio non significava il propugnare del pari l'abolizione assoluta della guerra e la pace perpetua. Nè ragionamenti di giureconsulti, nè voti di assemblee faranno scomparire la guerra dal mondo. Avvisò come non fosse da condannare indistintamente ogni specie di guerra, poichè quella difensiva, ossia l'uso di tutte le forze di un popolo per combattere le invasioni e le oppressioni di nazioni straniere e per conservare la propria indipendenza sia l'esercizio di un diritto naturale pari a quello, che compete all'individuo contro gl'ingiusti e violenti aggressori. Spiegò che non bastasse l'arbitrato alla decisione di ogni controversia, imperocchè l'esistenza, l'indipendenza e l'integrità nazionale come di-

ritti assoluti e fondamentali di ogni popolo, non possono essere abdicate con un compromesso nè andar sottoposte alla decisione di arbitrati. Questa esagerazione del principio di arbitrato sarebbe da evitare. Invece siffatto procedimento giudiziario vuol essere applicato alle materie commerciabili del diritto internazionale, a quelle numerose e frequenti questioni di varia natura, le quali sorgono nelle relazioni de'governi. Il Mancini raccomandò che il governo italiano nel negoziare trattati di commercio, di estradizione, le convenzioni consolari e postali ed altri simiglianti trattati si adoperi a far inserire nelle stipulazioni una clausola compromissoria, la quale si vede con grande utilità impiegata nelle contrattazioni private per far decidere da arbitri le questioni sorgenti intorno l'applicazione degli stessi trattati.

Per addimostrare la opportunità della seconda proposta contenuta nella sua mozione il Mancini rammentò un fatto ch'ei chiamò un titolo di onore dell'Italia e del suo governo. Nell'anno 1861 egli fece intraprendere nel Consiglio del contenzioso diplomatico l'esame de'modi più convenienti per diminuire, o far cessare un numero considerevole di controversie, che quotidianamente insorgono con altri Stati di Europa e di America intorno il conflitto delle leggi da applicarsi alle persone, ai beni ed agli atti, sia dei nostri cittadini in altri paesi, sia di stra-

nieri in Italia. Espose la condizione di fatto delle leggi, che non depone in favore dei creduti e vantati progressi della civiltà internazionale e la possibilità di una convenzione contenente norme obbligatorie per tutti i paesi. Il Governo applaudì a questa idea benefica e inaugurò alcune trattative diplomatiche che continuarono interrottamente sino all' anno 1867. Il rimpianto uomo di Stato, Urbano Rattazzi incaricò l'oratore di una missione officiosa prima in Parigi e poi nel Belgio ed appo la Confederazione Germanica del Nord al fine di far accettare un progetto di Convenzione sopra la materia, ch' egli aveva abbozzato. Le trattative erano a buon punto, quando l'eccidio di Mentana le sospese per il mutamento di Ministero (1). Nell'attuale movimento della pubblica opinione per far intraprendere la codificazione del diritto delle genti, conveniva all'Italia, l'antica madre del diritto, di fare un primo tentativo di questa codificazione de'principî regolatori del diritto internazionale privato. Dopo queste convincenti ragioni riassunte per sommi capi la Camera adottò la seguente deliberazione:

« La Camera esprime il voto:

« Che il governo del Re nelle relazioni stra-

(1) Vedi Capo precedente, ove già ricordammo questa missione.

« nieri si adoperi a rendere l'arbitrato mezzo
« accettato e frequente per risolvere secondo
« giustizia, le controversie internazionali nelle
« materie suscettive di arbitramento;

« Proponga nelle occasioni opportune d'in-
« trodurre nella stipulazione dei trattati la clau-
« sola di deferire ad arbitrî le questioni, che
« sorgessero nella interpretazione ed esecu-
« zione dei medesimi;

« E voglia perseverare nella benemerita ini-
« ziativa, da più anni da esso assunta, di pro-
« muovere convenzioni tra l'Italia e l'altre na-
« zioni civili per rendere uniformi ed obbliga-
« torie nell'interesse dei popoli rispettivi le re-
« gole essenziali del diritto internazionale pri-
« vato ».

Il Governo per la voce del suo Ministro degli affari esteri accettò la mozione del Mancini credendo far cosa conforme all'opinione del Parlamento e del paese, perchè le condizioni, nelle quali si volge la nostra vita politica, fanno dell'Italia un paese di pace e di libertà. Allo splendido discorso del Mancini il deputato Boselli come relatore del bilancio per gli affari esteri aggiunse calde ed ispirate parole.

4. Il mondo civile accolse con vivissimo plauso questo placito parlamentare ispirato dal fervente amore del progresso e misurato ai criterî di una pratica opportunità. Vuolsi pertanto ricordare che tra mezzo ai rappresentanti di

un'antica nazione chiamata dalla propria vocazione a rinnovare il diritto non mancò di alzar la voce in favore di più ideali ed ardite riforme un uomo generalmente rispettato per la fede immacolata nella causa de' popoli oppressi e delle riforme umanitarie, Salvatore Morelli, che tra gli orrori di una condanna politica riportata dall'immane governo de'Borboni meditò gli alti destini della donna nella società moderna, e scrivesse il libro eruditissimo dal titolo: *La Donna* e *la Scienza* (1). Il Morelli più volte nel Parlamento italiano si era fatto banditore della riforma del diritto internazionale. Nell'anno 1870 propugnò l'istituto di un areopago internazionale; il 15 dicembre 1873 stigmatizzò il folle eccesso degli armamenti europei; il 1 giugno 1874, svolse una proposta, con la quale, biasimando il crescente dispendio nei bilanci militari, volea che il bilancio della guerra si fosse chiamato nello avvenire il *Bilancio del Ministero della difesa* per affermare questo concetto: che la Italia brandisce le armi non ad offesa delle genti, ma a pura tutela de'suoi diritti. Egli rammentò con legittimo orgoglio di aver precorso al Ricard nel chiedere la instaurazione di una giustizia internazionale.

5. Il voto del Parlamento italiano echeggiò

---

(1) In questo libro si leggono alcune eloquenti pagine contro il duello e la guerra. p. 121. a 128.

per l'aula delle altre assemblee legislative del mondo. Ei sembrava che una comunione di spirito si fosse formata tra i legislatori delle libere nazioni, Il 21 marzo 1874, la seconda Camera della Dieta svedese con voti 71 contro 64 deliberò su proposta del Signor JonasJonasson la presentazione di un indirizzo al Re per pregarlo di voler sollecitare nella forma più opportuna e nelle circostanze propizie la istaurazione di un tribunale internazionale permanente, ovvero di un tribunale di arbitri per ogni occasione speciale, in cui convenisse derimere le controversie sorte tra i popoli.

6. Il 17 giugno 1874 la Camera dei rappresentanti degli Stati—Uniti seguì il medesimo esempio adottando all'unanimità e senza discussione un' altra mozione concepita in questi termini:

« Considerando che la guerra fu in tutti i tem-
« pi struggitrice degl' interessi materiali dei
« popoli, demoralizzante nelle sue tendenze e
« in contraddizione con la pubblica opinione
« illuminata;

« Considerando che i dissidî tra le nazioni
« nell' interesse dell' umanità e della fraternità
« dovrebbero comporsi amichevolmente con
« arbitrato internazionale;

« Delibera:

« Che il popolo degli Stati-Uniti essendo de-
« voto ad una politica di pace con tutto il mon-

« do, augura che questa divenga permanente
« e generale; raccomanda per mezzo de' suoi
« rappresentanti del Congresso che l'arbitrato
« sia surrogato alla guerra, raccomanda quin-
« di al dicastero, che stipula trattati, di far pos-
« sibilmente che nei trattati futuri tra gli Stati-
« Uniti e gli altri governi sia stipulato di non
« potersi dichiarare la guerra tra le parti con-
« traenti prima che non sia stato fatto ogni
« sforzo per rimuovere tutte le ragioni di dif-
« ficoltà con imparziale arbitrato ».

Il Senato americano adottò la medesima mozione nello stesso giorno.

7. Ai 27 novembre la seconda Camera degli Stati generali di Olanda su proposta dei Signori Predius e Van Eck votò con voti 35 contro 30 la seguente dichiarazione:

« La Camera esprime il voto che il governo
« apra negoziati con le potenze straniere per ot-
« tenere che l'arbitrato diventi il mezzo atto a
« regolare tutte le questioni internazionali tra
« le nazioni civili, vertenti su materie suscet-
« tive di esso, e che per conseguire questo in-
« tento si sforzi in tutti le convenzioni da con-
« chiudere con gli altri Stati, di stipulare che
« qualunque controversia capace di simiglian-
« te soluzione sarà sottoposta all' arbitrato.

« In queste manifestazioni parlamentari si
« veggono riprodotte le idee temperate e prati-
« che propugnate dàl Mancini nella Camera

« italiana: cioè, la limitazione dell'arbitrato tra « le nazioni civili e per le materie passibili di « detta decisione ».

8. È notevole che la Olanda con la sua rappresentanza popolare inneggiò all'avvenire degli arbitrati nell'epoca in cui da poco aveva dichiarata la guerra ai barbari popoli di Atchin. Innanzi al diritto internazionale quella guerra che dura ancora indecisa e che dà prova dell'indomito spirito d'indipendenza di quelle razze inferiori si presenta come una fatale conseguenza della conquista coloniale. Gli Olandesi padroni di grande parte dell'isola di Soumatra essendo esposti a continue offese da parte di quelle indigene popolazioni, cercano con ardite opere di guerre di assicurare il loro dominio.

9. Continuando a riferire le manifestazioni europee, che in favore della pace si appalesavano nell'anno 1874, è mestieri ricordare che la società berlinese per la propaganda internazionale della pace appena fondata indirizzò al Parlamento federale tedesco per il dottore Loewenthal una petizione a fine d'installare un tribunale arbitrale, il quale doveva porsi in relazione con i governi di Europa e di America per risolvere le controversie tra i popoli. La idea superlativa e gli umori guerreschi di un popolo tornato da poco dal campo di cento vittorie non meritarono alla proposta l'attenzione pubblica.

10. La Società degli amici della Pace di Parigi rinnovò il suo Consiglio di amministrazione e determinò più praticamente i suoi intendimenti, smettendo la impossibile richiesta della piena abolizione della guerra. Scrisse nel suo nuovo manifesto *Condanna del preteso diritto della conquista—Sostituzione dell'arbitrato alla forza — Estensione delle idee di giustizia e di libertà alle relazioni internazionali.* Essa divulgò puranche uno speciale apprezzamento sopra la pretesa nazionale alla rivendicazione dell'Alsazia e della Lorena, sostenendo che queste province appartengono a loro medesime e debbono in un'epoca più o meno remota decidere sovranamente del loro governo e della loro pertinenza nazionale, imperocchè nè ai cannoni Krupp, nè alle mitragliatrici debbono i popoli commettere per l'avvenire la revendicazione della loro autonomia (1). Io son di credere che il tempo guarirà l' aspra ferita fatta dalla Germania al cuore francese e che in un giorno non lontano la coscienza delle popolazioni di quelle province sarà volenterosamente tedesca. Non vi ha dubbio che se la cessione di quelle terre avesse do-

(1) Vedi in questo senso le pubblicazioni del Dupasquier *Le Crime de la guerre denoncé à l'humanité* del *Mezières*; *de la Polégomanie, ou Folie de la Guerre dans l'Europe actuelle* dello Henry, *Le Crime des Crimes* e il libro speciale dei *Michel* e *Laporte*.

vuto ratificarsi dal consenso popolare dopo la sanguinosa guerra combattuta, la Germania avrebbe rischiato di ottenere una grande maggioranza di voti contrarî all'ambita revendicazione. Ma non si può del pari negare che grandi elementi concorrono a riaccendere il sopito sentimento tedesco. La lingua, le memorie storiche, l'istruzione obbligatoria, il servizio militare obbligatorio, la grande emigrazione di coloro, che ambirono di optare per la sudditanza francese, la numerosa frequenza di tedeschi, che presero stanza in Alsazia e Lorena, accorsi da ogni provincia della grande patria alemanna, lo svolgimento degl'interessi commerciali e il grande pericolo, a cui la possibilità di un riscatto esporrebbe quelle terre, che per necessità dovrebbero essere il campo, su cui due potenti e nemiche nazionalità dovrebbero novellamente combattere, l'una per riprendere, l'altra per conservare le avulse province; tutto dà ragione di credere che tra non lunga serie di anni la Germania non avrà più signoria su popolazioni ricalcitranti. In questo caso la recente conquista sarebbe corretta dal sentimento di nazionalità e la Francia dovrebbe smettere ogni desiderio di rivendicazione (1).

---

(1) Fondò questa opinione sopra la esperienza acquistata in un viaggio fatto da me l'anno scorso in Alsazia e Lorena. Strasburgo, Milhouse e Colmar, cho s' indicano

11. Augurando questo trionfo delle idee pacifiche torniamo alla esposizione de'fatti rivelatori della riforma del diritto internazionale. In America nell'anno 1874 morì Carlo Sumner, l'eloquente uomo di Stato, ch'era stato banditore della rinnovazione del diritto delle genti. Legò al collegio Harward di Boston una somma di mille dollari per fondare un premio annuale da assegnarsi a quello tra gli allievi, che scriverà il libro migliore intorno i mezzi per conservare la pace fra le nazioni.

12. Per conseguenza degli ordinamenti scientifici internazionali fermati a Gand ed a Bruselle in Parigi ed in Roma si fondarono due Comitati con l'ufficio di corrispondere con l'associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti.

13. Quando si appressava l'epoca della prima sessione annuale dell'Istituto di Diritto Internazionale in Ginevra i governi civili per mezzo di loro speciali inviati porsero l'esempio bello e sorprendente di consigli adunati non già per conchiudere paci dettate da sciagure militari e dalla prevalente forza del vincitore sopra il vinto; ma conferenze presiedute da pensamenti generosi e umanitarî. Intendo parlare della con-

---

come centri d'idee francesi, mi parvero invece albergare con gli operai francesi idee socialiste contrarre alla nazionalità.

ferenza sanitaria adunata in Vienna per le quarantene e per gli altri servizî sanitarî internazionali, e della conferenza diplomatica convocata in Bruselle per la codificazione del diritto della guerra.

Quanto alla conferenza sanitaria basta ricordare che fu ispirata dal desiderio di premunire l'Europa dai feroci morbi, che sovente la invadono dall' Oriente. I governi pensarono di studiare un sistema generale e scambievole delle quarantene e de'cordoni sanitarî, che ora si pongono per solo apprezzamento de'governi locali e in osservanza delle legislazioni sanitarie speciali. La conferenza accolse uomini elettissimi per sapere, e l'Italia vi fu degnamente rappresentata dal Prof. Semmola. Però le conclusioni prese sollevano tuttora molti dubbî scientifici. È nell'indole di questi concilî nuovi nell'arte di governo di non riescire sulle prime a positivi risultamenti. Avvenne lo stesso del congresso internazionale penitenziario adunato in Londra nel mese di luglio dell'anno 1872. In esso si trovarono di fronte i differenti sistemi carcerarî, le disparate opinioni de' riformatori e de' legisti. Rese più malagevole l'opera di assimilazione degli ordini della giustizia repressiva la diversa qualità de'componenti l'assemblea, imperocchè insieme con i delegati uffiziali de'governi si assisero gli uomini della pura teoria e delle libere riforme.

Tuttavia questi congressi nuovi per oggetto e misti di elemento uffiziale e scientifico danno pruova della mutata indole dei tempi e della cresciuta solidarietà delle nazioni.

14. Invece la conferenza di Bruselle addimanda un più largo esame. Incominciamo dal ricordarne la origine. Nell'anno 1874 la Società fondata in Parigi per il miglioramento della sorte de' prigionieri di guerra sotto la presidenza del Generale Conte di Houdeletot sottopose all'attenzione di parecchi governi un disegno di regolamento internazionale diretto al conseguimento del fine, per cui si era ordinata la filantropica associazione. L'esempio seguito dal governo degli Stati-Uniti nella guerra di secessione e la sanguinosa esperienza della guerra franco-alemanna avevano consigliata questa riforma. Una lettera indirizzata dal Principe Gortschakoff al Principe Orlof con la data del 6 aprile 1874 rivelò che la idea era stata accolta favorevolmente dall'Imperatore di Russia, il quale la vagheggiava sin da quando nell'anno 1868 ottenne la convocazione della conferenza per l'abolizione delle palle esplodenti.

Il governo di Pietroburgo per ordine dell'Imperatore aveva già da qualche tempo studiato un disegno di convenzione internazionale per regolare lo stato di guerra, fermarne gli usi e ridurne per quanto fosse possibile gli orrori, precisando i diritti e i doveri degli eserciti

combattenti. Questo disegno composto di settanta articoli fu sottomesso all'esame degli Stati civili. Tutti quelli del continente europeo accettarono di esaminarlo in una conferenza, che si radunò a Brusselle il 27 luglio 1874. Gli Stati, che vi si fecero rappresentare, furono la Russia, l'Alemagna, l'Austria, Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia, e la Turchia. Gli Stati Uniti non inviarono rappresentanti. I signori Carlo Lucas ed Emilio De Laveleye nelle loro recenti pubblicazioni deplorarono quest'assenza credendola cagionata da una rigida applicazione della dottrina di Monroë, la quale consiglia al governo americano un tradizionale isolamento dalle cose europee. Si può intendere l'ossequio persino esagerato di un assioma di politica internazionale in materie e fatti di natura diplomatica; ma la codificazione del diritto della guerra era stata primamente iniziata dall'America, la quale perciò anzi che astenersi da simigliante conferenza, vi poteva arrecare tutto il sussidio di una grandiosa esperienza. Invece appare più esatta la opinione del Rolin Jacquemyns, che poggiandosi ai documenti officiali, rivelò che da parte del governo imperiale non fu mai spedito un formale invito al governo federale americano. Infatti la raccolta dei documenti ufficiali non contiene al-

cuna risposta ad un invito espressamente indirizzato a quel governo. Sotto la rubrica intitolata dalla *Francia* fu pubblicata una lettera del Conte di Houdeletot al Washburne in data dei 15 maggio 1874, in cui, fatto l'annunzio che il gabinetto imperiale aveva proposto a tutti i gabinetti *europei* d'inviare delegati a Brusselle, aggiungeva: « come risultamento di una « conversazione, che io ho avuto l'onore di ave-« re con il Principe di Gortchakoff a Stuttgart, la « Società per il miglioramento della sorte dei « prigionieri di guerra è stata autorizzata dal « gabinetto imperiale a pregare V. E. d' infor-« mare il vostro governo, che se giudica con-« veniente di prendere parte alla conferenza di « Brusselle e se notifica questa intenzione al « governo imperiale, si sarà felicissimi di rice-« vervi i delegati ». Uno straniero privo di carattere ufficiale non poteva secondo le convenienze diplomatiche fare un invito formale. Perciò il Washburne trasmettendo la lettera del Conte d'Houdeletot al suo governo la commentava con l'osservare che l'invito della Russia era stato indirizzato ai soli gabinetti europei e che l'invito agli Stati-Uniti veniva in modo indirettissimo. E il 10 giugno il Segretario di Stato Hamilton Fisch rispondeva laconicamente al Washburne *che alla Conferenza di Brusselle non pareva che gli Stati-Uniti fossero stati chiamati.*

Se queste soltanto sono le prove relative alla partecipazione degli Stati-Uniti alla Conferenza, non si può negare che, omesse le convenienti forme diplomatiche, nulla si fece per chiamare gli Stati-Uniti al concilio diplomatico europeo. Devesi poi argomentare che per un rispetto delle antiche divisioni e dell'isolamento fra i due grandi continenti non si volle la partecipazione degli Stati americani del Sud alla Conferenza, imperocchè allora quando il 5 agosto il Jomini, presidente della Conferenza, la informò che dietro invito dell'Houdeletot parecchi rappresentanti degli Stati dell'America del Sud si trovavano a Parigi muniti di pieni poteri, aggiunse che il governo imperiale russo non iscorgeva inconvenienti ad ammetterli; ma che a quel punto spettava alla Conferenza di decidere. E questa rispose che si era già in numero sufficiente per decidere e che per il momento conveniva meglio di starsene ai governi del Continente Americano: decisione poco cortese nella forma, poichè si trattava di materia altamente civile ed umanitaria.

Quindici Stati furono rappresentati da trentadue delegati, perchè parecchi diplomatici associarono agli agenti diplomatici i rappesentanti della scienza.

L'Alemagna delegò il dottore Bluntschli, la Russia il Martens, professore di diritto delle genti all'Accademia militare di Pietroburgo, ed

il Belgio il Signor Frèder, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L'Italia, la terra classica del diritto, non pensò a questa specie di delegati. Gli uomini, che per quattordici anni dalla morte del Conte di Cavour tennero il governo della pubblica cosa, avevano proscritto dagli affari Esteri il sapiente e sicuro concorso degli uomini, che vanno illustrando la più bella tra le parti della scienza del diritto.

15. La Conferenza di Brusselle all'esordio non ebbe unanimi le simpatie del pubblico europeo. Si sospettò senza niuna fondatezza di sospetto che il disegno presentato dalla Russia coprisse audaci idee di conquista e che fosse ispirato dalla Germania; si paventò che questi due Stati militari volessero dare una specie di legalità internazionale all'uso della forza per rendere più facile e spedita l'opera degli eserciti invasori. L'esame di alcune delle clausole del disegno dava argomento a credere che si volesse proscrivere dal teatro della guerra lo elemento patriottico e volontario de' combattenti, limitando ai soli eserciti stanziali le forze nazionali della difesa. Simiglianti diffidenze trovarono un sostrato solamente nei malsopiti rancori nazionali, poichè erano ancora recenti le memorie di una guerra tremenda. Altri infine dicevano essere la guerra un detestando assassinio; che conveniva proscrivere

e non regolare. Questo argomento non era da ammettere. La imperfezione degli ordini internazionali rende ancora necessaria la guerra. Farla, al pari del duello una istituzione regolare, codificata, parte integrante, ma eccezionalissima del sistema sociale, significava prepararne la fine. Il progresso si è sempre conseguito gradatamente e per lunga serie di trasformazioni e di riforme. La esperienza insegna che il sangue chiama il sangue, talchè la mitezza, la umanità, ed il limite nell'uso delle armi sono indubbie preparazioni di più larghe riforme. Invece le guerre fatte con crudeltà e violenza sono un impedimento alla benignità de'costumi. Lo studio diligente del disegno di convenzione escludeva ogni sospetto che fosse dettato da spirito di conquista. Anche le stipulazioni sopra le forze combattènti facevano sicura ogni mente non preoccupata da passioni che il governo proponente erasi data ragione della differenza di civiltà, degli ordini militari e delle istituzioni politiche, dalla quale scaturiscono diverse forme di forze combattenti.

16. Se l'indole sommaria della nostra storia non ci consigliasse di stare in misurati limiti discorrendo di ciascuna svariata materia, potremmo riferire insieme e come termini di paragone il disegno del governo imperiale e il testo

emendato dalla Conferenza: invece trascriviamo soltanto il secondo, il quale sarà l'obbietto di una novella conferenza.

DISEGNO DI UNA DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE CONCERNENTE LE LEGGI ED I COSTUMI DELLA GUERRA.

Dell' Autorità militare sopra il territorio dello Stato nemico.

ARTICOLO 1.° Un territorio è considerato siccome occupato, quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione si estende soltanto ai territorî, ne'quali quest'autorità è stabilita ed in grado di esercitarsi.

Art. 2.° L'autorità del potere legale essendo sospesa ed essendo passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutti i provvedimenti, che dipendono da lui per ristabilire ed assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica.

Art. 3.° A questo effetto conserverà le leggi, ch'erano in vigore nel paese in tempo di pace e non le modificherà, nè le sospenderà, o sostituirà, se non quando ve ne sia la necessità.

Art. 4. Gli uffiziali e gl'impiegati di ogni ordine che consentiranno, dietro invito, a continuare nelle loro funzioni, godranno della sua

protezione. Costoro non saranno revocati o puniti disciplinarmente, se non quando manchino agli obblighi da loro accettati, e saranno consegnati alla giustizia quando li tradiscano.

Art. 5.° L'esercito di occupazione non riscuoterà che le imposte, le rendite, i diritti e i pedaggi di già stabiliti a profitto dello Stato, o il loro equivalente, se sia impossibile d'incassarli, e per quanto sarà possibile nella forma e secondo gli usi esistenti. Esso li impiegherà per provvedere alle spese dell'amministrazione del paese nella misura, a cui era obbligato il governo legale.

Art. 6.° Il governo, che occupa un territorio, non potrà sequestrare il numerario, i fondi e valori riscuotibili spettanti in proprietà allo Stato, i depositi di armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e gli approvigionamenti, e in generale ogni proprietà mobile dello Stato di natura tale da servire alle operazioni della guerra.

Il materiale delle strade ferrate, i telegrafi di terra, i battelli a vapore e gli altri navigli fuori i casi contemplati dalla legge marittima, ed anche i depositi di armi, ed in generale ogni specie di munizioni da guerra, benchè appartenenti a società o persone private, sono egualmente mezzi di natura da servire alle operazioni di guerra, che non possono essere lasciati dall' esercito di occupazione a disposizione del nemico. Il materiale delle strade fer-

rate, i telegrafi di terra ed anche i vapori e gli altri navigli sopraindicati saranno restituiti e le indennità regolate nella pace.

Art. 7.° Lo Stato occupante sarà considerato come amministratore ed usufruttuario degli edifizî pubblici, degl'immobili, delle foreste e delle coltivazioni agricole appartenenti allo Stato nemico, le quali si trovano nel paese occupato. Esso dovrà tutelare la sostanza di queste proprietà ed amministrarle in conformità delle regole dell'usufrutto.

Art. 8.° I beni dei comuni, quelli degli stabilimenti consacrati ai culti, alla carità, all'istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata. Ogni preda, distruzione o degradazione volontaria di simiglianti stabilimenti, di monumenti storici, di opere di arte e di scienza dev' essere repressa dalle autorità competenti.

Chi dev'essere riconosciuto come parte belligerante; combattenti e non combattenti.

Art. 9.° Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano solamente all'esercito; ma ancora alle milizie ed ai corpi volontarî, che riuniscano le seguenti condizioni:

1.° Che abbiano alla loro testa una persona responsabile de'suoi subordinati:

2.° Che abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

3.° Che portino palesemente le armi, e che

4.° Si uniformino nelle loro operazioni alle leggi ed agli usi di guerra nel paese, in cui le milizie costituiscono l'esercito, o ne fanno parte, sono comprese sotto la denominazione di *esercito*.

Art. 10. La popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione,senz'aver avuto il tempo di ordinarsi in conformità dell'articolo 9,sarà considerata come belligerante,se rispetterà le leggi o gli usi di guerra.

Art. 11. Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura dal nemico gli uni e gli altri godranno de'diritti dei prigionieri di guerra.

De' mezzi di nuocere al nemico.

Art. 12. Le leggi della guerra non riconoscono ai belligeranti un potere illimitato quanto alla scelta de'mezzi di nuocere al nemico.

Art. 13. Per questo principio sono essenzialmente *interdetti*:

a) L'Impiego del veleno e delle armi avvelenate;

b) L'uccisione a tradimento degl'individui appartenenti alla nazione, od all'esercito nemico;

c) L'uccisione di un nemico, che avendo deposte le armi e non avendo più mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;

d) La dichiarazione che non sarà fatto quartiere;

e) L'impiego di armi, di proiettili o di materie fatte a cagionare mali superflui, nonchè l'uso de'proiettili proibiti dalla dichiarazione di Pietroburgo del 1868;

f) L'abuso della bandiera parlamentaria, della bandiera nazionale, o delle insegne militari, e della divisa del nemico, nonchè dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra;

g) Qualunque distrazione e sequestro di proprietà nemiche, che non fosse, imperiosamente comandata dalla necessità di guerra.

Art. 14. Le astuzie di guerra e l'impiego di mezzi necessarî per procurarsi informazioni sopra il nemico e sopra il terreno (salvo le disposizioni dell'art. 36) sono considerati come *leciti.*

Degli assedî e dei bombardamenti.

Art. 15. Le piazze forti soltanto possono essere assediate. Le città, agglomerazione di abitanti o di villaggi aperti che non sono difese, non possono essere, nè attaccate, nè bombardate.

Art. 16. Ma se una città o piazza di guerra, agglomerazione di abitanti o villaggio, è difesa, il comandante delle truppe assalitrici, prima d'incominciare il bombardamento e, salvo l'attacco a viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità.

Art. 17. In simigliante caso tutti i provvedimenti necessarî debbono esser presi per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifizî consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di radunanza di malati e di feriti, a condizione che non sieno impiegati nello stesso tempo ad un fine militare.

È dovere degli assediati indicare questi edifizî con segni visibili speciali atti ad avvisare anticipatamente l'assediante.

Art. 18. Una città presa di assalto non deve essere abbandonata al saccheggio delle truppe vittoriose.

Degli spioni.

Art. 19. Niuno può essere considerato spione fuori l'individuo che operando clandestinamente o sotto falsi pretesti raccoglie, o cerca di raccogliere informazioni nelle località occupate dal nemico, con l'intenzione di comunicarli alla parte avversaria.

Art. 20. Lo spione preso sul fatto sarà giu-

dicato e trattato secondo le leggi in vigore nell'esercito, che lo ha preso.

Art. 21. Lo spione, che raggiunge l'esercito, a cui appartiene e che più tardi è catturato dal nemico, è trattato come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti anteriori.

Art. 22. I militari non travestiti, che sono penetrati nella zona di operazioni dell'esercito nemico per raccogliere informazioni, non sono considerati spioni.

Neppure saranno reputati come spioni, se sieno catturati dal nemico, i militari (ed anche i non militari, che compiono apertamente la loro missione) incaricati di trasmettere dispacci o destinati al proprio esercito nemico.

Appartengono egualmente a questa categoria, se sono catturati, gi' individui inviati su pallone per trasmettere i dispacci e in generale per mantenere le comunicazioni tra le diverse parti di un esercito o di un territorio.

Dei prigionieri di guerra.

Art. 23. I prigionieri di guerra sono nemici legali e disarmati.

Sono in potere del governo nemico, ma non degl' individui e dei corpi, che li hanno catturati. Debbono essere trattati con umanità.

Qualunque atto d' insubordinazione auto-

rizza contro di essi i provvedimenti di rigore necessarî.

Tutto ciò che loro rimane appartiene personalmente fuori delle armi di loro proprietà.

Art. 24 I prigionieri di guerra possono essere sottoposti all' internamento in una città, fortezze, campo, o località qualunque, con l'obbligo di non allontanarsi oltre limiti determinati e possono essere rinchiusi soltanto per cagione di sicurezza indispensabile.

Art. 25. I prigionieri di guerra possono essere impiegati in dati lavori pubblici, che non abbiano un rapporto diretto con le operazioni sopra il teatro della guerra e che non siano estenuanti od umilianti per il loro grado militare, se appartengono all'esercito, o per la loro posizione officiale e sociale, se non ne fanno parte.

Potranno egualmente per disposizioni regolamentari da fissarsi dalle autorità militari, prendere parte ai lavori della industria privata.

Il loro salario servirà a rendere migliore il loro trattamento, o sarà loro calcolato nel momento della liberazione. In questo caso le spese di mantenimento possono essere dedotte da questo salario.

Art. 26. I prigionieri di guerra non possono essere costretti in alcun modo a prendere una qualunque parte alla continuazione delle operazioni della guerra.

Art. 27, Il governo, nel cui potere si trovano i prigionieri di guerra, ha il peso del loro mantenimento.

Le condizioni di questo mantenimento possono essere stabilite con mutuo accordo tra le parti belligeranti.

In mancanza di questo accordo e come principio generale i prigionieri di guerra saranno trattati per la nutrizione e le vestimenta sopra lo stesso piede delle truppe del governo, che li avrà catturati.

Art. 28. I prigionieri di guerra sono sottomessi alle leggi ed ai regolamenti in vigore nell'esercito, nel cui potere si trovano. Contro un prigioniero di guerra, che fugge, è permesso dopo l'intimazione di fare uso delle armi. Ripreso, è passibile di pene disciplinari e può essere sottoposto ad una sorveglianza più severa.

Se dopo di essere riuscito a fuggire è fatto di nuovo prigioniero non è passibile di alcuna pena per la sua fuga anteriore.

Art. 29. Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare quando è analogamente interrogato, il suo vero nome ed il grado, e nel caso, in cui violasse questa regola, si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi conceduti ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Art. 30. Lo scambio dei prigionieri di guerra è regolato da un mutuo accordo tra le parti belligeranti.

I prigionieri di guerra possono essere posti in libertà su parola, se le leggi del loro paese l'autorizzano, ed in questo caso sono obbligati sotto la garenzia del loro onore personale di adempiere scrupolosamente, tanto verso il loro governo, quanto verso quello che li ha fatti prigionieri, gli obblighi, che avranno contratti.

Nello stesso tempo il loro proprio governo non deve richiedere, nè accettare da essi alcun servizio contrario alla data parola.

Art. 32. Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà in parola. Neppure il governo nemico è obbligato di concedere a domanda del prigioniero la libertà su parola.

Art. 33. Ogni prigioniero di guerra liberato sopra parola e ripreso nell'atto che porta le armi contro il governo, verso il quale si era impegnato con l'onore, può essere privato dei diritti di guerra e tradotto innanzi i tribunali.

Art. 34. Possono egualmente esser fatti prigionieri gl' individui, ch' essendo trovati appresso gli eserciti, non ne fanno direttamente parte, come: i corrispondenti, i cronisti dei giornali, le vivandiere, i fornitori, ecc. Tuttavia debbono andar muniti di un'autorizzazione emanante dal potere competente e di un certificato d'identità.

Dei malati e dei feriti.

Art. 35. Gli obblighi dei belligeranti concernenti il servizio dei malati e dei feriti sono regolati dalla Convenzione di Ginevra de'22 agosto 1864, salvo le modificazioni, di cui potrà essere obbietto.

Del potere militare rispetto le persone private.

Art. 36. La popolazione di un territorio occupato non può essere forzata a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio paese.

Art. 37. La popolazione di un territorio occupato non può essere costretta a dare giuramento alla potenza nemica.

Art. 38. L'onore e i diritti della famiglia, la vita e la proprietà degl'individui, nonchè le loro convinzioni religiose e l'esercizio del loro culto debbono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

Art. 39. Il saccheggio è formalmente vietato.

Delle contribuzioni e requisizioni.

Art. 40. La proprietà privata dovendo essere rispettata, il nemico non chiederà ai comuni, o agli abitanti, le sole prestazioni ed i soli servigi

relativi alle necessità di guerra, che generalmente sono riconosciuti proporzionati ai mezzi del paese e che non implicano per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni di guerra contro la loro patria.

Art. 41. L'inimico prelevando contribuzioni, sia come equivalente alle imposte (v. art. 5) od alle prestazioni, che dovessero essere fatte in natura, sia a titolo di ammenda, vi procederà, per quanto è possibile, secondo le regole della ripartizione e dell'assetto delle imposte in vigore nel territorio occupato.

Le autorità civili del governo legale presteranno la loro assistenza, se sono rimaste in funzione.

Le contribuzioni non potranno essere imposte, se non sopra l'ordine e sotto la responsabilità del generale in capo o dell'autorità civile superiore stabilita dal nemico nel territorio occupato.

Per ogni contribuzione sarà data una ricevuta al contribuente.

Art. 42. Non saranno fatte requisizioni, se non con l'autorizzazione del comandante nella località occupata.

Per ogni requisizione sarà conceduta una indennità, o rilasciata una ricevuta.

De' parlamentarî.

Art. 43. È considerato come parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti ad entrare in colloquî con l'altro, presentandosi con la bandiera bianca accompagnato da una trombetta (tromba o tamburo), oppure da un portabandiere. Avrà diritto all'inviolabilità insieme con la trombetta (tromba o tamburo) e col portabandiere, che l'accompagnano.

Art. 44. Il capo, a cui un parlamentario è spedito, non è obbligato di riceverlo in tutte le circostanze ed in tutte le condizioni.

Egli è libero di prendere tutti i provvedimenti necessarî per impedire al parlamentario di profittare del suo soggiorno nel raggio delle posizioni del nemico a danno di esso, e se il parlamentario si è reso colpevole di questo abuso di confidenza ha il diritto di temporaneamente ritenerlo. Può del pari dichiarare anticipatamente che non riceverà parlamentarî che venissero a presentarsi. Dopo una simigliante notificazione da parte di chi l'ha ricevuta, perderebbe il diritto alla inviolabilità.

Art. 45. Il parlamentario perde i suoi diritti d'inviolabilità, se è provato in modo positivo ed irrecusabile che ha profittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

Delle capitolazioni.

Art. 46. Le condizioni delle capitolazioni sono discusse fra le parti contraenti.

Esse non debbono essere contrarie all'onore militare.

Fermate una volta per una convenzione, debbono essere scrupolosamente osservate dalle due parti.

Dell'armistizio.

Art. 47. L'armistizio sospende le operazioni di guerra con mutuo consenso delle parti belligeranti. Se la durata non è determinata, le parti belligeranti possono riprendere in ogni tempo le operazioni, purchè il nemico sia avvisato in tempo conveniente in conformità delle condizioni dell'armistizio.

Art. 48. L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende ovunque le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo le sospende soltanto tra alcune frazioni degli eserciti belligeranti e in un raggio determinato.

Art. 49. L'armistizio dev'essere officialmente e senza indugio notificato alle autorità competenti ed alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione.

Art. 50. Dipende dalle parti contraenti di fer-

mare nelle clausole dell'armistizio le relazioni, che potranno aver luogo tra le popolazioni.

Art. 51. La violazione dell'armistizio da una delle parti belligeranti dà diritto all'altra di denunziarlo.

Art. 52. La violazione delle clausole dell'armistizio da parte de'privati, che agiscono per loro iniziativa, dà solamente diritto a reclamare la punizione dei colpevoli e, se vi ha luogo, una indennità per le perdite avute.

Dei belligeranti internati
e dei feriti curati presso i neutrali.

Art. 53. Lo Stato neutrale, che riceve sopra il suo territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà per quanto è possibile, lontano dal teatro della guerra.

Potrà custodirle ne'campi ed anche chiuderle nelle fortezze, o in luoghi adatti a custodia.

Esso deciderà se gli uffiziali possano restar liberi, prendendo l'impegno sopra parola di non lasciare il territorio neutrale senza autorizzazione.

Art. 54. In mancanza di convenzione speciale lo Stato neutro appresterà agl'internati i viveri, le vestimenta ed i soccorsi voluti dalla umanità.

Nella pace saranno bonificate le spese cagionate dall'internamento.

Art. 55. Lo Stato neutro potrà autorizzare il passaggio sul proprio territorio dei feriti e dei malati spettanti agli eserciti belligeranti con la riserva che i treni, che li recheranno, non trasporteranno nè personale, nè materiale di guerra. In simigliante caso lo Stato neutrale è tenuto a prendere i provvedimenti di sicurezza e di sorveglianza necessarî a tal fine.

Art. 56. La Convenzione di Ginevra si applica ai malati ed ai feriti internati sopra il territorio neutrale.

17. Questo testo, che può meritare alcuna correzione di forma, contiene lodevolissime innovazioni negli usi della guerra. La quale essendo ridotta ad una contestazione armata tra Stato e Stato, permette a tutte le forze nazionali di concorrere alla difesa della patria. L'art. 5 consacra un grandissimo progresso. La proprietà dei privati, i beni dei comuni, la libertà di coscienza, le arti e le scienze sono protetti dai furori della guerra. Le armi sono circoscritte al vero fine di paralizzare le forze combattenti. La crudeltà di non concedere quartiere è proscritta, e i bombardamenti contro città inoffensive sono vietati. L'avviso preliminare è un dovere internazionale per le città riunite. Il saccheggio rimane una vergognosa memoria di guerre sanguinose. Norme veramente umane sono dettate a favore dei prigionieri. Tuttavia egli è da deplorare che nel

disegno di dichiarazione non furono conservati alcuni articoli preliminari, che avendo un carattere dottrinale e teorico affermavano la idea giusta ed onorata della guerra moderna, la quale è uno stato di lotta fra Stati indipendenti, mediante le loro forze armate ed ordinate, che perciò deve limitarsi contro i soli combattenti, assicurando la vita e la proprietà, la libertà e la pace de'privati e de' non combattenti.

Il primo articolo del disegno russo conduceva necessariamente al rispetto della proprietà privata tanto sulla terra quanto sul mare. La tradizionale ed ostinata resistenza della Inghilterra a proclamare questo postulato del diritto moderno consigliò i governi convocati nella conferenza di sagrificare l'adozione di tali massime generali, il cui mantenimento avrebbe fatto mancare alla nobile impresa il concorso de'rappresentanti di quella grande nazione. Auguriamo che la coscienza delle genti civili costringa i governi ad accogliere nel diritto positivo internazionale questa codificazione dettata da consigli di umanità e di prudenza, e che la riforma sia accompagnata dall'opera emulatrice de' governi a rivedere e perfezionare i loro codici militari. Auguriamo sollecita una nuova Conferenza che emendi ancora il testo sottoscritto a Brusselle

e che sia accresciuta dai rappresentanti degli Stati delle due Americhe, del Nord e del Sud.

18. E qui, se la mia voce potrà avere speranza di giungere nelle aule legislative e nei consigli degli Stati prego i rappresentanti delle nazioni, i Ministri della guerra e della giustizia ad ordinare la correzione ed il compimento degli statuti militari penali. Questi debbono contenere efficaci sanzioni penali a tutela dei doveri imposti ai belligeranti. L'educazione degli eserciti e la istruzione degli ufficiali debbono in tempo di pace più assiduamente essere rivolte a questa parte importante del diritto pubblico internazionale. Nè questo insegnamento dev'essere trasandato, imperocchè senza una piena cognizione di questi patti, che tra breve saranno la ragione scritta dei combattenti, non è possibile lo sperare che la guerra non trasmodi nella sua azione. Essa prende un carattere di ferocia e di barbarie, quando le regole del diritto e dell'umanità non sono coscienza nazionale.

19. Pochi giorni dopo la fine della Conferenza di Brusselle si adunò in Ginevra la prima sessione annuale dell'Istituto di diritto internazionale. La città di Ginevra e il Governo del Cantone fecero onorata accoglienza a questo corpo di scienziati e di uomini di Stato e posero a disposizione dell'Istituto la me-

desima sala, ch'era servita al Tribunale Arbitrale per la controversia dell'Alabama. Il Carteret, Presidente del Consiglio di Stato del Cantone, pronunziò il discorso d'istallazione. Rappresentante di un popolo repubblicano e capo di un governo democratico incoraggiò la idea della codificazione del diritto delle genti dicendola un obbligo per il progresso delle nazioni civili; avvisò di esservi una coscienza nelle masse popolari, alle quali parlano le idee di giustizia e di fraternità fra i popoli, spoglie dai vecchi errori. Il Mancini, presidente dell'Istituto, gli rispose ricordando i servigi, che Ginevra aveva recentemente resi alla civiltà del diritto internazionale con la celebre convenzione sopra la neutralità de'feriti e con la sentenza arbitrale dell'Alabama. Ricordò le manifestazioni de'Parlamenti in favore dell'arbitrato e gli altri segni di riforma internazionale, quali: la iniziativa Olandese per la convenzione intorno la esecuzione de' giudicati stranieri e la conferenza di Brusselle. Accennò alla importanza de'temi presi a studio dall'Istituto e chiuse il suo eloquente dire ringraziando come italiano Ginevra della ospitalità data in ogni tempo ai profughi italiani, tra i quali evocò le memorie del Giannone e del Rossi. Il Rolin Jacquemyns fece la relazione dei lavori dell'Istituto nel 1873-74 in conformità degli statuti, il De Parieu una relazione sopra la conferenza monetaria del 1874;

l'Holtzendorff un cenno necrologico del Professore Ahrens, allora rapito alla scienza ed all'Istituto, il Pierantoni una relazione sopra gli scritti di diritto internazionale pubblicati in Italia nell'anno 1874; il Martens fece simigliante relazione sopra le pubblicazioni russe; il Bluntschli diè circospette informazioni sopra l'opera della Conferenza di Bruselle. La sua riserva era giustificata dall'ufficio diplomatico tenuto e dal segreto, in cui allora restavano quegli atti. Il Mancini diè informazioni sopra un arbitrato stipulato tra il Re d'Italia il Consiglio federale della Confederazione Svizzera per fissare definitivamente la linea di frontiera tra il regno italiano e il Cantone del Ticino nel luogo detto Alpe di Cravairola e per metter fine a discussioni secolari. L'oratore espose le clausole dell'arbitrato e la decisione favorevole all'Italia. Questo fu il primo arbitrato conchiuso dopo il voto della Camera italiana. Lo sottoscrisse come Plenipotenziario d' Italia Amedeo Melegari, che assunto all'onore di Consigliere della Corona per gli affari Esteri ha modo di servire con più larga misura le tendenze del secolo e il voto parlamentare italiano con certa promessa di gloria imperitura per il proprio nome e per la patria.

20. Quindi l'Istituto intraprese la discussione del suo ordine del giorno.

La Rivista di Diritto Internazionale e di Legi-

slazione comparata di Gand, che fu dichiarato l'organo dell'Istituto, contiene la relazione piena e documentata di questi lavori. Io quindi li accennerò soltanto perchè l'indole loro scientifica non addimanda che sieno esposti con larghezza e perchè il lettore addottrinato vede indicate le fonti, alle quali può attingere grande argomento di studî.

Sopra il tema dell'arbitrato internazionale l'Istituto fece studî e discussioni importanti, prendendo a base del suo lavoro un disegno di procedura arbitrale redatto dal Dottore Goldschmidt (1). Il disegno di questo valoroso giurista fu grandemente abbreviato e sostanzialmente corretto. L'Istituto nel votarlo riconfermò il mandato alla medesima commissione, deliberando che gli dovesse proporre nella futura sessione il regolamento con le ultime correzioni di forma, affinchè dopo quest'ultima lima potesse andar divulgato e raccomandato ai governi come regolamento eventuale ne'futuri casi di arbitrato.

21. Sopra le tre regole del Trattato di Washington l'Istituto in Gand aveva deliberato che per evitare le controversie sorte intorno la loro interpretazione ne fosse emendato il testo. A Ginevra l'Istituto si trovò al cospetto non già

(1) I membri della Commissione furono i signori Dudley-Field, Goldschmidt, De Laveleye e Pierantoni.

di una sola relazione della Commissione delegata allo studio delle tre regole di diritto marittimo; ma di parecchi lavori individuali dei signori Calvo, Lorimer, Woolsey, Rolin-Jacquemyns e Beach-Lawrence.

La memoria del Calvo era un lavoro dottrinale e compiuto. Il giurista americano dimostrava che le regole di Washington non erano nuove; ma la riproduzione di doveri della neutralità riconosciuti in precedenti trattati. Riassumeva le sue dimostrazioni in un disegno di convenzione internazionale, che avrebbe dovuto essere proposto all'adozione de'governi marittimi siccome il compimento della dichiarazione del Trattato di Parigi dell'anno 1856 e la codificazione internazionale del diritto pubblico marittimo. Quindi proponeva la proclamazione del rispetto della proprietà privata de'belligeranti.

Il Lorimer in uno scritto assai breve e pieno d'idee originali propugnò la massima libertà commerciale de'neutri, avvisando che convenga di dare aumento alla guerra e prolungarla, perchè per tal modo le forze del nemico sono pienamente distrutte e per conseguenza la pace che si ottiene diventa più solida e duratura.

Il Woolsey accettando la sostanza delle tre regole opinava che la redazione meritasse di essere corretta, essendo ambigue parecchie delle sue espressioni.

23. Il signor Rolin-Jacquemyns proponeva che l'Istituto discutesse la interpretazione data dai giudici del Tribunale di Ginevra alle tre regole, e quanto al commercio dei neutrali distingueva quello delle navi dall'altro delle armi. Il Beach-Lawrence si dichiarò favorevole alle regole anzidette.

Il Prof. Blnntschli riassumendo i disparati pareri proponeva 1.° di lasciare da banda tutto quello che si riferiva alla preda marittima, sembrando inutile di proclamare questo principio quando l' Inghilterra, la prima potenza marittima del mondo, credeva le prede necessarie alla guerra marittima; 2.° di evitare la pronunzia di qualunque giudizio sopra la interpretazione data alle regole dal Tribunale arbitrale, perchè l'Istituto non doveva arrogarsi l'ufficio, a mò di dire, di tribunale di revisione o di Corte di Cassazione; 3.° chiedeva parimenti che l' Istituto avesse omessa qualunque manifestazione relativa al commercio delle armi.

A queste quattro proposizioni, ch'ei diceva negative, ne aggiungeva quattro positive. Con la prima l'Istituto avrebbe dichiarato che le tre regole erano l'applicazione di un principio riconosciuto. Con la seconda si sarebbe dichiarato che la violazione del dovere di uno Stato neutro non si presume, ma dev'essere provata, sia che a lui si rimproveri una intenzione, o

dolo (*dolus*), ovvero la sola negligenza (*culpa*).

Con la terza si sarebbe proclamato che il belligerante ha il diritto di ricorrere alle armi contro lo Stato neutro soltanto ne'casi gravi e durante la guerra.

Con la quarta proposizione si voleva affermare che a guerra finita ogni contestazione di violata neutralità deve andar decisa per giudizio di arbitri *ex bono et aequo*. La scienza dà loro piena libertà sopra la misura della responsabilità, poichè vaga ed indecisa è la distinzione fra danni diretti e indiretti.

L'Istituto nella sua grande maggioranza si dichiarò contrario a queste conchiusioni per due principali ragioni. La opposizione dell'Inghilterra di abolire la preda marittima non sembrava un ostacolo degno di fermare la coscienza giuridica di un corpo scientifico. Il mandato della Commissione era stato quello di studiare la revisione delle regole dichiarate nel Trattato Washington.

Con una di quelle deliberazioni conciliative facili a prendersi tra uomini animati dal solo amore della scienza si finì per deliberare che dell' abolizione delle prede marittime conveniva fare uno studio speciale. E per questo la Commissione nominata a Gand per lo studio delle tre regole fu accresciuta di altri membri, cioè, dei signori: Asser, Mancini, Neumann e

Westlake e fu incaricata di proporre dopo maggiori studî una nuova redazione.

22. Quanto al tema intorno le regole necessarie per assicurare la decisione uniforme dei conflitti fra le diverse legislazioni civili e criminali lo Istituto ebbe una magistrale relazione del Mancini sopra le differenti dottrine del diritto internazionale privato. Lo scrittore dopo la critica di tutti i sistemi, conchiudeva proponendo una lista di principî divisi in due categorie: l'una di conclusioni generali e l'altra di conclusioni speciali da essere adottate siccome regole informatrici del disegno di un Trattato.

L'Istituto adottò alla unanimità le quattro conclusioni generali che seguono, rinviando le altre alla futura sessione.

1. « Riconosce l'evidente utilità ed anche per alcune materie la necessità di Trattati, in cui gli Stati civili adottino di comune accordo regole obbligatorie ed uniformi di Diritto Internazionale Privato, secondo le quali le autorità pubbliche, e specialmente i Tribunali degli Stati contraenti, sieno obbligati a decidere le questioni concernenti le persone, i beni, gli atti, le successioni, le procedure e i giudicati stranieri. »

« II. L'Istituto avvisa che un mezzo opportuno per raggiungere questo scopo sarebbe che dall'Istituto stesso si preparassero i progetti del testo di simili Trattati, o generali, o circa ma-

terie speciali, come quelle riguardanti i matrimonî, le successioni e l'esecuzione di giudicati stranieri. Questi progetti di Trattati potrebbero servir di base alle negoziazioni officiali ed alla compilazione definitiva, che dovrebbe affidarsi ad una Conferenza di giureconsulti e di uomini speciali delegati dai diversi Stati, od almeno da alcuni tra essi, riservando in questo ultimo caso la facoltà agli altri Stati di accedervi successivamente, quando ciò possa stipularsi senza inconvenienti. »

« III. Questi Trattati non dovrebbero imporre agli Stati contraenti l'uniformità generale dei loro Codici e delle loro leggi, nè lo potrebbero senza creare ostacoli ai progressi della civiltà. Essi rispettando la indipendenza legislativa di ogni nazione, dovrebbero soltanto determinare anticipatamente quale delle legislazioni, che potrebbero trovarsi in conflitto, debbasi applicare ai varî rapporti di diritto. Di tal guisa siffatta determinazione sarebbe sottratta alle contraddizioni tra legislazioni talvolta inconciliabili dei diversi popoli, alla influenza pericolosa degl'interessi e dei pregiudizî nazionali ed alle incertezze della giurisprudenza e della scienza stessa. »

« IV. Nello stato attuale della scienza del Diritto internazionale sarebbe spingere sino alla esagerazione il principio della Indipendenza e della Sovranità territoriale delle Nazioni, attri-

buire ad esse il diritto di rifiutare assolutamente agli stranieri il riconoscimento de'loro diritti civili e la loro capacità naturale di esercitarli da per tutto. Questa capacità esiste indipendente da ogni stipulazione di Trattati e da ogni condizione di reciprocità. L'ammessione degli stranieri al godimento di questi diritti e l'applicazione delle leggi straniere ai rapporti di diritto che ne dipendono, non sono la conseguenza di una semplice cortesia e benevolenza (COMITAS GENTIUM); ma il riconoscimento e il rispetto di questi diritti da parte di tutti gli Stati debbono essere considerati come un dovere di giustizia internazionale. Questo dovere cessa di esistere solamente, allorchè i diritti degli stranieri e l'applicazione delle leggi straniere sieno incompatibili con le istituzioni politiche del territorio governato dall'altra Sovranità, o con l'ordine pubblico, qual'è riconosciuto nel paese stesso. »

Le prime tre proposizioni contengono le norme relative ad una pratica codificazione del diritto internazionale privato. La quarta proposizione afferma la dottrina prevalente e progressiva del diritto moderno. La scuola di diritto internazionale iniziata dal Mancini ebbe il vanto di averla propugnata. Fu grande merito del Mancini di averle ottenuto il consenso dei giuristi più celebrati di ogni civile contrada del mondo.

23. L'Asser nella sua dotta relazione trattò

della giurisdizione e della competenza dei tribunali, della cauzione *judicatum solvi* e della assistenza giudiziaria gratuita, delle forme di procedere, delle prove, delle commissioni rogatorie e dėlla esecuzione de' giudicati, seguendo il medesimo sistema osservato dal Mancini, cioè, di formulare una serie di proposizioni atte ad essere convertite in clausole del Trattato. L'Istituto ne adottò le maggiori, rinviando le altre alla nuova sessione.

24. L'Istituto nel fermare il novello ordine del giorno, che in grande parte conteneva la eredità de'lavori non compiuti nella prima sessione, propose di studiare il disegno di codificazione del diritto della guerra adottato dalla conferenza di Brusselle e ne commise lo studio ad un'apposita Commissione. Sopra proposta del Signor Dudley-Field affidò all'esame di una commissione speciale lo studio della seguente quistione: « In quali limiti e sotto quali condizioni il diritto internazionale non iscritto dell'Europa sia applicabile alle nazioni orientali ». Il Dudley-Field in un viaggio fatto attorno il mondo aveva da poco osservata la condizione anormale delle contrade, nè cristiane, nè sottomesse a nazioni cristiane quanto alle relazioni internazionali. Benchè il diritto internazionale non sia assolutamente sconosciuto fuori dell'Europa e dell'America pure una grande differenza di relazioni internazio-

nali pubbliche e private domina negli Stati non cristiani dalla Turchia europea ed asiatica e sue dipendenze. In tutta l' Africa, eccetto la Siberia e le colonie inglesi e tedesche presso del Capo, e in tutta l'Asia le regole del diritto internazionale, quando sono riconosciute, soffrono grandi modificazioni ed eccezioni. La piena reciprocità del diritto internazionale è ammessibile giusta la opinione del Phillimore e di altri giureconsulti sol quando l'unità della idea giuridica greco-romana si sarà affermata sopra nazioni un tempo aggiogate all'impero greco-romano e quindi per lungo tempo da esso sottratte.

Ardua è la questione di sapere se tale conquista sarà fatta dalle armi dell'Europa orientale, ovvero dall'incivilimento dell'Europa occidentale. La opportunità di questo studio intorno l'applicabilità del diritto internazionale era stata scientificamente determinata dall'ingresso della Cina e del Giappone nella sfera del nostro diritto pubblico europeo. Il Giappone ce ne diè una prova eloquentissima, inviando alle nostre conferenze siccome spettatore il Signor Kavasse, ambasciatore presso il Re d'Italia. Questo diplomatico di non comune abilità seguì, ajutato da interprete, con grande attenzione le nostre discussioni scientifiche e ne informò il proprio governo.

25. Nell'anno 1874 tra la Cina ed il Giappone

insorse vivissima cagione di guerra per la occupazione dell'Isola Formosa da parte de'Cinesi. Grandi erano gli apparecchi di guerra. L'Istituto fece pervenire al governo giapponese la esortazione di ritogliere per via di arbitrato quella occasione di guerra. Per alcun poco si parlò persino della possibilità che l'Istituto, o una parte de'suoi membri, potess'essere chiamato a dar giudizio sopra la controversia insorta fra i due Stati della medesima razza. Ma fu maggiore ventura che i due governi con concilianti trattative giunsero a rimuovere la cagione di spargere sangue.

26. L'Istituto, avvalorato dai voti della stampa svizzera, festeggiato dalla rappresentanza popolare, dal Consiglio amministrativo e dall'Accademia chiuse i suoi lavori con un discorso del Presidente Mancini, splendido riassunto de' lavori compiuti e sincero atto di riconoscenza per la ospitalità cordiale e cortese colà ricevuta. Questa prima prova della riunione annuale dell'Istituto gli acquistò grande popolarità. Gli stessi suoi membri, rientrando nelle loro patrie, sentirono il dovere di render conto de'lavori intrapresi ai loro concittadini. Il De Parieu nella *Revue de France*, Carlo Lucas nelle sue comunicazioni all'Istituto francese e Carlo Vergé nella Raccolta Periodica del Dalloz ne discorsero con competenza. Il Mancini ne parlò al suo uditorio universitario nella Pre-

lezione intitolata: *Della vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delle genti;* il Rivier nella Bibliothèque Universelle e Revue Suisse, il Westlake nel *Times,* il Traver-Twis nella Rivista *The Accademy*, il D'Olivecrona nella Rivista svedese pubblicata dal Naumann, l'Holtzendorff e il Blumerincq nell'*Allegemeine Zeitung*. Tuttavia non bisogna tacere le difficoltà, che quest'associazione scientifica incontra. L'ordinamento del lavoro delle Commissioni composte da uomini, che abitano i più lontani paesi del mondo, si riconosce grandemente difficile. Il concorso dei membri dell' Istituto non è numeroso quanto converrebbe che fosse. La necessaria brevità delle riunioni non permette discussioni lunghe, nè conchiusioni grandemente diverse dalle relazioni studiate, talchè vi ha ragione di temere che la opinione de'membri delle Commissioni s'imponga agli altri membri dell'Istituto.

28. Infine per quanto importantissimi si appalesino finora gli argomenti e gli studî compiuti, crederei più utile ai progressi della scienza che l'Istituto, guardando alla codificazione del diritto delle genti proponesse a sè medesimo un manifesto ordinato delle diverse parti della scienza per affermarne i progressi e rimuoverne le incertezze. Egli è certo che l'Istituto deve aspettare dal tempo lo svolgimento

della sua autorità e che deve raccogliere dalla esperienza i modi di meglio raccomandarsi alla considerazione de'governi e delle nazioni.

27. L'associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti si riunì del pari in Ginevra, tosto che l'Istituto pose termine ai suoi lavori. Per questa successione di tempo alcuni membri dell'Istituto ebbero la opportunità di prendere parte alle sue discussioni. Il Congresso adunato ne'giorni 7, 8, 9 e 11 di settembre sotto la presidenza del Dudley-Field contava sessanta socî. L'elemento evangelico vi dominava. Il Carteret vi lesse un discorso inaugurale, a cui rispose il Dudley-Field. Il Mancini fece una relazione sopra i lavori dell'Istituto in generale e il Pierantoni riferì intorno i lavori per la procedura arbitrale.

In seguito le discussioni furono poco numerose; i discorsi e le letture quasi sempre interessanti. Il Congresso decise di nominare una commissione di tre persone incaricata di esaminare se convenga stabilire un tribunale internazionale per giudicare le controversie provocate dalle collisioni marittime tra le navi di differenti nazionalità. L'associazione acclamò que'parlamenti, che dopo la conferenza di Bruselle avevano votato deliberazioni in favore dell'arbitrato; raccomandò ai loro governi di aprire sollecitamente negoziati per rendere generale l'arbitrato e stipulare un regolamen-

to di procedura occorrente nei singoli casi.

La sessione fu chiusa la sera degli 11 settembre con un grande comizio popolare tenuto nella sala della Riforma in Ginevra, a cui assistevano tremila persone. Pronunziarono applauditi discorsi Enrico Richard, il Kavasse ambasciatore giapponese in Roma, i signori Passy, il Marcoartu, l'Holtzendorff ed il padre Giacinto Loyson. Il carattere dominante del concilio popolare fu una grande manifestazione in favore dell'arbitrato internazionale. E noi come forza di propaganda per la civiltà e la benevolenza tra le genti ci associammo con fede a queste feste delle nazioni, imperocchè non crediamo che all' opera difficilissima della codificazione del diritto delle nazioni possano pervenire uomini adunati ogni anno da ogni parte del mondo, distinti rappresentanti del clero, della filantropia e della scienza. La difficoltà di ordinare il lavoro, di cui già discorsi nell'indicare i lavori dell'Istituto, si accresce le mille volte di più fra uomini di entusiasmo e di fede, per i quali l'ideale talora vince la realtà.

28. La Lega della Pace e della Libertà si raccolse nello stesso tempo in Ginevra. Ebbe assemblee più tranquille delle passate e meno frequentate da oratori. Rinviò all'anno seguente l'esame del disegno della convenzione internazionale adottato in Brusselle; prese ad esame

una nota sottoposta dal Prof. Hornung all'assemblea del 19 settembre 1873. La nota conteneva un riassunto preciso e giuridico dei principî fondamentali del diritto internazionale. La Lega lunge dall'adottarla proclamò invece il solito *credo* dell'ordinamento federale dell'Europa e del mondo, che innanzi più volte rifiutammo siccome distituito di pratica possibilità, e votò la formola generale di un Trattato di arbitrato tra i popoli, che il Rolin disse redatto in termini vaghi e superficiali.

Così si chiudeva l'anno 1874. Esso ci presentò tre associazioni differenti per mente, per ordinamento e per carattere; ma tutte egualmente nunzie di un'aspirazione comune per la riforma del diritto internazionale e per la durata della pace. I governi debbono ponderare queste manifestazioni della coscienza universale.

CAPO X ED ULTIMO.

SOMMARIO

1. L'arbitrato internazionale nella Camera de'deputati del Belgio. 2. La riforma giudiziaria dell'Egitto. Le Capitolazioni, i rinnovamenti. 3. L'Istituto di diritto internazionale nell'Aja. 4. Risoluzioni votate. Prima Commissione pel Diritto internazionale privato e procedura civile. Conclusioni. 5. Seconda Commissione. Procedura arbitrale. Disegno di regolamento. 6. Terza Commissione. Regole di Washington. Disegno di nuova redazione. 7. Quarta Commissione. Esame della dichiarazione di Brusselle sopra le leggi ed i costumi della guerra. Conchiusioni adottate. 8. Quinta Commissione. Rispetto della proprietà privata nella guerra marittima. Conchiusioni adottate. 9. Sesta Commissione. Applicabilità del diritto delle genti europee alle nazioni orientali. 10. Nuovi lavori dell'Istituto per l'anno 1875-76. Ospitalità olandese. 11. Riunione dell'associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti. 12. Lega della pace e della libertà. 13. Congresso degli operai inglesi e francesi in favore dell'arbitrato e della pace. 14. L'acquisto delle azioni del Canale di Suez. Disegno di neutralizzazione di quel canale. 15. Il libro del Leuder. 16. La proposta del deputato Fischoff. 17. La iniziativa del signor Marcoartu. 18. Il titolo d'Imperatrice delle Indie assunto dalla Regina d'Inghilterra. 19. La insurrezione dell'Erzegovina. 20. La uccisione de'Consoli europei in Salonicco. 21. La esposizione universale in Filadelfia. 22. Conchiusione.

I. Ora possiam dire di essere giunti alla fine della nostra narrazione, perchè un anno e po-

chi mesi ci separano dalla data, che recherà questo libro. Chi volge indietro lo sguardo a rivedere il cammino percorso raccoglierà nitidamente quale sia la vocazione del secolo. Gli sforzi generosi e spontanei de'cultori della scienza, i voti de'reggitori degli Stati, e le manifestazioni popolari reclamano costantemente una legge ed una giustizia internazionale. Con l'arbitrato festeggiato siccome la forma più idonea della giustizia tra le genti si consiglia agli Stati l'adozione di regole generali ed unificate sopra il diritto internazionale positivo. L'anno 1875 s'iniziò del pari con una solenne manifestazione in favore degli arbitrati. Il giorno 11 dicembre 1874, gli onorevoli Couvreur e Thonissen, membri della Camera popolare del Belgio spettanti alle due parti politiche, in cui quella rappresentanza nazionale è divisa, presentarono al Parlamento una mozione redatta nei seguenti termini:

« La Camera esprime il voto di veder estendere la pratica dell'arbitrato tra i popoli civili a tutte le controversie suscettive di un giudizio arbitrale. Essa invita il governo a concorrere nella occasione allo stabilimento delle regole della procedura necessaria per la costituzione e l'azione degli arbitri internazionali.

« Il governo, ogni volta che giudicherà di poterlo senza inconvenienti, si sforzerà, nego-

« ziando Trattati, di far ammettere che le con-
« troversie, le quali possano sorgere intorno la
« loro esecuzione, sieno sottoposte ad una deci-
« sione di arbitri » Nella seduta parlamentare de'19 gennaio 1875, il Couvreur, egregio pubblicista, svolse la sua proposta con un lungo discorso. L'oratore, ricordato il danno generale de'grandi armamenti, citò le prove del movimento moderno in favore della riforma internazionale, svolse il merito del voto parlamentare italiano provocato dal Mancini; propugnò la opportunità che il Belgio, quantunque Stato neutrale avvalori con il suo voto le pacifiche inchieste di una codificazione internazionale e dell'uso degli arbitrati.

Il discorso del Couveur erudito e pratico nei suoi argomenti contiene una sola inesattezza giuridica. Facendo un rapido cenno della storia dell'arbitrato, lo confonde con la mediazione, istituto ben diverso, stipulato nel Protocollo del Trattato di Parigi dell'anno 1856. Questo errore fu ripetuto dallo stesso Professore Thonissen, il quale confutò l'unica opposizione all'accoglimento del voto fatta dall'onorevole Sainctelette.

Il Ministro degli affari Esteri, il Signor d'Aspremont-Lynden chiarì il significato della neutralità belga. Questa importa il divieto d'immischiarsi nelle controversie internazionali e non già l'obbligo per il Belgio di rimanere

estraneo o indifferente a qualsivoglia progresso possibile della civiltà; conchiuse col dire che il Belgio non si faceva propugnatore d'innovazioni, imperocchè il principio dell'arbitrato fu ammesso nel congresso di Parigi nel 1856, e la clausola, che lo consacra, era stata introdotta in parecchi Trattati. Essa, diceva il Ministro, figura specialmente dopo il 1860 in un Trattato col Messico; è stata scritta nel 1862 nel Trattato con le isole Hawai e nell'anno scorso la Camera l'ha conservata nel Trattato stipulato con la repubblica di Orange; si trovava parimente nel Trattato col Perù, che in quel tempo era innanzi la Camera. La proposta messa ai voti con appello nominale fu adottata con voti 81, contro due astensioni. E questa unanimità è degna di grande stima per un paese, nel quale le parti politiche sono grandemente ostili ed equilibrate per forza numerica.

I due deputati, che si astennero, il Sainctelette ed il Bara esposero le ragioni della loro astensione. Il primo affermando la sua simpatia per le idee contenute nelle due prime parti della mozione non volle votarle, perchè congiunte alla terza, che riputava tale da produrre le più grandi noie. Il Bara, partigiano dell' accordo tra le azioni e de' modi pacifici per evitare la guerra, opinò che il Belgio in materia internazionale dovess'essere prudentissimo e non impegnarsi a prendere iniziative, le quali dipendono tutte da

condizioni impossibili a definirsi. Perciò credette di non doversi pronunziare sopra la mozione. Questo egregio e giovane uomo di Stato fu già Ministro del partito liberale del Belgio.

2. In questo anno i Parlamenti di Europa adottarono con leggi singolari la riforma giudiziaria di Egitto, che erroneamente si denomina l'abolizione delle capitolazioni in Oriente. Conviene brevemente ricordare la origine delle Capitolazioni e la importanza della riforma compiuta.

Le Capitolazioni sono giurisdizioni straniere stabilite in Oriente e giustificate dalla disparità religiosa dei popoli. Quando si guardi al tempo, in cui gli europei le ottennero, non sembrano anormali o straordinarie.

Non vi ha dubbio che nel concetto moderno dello Stato la giustizia sia un ufficio della sovranità territoriale, ma in altri tempi essa era frastagliata e delegata. Dapprima fu riconosciuta alle potestà municipali, quindi posta in commercio col feudo; conceduta alla Chiesa ed esercitata dalle associazioni di artigiani e mercanti. Appo costoro la giustizia fu considerata quale una forma di arbitrato volontario, che il potere pubblico non doveva impedire e quasi il compimento e la mutua guarentigia del diritto di ciascuna associazione legittima.

Dominando queste idee non è da maravigliare che nelle relazioni tra cristiani ed infedeli i sovrani riconoscessero sopra i loro territorî giu-

risdizioni straniere. Ma errerebbe grandemente chi le credesse necessità speciale della differenza di religione. Questa ne giustificò la opportunità e diè origine alla istituzione. Ma l'uso di sottoporre le contestazioni insorte tra nazionali in terra straniera a giudici nazionali sotto l'impero delle leggi nazionali e fuori la ingerenza della giustizia locale rimonta alla caduta dell'impero ed alle invasioni barbariche. Nel medio-evo si era ovunque diffuso. È celebre nella storia il diploma de'9 maggio 1190, che dava diritto ai cittadini della Repubblica di Amalfi di avere consoli e di giudicare le controversie tra amalfitani dentro la città di Amalfi, non ostante una chiara conformità tra le leggi e gli usi delle due terre. Le città italiane avevano il privilegio di mantenere consoli giudicanti per i loro cittadini in Francia. Le città di Narbona, Montpellier li mantenevano in Sicilia, Pisa e Genova, la città d'Arles li aveva in Genova ed altre città in diverse province del Nord di Europa.

Le republiche italiane di Pisa, Firenze, Venezia e Genova furono industri a procacciare il privilegio di una giurisdizione consolare in Oriente per i proprî concittadini, talchè errano gli scrittori francesi, i quali ne rivendicano il primato alla loro patria. Le città italiane avevano stipulato numerose capitolazioni, quando Francesco 1° senza darsi pensiero della impro-

vazione della Europa cattolica stringendo alleanza con Solimano nel secolo XVI, ottenne la riconferma di antichi privilegî già conceduti agli europei. Gli Arabi nella loro conquista li avevano trovati in usi e vieppiù li rispettarono, poichè da un documento, la cui autenticità è impugnata, pare che il Profeta medesimo li avesse approvati. Lungo sarebbe il narrare la serie delle concessioni: la misura del libro non ce lo consente. Vuolsi soltanto notare che coll'enfatico linguaggio orientale, e non ostante l'apparenza di concessioni graziose, quei privilegî hanno il carattere di vere convenzioni internazionali. La origine del loro nome sembra derivata dal fatto ch'erano divisi in Capitoli e il maggior patto che li distingue è la esclusione di qualunque ingerenza dei tribunali e de'giudici musulmani negli affari delle popolazioni cristiane, ai governi delle quali la Capitolazione si riferiva, riconoscendo la competenza de'consoli per una somma determinata. Al cadere di Costantinopoli sotto la dominazione dei Turchi i nuovi imperatori conservarono i privilegî acquistati dagli europei. Coll'andar degli anni l'uso dilatò la giurisdizione di queste Capitolazioni, le quali si estesero benanche alle contestazioni tra indigeni ed europei, benchè la regola per costoro dominante fosse quella del diritto romano, *Actor sequitur formam rei.*

3. La riforma richiesta dall'Egitto incominciò

per essere una riduzione de'privilegî al loro limite originario, ossia, al riconoscimento delle giurisdizioni straniere per giudicare soltanto fra nazionali e non già tra questi e gl'indigeni. Le ragioni, che confortavano questa dimanda di riforma, furono i grandi vizî disvelati nella istituzione. Il primo sopra di ogni altro difetto era quello del concorso nella sola persona del console di due funzioni tra di loro inconciliabili: la qualità di giudice e l'altra di protettore ufficiale degli interessi della parte nazionale costituita in giudizio.

Ma più di questa anomalia erano inescusabili i seguenti vizî. Avendo ciascun tribunale consolare l'obbligo di applicare le leggi del proprio paese ne risultava una sistematica incertezza nelle relazioni giuridiche e contrattuali. E nel caso che un'azione fosse stata promossa contro parecchie persone, alcune indigene, altre europee, o contro europei di differenti nazionalità diventava impossibile l'unità del processo e della sentenza quando anche vi fossero state unica cagione di debito ed una obbligazione solidale e indivisibile.

Par tale sistema il convenuto non poteva ricorrere allo esperimento delle domande riconvenzionali, perchè la cognizione di esse, convertendo il convenuto in attore, spettava al tribunale del primo. Per la medesima ragione erano impossibili la chiamata de' terzi in ga–

ranzia e l'intervento in causa di persone pertinenti a diverse nazionalità. La giurisdizione consolare riusciva impotente nelle questioni immobiliari e nelle controversie di stranieri col vice-re o con la sua amministrazione, che non potevano esser citati come debitori presso i tribunali consolari. Questo sistema escludeva le giurisdizioni di appello, per le quali l'attore doveva seguire il convenuto nel paese di origine, ossia, in alcuna delle contrade di Europa e di America.

4. I negoziati per rinnovare questi ed altri danni si possono dire iniziati dal trattato di Parigi dell'anno 1856, e le riforme furono concedute circa venti anni dopo. Quali regole furono stipulate e quali vantaggi introdotti?

La riforma giudiziara dotò l'Egitto di una giustizia ordinata con le forme e le garentie europee; quella legislativa introdusse un compiuto sistema di codici di stampo europeo.

Le numerose giurisdizioni di sedici o diciassette tribunali consolari furono sostituite da unica giurisdizione di Corte di appello con sede in Alessandria e da tre tribunali di prima istanza in Alessandria, in Cairo e in Sazazig.

La nuova giurisdizione ha competenza su tutte le controversie in materia civile e commerciale tra indigeni e stranieri e fra stranieri di diversa nazionalità; una sola eccezione sussiste per le controversie relative allo *sta-*

tuto personale ed alle *successioni*. Ha parimenti competenza per ogni lite relativa ad azioni reali od *immobiliari* tra persone di qualunque classe spettanti alla medesima nazionalità. Esiste una eccezione per gl'immobili spettanti a stabilimenti religiosi.

Il governo, le amministrazioni le dairas o case private di S. A., il Kedivè e i membri della sua famiglia sono sottomessi a questi tribunali per i soli processi, che possono avere con gli stranieri.

Questi tribunali hanno il divieto di statuire sopra le proprietà del demanio pubblico, nè possono interpretare i provvedimenti amministrativi od impedirne la esecuzione; ma possono giudicare della lesione cagionata al diritto acquisito di uno straniero nei casi previsti dal Codice civile.

Nella materia penale le semplici contravvenzioni di polizia spettano ai nuovi tribunali. Straniero dev'essere il giudice delle medesime, se l'imputato è straniero. Per i crimini e i delitti si ha la competenza internazionale, quando la punizione de' crimini e delitti abbia per fine di assicurare l'autorità e l'efficacia dell' azione delle nuove giurisdizioni.

Il protocollo specifica tre categorie di crimini e delitti di simigliante natura. Ciascun tribunale è composto di sette giudici, quattro stranieri e tre indigeni. La Corte è composta

di undici magistrati, sette stranieri e quattro indigeni. La presidenza è di spettanza di un magistrato straniero che dev'essere eletto dai colleghi. Il Presidente titolare è un indigeno, che ha il solo diritto di presiedere un Tribunale d'indigeni per conoscere delle liti tra indigeni. La nomina de' giudici spetta al governo egiziano; ma quelli europei sono designati dai relativi governi. La pubblicità e la libertà della difesa, la inamovibilità dei giudici ed altre guarentigie del processo e dell'ordinamento giudiziario europeo sono del pari in vigore.

Quanto alla esecuzione delle sentenze questa soltanto vo' indicare tra le prescrizioni importanti perchè importantissima: che in caso di condanna capitale i rappresentanti delle potenze hanno il diritto di chiedere la consegna del condannato ed un indugio per pronunziare sopra la esecuzione. Le lingue in uso sono la italiana, la francese e la egiziana.

Tralasciando maggiori informazioni avvisiamo che questo nuovo ordinamento giudiziario è condizionato all'esperimento di un lustro.

5. Qui non vogliamo diffonderci a calcolare i grandi vantaggi che la riforma promette. I nuovi Codici estendendo la loro azione ai beni immobili rimasti sinora inaccessibili a qualunque influenza della sovranità civile preparano una grande trasformazione economica della

terra egiziana. L'esperimento di tribunali internazionali con codici comuni ai popoli cristiani e maomettani, fuori le quistioni di statuto personale e di successioni, è un grande esempio della unificazione giuridica moderna. Tuttavia è facile il comprendere le difficoltà, contro le quali il governo egiziano deve lottare per mettere in movimento la immensa proprietà di manomorta formata da idee e da pregiudizi religiosi sorretti dalla casta sacerdotale.

Il parlamento italiano studiò la riforma con grande diligenza; il Mancini scrisse una relazione, che fu altamente lodata in Europa, furono adottati alcuni miglioramenti proposti dai Commissarî della legge (1).

La unanimità del voto riaffermò ancora una volta la larghezza del pensiero politico italiano, che il relatore della legge siffattamente esponeva: « In questo grande movimento l'Italia benchè ricca della gloriosa eredità dei secoli passati ed obbliati ha la buona ventura di trovarsi la prima volta riunita in corpo di nazione e costituita a giovane Stato, la cui esistenza è il prodotto del trionfo delle nuove idee chiamate alla conquista morale del mondo, la cui bandiera significa: *Nazionalità, indipendenza politica* e *religiosa*; la cui forza viene precisa-

(1) L'autore di questo libro fu uno dei Commissari della legge.

mente da che si sente libera da pregiudizî tradizionali di ambizioni e di rancori ».

6. Dopo questa grandiosa riforma la cronaca del diritto internazionale registra nuovi congressi o conferenze di medici, di scienziati e de' cultori della preistorica, che tutti sono indizio della cresciuta solidarietà delle idee morali e politiche de'popoli. Il commercio internazionale pur esso scrisse i suoi trionfi, imperocchè il congresso internazionale per i filati fu parimenti una espressione luminosa della facilità degli scambî. Ma noi con preferenza torniamo a discorrere della novella sessione dell' Istituto di diritto internazionale tenuta nella Capitale della Olanda il mese di agosto dell'anno 1875.

7. L'Istituto si raccolse nell'Aja dal giorno 25 al 31 di agosto. Il governo olandese e il Presidente della Prima Camera degli Stati Generali posero a sua disposizione la celebre sala detta delle *Tregue*. Il loco è ricco de' ritratti di tutti gli statolderi della Olanda, e vi furono discussi nei secoli 17 e 18 gravi interessi nazionali. L'Istituto, assente il Mancini, chiamò il Bluntschli alla presidenza annuale con voto unanime, che fu un giusto omaggio alla dottrina del professore di Gidelberga. Il giorno 28 agosto l' Istituto tenne la sua seduta plenaria e solenne. Al cospetto dei ministri del regno, de' deputati, de'giuristi dei magistrati e del corpo diploma-

tico il Bluntschi pronunziò un discorso di occasione; il Rolin lesse la relazione annuale, il De Parieu fece una comunicazione sopra la convenzione monetaria e il Pierantoni informò sopra le pubblicazioni italiane di diritto internazionale.

Quindi l' Istituto elesse nuovi membri effettivi deliberando che d'ora innanzi gli ausiliarî prenderebbero il nome di membri *associati*.

8. Passando inoltre a svolgere il suo maninifesto scientifico prese le seguenti conchiusioni. Quanto al Diritto Internazionale Privato dichiarò: che le regole uniformi, concernenti la competenza de' tribunali, de' quali l' utilità era stata riconosciuta dall'Istituto nella sessione di Ginevra, dovessero avere per base i principî seguenti:

a) Il domicilio e sussidiariamente la residenza del convenuto nelle azioni personali o che concernono i beni mobili, e la situazione de'beni nelle azioni reali concernenti gl' immobili deve per regola determinare la competenza del giudice, salvo l'adozione de'fori eccezionali per talune categorie di contestazioni;

b) La regola posta alla lettera *a* avrà per effetto che il giudice competente per eccidere un processo non apparterrà sempre al paese, le cui leggi regolano il rapporto di diritto, che ne forma l'oggetto. Frattanto l'adozione dei fori eccezionali menzionati alla lettera *a* dovrà so-

prattutto avere per fine di far decidere per quanto è possibile dai giudici del paese, di cui le leggi reggono un rapporto di diritto i processi che concernono il medesimo rapporto, per esempio, i processi che hanno per oggetto principale di far statuire sopra questioni di Stato, o di capacità personale, dai tribunali del paese, le cui leggi regolano lo *statuto* personale, ecc.

c) Nei processi civili e commerciali la *nazionalità* delle parti deve restare senza influenza sopra la competenza del giudice, salvo i casi in cui la stessa natura della lite debba far ammettere la competenza esclusiva dei giudici nazionali di una delle parti.

d) I tribunali investiti di una controversia debbono quanto alla competenza adottata dai Trattati giudicare secondo le stesse regole che sono state stabilite intorno la competenza delle leggi del paese. Così nei paesi, ne'quali questo sistema è adottato per l'applicazione delle leggi nazionali concernenti la competenza dei tribunali non si dichiareranno incompetenti di *officio* quando si tratta della incompetenza *ratione personae*.

e) Le regole di diritto internazionale privato, che entreranno nelle leggi di un paese in virtù di un Trattato internazionale, saranno applicate dai tribunali senza che vi sia l'obbligo internazionale da parte del governo di vigilare a questa applicazione per via amministrativa.

9. La Commissione per la procedura arbitrale adottò e fece adottare dall'Istituto il testo del Regolamento ch'era stato definitivamente emendato. Esso è composto di un breve preambolo e dei seguenti ventisette articoli:

DISEGNO DI REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA ARBITRALE INTERNAZIONALE ADOTTATO DALL'ISTITUTO.

« L'Istituto, desiderando che il ricorso all'arbitrato per la soluzione dei conflitti internazionali sia vieppiù praticato dai popoli civili, spera di concorrere utilmente al conseguimento di questa idea col proporre per i tribunali arbitrali il seguente regolamento eventuale, e lo raccomanda all'adozione piena o parziale degli Stati, che conchiudevano compromessi ».

Articolo I. Il compromesso è conchiuso per Trattato internazionale valido.

Può esserlo:

a) Anticipatamente, sia per tutte le contestazioni, sia per le contestazioni di una data specie da determinare che potessero insorgere fra gli Stati contraenti;

b) Per una o parecchie contestazioni già sorte fra gli Stati contraenti.

Art. 2. Il compromesso dà a ciascuna delle parti contraenti il diritto di rivolgersi al tribunale arbitrale, che indica per la decisione della controversia. In mancanza d'indicazione del numero e dei nomi degli arbitri nel compro-

messo, il tribunale sarà composto di tre membri e il modo da seguire per formare il tribunale arbitrale si regolerà giusta le disposizioni prescritte dal compromesso o da un'altra convenzione.

In mancanza di disposizione ciascuna delle parti contraenti sceglie dal suo canto un arbitro e i due arbitri in tal guisa nominati scelgono un terzo arbitro od indicano una terza persona, che lo sceglierà.

Se i due arbitri nominati dalle parti non possono convenire sopra la scelta di un terzo arbitro, e se una delle parti ricusa la cooperazione, che deve prestare, secondo il compromesso, alla formazione del tribunale arbitrale o se la persona indicata ricusa di scegliere, il compromesso è estinto.

Art. 3. Se fino dal principio o perchè non vi sieno presi accordi sopra la scelta degli arbitri, le parti contraenti han convenuto che il tribunale arbitrale sia formato da una terza persona da loro indicata, e se questa s'incarica della formazione del tribunale arbitrale il modo di tenere a tal fine sarà regolato in prima linea secondo le prescrizioni del compromesso. In mancanza di prescrizioni il terzo indicato può o nominare egli stesso gli arbitri o proporre un dato numero di persone, fra le quali ciascuna delle parti sceglierà.

Art. 4. Saranno capaci di essere nominati ar-

bitri internazionali i sovrani e i capi di governo senza alcuna restrizione e tutte le persone che hanno la capacità di esercitare gli ufficî di arbitri secondo la legge comune del loro paese.

Art. 5. Se le parti si sono validamente impegnate intorno arbitri individualmente indicati, l'incapacità o la valida ricusa anche di un solo arbitro infirma tutto il compromesso quando le parti non possano mettersi di accordo sopra un altro arbitro capace. Se il compromesso non contiene una determinazione individuale, bisogna in caso d'incapacità o di valida ricusa seguire la regola prescritta per la scelta regolare (§ 2, 3).

Art. 6. La dichiarazione di accettazione dell'ufficio di arbitro ha luogo per iscritto.

Art. 7. Se un arbitro ricusa l'ufficio arbitrale, o se si allontana dopo di averlo accettato, o se muore, o se cade in istato di demenza, o s'è validamente ricusato per causa d' incapacità a termine dell' articolo 4, si fa luogo all' applicazione delle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 8. Se la sede del tribunale arbitrale non è indicata nel compromesso, nè in una convenzione successiva delle parti, la determinazione ha luogo dall'arbitro o dalla maggioranza degli arbitri.

Il tribunale arbitrale è autorizzato a cambiar di sede nel caso, in cui l'adempimento delle sue

funzioni nel luogo convenuto riesca impossibile, o manifestamente pericoloso.

Art. 9. Il tribunale arbitrale, s'è composto di parecchi membri, nomina un presidente preso dal suo seno e aggiunge a sè uno o parecchi segretarî.

Il tribunale arbitrale decide in quale lingua, o in quali lingue debbano aver luogo le sue deliberazioni e le discussioni delle parti e debbano essere presentati gli atti e gli altri mezzi di prova. Conserva il processo verbale delle sue deliberazioni.

Art. 10. Il tribunale arbitrale delibera con tutti i membri presenti. Può tuttavia delegare uno o parecchi membri od anche commettere terze persone a dati atti d'istruzione. Se l'arbitro è uno Stato o il suo capo, un comune od un'altra corporazione, un'autorità, od una facoltà di diritto, una società sapiente, o il presidente attuale del comune, della corporazione, dell' autorità, della facoltà, o compagnia, tutte le discussioni possono aver luogo col consenso delle parti innanzi il commissario nominato *ad hoc* dall'arbitro. Sarà redatto un protocollo.

Art. 11. Ciascun arbitro è autorizzato senza il consenso delle parti a nominarsi un sostituto.

Art. 12 Se il compromesso o una convenzione successiva degli stipulanti prescrive al tribunale arbitrale la procedura da seguire o l'os-

servanza di una legge di procedura determinata e positiva, il tribunale arbitrale deve conformarsi a questa prescrizione. In mancanza di simigliante prescrizione la procedura da seguire sarà scelta liberamente dal tribunale arbitrale, il quale è soltanto tenuto a conformarsi ai principî che ha dichiarato alle parti di voler seguire.

La direzione delle discussioni appartiene al presidente del tribunale arbitrale.

Art. 13. Ciascuna delle parti potrà costituire uno o parecchi rappresentanti appo il tribunale arbitrale.

Art. 14. Le eccezioni desunte dall'incapacità degli arbitri debbono essere opposte innanzi ogni altro. Nel silenzio delle parti ogni contestazione ulteriore è esclusa, salvo i casi d'incapacità posteriormente sopraggiunti. Gli arbitri debbono pronunziare sopra le eccezioni desunte dall'incompetenza del tribunale arbitrale, salvo il ricorso, di cui è questione all'articolo 24, 2° linea, e in conformità delle disposizioni del compromesso.

Niuna via di ricorso sarà aperta contro i giudicati preliminari sopra la competenza, se non cumulativamente col ricorso contro il giudicato arbitrale definitivo.

Nel caso, in cui il dubbio sopra la competenza dipenda dalla interpretazione di una clau-

sola del compromesso si presume che le parti abbiano dato agli àrbitri la facoltà di troncare la questione, salvo la clausola contraria.

Art. 15. Salvo disposizioni contrarie nel compromesso, il tribunale arbitrale ha il diritto:

1. Di determinare le forme e i termini, nei quali ciascuna parte dovrà per mezzo de'suoi rappresentanti debitamente riconosciuti, presentare le sue conclusioni, sostenerle in fatto e in diritto, proporre i mezzi di prova al tribunale, comunicarli alla parte avversaria e produrre i documenti, de'quali la parte contraria domanda la produzione;

2. Di dare per consentite le pretensioni di ciascuna parte che non sieno rettamente contrastate dall' avversaria, nonchè il contenuto dei documenti, di cui la parte avversaria ammette la produzione senza sufficienti motivi;

3. Di ordinare novelle udizioni delle parti, di richiedere da ciascuna di esse la dilucidazione de'punti dubbiosi;

4. Di dare ordinanze di procedura sopra la direzione del processo, di far raccogliere prove e richiedere, se occorra, al tribunale competente gli atti giudiziarî per i quali il tribunale arbitrale non è indicato, specialmente per il giuramento dei periti e dei testimoni;

5. Di statuire, con libero apprezzamento, sopra l'interpretazione dei documenti prodotti e

generalmente sopra il merito dei mezzi di prova presentati dalle parti.

Le forme e i termini menzionati ai numeri 1 e 2 del presente articolo saranno determinati dagli arbitri con ordinanza preliminare;

Art. 16. Nè le parti, nè gli arbitri possono di ufficio mettere in causa altri Stati, o qualunque altra persona, salvo la speciale autorizzazione espressa nel compromesso ed il precedente consenso del terzo.

L'intervento spontaneo di un terzo non è ammessibile, se non col consenso delle parti, che hanno conchiuso il compromessso.

Art. 17. Le domande riconvenzionali non possono essere proposte innanzi il tribunale arbitrale, se non quando gli sieno state deferite dal compromesso, o quando le due parti e il tribunale consentano di ammetterle.

Art. 18. Il tribunale arbitrale giudica secondo i principî del diritto internazionale, ammeno che il compromesso non gl'imponga regole differenti e non rimetta la decisione al libero apprezzamento degli arbitri.

Art. 19. Il tribunale arbitrale non può rifiutarsi di pronunziare sotto il pretesto che non sia sufficientemente illuminato sia sopra i fatti, sia sopra i principî giuridici, che deve applicare. Deve decidere definitivamente ciascun punto della lite.

Tuttavia se il compromesso non prescrive la

decisione definitiva e simultanea di tutti i punti, il tribunale può, decidendo definitivamente alcuni punti, riservar gli altri per una ulterioriore procedura.

Il tribunale arbitrale può pronunziare giudicati interlocutorî o preparatorî.

Art. 20. La pronunzia della decisione definitiva deve aver luogo nel termine fissato dal compromesso o da seguente convenzione. In mancanza di altra determinazione si ha per convenuto un termine di due anni a partire dal giorno della conchiusione del compromesso. Il giorno della conchiusione non vi è compreso, nè vi si comprende il tempo, durante il quale uno, o parecchi arbitri saranno stati impediti per forza maggiore di adempiere le loro funzioni.

Nel caso, in cui gli arbitri con giudicati interlocutorî ordineranno mezzi di istruzione, il termine è aumentato di un anno.

Art. 21. Ogni decisione definitiva, o provvisoria, sarà presa a maggioranza di tutti gli arbitri nominati, anche nel caso, in cui uno, od alcuni arbitri rifiutassero di prendervi parte.

Art. 22. Se il Tribunale arbitrale non trova fondate le pretese di alcuna delle parti deve dichiararlo, e se sopra questo punto non è circoscritto dal compromesso, deve stabilire lo stato reale del diritto relativo alle parti in lite.

Art. 23. La sentenza arbitrale dev'essere re-

datta in iscritto e contenere una esposizione dei motivi, salvo la dispensa stipulata dal compromesso. Essa dev'essere sottoscritta da ciascuno dei membri del tribunale arbitrale. Se una minoranza ricusa di sottoscrivere, basta la sottoscrizione della maggioranza con la dichiarazione scritta che la minoranza ha ricusato di sottoscrivere.

Art. 24. La sentenza con i motivi, che vi sono esposti, sarà notificata a ciascuna delle parti. La notificazione ha luogo per significazione di un espresso o rappresentante di ciascuna parte, o per un incaricato ad *hoc* da ciascuna delle parti. Anche se fosse stata significata al rappresentante o al delegato di una sola parte, la sentenza non può essere più cambiata dal tribunale arbitrale. Si ha tuttavia il diritto, sino a quando i termini del compromesso non sono spirati, di correggere i semplici errori di scrittura o di calcolo, quand'anche ciascuna delle parti non ne faccia la proposta, e di completare la sentenza sopra i punti litigiosi non decisi, a proposta di una parte e dopo l'audizione della parte avversaria. Una interpretazione della sentenza notificata non è ammissibile, salvo che le due parti la domandino.

Art. 25. La sentenza debitamente pronunziata decide ne'limiti della sua estensione la contestazione fra le parti.

Art. 26. Ciascuna parte sosterrà le proprie

spese e la metà delle spese del tribunale arbitrale senza pregiudizio della decisione del tribunale arbitrale intorno la indennità che l'una o l'altra delle parti potrà essere condannata a pagare.

Art. 27. La sentenza arbitrale è nulla in caso di compromesso nullo, o di eccesso di potere, o di corruzione provata di uno degli arbitri, se questa produca la maggioranza, o di errore essenziale cagionato dalla produzione di falsi documenti.

Il compromesso determinerà innanzi quali persone o facoltà di diritto, o corpi costituiti, sarà portato il ricorso per nullità e in quale termine.

6. La terza Commissione prese ad esame un disegno di dichiarazione poco dissimile da quello non adottato in Ginevra nella seduta dei 5 giugno 1874.

Dopo la discussione di alcuni emendamenti di poca importanza l'Istituto adottò il testo seguente:

I. Lo Stato neutrale desideroso di restare in pace ed in amicizia con i belligeranti e di godere dei diritti della neutralità ha benanche il dovere di astenersi dal prendere una parte qualunque alla guerra con la prestazione di soccorsi militari ad uno dei belligeranti, od a tutti e due, e di vigilare che il suo territorio non serva di centro o di punto di partenza all'orga-

namento di spedizioni ostili contro uno di essi, o contro tutti e due.

II. In conseguenza lo Stato neutrale non può mettere in qualunque modo a disposizione di alcuno degli Stati belligeranti, nè vendere loro le sue navi da guerra, le navi crociere, le navi di trasporti militari per aiutarlo a continuare la guerra.

Inoltre lo Stato neutrale è tenuto a vigilare, affinchè altre persone non si servano del suo territorio per consegnare, armare, equipaggiare, o spedire vascelli di questo genere destinati a continuare la guerra contro uno Stato amico.

III. Quando lo Stato neutrale ha cognizione d'intraprese o di atti di questo genere incompatibili con la neutralità è tenuto a prendere i provvedimenti necessarî per impedirli ed a processare come responsabili gl'individui, che violano i doveri della neutralità.

IV. Del pari lo Stato neutrale non deve, nè permettere, nè soffrire che uno dei belligeranti faccia dei suoi porti, o delle sue acque la base di operazioni navali contro l'altro, o che le navi di trasporto militari si servano de'suoi porti o delle sue acque per rinnovare o aumentare gli approvigionamenti militari o le armi o per reclutare uomini.

V. Il solo fatto materiale di un atto ostile commesso sopra il territorio neutrale non basta per rendere responsabile lo Stato neutrale.

Perchè si possa ammettere che abbia violato il proprio dovere si richiede la prova, o di una intenzione ostile (Dolus),o di una manifesta negligenza (Culpa).

VI. La potenza lesa da una violazione dei doveri della neutralità non ha il diritto di considerare estinta la neutralità e di ricorrere alle armi per difendersi contro lo Stato, che l'ha violata, fuori i casi gravi ed urgenti e solamente durante la guerra.

Nei casi poco gravi o non urgenti, o quando la guerra è terminata, tali contestazioni appartengono esclusivamente alla procedura arbitrale.

VII. Il Tribunale pronuncia *ex bono et aequo* sopra i danni ed interessi che lo Stato neutrale deve per sè o per i suoi sudditi.

7. La quarta Commissione incaricata dell'esame della dichiarazione di Brusselle formulò le seguenti conchiusioni, che furono approvate dall'Istituto, salvo speciali riserve dei signori Montague-Bernard e Travers-Tvviss sopra alcuni punti.

I. Egli è da desiderare che leggi ed i costumi della guerra sieno regolati per convenzione, dichiarazione, od accordo qualunque tra i diversi Stati civili.

II. Simigliante regolamento non potrebbe addurre la piena sospensione dei mali e dei danni che la guerra cagiona, ma li potrebbe

attenuare in considerevole misura, sia determinando i limiti, che la coscienza giuridica dei popoli civili impone all'uso della forza, sia ponendo il debole sotto la protezione di un diritto positivo.

III. Il disegno di dichiarazione fermata a Brusselle per iniziativa generosa di S. M. l'Imperatore di Russia, avendo molta analogia con le istruzioni americane del Presidente Lincoln ha sopra di queste il doppio vantaggio di estendere alle relazioni internazionali un regolamento fatto per un solo Stato e di contenere nuove prescrizioni concepite da un punto di vista pratico e ad un tempo umano e progressivo.

IV. Ma quanto al diritto della guerra quale lo si trova esposto nelle opere più recenti, il disegno di Brusselle è per tutte le materie che abbraccia, e per la sua sostanza all'altezza della scienza presente. Senza dubbio la elasticità o la indecisione di alcune espressioni può prestarsi dal punto di vista critico ad una critica rigorosa; ma questo inconveniente dev'essere considerato come una conseguenza inevitabile della necessità di ottenere innanzi tutto un consenso tra i diversi Stati e di assicurarlo con mutue concessioni. D'altronde nulla impedirà il rivedere la dichiarazione quando vi sarà il consenso intorno i miglioramenti da introdursi, quando nuove pratiche avranno dissi-

pati i dubbî, risolte le controversie, reso impossibile lo svolgimento di principî, de'quali un patto oggi conchiuso non saprebbe contenere che il germe.

V. Se si esamina il modo, onde la guerra è stata praticata sinora, il disegno di dichiarazione apre la prospettiva d'importanti progressi, i cui risultamenti sembrano dover essere tanto più durevoli quanto più sapranno astenersi dal formulare voti utopistici e d'imporre alle armi, in nome di una malintesa filantropia, esigenze incompatibili con la loro sicurezza e con il conseguimento delle operazioni militari.

VI. Le disposizioni del disegno di dichiarazione relative alla occupazione del territorio nemico sono l'applicazione di questo principio vero: che il fatto solo dell'occupazione non conferisce alcun diritto di sovranità, ma che la cessazione della resistenza locale, e la ritirata del governo nazionale da una parte e la presenza dell'esercito invasore dall'altra creano per esso e per il governo, che rappresenta, un insieme di obligazioni e di diritti essenzialmente provvisorî. Il disegno tende innanzi tutto in questo ordine di idee a tracciare i limiti di questi diritti e a determinare queste obbligazioni dettate dalla necessità di mantenere l'ordine sociale e di proteggere la sicurezza individuale e la proprietà privata nell'assenza momentanea di qualunque governo regolare. Le regole trac-

ciate a questo fine sono indubbiamente suscettive di miglioramento ne' particolari, ma sin da ora sono nella sostanza più favorevoli ai cittadini pacifici ed alle proprietà pubbliche e private del paese occupato che non erano la pratica seguita sin al presente e la dottrina della maggior parte degli autori.

VII. Il disegno di dichiarazione implica una distinzione fondata sopra tre categorie di persone, cioè; i combattenti regolari che bisogna trattar come tali, gli abitanti pacifici, che bisogna proteggere nelle persone e nelle proprietà, e i combattenti irregolari, che sconoscendo le leggi della guerra, non meritano punto di essere trattati come nemici leali. Questa distinzione è fondata sopra il modo presente di considerare la guerra, che si fa tra gli Stati e non fra i particolari.

Essa per nulla ostacola la più energica difesa nazionale da parte della moltitudine della popolazione armata. Essa aumenta benanche l'efficacia eventuale di questa difesa, sottoponendola a condizioni di ordine e di organamento soltanto compatibili con la condotta di una guerra regolare tra nazioni civili. È necessario per tal fine di richiedere dai combattenti regolari, salva l'eccezione prevista dall'articolo 10., un segno distintivo, fisso, riconoscibile a distanza e facile d' altronde ad essere procurato affinchè gli eserciti in marcia possano ricono-

scere se sieno al cospetto di abitanti pacifici, che bisogna proteggere, o di nemici, che bisogna combattere.

VIII. Le disposizioni concernenti le contribuzioni e requisizioni sono egualmente in progresso sopra la pratica generalmente ammessa nelle guerre anteriori.

L'articolo 42 particolarmente prescrivendo che per ciascuna requisizione sia conceduta una indennità o rilasciata una ricevuta, formola un principio, che l'avvenire ed una più umana esperienza svolgeranno nelle conseguenze.

IX. Le rappresaglie sono una dolorosa, ma inevitabile eccezione in certi casi al principio generale di equità, secondo il quale un innocente non deve soffrire per un colpevole. Dal momento, in cui non possono essere pienamente proibite, sarebbe da desiderare che in conformità del disegno stesso primitivo si comprendessero nella dichiarazione per avere la occasione di limitarle secondo i principî seguenti:

1. il loro modo di esercizio e la loro estensione non debbono oltrepassare il grado della infrazione commessa dal nemico;

2. esse saranno formalmente interdette nel caso, in cui l'infrazione, della quale si muove lamento, potrebb'essere riparata;

3. esse non potrebbero esercitarsi senza l'autorizzazione del comandante in capo;

4. esse rispetterebbero in tutti i casi le leggi dell'umanità e della morale.

X. L'Istituto senza voler entrare nell'esame particolareggiato di tutti gli articoli della dichiarazione crede di poter raccomandare all'attenzione dei governi e de'loro delegati chiamati a rivedere ed a compiere l'opera della Conferenza di Brusselle le osservazioni e le proposizioni individualmente presentate da diversi membri della commissione, tra le altre:

a) i diversi disegni di definizione dell'occupazione guerresca, specialmente la definizione seguente: «un territorio è considerato come occupato per tutto il tempo e per la estensione, in cui lo Stato, dal quale dipende, è impedito per la cessazione della resistenza locale di esercitarvi pubblicamente la sua autorità sovrana »;

b) la proposta di dire ch' è dovere dell' autorità militare di notificare il più presto possibile agli abitanti di un territorio occupato che l'occupazione è stabilita.

c) la proposta di applicare il principio generale della restituzione o delle indennità dei depositi di armi e di munizioni appartenenti a particolari del paese occupato come ogni altra proprietà privata nemica;

d) la proposta di aggiungere alla numerazione de'mezzi di guerra interdetti la distruzione, o la rovina per innondazione, incendio, ecc. per uno scopo momentaneo di guerra, di una parte

considerevole del territorio e delle produzioni durevoli del suolo nemico;

e) la proposta di prendere provvedimenti per assicurare il carattere serio e regolare delle quietanze o ricevute rilasciate agli abitanti del paese occupato, di cui si richiedono prestazioni, o servizî, contribuzioni o requisizioni;

f) il voto che le differenti potenze facciano entrare le regole del diritto internazionale nelle istruzioni de'loro eserciti.

XI. L'Istituto aderisce ai voti seguenti formolati nel seno della Conferenza di Brusselle:

1. Dal Signor generale Arnaudeau in favore di un accordo tra le potenze per stabilire la concordanza dei modi di repressione attualmente prescritti dai loro codici militari e per ricercare le basi di un accordo ad unificare le penalità applicabili ai crimini, ai delitti ed alle contravvenzioni commesse in violazione del diritto internazionale;

2. Dai Signori Barone Blanc e il colonnello conte Lanza, affinchè tutte le parti de'regolamenti militari interessanti le relazioni de'belligeranti tra di loro sieno per accordo de'governi sottomesse ad un lavoro di unificazione;

3. Dal Signor Colonnello Brun, di sanzionare la seguente disposizione « dopo un combattimento i belligeranti sono obbligati di comunire alla parte avversaria la lista de'morti caduti

in loro potere. Per rendere questo provvedimento più facile sarebbe da desiderare che ciascun soldato fosse munito di una marca indicante il suo numero e il nome del suo reggimento, nonchè il numero della sua compagnia ».

8. La quinta Commissione adottò sopra il tema del rispetto della proprietà privata le seguenti conchiusioni:

I. Il principio della inviolabilità della proprietà privata nemica navigante sotto bandiera neutrale dev'essere considerato sin da ora siccome entrato nel dominio del diritto delle genti positivo.

II. È da desiderare che il principio della inviolabilità della proprietà privata nemica navigante sotto bandiera nemica sia universalmente accettato ne'termini seguenti presi dalle dichiarazioni della Prussia, dell'Austria e dell'Italia nel 1866 e sotto la riserva fatta qui appresso al n.° III.

« Le navi mercantili e i loro carichi non potranno essere catturati, se non quando rechino contrabbando di guerra, o se tentino di violare un blocco effettivo e dichiarato ».

III. Si comprende che in conformità dei principî generali, che debbono regolare la guerra tanto sopra il mare quanto sopra la terra, la precedente disposizione non è applicabile alle

navi commercianti, che direttamente o indirettamente prendano parte o sieno destinate a prendere parte alle ostilità.

L'Istituto deferisce alla quinta commissione ed al suo relatore il signor De Laveley, di cui il mandato è continuato, l'esame della seguente quistione:

Quali saranno per le necessità della guerra marittima le restrizioni da arrecare al principio della inviolabilità della proprietà privata nemica d'accordo con quello che è stato fatto su questo rapporto nella guerra terrestre per le strade ferrate e per gli altri mezzi di trasporto militare?

9. La sesta Commissione fece decidere all'Istituto la opportunità di spedire alle persone competenti una serie di quesiti sopra i fatti, che debbono decidere dell'applicabilità del diritto internazionale europeo alle nazioni orientali.

10. L'Istituto fermò l'ordine del giorno per la sessione dell'anno 1875-1876 deliberando che esaminerebbe le seguenti questioni.

1. Il diritto internazionale privato, 2. il rispetto della proprietà privata nelle guerre marittime; 3. l'applicabilità del diritto delle genti consuetudinario dell'Europa ai popoli orientali: temi questi non ancora esauriti; 4. *dell'ordinamento di un tribunale internazionale delle prede marittime;* ed occorrendo 5.

Dei progressi del regolamento delle leggi e degli usi della guerra.

L'Istituto nominò altri membri effettivi, non che alcuni membri ausiliarî e deliberò, come dissi sopra, che questi ultimi per l'avvenire si chiamassero membri associati. Lasciò all'ufficio di presidenza la scelta del luogo della novella riunione. Parecchie proposte e varî inviti furono fatti dall'America e da Pietroburgo, da Oxford, Eidelberga, Liegi, Torino e Zurigo. La presidenza ha preferito per la centralità quest'ultima città della Svizzera.

Non credo conveniente di passare innanzi senza apprezzare con libertà il merito dei lavori compiuti nell'Aja e senza ricordare la generosa ospitalità ricevuta dall' Istituto in quel paese.

Dico il vero: il regolamento della procedura arbitrale e la proclamazione della inviolabilità della proprietà nemica privata nelle guerre marittime mi sembrano i maggiori frutti raccolti dalla sessione anzidetta.

La codificazione del diritto internazionale privato e lo studio delle condizioni de' popoli orientali sono argomenti, che per la loro ampiezza addimandano maggiori studî ed indagini di fatto. Invece le tre regole di Washington non mi sembrano studiate con precisione per modo che l'opera dell'Istituto possa essere di grande

giovamento ai governi europei e raccomandarsi alla osservanza de'diplomatici. Grandemente contestabile è la utilità di dichiarazioni generali e teoriche. Ei si doveva, come si era fatto proponimento nella prima elezione dell'argomento in Gand, correggere il testo del Trattato secondo i fermi principì della scienza. Così pure intorno l'esame del disegno di codificazione del diritto della guerra sarebbe stata miglior cosa uno studio particolareggiato delle singole parti. Un'ultima parola voglio dire sopra le relazioni delle Commissioni. Alcune di esse non contengono uno svolgimento dottrinale delle materie, che trattano, ma sono piccoli sommari e riassunti delle opinioni individuali dei membri delle Commissioni. Siffatta indole di lavoro non serve grandemente alla diffusione della scienza, la quale acquisterebbe pregio da esposizioni rigorosamente dottrinali e compiute. Per tal modo i lavori dell'Istituto correrebbero per le mani degli studiosi e sarebbero altamente pregiati.

11. La Olanda ricevette l'Istituto con ogni segno di onore. Governo, Parlamento, magistratura e foro fecero a gara per esprimere la loro stima ad una libera associazione di uomini di scienza, che muovono ogni anno da lontane contrade e si raccolgono in qualche punto di Europa per il solo amore del progresso della

umanità. La Corte volle unire i suoi segni di stima a quelli generali in favore dell'Istituto.

La regina, donna di elettissimo ingegno, accolse i membri dell'Istituto nella sua residenza di està. Il corpo diplomatico seguì con benevola attenzione il corso dei lavori dell'Istituto. La stampa li divulgò con zelo e diligenza.

12. L'Associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti si adunò parimenti nell'Aja ne'primi giorni di settembre. L'elemento anglo-americano vi era grandemente rappresentato con le nazionalità, olandese, tedesca, belga, francese, italiana e spagnuola. L'ufficio di presidenza fu composto dei signori Dudley-Field, presidente, Travers-Tvviss, Borchardt, vicepresidenti e dei signori Miles, Jencken, Baily, e Belifante segretarì.

La conferenza prese le seguenti decisioni.

1. Espresse la sua soddisfazione che un grandissimo numero di parlamenti avesse sanzionato con voti solenni il principio dell'arbitrato come modo proprio a regolare le controversie internazionali.

2. Espresse la speranza che questo esempio sia seguito da altri parlamenti, perchè il riconoscimento di questo principio da parte delle assemblee legislative, che hanno il diritto di esprimere la opinione dei popoli, darà ai go-

verni la facoltà e loro impone l'obbligo di ricorrere a questo modo di composizione de'loro dissidî.

« Infine la conferenza espresse il suo soddisfacimento de'casi numerosi di arbitrato, per i quali specialmente in questi ultimi tempi le controversie tra gli Stati hanno potuto essere pacificamente composte ».

3. L'associazione dichiarò di guardare con la più profonda ansia e con dispiacere gli armamenti tuttora crescenti, che inondano l'Europa, aggravando i popoli di imposte e di servizio militare, ritogliendo milioni di uomini alle occupazioni di una industria produttiva, e mantenendo le nazioni in uno stato costante di sospetto reciproco, d'irritazione e d'inquietezza.

Considerò inoltre come un dovere de'governi nell'interesse dell'umanità, dell'incivilimento e del benessere de'loro proprî sudditi, il porsi in relazione per conseguire una riduzione reciproca di questi armamenti, che lungi dall'essere un'assicurazione per la pace, non sono che una minaccia perpetua di guerra.

4. Il congresso dell'associazione espresse il voto che i governi di Europa per preparare le vie ad un mutuo disarmo aprissero negoziati per dare un carattere pratico alla dichiarazione del protocollo dei 14 aprile 1856.

Stimò che il modo di conseguire questo voto fosse di codificare le disposizioni già contenute nei trattati o ne'giudizî arbitrali, e determinare il modo di costituzione degli arbitri, della loro funzione, se le parti in giudizio consentano di sottomettere la loro controversia ad un giudizio arbitrale.

Nominò commissioni internazionali per compilare un disegno di legislazione uniforme sopra la materia delle lettere di cambio, 2, per compilare un disegno di legge internazionale, 3, per meglio garentire la sicurezza delle persone e de'beni in navigazione, *a*), per regolare l'ordinamento dei tribunali internazionali competenti a giudicare de'casi di collisione *b*), per fermare l'estensione della responsabilità dei proprietarî dei navigli entrati in collisione; *c*), per studiare la materia dell'estradizione,e specialmente le disposizioni da inserire nelle legislazioni penali de'differenti Stati per la punizione o la estradizione de'colpevoli politici.

L'assemblea respinse con la maggioranza di trenta voti contro ventisette una proposizione fatta dal signor Couvreur per emettere il voto che il governo russo, dovendo aprire nuovi negoziati al fine di ottenere una seconda sessione della conferenza per la codificazione delle regole e degli usi della guerra, avesse estesa questa futura conferenza allo studio dalla codifi-

cazione dell'arbitrato al fine di dare un valore pratico alla dichiarazione del congresso di Parigi del 1856, relativa alla mediazione (1).

13. Queste conferenze scientifiche furono seguite da una solenne manifestazione popolare internazionale in favore delle idee di pace. L'associazione operaia inglese convocò in Parigi un congresso composto di quaranta operai inglesi e di circa cento operai francesi, la maggior parte dipendenti dalle Camere Sindacali. Adunato nei giorni 6 e 7 settembre nella Sala delle scuole sotto la presidenza del Signor Augusto Desmoulins, dopo una discussione assennata ed ordinata, riassunse le proprie idee in cinque risoluzioni:

I. « Considerando che il progresso economico e morale delle classi industriali diventa la guarentigia dell'ordine sociale; che questo progresso non altrimenti può compiersi che per lo sviluppo della produzione e del cambio, e che la guerra riduce la produzione, sospende gli scambi, accresce il prezzo delle sussistenze, impone enormi oneri finanziari sostenuti alla fine de' conti dal lavoro; e che la guerra getta i popoli fuori della via del progresso senza

---

(1) Ho riassunto in sommi capi i lavori dell'Istituto e dell'Associazione nell'Aja. Chi vorrà studiarli con larghezza potrà consultare il Bulletin dell'Istituto e i fascicoli 2, 3, e 4. della Revue de Droit International.

giammai risolvere in modo permanente le controversie internazionali, che ne sono stato il pretesto, questa conferenza dà la sua adesione cordiale ed energica all' arbitrato internazionale come mezzo pratico di estendere dal diritto comune al diritto internazionale le idee di pace e di giustizia, che sono la risultante delle condizioni moderne. »

II. « Questa conferenza protesta solennemente contro le condizioni attuali dell'Europa in armi che considera come un fardello per l'industria, un impedimento alla civiltà ed una onta per la scienza politica di questo tempo, perchè sono di tale natura da provocare ostilità e da condurre puranco a lotte, che i governi pretendono avere il desiderio d'impedire.

Con la terza deliberazione il Congresso impegnò gli operai di ogni nazione a promuovere un'agitazione pacifica in favore della pace perpetua e a dare il suffragio nelle elezioni parlamentari soltanto ai candidati partigiani dell'arbitrato. Con la quarta deliberazione commise l'iniziativa dell'agitazione medesima all'Associazione inglese. Con la quinta deliberazione affidò la esecuzione di questi voti agli uomini volenterosi per il conseguimento della riforma internazionale.

14. Ci pareva nell'ordine degli umani eventi che l'anno 1876 dovesse ereditare dal precedente questo sentimento predominante di pace e di

umanità nelle relazioni internazionali e che l'anno novello dovesse compiere alcuno de'generosi ed ordinati disegni innanzi elaborati. Invece se sinora la guerra non tiene i suoi ludi in Europa, segni di grandi evoluzioni sociali si hanno nella storia moderna.

Al cospetto di questi avvenimenti le sorti della pace sembravano per lungo tempo assicurate. Generose e nobili riforme sembravano possibili a conseguire per lavoro esclusivo dei popoli stretti con indissolubili legami di amore e di comunanza d'interessi. Ma sul cadere dell'anno passato l'opinione pubblica fu scossa da un fatto diplomatico, variamente interpretato. Il governo di S. Maestà Britannica acquistò frettolosamente dal Vice-Re di Egitto le azioni, che questi possedeva come azionista nella società dell' Istmo di Suez. Una parte della stampa europea giunse persino a divulgare che il Kedivè avesse venduta all'Inghilterra una parte del territorio del suo Stato tributario del Sultano, e che per questa vendita l' Egitto fosse diventato una specie di colonia degl' Inglesi. Simiglianti esagerazioni non corrispondono con la esattezza dei fatti. Nel novembre dell'anno 1875 il Kedivè, stretto da gravi difficoltà finanziarie, tentava d' impegnare le dette azioni presso la Banca anglo-egiziana. Gl' inglesi temettero che i francesi non diventassero proprietari in maggiore quantità delle azioni, cen-

todieci milioni del valore delle quali, sopra un capitale di dugentomilioni, erano di già nelle mani della Compagnia e degli azionisti francesi. Perciò il governo inglese nell'intendimento d'impedire una maggiore preponderanza straniera nell'amministrazione della Compagnia si decise a far suoi questi valori. L'acquisto fu incensurabile dal punto di vista del diritto internazionale, poichè il Vice-Re non si era obbligato a detenere le sue azioni per tutto il tempo della durata della concessione (quarantanove anni), e d'altra parte l'Inghilterra aveva grandissimo interesse al buon uso del canale di Suez. Ella, che aveva contrastato questa impresa, la quale doveva sostituire un'altra via a quella per le Indie scoperta da Vasco di Gama, oggidì a fronte delle altre nazioni, rappresenta nel traffico del Canale il 74 per cento. La Russia ha la sua comunicazione commerciale con l'oriente per il Mar Caspio ed il Volga. L'Inghilterra mediante il Canale deve stare in più vicina comunicazione con l'India e la Cina. L'acquisto migliorò senza dubbio le condizioni finanziarie della Compagnia e salvò il Kedivè dal pericolo di porsi in liquidazione, sfuggendo l'ingrato esempio del Sovrano di Costantinopoli; tuttavia la ingerenza del governo britannico nell'amministrazione della Società sembrò foriera di gravi pericoli. L'Inghilterra in caso di una guerra generale potrebbe interrompere il commercio

dell'Europa con l'India e con Gibilterra, Malta e Porto Saïd, e minacciare il commercio europeo. In pace disponendo delle sorti dell'amministrazione del Canale potrebbe compromettere la indipendenza dell' Egitto. E se la Russia potesse conseguire la conquista di Costantinopoli, la Gran Brettagna per necessità dovrebbe occupare l' Egitto, su cui avrebbe di già affermata la forza di preponderanti interessi. Il possesso da parte degl'inglesi di buona parte del capitale sociale del canale dell'istmo controbilancia fortemente la influenza francese e quella della Russia. Ma dall'altra parte non conviene più considerare la tendenza della Russia a Costantinopoli come una minaccia per l'Europa e l'Inghilterra. La Russia Meridionale non può diventare fertile e commerciale, essendo piena di aride steppe. La possibilità della unione sotto l'unica sovranità degli Czar di due capitali, Pietroburgo e Costantinopoli, minaccerebbe l'unità politica dell'Impero russo. La eventualità di una guerra tra la Porta, l'Egitto ed altre nazioni presenta ancora un grande pericolo per la esistenza del commercio internazionale. Per gli usi vigenti di guerra un nemico della Porta Ottomana bloccando il Canale potrebbe catturare ogni nave neutrale, la quale tentasse di violare il blocco. Per i medesimi usi esso potrebbe occupare militarmente il territorio limitrofo al Canale e chiuderne il corso.

Questo atto, che non eccederebbe i diritti del belligerante, toglierebbe l'uso della nuova via marittima europea al commercio mondiale.

Per prevenire una tanto grave sciagura sin dal 5 giugno 1874 nella Camera de'Comuni lord Dunsany propugnò l'idea di chiedere con un trattato internazionale la neutralizzazione del Canale (1). Il Travers-Twis propugnò non ha guari la medesima idea, applicando lo stesso principio stipulato nella convenzione di Washington il 10 aprile 1850 per il disegno del canale attraverso l'Istmo di Panama al fine di porre in comunicazione gli oceani Atlantico e Pacifico (2). Una simigliante stipulazione internazionale sarebbe conforme alle stesse stipulazioni contenute negli articoli 14 e 15 del secondo atto di concessione de' 5 gennaio 1856, ne'quali il Kedivé dichiarò per sè e per i suoi successori, sotto la riserva della ratifica del Sultano, che il gran Canale marittimo di Suez e i porti dipendenti sarebbero stati aperti per sempre come *passaggi neutrali* ad ogni nave di commercio, che passasse da un mare all'altro senza alcuna distinzione, esclusione o preferenza di persone, o di nazionalità, mediante il

(1) The Purchase of the Suez Canal Shares, and International Law. Sheldon Amos.

(2) La neutralité du Canal de Suez. Revue de Droit International. 7. Année IV.

pagamento e il rispetto de' regolamenti stabiliti dalla Società universale concessionaria per l'uso del detto canale e delle sue dipendenze ». Un trattato internazionale dovrebbe impegnare tutte le nazioni a riconoscere questa neutralità anche in tempo di guerra.

15. Mentre la stampa politica variamente apprezzava questo fatto diplomatico la letteratura del diritto internazionale si arricchiva di un altro libro scritto per diffondere i principî della Convenzione di Ginevra.

16. Il Leuder di Vürtzburg guadagnò il premio proposto dalla Regina di Prussia a favore dell'opera più compiuta sopra la storia e le idee della convenzione di Ginevra. Questo libro dal titolo *Die Genfer Convention* per altro non manca d' inesattezze e di errori. L'autore omise di rendere innanzi la storia la dovuta giustizia al professor Palasciano quasi negandogli il merito della generosa iniziativa. A ragione il nostro valoroso italiano nel suo pregiatissimo archivio di Chirurgia va correggendo in varî articoli le omissioni e gli erronei apprezzamenti dello scrittore tedesco, servendo per tal guisa al dovere della storica verità (1).

17. Nel mese di marzo del corrente anno, la filantropia alzò novellamente la sua voce con la stampa e ne'Parlamenti in favore della pace. Il

(1) Archivio di Chirurgia Pratica vol. XIII, n. 3 e 4.

signor Marcoartu, di cui altrove abbiamo discorso in questo libro, viaggiò per le maggiori capitali degli Stati di Europa, eccitando deputati e governi a consentire alla riunione di un Parlamento internazionale, che dovrebbe studiare le basi di un ordinamento del potere legislativo internazionale. Chiamato dall'illustre straniero a dire il mio pensiero sopra il suo disegno, esposi innanzi ad egregi colleghi della Camera de' Deputati italiana le dubbiezze, che assalgono l'animo mio intorno questi ordinamenti, i quali sembrano germi non fruttiferi di un federalismo generale. Invece vidi la possibilità di queste conferenze cosmopolite siccome utili ad aumentare il commercio delle idee morali ed economiche, che stabiliranno l'umana solidarietà.

In pari data il deputato Fischoff nel Parlamento viennese si fece iniziatore di una mozione per ottenere il simultaneo disarmo di tutti i grandi Stati europei. La idea non è nuova; ma non sembra facile nel suo pratico conseguimento. Certamente ciascuno deplora la smodata prevalenza degli ordini militari nella società moderna i quali stremano le finanze, tolgono tanto capitale di lavoro alla pubblica prosperità e sono perenne minaccia di guerre furibonde. Ma senza dire della difficoltà di trovare giusti criteri per limitare equamente le forze militari di ciascuna nazione vuolsi av-

vertire che oggidì le nazioni vanno compiendo la trasformazione de'loro ordinamenti militari, durante la quale ogni remora oltre all'essere impossibile potrebbe parere una lesione della nazionale indipendenza, che si afferma nell'apprestamento de' mezzi della guerresca difesa. La proposta del generoso legislatore austriaco fu abbandonata siccome una di quelle idee oneste, che mancano di pratica possibilità.

18. Di bel nuovo dall' Oriente sorsero sull'orizzonte nubì foriere di tempesta. Il Parlamento e l'Inghilterra discussero con grande contrarietà di opinioni il disegno di legge, col quale si volle aggiungere il titolo d'Imperatrice delle Indie a quello maestoso di Regina d'Inghilterra. A moltissimi la idea sembrò indegna della civiltà del popolo britannico, la cui sudditanza non poteva essere assimilata a quella dell' impero conquistato. Altri scorsero nel disegno la intenzione di più deliberatamente affermare la signoria britannica sopra quelle contrade, nelle quali par che il Regno Unito debba lottare tra non molto con la Prussia. Altri infine indicarono siccome fine della legge quello d'incutere ossequio ai popoli conquistati verso la lontana Regina. Quanto all'aspetto internazionale della novità giova riflettere che l'indifferenza, con la quale l'Europa accolse questa variazione di titolo è indizio certo nella progredita coscienza moderna. Antiche e terribili furono in altri tem-

pi le gare internazionali per questa pompa di titoli. Oggidì essi dipendono dalla volontà de'popoli obbedienti a signorie. L'eguaglianza giuridica delle nazioni trionfa sopra questa storica differenza dei titoli nell'imperio politico.

19. La insurrezione della Erzegovina venne da ultimo a ridestare la vaticinata questione dell'Oriente. Indubitato è nei destini della storia l'avvenire delle nazionalità nella grande stirpe slava. Se nello svolgersi della storia internazionale del nostro secolo abbiamo assistito al grande movimento de'popoli latini e tedeschi per l'acquisto della loro libertà ed indipendenza nazionale, sopra il quadrante del secolo indicata è l'ora del grande insorgimento nazionale de'popoli slavi. I vassallaggi, ai quali la Turchia costringe ancora popoli cristiani, e la conquista del tralignato governo dei turchi sopra le genti greche e slave non sono conformi al diritto. La opportunità della insurrezione fu indovinata, stante la grande liquidazione finanziaria del « gran malato di Costantinopoli. » L'audace lotta de'poveri erzegovinesi, il dilatarsi del movimento insurrezionale, benchè avesse richiamato le simpatie dell'Europa sopra quelle contrade intrise sempre del sangue sparso dal furore musulmano, non recarono grande vantaggio ai resistenti.

Perchè un popolo insorgente possa sperare ajuto dalla diplomazia conviene ch'esso riesca

almeno ad ordinare un governo provvisorio. Non ostante l' indomito valore de' combattenti la insurrezione finora non giunse a darsi un ordinamento politico autorevole.

La barbara strage de' consoli francese e tedesco fatta in Salonicco dal furore ottomano sembrò che dovesse affrettare lo scioglimento della gravosa quistione di Oriente. Ma i governi timorosi di una guerra generale si affrettarono a chiedere quelle riparazioni, che per quanto barbare e disumane hanno nullameno efficacia preventrice di maggiori eccidî. Qui non registriamo le teste recise e i giudizî sommarî fatti sotto il tiro de'cannoni delle formidabili squadre di tutte le potenze marittime di Europa. Noi vorremmo che per altri modi si affermassero l'ordine e la civiltà tra le genti.

20. Dall' Oriente guardando all' America noi vi scorgiamo la grandiosa festa del Centenario della proclamazione della indipendenza di quella repubblica dalla sovranità britannica. La esposizione universale aperta in Filadelfia mostra la cresciuta potenza di quel popolo in confronto delle altre nazioni del mondo.

E qui la nostra narrazione incontra la sua fine necessaria. Il lettore, che ci ha seguito nel corso della nostra scrittura, vi ha rinvenuta la storia degli eventi politici, che dall' inizio del secolo all' anno volgente hanno profondamente modi-

ficato l'ordinamento internazionale di Europa. Alla dottrina dell'intervento, che ledeva l'autonomia delle nazioni, si è sostituito il principio di non intervento, ch'è sanzione del rispetto della indipendenza delle nazioni; alla sant'alleanza, che voleva l'uniforme prevalenza degli ordini politici assoluti, ha tenuto dietro la forma rappresentativa di governo, che dà il predominio alla opinione assennata de'popoli; alla mendace fede de' Trattati imposti dalla forza man mano si è andato sostituendo il diritto delle nazionalità anteriore ai fatti contingenti della politica. L'antiquato sistema dell'equilibrio politico è stato surrogato dalla dottrina dell' autonomia delle nazioni e della loro eguaglianza giuridica. I crescenti interessi economici delle società, le vie di comunicazioni aperte hanno apparecchiata l'èra di una assimilazione giuridica, per la quale si addimandano leggi e giustizia per tutti i popoli. La guerra umanizzata minaccia di far le sue prove nell' Oriente, nè la nostra scienza ne rimarrà sconfessata. È guerra di nazionalità contro il furore musulmano, e potrà essere applicazione del novello diritto, se la legittima pretesa alla indipendenza de'popoli slavi sottomessi all' impero turco o dipendenti con vincolo di vassallaggio dall'abborrita signoria sarà assicurata dalla fortuna delle armi e dalla saggia azione de' governi.

La prevalenza della nazionalità e la limitazione della lotta tra gli oppressi e gli oppressori potranno assicurare immediati e reali vantaggi. Io invoco il giorno non lontano, in cui aggiungendo un nuovo capitolo alla storia presente, potrò narrare giustizie degne de'tempi moderni, non vani espedienti di un'arte diplomatica empirica ed impotente.

INDICE DEL VOLUME

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO. V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.